



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO

DOTTORATO DI RICERCA IN MUTAMENTO SOCIALE E POLITICO

CICLO XXXIII

COORDINATORE PROF. DIMITRI D'ANDREA

**LA VULNERABILITÀ NELLA TRATTA DI ESSERI UMANI PER
SFRUTTAMENTO SESSUALE IN ITALIA.**

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SPS/02

DOTTORANDA:

Silvia Filippi

TUTOR:

Prof.ssa Paola Maria Torrioni

COORDINATORE

Prof. Dimitri D'Andrea

ANNI 2018/2021

Indice

Introduzione

Sezione stato dell'arte

CAPITOLO PRIMO: DESCRIZIONE DEL FENOMENO

1. Il fenomeno della tratta per sfruttamento sessuale.
2. Un problema di inquadramento: di che cosa parliamo quando diciamo “tratta di esseri umani”?
3. Come differenziarla da altre tipologie di traffico.
4. Un inquadramento del fenomeno della tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale in Europa.
5. Il caso italiano:
 - 5.1 Chi c'è nel mercato del sesso italiano? Un'analisi evolutiva dei due target maggioritari.
 - 5.2 La rotta Est Europea, storia e mutamenti
 - 5.3 La rotta africana. Storia e mutamenti.
6. I profondi mutamenti nella tratta italiana: punto e a capo sulla tratta.
 - 6.1 Muta il profilo delle vittime, c'è maggior consapevolezza?
7. Conclusioni: i nodi irrisolti e la necessità di approfondimenti ulteriori.

CAPITOLO SECONDO: DOMANDA DI RICERCA E IMPIANTO METODOLOGICO

1. Introduzione
2. L'interesse conoscitivo: obiettivi della ricerca.
3. I tre piani di analisi:
 - 3.1 IL PRIMO PIANO D'ANALISI: L'analisi del dato giurisprudenziale e la costruzione della mappa concettuale.
 - 3.1.1. Perché le sentenze come oggetto produttivo di conoscenza?
 - 3.1.2. Chi sono gli attori scelti? E perché?
 - 3.1.3 Due note metodologiche.
 - 3.2 IL SECONDO PIANO D'ANALISI: la ricostruzione del fenomeno della tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale in Italia.
 - 3.2.1 La scelta degli informatori, tra problemi di selezione e sovrapposizione.
 - 3.3 IL TERZO PIANO D'ANALISI: le interviste ai testimoni privilegiati.
 - 3.3.1 La scelta del metodo e delle tecniche di rilevazione: il metodo qualitativo (a) e le interviste semi-strutturate(b) il questionario scritto a domanda aperta (c).

- a) Il metodo qualitativo theory driven.
 - b) Le interviste semi-strutturate come tecnica di rilevazione:
 - c) Il questionario scritto a domanda aperta.
- 3.3.2 La selezione degli intervistati: i testimoni privilegiati, la front line.
- a) Le Commissioni Territoriali per la Protezione Internazionale.
Segue: Le Commissioni Territoriali per la Protezione Internazionale. Come sono composte e come funzionano.
 - b) Gli enti Anti Tratta.
 - c) Il meccanismo di referral. Un ponte tra sistema anti tratta e sistema asilo.
- 3.3.3 L'individuazione degli intervistati.
- 4. Generalizzare i risultati.
 - 5. Tabelle degli intervistati.

Sezione analisi documentale.

Un'introduzione sulla vulnerabilità.

CAPITOLO TERZO: MAPPA FILOSOFICO-GIURIDICA DEL CONCETTO DI VULNERABILITÀ.

- 1. La prospettiva filosofica-giuridica, filosofica-politica: una panoramica.
- 2. La vulnerabilità universale: le radici lontane della prospettiva universalista.
- 3. La vulnerabilità particolare nell'ontologia neo-liberale.
 - 4.1 La vulnerabilità particolare nelle critiche femministe.
- 4. La vulnerabilità intermedia: Martha Albers Fineman e il paradosso della vulnerabilità.
- 5. Un ponte tra la vulnerabilità e il caso della tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale.
 - 5.1 Tratta di esseri umani, femminismi e mercato del sesso. Le sfide del contesto attuale.

CAPITOLO QUARTO: MAPPA GIURIDICO-NORMATIVO-GIURISPRUDENZIALE DELLA VULNERABILITÀ NELLA TRATTA DI ESSERI UMANI.

- 1. La prospettiva giuridico-normativa/giuridico-politica: una panoramica.
- 2. Due visioni a confronto.
 - 2.1 La prospettiva atomistica.
 - 2.1.2 I risvolti critici del modello atomistico.
 - 2.2 La prospettiva situazionale e contestuale.
- 3. La vulnerabilità nella tratta di esseri umani. Un concetto alla ricerca di una definizione legislativa.

- 3.1. Vulnerabilità come esposizione al rischio di tratta
- 3.2. Vulnerabilità come mezzo di coercizione: l'abuso della condizione di vulnerabilità:
 - 3.2.1. Segue: La proposta dell'UNODC
 - 3.2.2. Segue: dalla ricerca UNODC al Model Law UNODC
 - 3.2.3. Segue: critiche al Model Law UNODC:
- 4. Dall'internazionale al nazionale.
- 5. Dalla norma alla giurisprudenza: Introduzione.
- 6. La vulnerabilità nelle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
 - 6.1. La vulnerabilità nell'interpretazione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: individual assessment, interpretazione categoriale, o vulnerabilità funzional-sistemica?
 - 6.1.1. Segue: i soggetti vulnerabili.
 - 6.1.2. Le ragioni della vulnerabilità.
- 7. La vulnerabilità nelle sentenze della Corte Costituzionale.
 - 7.1. La dignità come parametro.
 - 7.2. Le critiche alla visione della Corte Costituzionale.
- 8. La vulnerabilità nelle sentenze della Corte di Cassazione Penale.
 - 8.1. Un tentativo di definizione: dallo stato di necessità alla posizione di vulnerabilità.
 - 8.1.1. Segue: la doppia contestualità della vulnerabilità.
 - 8.2. I fattori di vulnerabilità
 - 8.2.1. Il modello atomistico/esistenziale:
 - 8.2.2. L'individual assessment: approccio individualizzato e circostanziato.

Sezione ricerca empirica

CAPITOLO QUINTO: RISULTANZE DAL CAMPO SULLE TRASFORMAZIONI DELLA TRATTA NEGLI ULTIMI DIECI ANNI

- 1. Introduzione e rilevazioni dal campo
- 2. I mutamenti.
 - 2.1 Mutano le modalità di reclutamento
 - 2.2 Mutamento delle modalità del viaggio e del percorso per giungere in Europa
 - 2.3 L'impatto sul sistema di accoglienza e anti tratta:
 - 2.3.1 Strumentalizzazione del sistema di accoglienza e della protezione internazionale da parte delle organizzazioni criminali

2.3.2 Nascita di nuove forme di sfruttamento sessuale connesse al sistema di accoglienza.

2.3.3 Nascita di nuove modalità di sfruttamento: basate sempre più sulla ricerca del consenso della vittima e le conseguenze

2.4 Un nuovo profilo di vittima: sguardi diversi.

2.4.1 Le caratteristiche soggettive delle vittime.

2.4.2 La consapevolezza ed il consenso allo sfruttamento: dalla Nigeria all'Est Europa.

2.4.2.1 Il contesto nigeriano

2.4.2.2 Il contesto Est europeo

2.4.3 I limiti all'auto identificazione come vittime, alla denuncia e alla fuoriuscita dal sistema di sfruttamento.

3. Conclusioni.

CAPITOLO SESTO: ANALISI OPERATORI

1. Introduzione

2. Definizione di vulnerabilità nella tratta di esseri umani: un concetto a caccia di definizione.

2.1.Lettura statico-categoriale / sistemica-contestuale della vulnerabilità.

2.2.Autodeterminazione e vulnerabilità: opposte o coesistenti?

2.2.1. Autodeterminazione come forma di svulnerabilizzazione.

2.3.Lettere comparative: non si è vulnerabili in se, lo si è se paragonati a qualcun altro.

2.3.1. Il punto di vista interno/esterno:

2.3.2. La comparazione tra contesti.

2.3.3. Comparazione in base del genere.

2.3.4. Comparazione della vulnerabilità delle vittime sulla base della provenienza nazionale.

2.3.5. Comparazione tra vecchia e nuova tratta:

2.3.6. Comparazione tra minori/adulti con riferimento all'autodeterminazione e alle modalità di intervento

3. I fattori di vulnerabilità

4. Gli effetti delle diverse letture di vulnerabilità.

4.1. Stereotipi e nascita di prassi conoscitive e la non neutralità dell'ascolto.

4.2. Stereotipo di intervento – stereotipo di vittima: la non appetibilità del sistema anti-tratta.

4.3. La necessità di una certificazione / verbalizzazione della vulnerabilità.

CAPITOLO SETTIMO: ANALISI COMMISSIONI

1. Introduzione.
2. I quesiti proposti.
3. La definizione di vulnerabilità.
 - 3.1. Vulnerabile come soggetto “*portatore di esigenze particolari*”.
 - 3.2. Il ruolo giocato dal contesto.
 - 3.3. La valutazione caso per caso.
 - 3.4. Le vulnerabilità multiple.
 - 3.5. La non tassatività degli elenchi.
 - 3.6. Un sinonimo di vulnerabilità.
 - 3.7. La vulnerabilità nella tratta di esseri umani.
 - 3.8. Vulnerabilità come mancanza di alternative reali ed accettabili.
 - 3.8.1. L’abuso di una posizione di vulnerabilità: mezzo di coercizione autonomo o dipendente?
 - 3.8.2. Il punto di vista oggettivo/soggettivo.
 - 3.9. Vulnerabilità ed autodeterminazione.
 - 3.10. Un profilo di vittima.
4. I fattori di vulnerabilità.
5. Funzione ed effetti della vulnerabilità.
 - 5.1. Collaborazione della vittima con l’ente anti tratta ed affrancamento.

CONCLUSIONI

BIBLIOGRAFIA RAGIONATA

1. Vulnerabilità
 - 1.1. Articoli e contributi.
2. Tratta
 - 2.1. Articoli e contributi
 - 2.2. Report e manuali operativi.
 - 2.3. Soft Law
3. Siti e banche dati
4. Metodologico
5. Normativa
6. Giurisprudenza.

INTRODUZIONE

Se esistesse una sola verità non si dipingerebbero cento tele diverse sullo stesso tema.

- Pablo Picasso

La vulnerabilità, taciuta se non addirittura rimossa dal pensiero della modernità¹, ha iniziato a ricevere attenzioni in diversi ambiti del sapere e della ricerca solo recentemente². Intorno a tale nozione, si sta attualmente sviluppando un dibattito internazionale articolato che stuzzica diverse discipline: dall'etica, alla politica, dall'economia a numerosi settori del diritto, assumendo di volta in volta significati diversi, alle volte persino contraddittori³ e dando vita ad un quadro semantico alquanto confuso⁴. Va da se che la molteplicità delle interpretazioni e degli usi attribuiti alla vulnerabilità, se da una parte ne sono lo specchio della sua innegabile rilevanza teorica e pratica, dall'altra trascinano con se numerose incoerenze, pericolosi fraintendimenti ed esiti inattesi⁵. Infatti, alla definizione di vulnerabilità e/o di alcuni individui o gruppi come *vulnerabili*, sono legate profonde conseguenze politiche e sociali, che vanno dalla costruzione delle strategie di welfare e di previdenza sociale, alla loro interpretazione ed applicazione, e al conseguenziale ampliamento o costrizione della sfera di diritti e garanzie riconosciute ai loro destinatari.

La presente ricerca si inserisce all'interno dei dibattiti scientifici sulla vulnerabilità sviluppatasi nel panorama internazionale ed ancora poco esplorati nel contesto italiano, rifacendosi in particolare alle teorie della filosofa giuridica Martha Albers Fineman⁶.

Nella teoria finemaniana la vulnerabilità, lungi dall'esserne solamente *l'oggetto* d'analisi (che cos'è la vulnerabilità?), rappresenta altresì lo *strumento* d'indagine: una chiave metodologica ed

¹ Giolo O., e Pastore B., *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, premessa, Editore, Roma, prima edizione, ottobre 2018, pag. 11-12

² Bernardini, *Vulnerability and the (disability) law: status, challenges and promises of a controversial category*, articolo, *Genero e Dereito*, V. 5 – N° 03- 2016, pag. 132

³ *Genero&Direito*, *International Journal*, periodico de Nucleo de Estudio e Pesquisas sobre Genero e Dereito, Centro de Ciencias Juridicas – Universidade Federal de Paraiba, V.5 N.3 2016, pag. 1

⁴ Giolo O., *La vulnerabilità neoliberale. Agency, vittime e tipi di giustizia*. Cap. XVI, in *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, a cura di Giolo O, e Pastore, B., Carroci Editore, Roma, prima edizione, 2018, pp. 253-273.

⁵ Giolo O., *Conclusioni. La vulnerabilità e la forza: un binomio antico da ritematizzare*. Cap. XIV, libro *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*. A cura di M.G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo, L. Re, IF Press Srl – Roma, 2018, pp. 341-350.

⁶ Quest'ultima ha svolto un ruolo centrale nel dibattito sulla vulnerabilità diventando miccia scatenante del c.d. *vulnerability turn*, espressione utilizzata in Giolo O, *La vulnerabilità neoliberale. Agency, vittime e tipi di giustizia*. Cap. XVI, in *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, a cura di Giolo O, e Pastore, B., Carroci Editore, Roma, prima edizione, 2018, pp. 253-273

interpretativa del reale. Invero, è proprio tramite il suo “*paradosso della vulnerabilità*”⁷ che Fineman, da una parte critica il modello giuridico-politico neoliberale statunitense, cristallizzato intorno al falso mito dell’autonomia e dell’indipendenza, e dall’altra ne ridefinisce il soggetto protagonista (non più autonomo ma inter-dipendente) e i principi che lo regolano, demandando altresì la presenza di uno Stato più responsabile e responsivo. In altre parole, Fineman utilizza la vulnerabilità come metodo d’analisi critica dei fenomeni giuridici statunitensi, funzionale sia ad individuare i costrutti valoriali che condizionano l’agire dei singoli consociati; sia a proporre un nuovo centro di interessi politici e giuridici (il soggetto vulnerabile).

Se così pensato, questo concetto assume un’importanza saliente, rappresentando -di fatto- lo strumento tramite cui sfidare alcune idee fondamentali dell’etica, della politica e del diritto, e conseguentemente individuare, sempre in prospettiva critica e normativa, dei modelli istituzionali, delle prassi giuridiche e delle politiche pubbliche capaci di rispondere alle sfide che la società globale pone⁸.

Come nel contesto statunitense, la teoria della vulnerabilità può offrire ottimi spunti di riflessione anche nel panorama nazionale, soprattutto se calato in determinati campi d’indagine. Questo progetto ne promuove lo studio nel caso della tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale in Italia. Invero, all’interno di questo fenomeno il sindacato sulla vulnerabilità assume una rilevanza oltremodo pregnante, rendendone il terreno di analisi perfetto. Infatti, si perdonerà il gioco di parole, in questo panorama la vulnerabilità (*rectius* la teoria della vulnerabilità), lungi da essere solamente uno **strumento** d’indagine, diviene altresì l’**oggetto** preponderante della stessa. A ben vedere, nella tratta di esseri umani esaminare la vulnerabilità non significa solamente chiedersi come tale concetto viene riempito di significato (per esempio con riferimento a chi siano le vittime o ai modelli di intervento)⁹, ma -facendo parte dello stesso costrutto normativo del reato di tratta¹⁰- richiede altresì un’analisi della sua interpretazione ed applicazione giuridica. In altre parole, studiare la vulnerabilità all’interno di questo fenomeno, nella sua doppia veste di *strumento critico* ed *oggetto di analisi*, permette sia di comprendere come essa venga percepita¹¹, che (e consequenzialmente) di individuare

⁷ La vulnerabilità rifugge qualsiasi tentativo di categorizzazione e tipizzazione: essa rappresenta una caratteristica **ontologica** dell’essere umano, che discende dal suo stesso essere corporeo, ed al tempo stesso **particolare**, perché diversamente sperimentata dai singoli individui in ragione delle qualità e della quantità di risorse di cui dispongono.

⁸ Giolo O., e Pastore B., *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, premessa, Editore, Roma, prima edizione, ottobre 2018, pag. 11-12

⁹ S. Vezzadino, *Per una sociologia della vittima. Laboratorio Sociologico, diritto, sicurezza e processi di vittimizzazione*, monografia, Franco Angeli sesta ristampa, Milano, 2012, Giolo O *La vulnerabilità neoliberale. Agency, vittime e tipi di giustizia*. Cap. XVI, in *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, a cura di Giolo O, e Pastore, B., Carroci Editore, Roma, prima edizione, 2018, pp. 253-273

¹⁰ Nella veste di “*abuso di una posizione di vulnerabilità*” ex art. 600 c.p. e art 3 Protocollo di Palermo

¹¹ Serughetti, G., *smuggled or trafficked? Refugee or job seeker? Deconstructing rigid classifications by rethinking women’s vulnerability*, articolo, *Anti-trafficking review*, 11, 2018, pag 16-35 e Genovese, Santoro *l’art. 18 (t.u.*

quei costrutti valoriali che riempiono quella distanza (irriducibile) tra testo normativo e la sua applicazione pratica e che determinano i processi di metabolizzazione ed interpretazione di una norma e/o di un concetto giuridico¹². Inoltre essa consente di evidenziare i possibili *effetti* di tali rappresentazioni sull'identificazione ed emersione delle vittime di tratta e sulla strutturazione dei relativi programmi di assistenza e protezione. A ben vedere infatti, è proprio in base a come s'intende questo concetto (chi è il vulnerabile?) che vengono costruiti i modelli di intervento, identificati i loro legittimi destinatari e i bisogni di cui si fanno portatori.

È con questa finalità in mente che si è tentato di ricostruire la percezione della vulnerabilità da parte degli attori, operatori anti tratta e funzionari delle Commissioni Territoriali, che a diverso titolo si interfacciano direttamente con le vittime di tratta e che promuovono un sindacato sulla medesima. Raccogliere le loro definizioni di vulnerabilità ha permesso di cogliere le visioni del mondo che si celano dietro e che riempiono di significato il loro agire, mettere a fuoco lo scarto tra il testo normativo e la sua applicazione pratica e le conseguenze di tali letture sui relativi programmi di intervento.

Il percorso di ricerca è stato tortuoso e per farsi strada nel labirinto della vulnerabilità nel caso della tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale in Italia si è dovuto procedere per fasi, l'una funzionale e consequenziale all'altra: la descrizione del fenomeno, lo studio del dato giurisprudenziale ed infine, il centro ed obiettivo principe della ricerca, l'analisi delle interpretazioni dei testimoni privilegiati.

La prima fase "*la ricostruzione del fenomeno*" è stata necessaria a delineare il campo d'indagine: *come poter parlare di vulnerabilità nella tratta di esseri umani senza conoscerne caratteristiche ed evoluzioni nel tempo? Come confrontarsi con i testimoni privilegiati, come scegliere quali quesiti proporre, come sollecitare riflessioni ed approfondimenti senza aver definito l'ambito di ricerca?* Ben presto ci si è resi conto che per farlo non sarebbe stata sufficiente una sola revisione della letteratura scientifica. Infatti, sebbene la tratta sia al centro dell'attenzione mediatica e politica contemporanea e sebbene siano diverse le voci che denunciano la presenza di forti mutamenti in atto, manca, ad oggi, un tentativo di inquadramento sistematico delle sue evoluzioni e modificazioni. In ragione di ciò, e con l'intento di fornire un quadro il più possibile attuale, si è deciso di affiancare allo studio teorico la ricerca empirica¹³. In particolare, già in questa prima fase si è scesi

immigrazione) e il contrasto allo sfruttamento lavorativo: la fantasia del giurista tra libertà e dignità, art. *Giornale del diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 2018, pag. 543-579.

¹² Ghezzi M.L., Mosconi G., Pennisi C., Prina F., Raiteri M., *Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica*, Maggioli Editore, 2017, e Fiandaca G. e Musco E. *diritto penale parte generale*, Zanichelli Editore, Bologna, set. Ed. 2018

¹³ Donatella Della Porta: *l'intervista qualitativa*, monografia, Libri del Tempo Laterza, prima edizione 2010, Bari

sul campo e sono state condotte delle interviste semi-strutturate a 12 esperti della tratta di esseri umani in Italia. Ciò al fine di **accompagnare** ed **integrare** la documentazione già esistente sul tema.

Parallelamente si è sviluppata la seconda fase d'analisi: la costruzione dell'impalcatura teorica, volta a codificare, tramite lo studio documentale, una mappatura dei significati e degli usi attribuiti alla vulnerabilità nella letteratura giuridico filosofica e giuridico normative, funzionale a costruire (prima) ed analizzare (dopo) le interviste ai testimoni privilegiati. Anche questa operazione, sebbene rientrasse a pieno titolo nella sezione teorica, ha richiesto – con riferimento all'interpretazione giuridico-normativa- un'analisi dei dati. *Perché non ci si è limitati alla ricostruzione del dato normativo? Perché è stato necessario scomodare le interpretazioni giudiziali? Soprattutto in un sistema giuridico come il nostro, di stampo giuspositivista ed ancorato al primato del vincolo alla legge?*

La risposta è quasi scontata, l'applicazione delle norme implica necessariamente un passaggio dall'astratto al concreto: il giudice per poter sussumere il caso specifico nella fattispecie normativa generale ed astratta, è tenuto infatti ad **individuare il significato** e la **portata** della legge da applicare tramite un'attività interpretativa. Sebbene legislatori e teorici del diritto si siano preoccupati di fissare le regole per guidare l'attività dei magistrati e scongiurare il rischio di decisioni puramente arbitrarie, studi approfonditi sulla prassi e sulla teoria dell'interpretazione, segnalano che la visione del giudice come “mero esecutore” della volontà legislativa è ormai da tempo una pia illusione. L'ideale giuspositivistico espresso nella celebre espressione “*Les juges ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi*”¹⁴, sebbene continui a far parte del bagaglio culturale della nostra giurisprudenza, non può che frantumarsi di fronte ai limiti imposti dalla complessità del reale¹⁵. Anche la formula legislativa più chiara necessita di essere interpretata, e per quanto il legislatore possa dirsi sapiente e preciso, la sua produzione normativa va per forza incontro ai limiti oggettivi dei **linguaggio**. I segni linguistici non sempre riescono a riflettere tutte le sfumature della realtà empirica, per cui è inevitabile che vi sia uno scarto quest'ultima e la norma. Ciò, a maggior ragione se i concetti utilizzati sono, come la vulnerabilità, altamente ambigui e sfuggenti, e se, come nel caso di questa ricerca, lo stesso fenomeno che si cerca di tipizzare è fortemente mutevole.

Infatti, dal punto di vista normativo, nel reato di tratta di esseri umani la **vulnerabilità** ha natura bifronte, rappresentando sia una tra le **condotte tipiche** della fattispecie delittuosa¹⁶, che il **suo presupposto**. Perché l'*abuso di una posizione di vulnerabilità* si integri è necessario che la *vittima versi in tale stato*. Però in nessuna delle due accezioni essa è stata definita: né la condotta dell'agente, né quello che dal punto di vista penalistico ne rappresenta il presupposto materiale, hanno ricevuto

¹⁴ Montesquieu, *De l'Esprit des Lois*, 1748, libro XI, cap.VI

¹⁵in Fiandaca G. e Musco E. *diritto penale parte generale*, Zanichelli Editore, Bologna, set. Ed. 2018 p.125

¹⁶ “*abuso di una posizione di vulnerabilità*”

una esplicitazione normativa esaustiva. Negli anni, su quale significato attribuirle sono impazzite diatribe interpretative internazionali e nazionali e sono stati addirittura stillati *modelli d'intervento* e *linee guida* (si pensi al Model law delle Nazioni Unite), senza però raggiungere risultati soddisfacenti. A ciò si aggiunge che i forti e costanti sconvolgimenti che caratterizzano il fenomeno in esame hanno inevitabilmente portato a chiedersi se sia possibile individuare (e se sì in che misura), delle categorie predeterminate di soggetti che versano in una posizione di vulnerabilità. Nel panorama delle migrazioni odierne infatti, percorsi di tratta e di traffico di migranti irregolari (*smuggling*) si intrecciano e si sovrappongono l'un sull'altro, e alle forme di sfruttamento di tipo coercitivo e violento si affiancano modelli di tratta basati sempre più sulla ricerca del consenso della vittima, rendendo *le cause* e *i fattori di vulnerabilità* un paradigma mutevole ed in continua evoluzione¹⁷.

All'oscurità del testo normativo ha fatto seguito l'ambiguità interpretativa, rendendo di conseguenza necessaria un'attenta analisi del dato giurisprudenziale. Come premesso, le sentenze raccontano il momento in cui, attraverso l'interpretazione giudiziale, il dettato normativo **si riempie di significato**, trasformandosi da testo scritto a diritto vivente. Ciò non vale solamente per il singolo caso oggetto della decisione. Infatti, nonostante si debba generalmente escludere che le statuizioni giudiziali possano avere una portata vincolante ulteriore rispetto a quella che hanno per il procedimento a cui si riferiscono, **è oggi universalmente riconosciuta l'autorevolezza dell'orientamento prevalente**. Quest'ultimo si esprime nell'applicazione del medesimo principio di diritto o della medesima interpretazione ad una pluralità di decisioni relative a casi diversi e costituisce un riferimento difficilmente sconfessabile¹⁸. È dunque evidente che le sentenze rappresentassero la fonte più adeguata ad estrarre il significato attribuito dalla giurisprudenza alla vulnerabilità nella tratta di esseri umani. Conoscerle diveniva imprescindibile per comprendere quali fossero le interpretazioni che circolano nel nostro tessuto giuridico e fornire strumenti utili per codificare le risposte dei testimoni privilegiati.

Ciò detto, per estrapolare il significato giurisprudenziale dato a questo termine, si è guardato alle statuizioni di quegli organi le cui decisioni rappresentano *La Guida* interpretativa per i giudizi nazionali: la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione Penale. Se per la prima si è fatto largo uso di dati di secondo livello, per le seconde invece, si è dovuto procedere a una vera e propria disamina diretta del testo giudiziale, non esistendo ricerche scientifiche relative alla vulnerabilità. Per il reperimento delle decisioni sono state utilizzate le banche dati giuridiche Giuffrè-De Jure, Leggi D'Italia P.A. e quella offerta dall'Osservatorio Nazionale Anti-

¹⁷ Si rimanda per maggiori approfondimenti al capitolo dedicato all'analisi del fenomeno.

¹⁸ Per maggiori dettagli sul valore del precedente nel contesto giuridico italiano si rimanda a Tomasino R., *Il valore del precedente: un'analisi critica*, in *La Magistratura Organo della Associazione Nazionale Magistrati*, V. 3 n. 4 luglio-dicembre 2010 pp. 114-123.

tratta del Dipartimento di Pari Opportunità. La loro analisi si è costruita intorno a quattro grandi direttrici: *l'esistenza di una definizione di vulnerabilità; l'individuazione (tassativa o aperta) di categorie di soggetti e/o gruppi di vulnerabili; l'individuazione di fattori (oggettivi, soggettivi, tassativi, aperti...) di vulnerabilità; l'eventuale funzione della vulnerabilità.* Tutto ciò ha portato alla creazione di un codice di analisi, tramite il quale sono state costruite e studiate le interviste ai testimoni privilegiati.

Quest'ultimi hanno rappresentato il naturale punto di arrivo dell'investigazione, la terza ed ultima fase di ricerca. La scelta è ricaduta sugli operatori ed operatrici dei centri anti tratta e delle Commissioni Territoriali. *Ma perché proprio loro?* Ebbene, la tratta è un fenomeno estremamente complesso e capillare, che anche ai 'livelli più bassi', ossia quelli di interazione quotidiana, è capace di emergere e di coinvolgere una quantità incredibile di attori: dal sistema di Accoglienza (in cui si vogliono ricomprendere Centri di Accoglienza e Commissioni Territoriali per la Protezione Internazionale), Centri Anti-Tratta, Centri Anti-violenza, Polizia locale, Vigili Urbani, Carabinieri, Polizia di Frontiera, Guardia Costiera, Procure (Dda) e Corti Penali, Consulenti legali, Avvocati, Pronto Soccorso, Consultori, Strutture Sanitarie in generale, i clienti del mercato del sesso, le Questure... e l'elenco potrebbe continuare e continuare. A ben vedere però, non tutti intrecciano delle relazioni significative con le vittime e promuovono un sindacato sulla vulnerabilità. Gli operatori anti tratta e i funzionari delle Commissioni Territoriali invece svolgono un'interazione diretta, costante e di non scarsa rilevanza con il fenomeno e con i suoi protagonisti: se l'obiettivo era quello di raccogliere le interpretazioni della vulnerabilità nella tratta di esseri umani ed i relativi effetti, non si poteva che interpellare loro. Essi si situano là dove "tutto ha inizio", là dove il nostro sistema si incontra per la prima volta con le vittime di questo fenomeno e ne giudica la vulnerabilità. In altre parole, indagare il *loro significato*, muovendo dagli assunti finemaniani e muniti dei summenzionati strumenti d'indagine, era l'unico modo per raccogliere quelle *percezioni* della vulnerabilità che poi a cascata si ripercuotono su tutte le altre fasi del processo di identificazione ed emersione delle vittime.

Come ci ha insegnato Fineman, studiare le interpretazioni della vulnerabilità, dei fattori che la determinano e le categorie che la circondano, altro non significa che interrogare le visioni del mondo, i costrutti valoriali, e le norme sociali che la riempiono di senso. La vulnerabilità altro non è che lo specchio della società in cui viviamo, degli squilibri di potere che la governano e degli strumenti (se esistenti) concepiti per farvi fronte. Infatti, ripetiamolo, è proprio sulla base del senso che le viene attribuito che vengono modellati i programmi di intervento sociale, il sistema di welfare, le pratiche giuridiche e le singole decisioni quotidiane.

Concludo con due ultime considerazioni -personali e contestuali- che hanno avuto un grande impatto sul presente lavoro di ricerca e che non possono essere trascurate. La prima riguarda il mio percorso formativo e la seconda, inutile negarlo, l'avvento della pandemia Covid-19.

In primo luogo, in ragione della mia educazione strettamente giuridica, l'incontro-scontro con le scienze sociali è stato tutt'altro che scontato: ha significato mettere in discussione quelle chiavi di lettura del reale che mi erano proprie ed educarmi (per quanto possibile) ad utilizzarne altre. Invero il presente elaborato nasce dalla sintesi tra queste due anime, quella giuridica e quella sociologica, e ne riflette in ogni sua parte il faticoso bilanciamento: un intrecciarsi continuo di strutture (anche mentali), strumenti di analisi critica e metodologie.

Infine, la crisi sanitaria, nelle sue plurime ondate e lockdown più o meno severi, ha avuto un impatto non indifferente sulla ricerca, sia a livello personale che operativo. Essa ha inciso soprattutto nella fase empirica, obbligando a modificare in corso d'opera, tecniche, modalità di raccolta dati e strategie d'indagine.

CAPITOLO PRIMO

DESCRIZIONE DEL FENOMENO

1. Il fenomeno della tratta per sfruttamento sessuale.

Nel corso di questo capitolo si tratterà una panoramica della tratta per sfruttamento sessuale a livello comunitario e locale, analizzandone, tramite una revisione della letteratura esistente evoluzioni, modificazioni nel tempo e problematiche emergenti. Dopo un cenno al significato giuridico del fenomeno, si cercherà di fornirne un quadro descrittivo tramite la disamina della documentazione scientifica letteraria ad oggi disponibile, rifacendosi in particolare alle ricerche scientifiche e dei report elaborati dalle organizzazioni governative e non governative.

2. Un problema di inquadramento: Di che cosa parliamo quando diciamo “tratta di esseri umani”?

La tratta di esseri umani è un fenomeno multi-dimensionale¹⁹ e complesso, dai confini definitivi fluidi ed altamente contestati²⁰, le cui caratteristiche, protagonisti, rotte e modalità di sfruttamento, mutano costantemente.

In letteratura sono individuabili un'infinità di declinazioni diverse al fenomeno²¹. Nel tempo è stata definita come una forma di moderna schiavitù, o come il prodotto della globalizzazione dei reati, oppure un problema di criminalità transazionale organizzata, o un sinonimo di prostituzione, un

¹⁹ Unicri (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute), *trafficking of Nigerian girls to Italy*, mon. F.lli Scaravaglio & C., 2004, pag. 321

²⁰ Ex multis, Ambrosini, M., “*Sociologia delle migrazioni*”, monografia, Edizioni Mulino, Bologna 2005, pag.23, Chapkis W. *trafficking, migration and the law: protecting innocents, punishing immigrants*, Gender and Society 17, 2003, pp. 923-37, Murray, A “*Debt bondage and Trafficking: don't believe the hype*” in k.Kempadoo, and J.Doezema (eds) *Global Sex Workers: Rights, resistance, and redefinition*, New York, Routledge, 1998, pp. 51-64., per ulteriori approfondimenti si rimanda altresì a Wijers, M., Lap-Chew L., *Trafficking in Women Forced Labour and slavery-like Practices. In marriage, domestic labour and prostitution*, mon, Foundation Against Trafficking in Women, Global Alliance Against Traffic in Women, 1999, consultabile online al sito: <http://lastradainternational.org/lsidocs/1137-Trafficking%20in%20women%20Wijers-Lap%20Chew.pdf>, ultimo accesso 05.02.2020.

²¹ Salt, J. and Hogarth, J. “*Migrant Trafficking and Human Smuggling in Europe: A review of Evidence with the case studies from Hungary, Poland, and Ukraine*”, pubblicato per IOM, Geneva: IOM2000, pp.111-164. Nello stesso senso si veda anche Parent e Bruckert (2000) opp. Cit. in Ellis T., Akpala J. *Making sense of the relationship between trafficking in persons, human smuggling, and the organised crime: the case of Nigeria*, articolo The Police Journal, V.84 pp. 13.-34.

effetto collaterale delle migrazioni, o un attacco ai diritti umani²². In egual maniera, uno studio condotto dall'Istituto di Ricerca United Nations Interregional Crime and Justice (UNICRI) nel 2004, ha individuato una molteplicità di approcci al tema: la tratta è stata considerata un *problema morale* (visione che considera il traffico di donne e la prostituzione come un male che deve essere controllato e sradicato); un problema *penale* (approccio focalizzato sull'azione penale e sulla persecuzione dei criminali), *di immigrazione* (il cui interesse preminente è limitare la permeabilità delle frontiere ed allontanare gli stranieri indesiderati), *di diritti umani* (che considera la tratta una violazione della dignità e della libertà dell'essere umano), o *di ordine pubblico*, (approccio che vede la prostituzione, sia coatta che volontaria come un problema di salute e di ordine pubblico) ed infine, come un *problema legato al mondo del lavoro* (visione per la quale il mercato del sesso sarebbe il risultato della misera condizione legale e sociale nella quale vivono le donne in molte società, sia in quanto donne, che in quanto lavoratrici ed immigrate)²³.

Ogni approccio ha generato la propria definizione di tratta e di chi siano le sue vittime. Definizioni che possono tra loro coesistere, cambiare e/o contraddirsi.

Tutto ciò ha creato non solo problemi teorici, ma anche metodologici e pratici: per esempio come raccogliere i dati? Come identificare e proteggere le vittime? Come perseguire i criminali? Questo è ancora più vero considerato che, essendo la tratta un fenomeno su scala mondiale, necessariamente richiede un confronto su più livelli e tra diversi attori, istituzionali e non²⁴.

La tratta di esseri umani dal punto di vista politico-normativo, nonostante abbia radici antiche, è diventata parte preponderante dell'agenda politica internazionale solo verso la fine degli anni 90²⁵

²² John Salt, commenta: <<Contributing to the confusion is the fact that different competent institutions (governments) use a range of descriptive terms: alien smuggling; trafficking of aliens; illegal immigrant smuggling; human trafficking; trade of human beings. Individual research studies have thrown up a few additional terms: "human commodity trafficking" (Williams, 1999); "human trade", "trafficking in human beings" and "trafficking in persons" (Meese et al., 1998). The potential differences of approach to dealing with trafficking depend on how terms are used (Budapest Group, 1996)>> nell'articolo *Trafficking and Human Smuggling: A European Perspective*, International Migration Special Issue 2000/1 IOM, 2000, pp. 31-56.

²³ Unicri (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute), *trafficking of Nigerian girls to Italy*, mon. F.Ili Scaravaglio & C., 2004, p.4

²⁴ Wijers, M., Lap-Chew già alla fine del secolo scorso scrivono: "Although the term was mentioned as early as the end of the last century, there is a persistent confusion as to what is exactly meant by it, in other words, which practices precisely should be combated [...] Yet the issue of definition is anything but an academic question. Depending on how the problem is defined, different measures to prevent and combat 'trafficking' will be proposed: each definition generates its own solutions" in Wijers, M., Lap-Chew L., *Trafficking in Women Forced Labour and slavery-like Practices. In marriage, domestic labour and prostitution*, mon, Foundation Against Trafficking in Women, Global Alliance Against Traffic in Women, 1999, p.23 consultabile online al sito: <http://lastradainternational.org/lisidocs/1137-Trafficking%20in%20women%20Wijers-Lap%20Chew.pdf>, ultimo accesso 05.02.2020.

²⁵ Sul punto Wijers e Lap-Chew sostengono invece che la tratta di esseri umani è tornata a farsi sentire già durante gli anni 80 per un diverso ordine di ragioni: legrandi mobilitazioni femministe sulla questione dello sfruttamento femminile e l'incremento dell'HIV: "After a period of silence, 'trafficking' becomes a topic again at an as well as European level during the 1980s. Different reasons may be given for the resurfacing of 'trafficking' on the political agenda, such as the

parallelamente al modificarsi dei fenomeni migratori, alla loro crescita esponenziale²⁶ e alla presa di coscienza istituzionale che un affare di tale portata non poteva più essere ignorato²⁷.

È in questo panorama che, nel tentativo²⁸ di trovarne una definizione capace di superare le divisioni politiche ed accademiche, è stato emanato in seno alle Nazioni Unite: il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini²⁹.

Quest'ultimo all'art. 3 lett. a) definisce la tratta di persone come:

*“Il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi”*³⁰.

Pertanto, secondo il dettato della Convenzione perché si integrino gli estremi di questo delitto devono necessariamente coesistere tre elementi: *l’azione* (cosa viene fatto: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, la custodia di persone..), il *metodo* (come viene fatto: diverse forme e gradi di costrizione), ed il *fine* di sfruttamento (perché viene fatto)³¹. Nel caso in cui si verifico queste tre

strength of the women’s movement and the feminist concern with questions of female exploitation and/or the global concern with the spread of aids”. Wijers e Lap-Chew (*ibidem*)p.23

²⁶ Salt J., “*Trafficking and Human Smuggling: A European Perspective*” International Migration Special Issue 2000/1 IOM, 2000, pp. 31-56

²⁷ Aronowitz, A.A. “*Smuggling and trafficking in human beings: the phenomenon, the markets that drive it and the organisations that promote it*” in European Journal on Criminal Policy and Research 9, 2001, pag. 163 e Ambrosini M. “*Sociologia delle migrazioni*” Edizioni Mulino 2005, Bologna pag.23.

²⁸ O’Connell Davidson, J., Anderson, B., *is trafficking in human beings demand driven? A multi-country pilot study*, IOMmigration research series, no.15, 2003, pag. 1-55

²⁹ Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini consultabile al sito: <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2005/6067.pdf>, ultimo accesso 04.02.2020. Conosciuto come Protocollo di Palermo, perché ivi adottato nel 2000.

³⁰ Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini consultabile al sito: <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2005/6067.pdf>, ultimo accesso 04.02.2020.

³¹ UNODC, *Guidance Note on ‘abuse of a position of vulnerability’ as a means of trafficking in persons in Article 3 of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, Issue Paper, Vienna 2012, consultabile online https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2012/UNODC_2012_Issue_Paper_-_Abuse_of_a_Position_of_Vulnerability.pdf, p. 11, ultimo accesso 20/01/2020

condizioni il consenso eventualmente prestato dalla vittima maggiorenne³² all'organizzazione criminale al proprio sfruttamento viene - per espressa statuizione³³- considerato irrilevante. Quest'ultimo elemento risulta, come vedremo nel proseguo del capitolo particolarmente importante, soprattutto per differenziare la tratta da altre tipologie di traffico.

Infine, come emerge dal dettato normativo, la tratta di esseri umani può assumere diverse forme: lo sfruttamento sessuale o della prostituzione altrui, il lavoro forzato, la schiavitù, servitù, o pratiche analoghe, la rimozione ed il traffico di organi, forme di criminalità forzata, l'accattonaggio, il taccheggio o il traffico forzato di droghe e stupefacenti³⁴.

3. Come differenziarla da altre tipologie di traffico: trafficking versus smuggling

La chiarezza della definizione giuridica svanisce non appena ci si confronta con la realtà empirica³⁵. Invero, come evidenzia la ricerca condotta nel 2010 dall'United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC)³⁶ intorno al dettato normativo permangono numerose perplessità sia interpretative che applicative³⁷. Il Protocollo di Palermo infatti, se da una parte ha il pregio di disegnare per la prima volta dei confini largamente condivisi del reato in questione, dall'altra fallisce nel specificarne diversi

³² Infatti ai sensi della successiva lettera c) e d) dell'art. 3 del Protocollo in esame, se la vittima è minore di anni 18 “*il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere un bambino ai fini di sfruttamento sono considerati «tratta di persone» anche se non comportano l'utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera a) del presente articolo*”;

³³ Art. 3 lett. b) “*il consenso di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento di cui alla lettera a) del presente articolo è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi usati di cui alla lettera a) è stato utilizzato*”; Protocollo di Palermo, *ibidem*.

³⁴ Ufficio Europeo di Polizia (Europol) <https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/trafficking-in-human-beings>

³⁵ O'Connell Davidson, J., Anderson, B., *is trafficking in human beings demand driven? A multi-country pilot study*, IOM migration research series, no.15, 2003, pag. 1-55

³⁶ Tale studio, nato in seguito alla richiesta degli stessi stati firmatari del Protocollo sulla tratta di esseri umani del 2000, mira a chiarificare alcuni elementi centrali della definizione di tratta, al fine di darne una definizione più chiara e permettere un'implementazione ed un'applicazione effettiva del trattato. Infatti l'indeterminatezza di alcuni concetti, come quello di abuso di una posizione di vulnerabilità, è risultata assai problematica, mettendo sotto scacco legislatori e organi giudicanti dei singoli stati firmatari. Per tale ragione nel 2010 l'United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC), ha condotto una ricerca particolarmente approfondita sugli elementi più critici della definizione di tratta. Lo studio contiene una dettagliata ricostruzione dei lavori preparatori al Protocollo, una review della letteratura rilevante sul tema della tratta, l'analisi approfondita delle normative adottate dagli stati firmatari e delle prassi, le interviste in profondità condotte con gli esperti di 12 diversi stati firmatari rappresentanti differenti regioni del mondo e tradizioni normative (common law, civil law). Per un maggior approfondimento si rimanda a UNODC, *Guidance Note on 'abuse of a position of vulnerability' as a means of trafficking in persons in Article 3 of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, Issue Paper, Vienna 2012, consultabile online https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2012/UNODC_2012_Issue_Paper_-_Abuse_of_a_Position_of_Vulnerability.pdf, ultimo accesso 20/01/2020.

³⁷ UNODC, *ibidem*, p. 1

tra gli elementi costitutivi, rendendo così, nella realtà pratica, pericolosamente complicato differenziarlo da altre tipologie di traffico, ed in particolar modo dallo *smuggling of migrants*³⁸.

Secondo il Protocollo in esame, la tratta si differenzia dal traffico, consistente nell'introduzione illegale di migranti all'interno delle frontiere di uno stato³⁹, sotto quattro diversi profili: in primo luogo nel bene giuridico protetto, che nel caso del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (*smuggling of migrants*) è rappresentato dalle frontiere dello stato e dalla gestione dei flussi migratori, mentre nella tratta di persone (*trafficking in persons*) dalla persona umana ed in particolare la sua dignità. In secondo luogo, dalla necessità che vi sia l'attraversamento, in modo illegale, di una frontiera: elemento imprescindibile nello *smuggling*, e indifferente nel *trafficking*, in quanto quest'ultimo reato ben può verificarsi anche all'interno di uno solo stato o tramite l'attraversamento legale (con regolare visto) della frontiera⁴⁰. In terzo luogo, dal diverso ruolo giocato dal migrante, che nel caso dello *smuggling* è considerato un soggetto attivo che in base ad un potere contrattuale si affida volontariamente a dei gruppi criminali al fine di realizzare il proprio progetto migratorio, (generalmente in cambio di una somma di danaro)⁴¹. Invece nel *trafficking* il consenso eventualmente prestato dalla persona si considera irrilevante se viziato dalla presenza di uno tra i mezzi coercitivi individuati dalla convenzione medesima⁴². Infine, dal fine ultimo dello

³⁸ O'Connell Davidson, J., Anderson, B., *is trafficking in human beings demand driven? A multi-country pilot study*, IOMmigration research series, no.15, 2003, pag. 1-55

³⁹ Lo *smuggling of migrants* è stato definito nel 2000 a Palermo, parallelamente al *trafficking in human beings*, con l'adozione del Protocollo *Against the smuggling of migrants by land, sea and air, supplementing the united nations convention against transnational organized crime*. Consultabile online: ultimo accesso 05.02.2020 https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/smuggling-migrants/SoM_Protocol_English.pdf

⁴⁰ Salt J., *Trafficking and Human Smuggling: A European Perspective* International Migration Special Issue 2000/1 IOM, 2000, pp. 31-56

⁴¹ Per ulteriori approfondimenti si rimanda a Ambrosini M. "Sociologia delle migrazioni" Edizioni Mulino 2005, Bologna e Gallagher A. (2001) *"Human Rights and the New UN Protocols on Trafficking and Migrant Smuggling: A Preliminary Analysis"* in *Human Rights Quarterly* v.23, The Johns Hopkins University Press, 2001, pp. 975-1004

⁴² Sul sito dell'Ufficio Europeo di Polizia (Europol), troviamo: *"Although patterns of human trafficking are similar to those seen in people smuggling, they are different legally, a broad distinction can be made between the two. In general, the individuals who pay a smuggler in order to gain illegal entry to a country do so voluntarily whereas the victims of human trafficking are often duped or forced into entering another country. In addition, people smuggling does not necessarily involve exploitation for economic purposes"*. Consultabile online al sito <https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/trafficking-in-human-beings> ultimo accesso. 05.06.2020, ugualmente sul sito dell'Osservatorio Nazionale Anti Tratta si legge: *"La tratta di esseri umani non va confusa con il traffico di migranti (in inglese smuggling of migrants), ovvero il crimine che consiste nello spostamento illegale di una o più persone da uno Stato ad un altro con il consenso della persona trafficata e senza finalità di sfruttamento. La differenza principale tra le due nozioni risiede nel fatto che mentre nello smuggling il migrante ha un ruolo attivo nel contattare l'organizzazione ed esiste dunque un accordo tra le parti, in caso di tratta si riscontra l'uso di mezzi violenti, coercitivi o quanto meno ingannevoli. Inoltre, nello smuggling il rapporto tra il migrante e il trafficante termina una volta raggiunta la destinazione, mentre nella tratta l'arrivo nel Paese di destinazione coincide con l'inizio dello sfruttamento. In realtà, spesso i due fenomeni si sovrappongono e si confondono: può accadere che una persona diventi vittima di tratta solo in un secondo momento del viaggio che aveva deciso di compiere spontaneamente, a causa del debito che viene contratto o dell'inganno da parte del trafficante"*. Consultabile online al sito <https://www.osservatoriointerventitratta.it/che-cose-la-tratta-di-esseri-umani/>.

sfruttamento, fondamentale nel trafficking ed inesistente nello smuggling. In quest'ultimo, infatti il rapporto tra migrante e organizzazione criminale si presume termini nel momento dell'ingresso nel territorio di destinazione con lo scambio tra il servizio richiesto e il pagamento del corrispettivo pattuito.

	Smuggling – traffico di migranti Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina	Trafficking- tratta di esseri umani
Attraversamento dei confini dello stato	È necessario perché si integri la fattispecie, ed è sempre illegale	Non è necessario perché si integri la fattispecie. Non è necessariamente illegale. Se c'è si ha: <i>external trafficking</i> , se non c'è si ha <i>internal trafficking</i> .
Consenso del soggetto trattato/trafficato	C'è una contrattazione consapevole	Se esiste il consenso è irrilevante in quanto estorto tramite mezzi coercitivi
Scopo dell'organizzazione criminale	Guadagno economico o materiale limitato alla contrattazione concernente il passaggio della frontiera.	Sfruttamento della vittima per garantire un guadagno sistematico nel tempo.
Bene giuridico tutelato	Confini dello stato (frontiere)	Tutela della vittima di tratta (e della sua dignità)

Nel quadro delle migrazioni moderne però risulta tutt'altro che agevole tracciare una linea di demarcazione tra coercizione, inganno e scelta consapevole. Le zone ambigue tra questi due poli sono vaste e non facilmente circoscrivibili, tanto che i due fenomeni appaiono talmente tanto intrecciati tra loro, da essere inquadrabili come gli estremi di un'unica attività⁴³.

In una esperienza migratoria infatti, spesso si sovrappongono tratti regolari con tratti irregolari ed un percorso iniziato come traffico può facilmente tradursi, durante il viaggio o una volta raggiunta la destinazione, in una situazione di tratta⁴⁴, a causa per esempio del debito contratto dal migrante con l'organizzazione criminale per la realizzazione del proprio progetto⁴⁵. Inoltre è pure possibile che le

⁴³ Ambrosini 2005, *ibidem*.

⁴⁴ Emiliana Baldoni "Scenari emergenti nella tratta a scopo di sfruttamento sessuale verso l'Italia" in *Rev.Inter.Mob.Hum.*, Brasilia, Ano XIX, N°37, p.43-58, jul/dez, 2011.

⁴⁵ Gallagher 2001, *ibidem*.

persone condotte illegalmente in un paese ai fini di sfruttamento abbiano inizialmente dato il proprio consenso a questo processo e/o non si autorappresentino come vittime di traffico, in quanto, per esempio, le condizioni socio economiche del Paese di provenienza sono di gran lunga inferiori rispetto a quelle sperimentate nel territorio di immigrazione⁴⁶. Infine, anche se potrebbe apparentemente sembrare che la tratta sia presente solo laddove non esista un progetto migratorio alle spalle, e la persona risulti in una posizione di passività rispetto alla scelta di partire, sempre più sta venendo alla luce come essa sia fortemente interconnessa con una scelta consapevole e concordata di migrare e raggiungere l'obiettivo di un miglioramento delle proprie condizioni di vita⁴⁷.

Infine la mancata definizione da parte del Protocollo di Palermo di che cosa si debba intendere per “*sexual exploitation*” o “*exploitation of the prostitution of others*” e “*abuse of a position of vulnerability...*” rende non solo teoricamente ma anche praticamente impossibile determinare con rigore chi possa essere considerata vittima di tratta nel mercato del sesso a pagamento senza finire imbrogliati all'interno del più generale dibattito sulla prostituzione. Dibattito, che appare estremamente polarizzato nonché enormemente emotivo⁴⁸.

Tutto ciò considerato la tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale non può che essere descritta come un fenomeno dinamico, sistemico e liquido. Essa cambia volto e si adatta velocemente al modificarsi delle condizioni economico-ambientali con cui si interfaccia. Si mescola e si sovrappone con il mondo del mercato del sesso a pagamento, della prostituzione, delle migrazioni, mutando volto e forma in base a domanda ed offerta. Invero a modificarsi non sono solo le modalità dello sfruttamento, bensì anche i suoi protagonisti, rendendo così sempre più evanescenti sia la linea di demarcazione che delimita le migrazioni volontarie da quelle forzate, che la definizione stessa di tratta di esseri umani.

4. Un inquadramento del fenomeno della tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale in Europa.

A livello globale, nonostante l'incertezza, le stime mostrano un quadro piuttosto allarmante.

Secondo i dati pubblicati dal Parlamento Europeo nel 2016, sono più di 20 milioni le persone al mondo ogni anno schiavizzate e destinate o al mercato della prostituzione 22% (di cui il 95%

⁴⁶ Salt J., “*Trafficking and Human Smuggling: A European Perspective*” International Migration Special Issue 2000/1 IOM, 2000; Ambrosini M., *Sociologia delle migrazioni*, Il Mulino, Bologna, 2011

⁴⁷ M. Da Pra “*Manuale Operativo. Richiedenti/titolari di protezione internazionale e vittime di tratta*”, Torino Litografia Cirone, 2015; Ambrosini M., *Sociologia delle migrazioni*, Il Mulino, Bologna, 2011

⁴⁸ O'Connell Davidson, J., Anderson, B *ibidem*.

rappresentato da donne e ragazze), o del lavoro forzato 68% (70% rappresentato da uomini e ragazzi) o per altre attività 10%, con un giro d'affari annuo di più di 117 miliardi⁴⁹.

Per l'United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), invece, le vittime sarebbero più del doppio. Infatti, nel Global Report on Trafficking in Person del 2018⁵⁰, l'UNODC sostiene che le persone trattate ogni anno raggiungono più di 40 milioni, la maggior parte delle quali di genere femminile (72%) e destinate allo sfruttamento sessuale, che con il 59% dei casi totali rappresenta ad oggi la forma di tratta più rilevata, subito seguita dallo sfruttamento lavorativo (34%). Per l'UNODC una forte differenziazione in base al genere si assiste anche nelle modalità di tratta, dove quella sessuale è per la maggioranza femminile (83%) e quella lavorativa è a panaggio del genere maschile (82%). Sempre in questo rapporto, l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine, ha segnalato un sostenuto e costante aumento delle vittime di tratta formalmente identificate nell'ultimo quindicennio, con il picco massimo nel 2016 con numeri superiori del 40% a quelli del 2011. Un simile aumento può avere una rilevanza tanto negativa, quanto positiva. Infatti da un lato potrebbe corrispondere ad un effettivo incremento del fenomeno criminale e delle sue vittime, dall'altro potrebbe invece rappresentare una maggior capacità degli Stati di riconoscere ed identificare le vittime di tratta⁵¹.

I Paesi coinvolti dal traffico degli esseri umani sono numerosi sia in Europa che nel Mondo, e sono largamente collegati tra loro in quanto gli sfruttatori spesso utilizzano proprio lo spostamento delle vittime come strumento di sfruttamento⁵². Per esempio, debito contratto per partire, o la mancanza di documenti (perché assenti o sottratti), possono trasformarsi nel primo strumento di ricatto, oppure la successiva e costante rotazione da città a città (spostamento interno) o da paese a paese (spostamento esterno), viene impiegata per impedire alle vittime di costruire significativi legami con il territorio, isolarli dal contesto di arrivo e renderli dipendenti dall'organizzazione criminale⁵³.

⁴⁹ Dati consultabili online al sito del parlamento europeo: <https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/world/20161014STO47261/infografica-sono-20-milioni-le-vittime-della-tratta-di-esseri-umani-nel-mondo>

⁵⁰ Redatto dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC), il *Global report on trafficking in persons* 2018 cerca di quantificare il fenomeno criminale della tratta di esseri umani a livello globale, analizzandone i modelli e i principali flussi a partire dai dati disponibili nell'ambito dei singoli contesti nazionali. Lo studio raccoglie informazioni provenienti da 142 Stati membri dell'ONU (sui 193 totali) sulle vittime di tratta formalmente identificate. Consultabile online www.unodc.org, ultimo accesso 16.07.2019

⁵¹ A sostegno di questo secondo assunto i dati dimostrano che il numero delle vittime individuate nell'ambito dei singoli stati è direttamente proporzionale all'adozione di misure di contrasto alla tratta di esseri umani, UNODC, *Global report on trafficking in persons*, 2018, p. 21.

⁵² Europol, *Situation Report. Trafficking in human beings in the Eu*. Europol public information, 2016. Pp.1-41. Consultabile online al sito: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/situational_report_trafficking_in_human_beings_europol.pdf.
Ultimo accesso 24.02.2020

⁵³ Europol, 2016, *ibidem*.

Le modalità di organizzazione dello sfruttamento e le rotte cambiano a seconda delle diverse nazionalità, e dei diversi elementi di *pull* e di *attraction* propri dei paesi di origine e di destinazione⁵⁴. L'Ufficio di Polizia Europea nel suo ultimo report sulla tratta di esseri umani, sottolinea che come siano diverse le forme di reclutamento, così come i profili stessi delle persone trattate. In alcuni casi sono vittime fin dalle prime fasi (consapevoli o inconsapevoli) in altri, ed è un fenomeno attualmente in aumento, lo diventano durante il viaggio, nei paesi di transito (per esempio in Libia), o una volta giunti a destinazione (spesso proprio a causa del debito contratto per partire e che non riescono a ripagare)⁵⁵.

Non vi è univocità neppure sul trend di sfruttamento. Come anticipato, secondo il citato Report UNODC del 2018, lo sfruttamento sessuale appare prevalente in Europa e nelle Americhe, mentre l'Africa e il Medio Oriente sono, terreno di sfruttamento lavorativo. Opinione contraria ci viene fornita dal Counter Trafficking Data Collaborative della International Organization for Migration (IOM)⁵⁶, il quale evidenzia che negli ultimi anni anche in Europa il numero di vittime lavoro forzato ha leggermente superato quello dello sfruttamento sessuale⁵⁷. L'Europol invece, conferma i dati dell'UNODC, riportando che: in Europa la tratta a fini di sfruttamento sessuale si confermerebbe essere la fattispecie di tratta più diffusa (67%), seguita dallo sfruttamento del lavoro (21%)⁵⁸, e che oltre un terzo delle vittime sarebbero di sesso femminile (76%) ed in almeno il 15% dei casi, di minor età⁵⁹.

Sul punto si riportano altresì i dati messi dalla Commissione Europea a dicembre 2018, inerenti il biennio 2015-2016⁶⁰, e relativi a casi formalmente emersi di sfruttamento in Europa. Secondo la Commissione, le vittime accertate ammontano a 20'532, per il 23% minori, per il 68% donne e ragazze, e per il 56% del totale, vittime di sfruttamento sessuale. La stessa Commissione Europea evidenzia però, che trattandosi di stime relative ai casi accertati, vi sono validi motivi per ritenere che il numero effettivo e sommerso delle vittime sia in realtà significativamente più elevato⁶¹.

⁵⁴ Europol, 2016, *ibidem*.

⁵⁵ Europol, 2016, *ibidem*.

⁵⁶ Dati consultabili al sito: <https://www.ctdatacollaborative.org/>, ultima consultazione 17/07/19

⁵⁷ Tale dato ci deriva forse dalla maggior attenzione che ha assunto questa tipologia di sfruttamento.

⁵⁸ il restante 12% è stato registrato per le vittime di tratta finalizzata ad altre forme di sfruttamento

⁵⁹ Preme immediatamente rilevare che i dati emessi dall'Europol fanno però riferimento al numero di vittime accertate come tali, numero che come abbiamo visto non necessariamente corrisponde al dato reale.

⁶⁰ Commissione europea, Second report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2018) as required under Article 20 of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, 3 dicembre 2018, disponibile al link https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agendasecurity/20181204_com-2018-777-report_en.pdf

⁶¹ Commissione Europea, *Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio (2016) sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la*

Secondo il citato Situazion Report Trafficking in human beings in the Eu, in Europa il traffico di esseri umani (Trafficking in Human Beings, THB) è un affare per la maggior parte interno, circa il 70% delle vittime è stata identificata o si sospetta essere cittadina dell'unione europea. In particolare i primi cinque paesi per provenienza della vittime sono Romania, Bulgaria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. Mentre il maggior numero delle vittime non europee, in termini di cittadinanza registrate, proviene da Nigeria, Cina, Albania, Vietnam e Marocco⁶².

Secondo quanto emerge dalla ricerca Punto e a capo sulla tratta⁶³, per l'Europa le principali rotte di provenienza sono la tratta del Maghreb-Sicilia (da cui arrivano moltissime persone richiedenti protezione internazionale), la rotta dell'Est Europea, a cui segue quella proveniente dall'area Schengen e dai Paesi Balcanici (mare Adriatico) ed infine, la tratta America Latina-Spagna-Portogallo. Ugualmente, sia la relazione della Commissione al Parlamento Europeo⁶⁴ che il report dell'Europol⁶⁵ evidenziano che fattori chiave caratterizzanti questo mercato sono la mobilità e la rotazione delle pedine. Una partita in cui l'Austria rappresenta, soprattutto per le vittime originarie del Centro-Est Europa, il punto nevralgico di "transito" e "smistamento" della merce. Mentre Italia, Spagna e Grecia rappresentano i punti chiave di entrata, soprattutto della rotta subsahariana e balcanica.

5. Il caso italiano:

Il problema di quantificazione del fenomeno si ripresenta anche nel contesto nazionale, dove la mancanza di un sistema di identificazione uniforme impedisce di fornire delle stime sul numero di presunte vittime presenti sul territorio. Gli unici dati disponibili rimangono quelli forniti dal Dipartimento delle Pari Opportunità (DEO), riferiti però unicamente al numero di vittime formalmente identificate ed accertate e che beneficiano dei programmi di cura organizzati dal DEO medesimo. Non si hanno invece stime avvalorabili relative al numero reale e sommerso delle vittime di tratta presenti nel nostro paese.

prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, Bruxelles, 2016, <http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1464218179Relazione%20Tratta%202016.pdf>,

⁶² Europol, 2016, *ibidem*

⁶³ Castelli, V. (a cura di), *Punto e a capo sulla tratta. Uno studio sulle forme di sfruttamento di esseri umani in Italia e sul sistema di interventi a tutela delle vittime*, saggio, collana On The Road, Franco Angeli, Caritas-CNCA, 2014, pag. 264

⁶⁴ Commissione Europea, *Second report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2018) as required under Article 20 of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims*, 3 dicembre 2018, disponibile al link https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agendasecurity/20181204_com-2018-777-report_en.pdf

⁶⁵ Europol, 2016, *ibidem*

Ciò premesso, l'Italia continua ad essere sia un paese di destinazione per le vittime di tratta, così come la porta d'ingresso verso altre nazioni europee⁶⁶. Invero nel 2018, il già citato rapporto statistico della Commissione Europea sulla tratta di esseri umani nell'Unione Europea, indica l'Italia come uno tra i primi tre paesi con il maggior numero di vittime di tratta identificate (insieme al Regno Unito e Olanda)⁶⁷. Tale dato può dipendere da un diverso ordine di ragioni, significa o che lo stato italiano è particolarmente brillante nelle procedure di emersione del fenomeno o che la percentuale di vittime sul nostro territorio è proporzionalmente molto più elevato che quello riscontrato negli altri stati europei.

Secondo i dati raccolti in occasione della prima rilevazione complessiva⁶⁸, dal 2000 al 2012, sono più di 65mila le persone che hanno ricevuto in Italia una qualche forma di assistenza (informazioni, consulenza legale, psicologica, accompagnamenti socio sanitari) per vittime di tratta di esseri umani, 1/3 delle quali (21mila) ha poi scelto di aderire ai programmi di protezione, assistenza ed integrazione sociali previsti dalla normativa interna e conosciuti come programmi art. 18, per le vittime di tratta⁶⁹.

Per dare un'idea della dimensione attuale del fenomeno, e facendo riferimento agli ultimi dati disponibili, sebbene relativi unicamente all'emerso, secondo il DEO, nel 2016 sono state assistite 1172 vittime, la maggior parte delle quali (954, o il 81.4%) di sesso femminile, provenienti per la maggior parte dalla Nigeria (59.4%), Romania (7%), Marocco (5.3%) ed Albania (3.6%). Il 2017 ha visto una leggera decrescita del numero delle vittime, 1050, decremento proseguito nel 2018 dove sono state accolte in 820. Il primo semestre del 2019 ha confermato questo trend, con 355 nuove emersioni⁷⁰.

⁶⁶ Greta, *report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Italy*, report, 29.gennaio.2019, consultabile online: https://www.osservatoriointerventitratta.it/wp-content/uploads/2019/01/GRETA_2018_28_FGR_ITA.pdf.pdf ultimo accesso 25.07.2019


⁶⁷ Cfr. Commissione europea, *Data collection on trafficking 2018 in human beings in the EU. Final report –2018* (trad. it.: *Rapporto statistico sulla tratta di esseri umani nell'Unione europea*), 2018.

⁶⁸ Caritas Italiana, *Punto e a capo sulla tratta, 1° Rapporto di ricerca sulla tratta di persone e il grave sfruttamento*, Ottobre 2013.

⁶⁹ Regione Emilia-Romagna, *Progetto Oltre la Strada: Cittadini stranieri in Emilia-Romagna. Tratta di esseri umani e grave sfruttamento: il fenomeno e gli interventi*. I quaderni dell'Osservatorio. Centro stampa Regione Emilia-Romagna, giugno 2019.

⁷⁰ Tali dati fanno riferimento unicamente alle persone che sono emerse e che sono risultate in carico al sistema antitratta. Le schede relative agli anni 2018 e primo semestre 2019 sono consultabili online al sito del Dipartimento delle Pari Opportunità, della Presidenza del Consiglio dei Ministri: <http://www.pariopportunita.gov.it/materiale/banca-dati/> ultimo accesso 13.02.2020

NUOVE EMERSIONI, FORMALMENTE IDENTIFICATE



Anche la provenienza geografica delle **vittime accolte** ha visto delle modificazioni. Nel 2018, tra le nazionalità delle persone accolte nei programmi art. 18, la nazionalità nigeriana è stata quella maggiormente rappresentata, con l'80,49% del totale. Tutte le altre nazionalità coprono quote minime: la Romania (2,80%), l'Albania (2,20%), la Bulgaria (1,83%) il Marocco (1,46%), il Bangladesh (1,34%), ecc...⁷¹. Andamento che si è tendenzialmente riconfermato nel

primo semestre del 2019, con però una decrescita della nazionalità nigeriana, che ammonta al 74,93% delle persone prese incarico, e un leggero aumento delle altre nazionalità (Romania, 3,38%; Pakistan 2,54%, India 2,25%, Marocco 2,25).

La sovra rappresentazione femminile rimane invece una costante: 85,6% nel 2017, 91,83% nel 2018, 83,94% nel primo semestre del 2019.

Circa la forma di sfruttamento, quello sessuale rimane la modalità maggiormente identificata, con il 78% delle vittime nel 2017 e il 89,45% nel 2018, e 81,08% nel primo semestre del 2019) seguito dallo sfruttamento lavorativo (13% del 2017, e il 6,20% nel 2018, 14,86% nel primo semestre del 2019).

Per quanto concerne le **potenziali** vittime di tratta, una stima approssimativa la ricaviamo dall'ultimo rapporto elaborato dal Gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (Greta) sulla situazione della tratta in Italia, pubblicato il 25 gennaio 2019⁷². Tale documento denuncia un incremento imponente, tra il 2015 e il 2017, sia delle vittime attuali che di quelle potenziali di sfruttamento. Stando alle statistiche elaborate da Greta e dall'Unhcr, l'Italia, proprio in ragione della sua collocazione geografica, è stata porta d'ingresso in Europa della rotta mediterranea, di migranti e richiedenti asilo dall'Africa Subsahariana, e che ha visto un notevole

⁷¹ Dati consultabili online al sito del Dipartimento delle Pari Opportunità, della Presidenza del Consiglio dei Ministri: <http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2017/12/Servizio-Informatizzato-per-la-Raccolta-di-Informationi-sulla-Tratta-Dati-2018.pdf>

⁷² Greta, *report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Italy*, report, 29.gennaio.2019, consultabile online: https://www.osservatoriointerventitratta.it/wp-content/uploads/2019/01/GRETA_2018_28_FGR_ITA.pdf.pdf ultimo accesso 25.07.2019

aumento tra il 2015 e il 2018: circa 154000 nel 2015, 181400 circa nel 2016, 119300 circa nel 2017, 23370 nel 2018 e 11471 nel 2019⁷³.



74

Più della metà dei quali ha presentato domanda di asilo dimostrando una potenziale vulnerabilità alla tratta di esseri umani.


⁷³ I dati relative al numero di sbarchi sono consultabili online al sito dell'Unhcr: <https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5205>

⁷⁴La tabella fa riferimento al numero degli arrivi via mare tra il 2008 e il 2017. Il primo picco è stato registrato nel 2011, anno delle primavere arabe e dell'intervento militare in Libia. A partire dal 2014 c'è stato un notevole numero di arrivi via mare che poi ha iniziato a decrescere dal 2017. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito del Ministero degli interni e al bollettino sbarchi, consultabile online al sito <http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/cruscotto-statistico-giornaliero>, e al sito dell'Unhcr <https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5205>

**Commissione Nazionale per il diritto di asilo.
Riepilogo 1990-2018**

Richieste di asilo (persone)	
Anni	Richiedenti asilo
1990	4.573
1991	28.400
1992	2.970
1993	1.736
1994	2.259
1995	2.039
1996	844
1997	2.595
1998	18.496
1999	37.318
2000	24.296
2001	21.575
2002	18.754
2003	15.274
2004	10.869
2005	10.704
2006	10.026
2007	13.310
2008	31.723
2009	19.090
2010	12.121
2011	37.350
2012	17.352
2013	26.620
2014	63.456
2015	83.970
2016	123.600
2017	130.119
2018	53.596
Totale	825.035

Fonte Vestanet C3



75

Stando a Greta pertanto, il numero stimato delle vittime, attuali o potenziali, di tratta di esseri umani sarebbe cresciuto proprio a causa del perdurante e consistente afflusso, a bordo di imbarcazioni, di migranti e richiedenti asilo⁷⁶.

Ugualmente il Report pubblicato nel giugno 2019 dall'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, denuncia:

“per i fenomeni di tratta in Italia, un verso salto di scenario e la loro drammatica crescita si sono registrati a partire dal 2015 in relazione ai flussi migratori non programmati che hanno interessato le coste italiane attraverso la rotta del Mediterraneo centrale. In particolare, la tratta delle donne nigeriane ha fatto dell'Italia un caso di studio a livello mondiale”⁷⁷.

⁷⁵La tabella fa riferimento al numero dei richiedenti asilo dal 1990 al 2018, giunti in Italia via mare e via terra. I richiedenti asilo sono coloro che avendo lasciato il proprio paese d'origine e avendo inoltrato una richiesta di asilo, sono in attesa di una decisione da parte della commissione riguardo al riconoscimento di una forma di protezione. Ulteriori dati sono consultabili online al sito del governo:


http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/quaderno_statistico_per_gli_anni_1990-2018.pdf

⁷⁶ Greta, *ibidem*

⁷⁷ Osservatorio Regionale sul fenomeno migratorio: *cittadini stranieri in Emilia-Romagna. Tratta di esseri umani e grave sfruttamento: il fenomeno e gli interventi*". Centro Stampa Regionale Emilia-Romagna, giugno 2019, pp. 15.

La crescita esponenziale del fenomeno ha posto al centro dell'attenzione di operatori ed istituzioni il fenomeno della tratta delle donne nigeriane.

Il citato rapporto dell'Osservatorio Regionale dell'Emilia-Romagna riporta il numero degli sbarchi di donne nigeriane sulle coste italiane: se nel 2013 si trattava di alcune centinaia di casi, il numero è più che triplicato nel 2014, per poi esplodere nel 2015 con 5600 soggetti, e raggiungere l'apice nel 2016 con oltre 11mila arrivi, dato poi diminuito nel 2017, anno in cui si registrano 5400 unità⁷⁸.



Buona parte delle quali, secondo le organizzazioni internazionali, ha mostrato profili rispondenti agli indicatori di tratta di esseri umani. L'organizzazione Mondiale per le Migrazioni (IOM) e Greta hanno infatti calcolato che solo dalla Nigeria nel 2016 sono arrivate oltre 7,500 probabili vittime di sfruttamento sessuale, contro le 2,800 stimate nel 2015⁷⁹.

Di uguale avviso risulta l'ultimo rapporto di Save the Children, pubblicato il 24 luglio 2019⁸⁰ da cui emerge che nel 2018 sono state intercettate complessivamente 2210 nuove vittime minori o neo maggiorenni (a fronte delle 1396 del 2017), a risultato dell'attività di contatto su strada all'interno del progetto 'Vie D'Uscita' (operativo in cinque regioni Marche, Abruzzo, Veneto, Sardegna, Lazio). Tale dato, sebbene relativo unicamente alle identificazioni formali, mette in luce l'esistenza di un

⁷⁸ Osservatorio Regionale sul fenomeno migratorio, *ibidem* p. 19

⁷⁹ Greta, *ibidem*

⁸⁰ Save The Children, *piccoli schiavi invisibili*, report, 24.luglio.2019, consultabile online: <https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/piccoli-schiavi-invisibili-2019.pdf> ultimo accesso 25.07.2019

trend in crescita del fenomeno e, se proiettato sull'intero territorio nazionale, suggerisce che il numero sommerso di vittime di tratta sia assai maggiore. Per quanto riguarda invece i tratti socio-demografici, la maggior parte delle vittime intercettate nel 2018 è di sesso femminile (99%) e il 97,5% ha un'età ricompresa tra i 18 e i 24 anni⁸¹.

Accanto ai dati fornitici da queste organizzazioni internazionali ci sono poi le stime raccolte dalla Piattaforma Nazionale Anti Tratta che circa ogni 6 mesi conduce una mappatura nazionale della prostituzione in strada. Pur essendo fenomeni tra loro distinti essi rimangono, soprattutto nel territorio italiano, fortemente interconnessi. Infatti, la mancanza di una legislazione chiara sulla prostituzione rende nella pratica particolarmente complesso differenziare, in strada come al chiuso, chi sia vittima da chi non lo sia. Difficoltà ulteriormente accentuata dal modificarsi dei sistemi di tratta dove, come vedremo in seguito, affianco a forme di coercizione *pura* si trovano modalità meno severe di sfruttamento e reclutamento basate sempre più sulla ricerca del consenso della vittima.


La situazione italiana del mercato del sesso per uomini (visibile, senza quindi contare l'indoor) si è nel tempo andata stabilizzando sia per il genere, per la maggior parte femminile, che per l'origine geografica, Est Europa ed Africa. Durante la seconda mappatura nazionale, 26-27 ottobre 2017, infatti, sono state osservate in strada 3728 persone (con numeri superiori rispetto alla precedente mappatura, 3280 a maggio 2017), dedite alla prostituzione⁸². Le osservazioni hanno confermato una sovra rappresentazione della componente femminile, 82,6%, contro il 1,2% di uomini, e il 16,2 transessuali (donne). Tale distribuzione non è risultata omogenea in tutto il territorio nazionale, il target transessuale in particolare risulta prevalente nel centro-nord Italia. Per quanto riguarda la provenienza geografica invece, nonostante la forte immigrazione sub sahariana, si nota una leggera predominanza del target Est Europeo (41,8%) su quello africano (38,5%). Il primo è rappresentato per la maggior parte da cittadine rumene (73%), seguito dalle albanesi (4,4%), bulgare (1,7%), ucraine (1,4%) e moldave. Il target africano è invece costituito per la quasi totalità da donne e ragazze nigeriane.

Questi numeri confermano ancora una volta un sostanziale equilibrio tra i numeri in strada dei due target africano ed est europeo, eppure solo il primo, sembra accedere ai programmi di emersione e assistenza alle vittime di tratta. Infatti, per quanto riguarda le vittime di sfruttamento sessuale in carico al sistema italiano (997 nuove prese in carico nel 2017) oltre l'80% sono di nazionalità nigeriana⁸³.

⁸¹ Save The Children, *piccoli schiavi invisibili*, ibidem.

⁸² Seconda mappatura nazionale della prostituzione in strada, consultabile online: <http://www.liberazioneesperanza.it/wp-content/uploads/2018/05/2-MAPPATURA-NAZIONALE-DELLA-PROSTITUZIONE-DI-STRADA-27-ottobre.pdf> ultimo accesso 24.07.2019

⁸³ Per un approfondimento ulteriore si consulti la mappatura nazionale della prostituzione outdoor, consultabile online <http://www.liberazioneesperanza.it/wp-content/uploads/2018/05/2-MAPPATURA-NAZIONALE-DELLA-PROSTITUZIONE-DI-STRADA-27-ottobre.pdf>, ultimo accesso 19.07.2019



Semberebbe, pertanto, che l'arrivo denunciato dalle organizzazioni internazionali (Greta, IOM) di un così ingente numero di donne e ragazze nigeriane sulle coste italiane abbia inciso fortemente sugli equilibri della prostituzione outdoor e sui programmi di protezione anti-tratta, sebbene, anche nel momento di maggior affluenza, esse non abbiano mai superato la soglia del 50% delle presenze in strada⁸⁴.

5.1 Chi c'è nel mercato del sesso italiano? Un'analisi evolutiva dei due target maggioritari.

Come già evidenziato nel contesto italiano, la tratta per sfruttamento sessuale non può essere affrontata se non con un occhio attento ai contesti in cui sta ricevendo maggiore attenzione ed intorno ai quali si stanno sviluppando fruttuosi dibattiti: il mercato del sesso e le migrazioni contemporanee. La gran parte delle vittime di questo fenomeno è migrante o immigrata.

Come vedremo nel proseguo del paragrafo, il confine tra i fenomeni della prostituzione⁸⁵ e lo sfruttamento sessuale è assai labile, così come tra la tratta di esseri umani ed il traffico, in quanto non è sempre facile differenziare tra libera scelta e forme più o meno severe di assoggettamento. Infatti

⁸⁴ Per un approfondimento ulteriore si consulti la mappatura nazionale della prostituzione outdoor, consultabile online <http://www.liberazioneesperanza.it/wp-content/uploads/2018/05/2-MAPPATURA-NAZIONALE-DELLA-PROSTITUZIONE-DI-STRADA-27-ottobre.pdf>, ultimo accesso 19.07.2019

⁸⁵ In Italia la prostituzione è definita come lo scambio di servizi sessuali per danaro, ed in base alla legge Merlin, la n.75 del 1958, è di per sé attività lecita. Al contrario non lo sono tutte le attività ad essa collaterali, come il favoreggiamento, il reclutamento, l'induzione, lo sfruttamento, l'organizzazione ed più in generale il controllo da parti terze⁸⁵. A tali condotte si aggiungono i reati di riduzione in schiavitù e della tratta di esseri umani, che trovano disciplina nel codice penale rispettivamente agli art. 600 e 601.

se nella tratta di esseri umani non esiste libera scelta, in quanto il consenso della vittima, anche se prestato, è considerato irrilevante in presenza di uno dei mezzi di coercizione individuati dalla normativa stessa, essa è al contrario centrale nella prostituzione volontaria. È però molto difficile differenziare tra situazioni di piena volontarietà e consapevolezza da quelle di sottomissione. Ciò è ancora più vero nelle ipotesi in cui la persona versa in una condizione di vulnerabilità, tenuto conto che le sue decisioni possono essere state determinate, o comunque condizionate, dalla presenza di condizioni di disagio economico, sociale, o familiare.

In questi casi però, riprendendo le parole di Da Pra Pocchiesa, se da una parte sarebbe ingenuo pensare che tutte le donne straniere che si prostituiscono in Italia sono vittime di tratta ignare o rapite con la forza sarebbe altrettanto sbagliato pensare all'opposto che si tratti di persone totalmente consapevoli e consenzienti che hanno deciso deliberatamente di guadagnarsi da vivere offrendo servizi di tipo sessuale⁸⁶.

I cambiamenti strutturali concernenti il fenomeno della tratta di esseri umani (legati sia alle modalità di reclutamento, trasporto e sfruttamento che al profilo delle vittime) nonché le dinamiche che governano il mercato del lavoro, gli squilibri tra primo e terzo mondo, i flussi migratori moderni e i processi di globalizzazione hanno messo in luce che nel mercato del sesso troviamo, per dirlo con un gioco di parole, forme di sfruttamento più o meno severe accanto a forme di libera imprenditorialità personale più o meno forzata.

Per avere un quadro del fenomeno odierno è utile guardare alla sua evoluzione nel tempo, e per farlo si prenderà in considerazione il mercato del sesso in senso ampio, comprensivo cioè sia di forme di sfruttamento che di prostituzione.

Per quanto riguarda la storia italiana se fino alla chiusura delle case chiuse, avvenuta con la legge Merlin nel 1958, l'offerta di sesso a pagamento era costituita maggiormente da donne italiane e si caratterizzava soprattutto per uno spostamento interno, periferie- centri urbani, Sud-Nord Italia. A partire dalla fine degli anni ottanta, inizio anni novanta, la situazione muta notevolmente, cambiano le origini delle prostitute, cambia la quantità delle presenze e cambia il rapporto prestazione/prezzo. Le migrazioni da interne (periferia/campagna verso i centri Urbani, Sud Italia – Nord Italia) si trasformano in immigrazioni da paesi terzi, e si osservano i primi ingenti arrivi di donne straniere dai Paesi dell'est Europa, in particolar modo Albania, e dall'Africa, soprattutto Nigeria.

⁸⁶ Per maggiori approfondimenti si rimanda al [Rapporto di ricerca No Tratta Vittime di tratta e richiedenti/titolari protezione internazionale, Roma 30 giugno 2014](#). Rapporto di ricerca nell'ambito dell'azione 1 del Progetto NOTRATTA - Osservatorio nazionale sulla tratta tra i rifugiati e richiedenti asilo: formazione, strumenti e campagna di sensibilizzazione. Consultabile online al sito: http://www.notratta.it/wp-content/uploads/2014/07/NO_TRATTA_Report_Vittime_Richiedenti_Cittalia_DEF_DEF1.pdf

5.2. La rotta Est Europea, storia e mutamenti

Per quanto riguarda la rotta est europea i primi massicci arrivi avvengono tra il 1992 e il 1993, e sono rappresentati per la maggior parte da donne albanesi, giovanissime e di bassa scolarizzazione. L'ingresso avveniva generalmente via mare, su gommoni, fino alle coste della Puglia, sebbene esistesse anche la rotta via terra, attraverso la frontiera tra Trieste e Gorizia.

I metodi di reclutamento erano generalmente molto violenti, costellati da rapimenti e sequestri di persone, spesso accompagnati da false promesse e inganni (falsi posti di lavoro, o falsi innamoramenti, o negoziazioni all'interno della stessa famiglia), e si caratterizzano per lo sviluppo di organizzazioni criminali sempre più ramificate che gestivano e gestiscono una vera e propria compravendita di ragazze. Nel 1997 in corrispondenza della crisi finanziaria in Albania, le donne che si prostituiscono sulle strade italiane sono per la maggior parte di nazionalità albanese⁸⁷.

Sempre dall'inizio degli anni Novanta, dopo la caduta del muro di Berlino ed il crollo dell'Unione Sovietica iniziano a riversarsi in Italia anche altre nazionalità est Europee. In particolare a partire dal 1998 si osserva una diminuzione degli arrivi di donne albanesi e l'ingresso di nuovi flussi di donne dell'Est, provenienti dall'Ucraina, dalla Moldavia, dalla Romania, dalla Russia, dall'Ungheria e dalla Lettonia⁸⁸.

Molte ragazze invece di lavorare in strada entravano nei night club usufruendo di un regolare permesso di soggiorno temporaneo per intrattenimento artistico. L'attività principale, la prostituzione, veniva mascherata dai gestori di questi locali anche grazie ad un elevato turn over delle ragazze (le quali erano spostate da club a club e da città a città ogni circa 15 giorni).

Come precedentemente evidenziato il target Est Europeo ad oggi rappresenta più del 41,8% delle presenze in strada, composto per la maggior parte da cittadine rumene, seguito da albanesi, bulgare, ucraine e moldave.

Save the Children nel suo ultimo rapporto, pubblicato il 24 luglio 2019⁸⁹, denuncia che a fronte della registrata diminuzione, nel corso del 2018 e 2019, del numero delle ragazze nigeriane in strada, la presenza di giovani donne o minorenni provenienti dall'est Europa (in particolare Romania, Bulgaria, Albania) è rimasta costante con il progressivo aumento delle albanesi⁹⁰.

⁸⁷ Abbatecola E., *L'altra donna. Immigrazione e prostituzione in contesti metropolitani*, monografia, Franco Angeli, Sec. Edizione 2011, pag. 160

⁸⁸ Abbatecola E., *ibidem*

⁸⁹ Save The Children, *piccoli schiavi invisibili*, report, 24.luglio.2019, consultabile online <https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/piccoli-schiavi-invisibili-2019.pdf> ultimo accesso 25.07.2019

⁹⁰ Save the Children *ibidem* pag. 30

A differenza che in altre forme di tratta, quella est europea non prevede il sistema del debito di viaggio da restituire, né l'utilizzo di ritualità o culti religiosi.

Una delle modalità tipiche con cui si esplica è rappresentata dalla fidelizzazione della vittima attraverso forti legami di parentela o di affettività.

Molto spesso le donne vengono inserite nel mercato della prostituzione dai propri famigliari o dai c.d. *lover boy*, che le innamorano e le portano in Italia tramite la promessa di false opportunità di lavoro o di riscatto⁹¹.

Secondo Save The Children attualmente, sia per la prostituzione rumena che per quella albanese e bulgara, nella maggior parte dei casi è proprio il compagno che avvia la donna allo sfruttamento. L'assoggettamento viene esercitato da parte dell'uomo, del *lover boy*, che raggira le ragazze promettendo amore, matrimonio e felicità.

È proprio il fidanzato che la persuade e la convince a prostituirsi per realizzare il loro sogno d'amore. Lui la controlla e ne agevola lo sfruttamento, anche portandole da bere bibite energetiche per sopportare l'interna notte trascorsa in strada⁹².

Save The Children sostiene che il controllo esercitato dal compagno-sfruttatore sia totale e violento. Anzi, secondo il citato report, la violenza fisica rappresenterebbe un elemento cardine rispetto alle dinamiche di sfruttamento, il mezzo attraverso la quale lo sfruttatore rimarca costantemente la propria superiorità ed annichilisce la vittima⁹³.

Un altro fenomeno in forte crescita è quello delle ragazze, soprattutto di origine rumena, che vengono prelevate dagli orfanotrofi una volta compiuto il 18esimo anno d'età.

Rodolfo Mesaroli, coordinatore di Civico Zero, in un'intervista rilasciata per Save the Children racconta: *“c'è poi il fenomeno delle ragazze prese da orfanotrofi rumeni. Si tratta di ragazze che hanno vissuto per anni in una sorta di costante deprivazione affettiva, in una condizione di costante ipostimolazione che genera in loro un vuoto enorme, accompagnato da un funzionamento e competenze relazionali e affettive basilari. In alcuni casi queste ragazze sembrano persino avere un ritardo cognitivo. In Romania ci sono degli sfruttatori che hanno delle sentinelle che conoscono il profilo delle ragazze negli orfanotrofi e che sanno quando devono uscire dall'istituto e vanno ad agganciarle. Il vuoto identitario e affettivo che hanno le ragazze quando escono dall'orfanotrofio fa*

⁹¹ Prof. Carchedi Francesco, intervista, Roma, 15 maggio 2019

⁹² Save The Children *ibidem* pag. 29

⁹³ Save The Children *ibidem* pag. 29

gioco facile allo sfruttatore. Gli sfruttatori arrivano con il “macchinone” e seducono la ragazza che con poco si fa convincere a seguirli in Italia. Le ragazze finiscono per essere inebriate, quasi ipnotizzate da tutto ciò”⁹⁴.

Infine con l’inizio del nuovo millennio si assiste alla nascita, accanto alle tipiche forme di sfruttamento “*puro*” (caratterizzate da un controllo molto forte) e *misto* (dove la persona è sfruttata ma viene trattata con meno violenza e a volte ha anche un ruolo marginale nell’organizzazione dello sfruttamento, tipico nel caso del *lover boy*), della *tratta-mezzadria*, o anche nominata “*mordi e fuggi*” praticata soprattutto nello sfruttamento sessuale di donne dei paesi dell’est (Romania e ex Unione Sovietica)⁹⁵.

Tale modello si caratterizza per la presenza, da una parte, di reti criminali di riferimento che profittando di una situazione di vulnerabilità economica e sociale si occupano di organizzare i servizi necessari all’espletamento dell’attività (come organizzazione del viaggio, dell’alloggio, di un luogo dove esercitare) e dall’altra per una maggior autonomia delle donne (libere di scegliere tempistiche, modalità di esercizio, e dal trattenimento del guadagno)⁹⁶. Le donne coinvolte generalmente esercitano la prostituzione per due tre mesi, per poi tornare in patria e nuovamente spostarsi, in una sorta di *pendolarismo dello sfruttamento*. L’esperienza di queste donne evidenzia la presenza di una costruzione di un progetto migratorio temporaneo, ripetuto nel tempo e nella maggior parte delle occasioni realizzato con modalità di ingresso regolare (dovuto anche all’entrata nell’Unione Europea della Romania, della Repubblica Ceca, della Polonia).

Inoltre, Per Save the Children, l’induzione alla prostituzione sarebbe rafforzata, soprattutto per quanto riguarda la tratta bulgara, ma non ne sono esenti quella rumena ed albanese, dall’elevato tasso di disoccupazione che perversa in questi Paesi, dove i guadagni ottenuti con lavori in loco, spesso manuali e malpagati, non consentono di mantenere l’intera famiglia, frequentemente molto numerosa⁹⁷.

Secondo il Manuale Operativo, richiedenti/titolari di protezione internazionale e vittime di tratta, pubblicato nel 2015, nell’ambito del progetto no-tratta⁹⁸, nella biografia di molte donne la violenza rappresenta una costante, che fa parte sia del contesto di partenza (familiare, sociale, o

⁹⁴ Save The Children *ibidem* pag. 30

⁹⁵ Rapporto di ricerca No Tratta “Vittime di tratta e richiedenti/titolari protezione internazionale” Roma 30 giugno 2014.
Consultabile online al sito: http://www.nostratta.it/wp-content/uploads/2014/07/NO_TRATTA_Report_Vittime_Richiedenti_Cittalia_DEF_DEF1.pdf

⁹⁶ Da Pra Pocchiesa, M., (a cura di), *Manuale operativo, richiedenti/titolari di protezione internazionale e vittime di tratta*, Litografia Cirone, Torino, 2015.

⁹⁷ Save The Children, *ibidem* pag. 30

⁹⁸ Progetto co-finanziato dal Programma “Prevenzione e lotta contro il crimine” dell’Unione Europea - DG Affari Interni.

politico) e che ritrovano sia durante il viaggio che all'arrivo. Sono state e sono spesso vittime di violenze fisiche, che psicologiche, inferte loro soprattutto da sfruttatori e clienti. Una volta giunte a destinazione sono private dei documenti, cosa che le rende ancora più vulnerabili. Inoltre, sono poco o per nulla informate delle leggi e delle opportunità offerte loro nel contesto italiano. Secondo il citato manuale, il rapporto con gli sfruttatori è ambivalente: può accadere che se le vittime vengono considerate affidabili, viene dato loro un ruolo, pur sempre marginale, all'interno della catena di sfruttamento, come quello di controllare in strada o al chiuso (nel caso della prostituzione indoor) le “nuove leve”, in cambio di maggiore autonomia e libertà.⁹⁹

I luoghi di sfruttamento sono sia all'aperto che al chiuso, con un aumento del fenomeno indoor in seguito alle ordinanze municipali contro la prostituzione¹⁰⁰.

5.3 La rotta africana. Storia e mutamenti.

Per quanto riguarda il profilo africano esso è per la quasi totalità rappresentato da giovani donne nigeriane, di etnia Edo provenienti dalla città di Benin City, principale punto di partenza, ma non di origine, di tutte le donne, e che versano in una condizione di precarietà economica e sociale¹⁰¹.

Secondo gli esperti, la tratta nigeriana di minori e donne da avviare al mercato della prostituzione è iniziata intorno alla seconda metà degli anni '80 a seguito delle difficoltà finanziarie affrontate dal paese e derivanti dal fallimentare programma di ristrutturazione economica¹⁰².

La persistente disoccupazione e la crescita del livello di povertà hanno indotto molti giovani a desiderare di lasciare la Nigeria in ricerca di migliori prospettive. Pertanto molte donne hanno intrapreso la migrazione verso l'Europa, l'Arabia Saudita, gli Stati Uniti, sulla base della promessa di un lavoro ben pagato in fabbriche, uffici, aziende.

Nelle prime fasi infatti era pure possibile trovare impiego all'interno del settore agricolo, o altre occupazioni umili. Poi i trafficanti hanno intravisto un'opportunità di lucro e si sono inseriti nel mercato.

Secondo i dati raccolti dall' United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (Unicri), in uno studio sulla tratta nigeriana, nei primi anni 90 il numero di donne e adolescenti nigeriane attratte in Italia è aumentato esponenzialmente, la maggior parte delle quali era stata

⁹⁹ Rapporto di ricerca No Tratta *Ibidem* pag. 36

¹⁰⁰ Rapporto di ricerca No Tratta *Ibidem* pag. 36

¹⁰¹ Easo COI Report: Nigeria Sex trafficking of women (October 2015) pag. 15, consultabile online <https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/BZ0415678ITN.pdf>, ultimo accesso 20.07.2019

¹⁰² Unicri, United Nations interregional crime and justice research institute, *Trafficking of Nigerian girls to Italy*, monografia, 2004, Unicri.

ingannata con la falsa promessa di un lavoro¹⁰³. A partire dal '95 invece, hanno iniziato ad arrivare donne consapevoli della loro destinazione al mercato, ma sebbene fossero a conoscenza che sarebbero state costrette a prostituirsi per ripagare il debito di viaggio, erano comunque ignare delle condizioni di degrado e violenza a cui sarebbero andate incontro¹⁰⁴.

Molte tra quelle arrivate per prime sono in seguito tornate in Nigeria, ricche, divenendo un simbolo di successo. Hanno iniziato a reclutare parenti, amici e altri soggetti, trasformandosi così nelle prime *madam* e contribuendo ad alimentare questo commercio, grazie alla crescente redditività della tratta¹⁰⁵.

Fino agli anni 10 del 2000 la tratta nigeriana è stata caratterizzata da spostamenti prevalentemente via aerea e tramite l'utilizzo passaporti falsi e di visti turistici. Il che significa che le migranti entravano regolarmente sul territorio italiano salvo poi diventare irregolari successivamente, al loro permanere sul territorio nazionale una volta spirato il termine del visto (le c.d. *overstayer*). All'incirca a partire dal 2012, come verrà più esaurientemente delineato nel prossimo paragrafo, la tratta nigeriana si è fatta protagonista di un profondo mutamento, sia in ordine alle modalità di ingresso che rispetto al soggiorno, allo sfruttamento e al profilo delle vittime.

Nonostante i cambiamenti la tratta sessuale nigeriana è caratterizzata da alcuni elementi costanti: il *debito* contratto dalla donna per partire, normalmente accompagnato da una cerimonia di suggellazione, il rito *juju* o *voodoo*, e la figura della *madam*, la trafficante donna, normalmente stata a sua volta una vittima del traffico e che si occupa di organizzare e gestire lo sfruttamento.

Uno studio dell'UNHCR sulla tratta in Europa del 2013 osserva:

«Una caratteristica delle reti del sesso africane è il sistema del debito. I debiti in genere sono piuttosto elevati e occorrono da uno a quattro anni per estinguerli. Una volta che hanno finito di ripagare il debito [le donne] sono lasciate libere, ma rimangono vulnerabili perché sono prive di denaro, competenze, riconoscimento giuridico o una rete di sostegno. Un'altra caratteristica di queste reti della tratta a fini sessuali è l'uso del voodoo come strumento per esercitare pressione sulle vittime»¹⁰⁶

In genere le vittime sanno di indebitarsi con i trafficanti, ma vengono informate dell'entità del debito solo quando arrivano in Europa. Alcune ne conoscono l'ammontare sin dall'inizio, ma non sempre

¹⁰³ Unicri, *ibidem* p. 344

¹⁰⁴ Unicri *ibidem*, p. 344

¹⁰⁵ Unicri *ibidem* p. 344

¹⁰⁶ Opportunamente citato in Easo COI Report: Nigeria Sex trafficking of women (October 2015) pag. 26, consultabile online <https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/BZ0415678ITN.pdf>, ultimo accesso 20.07.2019

capiscono di quanto denaro si tratti o che cosa debbano fare per ripagarlo. Molte donne pensano che il debito annunciato in Nigeria sia in naira nigeriani: solo una volta arrivate nel paese di destinazione capiscono che è in euro e spesso non conoscono o non capiscono il tasso di cambio. Difficilmente le vittime sanno in anticipo quanto tempo occorra per restituire la somma dovuta e si lasciano convincere dai trafficanti o si auto ingannano che ci voglia poco tempo e poco lavoro per sanare il debito. Inoltre, essendo la madam che stabilisce quando la vittima ha finito di ripagare, l'ammontare del dovuto può aumentare, per esempio come sanzione per comportamenti «inappropriati», come aborti o gravidanze, che possono costare una «multa» di 10 000 euro o più.

Nel giugno 2015, il prezzo per il passaggio dalla Nigeria all'Europa era compreso tra 40 000 e 60 000 dollari, a seconda delle modalità di trasporto¹⁰⁷, e per estinguerlo occorre dai due ai cinque anni, anche se altre fonti¹⁰⁸ indicano un tempo corrispondente a soli due-tre anni di lavoro nel mercato del sesso. Alcune donne provano a pagare il debito attingendo ai propri risparmi o svolgendo altri tipi di attività, ad esempio nel commercio, nelle pulizie o in agricoltura; ben presto, però, si rendono conto che la prostituzione è quello che consente di guadagnare più rapidamente sia quanto occorre per estinguere quanto dovuto, che per inviare denaro alla famiglia in Nigeria, che si aspetta di ricevere regolarmente rimesse dalla figlia migrata all'estero (di solito alle vittime non è consentito inviare denaro a casa fino a quando non hanno totalmente estinto il loro debito)¹⁰⁹. Le donne che non versano denaro negli importi e nei tempi stabiliti dalla *madam* subiscono minacce, coercizioni e violenze fisiche. L'IOM osserva che in questi casi è possibile che i «santoni juju» intervengano per indurre le donne a rientrare nella rete, terrorizzandole con minacce di danni fisici, pazzia, sterilità o morte (loro o dei loro parenti). Le minacce sono rivolte anche contro le famiglie e i figli minori rimasti a casa. Anche dopo aver ripagato il debito, è possibile che le vittime si sentano costrette a proseguire il lavoro sessuale, perché la somma che guadagnerebbero con qualsiasi altro lavoro non sarebbe sufficiente per vivere e inviare rimesse alla famiglia in Nigeria¹¹⁰. Per questo, ed altri motivi, le vittime spesso continuano a lavorare per la *madam* anche dopo aver pagato il proprio debito e alcune cercano di diventare a loro volta *madam* facendo della tratta nigeriana una struttura che si auto alimenta e tende ad autoriprodursi¹¹¹.

¹⁰⁷ Easo COI Report: Nigeria Sex trafficking of women (October 2015) pag. 26, consultabile online <https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/BZ0415678ITN.pdf>, ultimo accesso 20.07.2019

¹⁰⁸ Plambech, S., *Between "Victims" and "Criminals"*, articolo, Social Politics, Volume 21, n 3, 2014, pag. 389.

¹⁰⁹ Easo 2015 *ibidem* pag. 26

¹¹⁰ Okojie, C., e al, *Trafficking of Nigerian Girls to Italy*, pubblicato per UNICRI, 2003, pag. 67, consultabile online http://www.unicri.it/topics/trafficking_exploitation/archive/women/nigeria_1/research/rr_okoje_eng.pdf, ultimo accesso 20.07.2019

¹¹¹ Carling, J., *Trafficking in Women from Nigeria to Europe*, articolo, Migration Policy Institute (MPI), 1 luglio 2005, consultabile online <https://www.migrationpolicy.org/article/trafficking-women-nigeria-europe>, ultimo accesso 20.07.2019

Per quanto concerne il debito è comunque opportuno sottolineare che per molte donne nigeriane il fatto di dover pagare somme ingenti di denaro per approdare in Europa è considerato la normalità e non uno sfruttamento. Le donne si considerano infatti immigrante al pari di tutti gli altri che devono ripagare un debito contratto con gli intermediari¹¹², e il juju il mezzo attraverso il quale suggellare questo accordo. Tale rito rappresenta un'altra delle caratteristiche peculiari di questa tipologia di tratta. Tramite tale cerimonia, infatti ci si impegna a restituire i soldi anticipati per il viaggio, per i documenti necessari e per la sistemazione una volta raggiunta la destinazione. Tale funzione, è una sorta di “contratto formale” con cui, appunto, la donna giura di rispettare gli accordi, e ha una capacità coercitiva psicologica molto importante perché vede la compresenza di fattori religiosi, mistici, contrattuali, affettivi ecc.. viene fatto in Nigeria, prima della partenza, alla presenza di un'autorità religiosa, della famiglia e del trafficante.

... vengono prese parti del corpo o oggetti che abitualmente sono a contatto con il corpo- capelli, peli del pube o delle ascelle, sangue mestruale, slip, unghie delle mani - e messe dentro un sacchetto, e viene fatto un giuramento. La donna deve giurare che mai tradirà chi la sta aiutando ad andare in Italia, pena la morte o la persecuzione propria e/o dei propri famigliari. Questo sacchetto lo tiene il sacerdote o il trafficante e funziona come fortissimo deterrente per le ragazze nigeriane, che hanno una paura enorme di questo rito perché le pone di fronte alla minaccia da parte dei trafficanti, che potrebbero quindi fare del male a loro e alle loro famiglie...¹¹³

Uno studio dell'UNHCR dedicato alla tratta di esseri umani in Europa e al voodoo pone l'accento sull'aspetto contrattuale del giuramento juju:

... Questi giuramenti suggellano il patto tra le donne che vogliono andare in Europa e i trafficanti. I trafficanti si impegnano a pagare tutti i costi del viaggio, mentre le donne promettono di restituire il denaro e rispettare i trafficanti e si impegnano a non denunciare i trafficanti alla polizia ...¹¹⁴

Un giuramento juju opera come un controllo psicologico perché la paura delle conseguenze derivanti dal venir meno al giuramento, ossia la punizione degli dei, è estremamente forte. Lo scopo del

¹¹² Easo COI Report: Nigeria Sex trafficking of women (October 2015) pag. 18, consultabile online <https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/BZ0415678ITN.pdf>, ultimo accesso 20.07.2019

¹¹³ Bruno C., Frontiere chiuse e solidarietà. Storia di 66 nigeriane, In *Genere*, 2015. <http://www.ingenere.it/articoli/frontiere-chiuse-solidarieta-la-storia-di-66-nigeriane> ultimo accesso 20.07.2019

¹¹⁴ Opportunamente citato in Easo, COI Report: Nigeria Sex trafficking of women (October 2015) pag. 29, consultabile online <https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/BZ0415678ITN.pdf>, ultimo accesso 20.07.2019

giuramento è impedire che le vittime rivelino l'identità dei trafficanti e indurle a pagare il loro debito nel modo stabilito e senza creare problemi. Da parte loro, i trafficanti si assumono l'impegno di portare la vittima a destinazione.

Secondo le credenze, venendo meno al giuramento si può provocare la collera degli dei e quindi si può andare incontro a malattie gravi, alla pazzia o alla morte proprie o dei propri congiunti.

Il 9 marzo 2018 a Benin City è accaduto un fatto dirompente e di portata epocale: Oba Eware II il massimo esponente religioso di Benin (Edo State) durante una cerimonia nella capitale alla quale erano stati chiamati ad assistere tutti i sacerdoti juju, ha annullato gli effetti di tutti riti condotti con le vittime di tratta nigeriane, e ne ha vietata la ripetizione pena pazzia o morte, per tutti coloro, sacerdoti compresi, che ne prendono parte¹¹⁵. Da quel momento in poi pertanto le vittime di tratta che sentendosi soggiogate a tale cerimonia ripagavano il debito e rimanevano fedeli all'organizzazione, possono sentirsi libere. Contrariamente alle aspettative però, il risultato è stato molto meno dirompente dello sperato. Invero secondo gli esperti, la mafia nigeriana avrebbe messo in giro la voce che l'editto non ha efficacia retroattiva¹¹⁶, e che dunque non inficia i patti sigillati prima della sua emanazione ed in secondo luogo avrebbe spostato la sua zona di influenza dall'Edo State, a sud, nel Delta del Niger, posto dove, sempre secondo la mafia, l'Oba di Benin City non avrebbe influenza alcuna¹¹⁷.

In altre parole, nonostante l'editto del Re Oba, la tratta nigeriana non è un fenomeno destinato a sfiorire, infatti le organizzazioni criminali si spostano, dalla città (dove c'è maggior informazione) ai villaggi più remoti, da uno stato all'altro.

Inoltre, il juju, sebbene abbia una notevole influenza psicologica, non è che uno tra gli strumenti di fidelizzazione della vittima al trafficante, rimanendo in vita tutte le altre forme di assoggettamento. Invero, il juju viene da molti nigeriani considerato il tradizionale metodo di suggellazione di un contratto formale, nel caso della tratta, quello esistente tra la donna (tenuta a ripagare il debito e a non denunciare) e l'organizzazione criminale (tenuto a portare la vittima in Europa)¹¹⁸.

¹¹⁵ Iroko, associazione onlus, *Oba of Benin (Edo State) revokes curses on victims of trafficking*, articolo, 21 marzo 2018, consultabile online <http://www.associazioneiroko.org/slide-en/oba-of-benin-edo-state-revokes-curses-on-victims-of-trafficking/> ultimo accesso 24.07.2019

¹¹⁶ Davide Tuniz, durante l'intervista condotta a Torino 22.06.2019, commenta: *c'è stato quel famoso editto del re Oba, anche se "radio niger" ha messo in giro la voce che l'editto non era retroattivo, e quindi comunque chi aveva già subito questa cerimonia era fuori dai giochi, comunque questo ha certamente contribuito e quantomeno ha rotto quel monolite del rito juju.*

¹¹⁷ Gianfranco Dalla Valle: *ma se vedi quello che stiamo notando è che le organizzazioni criminali si stanno spostando dall'Edo State al Delta del Niger perché in Edo State vi è l'effetto del rituale, anche se non ha effetto*, intervista Mestre 4.06.2019.

¹¹⁸ Easo COI Report: *Nigeria Sex trafficking of women (October 2015)*, consultabile online <https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/BZ0415678ITN.pdf>, ultimo accesso 20.07.2019

Infine, la *madam* (detta anche *maman*), essa rappresenta la figura più importante nella tratta a fini sessuali nigeriana e spesso è anche lo sponsor che finanzia il viaggio. Le *madam* ordinano il numero di ragazze da portare in Europa e in qualche caso le reclutano personalmente. Spesso guidano le organizzazioni della tratta e sorvegliano attentamente tutto il processo, dal reclutamento allo sfruttamento¹¹⁹. Alcune *madam* sono state esse stesse vittime della tratta e sono diventate *madam* dopo aver pagato il loro debito.

Secondo l'Europol: «*le vittime spesso entrano a far parte dei gruppi criminali che le sfruttano, finendo per assumere il ruolo di madam nello sfruttamento di altre donne. Questa novità culturale rende meno probabile una collaborazione delle vittime con le forze dell'ordine*»¹²⁰. E così Carling, che definisce questo sistema «*organizzazione che si autoriproduce*»¹²¹.

La figura della *madam* è estremamente peculiare nel sistema di sfruttamento nigeriano. Essa infatti rappresenta l'angelo/demone, che sebbene sfrutti le proprie vittime ne ha la riconoscenza per avere portate in Europa e per prendersi 'cura' di loro organizzando alloggio, cibo e cure sanitarie. Essa raffigura un modello di successo per le donne nigeriane, è quella che c'è riuscita, che è diventata ricca.

Ironicamente, la forza della tratta nigeriana sta propriamente in questo meccanismo di fidelizzazione della vittima e di reciprocità con il trafficante: il rito *juju* che lega entrambe le parti, così come la prospettiva di una situazione migliore una volta restituito il debito, nonché la gratitudine nei confronti della *madam*, sono tutte condizioni che motivano la maggior parte delle vittime ad adempiere e a non denunciare i propri sfruttatori.

6. I profondi mutamenti nella tratta italiana: punto e a capo sulla tratta.

Come abbiamo visto la tratta di esseri umani è un fenomeno liquido, dinamico, in costante evoluzione, in cui cambiano le rotte, le modalità di tratta e traffico e i e le protagonisti/e. Negli ultimi anni si è resa protagonista di diversi e profondi trasformazioni tanto da mettere sotto scacco sia sistemi di prevenzione e persecuzione dei criminali che quelli di protezione per le vittime.

¹¹⁹ Easo, COI Report: Nigeria Sex trafficking of women (October 2015) pag.23, consultabile online <https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/BZ0415678ITN.pdf>, ultimo accesso 20.07.2019

¹²⁰ Opportunamente citato in Easo, COI Report: Nigeria Sex trafficking of women (October 2015) pag. 23, consultabile online <https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/BZ0415678ITN.pdf>, ultimo accesso 20.07.2019

¹²¹ Carling, J., *Trafficking in Women from Nigeria to Europe*, articolo, Migration Policy Institute (MPI), 1 luglio 2005, consultabile online <https://www.migrationpolicy.org/article/trafficking-women-nigeria-europe>, ultimo accesso 20.07.2019

Inutile ripetere che vera protagonista di questi mutamenti è la tratta nigeriana, tanto da essere stata probabilmente la miccia scatenante del rinnovato interesse nazionale ed internazionale su questa tematica.

I report delle organizzazioni governative e non governative pubblicati sull'argomento concordano che la svolta epocale si ha all'inizio degli anni 10 del 2000. Un'onda, i cui effetti si vedono ancora oggi, che inizia a crescere intorno agli anni 2011-2012 in concomitanza con la 'primavera araba' e l'inizio della crisi libica e con i flussi migratori non programmati, raggiunge il suo picco massimo nel 2016 per poi decrescere a partire dal 2017 a causa soprattutto del cambio delle politiche migratorie¹²².

Come abbiamo visto i numeri sono esponenziali, secondo il rapporto sulla tratta di persone elaborato dall'Ambasciata e dai Consolati degli Stati Uniti d'America in Italia nel 2017, solo nel 2016 la penisola italiana ha registrato 181.436 arrivi di migranti via mare, la metà dei quali ha dimostrato una potenziale vulnerabilità alla tratta di esseri umani.

È stata evidenziata una fortissima femminilizzazione delle migrazioni attraverso questa rotta, e la Nigeria è la nazionalità femminile più rappresentativa agli sbarchi e nel sistema di accoglienza italiano¹²³ tanto che dagli operatori del sistema di accoglienza (nella sua doppia accezione di strutture di ricezione ed accoglienza, Hub Cas e Sprar, e organi decisionali, Commissioni Territoriali per la protezione internazionale) e dell'anti-tratta, viene colloquialmente definito "Caso Nigeria"¹²⁴.

L'Alto rappresentante dell'UNHCR ha denunciato che nell'ultimo decennio il numero di Nigeriane arrivate via mare attraverso gli sbarchi è aumentato del 400%¹²⁵: se nel 2012 se ne contavano appena 85 nel 2016 i dati raccolti parlano di più di 11'000 donne Nigeriane¹²⁶.

¹²² Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, *cittadini stranieri in Emilia-Romagna. Tratta di esseri umani e grave sfruttamento: il fenomeno e gli interventi*. Centro Stampa Regione Emilia-Romagna, giugno 2019, p.20.

¹²³ Rapporto IOM 2017, *LA TRATTA DI ESSERI UMANI ATTRAVERSO LA ROTTA DEL MEDITERRANEO CENTRALE: DATI, STORIE E INFORMAZIONI RACCOLTE DALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE MIGRAZIONI*, consultabile online: http://www.italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/RAPPORTO_IOM_Vittime_di_tratta_0.pdf

¹²⁴ Incontro Nazionale Piattaforma Nazionale Anti-Tratta in collaborazione con Università degli Studi di Torino: *complessità in movimento. Interventi e politiche contro la tratta di esseri umani: siamo ad un punto di svolta*. 15 e 16 giugno 2017, Campus Luigi Einaudi Torino.

¹²⁵ Rigo E. *Re-gendering the Border: Chronicles of women's resistance and unexpected alliances from the Mediterranean border*" articolo, *ACME international journal for critical geographies*, n.18, 2017 pag. 173-86

¹²⁶ Il che non significa affatto che tutte le donne Nigeriane che giungono sulle nostre coste siano vittime attuali o potenziali di tratta, ma, e i dati in questo parlano chiaro, sicuramente lo è la gran parte di esse)

Come precedentemente accennato, IOM¹²⁷ e Greta¹²⁸ evidenziano che circa l'80% delle nigeriane sbarcate via mare in Sicilia nel 2016 è stata pre-identificata come vittima o potenziale vittima di tratta. Ugualmente, Gianfranco Dalla Valle, Responsabile del Nuovo Verde Nazionale Anti-Tratta¹²⁹ dichiara che tra il 2015 e il 2017 sono arrivate in Italia 22'680 donne nigeriane di cui si stima che più dell'80% sia vittima di sfruttamento sessuale¹³⁰.

Questi numeri sono lo specchio del mutamento della tratta subsahariana di esseri umani (in particolar modo della tratta nigeriana). Il rapporto IOM del 2017¹³¹ e Francesca Nicodemi, Alto Rappresentante dell'Unhcr¹³² evidenziano a partire dal 2008¹³³ e con maggiore evidenza dal 2012, un cambio nelle modalità di ingresso: dalla rotta aerea e con visto turistico¹³⁴, ad ingressi prevalentemente via mare attraverso i flussi di richiedenti asilo e migranti.

La confluenza all'interno di queste rotte ha provocato un diverso ordine di conseguenze:

1. Una complessizzazione dei flussi migratori, in cui si osserva la sovrapposizione e confusione tra i fenomeni di smuggling (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina), trafficking (tratta di esseri umani) e asylum seekers (richiedenti protezione internazionale),
2. Il massiccio ingresso di vittime, attuali o potenziali, di tratta di esseri umani all'interno dei circuiti di accoglienza per richiedenti protezione internazionale,

¹²⁷ Rapporto IOM 2017 *ibidem*

¹²⁸ Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA), *report on Italy, under Rule 7 of the Rules of Procedure for evaluating implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Being*, 2017, consultabile online <https://rm.coe.int/16806edf35>, ultimo accesso 21.07.2019

¹²⁹ Il numero Verde Anti-tratta, 800 290 290, è uno degli strumenti istituiti dal Dipartimento per le Pari Opportunità nel 2000 per l'accoglienza e la tutela delle vittime di tratta. È un servizio anonimo e gratuito attivo 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno, al quale si possono rivolgere sia le potenziali vittime di tratta e sfruttamento per chiedere aiuto, che i privati cittadini, le Forze dell'Ordine, rappresentanti di enti pubblici o privati e membri delle associazioni di categoria del mondo del lavoro che siano a conoscenza di casi di sfruttamento e abusi o che desiderino segnalare o avere informazioni su tali tematiche.

¹³⁰ Gianfranco Della Valle, intervista Mestre 4.06.2019

¹³¹ Rapporto IOM 2017, *ibidem*

¹³² Covegno Piattaforma Nazionale Anti-Tratta 15/16 giugno 2017 Torino

¹³³ Per altri autori ed autrici, come Degani, il 2008, sia in seguito ai fatti di Rosarno che all'aumento esponenziale delle donne nigeriane giunte dalla Libia via mare tra coloro che presentano domanda di asilo (target notoriamente significativo nella prostituzione straniera collegata alla tratta presente nei nostri territori)-rappresenta per il contesto nazionale l'anno in cui per la prima volta si è evidenziata in maniera inequivocabile, la questione dell'interconnessione tra *protezione internazionale* e le gravi forme di sfruttamento dei migranti. Degani, P., "*Richiedenti asilo e vittime di tratta nel quadro dei flussi migratori misti tra differenziazione dei sistemi di protezione e necessità di coordinamento dei meccanismi di referral*", articolo, Pace diritti umani/ Peace human rights, rivista quadrimestrale, nuova serie, anno IX, n 2, maggio-agosto 2011. Riferimenti alla presenza di potenziali vittime di tratta tra i richiedenti asilo in Italia nel 2008 anche in J. Bhabha, C. Alfiev, *Identification and Referral of Trafficked Persons to Procedures for Determining International Protection Needs*, UNHCR External Consultants, Division of International Protection Services, PPLAS/2009/03, ottobre 2009, p. 26, online all'indirizzo http://www.hks.harvard.edu/cchrp/isht/pdf/UNHCR_Trafficking_Study_2009.pdf.

¹³⁴ Il che significa che le migranti entravano regolarmente nel territorio italiano salvo divenire irregolari successivamente, al loro permanere sul territorio nazionale, una volta scaduto il visto turistico.

3. Ingenti difficoltà nella corretta identificazione ed emersione del fenomeno della tratta di esseri umani e di protezione e tutela delle vittime.
4. Necessità di trovare un punto di incontro tra sistema anti tratta e sistema protezione internazionale.

Rispetto ai primi due punti, in un suo recente contributo¹³⁵, l'Alto Rappresentante delle Nazioni Unite per i Rifugiati in Italia ha sottolineato che il panorama delle migrazioni contemporanee pone l'evidente necessità di abbandonare le rigide categorie definitorie, smuggling – trafficking, così come delineate dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale ed in particolare dai due Protocolli addizionali¹³⁶, recepite sia a livello comunitario che nazionale¹³⁷ e a suo tempo ben differenziati anche sotto il profilo dello *status* e della protezione riconosciuti alle persone che ne risultavano oggetto¹³⁸.

L'Alto Rappresentante Unhcr, denuncia che in una esperienza migratoria spesso si sovrappongono tratti regolari con tratti irregolari, percorsi iniziati come smuggling possono facilmente tradursi in esperienze di trafficking una volta raggiunta la destinazione o ancora durante il viaggio, a causa per esempio del debito contratto per partire. Invero, l'esposizione sempre più marcata dei migranti a fattori di vulnerabilità, come l'assenza di documenti, l'assunzione di debiti alla partenza o durante il tragitto, la provenienza da contesti di privazione economica, sociale, familiare, li espone inevitabilmente a situazioni di sfruttamento¹³⁹. Il fatto che violenza, confinamento,

¹³⁵ Nicodemi, F. “*Le vittime della tratta di persone nel contesto della procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Quali misure per un efficace coordinamento tra i sistemi di protezione e di assistenza?*” in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, Fascicolo n. 1/2017, pp. 1-29

¹³⁶ Si fa riferimento ai già citati protocolli addizionali di Palermo, ([Protocollo contro il traffico di migranti via terra, mare e aria](#) e Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini), adottati congiuntamente alla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale dall'[Organizzazione delle Nazioni Unite](#) (ONU) a [Palermo](#) nel 2000, e sottoscritto da 168 Stati, tra cui l'Italia.

¹³⁷ Ad esempio il diritto penale italiano che, con la riforma introdotta dalla l. 11 agosto 2003 n. 228, ha espressamente distinto le due ipotesi di trafficking in persons e smuggling of migrants, per ulteriori approfondimenti sul tema si rimanda a Goisis, L. “*l'immigrazione clandestina e il delitto di tratta di esseri umani. Smuggling of migrants e trafficking in persons: la disciplina italiana.*” *Articolo, Diritto Penale Contemporaneo*, rivista online, 2016, pp. 1-15, consultabile al sito https://www.penalecontemporaneo.it/upload/GOISIS_2016a.pdf ultimo accesso: 15.02.2020

¹³⁸ Solamente nel caso di trafficking viene riconosciuto il diritto ad un permesso di soggiorno, ex art. 18 TUI, oppure protezione internazionale, ex art. 1A Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951. Sul quest'ultimo punto si rimanda alle linee guida Unhcr, UN High Commissioner for Refugees, *Guidelines on International Protection: The Application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees to Victims of Trafficking and Persons at Risk of Being Trafficked*, 2006, concernenti la possibilità di applicare alle vittime di tratta l'art 1A della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951.

¹³⁹ Nicodemi, F. “*Le vittime della tratta di persone nel contesto della procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Quali misure per un efficace coordinamento tra i sistemi di protezione e di assistenza?*” in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, Fascicolo n. 1/2017, pp. 1-29

coercizione, raggiri e sfruttamento, tipici nel caso del trafficking possano verificarsi anche in percorsi migratori irregolare, c.d. economici o volontari, e che tali ordini di abusi possano variare in intensità e severità, determina un'unitarietà di esperienze piuttosto che una distinzione dicotomica tra casi di smuggling e di trafficking. Infine, l'assenza di canali d'accesso alternativi, nonché, come sottolineato nel 2015 dalla Commissione Europea¹⁴⁰, l'utilizzo strumentale da parte dei trafficanti di esseri umani¹⁴¹ dei sistemi di asilo dei diversi Paesi europei al fine di facilitare la regolazione delle vittime, ha determinato la confluenza di questi fenomeni migratori all'interno dei flussi per richiedenti protezione internazionale, nonché il possibile intrecciarsi, nella biografia dei soggetti migranti, delle categorie di smuggled, trafficked ed asylum seeker.

Rispetto al terzo punto, nel 2017, Greta, nel già citato report di valutazione della conformità dell'Italia alla sottoscritta Convenzione del Consiglio D'Europa sulla Tratta di Esseri umani¹⁴², sottolinea che la mancata individuazione delle vittime, potenziali o attuali, di tratta di esseri umani nei flussi migratori misti, dipendeva dagli ingenti problemi procedurali e strutturali del nostro sistema di accoglienza¹⁴³. Greta denunciava che le vittime di tratta avrebbero dovuto essere identificate già dalle prime fasi dello sbarco (pre-identificazione). Secondo il rapporto Greta ciò non avveniva per

¹⁴⁰ nella Comunicazione sullo stato di attuazione delle azioni prioritarie intraprese nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione: La comunicazione della Commissione è reperibile al link: <http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0510&from=IT>.

¹⁴¹ nell'accezione ampia di traffickers e smugglers

¹⁴² Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA), *report on Italy, under Rule 7 of the Rules of Procedure for evaluating implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Being*, 2017, consultabile online <https://rm.coe.int/16806edf35>, ultimo accesso 21.07.2019

¹⁴³ Al momento della pubblicazione il sistema di accoglienza si sviluppava su due livelli: la prima accoglienza che comprendeva gli hotspot e i centri di prima accoglienza, e la seconda accoglienza, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e i Cas, Centri di Accoglienza Straordinaria, ibrido tra prima e seconda accoglienza. Quest'ultimo, concepito come una struttura temporanea ed emergenziale da aprire solo nel caso in cui si verificassero arrivi "consistenti e ravvicinati di richiedenti asilo" (d.lgs. 142/2015 art 11), è divenuto la regola, supplendo de facto ed in maniera sistemica alle carenze di posti del sistema Sprar. Si tratta ormai della modalità ordinaria con cui vengono accolte più del 78% delle presenze. Eppure, pur avendo nella pratica una funzione praticamente identica allo Sprar, i Cas rimangono concepiti e gestiti come fossero strutture temporanee, dove "parcheggiare" i richiedenti asilo in attesa che facciano il loro ingresso nella seconda accoglienza. Nei fatti però, nella maggior parte dei casi migranti restano nei Cas per tutta la durata della loro pratica di asilo. Al tempo, questo disallineamento tra teoria e pratica comportava la mescolanza di biografie migratorie tra loro estremamente diverse, strutture inadeguate a farvi fronte e personale insufficiente e non formato per con la conseguente mancata identificazione delle situazioni di vulnerabilità, tra cui, quella delle vittime di tratta. Il sistema Sprar, dopo l'entrata in vigore del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 132, è stato rinominato in SiPriomi, Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, ed è oggi rivolto unicamente ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati. I richiedenti protezione maggiorenni, rimangono pertanto nelle strutture di prima accoglienza e nei Cas, fino al momento della decisione della Commissione Territoriale circa il loro status. Per maggiori informazioni si rimanda a Fabio Colombo, 7 Gennaio 2020, *Il sistema di accoglienza dei migranti in Italia, spiegato per bene*. Lenius, articolo, consultabile online al sito <https://www.lenius.it/sistema-di-accoglienza-dei-migranti-in-italia/> ultimo accesso, 14.02.2020.

diversi motivi. In primo luogo a causa del mancato utilizzo, proprio a partire dagli hotspot¹⁴⁴, di procedure di pre-identificazione comuni¹⁴⁵, in secondo luogo per l'assenza di spazi idonei a condurre colloqui singoli/personali con le sospettate vittime, e soprattutto per la brevità dei tempi utili allo svolgimento di tutte le procedure (le vittime di tratta potrebbero infatti essere disposte a parlare a distanza di diverso tempo), in terzo luogo per la mancanza di personale specializzato presente agli sbarchi e nelle strutture di prima accoglienza, infine per una riluttanza delle donne stesse a farsi identificare come vittime di tratta¹⁴⁶. Il risultato era, e tutt'ora permane, che le vittime di tratta non venivano individuate¹⁴⁷, oppure ciò avveniva in ritardo. Sul punto, il Responsabile Comunicazione della Piattaforma Nazionale Anti-tratta in occasione dell'Incontro Nazionale della stessa¹⁴⁸, ha dichiarato che, ad oggi, tra lo sbarco e l'identificazione della persona come possibile vittima di tratta può intercorrere fino ad un anno se i profili di rischio emergono nel centro di accoglienza in cui è stata inserita in seguito alla proposizione della richiesta di protezione internazionale, addirittura un anno e mezzo se ciò avviene in sede di colloquio davanti alla Commissione Territoriale.

Secondo il citato rapporto Greta 2017, la mancata identificazione delle vittime di tratta presenti nei flussi migratori non programmati, ha portato a due gravi ordini di problemi: In primo luogo le vittime di tratta, non preidentificate come tali, sono state (e tuttora vengono) inserite nei centri di accoglienza ordinarie, dalle quali esse spariscono nel giro di pochissimi giorni. Tali strutture, generalmente Hub o Cas, non sono predisposte per riconoscere ed affrontare questo fenomeno, in quanto non sono fornite né del personale specializzato, né tantomeno delle misure di protezione

¹⁴⁴ Gli Hotspot, letteralmente punto caldo, è un metodo, adottato in Italia a partire dalla fine del 2015, in seguito agli impegni assunti dallo Stato Italiano nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione, presentata il 13 maggio 2015 dalla Commissione Europea. Tale approccio consiste nell'apertura di centri, collocati sulle frontiere esterne dell'Unione, ossia nei luoghi di sbarco, dove effettuare la prima identificazione tramite fotografia e rilievi dattilografico delle impronte delle persone sbarcate, nonché la registrazione. Obiettivo fondamentale è l'identificazione e, quindi, la distinzione immediata tra quanti hanno diritto a fare domanda di protezione e chi invece va rimpatriato, i cosiddetti "migranti economici". Per maggiori dettagli si rimanda al sito del Parlamento Italiano, Studi Camera-Istituzioni, *i punti di crisi* (c.d. hotspots), consultabile online https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_i_punti_di_crisi_c_d_hotspots.html ultimo accesso 15.02.2010 e al glossario di open migration, progetto di studi e raccolta dati sulle migrazioni, consultabile online al sito <https://openmigration.org/glossary-term/hotspot/> ultimo accesso 15.02.2020.

¹⁴⁵ Per esempio le linee guida stilate dall'Unhcr e dall'Iom sull'identificazione delle vittime di tratta nel flusso dei richiedenti protezione internazionale.

¹⁴⁶ <<There is no reception space at the hotspots for private interviews and it is difficult to make contacts with individuals, particularly Nigerian girls, who move in groups and are reluctant to speak individually. Hotspots are increasingly protected and regulated, with reported delays sometimes experienced by IOM and NGOs in speaking with newly arriving migrants particularly on dates of landings when several hundreds of people arrive and there is limited time to identify particular vulnerabilities.. As a result, possible victims of trafficking are not identified until much later>>. GRETA, 2017, *ibidem*, p. 11.

¹⁴⁷ Famoso il caso del mancato riconoscimento come vittime di tratta delle 66 Nigeriane del CIE di Ponte Galeria, Roma che ne ha determinato la loro espulsione <https://www.cartadiroma.org/news/cie-di-ponte-galeria-il-rimpatrio-delle-donne-nigeriane/>.

¹⁴⁸ Convegno Piattaforma Nazionale Anti-Tratta 15/16 giugno 2017 Torino

adeguate, inoltre accolgono numeri massicci di migranti, cosa che rende particolarmente complessa la valutazione caso per caso, e l'emersione di specifiche e particolari vulnerabilità¹⁴⁹ (mancanza che può portare fino al paradosso di rimpatriare le vittime come migranti economiche¹⁵⁰). In secondo luogo, molto spesso le vittime di tratta vengono accolte fianco a fianco con le persone responsabili e/o complici del loro sfruttamento che le avviano al mercato del sesso a pagamento¹⁵¹. Sul punto, il Responsabile comunicazione Piattaforma Anti Tratta, in occasione dell'incontro Nazionale tenutosi a Torino il 14 e 15 giugno 2017, ha sottolineato che una volta che queste donne entrano nel sistema di sfruttamento risulterà sempre più difficile farle uscire. Infine, rispetto all'ultimo punto, la denunciata confluenza del fenomeno della tratta all'interno del sistema di protezione internazionale ha portato alla necessità di individuare forme di raccordo tra il sistema tratta ed il sistema protezione internazionale¹⁵².

L'Osservatorio Regionale sul fenomeno migratorio dell'Emilia Romagna¹⁵³, l'Alto Rappresentante dell'Unhcr per l'Italia¹⁵⁴, concordano con il panorama presentato da Greta, osservando che il fenomeno della tratta delle donne nigeriane all'interno dei flussi migratori non programmati, dal 2015 ad oggi, ha avuto importanti conseguenze sul sistema nazionale di interventi anti-tratta, basati sui c.d. "Programmi art. 18"¹⁵⁵. Riprendendo il report Pubblicato dell'Osservatorio Emiliano-Romagnolo nel

¹⁴⁹ "There is a shortage of places in specialised shelters for trafficking victims and victims referred from the hotspots are often accommodated in facilities without any protection, from which they soon disappear (often within two to three days). Women accommodated in centres for asylum seekers leave the centres at night and it is believed that they are controlled by traffickers and forced to engage in prostitution". GRETA, 2017, *ibidem*, p. 11.

¹⁵⁰ Chiodo S., Tratta, violenze, detenzione e ora il rimpatrio per le donne nigeriane rinchiusa a Ponte Galeria, il Manifesto, 18.08.2015

¹⁵¹ GRETA notes that according to a report published by the NGO MEDU in 2013, in the three CIE that have an area for women (in Turin, Bologna and Rome), there is a substantial presence of potential victims of trafficking for the purpose of exploitation of prostitution (an estimated 80% of the women held at the CIE of Ponte Galeria) and victims of trafficking are often held together with persons responsible of or involved in their exploitation". GRETA, 2017, *ibidem*, p. 11.

¹⁵² Nicodemi, F. "Le vittime della tratta di persone nel contesto della procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Quali misure per un efficace coordinamento tra i sistemi di protezione e di assistenza?" in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, Fascicolo n. 1/2017, pp. 1-29

¹⁵³ Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, *ibidem*, p.20.

¹⁵⁴ Nicodemi F. *Le vittime della tratta di persone nel contesto della procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Quali misure per un efficace coordinamento tra i sistemi di protezione e di assistenza*, articolo, *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza* fascicolo n.1/2017, pag. 1-29

¹⁵⁵ Il Programma articolo 18, rientra tra gli strumenti di tutela delle vittime di tratta ed è stato recentemente ridefinito con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2016. Tale programma si accompagna generalmente, nel caso di vittime di cittadinanza straniera, al rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, previsto dall'art. 18 del d.lgs 286-98 (Testo Unico per l'Immigrazione, TUI). Il Programma articolo 18 si realizza mediante progetti attuati a livello territoriale, finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale. Le azioni del Programma articolo 18 sono classicamente divise nelle fasi: a) contatto, emersione, identificazione delle vittime; b) prima assistenza propedeutica ai processi di inclusione sociale; c) seconda accoglienza, volta alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo; d) autonomia, volta al consolidamento dei processi di inclusione sociale e lavorativa e all'autonomia abitativa. Per maggiori dettagli si rimanda al Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, *ibidem*, p.17.

2019, i progetti territoriali anti-tratta hanno infatti dovuto affrontare un radicale cambio d'approccio degli interventi, in conseguenza alla commistione tra tratta e sistema italiano per la protezione internazionale. La confluenza delle vittime all'interno dei percorsi di accoglienza per richiedenti asilo, con proposizione della relativa domanda di protezione internazionale, ha infatti reso necessario un dialogo costante con il sistema asilo e le Commissioni Territoriali. Quest'ultime, chiamate a valutare le richieste di protezione internazionale, sono diventate un attore centrale per l'individuazione e la emersione delle vittime di tratta. Negli anni precedenti invece la maggior parte delle segnalazioni delle vittime di tratta veniva da Forze di Polizia, Unità di Strada, presidi medico-sanitari, clienti o vittime stesse.

A livello legislativo la necessità di un raccordo operativo tra progetti anti-tratta e sistema asilo, per un'emersione più efficace del fenomeno e la tutela delle sue vittime ha portato, a sviluppare in un lavoro congiunto tra Ministero dell'Interno e UNHCR le Linee Guida¹⁵⁶ per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale: "*L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral*"¹⁵⁷, approvate dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo nella seduta del 30 novembre 2016, nonché recentemente aggiornate¹⁵⁸.

Attualmente, l'implementazione efficace di tali linee guida e la comunicazione tra i due sistemi, tratta e asilo, rappresenta una delle sfide più onerose del sistema anti tratta Italiano. Sfida che, secondo il più recente report Greta del 2019, non sembra essere stata soddisfatta del tutto¹⁵⁹.

6.1 Muta il profilo delle vittime, c'è maggior consapevolezza?

Un altro terreno che si è reso protagonista di forti mutamenti -e che è stato oggetto di numerose ricerche nazionali ed internazionali- è rappresentato dal *profilo delle vittime di tratta* e dall'annoso

¹⁵⁶ Le Linee Guida sono rivolte ai Presidenti, ai componenti e al personale delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e si pongono l'obiettivo di costituire un utile strumento di supporto per contribuire alla corretta e precoce identificazione delle vittime di tratta di esseri umani nell'ambito della procedura di determinazione della protezione internazionale.

¹⁵⁷ Unhcr – Ministero dell'Interno, *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral. Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale*, Roma, 2017. Consultabile online al sito <https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2018/02/Linee-Guida-identificazione-vittime-di-tratta.pdf>

¹⁵⁸ Unhcr – Ministero dell'Interno, *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral. Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale*, Edizione Aggiornata, Roma 2020.

¹⁵⁹ Greta, *reporting concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Italy. Second evaluation round*, adopted 7 December 2018, Published 25 January 2019. Consultabile online https://www.osservatoriointerventitrattra.it/wp-content/uploads/2019/01/GRETA_2018_28_FGR_ITA.pdf.pdf ultimo accesso 14.02.2020

dibattito concernente la loro *consapevolezza e consensualità* rispetto alle dinamiche di sfruttamento. Questo elemento è indice ulteriore della confusione tra percorsi di smuggling e di trafficking, in cui, come abbiamo visto, la presenza di una collaborazione attiva del migrante e di un consenso liberamente formato ed espresso, rappresenta un parametro di differenziazione.

Nel panorama internazionale, report di organizzazioni non governative¹⁶⁰, nonché alcune ricerche accademiche¹⁶¹, hanno messo in luce la presenza di vittime non totalmente passive rispetto alle dinamiche dello sfruttamento e determinate nella costruzione del loro progetto e/o sogno migratorio. Tali documenti, sottolineano l'esistenza di una consapevolezza delle vittime, già dalla partenza o acquisita durante il percorso, della loro destinazione nel mercato del sesso, e di doversi prostituire al fine di restituire il debito contratto per la realizzazione del viaggio.

Per esempio: il report elaborato da European Asylum Support Office (Easo)¹⁶² sul caso nigeriano statuisce che la maggior parte delle ragazze e le donne che sono state trafficate aspiravano a migliorare la vita loro e della loro famiglia, e vedevano nella tratta l'unico strumento per realizzarlo. Secondo Easo, tali donne se da una parte erano a conoscenza del fatto che avrebbero lavorato come prostitute, non tutte erano però consapevoli delle condizioni in cui ciò sarebbe avvenuto, o dell'effettivo ammontare del debito.

Invero, già nei primi anni del 2000 Skeldon, in uno studio condotto sulla tratta nell'Asia sudorientale, constatava che la maggioranza delle donne entrava nell'industria del sesso volontariamente.

Altri lavori, condotti sempre nel panorama internazionale¹⁶³ sostengono che la tratta di esseri umani per lo sfruttamento sessuale possa rappresentare un metodo, *gender based* di mobilità sociale e di empowerment femminile, proprio dei processi di globalizzazione contemporanea. Per esempio, Osezua, attraverso l'analisi del caso nigeriano, mostra come molte tra le donne di bassa educazione percepiscano il trafficking e il transactional sex come una occasione di crescita economica e sociale e soprattutto come strumento di fuoriuscita da una cultura patriarcale ed oppressiva che privilegia il sesso maschile¹⁶⁴. Ugualmente, Kook, nello studio condotto sulle donne Nordcoreane e focalizzato sulla tratta ai fini di matrimonio forzato, mostra come la maggior parte delle donne fosse consapevole

¹⁶⁰ Easo country report 2015 *ibidem*

¹⁶¹ Ex multis Osezua, C. A., *Changing Status of Women and the Phenomenon Trafficking of Women for Transactional Sex in Nigeria: A Qualitative Analysis*, articolo, Journal of International Women's Studies, 14(3), 2013, pp.14-30, e Kook, K 2018, "I Want to Be Trafficked so I Can Migrate!": Cross-Border Movement of North Koreans into China through Brokerage and Smuggling Networks'. In Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 676, no. 1, pp. 114-134.

¹⁶² Easo Country Report 2015 *ibidem*

¹⁶³ Osezua, C. A., *Changing Status of Women and the Phenomenon Trafficking of Women for Transactional Sex in Nigeria: A Qualitative Analysis*, articolo, Journal of International Women's Studies, 14(3), 2013, pp.14-30

¹⁶⁴ Osezua, C. A *ibidem*.

e consensuale a tale pratica, in quanto considerata come l'unico mezzo a loro disposizione per poter migrare¹⁶⁵.

Nel panorama interno invece, la maggior parte delle ricerche condotte (in Italia) nega l'esistenza di forme di "autodeterminazione e volontà" delle vittime di questo fenomeno¹⁶⁶, anche se si fa strada la consapevolezza della diversità dei casi singoli e dei complessi intrecci esistenti tra scelte individuali e dominazione organizzata¹⁶⁷.

Ambrosini¹⁶⁸ per esempio, rifacendosi ad una ricerca del Cespi, individua *quattro fattori* che garantiscono la collaborazione delle vittime creando una sorta di fidelizzazione all'organizzazione criminale: *il ricorso alla violenza, gli elementi cooperativi, l'uso del ricatto e dell'inganno*. Per il sociologo, in tutti e quattro i casi, e quindi anche in quello che si fonda unicamente sulla presenza di elementi cooperativi, la remissività e la lealtà degli individui sfruttati non si regge tanto sull'esistenza di una loro autodeterminazione e/o volontà, quanto su "*squilibri*". Quest'ultimi sono dati da una molteplicità di fattori come: dalla *distanza tra le informazioni (asimmetria informativa)* di cui sono in possesso rispettivamente vittime e criminali, e/o dalla presenza di un *consenso* iniziale che si *deteriora nel tempo* (all'emergere dell'interesse della rete di trafficanti a protrarre più a lungo possibile nel tempo il rapporto di sfruttamento in modo da ricavarne i maggiori proventi possibili), e/o dalla presenza di una *contesto di partenza e/o di arrivo svantaggioso* (caratterizzato per esempio da: pressioni psicologiche, minacce, paura delle autorità locali, mancanza conoscenza di documenti e/o della lingua della società ricevente, di possibili alternative eccetera), dall'esistenza di uno scompenso tra *domanda e offerta di migrazione*, ossia tra propensione a migrare e reali possibilità di farlo per vie legali. L'esistenza di questi squilibri genera nella maggior parte dei casi il primo anello del traffico: la creazione di un debito e la relativa soggezione ai creditori. A questo scenario si aggiunge poi un ulteriore ventaglio di fattori (la condizione di irregolarità, o clandestinità, l'età, il livello di istruzione, l'appartenenza di genere, i push and pull factors e via dicendo) che per il sociologo determinano una condizione di debolezza e vulnerabilità della vittima rendendone l'eventuale consenso non tanto *volontario* quanto *necessario*. Ambrosini sostiene che a queste condizioni, per la persona trafficata l'organizzazione criminale finisce per rappresentare l'unica alternativa possibile sia per la realizzazione del proprio progetto migratorio che per "sopravvivere" una volta giunta nel territorio di destinazione.

¹⁶⁵ Kook, K. 2018, "I Want to Be Trafficked so I Can Migrate!": Cross-Border Movement of North Koreans into China through Brokerage and Smuggling Networks'. In *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, vol. 676, no. 1, pp. 114-134.

¹⁶⁶ Ambrosini, M. 2005 *ibidem* p. 251

¹⁶⁷ Dal Pra Pocchiesa, M. *La Trattata degli esseri umani in Italia. Evoluzione nel tempo* - Gruppo Abele, 2015, consultabile online: http://185.71.8.123/wp-content/uploads/2016/02/Fenomeno-tratta_Mirta-Da-Pra.pdf

¹⁶⁸ Ambrosini M., *ibidem*, p. 252

Sempre nel panorama italiano, ulteriori importanti contributi al dibattito sono rappresentati dagli studi condotti da Carchedi Francesco¹⁶⁹, dall'IOM nonché da alcune importanti testimonianze come quella di Blessing Okoedion, ex vittima di tratta nigeriana, raccolta nel libro “*il coraggio della Libertà*”¹⁷⁰. I quali sottolineano la totale inconsapevolezza delle vittime di tratta della loro destinazione al mercato del sesso, la presenza di un enorme *gap-informativo* tra migranti e organizzazioni criminali e l'utilizzo, da parte di quest'ultime, dell'inganno (false promesse su lavoro una volta giunte nel paese di destinazione), e dell'abuso della posizione di vulnerabilità (sociale, psicologica, economica) delle vittime del traffico. Tant'è che l'Organizzazione Mondiale per l'Immigrazione (IOM) ha da poco lanciato una campagna informativa sui social “Aware Migrants”¹⁷¹ finalizzata, attraverso la raccolta di testimonianze dei migranti arrivati in Italia, ad informare e rendere consapevoli i migranti in partenza su che cosa gli aspetti durante la traversata nonché della possibilità di trasformarsi in future vittime di tratta.

7. Conclusioni: i nodi irrisolti e la necessità di approfondimenti ulteriori.

La ricostruzione del fenomeno e di chi siano le sue vittime ricavata dalla revisione ed analisi della documentazione esistente ha lasciato aperti numerosi interrogati. Invero, nonostante la tratta sia al centro dell'attenzione mediatica e politica, ad oggi manca un inquadramento capace di fornirne una descrizione sistematica ed organica nel panorama italiano.

La pervasività, fluidità e dinamicità del fenomeno ci mettono di fronte al costante ritardo dell'elaborazione scientifica. Non è un caso che da quanto analizzato nel corso del presente capitolo siano emersi diversi punti critici che necessitano di essere approfonditi: dalle modalità di reclutamento e di viaggio, all'esistenza di una sovrapposizione tra le categorie di migranti c.d. volontari, asilanti e persone vittime di tratta, dall'esistenza di nuove forme di fidelizzazione della vittima al criminale, all'impatto sul sistema di accoglienza, dalle criticità riscontrate dal e nel sistema anti-tratta, al mutamento del profilo stesso delle vittime... ..

¹⁶⁹ Atti del convegno “*Prostituzione e tratta in Italia e in Europa: dall'evoluzione del fenomeno alle strategie transnazionali innovative*” organizzato da **Lule Onlus** il 18 Ottobre 2016. Iniziativa organizzata con il **patrocinio** di Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari opportunità, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano – Casa dei Diritti, Comune di Abbiategrasso e Comune di Magenta. <http://www.luleonlus.it/wp-content/uploads/2016/11/Dott.-Francesco-CARCHEDI-Area-Ricerche-del-Parsec-Consortium.pdf>

¹⁷⁰ Blessing Okoedion, Anna Pozzi 2017, “Il coraggio della libertà. Una donna uscita dell'inferno della tratta”. Paoline Editoriale Libri, 2017

¹⁷¹ Per maggiori dettagli si rimanda al sito del programma: <https://www.awaremigrants.org/>

Pertanto, nel tentativo di fornire un quadro il più possibile completo del panorama attuale, pur tenendo conto dei limiti del presente elaborato, si è voluto scendere sul campo per confrontarsi con i testimoni privilegiati del fenomeno e raccogliere le loro opinioni, percezioni e valutazioni dirette dello stesso. I risultati ricavati, elaborati nel capitolo quinto della ricerca, sono stati funzionali a completare ed ampliare, nei limiti del possibile, il quadro fenomenologico ricostruito nel presente capitolo.

CAPITOLO SECONDO: DOMANDA DI RICERCA E IMPIANTO METODOLOGICO

1. Introduzione

L'obiettivo che si pone questo capitolo è quello di ripercorrere e giustificare le scelte fatte nel corso del lavoro. Vengono anzitutto presentati gli specifici interessi ed obiettivi della ricerca e l'approccio metodologico adottato. In particolare vengono esplicitati i tempi e le fasi che hanno caratterizzato l'intero elaborato, descrivendo in modo approfondito i tre diversi piani su cui si è costruita l'analisi dell'oggetto di studio: la mappatura dei significati e l'analisi del dato giurisprudenziale, la ricostruzione del fenomeno e l'interpretazione dei testimoni privilegiati. Viene poi illustrato in dettaglio il disegno della ricerca: dall'individuazione del codice di analisi, alla descrizione delle tecniche di rilevazione dei dati (le interviste semi strutturate), alla definizione operativa dei target dei diversi rispondenti, soffermandosi e motivando ciascuno di essi. Il capitolo chiude con una nota sui problemi di legati alla generalizzazione delle informazioni raccolte.

2. L'interesse conoscitivo: Obiettivi della ricerca.

La *vulnerabilità* in relazione alla persona è un concetto profondamente vago, dai confini fluidi e difficilmente definibili. La molteplicità delle interpretazioni e degli usi ad essa attribuiti (alle volte persino contraddittori), ha dato vita ad un quadro semantico altamente confuso trascinando con se numerose incoerenze e pericolosi fraintendimenti¹⁷². Ciononostante essa ha una valenza tutt'altro che meramente teorica, da questa nozione infatti, discendono molteplici effetti pratici: alla *definizione di vulnerabilità e/o di alcuni individui o gruppi come vulnerabili*, sono legate profonde conseguenze politiche e sociali, che vanno dalla costruzione delle strategie di welfare e di previdenza sociale, alla loro interpretazione ed applicazione, e al conseguente ampliamento o costrizione della sfera di diritti e delle garanzie riconosciute ai loro destinatari. È evidente che comprenderne il significato e confrontarne gli usi più comuni assume un'importanza saliente, a maggior ragione data la sua estesa pervasività in un ampio range di settori disciplinari.

La vulnerabilità è un concetto complesso, e lo è ancora di più se calata all'interno di un fenomeno altrettanto articolato, tortuoso e multiforme come quello della tratta di esseri umani. In questo panorama, la capacità performativa della vulnerabilità appare ancora più evidente: non solo a livello generale, ossia in relazione alla costruzione delle strategie di intervento, alla individuazione dei

¹⁷² Giolo O *La vulnerabilità neoliberale. Agency, vittime e tipi di giustizia*. Cap. XVI, in *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, a cura di Giolo O, e Pastore, B., Carroci Editore, Roma, prima edizione, 2018, pp. 253-273

destinatori e alla comprensione dei loro bisogni, bensì anche in relazione all'interpretazione stessa del fenomeno e di chi siano le sue vittime.

Tutto ciò considerato, la finalità che muove il progetto di ricerca è quella di ricostruire e mappare la percezione della vulnerabilità da parte degli operatori, di seguito individuati, che a diverso titolo si interfacciano direttamente con le vittime di tratta di esseri umani e che muovono un sindacato sulla stessa.

L'obiettivo è raccogliere le rappresentazioni e le narrazioni di quegli attori che, essendo la *front line* nel fenomeno oggetto di studio, stanno in quel punto in cui la legge così come scritta nei libri prende vita: trasformandosi da lettera *morta* a diritto *vivente*.

Questo studio racchiude in se altri sotto interrogativi che rappresentano le ulteriori direzioni investigative della ricerca: l'indagine delle interpretazioni della vulnerabilità nel caso della tratta di esseri umani è funzionale in primo luogo a *individuare*, se esiste, lo scarto tra il dato normativo (e le sue interpretazioni) e la sua applicazione concreta, in secondo luogo a nominare e descrivere tale scarto, tenendo sempre presente la specificità e la singolarità di ogni singolo caso, in terzo luogo a *decifrare e ricostruire il movente*, ossia le *ragioni* che riempiono di significato le scelte degli attori e il loro sindacato sulla vulnerabilità (come vedremo: decisionale e non), ed infine a evidenziare i possibili *effetti* di tali diverse interpretazioni sulle pratiche di riconoscimento ed emersione del fenomeno, e di identificazione delle sue vittime.

Andando a specificare ulteriormente gli obiettivi e le ragioni della ricerca, appare utile rispondere a due quesiti, perché interrogare le *percezioni* della vulnerabilità? E perché nella tratta di esseri umani?

In primo luogo, come ha evidenziato la filosofa giuridica Fineman e come meglio si chiarirà nella sezione dedicata all'analisi documentale¹⁷³, la vulnerabilità è una chiave di lettura preziosa, in quanto rappresenta al contempo uno sia uno *strumento* di analisi critica (nella veste della teoria della vulnerabilità) che il suo *oggetto*. Per Fineman, la vulnerabilità (*rectius*: la teoria della vulnerabilità)¹⁷⁴ come *strumento*, si è fatta lente di ingrandimento capace di mettere in luce negli Stati Uniti quegli impedimenti teorici, tradottisi in modelli d'intervento e pratiche giuridiche, che hanno negato la comune fragilità ed interdipendenza dell'essere umano, contrapponendola alla capacità di autodeterminazione e dando alito alla costruzione di un soggetto giuridico fondato sul falso mito dell'autonomia e dell'indipendenza¹⁷⁵. Invero, attraverso il filtro cromatico della vulnerabilità,

¹⁷³ Si rimanda in particolare ai capitoli tre e quattro.

¹⁷⁴ Fineman, M. A., *the vulnerable subject and the responsive state*, article Emory Law Journal, 60, 2010, pag. 151-275

¹⁷⁵ Per maggiori dettagli si rimanda a Fineman, M. A., *the vulnerable subject and the responsive state*, article Emory Law Journal, 60, 2010, pag. 151-275, Bernardini M.G., *il soggetto vulnerabile. Status e prospettive di una categoria (giuridicamente) controversa*. Articolo, Riv. Filosofia del diritto, fascicolo 2, dicembre 2017, pp. 365-384, Genovese,

Fineman, è stata in grado di individuare dapprima quei costrutti tradizionali e storici, quelle norme sociali, profondamente radicate nel tessuto sociale statunitense che condizionano l'agire dei singoli consociati e ne rappresentano la base identitaria, ed in seguito i relativi risvolti critici e problematici (il sistema di equal protection law, il paradigma anti-discriminatorio su base identitaria, il soggetto autonomo e le politiche statali di non interferenza per citarne alcuni)¹⁷⁶. Così come nel panorama statunitense la teoria della vulnerabilità può offrire ottimi spunti di riflessione anche nel contesto della tratta di esseri umani. Infatti, tale teoria può divenire un utile strumento di analisi critica, funzionale a scandagliare e rivelare i *moventi* che riempiono di significato le interpretazioni e le narrazioni degli attori che si interfacciano con le vittime di tratta. In altre parole: interrogare, attraverso il filtro della vulnerabilità, le percezioni dei soggetti che rappresentano l'anello di raccordo più vicino con il fenomeno oggetto di studio e con le sue vittime, permette, di carpire i costrutti *valoriali e culturali* che si celano dietro (e riempiono di significato) il loro agire. Dove con dimensione valoriale e culturale si vuol fare riferimento a tutti quegli atteggiamenti, opinioni, convinzioni che caratterizzano un aggregato sociale che da un lato ne sono il prodotto storicamente determinato e situazionato, e

Santoro *l'art. 18 (t.u. immigrazione) e il contrasto allo sfruttamento lavorativo: la fantasia del giurista tra libertà e dignità*, art. *Giornale del diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 2018, pag. 543-579, Casadei, T., *La vulnerabilità in prospettiva critica*, in *vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, a cura di Pastore B e Giolo O., monografia, Carrocci editore, prima edizione, 2018, pag. 73-99,

¹⁷⁶ Nei suoi lavori Fineman mette in luce che nell'ontologia neo-liberale statunitense il centro d'interessi politici, specchio del soggetto (*falsamente*) neutro del diritto, è un individuo *indipendente, razionale, incondizionato ed autonomo*, a cui viene contrapposto un soggetto fragile, debole, passivo, dipendente: il vulnerabile. In questa visione la vulnerabilità assume un'accezione negativa, una caratteristica *statica*, propria di alcune *categorie* definite e predeterminate di individui o gruppi di individui: l'eccezione rispetto alla regola che come tale deve essere espulsa o corretta. Nel modello neo liberale tale concezione ha portato ad un diverso ordine di conseguenze: a considerare la *vulnerabilità ed l'autodeterminazione* come elementi *opposti* (il soggetto vulnerabile non è capace di assumere delle scelte libere e consapevoli) a suddividere la società tra soggetti *vulnerabili ed invulnerabili*, a costruire categorie stereotipate e standardizzate di soggetti/gruppi vulnerabili e a legittimare interventi statali intrusivi e fortemente paternalistici. Per maggiori approfondimenti sul punto si rimanda a Pitch, T., *un diritto per due, la costruzione giuridica di genere, sesso, sessualità*, il Saggiatore, Milano, 1998; Fineman M., *The Vulnerable Subject and the Responsive State*, articolo in *Emory Law Journal*, Vol. 60, n.2 pp. 251-271; Fineman, M., *The autonomy myth. A theory od Dependency*, mon. New York: The New Press, 2004; Gilson, Erinn C., *Vulnerability and victimization: Rethinking key concepts in feminist discourses on sexual violence*, article, *Journal of Women in Culture and Society* vol. 42, no. 1, 2016, pag. 1-28; Casadei, T., *La vulnerabilità in prospettiva critica*, in *vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, a cura di Pastore B e Giolo O., monografia, Carrocci editore, prima edizione, 2018, pag. 73-99; Bernardini M.G., *il soggetto vulnerabile. Status e prospettive di una categoria (giuridicamente) controversa*, *Riv. Filosofia del diritto*, fascicolo 2, dicembre 2017, pp. 365-384; Giolo O., *La vulnerabilità neoliberale. Agency, vittime e tipi di giustizia*. Cap. XVI, in *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, a cura di Giolo O. e Pastore, B., Carrocci Editore, Roma, prima edizione, 2018, pp. 253-273; Serughetti, G., *smuggled or trafficked? Refugee or job seeker? Deconstructing rigid classifications by rethinking women's vulnerability*, articolo, *Anti-trafficking review*, 11, 2018, pag 16-35, Casalini B., *Politics, Justice and the vulnerable subject, the contribution of feminist thought*, journal article, *Genero&Direito*, Universidade Federal de Paraiba, V.5 N.3 2016, pag. 15-29, e Casalini B., *Le teorie femministe contemporanee, dal paradigma della sovranità al paradigma della vulnerabilità*, in *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, a cura di Bernardini M.G., Casalini B., Giolo O., Re L., If Press, Roma 2018, pp. 27-49.

dall'altra rappresentano il motore che ne influenza (ed è rivelato dai) i comportamenti e i posizionamenti dei suoi attori sociali.

In secondo luogo, nella tratta di esseri umani il sindacato sulla vulnerabilità delle sue vittime assume una rilevanza oltremodo pregnante, rendendone il terreno di analisi perfetto: infatti in questo panorama la vulnerabilità, lungi da essere solamente uno strumento di indagine critica diviene altresì **l'oggetto** preponderante dell'analisi in quanto, facendo parte dello stesso costrutto normativo del reato di tratta, è anche categoria giuridica e che come tale deve essere interpretata, riempita di significato ed applicata.

Ciò considerato, interrogarsi sulla vulnerabilità nella tratta di esseri umani ci permette: sia di comprendere come sia percepito lo stesso fenomeno e di chi siano le sue vittime¹⁷⁷, che (e consequenzialmente) di individuare quei valori, quegli attrezzi e strumenti che riempiono quella distanza (irriducibile) tra testo normativo e la sua applicazione (rectius: il diritto vivente, law in books and law in action), e che determinano i processi di metabolizzazione ed interpretazione di una norma o di un concetto giuridico¹⁷⁸, mettendone consequenzialmente in luce il fine.

L'analisi della vulnerabilità, infine, nella sua doppia veste di *strumento critico ed oggetto di analisi*, si fa indice per raccogliere e valutare i possibili *effetti* di tali rappresentazioni sull'identificazione/emersione del fenomeno e sulla strutturazione dei relativi strumenti e programmi di assistenza e protezione. A ben vedere infatti, è proprio in base a come s'intende questo concetto che vengono costruiti i modelli di intervento, identificati i loro legittimi destinatari e i bisogni di cui si fanno portatori. Pertanto guardare alle costruzioni narrative dei testimoni privilegiati, permette di indagare gli effetti di tali interpretazioni, atteso che, come abbiamo visto, a diverse definizioni di vulnerabilità possono corrispondere differenti risvolti pratici: Per esempio, applicare la citata visione neo-liberale della vulnerabilità alla tratta di esseri umani¹⁷⁹ potrebbe portare alla creazione di una vittima ideal-tipica¹⁸⁰ e ad una lettura stereotipata del fenomeno, con la conseguente mancata

¹⁷⁷ Serughetti, G., *smuggled or trafficked? Refugee or job seeker? Deconstructing rigid classifications by rethinking women's vulnerability*, articolo, Anti-trafficking review, 11, 2018, pag 16-35 e Genovese, Santoro *l'art. 18 (t.u. immigrazione) e il contrasto allo sfruttamento lavorativo: la fantasia del giurista tra libertà e dignità*, art. Giornale del diritto del lavoro e delle relazioni industriali, 2018, pag. 543-579.

¹⁷⁸ Ghezzi M.L., Mosconi G., Pennisi C., Prina F., Raiteri M., *Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica*, Maggioli Editore, 2017, e Fiandaca G. e Musco E. *diritto penale parte generale*, Zanichelli Editore, Bologna, set. Ed. 2018

¹⁷⁹ Serughetti, G., *smuggled or trafficked? Refugee or job seeker? Deconstructing rigid classifications by rethinking women's vulnerability*, articolo, Anti-trafficking review, 11, 2018, pag 16-35.

¹⁸⁰ S. Vezzadino, *Per una sociologia della vittima. Laboratorio Sociologico, diritto, sicurezza e processi di vittimizzazione*, monografia, Franco Angeli, sesta ristampa, Milano, 2012

identificazione delle sue vittime in tutte le occasioni in cui queste non rispecchiano i canoni prestabiliti¹⁸¹.

Riassumendo, partendo dalle teorie sulla vulnerabilità di Martha Fineman, l'obiettivo della ricerca è quello di raccogliere le interpretazioni e le percezioni della vulnerabilità da parte degli attori di *front line*: Lì, dove succedono le cose, dove le norme e i concetti, chiamati a confrontarsi con la concretezza del reale si riempiono di significato. Tale operazione permetterà di mettere a fuoco (se ed ove presente) lo scarto tra dato normativo (e le sue interpretazioni) e applicazione concreta, nonché le *ragioni* sottese a tali rappresentazioni della vulnerabilità e i possibili effetti sulle modalità di emersione ed identificazione del fenomeno e delle sue vittime.

3. I tre piani di analisi:

Per farsi strada nel labirinto della vulnerabilità nella tratta di esseri umani si è deciso di procedere per fasi, organizzando l'analisi su tre diversi piani, l'uno funzionale e consequenziale all'altro, e volti a delineare l'oggetto della ricerca. In altre parole, si è voluto procedere tramite una tripartizione (piramidale) dei lavori, al fine di mettere a fuoco il centro vivo della ricerca -le interpretazioni dei testimoni privilegiati- e costruire la griglia concettuale tramite cui svilupparne l'analisi.

I tre piani d'indagine sono: l'analisi del dato giurisprudenziale e la costruzione della mappatura di significati, la descrizione del fenomeno oggetto di analisi ed infine, il centro ed obiettivo principe della ricerca, l'analisi delle interpretazioni dei testimoni privilegiati.

3.1 IL PRIMO PIANO D'ANALISI: L'analisi del dato giurisprudenziale e la costruzione della mappa concettuale.

Muovendo dalla teoria della vulnerabilità di Martha Albertson Fineman (vulnerabilità come *strumento*) è stata realizzata una mappa dei significati della vulnerabilità in relazione alla tratta di esseri umani (vulnerabilità come *oggetto*) a livello giuridico normativo e giuridico giurisprudenziale, funzionale alla creazione di una griglia concettuale per costruire *prima*, ed analizzare *dopo*, le interviste con i testimoni privilegiati.

Questa operazione, sebbene rientri a pieno titolo nella costruzione dell'impalcatura teorica, ha richiesto - con riferimento alla ricostruzione giuridico-giurisprudenziale- una prima analisi dei dati.

¹⁸¹ E. Rigo, *Re-gendering the Border: Chronicles of women's resistance and unexpected alliances from the Mediterranean border*, journal article, ACME an international journal for critical geographies, 18 (1), pp. 173-86, 2017

Infatti, lungi dall'essere un lavoro meramente compilativo e descrittivo, l'esame delle decisioni degli (due su tre) organi giudiziari¹⁸², di seguito specificati, ha imposto l'individuazione *prima*, e lo studio, *dopo*, delle loro sentenze.

A ben vedere invero, l'analisi dell'interpretazione giudiziale, rappresenta normalmente l'oggetto ultimo della ricerca, non un suo punto di partenza o un suo strumento di analisi. Diversi ambiti del sapere scientifico infatti, dalle scienze giuridiche, alle scienze criminologiche, alla sociologia del diritto, hanno fatto dei metodi e dei risultati dell'attività ermeneutica giurisprudenziale il centro stesso della loro indagine¹⁸³.

In questo lavoro invece, l'analisi della giurisprudenza non è che un pezzo del racconto, funzionale a sbrigliare la fitta matassa dei significati della vulnerabilità e mettere a fuoco l'oggetto della ricerca, fornendo altresì strumenti interpretativi.

Si ritiene tuttavia imprescindibile fornire un dettagliato resoconto delle specificità di questo primo piano d'analisi.

Prima di addentrarsi è però necessario esplicitare le motivazioni di questa scelta: *Perché non ci si è limitati alla ricostruzione del dato normativo? Perché è stato necessario scomodare le interpretazioni giudiziali? Soprattutto in un sistema giuridico come il nostro, di stampo giuspositivista ed ancorato al primato del vincolo alla legge?*

Ebbene, l'applicazione delle norme implica necessariamente un passaggio dall'astratto al concreto: per poter sussumere (*procedimento di sussunzione*) il caso specifico nella fattispecie normativa generale ed astratta, occorre infatti **individuare il significato** e la **portata** della legge da applicare: tramite un'attività interpretativa.

Sebbene legislatori e teorici del diritto si siano preoccupati di fissare le regole (art. 12 preleggi) ed elaborare i criteri per guidare l'attività dei giudici e scongiurare il rischio di decisioni puramente arbitrarie, studi approfonditi sulla prassi e sulla teoria dell'interpretazione segnalano che la visione del giudice come "mero esecutore" della volontà legislativa è ormai da tempo una pia illusione. L'ideale giuspositivistico espresso nella celebre espressione "*Les juges ne sont que la bouche qui*

¹⁸² Per quanto concerne le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte Edu) si è infatti fatto riferimento a dati di secondo livello, ed in particolare ai lavori di Al Tamini Y., *The Protection of Vulnerable Groups and Individuals by the European Court of Human Right*, consultabile online <http://njb.nl/Uploads/2015/9/Thesis-The-protection-of-vulnerable-groups-and-individuals-by-the-European-Court-of-Human-Rights.pdf> e Chenal R., *La definizione della nozione di vulnerabilità e la tutela dei diritti fondamentali*, art. *Ars Interpretandi*, V. 2, luglio-dicembre, 2018, pp. 35-55 nonché alle riviste scientifiche *Art Interpretandi*, fascicolo 2 luglio dicembre del 2018 e *Medicina Legale* fascicolo 2 del 2018, entrambe con un focus dedicato alla vulnerabilità nelle sentenze della Corte di Strasburgo.

¹⁸³ Ghezzi M.L., Mosconi G., Pennisi C., Prina F., Raiteri M., *Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica*, Maggioli Editore, 2017, e Fiandaca G. e Musco E. *diritto penale parte generale*, Zanichelli Editore, Bologna, set. Ed. 2018.

prononce les paroles de la loi”¹⁸⁴, sebbene continui a far parte del bagaglio culturale della nostra giurisprudenza, non può che frantumarsi di fronte ai limiti imposti dalla complessità del reale¹⁸⁵. Anche la formula legislativa più chiara necessita di essere interpretata, e per quanto possa dirsi sapiente e preciso il legislatore, la sua produzione normativa va per forza incontro ai limiti oggettivi inerenti l’uso dei **linguaggio**: i segni linguistici non sempre riescono a riflettere tutte le sfumature della realtà empirica, per cui è inevitabile che vi sia uno scarto tra linguaggio e realtà. Inoltre, la tendenziale uniformità tra linguaggio legislativo e linguaggio comune se da un lato garantisce l’aderenza del diritto alla realtà naturale e sociale che descrive, dall’altro lo espone agli stessi *margini di ambiguità e equivocità* propri del lessico corrente¹⁸⁶. Ciò, a maggior ragione se i concetti linguistici utilizzati sono in se altamente ambigui e sfuggenti, e se, come nel caso di questa ricerca, il fenomeno che si cerca di tipizzare è di per se stesso altamente mutevole.

Pertanto l’atto interpretativo rappresenta quell’operazione ermeneutica tramite la quale l’organo giudicante di fronte ad un caso concreto è chiamato a selezionare all’interno dello spazio semantico (o dell’aria di significanza) di un termine alcuni significati possibili per accoglierne altri, istituendo in questo modo un rapporto (o meglio una *mediazione*)¹⁸⁷ tra categoria generale ed astratta ed il caso concreto.

Inoltre, i casi pratici che la realtà empirica sottopone al vaglio giudiziale non sono tutti uguali, essi presentano molto spesso caratteristiche leggermente diverse e/o *inedite* rispetto ai fenomeni sulla cui base si è costruito il precetto normativo (si guardi per esempio all’analizzata sentenza della Corte Cost. sulla prostituzione), o rispetto ai casi simili precedentemente giudicati da altri giudici: ciò richiede al giurista-interprete una continua (re)interpretazione delle norme vigenti, al fine di verificare, appunto, se la portata della norma da applicare sia tale da poter ricomprendere anche i nuovi casi emergenti.

È auto-evidente che nella complessa mediazione tra norma e fatto concreto si insinuino, inevitabilmente, le personali scelte valutative del giudice circa l’ampiezza e i limiti da assegnare in concreto alla totale astrattamente approntata dalla norma. Invero, la presa d’atto che le disposizioni normative sono spesso ambigue, mette in luce il fatto che difficilmente l’attività interpretativa possa essere un’operazione ideologicamente neutra: Nello scegliere il possibile significato della norma da applicare, tanto più se di portata incerta ed equivoca, l’operatore giuridico finisce inevitabilmente per essere egli stesso *influenzato* da tutta una serie di *fattori* che vanno ben al di là del tenore letterale della fattispecie: vedute personali dell’interprete, concezioni politiche-ideologiche, giudizi di valore,

¹⁸⁴ Montesquieu, *De l’Esprit des Lois*, 1748, libro XI, cap.VI

¹⁸⁵ in Fiandaca G. e Musco E. *diritto penale parte generale*, Zanichelli Editore, Bologna, set. Ed. 2018 p.125

¹⁸⁶ in Fiandaca G. e Musco E. *diritto penale parte generale*, Zanichelli Editore, Bologna, set. Ed. 2018 p.126

¹⁸⁷ in Fiandaca G. e Musco E. *diritto penale parte generale*, Zanichelli Editore, Bologna, set. Ed. 2018 p.126

preoccupazioni per l'impatto della decisione sul reo, le aspettative dell'ambiente cui la sentenza di rivolge. Negli ultimi anni per esempio, diversi studi di settore hanno messo in luce l'incidenza delle pregiudiziali politico ideologiche sull'attività interpretativa dei giudici. In particolar modo laddove la tutela di interessi collettivi ritenuti di particolare importanza (l'ordine pubblico, la sicurezza...) sollecita i giudici ad un'attività di cosiddetta supplenza nei confronti di un potere politico ritenuto incapace e inefficiente: da qui l'emergere di una componente creatrice di un'attività interpretativa politicamente orientata¹⁸⁸.

Alla luce degli spunti evidenziati è palese che non si possa ridurre i processi di interpretazione ed applicazione della legge ad un mero sillogismo logico. Il processo ermeneutico sollecita *nuovi atti valutativi* da parte dell'organo decisionale, i quali si *aggiungono*, alle originarie valutazioni del legislatore, attualizzando e circoscrivendo **in concreto** lo scopo e i limiti della tutela¹⁸⁹: l'attività interpretativa presenta pertanto, inevitabili componenti di valutatività e creatività. Purtuttavia dovendosi circoscrivere tale attività all'intero di quegli spazi di legittimità e leicità imposti dai principi ordinatori del sistema giuridico (es. il principio di legalità, di certezza del diritto... eccetera)¹⁹⁰.

Tutto ciò considerato: guardare, a come i grandi attori giuridici, di seguito individuati, interpretino il concetto di vulnerabilità assume un'importanza centrale.

3.1.1. Perché le sentenze come oggetto produttivo di conoscenza?

La scelta di utilizzare le **decisioni giudiziali** come documento è stata guidata da due ordini di ragioni, una di carattere organizzativo-funzionale: esse sono infatti di facile reperimento tramite l'utilizzo delle banche dati giuridiche; l'altra di carattere sostanziale: essa rappresentano infatti una fonte incredibile di informazioni sull'universo dei fenomeni sottostanti¹⁹¹. Le sentenze sono una finestra sul modo del diritto: esse raccontano e testimoniano il momento ultimo in cui la norma scritta (generale ed astratta) si incontra con il caso concreto e decidendo su di esso si riempie di significato. È infatti nella fase applicativo-decisionale che emerge con maggior forza l'attività interpretativa del giudice: è in questo momento che la categoria giuridica lascia l'inchiostro del testo scritto e si trasforma in diritto vivente! Ciò non vale solamente per il singolo caso: Infatti, nonostante si debba

¹⁸⁸ in Fiandaca G. e Musco E. *diritto penale parte generale*, Zanichelli Editore, Bologna, set. Ed. 2018 p.126-127.

¹⁸⁹ in Fiandaca G. e Musco E. *diritto penale parte generale*, Zanichelli Editore, Bologna, set. Ed. 2018 p.135

¹⁹⁰ Per maggiori approfondimenti sul tema si rimanda a Ghezzi M.L., Mosconi G., Pennisi C., Prina F., Raiteri M., *Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica*, Maggioli Editore, 2017.

¹⁹¹ Per maggiori informazioni sull'utilizzo del documento-sentenza come oggetto di ricerca empirica si rimanda a Ghezzi M.L., Mosconi G., Pennisi C., Prina F., Raiteri M., *Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica*, Maggioli Editore, 2017

generalmente escludere che le statuizioni giudiziali (fatta eccezione per quelle di determinati organi) possano avere una portata vincolante ulteriore rispetto a quella che hanno nel caso specifico a cui si riferiscono, è **oggi universalmente riconosciuta l'autorevolezza di una pluralità di decisione relative a vari e diversi casi concreti che applicano il medesimo principio di diritto**. Quella che viene chiamata *giurisprudenza costanze*, o *l'orientamento dominante o prevalente* costituisce infatti un punto di riferimento autorevole, e difficilmente sconfessabile, in termini di conferma di come debba essere interpretata una norma o un concetto giuridico¹⁹². È dunque evidente che le sentenze rappresentino non solo lo strumento di più facile e pronto accesso bensì anche la fonte più adeguata a estrarre il significato attribuito dalla giurisprudenza alla vulnerabilità.

3.1.2 Chi sono gli attori scelti? E perché?

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione Penale:

Le statuizioni di questi tre organi giurisdizionali hanno un'autorevolezza dirimente:

- La Corte di Strasburgo: in primo luogo rappresenta un ***orientamento interpretativo vincolante*** per il nostro ***giudice*** interno, ed in secondo luogo riflette (di fatto) il significato che nel sostrato valoriale e socio-cultural-giuridico europeo viene attribuito a tale termine.
- La Corte Costituzionale, rappresenta la garante del nostro ordinamento costituzionale: infatti, tra le sue varie funzioni che le sono demandate vi è il compito di sindacare la legittimità degli atti dello Stato e delle Regioni rispetto all'insieme dei valori e delle regole che informano il nostro sistema costituzionale. Il punto di vista della Corte Costituzionale pertanto racchiude in sé l'insieme dei principi posti a fondamento del nostro panorama valoriale.
- Infine la Corte di Cassazione: quest'ultima rappresenta il vertice della giurisdizione ordinaria e tra le sue principali funzioni¹⁹³ vi è quella ***nomofilattica ed unificatrice*** del diritto, ovvero sia finalizzata ad assicurare a livello nazionale: ***“l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione del diritto”***¹⁹⁴. L'interpretazione di quest'Organo svolge pertanto una funzione primaria nel riempire di significato i precetti normativi e nel ***guidare*** l'intero ordinamento nazionale nella corretta ed omogenea applicazione degli stessi.

¹⁹² Per maggiori dettagli sul valore del precedente nel contesto giuridico italiano si rimanda a Tomasino R., *Il valore del precedente: un'analisi critica*, in La Magistratura Organo della Associazione Nazionale Magistrati, V. 3 n. 4 luglio-dicembre 2010 pp. 114-123.

¹⁹³ Dalla legge fondamentale sull'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12 art. 65

¹⁹⁴ Per maggiori approfondimenti sul ruolo e sulle funzioni della Suprema Corte di Cassazione si rimanda al suo sito web: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/funzioni_della_corte.page

3.1.3 Due note metodologiche:

Come già evidenziato nel paragrafo relativo alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, a cui si rimanda, la disamina delle sue sentenze è stata effettuata tramite dati di secondo livello. In particolare, ma senza ripetersi, sono stati utilizzati i lavori di Al Tamini, e le riviste scientifiche di classe A di dottrina giuridica ‘Ars Interpretandi’ e ‘Rivista Italiana di Medicina Legale’.

Il dato metodologicamente interessante riguarda invece l’analisi della giurisprudenza degli organi nazionali. Infatti, per la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione Penale non sono state rinvenute ricerche scientifiche specifiche in merito alla vulnerabilità, rendendo così impossibile una lettura di secondo livello. Pertanto, ritenendo comunque necessario, per le ragioni sopra esposte, ricostruirne l’interpretazione, **la disamina è stata fatta in maniera diretta**: tramite il reperimento (*prima*) la lettura e l’analisi (*dopo*) del testo delle decisioni di questi Organi.

Per quanto concerne il ritrovamento delle sentenze sono state utilizzate le banche dati giuridiche Giuffre-De Jure e Leggi D’Italia P.A., nonché quella offerta dall’Osservatorio Nazionale Anti-tratta, del Dipartimento di Pari Opportunità del Governo.

La ricerca, a differenza che nel per il caso della Corte Edu¹⁹⁵, si è focalizzata fin da subito e unicamente sulle sentenze relative alla tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale e nelle quali la vulnerabilità giocava un ruolo effettivo nel giudizio. Con ‘*gioca un ruolo*’ si vuole intendere che la parola *vulnerabilità* o *vulnerabile* è stata parte fondamentale o alla base stessa della valutazione e soluzione del caso: descrivendone i fatti, e/o i soggetti coinvolti.

In particolare gli indici di ricerca utilizzati sono stati agli articoli 600 c.p. e 601 c.p., relativi rispettivamente alla *riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù* e alla *tratta di persone*, le parole “*vulnerabilità*”, “*vulnerabile*”, “*approfittamento di una posizione di vulnerabilità*”, “*sfruttamento sessuale*”.

Nel caso della Corte di Cassazione Penale, questi parametri hanno permesso di scremare il campo di analisi e di restringerlo alle sole sentenze (individuate dalle banche dati) concernenti la vulnerabilità nella tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale o nei casi di riduzione o mantenimento in schiavitù e servitù¹⁹⁶.

¹⁹⁵ Dove come anticipato nel paragrafo dedicate, a cui si rimanda, si è ritenuto invece opportuno guardare a come la vulnerabilità venisse considerata nella generalità delle situazioni in cui è associato ad un soggetto od ad un gruppo di individui (e quindi unicamente con riferimento a vulnerabilità-persona). Questa scelta si è resa necessaria per due ragioni, in primo luogo perché lavorando su dati di secondo livello era impossibile individuare le sentenze riferite *specificamente* alle vittime di tratta, e dall’altra per dar conto dell’enorme rilevanza che la vulnerabilità sta assumendo a livello europeo.

¹⁹⁶ Come già anticipato nei paragrafi precedenti, le fattispecie in esame sono state oggetto di recente modifica normativa, intervenuta con il D.Lgs. 24 del 2014, attuativo della Direttiva 2011/36/Ue del Parlamento e del Consiglio Europeo, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Tale decreto, da una

Invece, per quanto concerne la Corte Costituzionale, come anticipato nella nota metodologica introduttiva al relativo paragrafo, non sono state reperite sentenze con riferimento diretto alla **vulnerabilità** nel caso della **tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale**. L'unica che per affinità di argomenti ed attualità meritava attenzione è la n. 114 del 2019, concernente il reato di favoreggiamento e reclutamento della prostituzione (coatta o volontaria che sia) e dunque relativa alla legge 20 febbraio 1958 n. 75 e non agli art. 600 e 601 del c.p. Per tale motivo, l'analisi dell'interpretazione della vulnerabilità della Corte Costituzionale è stata condotta tramite il solo esame di questo caso giurisprudenziale come documento utile da cui estrarre informazioni sull'interpretazione della Corte della vulnerabilità nel caso della prostituzione ed ipotizzarne un'applicazione alla vulnerabilità nel caso della tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale.

L'analisi della sentenza si è mossa intorno a quattro grandi direttrici: *l'esistenza di una definizione di vulnerabilità; l'individuazione (tassativa o aperta) di categorie di soggetti e/o gruppi di vulnerabili; l'individuazione di fattori (oggettivi, soggettivi, tassativi, aperti...) di vulnerabilità; l'eventuale funzione o 'ragione' della vulnerabilità.*

Tutto ciò ha portato alla creazione di un codice di analisi, funzionale alla costruzione delle domande delle interviste semi strutturate con gli operatori che a diverso titolo si interfacciano con le vittime di tratta di esseri umani e muovono un sindacato sulla vulnerabilità.

3.2 IL SECONDO PIANO D'ANALISI: La ricostruzione del fenomeno della tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale in Italia

La vulnerabilità, lo abbiamo già detto e continueremo a ripetere, è un concetto estremamente vago ed equivoco, e lo è ancora di più se calata all'interno di un fenomeno, come quello della tratta di esseri umani, che, come vedremo, sfugge a qualsiasi tentativo di chiarificazione e sistematizzazione organica¹⁹⁷. Infatti, ed è bene specificarlo fin da subito, la tratta è un universo complesso ed ingarbugliato, in continua evoluzione e mutamento, e che necessita di lenti interpretative capaci di intersecare fattori macro-strutturali (le politiche migratorie, le leggi del mercato, le differenze tra nord

parte fornisce una elencazione (prospettiva atomistica) dei soggetti vulnerabili e che in ragione della loro condizione necessitano di una protezione rafforzata, in particolare “*minori, minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere*” e dall'altra, inserisce agli artt. 600 c.p. e 601 c.p. un nuovo mezzo di coercizione del consenso: *l'approfittamento di una situazione di vulnerabilità della vittima*. Tale condizione, deve essere intesa ai sensi dell'art. 2, par. 2 della direttiva 2011/36/Ue, come una situazione in cui la persona non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima.

¹⁹⁷ Ambrosini M., *sociologia delle migrazioni*, il Mulino Editore, 2005.

e sud del mondo, i processi di globalizzazione... solamente per citarne alcuni) con le scelte biografiche di ciascun attore coinvolto¹⁹⁸.

Per tale ragione ‘il secondo piano di analisi’ muove dall’intento di, senza nessuna pretesa di esaustività, descrivere e spiegare la tratta, dando conto della sua complessità e catturandone le sfumature, in modo da:

- In primo luogo circoscrivere il **campo d’indagine** della ricerca: la vulnerabilità *nella tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale in Italia*.

Infatti, come si può guardare all’interpretazione della vulnerabilità nella tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale senza aver contezza né del fenomeno né di chi siano le sue vittime? Di fronte ad un fatto sociale così complesso, vasto e sconosciuto il contributo più importante che una ricerca ha l’onere e l’onore di compiere è innanzi tutto quello di descriverlo: scattare una fotografia, una istantanea, perché per quanto questa possa essere vera solo per quel contesto, quella frazione di spazio, tempo e soggetti immortalati, essa risulta fondamentale per costruire quel puzzle necessario a comprendere e quindi spiegare (rispondere agli interrogativi che sorgono dall’analisi dei fatti e dei comportamenti sociali) il fenomeno oggetto di analisi.

- In secondo luogo e consequenzialmente al fine di costruire in maniera più adeguata ed attenta possibile le interviste con i testimoni privilegiati.

È innanzi tutto necessario esplicitare le ragioni della scelta di campo, perché tratta *per sfruttamento sessuale* e perché in *Italia*?

- Una prima replica è quasi auto-evidente e scontata, le risorse economiche e temporali hanno chiesto di restringere il più possibile l’oggetto di ricerca. Infatti la complessità ed eterogeneità del fenomeno in esame rendevano già l’analisi di una sola tipologia di tratta, quella sessuale, e con riferimento ad un unico contesto, quello nazionale, mastodontica ed estremamente articolata, così tanto che era *impensabile* aprire ulteriormente le maglie, già larghe, dell’indagine.

- Una seconda replica invece appare più interessante:

Tra le diverse forme di tratta si è prescelta quella per sfruttamento sessuale innanzi tutto perché essa rappresenta una tra le forme più diffuse di tratta. In secondo luogo perché è proprio quest’ultima ad essere stata oggetto negli ultimi anni di profondi cambiamenti (mutamenti che come vedremo, riguardano non solo le modalità di reclutamento e di traffico, ma anche le sue vittime), tali da aver messo sotto scacco la definizione stessa di ‘*tratta di esseri umani*’ e la

¹⁹⁸ Ambrosini M., *sociologia delle migrazioni*, il Mulino Editore, 2005

sua distinzione da altri fenomeni di *traffico* (primo tra tutti il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, c.d. *smuggling*). Inoltre, nel contesto nazionale, come vedremo, è stata propria la tratta per sfruttamento sessuale a rappresentare il campanello dall'allarme della presenza di un forte modificazione in atto: Parte del fenomeno è infatti confluito nel sistema per richiedenti protezione internazionale, mettendo in luce la nascita di una terza categoria ibrida che vede il confondersi ed il sovrapporsi tra esperienze di *tratta* e *traffico* e di *protezione internazionale*. Tutto ciò ha evidenziato le criticità insite nelle categorie giuridiche e sociologiche fino ad ora utilizzate (migrazioni forzate, migrazioni volontarie, asilanti, clandestini...), forse non più idonee a dar conto di una fenomenologia così complessa ed articolata¹⁹⁹, in cui elementi di coercizione e di sfruttamento si mescolano con scelte consapevoli e con (taciuti) profili di vulnerabilità sociale ed economica. Infine, la posizione 'strategica' della penisola Italiana, che ha visto negli ultimi anni un aumento ingente dei flussi migratori misti e non programmati (all'interno dei quali, ripetiamolo è confluito parte del fenomeno della tratta di esseri umani), ne ha fatto un terreno d'analisi privilegiato.

Ciò premesso, la domanda sorge spontanea: *perché anche in questo caso è stato necessario contaminare lo studio e l'analisi teorica con la ricerca empirica?*

Sebbene tale fenomeno sia al centro dell'attenzione mediatica e politica contemporanea, autorevoli fonti²⁰⁰ denunciano la mancanza, soprattutto dagli anni 2015 in avanti, di una letteratura scientifica capace di fornirne una descrizione complessiva, chiaramente per quanto possibile, vista la sua connaturale fluidità e dinamicità.

Invero, sebbene siano diverse le voci che denunciano la presenza di un forte mutamento nel sistema tratta, così come molteplici gli studi avviati e i convegni tenuti, manca, ad oggi, un tentativo scientifico di inquadramento sistematico delle sue evoluzioni e modificazioni.

Si suppone che questo dipenda da un diverso ordine di ragioni:

- In primo luogo dalla difficoltà nel raccogliere dati: Ad oggi le informazioni di cui disponiamo sono parziali e frammentarie. Non si posseggono infatti dati statistici univoci e precisi. La maggior parte delle conoscenze sul fenomeno ad oggi esistenti ci derivano dall'insieme di un vasto numero di report e ricerche (in particolare condotte su note vicende giudiziarie di tratta

¹⁹⁹ Ambrosini M., *sociologia delle migrazioni*, il Mulino Editore, 2005

²⁰⁰ Prof. Carchedi Francesco, intervista Roma 15.05.2019

o con le vittime) elaborati sia da organizzazioni governative che non governative²⁰¹, internazionali e nazionali, organizzazioni religiose, agenzie internazionali e ricercatori e ricercatrici indipendenti²⁰². Eppure i dati e le informazioni raccolte risultano ambigue e limitate, tra loro poco connesse e non cumulabili, e questo in gran parte dipende dall'ambiguità definitoria della tratta²⁰³. Ambiguità non superata, malgrado la sua portata universale, neppure dal già citato Protocollo adottato in seno alle NU, e dovuta in particolar modo al carattere non prescrittivo di numerosi tra i suoi elementi costitutivi (che cosa s'intende per *sfruttamento*? E per *prostituzione* forzata? Per *coercizione*? *Inganno*? *vulnerabilità*?)²⁰⁴. Inoltre i dati e le statistiche esistenti, principalmente basate sul materiale raccolto tramite i dati forniti dai servizi ed dalle organizzazioni territoriali (materiale raccolto in modi, tempi e fasi del fenomeno diverse e soprattutto facendo riferimento a terminologie diverse), non sono tra loro comparabili (ne tra ricerche condotte sul medesimo territorio che tantomeno su scala nazionale o internazionale)²⁰⁵.

I dati statistici rilevati inoltre, attengono nella maggior parte dei casi alle sole vittime registrate, correttamente identificate ed assistite, lasciando invece scoperta la restante parte del fenomeno: il non emerso²⁰⁶. Le informazioni relative alle **presunte** vittime di tratta sono da sempre di difficile acquisizione, stante la natura sommersa della tratta, l'ambiguità definitoria, e le difficoltà riscontrate dalle Autorità ad intercettare le vittime stesse.

- In secondo luogo, la forte dinamicità e mutevolezza del fenomeno, supera la capacità produttiva della letteratura scientifica in materia, che rimane, di conseguenza, sempre un passo indietro. In particolare le evoluzioni e i cambiamenti che hanno caratterizzato la tratta negli ultimi 10/5 anni (ed in particolar modo nell'ultimo quinquennio) risultano, ad oggi ancora descritti in modo frammentario.

²⁰¹ L'organizzazione internazionale per le migrazioni (IOM) per esempio ha sviluppato un database "Cunter.Trafficking Module Datatbase" che include le informazioni su più di 7'000 vittime accertate di tratta di esseri umani (www.iom.int).

²⁰² Lee M., *Trafficking and Global Crime*, mon. SAGE, 2011

²⁰³ Per maggiori informazioni al riguardo si rimanda a Lee M., *Trafficking and Global Crime*, mon. SAGE, 2011, Winterdyk J., Perrin B., Reichel P., *Human Trafficking, Exploring the International Nature, Concerns, and Complexities*, mon, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2012.

²⁰⁴ O'Connell Davidson, J., *The rights and wrongs of prostitution*, articolo, *Hypatia*, 17(2), 2002 pp. 84-98, Lee M., *Trafficking and Global Crime*, mon. SAGE, 2011

²⁰⁵ Lee M., *Trafficking and Global Crime*, mon. SAGE, 2011

²⁰⁶ Commissione nazionale per il diritto di asilo, Ministero dell'interno e Unhcr: *l'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale*. Linee Guida elaborate nell'ambito del progetto "Meccanismi di coordinamento per le vittime di tratta", realizzato dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati – Unhcr. Roma 2017.

In ragione di ciò, e con l'intento di fornire un quadro il più possibile attuale del fenomeno, si è deciso di accompagnare lo studio teorico con la ricerca empirica qualitativa tramite lo strumento dell'intervista semi-strutturata²⁰⁷. Si è prescelto questa metodologia di ricerca in quanto l'intento era esplorativo: volto non tanto a rilevare o misurare dei dati (operazione, come premesso, alquanto ostica), bensì a conoscere le sfumature e le caratteristiche principali del fenomeno oggetto di indagine. In questo senso l'intervista semi strutturata si è rivelata lo strumento più adeguato in quanto, data la sua estrema flessibilità, ha dato modo di scendere in profondità, di andare oltre al 'conosciuto' e di far emergere, nel dialogo costante e nelle sollecitazioni reciproche, le sfumature, i dettagli, le *novità inaspettate*, che altrimenti sarebbe stato estremamente difficoltoso (se non impossibile) raccogliere²⁰⁸.

In particolare sono state fatte delle interviste (semi-strutturate) a 12 esperti nel campo della tratta di esseri umani in Italia al fine di ampliare le informazioni già estrapolate dai report elaborati da organizzazioni governative e non governative e della letteratura scientifica in materia. In altre parole, le interviste state pensate ed utilizzate come una fonte di informazione tra le altre (con cui verranno confrontate e discusse) utili per **accompagnare** ed **integrare** la letteratura già esistente sul tema. Oltre che per orientarsi nel tumultuoso labirinto del fenomeno oggetto di studio, questo 'secondo piano di indagine' è stato necessario per creare, fin da subito, un ponte tra la tratta e la vulnerabilità. In questo modo si è riusciti a focalizzare, specificare e specializzare ulteriormente la base empirica della ricerca:

Le interviste agli esperti, infatti sono state costruite con una traccia divisa in due macro direzioni d'analisi, tra loro interdipendenti ed interconnesse:

- Una prima sezione focalizzata sullo stato dell'arte, sulle modificazioni e sulle problematiche emergenti del fenomeno, con riguardo specifico agli ultimi 10/5 anni, per le ragioni sopra esposte. Ciò con l'obiettivo di confrontare i risultati delle interviste con la panoramica tracciata dalla documentazione disponibile, evidenziare *eventuali* novità e/o *contraddizioni*.
- Una seconda sezione focalizzata sul concetto di vulnerabilità nella tratta. Ciò, con il fine ultimo di sollecitare le riflessioni degli esperti su questo particolare aspetto del fenomeno.

Come abbiamo visto infatti, la vulnerabilità gioca un ruolo dirimente nella tratta di esseri umani: funzionale sia a riempire di significato il dato giuridico, sia per far emergere il fenomeno ed identificare le sue vittime, che, e non da ultimo, per costruire i relativi sistemi di contrasto, intervento e protezione. Si è reputato pertanto necessario comprendere come gli esperti (!) stessi concepissero/interpretassero la vulnerabilità nella tratta di esseri umani, atteso

²⁰⁷ Donatella Della Porta: *l'intervista qualitativa*, monografia, Libri del Tempo Laterza, prima edizione 2010, Bari

²⁰⁸ Donatella Della Porta: *l'intervista qualitativa*, monografia, Libri del Tempo Laterza, prima edizione 2010, Bari

che, la loro opinione (appunto esperta) influenza e guida il modo in cui l'intero fenomeno viene interpretato ed affrontato.

La prima sezione è stata necessaria a ricostruire il fenomeno e a strutturare le interviste con i testimoni privilegiati, ed è confluita all'interno del relativo capitolo “*la ricostruzione del fenomeno*”. La seconda è invece servita in parte per costruire la traccia delle interviste, ed in parte, per le ragioni di seguito evidenziate, è stata essa stessa fonte di dati oggetto di analisi.

3.2.1 La scelta degli informatori, tra problemi di selezione e sovrapposizione:

Nella tratta di esseri umani è risultato impossibile riuscire a suddividere tra “esperti” che hanno uno sguardo specializzato sul fenomeno rimanendone però all'esterno (sguardo da lontano), e testimoni privilegiati, ossia i conoscitori “da vicino” perché collocati in una posizione privilegiata di osservazione del fenomeno²⁰⁹.

Invero, diversi tra coloro che a livello nazionale sono considerati esperti della tratta (in base ai criteri di seguito individuati) al contempo rivestono anche il ruolo di operatori di centri anti-tratta, avvocati, consulenti legali: In altre parole, nella maggior parte dei casi **gli stessi esperti** sono la **front-line**, e nelle loro biografie, l'attività di formazione, analisi e studio del fenomeno si mescola con l'incontro diretto delle vittime dello stesso e, per quello che a noi interessa, la promozione di un sindacato della loro vulnerabilità. In questo senso quindi, per alcuni ‘esperti’ la seconda sezione della rilevazione empirica, quella relativa alla vulnerabilità, si è trasformata in un'intervista a ‘*testimone privilegiato*’ sulla sua *interpretazione/rappresentazione* della vulnerabilità nel contesto (in cui egli è immerso in veste di operatore –di un ente anti tratta, o avvocato o consulente legale) della tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale in Italia.

La scelta dei 12 esperti (*informatori*)²¹⁰ è stata effettuata a cascata (o valanga) partendo inizialmente da 4 gate-keeper individuati sulla base della loro esperienza relativa al fenomeno e sul riconoscimento da parte del panorama accademico e scientifico che viene dato alle loro opinioni sul tema. Trattasi infatti di soggetti competenti sulla specifica tematica/problematica, che conoscono da vicino il fenomeno poiché collocati in posizioni privilegiate per osservarlo (membri ai vertici di organizzazioni governative e non governative nazionali, o rappresentanti nazionali di organismi internazionali, che si occupano della tratta di esseri umani in Italia) rimanendo esterni ad esso.

²⁰⁹ Donatella Della Porta: *l'intervista qualitativa*, monografia, Libri del Tempo Laterza, prima edizione 2010, Bari

²¹⁰ Donatella Della Porta: *l'intervista qualitativa*, monografia, Libri del Tempo Laterza, prima edizione 2010, Bari, pag. 67.

I criteri di selezione utilizzati per i primi quattro esperti sono stati:

1. L'anzianità nel campo, ossia da quanti anni si occupano dell'argomento. Ciò perché si è ritenuto che più facilmente informatori specializzati nel tema da diversi anni avessero un quadro evolutivo del fenomeno oggetto d'analisi e fossero quindi in grado di cogliere le differenze e i mutamenti che lo hanno caratterizzato.
2. Il riconoscimento della comunità scientifica ed accademica. Facendo in particolare riferimento al numero di volte in cui i nomi di questi informatori venivano citati nelle pubblicazioni scientifiche sull'argomento (sia report di organizzazioni governative che non governative, sia accademiche, che convocazione a convegni/seminari). Nonché alla rilevanza delle pubblicazioni dagli stessi prodotte.
3. Il ruolo istituzionale ricoperto all'interno di organizzazioni (governative o non governative) che si occupano di tratta di esseri umani.

Gli altri 8 esperti sono stati individuati tramite due filtri di selezione, uno consequenziale all'altro:

1. A cascata (o *valanga*), ossia sulla base dei suggerimenti forniti dai primi informatori, e da loro considerati come soggetti chiave, utili per ottenere un'analisi aggiornata del fenomeno,
2. I suggerimenti ricevuti sono stati poi ulteriormente scremati in base ad una griglia di caratteristiche: Nella selezione si è tenuto in considerazione della provenienza da contesti professionali tra loro differenti, ciò con la precipua finalità di avere un quadro il più possibile ampio e completo sul fenomeno oggetto di studio. Il fenomeno è infatti complesso e attraversa diversi ambiti, ragione per cui si è ritenuta necessaria tale diversificazione professionale tra gli intervistati al fine di ottenere uno sguardo ampio, attaccando il fenomeno da diverse angolature.

Sono stati pertanto privilegiati i **membri degli enti anti tratta** (questi sono gli: *esperti-testimoni privilegiati*) e gli **autori di letteratura scientifica** (di stampo sia sociologico che giuridico) in materia, a loro volta questi due ruoli *si sovrappongono* (per esempio ci sono alcuni operatori di enti anti tratta hanno altresì condotto ricerche sociologiche sul fenomeno, da cui sono poi nati manuali operativi, testi scientifici e corsi di formazione...).

Per quanto concerne il primo gruppo sono stati selezionati gli esponenti di enti anti tratta che *"fanno scuola"* a livello nazionale, ossia quelli che rappresentano dei modelli di riferimento e si occupano di formare sul tema della tratta (e sulle sue evoluzioni) gli altri operatori. Gli enti anti tratta sono stati ritenuti informatori chiave perché confrontandosi quotidianamente con il fenomeno e le loro vittime ne toccano con mano i mutamenti e le evoluzioni.

Gli autori di letteratura scientifica sul tema, in cui si vogliono ricomprendere sia accademici (in particolare sociologi e giuristi) che i giornalisti, sono stati prescelti perché rappresentano

i soggetti che studiando ed analizzando puntualmente i dati presenti sul fenomeno, risultano essere quelli con uno sguardo più attento ed aggiornato. Inoltre, si è ritenuto avessero, per le qualità professionali acquisite, la competenza di descriverlo attraverso modelli interpretativi e d'analisi scientifici.

3.3 TERZO PIANO D'ANALISI: le interviste ai testimoni privilegiati.

Il lavoro di ricerca fin qui descritto è stato funzionale a costruire l'impalcatura necessaria ad entrare nel vivo dell'indagine e realizzarne l'obiettivo principale già descritto all'inizio del capitolo: raccogliere le interpretazioni e le rappresentazioni della vulnerabilità degli operatori che a diverso titolo si interfacciano con le vittime di tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale in Italia e che muovono un sindacato su di essa.

Pertanto, una volta elaborata la mappatura di significati della vulnerabilità, costruito il libro codice ed inquadrato il fenomeno (la base della ricerca empirica) attraverso l'analisi documentale e gli stimoli ottenuti tramite le interviste agli esperti, si è proceduto ad intervistare i testimoni privilegiati.

3.3.1 La scelta del metodo e delle tecniche di rilevazione: il metodo qualitativo (a) e le interviste semi-strutturate(b) il questionario scritto a domanda aperta (c)

a) Il metodo qualitativo theory driven:

Per affrontare la discesa sul campo e la raccolta dei dati si è prescelto un metodo qualitativo, perché essendo il progetto di ricerca focalizzato sui meccanismi e sulle rappresentazioni dei testimoni privilegiati, questo sguardo risultava essere quello più idoneo a scendere in profondità e a cogliere le motivazioni che spingono gli attori ad assumere determinate decisioni. L'unità di ricerca di questo progetto infatti non sono i soggetti in se, quanto il significato del loro agire (interpretate ed applicare un concetto normativo) e le condizioni che influiscono sui loro 'processi decisionali'. Conseguentemente, il metodo migliore per ricostruire tali 'processi', risulta essere quello qualitativo theory driven.

Chiaro, come vedremo in conclusione del capitolo, la spiegazione delle azioni umane non può che essere **parziale**: anche il tentativo di ricostruzione più dettagliato e specifico non potrà che essere impreciso, viziato dall'incapacità di cogliere **tutti** gli antecedenti che determinano un'azione, dalla necessità di rimarcare sempre e comunque il carattere fortemente **spazialmente e storicamente situazionale, contestuale ed individuale, di ogni rilevazione** e quindi dall'impossibilità di

generalizzarne i risultati, nonché dall'inevitabile filtro –che tutto ricopre- del punto di vista del ricercatore.

Ciò premesso, tra i diversi strumenti di ricerca si è prescelto quello dell'intervista semi-strutturata perché rispetto agli altri si è ritenuto essere quello più idoneo a cogliere il punto di vista e ad approfondire la natura e l'intensità delle rappresentazioni degli attori oggetto di studio, oltre che a permettere un confronto tra le opinioni dei intervistati.

b) Le interviste semi-strutturate come tecnica di rilevazione:

Quello che abbiamo visto per l'interpretazione giurisprudenziale in merito alla distanza tra *law in book* and *law in actions*, e alla ricerca *del diritto vivente*, ben si adatta alle rappresentazioni dei testimoni privilegiati. Essi, rappresentando la *front line* del fenomeno ed esprimendo un sindacato (alle volte decisionale) sullo stesso e sulle sue vittime, lo modellano e lo significano: passando dal teorico al pratico e riempiendolo di vita.

Pertanto serviva una tecnica di rilevazione²¹¹ capace di spingere l'interlocutore ad interrogarsi sui propri processi di concettualizzazione e sui motivi che guidano e significano le sue valutazioni (la sua azione) ed esplicitare gli esiti di questa riflessione.

In particolare serviva uno strumento capace di sondare in profondità i processi interpretativi dei testimoni privilegiati. La vulnerabilità, come abbiamo visto, fatica a trasformarsi in quello che Weber definisce "ideal-tipo"²¹², ossia concettualizzazioni ideali (generali ed astratte) che non sono mai riscontrabili nella loro purezza nella realtà empirica. Invero, come la ricostruzione giuridica (legislativa-giurisprudenziale) mette in evidenza²¹³, la vulnerabilità non ha trovato una definizione pacifica neppure in fase di positivizzazione (anzi!). Era pertanto necessaria una tecnica di rilevazione capace cogliere come i testimoni privilegiati nella loro attività quotidiana significassero la preposizione normativa e costruissero il proprio ideal-tipo di vulnerabilità (in particolar modo per quelli il cui sindacato ha funzione decisionale). Infatti: il linguaggio non è imparziale. Un concetto non è mai una rappresentazione fedele della realtà, bensì una sua riproduzione semplificata e parziale, imbevuta e determinata dalle esperienze personali di ciascuno, dalle finalità specifiche e dalle ragioni contestuali e situazionali che ne richiedono l'utilizzo²¹⁴. Alla luce di ciò, diviene dirimente

²¹¹ Marradi A., *Linguaggio scientifico o torre di Babele?*, «Rivista Italiana di Scienza Politica», XVII, 1, 1987, pp. 135-156

²¹² In Cavalli A., *Incontro con la sociologia*, mon. Il Mulino, Bologna 2001; Corbetta P., *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, mon. Il Mulino, Bologna 1999

²¹³ Sul punto si rimanda al capitolo quarto.

²¹⁴ In Cavalli A., *Incontro con la sociologia*, mon. Il Mulino, Bologna 2001; Corbetta P., *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, mon. Il Mulino, Bologna 1999

comprendere come il singolo interpreta i concetti, selezionando nel ventaglio dei loro significati possibili quello che considera più adeguato al caso concreto.

In sintesi: l'oggetto della ricerca, richiedeva una tecnica di rilevazione capace di raccogliere come i testimoni privilegiati interpretassero il concetto di vulnerabilità, che -come verrà meglio delineato nel capitolo relativo all'analisi teorica - è altamente problematico ed equivoco²¹⁵.

L'obiettivo ultimo della ricerca, ripetiamolo, è di accedere al punto di vista del soggetto studiato, cogliendone le sue categorie concettuali, la sua visione del mondo e sue interpretazioni della realtà, nonché i motivi che guidano la sua azione.

Tutto ciò considerato, l'intervista, sviluppandosi come una conversazione estesa tra ricercatore ed intervistato permette al primo di ottenere informazioni quanto più dettagliate e approfondite possibili sul tema in analisi. Invero, l'intervista qualitativa²¹⁶, in particolare quella semi-strutturata, è una tecnica di rilevazione flessibile, uno strumento aperto, modellabile nel corso dell'interazione ed adattabile ai diversi contesti empirici e alle diverse personalità degli intervistati. Essa permette all'intervistato, sotto la guida dell'intervistatore di esprimere le proprie opinioni e i propri atteggiamenti, utilizzando le proprie categorie mentali ed il proprio linguaggio, mettendo così a nudo la propria visione del mondo, pertanto rappresentando la tecnica di rilevazione più idonea. Infatti, le domande poste, erano finalizzate a spingere il testimone privilegiato verso un'osservazione critica di se, del proprio agire ed ad esplicitare gli esiti di questa riflessione. Inoltre, la continua interazione dialettica caratterizzante le interviste, ha permesso di affrontare ed approfondire tematiche non previste dalla traccia e di sviluppare argomenti nati spontaneamente sulla base delle reciproche sollecitazioni: ovviamente solo nel caso in cui queste "novità" siano state reputate utili alla comprensione del punto di vista del soggetto intervistato, dei moventi, delle categorie concettuali, dei giudizi di valore, che significano il suo linguaggio (la sua concettualizzazione di vulnerabilità) e riempiono di senso il suo agire (per esempio decidere chi è vulnerabile e chi no).

Con questo strumento sono state effettuate le 12 interviste ai testimoni privilegiati ed ai funzionari di una (su quattro) delle Commissioni Territoriali.

²¹⁵ Sul punto si rimanda ai capitoli tre e quattro.

²¹⁶ Donatella Della Porta: *l'intervista qualitativa*, monografia, Libri del Tempo Laterza, prima edizione 2010, Bari

c) Il questionario scritto a domanda aperta come strumento di rilevazione durante la pandemia da Covid-19.

Nonostante quanto premesso in merito all'intervista semi-strutturata e alla preferibilità di questo strumento di rilevazione rispetto agli altri, l'avvento della crisi sanitaria ha determinato un rallentamento dei lavori obbligando ad un ripensamento della stessa modalità di raccolta dati.

La pandemia da Covid-19 si è inserita nella fase di intervista ai funzionari delle Commissioni Territoriali, rendendone impossibile la prosecuzione nelle medesime forme.

Per far fronte a questo nuovo panorama si è prescelto lo strumento del questionario scritto a domanda aperta, inviato a ciascun funzionario che ha risposto singolarmente da casa. Tramite questo metodo sono state raccolte le dichiarazioni di 9 funzionari su 10 in totale²¹⁷.

La diversità nelle modalità di raccolta, sebbene inerente i medesimi punti dell'intervista semi strutturata, deve necessariamente essere tenuta presente nel momento di analisi e di confronto delle risposte ottenute.

Infatti, il questionario a domande aperte, non potrà mai restituire la profondità ottenuta tramite l'interazione personale, ne permette di chiedere delucidazioni o di approfondire temi nati dalle reciproche sollecitazioni.

La sua analisi inoltre è molto più esposta al rischio di possibili fraintendimenti, o, per dirlo con altre parole, ad una "sovrapposizione" tra punto di vista del ricercatore e del funzionario intervistato.

La domanda scritta infatti, al contrario che l'interazione personale, non permette di cogliere "giudizi di valore" e "modi di intendere" ambigui, e tantomeno di reindirizzare la risposta del funzionario nel caso in cui questi abbia frainteso il contenuto della domanda.

Infine, lo strumento del questionario, dando il tempo a ciascun intervistato di rispondere e trasformare in lettera scritta il proprio pensiero, filtra le reazioni immediate e i pensieri spontanei e non permette di raccogliere il linguaggio non verbale.

D'altra parte però, questo strumento, annullando gli spazi di interazione e costringendo l'interlocutore a rispondere unicamente al quesito proposto agevola e semplifica il lavoro di analisi, anche perché, al contrario di quanto può avvenire in sede di intervista semi strutturata, non ammette divagazioni. Inoltre, facilita largamente il lavoro di comparazione e confronto tra i diversi intervistati.

3.3.2 La selezione degli intervistati: i testimoni privilegiati, la front line:

²¹⁷ Una sola tra le quali, la funzionaria della Commissione Territoriale di Firenze, è stata sentita tramite intervista semi strutturata.

- a) *Le Commissioni Territoriali per la Protezione Internazionale: perché sono un testimone chiave?*
- b) *Gli enti Anti Tratta.*
- c) *Il meccanismo di referral.*

Se l'obiettivo è raccogliere la percezione ed interpretazione della vulnerabilità tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale in Italia, serve scendere nel punto più caldo del fenomeno, là dove succedono le cose: la *front-line*. Sono infatti i testimoni privilegiati che nelle loro interazioni quotidiane con il fenomeno e i suoi protagonisti sono chiamati ad interpretare ed applicare tale concetto, ancorandolo alla realtà delle vicende che la vita costantemente propone e riempiendolo di significato.

Come sono stati individuati? Nella ricerca qualitativa i testimoni privilegiati, o testimoni chiave, sono coloro i quali per la professione svolta, il ruolo che ricoprono in particolari organizzazioni o enti, si trovano in una posizione di osservazione privilegiata²¹⁸.

La tratta di esseri umani è un fenomeno estremamente complesso e capillare, che anche ai 'livelli più bassi', ossia quelli di interazione quotidiana, è capace di emergere e di coinvolgere una quantità incredibile di attori: dal sistema di Accoglienza (in cui si vogliono ricomprendere Centri di Accoglienza e Commissioni Territoriali per la Protezione Internazionale), Centri Anti-Tratta, Centri Anti-violenza, Polizia locale, Vigili Urbani, Carabinieri, Polizia di Frontiera, Guardia Costiera, Procure (dda) e Corti Penali, Consulenti legali, Avvocati, Pronto Soccorso, Consulenti, Strutture Sanitarie in generale, i clienti del mercato del sesso, le Questure... e l'elenco potrebbe continuare e continuare. Si potrebbe astrattamente sostenere quindi, che tutti questi nel momento in cui entrano in contatto, in modo palese e diretto o senza neanche accorgersene, con il fenomeno e i suoi protagonisti, ne rappresentano la *front-line*. Questa affermazione non appare corretta, in quanto non tutti gli attori (soprattutto quelli ignari) sebbene entrino in contatto con la tratta e le sue vittime intrecciano delle interazioni percepibili e/o promuovono un sindacato sulla vulnerabilità.

Pertanto, si sono considerati *front-line* del fenomeno solamente quei soggetti che svolgono un'interazione diretta, costante e di non scarsa rilevanza con lo stesso e con i suoi soggetti protagonisti, promuovendo altresì valutazione sulla vulnerabilità. Solamente in questo modo si è ritenuto possibile raggiungere l'obiettivo progetto di dottorato ossia: le interpretazioni e le rappresentazioni di questo concetto all'interno della tratta di esseri umani.

²¹⁸ In Cavalli A., *Incontro con la sociologia*, mon. Il Mulino, Bologna 2001; Corbetta P., *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, mon. Il Mulino, Bologna 1999

Per ovvie ragioni di economia della ricerca (sia finanziarie che temporali), nonché per scongiurare un altrimenti inevitabile sacrificio di qualsiasi possibilità di approfondimento, si è deciso di restringere e specificare ulteriormente il focus dell'analisi.

In particolare: una prima scrematura è stata fatta preferendo coloro i quali hanno fatto della tratta di esseri umani uno dei loro centri (e in alcuni casi l'unico) di indirizzo e specializzazione professionale. La seconda è stata suggerita dalle rilevazioni emerse nella seconda fase di indagine, quella relativa alla '*ricostruzione del fenomeno*', la quale ha messo in luce il ruolo centrale attualmente giocato da alcuni di essi: Le forti modificazioni della tratta di esseri umani ed in particolare la confluenza di parte del fenomeno all'interno del Sistema di Accoglienza, hanno rivelato l'importanza dirimente che attualmente giocano, accanto a quella *scontata* dei Centri Antri Tratta, le Commissioni Territoriali per la Protezione Internazionale. Infatti, come vedremo qui di seguito, molto spesso è proprio in fase di colloquio di fronte a quest'ultime che emergono per la prima volta i profili di tratta, rendendole un *attore chiave*. Ciò a maggior ragione se si tiene conto che la consapevolezza della convergenza della tratta nel sistema Asilo ha portato alla predisposizione di un ponte, c.d. meccanismo di *referral*, tra quest'ultimo e il sistema Anti-Tratta, rendendo così ancora più interessante la ricerca in quanto permette di metterne in luce le relazioni e le influenze reciproche.

La selezione della front line è pertanto ricaduta su tre attori centrali: gli enti anti-tratta e le commissioni territoriali per la protezione internazionale. Prima di passare alle modalità di individuazione degli intervistati è necessario soffermarsi ed approfondire brevemente le motivazioni a sostegno della scelta di tali attori.

a) Commissioni Territoriali: perché sono un testimone chiave?

La ricostruzione del fenomeno e le *rilevazioni di campo* hanno messo in luce, i forti cambiamenti che hanno caratterizzato la tratta negli ultimi anni. In la confluenza di parte del fenomeno all'interno dei flussi dei *richiedenti asilo* ha evidenziato la sovrapposizione e la confusione tra i fenomeni della *tratta* e delle migrazioni per *protezione internazionale*, un tempo ritenuti distinti e distanti. I richiedenti asilo e i rifugiati, nella necessità di lasciare il loro paese, si affidano talvolta ai trafficanti di esseri umani, trovandosi poi sottoposti nel paese di transito e/o di destinazione a situazioni di sfruttamento sessuale, lavorativo o di altro genere, divenendo -o rischiando di divenire- vittime di tratta. Analogamente una vittima di tratta di esseri umani potrebbe essere sottoposta al rischio di persecuzione in caso di rimpatrio e dunque aver diritto ad essere riconosciuta rifugiata ai sensi dell'art. 1 lett. 1 A (2) della Convenzione del 1951 (**status di rifugiato**) o trovarsi in una situazione di rischio di danno grave e dunque aver titolo per beneficiare della **protezione sussidiaria**.

Secondo il rapporto dell'Ambasciata e del Consolato degli Stati Uniti in Italia, *fino al 30%* delle 61'000 persone che hanno presentato domanda di asilo nel 2018 è potenziale vittima di tratta, o potrebbe diventarlo nelle *more della procedura per la richiesta di protezione internazionale*. Altresì, secondo le stime delle organizzazioni internazionali (Greta e Unhcr) *fino a tre quarti delle donne e dei minori non accompagnati di nazionalità nigeriana arrivati in Italia nel 2018 e filtrati nel sistema asilo, è vittima di tratta di esseri umani*²¹⁹.

Questi dati hanno reso evidente la necessità di creare un ponte, un interscambio tra il Sistemi Asilo e il sistema Anti-tratta: La base giuridica di questa connessione è costituita dall'applicabilità dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 alle vittime di tratta (o a persone a rischio di tratta). Infatti, come evidenziato nelle linee guida predisposte dall'UNHCR già nel 2006, alcune vittime (o soggetti a rischio tratta) possono rientrare nella definizione di rifugiato in virtù dell'interpretazione della clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 14 del primo Protocollo di Palermo, in base alla quale gli Stati hanno l'obbligo di considerare le necessità di protezione internazionale delle vittime di tratta. E del resto, l'art. 11 della direttiva 2011/36/UE, dedicato alle misure di assistenza e sostegno alle vittime della tratta di esseri umani, prevede espressamente che a quest'ultime vengano fornite le necessarie informazioni sulla possibilità di accedere alla protezione internazionale.

In altre parole: **le vittime** (attuali o le potenziali) di tratta, *in presenza di tutti i requisiti richiesti*, potrebbero a pieno titolo accedere alle forme di protezione internazionale individuate dalla citata Convenzione, così come **i richiedenti** protezione o **i titolari** stessi, potrebbero necessitare dei programmi (o nel caso dei richiedenti addirittura dei permessi speciali) appositamente creati per le vittime di tratta e/o grave sfruttamento in virtù della situazione di assoggettamento in cui versano o in cui rischiano di ritrovarsi.

In particolare una domanda di protezione internazionale presentata da una vittima o potenziale vittima di tratta può avere origine in circostanze diverse: Riprendendo le citate linee guida Unhcr 2002 per esempio: a) la persona potrebbe **essere stata** vittima di tratta all'estero, potrebbe essere fuggita dai propri sfruttatori e potrebbe aver chiesto protezione allo stato in cui si trova in quel momento. b) La vittima potrebbe essere stata trattata all'interno dei confini del territorio nazionale, potrebbe essere fuggita dai suoi sfruttatori ed essere fuggita all'estero in cerca di protezione internazionale. c) Il/la richiedente potrebbe anche **non essere** vittima di tratta ma potrebbe temere di diventarlo e potrebbe essere fuggito all'estero in cerca di protezione internazionale. Altresì, riprendendo le più recenti linee guida Unhcr del 2016, è possibile che il richiedente si trovi ancora totalmente coinvolto in una

²¹⁹ Per maggiori informazioni sul tema si rimanda al capitolo inerente la ricostruzione del fenomeno. In ogni caso, per completezza, i dati citati sono consultabili online al sito dell'Ambasciata e del Consolato degli Stati Uniti in Italia: <https://it.usembassy.gov/it/tip-2018-italy/> ultimo accesso 04/05/2020.

situazione di sfruttamento, anche inconsapevolmente, oppure che abbia un trascorso di tal genere ma si sia sottratta anche da molto tempo, oppure a causa di una forte vulnerabilità vi è il rischio elevato che il soggetto sia coinvolto in future situazioni di sfruttamento, anche sul territorio di destinazione²²⁰

È bene evidenziare che in tutti questi casi perché il soggetto possa essere riconosciuto come rifugiato deve sussistere il fondato timore di persecuzione (elemento centrale del diritto di asilo) legato ad almeno una delle fattispecie (di persecuzione) contemplate dalla Convenzione (razza, religione, opinione politica, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale). Infatti, non tutte le vittime attuali o potenziali di tratta rientrano nella definizione di rifugiato. Per essere riconosciuti tali devono essere soddisfatti tutti gli altri elementi contenuti nella definizione stessa della Convenzione di Ginevra del 1951²²¹.

Da qui l'importanza di una corretta e più rapida possibile identificazione delle vittime di tratta (o rischio tratta) tra i migranti, rifugiati e richiedenti protezione internazionale²²². In questo senso le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale giocano un **ruolo chiave**, in quanto, nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale possono riscontrare elementi tali da far ritenere possibile che la persona richiedente sia una vittima (attuale o potenziale) di tratta.

In altre parole, il colloquio di fronte alla Commissione è spesso il primo momento in cui, tramite l'ascolto e la valutazione della storia del richiedente protezione internazionale, possono emergere eventuali profili di tratta.

²²⁰ Per maggiori dettagli sull'applicabilità della Convenzione di Ginevra del 1951 alle vittime attuali o potenziali di tratta di esseri umani si rimanda alle linee guida stilate dall'Unhcr nel 2002 "*linee guida di protezione internazionale. L'applicazione dell'art. 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiato alle vittime di traite e alle persone a rischio di tratta*" nonché alle linee guida: *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral*, Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale stilate dall'Unhcr e dal Ministero dell'Interno nella veste di Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo, approvate il 30 novembre 2016 e stampate nell'agosto del 2017

²²¹ Per maggiori dettagli sull'applicabilità della Convenzione di Ginevra del 1951 alle vittime attuali o potenziali di tratta di esseri umani si rimanda alle linee guida stilate dall'Unhcr nel 2002 "*linee guida di protezione internazionale. L'applicazione dell'art. 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiato alle vittime di traite e alle persone a rischio di tratta*" nonché alle linee guida: *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral*, Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale stilate dall'Unhcr e dal Ministero dell'Interno nella veste di Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo, approvate il 30 novembre 2016 e stampate nell'agosto del 2017.

²²² Come vedremo, l'identificazione precoce delle vittime di tratta costituisce una vera e propria sfida per le autorità dei paesi di destinazione: il controllo dell'organizzazione criminale, il timore delle conseguenze di una ribellione su di se e sui propri cari, la mancata di consapevolezza o la scarsa percezione del proprio status di vittime, i possibili sentimenti di gratitudine nei confronti di coloro che gli hanno permesso di lasciare il paese di origine, sono tutti ostacoli all'emersione ed identificazione delle vittime di tratta e alla loro fuoriuscita dal circuito dello sfruttamento.

La Commissione Territoriale rappresenta un attore privilegiato per il presente lavoro di ricerca anche per un altro ordine di motivi: nell'esame delle domande di protezione internazionale essa è altresì chiamata a fare una vera e propria **valutazione** della **vulnerabilità** del richiedente protezione internazionale: Il rilevamento di profili di vulnerabilità, tra le quali ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 142/2015 rientra a pieno titolo l'essere vittime (attuali o potenziali) di tratta di esseri umani, ha diverse conseguenze a livello:

- a. **Procedurale:** in relazione per esempio all'esame prioritario della domanda ex art. 28 co.1 lett. b D.lgs. n. 25/2008, o alla eventuale valutazione allo stato degli atti nel caso in cui vi siano sufficienti motivi per accogliere la domanda del richiedente in relazione agli elementi già forniti, o per l'incapacità o impossibilità di sostenere il colloquio personale (certificata da una struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il S.S.N.) ex art. 12 co. 2 D.Lgs. n. 25/2008, o per la possibilità di chiedere un rinvio del colloquio per motivi di salute (certificate) o su richiesta del medesimo interessato per gravi motivi, ex art. 12 c. 3 D.lgs. 25/2008.
- b. **In sede di audizione,** per la possibilità di chiedere un accompagnamento del richiedente da personale di sostegno (art. 13 D.lgs. n. 25/2008), o per la predisposizione di tecniche di intervista specifiche, modulate appositamente per far fronte alle particolari esigenze del richiedente.
- c. **Sostanziale:** in relazione per esempio alla valutazione della credibilità del richiedente in modo meno rigoroso, tenendo conto dell'impatto distorsivo della condizione in cui versa il richiedente sulle sue capacità espressive, o rispetto al nesso persecutorio: se emerge l'appartenenza del soggetto ad un gruppo sociale determinato, o ancora, alla individuazione di permessi speciali (es. art. 18 T.u.i.)

Inoltre, per quanto riguarda **la vulnerabilità nella tratta di esseri umani**, è bene evidenziare che riferimenti normativi della Commissione rispetto a tale fenomeno sono rappresentati dalle già analizzate Convenzioni Internazionali (tra le quali il Protocollo di Palermo del 2000), nonché le direttive interne (Direttiva 36/2011/Ue) e la normativa penalistica interna (modificata dal decreto D.lgs. 24/2014) nelle quali, come abbiamo visto la posizione di vulnerabilità e il suo abuso hanno una funzione centrale. Pertanto la Commissione Territoriale, in sede di audizione del richiedente e nell'identificazione preliminare di possibili sintomi di *tratta* (attuali e potenziali) è chiamata ad interpretarle ed applicarle.

Tutto quanto premesso evidenzia la centralità del ruolo giocato dalle Commissioni Territoriali nel fenomeno della tratta di esseri umani e, conseguentemente, delle loro interpretazioni e rappresentazioni della vulnerabilità.

Segue: Le Commissioni Territoriali per la Protezione Internazionale. Come sono composte e come funzionano:

Il sistema di protezione dello straniero attualmente vigente in Italia è prevalentemente di derivazione comunitaria²²³ e si basa sul principio di ‘*non refoulement*’ –il divieto di respingimento– stabilito dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra sullo Statuto dei Rifugiati nel 1951²²⁴ il quale vieta qualsiasi forma di allontanamento forzato del rifugiato verso un luogo in cui la sua vita o la sua incolumità potrebbero essere messi in pericolo²²⁵.

Senza addentrarci ulteriormente nella disamina del sistema di protezione internazionale, basti dire che sono tre le forme di tutela previste dall’ordinamento: lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria che trovano fondamento in fonti di carattere internazionale ed europeo e, infine, le diverse forme di protezione speciale, istituti di matrice prettamente nazionale.

Come premesso, le vittime di tratta (attuali o potenziali), in dipendenza della situazione in cui versano, hanno diritto di accedere a una tra queste forme di protezione individuate dalla normativa interna (permesso per protezione speciale ex art. 18 T.U.I.), internazionale e comunitaria (*status di rifugiato e protezione sussidiaria*).

L’organo chiamato a valutarne le richieste di protezione internazionale sono le Commissioni Territoriali per la Protezione Internazionale. A quest’ultime è attribuito altresì il compito, nel caso non riscontri i requisiti per la concessione dell’asilo o della protezione sussidiaria ma rilevi quelli per una protezione speciale –ad esempio un articolo 18 TUI- di devolverne la valutazione a chi di competenza. In particolare, l’art.32 co. 3 bis del D. lgs. 25 del 2008 come modificato dall’art. 10 co. 3 D. lgs 24/2014, che prevede che “*La Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell’istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale*”.

Le Commissioni sono organi amministrativi, istituiti presso le Prefetture. Sono state istituite con la legge 189/2002, anche nota come legge Bossi-Fini, e, dopo l’intervento della legge 46/2017 sono composte da **quattro componenti, un funzionario di carriera prefettizia, con ruolo di Presidente, un membro designato dall’Unhcr, due funzionari amministrativi rappresentanti del**

²²³ è contenuta nel d.lgs. n. 251 del 2007 che disciplina il contenuto e le forme di protezione internazionale e nel d.lgs. 25 del 2008 relativo alla procedura, entrambi oggetto di numerose modifiche.

²²⁴ Ratificata dall’Italia con la legge 24 luglio 1957, n. 722

²²⁵Tale principio è altresì previsto dall’ordinamento interno quale divieto assoluto di espulsione dello straniero (art. 19 d.lgs. 286/1998). Per maggiori informazioni si rimanda a Consoli T., Ferraris V., *serve un giudice a Berlino? Il sapere giuridico e l’amministrazione. Quali decisioni in materia di protezione internazionale?* In *Amministrazione, cultura giuridica e ricerca empirica*, a cura di Pennisi C., Prina F., Quiroz M.A.V., Raiteri M, Maggioli Editore, 2018.

ministro dell'interno specializzati in materia e con compiti istruttori. Quest'ultimi, salvo eccezioni, sono quelli che svolgono i colloqui, con i richiedenti asilo. Il colloquio infatti può essere svolto dall'intera commissione o dal presidente su decisione di quest'ultimo o su istanza dell'interessato.

In ogni caso **la decisione è assunta in maniera collegiale:** ognuno e ciascuno di essi partecipa al momento decisorio.

In qualche modo è possibile dire che il legislatore abbia deciso di portare una sorta di **confronto contraddittorio**, fin dentro le stanze della decisione, attraverso la predisposizione di una composizione plurale dell'autorità amministrativa decisoria (che non ha pari in Europa). Il tentativo è quello di garantire una valutazione il più attenta possibile dell'istanza del richiedente e soprattutto di sopperire ad un quadro normativo che non prevede la necessità della difesa tecnica (avvocato) in fase amministrativa (finalizzata a far valere i diritti dell'assistito). L'art. 16 del d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 prevede infatti che il richiedente possa, se lo desidera, farsi assistere **a proprie spese** da un avvocato, ma ciò non solo non è necessario ai fini dell'espletamento della procedura, ma non è neppure prevista la possibilità di un gratuito patrocinio a carico dello Stato²²⁶.

Il rappresentante Unchr - oltre a partecipare al processo decisionale con diritto di voto in qualità di membro permanente, fornisce altresì supporto all'organismo amministrativo attraverso la diffusione di **linee guida** (ad esempio quelle inerenti la tratta) e **posizioni UNHCR**, informazioni sui paesi di origine, e giurisprudenza nazionale ed internazionale di rilievo.

In virtù del D.L. n. 119/2014, convertito in L. n. 146/2014, per far fronte alle modificazioni del fenomeno, il numero massimo delle Commissioni Territoriali stato portato da 10 a 20. Presso ciascuna Commissione possono però essere istituite più sezioni distaccate, composte dai membri-supplenti, fino ad un massimo totale di 30: Al 21 febbraio del 2020, risultavano istituite **19 Commissioni Territoriali e 22 sezioni distaccate**, per un totale di **41 collegi** presenti sul Territorio. L'indirizzo ed il coordinamento delle singole Commissioni Territoriali spetta alla Commissione Nazionale per il diritto di Asilo, con sede presso il Ministero dell'Interno. Quest'ultima svolge altresì un ruolo di aggiornamento, raccolta di documentazione (con riguardo alla situazione socio-economica e politica dei Paesi di origine dei richiedenti) e fissa le linee guida per la valutazione delle domande.

²²⁶ Gallo F., *Audizione e valutazione di credibilità del richiedente davanti alla Commissione territoriale*, in *Questione giustizia*, Fascicolo 2/2018, p. 1-11.

Come assume le decisioni: le tecniche di intervista e la valutazione della credibilità del richiedente:

Riassunto l'aspetto organizzativo e le sue caratteristiche delle Commissioni è ora necessario delineare brevemente le tecniche di conduzione dell'audizione e di valutazione degli elementi di prova, atteso che risulta dirimente ai fini dell'analisi delle interviste aver ben chiare le modalità con cui questo organo assume le sue decisioni:

Si precisa fin da ora che il processo decisionale della Commissione presenta caratteri peculiari legati ad una modalità di **cognizione** caratterizzata da una parte **da una forte dimensione prognostica** (...che cosa succederà in caso di rientro del richiedente?) e dall'altra da uno **standard probatorio attenuato**. Come vedremo, la valutazione prognostica è condizionata dall'enorme difficoltà di stabilire con precisione sia *l'effettività* che *l'intensità del rischio*, sia *l'attualità* del pericolo proiettato in un futuro incerto e in contesti socio-culturali lontani ed estremamente differenti da quelli dell'organo decidente. A questa difficoltà si aggiunge una valutazione probatoria basata per lo più sulle sole dichiarazioni dello stesso richiedente, la cui **veridicità** viene comprovata solamente in base ad una stima di coerenza, dettaglio e plausibilità.

Le tecniche di intervista utilizzate in fase amministrativa seguono il modello di formazione Easo (European asylum support office)²²⁷, e derivano dall'applicazione del metodo dialogico di comunicazione (**DCM**) messo a punto dai norvegesi Kari Trøften Gamst e Åse Langballe²²⁸.

Il metodo in questione è organizzato in otto fasi, incluse le attività preliminari e conseguenti al colloquio:

- La prima fase è relativa alla preparazione del colloquio personale, nel corso del quale si raccolgono e si esaminano tutti i documenti e le informazioni disponibili (come eventuali certificazioni, memorie, ecc.. allegati alla domanda) allo scopo di predefinire gli aspetti da approfondire nel corso dell'audizione.

Trattasi di una fase importante in quanto già dall'analisi del fascicolo, ed in particolare del modello C3²²⁹, possono emergere alcuni aspetti peculiari, come alcune **condizioni di**

²²⁷ Tali tecniche sono utilizzate da parte di tutto l'assetto amministrativo italiano in materia di protezione internazionale e sono state diffuse attraverso una costante azione di formazione promossa ed organizzata dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo, in attuazione dell'art. 4 co. 3 *ter* del d.lgs. 25 del 2008. I corsi sono predisposti ed elaborati dall'agenzia europea Easo e somministrati omogeneamente a tutti i componenti delle commissioni territoriali attraverso il lavoro di trainers specificamente formati da Easo stesso. Per maggiori informazioni sul punto si rimanda a Gallo F., *Audizione e valutazione di credibilità del richiedente davanti alla Commissione territoriale*, in *Questione giustizia*, Fascicolo 2/2018, p. 1-11.

²²⁸ Easo, *Manuale relativo al modulo Tecniche di colloquio*, Lussemburgo, dicembre 2014.

²²⁹ Il modello C3 o modulo C3 consiste in un modulo che viene dato dalla Questura al richiedente asilo e per mezzo del quale si formula ufficialmente la domanda di protezione internazionale. Esso contiene diverse informazioni, tra cui le

vulnerabilità (specificamente elencate dal d.lgs. 25/2008: come la minore età, le condizioni di salute...) ed in particolare, la **presenza di indicatori di tratta**.

Tutte queste informazioni saranno necessarie a preparare l'ambiente, a disporre ove necessario la presenza di un interprete e/o di chiedere che sia dello stesso sesso dell'intervistato, a chiedere eventualmente una velocizzazione della procedura a prioritizzare la domanda...

In questa sede pertanto si assiste ad un **primo sindacato della vulnerabilità** (sia in generale che con specifico riferimento alla tratta), con funzione **procedurale**.

- La seconda fase è dedicata all'inizio e alla costruzione del rapporto con il richiedente: prima di arrivare alla vera e propria intervista è infatti essenziale costruire e mantenere un rapporto con lo stesso per poter raccogliere, ove necessario quante più informazioni possibili.
- La terza fase, c.d. introduttiva al colloquio, è quella nella quale l'intervistatore è tenuto a fornire al richiedente tutte le informazioni relative all'intervista stessa, al suo funzionamento, al ruolo dell'interprete, agli obblighi di riservatezza, agli obblighi del richiedente, alla strutturazione del colloquio e alla stesura del verbale.

Nel caso in cui ci si trovi di fronte (o vi sia il sospetto di trovarsi di) ad una vittima di tratta, questo momento di caratterizza per altre ed ulteriori accortezza, per esempio: rassicurare il richiedente in merito alla riservatezza e confidenzialità del colloquio nonché sulla sicurezza del contesto e del luogo in cui lo stesso si svolge²³⁰.

- La quarta fase concerne l'introduzione degli argomenti specifici su cui verterà l'intervista.
- La quinta fase è il momento centrale di tutta la procedura: la narrazione libera del richiedente. Quest'ultimo è infatti chiamato a fornire un resoconto personale, il più libero possibile e senza interruzioni, **sui motivi alla base della domanda di protezione**. In altre parole, una volta ricevute tutte le informazioni sullo svolgimento e sulla funzione dell'intervista il richiedente è tenuto ad esplicitare alla Commissione i motivi della propria richiesta di tutela. Questa fase è funzionale ad ottenere numerose informazioni e dettagli che potranno essere verificati e/o approfonditi nelle fasi successive del colloquio.

generalità del richiedente protezione (*nome, cognome, paternità, maternità, sesso, data di nascita, cittadinanza, gruppo etnico, religione, appartenenza ad organizzazioni politiche sociali e religiose, documenti in possesso... stato di famiglia, professione, titolo di studio, informazioni relative al viaggio e all'ingresso in Italia, anche molto specifiche, motivi per cui è stato lasciato il paese d'origine e/o per cui non può farvi ritorno... eccetera eccetera*). Per maggiori informazioni sul punto si rimanda al sito <https://portaleimmigrazione.eu/modulo-c3-protezione-internazionale/>, un fax simile del modello C3 è consultabile online al sito: https://portaleimmigrazione.eu/wp-content/uploads/2018/03/Modello_C3.pdf e ²³⁰ Per maggiori informazioni si rimanda a *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral*, Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale stillate dall'Unhcr e dal Ministero dell'Interno nella veste di Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo, approvate il 30 novembre 2016 e stampate nell'agosto del 2017.

- La sesta fase: **la verifica**. Una volta ascoltato il richiedente l'intervistatore è chiamato a soffermarsi e a riflettere sugli argomenti trattati e sulle informazioni fornitegli. Egli deve comprendere quali siano i temi da approfondire e, soprattutto, deve raccogliere **gli elementi di prova** utili a **valutare la credibilità** delle dichiarazioni rese dal richiedente.

Dove nel corso dell'intervista, la Commissione Territoriale verifichi (o confermi se tale verifica era già stata svolta in fase di esame del fascicolo) la sussistenza di alcuni indicatori tali da far ritenere che la persona possa essere vittima di tratta è chiamata **ad informarla** della legislazione italiana vigente in materia di tratta e dei diritti riconosciuti a coloro che sono oggetto di tale crimine, le propone l'incontro personale con un ente anti-tratta presente sul territorio, e acquisisce il consenso della persona richiedente alla sua segnalazione al sopradetto ente. Nel caso in cui vi sia l'accettazione del richiedente si sospende il procedimento e si dà avvio al meccanismo di referral con l'ente anti tratta su cui avremo modo di soffermarci in seguito.

In questa fase pertanto abbiamo un ulteriore **sindacato della vulnerabilità** relativa alla tratta di esseri umani **funzionale**, ove vi sia la certezza o il sospetto di essere in presenza di una vittima attuale o a rischio di diventarlo, a **sospendere il procedimento di fronte all'organo amministrativo e dare avvio al meccanismo di referral** con l'ente anti tratta.

- Settima fase: la chiusura del colloquio. In questa fase l'intervistatore è tenuto a verificare di aver **esplorato tutti gli argomenti rilevanti**, completare il verbale, farlo leggere al richiedenti per eventuali necessità di emenda.
- L'ottava e ultima fase è relativa ad eventuali azioni di follow-up a favore del richiedente ed eventualmente a supporto umano e professionale dello stesso funzionario intervistatore.

Una volta concluso il momento di raccolta dell'intervista si apre **la fase di valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente**. Tale processo si inserisce sempre nel contesto della formazione somministrata ai componenti delle Commissioni territoriali su tutto il territorio nazionale e volta all'impartizione di un metodo strutturato complessivo ed unitario, finalizzato alla creare una omogeneità di intervento e alla trattazione simile di casi simili²³¹.

Tale metodo strutturato di valutazione della credibilità delle dichiarazioni consta di tre momenti:

- 1) **L'individuazione dei fatti essenziali e degli elementi essenziali**. Dove per essenziale si vuole intendere quell'elemento fattuale, emerso nel corso dell'istruttoria, che è tale da poter astrattamente integrare uno dei requisiti legali per il riconoscimento dello status di rifugiato o

²³¹ Easo, *Practical Guide: Evidence Assessment*, Introduction, Lussemburgo, 2015

della protezione sussidiaria²³². L'individuazione dei fatti essenziali si accompagna anche alla raccolta dei relativi degli elementi di prova a sostegno degli stessi.

È fondamentale sottolineare che il delicato processo di **individuazione e selezione** dei fatti e degli elementi essenziali, nonché delle relative avviene per la maggior parte in sede di colloquio ad opera del Commissario intervistatore. Detto in altre parole, quest'ultimo è chiamato ad individuare nell'enarrato i punti che ritiene salienti e determinati per la protezione internazionale, che decide ove necessario di **approfondirli** proponendo **nuove sollecitazioni e domande specifiche**.

- 2) **L'esame degli elementi di prova reperiti**. Tale fase viene condotta sulla base delle norme vigenti in materia che verranno presi in esame di seguito e deve condurre all'enumerazione dei fatti che si ritengono accettabili²³³.
- 3) **Risk assessment**: sulla base dei fatti accertati (**emersi e selezionati**) si fa una valutazione del rischio finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di una forma di protezione internazionale (asilo o sussidiaria) o nazionale (protezione speciale) o, in caso contrario, concludere la procedura con una decisione negativa.

La fonte di prova centrale (per non dire unica) della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale è costituito dalle dichiarazioni del richiedente stesso. Per questo motivo una valutazione corretta del caso dipende INTERAMENTE dalla definizione chiara dei parametri di giudizio.

I criteri legali di valutazione delle dichiarazioni sono contenuto all'art. 3 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251 e sono sintetizzabili in tre macro concetti: a) *livello di dettaglio*, b) *coerenza interna e c) coerenza esterna del racconto*.

- a) **Livello di dettaglio**: il commissario è chiamato a valutare se il racconto del richiedente è *circostanziato*, ossia supportato da un adeguato numero di informazioni. Quanti più dettagli vengono forniti tanto più sarà chiaro il quadro fattuale su cui fondare la decisione.
- b) **Coerenza interna**: vale a dire che il racconto deve essere intrinsecamente coerente, contrassegnato da una continuità logica e privo di contraddizioni. Inoltre non devono emergere discrepanze con eventuali ed ulteriori dichiarazioni come i documenti scritti, le certificazioni e gli altri elementi di prova prodotti dal richiedente.

²³² Easo, *Practical Guide: Evidence Assessment*, Introduction, Lussemburgo, 2015 p. 2 e Uk Home Office, *Asylum policy instruction assessing credibility and refugee status*, Gennaio 2015, p. 11.

²³³ Easo, *Practical Guide: Evidence Assessment*, Lussemburgo, 2015, p. 18.

Sempre con riguardo alla coerenza interna si colloca anche il **criterio della plausibilità**: che attiene a ciò che dovrebbe essere **verosimile** secondo il **senso comune**. Trattasi di un parametro estremamente scivoloso in quanto è legato a percezioni fortemente influenzata dal contesto culturale in cui opera il Commissario²³⁴.

Rispetto a questi due parametri, nel caso in cui si abbia di fronte una vittima di tratta attuale o potenziale il Commissario, in accordo con le citate linee guida Unhcr - Commissione Nazionale²³⁵, deve tener presente che la persona richiedente protezione potrebbe essere stata vittima di condotte molto gravi che non riferisce per timore di ritorsioni o per la scarsa fiducia verso le Autorità, e/o che abbia una percezione limitata della propria condizione attuale e futura, e/o che può aver subito traumi tali per cui ha difficoltà a ricostruire i fatti con coerenza e in modo cronologicamente ordinato, e/o presumere che la persona possa provare pudore nel riferire fatti particolarmente delicati che riguardano la sfera sessuale, e/o comprendere che il colloquio potrebbe non essere appropriato e idoneo a far emergere il reale vissuto della persona.

In questa fase pertanto il Commissario è chiamato a fare un ulteriore sindacato sulla vulnerabilità con **funzione sostanziale**, ossia finalizzato a tener conto della condizione del/della richiedente nella valutazione della sua domanda ed in particolare delle sue dichiarazioni.

- c) **Coerenza esterna**: relativa alla concordanza delle dichiarazioni con ciò che è **possibile** conoscere della realtà del Paese d'origine, attraverso le informazioni pertinenti ed aggiornate che provengano da fonti affidabili ed imparziali (Coi – Country of origin information).

In ogni caso è dirimente che nell'applicazione dei criteri di valutazione della credibilità il Commissario tenga conto delle caratteristiche della persona intervistata (età, genere, istruzione, condizioni di salute), dell'interprete e dello stesso intervistatore e che in caso di una valutazione negativa sugli elementi di prova venga data la possibilità al richiedente di fornire le proprie motivazioni al riguardo.

È possibile che nella corso della procedura amministrativa (in particolare al momento della compilazione del modello C3 o in sede di audizione presso la Commissione) il richiedente produca dei **documenti scritti** di varia natura²³⁶. La relativa valutazione però, a dispetto della forma in cui

²³⁴ Easo, *Practical guide: Evidence Assessment*, Lussemburgo, 2015, p.10-12.

²³⁵ *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral*, Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale stillate dall'Unhcr e dal Ministero dell'Interno nella veste di Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo, approvate il 30 novembre 2016 e stampate nell'agosto del 2017

²³⁶ Osservazioni empiriche evidenziano che tale fenomeno è in continuo aumento, per maggiori dettagli si rimanda a Gallo F., *Audizione e valutazione di credibilità del richiedente davanti alla Commissione territoriale*, in *Questione giustizia*, Fascicolo 2/2018, p. 1-11

essi stessi si presentano, non può seguire le regole dettate dal codice civile ex art. 2700 e ss. c.c., bensì deve avvenire sulla base dei summenzionati parametri validi per le dichiarazioni orali, con degli aggiustamenti connessi alla natura degli elementi adottati.

In particolare serve valutarne la rilevanza, e cioè se l'atto si riferisce a fatti specifici ed essenziali emersi nel corso dell'istruttoria, si deve altresì tener conto della plausibile esistenza stessa del documento, ossia se sulla base delle informazioni inerenti il Paese d'origine, il documento prodotto esistere e se sia verosimilmente potuto entrare in possesso del richiedente²³⁷. Oltre che alla valutazione "esterna" del supporto materiale, servirà altresì interrogarne il contenuto allo scopo di escludere contraddizioni interne ed incoerenze rispetto alle dichiarazioni rese dal richiedente in sede di colloquio e con le Coi relative al paese.

Le certificazioni sanitarie, mediche e psicologiche, rappresentano una fonte documentale molto importante. La cornice normativa in cui si inseriscono è rappresentata dall'art. 8 co. 3 del d.lgs. 25/2008 per il quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale *"Sulla base degli elementi forniti dal richiedente, può altresì disporre, previo consenso del richiedente, visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti, effettuate secondo le linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni. Se la Commissione non dispone una visita medica, il richiedente può effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporre i risultati alla Commissione medesima ai fini dell'esame della domanda"*.

Senza soffermarci oltre il dovuto nella prassi operativa si constata che tali documenti rilevano per diversi aspetti, la consulenza medica può:

- Essere diretta a dimostrare la correlazione tra persecuzioni o danno grave e segni di tortura o trattamenti inumani e degradanti visibili sulla persona del richiedente.
- Evidenziare patologie del richiedente da tenere in debita considerazione in fase di valutazione della credibilità ed altresì per il riconoscimento di forme di protezione speciali²³⁸.

La presenza di certificazioni (addotte o richieste dalla Commissione) promuove un ulteriore sindacato sulla **vulnerabilità di natura sostanziale**, funzionale sia alla valutazione della domanda e della **credibilità del richiedente** che della **necessità di forme specifiche di protezione**²³⁹.

²³⁷ Inoltre, attraverso le Coi si potrà, valutare se le caratteristiche esteriori dell'atto (bolli, sottoscrizioni, formato) siano conformi alla prassi del Paese di provenienza. Easo, *Practical Guide: Evidence Assessment*, Lussemburgo, 2015.

²³⁸ Sul punto si veda Ministero della Salute, *Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale*. Roma, 2017, pp. 50-51. http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2599_allegato.pdf.

²³⁹ Le fonti primarie della prassi internazionale in tema di valutazione medica di torture e trattamenti inumani e degradanti (tra cui rientra a pieno titolo la tratta di esseri umani) è costituita dal Protocollo di Istanbul, Office of the United Nations

Per concludere la parte relativa alle modalità di valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente da parte della Commissione Territoriale merita un breve cenno il c.d. *standard della prova*. Tale parametro è diventato un utile strumento di giudizio proprio della fase amministrativa e si fonda su una consolidata esperienza giurisprudenziale anglosassone, iniziata con la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America²⁴⁰. In particolare la Corte Suprema ha individuato nel *timore* l'elemento essenziale giustificativo del rifugio previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1951: ha stabilito che la soglia di prova in materia deve attestarsi sulla *ragionevole possibilità della persecuzione*, proprio per il fatto che si tratta di stati d'animo del richiedente il cui principale mezzo probatorio è, come premesso, la dichiarazione dell'interessato stesso. Riprendendo la decisione della House of Lords nella causa *R vs Secretary of State for the home department: per avere fondato timore di persecuzione occorre che sia dimostrata una ragionevole probabilità che il richiedente sia perseguitato*²⁴¹. Allo stesso modo l'Unhcr ha affermato: «*In generale, il timore espresso deve essere considerato fondato se il richiedente può provare in modo ragionevole, che la vita nel suo Paese di origine gli era divenuta intollerabile per le ragioni indicate nella definizione, o che lo sarebbe per le stesse ragioni se egli vi tornasse.*» *La differenza tra ragionevole possibilità, ragionevole probabilità e modo ragionevole non ha rilievo sostanziale ed identifica una soglia probatoria inferiore rispetto alla certezza, al criterio di «al di là di ogni ragionevole dubbio» ed a quello di «più probabile che no»*²⁴².

Tutto ciò premesso, e atteso il ruolo giocato dalla vulnerabilità nel processo decisionale, le riportate modalità cui vengono assunti, selezionati e valutati gli elementi e i fatti essenziali e le relative prove fanno di questo apparato amministrativo un centro di analisi estremamente interessante. In questi contesti infatti il rischio di risposte stereotipate, routinarie e/o di massificazione seriale delle decisioni è molto elevato, indotte altresì dai ritmi di lavoro molto elevati a cui questa macchina

high Commissioner for human rights, *Istanbul Protocol, Manual on the Effective investigation and documentation of torture and other cruel*, Ginevra, 2004; nonché le linee guida approvate dal Ministero della salute con decreto n. 95 del 2017, che dedicano l'intero capitolo 4 alla produzione di certificazione medico-legale nella procedura di protezione internazionale: *Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale*, Ministero della salute, decreto 95 del 2017. Questo documento richiama il Protocollo di Istanbul e stabilisce le modalità per l'individuazione dei centri di riferimento per la certificazione e la struttura e contenuto della predetta certificazione.

²⁴⁰ U.S. Supreme Court, *INS vs Cardoza-Fonseca*, 480 U.S. 421 (1987)

²⁴¹ House of Lords, *R v. Secretary of State for the home department*, 16 dicembre 1987, per una più completa ricostruzione del concetto di standard della prova nel diritto di asilo si rimanda a Gallo F., *Audizione e valutazione di credibilità del richiedente davanti alla Commissione territoriale*, in *Questione giustizia*, Fascicolo 2/2018, p. 1-11.

²⁴² Uk Home Office, *Asylum Policy Instruction Assessing credibility and refugee status*, 2012 pp. 11-12 consultabile online al sito <https://www.gov.uk/government/publications/considering-asylum-claims-and-assessing-credibility-instruction>

amministrativa è stata sottoposta, dalle pulsioni e propensioni personali, nonché dalle pressioni sociali ed istituzionali esterne.

b) Gli Enti Anti Tratta:

I protagonisti indiscussi nelle procedure di emersione del fenomeno e di assistenza e ed integrazione delle sue vittime sono gli **enti anti-tratta**. Essi sono il motore centrale del Sistema Italiano di Protezione delle Vittime di Tratta e grave sfruttamento (Sistema Anti-Tratta), operativo dal 2000 e coordinato e co-finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità.

In base all'art. 18 co. 3 bis D.Lgs 286/98 Testo Unico sull'Immigrazione così come modificato dal D.Lgs. 24 del 2014, essi sono incaricati dell'attuazione del '*programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale*' per i soggetti (sia comunitari che extra-comunitari) vittime dei reati previsti dagli art. 600 e 601 del c.p. o che versano nelle ipotesi previste dal co.1 del citato art. 18²⁴³. Tale programma unico (- che ha riunito i due programmi precedentemente previsti rispettivamente dall'art. 13 L. 228/03 e dall'art. 18 D.Lgs. 286/98 -) garantisce, in via transitoria adeguate condizioni di vitto, alloggio, assistenza sanitaria e, successivamente la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale.

In particolare, gli enti anti tratta svolgono diversi servizi, che si articolano in 5 diverse direzioni: *interventi in strada* (unità mobili), *interventi di contatto* (per lo sfruttamento sessuale indoor o altre forme di sfruttamento) *sportelli di ascolto* (counselling, drop-in) *accoglienza* (in case di accoglienza protette e ad indirizzo segreto: c.d. case rifugio), ed *accompagnamento* all'inclusione socio-lavorativa.

Sono variamente dislocati su tutto il territorio nazionale e sono rappresentati, alternativamente, dal servizio sociali degli enti locali, oppure, da associazioni, enti e/o altri organismi privati²⁴⁴.

²⁴³ Art. 18 co. 1 D.Lgs. 286/98 (T.u.i.) "*Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale*"

²⁴⁴ Questi ultimi devono obbligatoriamente essere **iscritti** nell'apposita sezione (seconda) del **Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati** istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui alla lett. b) dell'articolo 52 D.P.R. 394/99, relativa ai soggetti abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza ed integrazione sociale.

Uno dei ruoli chiave svolti dall'ente anti tratta è quello di “*identificare formalmente le vittime di tratta*”. Per identificazione si deve intendere quel processo, articolato in più fasi, volto a comprendere attraverso l'analisi della vicenda ed in generale degli elementi (indicatori di tratta) che emergono dai colloqui con la persona o da circostanze ulteriori, se questa è vittima di tratta. È propedeutica all'attivazione del citato programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale, nonché al diritto ad un permesso di soggiorno sul territorio nazionale: il permesso speciale ex art. 18 d.lgs 286/2008. Quest'ultimo, il cui rilascio è subordinato all'attivazione dei summenzionati programmi, rappresenta un'ulteriore misura atta a scongiurare eventuali rischi in caso di ritorno al paese di origine, e (soprattutto) a garantire una permanenza sicura sul territorio nazionale: È rivolto alle **persone straniere**²⁴⁵, che siano state vittime di situazioni di violenza o *grave sfruttamento* e che risultino esposte ad un grave ed attuale pericolo per la loro incolumità a causa delle dichiarazioni rese nel procedimento penale o comunque a causa della loro decisione di sottrarsi alla situazione di sfruttamento²⁴⁶.

Pertanto, l'identificazione formale rappresenta un momento cruciale per garantire l'adeguata protezione ed assistenza alle vittime di tratta.

Tutto ciò premesso, la storica competenza, nonché la loro presenza in tutte le fasi del percorso di emersione, identificazione ed eventuale presa in carico delle vittime, ne fanno il testimone privilegiato per eccellenza, le cui letture del fenomeno e di chi siano le sue vittime non possono essere ignorate.

²⁴⁵ Nota bene, con la legge 2007 n 17 è stato introdotto il comma 6bis dell'art. 18 TUI, che prevede che “le disposizioni del presente articolo si applichino, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione Europea che si trovano in una situazione di gravità e attualità di pericolo” (ex art. 6, legge 2007/17).

²⁴⁶ Nell'idea del legislatore tale permesso, il cui rilascio è subordinato all'attivazione dei summenzionati programmi (e quindi all'accettazione da parte della vittima di tratta di aderirvi), ha natura **non premiale** e viene concesso con l'obiettivo principale di permettere alle vittime di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'associazione criminale -e non come corrispettivo della disposizione della vittima a collaborare con l'Autorità Giudiziaria-. Non a caso si parla di sistema a “doppio binario”, in quanto duplice è la modalità di rilascio: o, appunto, in seguito alla collaborazione della vittima con l'autorità giudiziaria oppure, in assenza di una denuncia-querela della vittima, quando l'emersione della situazione di grave sfruttamento avviene nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali.

Ha durata semestrale e può essere rinnovato fino ad un tempo massimo di 18 mesi. E' revocabile in caso di interruzione del programma unico o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. Vi è da dire che la norma, forse per la sua formulazione suscettibile di letture diversificate o comunque per la peculiarità nell'ambito della disciplina dell'immigrazione, si è imbattuta sin dalla nascita in molteplici problemi di applicazione, tanto che il Ministero dell'Interno è intervenuto spesso a fornire chiarimenti mediante circolari e direttive interpretative.

c) Il meccanismo di referral. Un ponte tra sistema anti tratta e sistema asilo:

Un ultimo elemento che ha fatto ricadere la scelta come testimoni privilegiati sulle Commissioni Territoriali e sugli Enti Anti Tratta è rappresentato dalla creazione di un ponte tra i relativi Sistemi di appartenenza: Asilo e Anti-Tratta, resosi necessario per far fronte alle modificazioni del fenomeno: questa connessione prende il nome di *meccanismo di referral*.

Come abbiamo visto, molto spesso i ‘sintomi’ della tratta emergono per la prima volta di fronte alle Commissioni Territoriali in fase di esame della domande di protezione internazionale. Tali enti amministrativi possono dunque trovarsi a dover effettuare una c.d. ‘**identificazione preliminare**’ delle vittime di tratta in quanto, nell’esame del fascicolo e (soprattutto) nel corso dell’intervista possono rinvenire degli indicatori che fanno ragionevolmente ritenere che la persona richiedente protezione internazionale sia una vittima di tratta o che sia a rischio di divenirlo. Tale identificazione preliminare è funzionale alla segnalazione dei casi sospetti (con il loro consenso) agli operatori qualificati del sistema anti-tratta così da permettere l’adozione di eventuali misure tempestive e necessarie e a favorirne, sempre ad opera di tali soggetti specializzati, l’**identificazione formale** delle vittime di tratta²⁴⁷.

Questo ponte tra Commissione e Ente Anti-Tratta prende il nome di *meccanismo di referral*: In particolare, nel caso in cui la Commissione abbia ragionevole motivo di ritenere che la persona richiedente sia, sia stata, o possa divenire, vittima di tratta, deve, oltre a preparare un *setting* dell’intervista adeguato e svolgere un colloquio nelle modalità idonee, informare il richiedente dei suoi **diritti e della possibilità di incontrare il personale di un ente specializzato** nell’assistenza delle vittime di tratta e chiedergli il **consenso** ad effettuare tale colloquio. Nel caso in cui vi sia l’accettazione del richiedente, la Commissione Territoriale dovrà segnalare il caso all’ente anti tratta e **sospendere il procedimento di valutazione** della domanda di protezione internazionale. Ciò al fine di consentire un numero congruo di colloqui tra il richiedente e l’ente anti-tratta atti a favorire l’emersione della vicenda di tratta e l’eventuale messa in atto delle misure di tutela necessarie. All’ente anti tratta, nell’ottica della collaborazione, **è chiesto di preparare una relazione** sui colloqui tenuti con la presunta vittima, contenente **elementi utili per facilitare alla Commissione una valutazione completa della domanda di protezione internazionale della sospetta vittima (o potenziale) di tratta**: La relazione dell’ente anti-tratta viene acquisita agli atti nell’ambito del

²⁴⁷ Ministero dell’interno, Commissione Nazionale e Unhcr: *L’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral. Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale*, 2017, <https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2018/02/Linee-Guida-identificazione-vittime-di-tratta.pdf>

procedimento presso la Commissione territoriale ed **ha natura di parere (esperto)** facente parte del procedimento amministrativo stesso²⁴⁸.

Tale relazione, sebbene non abbia un valore vincolante si colloca nella **fase istruttoria** del procedimento di valutazione della domanda di protezione internazionale, e come abbiamo visto è finalizzata all'emersione e alla raccolta di elementi e profili utili **ad orientare** la decisione della Commissioni sulla richiesta di protezione internazionale. Pertanto, il meccanismo di referral tra Commissione Territoriale ed ente Anti-Tratta rende ancora più rilevante la figura di quest'ultimo e della sua interpretazione della vulnerabilità nella tratta di esseri umani: Infatti all'ente anti-tratta nell'elaborazione del parere viene di fatto richiesto di esprimere una valutazione sulla presunta vittima di tratta, che sebbene non sia vincolante è capace di influenzare l'attività decisionale dell'organo amministrativo.

3.3.3. L'individuazione degli intervistati:

Per quanto concerne le **Commissioni Territoriali** si è proceduto contattando **tutte** le Commissioni Territoriali e relative sezioni, dislocate sul territorio.

²⁴⁸ Nelle Linee Guida, stilate dalla Commissione Nazionale e dall'Unhcr per le Commissioni Territoriali per *l'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e le procedure di referral*, si legge in merito al contenuto delle relazioni degli enti locali alla Commissione: che per la **Commissione Territoriale** è innanzitutto **utile comprendere cosa sia successo dopo il primo contatto e dunque se i colloqui siano proseguiti**, quanti siano stati e che esito abbiano avuto. In secondo luogo e se la persona richiedente si è aperta, se questa abbia dichiarato di essere o essere stata vittima di tratta, o/e se è tutt'oggi in una condizione di sfruttamento. In alternativa e se non ha riferito nessuna vicenda di tratta, se sono emersi importanti indicatori di tratta, tali da consentire all'ente di ritenere ragionevole che la persona richiedente sia o sia stata vittima di tratta (tra questi possono rientrare anche comportamenti anomali, quali uscite sospette non giustificate, scarsa libertà di movimento, segnalati all'ente dalla struttura di accoglienza), oppure se la persona richiedente presenta profili di particolare **vulnerabilità** o **esigenze specifiche** (ad esempio traumi, problemi di salute, stress, depressione) che potrebbero incidere sul rischio di essere vittima di tratta in futuro. In terzo luogo se sono emerse esigenze particolari con riferimento all'attuale situazione della persona richiedente, ad esempio problematiche sanitarie, traumi legati al vissuto o difficoltà personali e (soprattutto) se nel corso del colloquio **sono emerse questioni particolari che possono assumere rilievo ai fini della decisione**, quali **in particolare preoccupazioni** rispetto ad un eventuale **ritorno nel paese di origine**. Infine se e in tal caso quali sono state messe in atto misure di assistenza e tutela specifiche (per esempio l'adesione ad un programma di emersione, assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 286/98). L'adesione ad un programma art. 18 può infatti costituire un elemento utile per l'accertamento della situazione complessiva della persona richiedente e della reale volontà di rompere ogni legame con i propri sfruttatori. Tuttavia esso non può costituire un parametro di valutazione per il riconoscimento della protezione internazionale in favore della persona interessata. In altri termini, ove il richiedente sia stato identificato quale vittima di tratta, **l'eventuale mancata disponibilità ad entrare in un programma di assistenza e integrazione sociale non potrà costituire, a fronte della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, motivo di per sé fondante una decisione negativa della Commissione.**

Sebbene siano stati intessuti contatti con diverse Commissioni su tutto il Territorio Nazionale hanno infine dato la loro disponibilità a rilasciare un'intervista solamente: Firenze, Milano 1 e Milano 2, Roma, per un totale di 10 funzionari²⁴⁹.

Per quanto invece concerne gli **enti anti tratta** si è proceduto tramite **un campionamento a valanga**.

Il primo contatto è avvenuto nel corso della seconda fase di analisi, quella relativa alla ricostruzione del fenomeno, con il Presidente della Piattaforma Nazionale Anti-Tratta²⁵⁰.

Su indicazione di quest'ultimo sono stati presi contatti con alcuni centri anti tratta sul territorio nazionale e via a via, per un totale di **9 interviste**.

Sempre in merito agli enti anti tratta si è cercato di selezionare gli operatori prendendo in considerazione:

- a) gli anni di anzianità nel settore: perché si immagina che un operatore che lavora da diversi anni su questo tema abbia delle rappresentazioni sulla vulnerabilità diverse rispetto a chi vi lavora da pochi mesi ed in particolare abbia una visione più articolata del fenomeno comprensiva anche delle sue modificazioni nel tempo
- b) le caratteristiche del centro anti-tratta. In particolare possono essere individuate tre diverse tipologie di strutture:

- strutture legate ad un centro anti violenza, perché si ritiene che all'interno di queste realtà il personale abbia sviluppato un percorso di consapevolezza sulle tematiche di genere e sull'emancipazione femminile che supera stereotipi e costruzioni standardizzate di vittima vulnerabile.

- strutture di matrice cristiana, per vedere se l'appartenenza ai valori di questa comunità influisca sull'immaginario di chi sia la vittima vulnerabile.

- strutture di un centro anti tratta che gestisce altresì centri di accoglienza. Questo in quanto la confluenza all'interno del sistema richiedenti protezione internazionale del fenomeno della tratta di esseri umani ha determinato una sovrapposizione tra le figure vittima di tratta e di richiedente asilo, fino ad ora sempre tenute concettualmente separate. Cosa che sta attualmente creando seri problemi in merito al riconoscimento delle vittime di sfruttamento sessuale, e sta profondamente interrogando il personale che lavora all'interno di questi centri sul loro immaginario di chi sia la vittima vulnerabile.

²⁴⁹ Tabella riassuntiva in fondo al capitolo.

²⁵⁰ ossia la rete informale che coordina gli interventi di tutela delle persone vittime di tratta e di grave sfruttamento lavorativo su tutto il territorio nazionale, nonché intreccia relazioni con l'osservatorio nazionale anti tratta ed il relativo numero verde finalizzate all'attuazione del Piano Nazionale Anti Tratta

4) Generalizzare i dati raccolti

Una delle maggiori critiche obiettabili al metodo di ricerca individuato nonché alla dispersione dei testimoni privilegiati sul territorio nazionale è l'impossibilità di generalizzare i dati raccolti al fine di costruire un modello generale ed astratto dell'interpretazione della vulnerabilità nel caso della tratta di esseri umani. A ben vedere però, se la finalità della ricerca è quello di raccogliere le percezioni e le interpretazioni della vulnerabilità da parte degli operatori che a diverso titolo si interfacciano con le vittime di tratta, ciascun intervistato si fa 'caso di studio', rappresentando un campo di analisi a se stante e testimone dello scarto (se presente) tra le definizioni di vulnerabilità ricostruite attraverso la mappatura e quelle presenti nelle loro pratiche di applicazione quotidiana.

Inoltre, mettendo in rapporto molte testimonianze diverse si riesce ad ottenere una qualche **rappresentatività**, che sebbene non sia statistiche è **tematica e categoriale**, ossia legata ad una problematica specifica e a gruppi sociali definiti (**equivalenza sostanziale dei testimoni privilegiati** in riferimento ad alcune condizioni predeterminate) e che riprende degli aspetti cruciali di un fenomeno attraverso la testimonianza (pur sempre peculiare e specifica) di alcuni soggetti che esprimono comportamenti ed orientamenti propri anche di più vaste categorie di persone.

A questo proposito Bichi²⁵¹ parla di rappresentatività sociale, per ottenere la quale è però necessario adottare nella scelta dell'unità di analisi il **criterio dell'adeguatezza**, ovverosia la congruenza tra le diverse testimonianze e gli obiettivi della ricerca, in modo che i dati raccolti possano rispondere alle domande oggetto di studio.

Infine, preme rimarcare la finalità della ricerca: la raccolta delle interpretazioni non è infatti funzionale (solamente) ad esplicitare, se esistente, la discrasia tra *norma scritta* e diritto vivente, quanto piuttosto **a descrivere tale scarto** e a metterne in luce le motivazioni e le ragioni che spingono i testimoni individuati, in uno specifico momento storico e nei rispettivi contesti, ad interpretare in un modo piuttosto che in un altro la vulnerabilità.

²⁵¹ Bichi R. *Il trattamento del testo parlato: questioni aperte nell'analisi del materiale non-standard*, art. Studi di Sociologia, V. 4 (ottobre-dicembre 2000) anno 38, pp. 387-399

5) Tabelle degli intervistati.

Per orientare la lettura nelle due tabelle che seguono sono stati indicati rispettivamente:

- **tabella n.1:** i 10 funzionari/ie delle 4 Commissioni Territoriali che hanno acconsentito a partecipare al progetto di ricerca, i cui dati raccolti sono confluiti nella stesura del settimo capitolo.
- **tabella n.2:** gli operatori/trici degli enti anti tratta e gli esperti, con le rispettive sovrapposizioni di ruoli e i relativi capitoli in cui sono confluiti i dati raccolti.

	FI	MI 1		MI 2				RM		
Età	29	27	42	36	29	29	43	40	41	35
Genere	F	F	F	F	F	F	F	F	F	M
Anni di servizio	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
Titolo di studio	Dott.	L.M.	Dott.	Master II livello	L.M.	L.M.	L.M.	Dott.	Dott.	Dott.
Strumento di raccolta dati	Intervista semi strutturata	Questionario	Questionario	Questionario	Questionario	Questionario	Questionario	Questionario	Questionario	Questionario
Capitolo in cui sono stati utilizzati i dati raccolti	Cap 7	Cap 7	Cap 7	Cap 7	Cap 7	Cap 7	Cap 7	Cap 7	Cap 7	Cap 7

N.	In qualità di: Op. ente anti tratta (O) Esperta/ o fenomeno tratta (E)	Note particolari sull'ente anti-tratta	G e n e r e	Titolo professionale attuale	Città di esercizio	Cap. in cui sono stati utilizzati i dati raccolti
1	O.	Centro di accoglienza per migranti Centro antiviolenza ente anti-tratta Mondo Donna Onlus Bologna	F.	Operatrice nel centro di accoglienza, antiviolenza e anti-tratta Mondo Donna Onlus	Bo	Cap.6
2	O.	Centro antiviolenza ente anti-tratta Casa delle Donne per non subire violenza – Onlus Bologna	F.	Operatrice nel centro antiviolenza e anti-tratta Casa delle Donne per non subire violenza - Onlus	Bo	Cap.6
3	O.	Ente anti tratta di matrice cristiano cattolica Comunità Papa Giovanni XXIII Bologna	M .	Operatore nel centro anti-tratta Comunità Papa Giovanni XXIII	Bo	Cap. 6
4	O. E.	Associazione <i>Slaves no More</i> Ente di matrice cristiano cattolica Si occupa di rimpatri assistiti e reinserimento socio-lavorativo delle vittime di tratta di esseri umani Nigeriane.	F	Socia Fondatrice e Presidente dell'Associazione <i>Slaves no More</i> , e operatrice nella medesima. Responsabile del settore Tratta donne e minori per gli uffici centrali dell'Unione Superiore Maggiori d'Italia (USMI). Ha pubblicato <i>Schiave, Trafficate, vendute, prostitute usate gettate donne</i> Edizioni San Paolo 2010 e <i>Spezzare le catene. La battaglia per la dignità delle donne</i> Rizzoli 2012. Svolge attività di advocacy in rete con diverse ong nazionali e organizzazioni governative e religiose in materia di trafficking e reinserimento sociale delle vittime.	Na	Cap. 1 Cap. 6
5	O. E.	Numero Verde Anti – Tratta	M	Responsabile Comitato scientifico del Numero Verde Anti Tratta e dell'Osservatorio Nazionale	Ve	Cap.1 Cap. 6

		Il numero verde funzionale a favorire l'emersione del fenomeno e supportare le vittime di tratta e sfruttamento, offrendo informazioni sulle possibilità di aiuto e assistenza e mettendo in contatto con i servizi socio-assistenziali territoriali.		sulle vittime di Tratta del Dipartimento delle Pari Opportunità, e operatore nel medesimo.		
6	O. E.	Ente anti tratta Progetto N.a.v.e Venezia	F	Coordinatrice tecnica del progetto Nave di Venezia, e operatrice nel medesimo. Membro del comitato scientifico del Numero Verde Nazionale in aiuto alle vittime di tratta, e dell'osservatorio Nazionale sulle vittime di Tratta del Dipartimento delle Pari opportunità. Infine è una nota formatrice in tema, da anni attiva sul territorio nazionale.	Ve	Cap. 1 Cap. 6
7	O. E.	Ente anti-tratta e centro anti-violenza contro le donne Cooperativa Sociale Bee-Free	F.	Operatrice di Be Free Cooperativa Sociale. Sociologa ricercatrice sulla Tratta di Esseri Umani, specializzata sulla tratta nigeriana per sfruttamento sessuale. Formatrice sulla tratta a livello nazionale. Co-autrice del rapporto <i>inter-rotte storie di tratta e percorsi di resistenza</i> , Bee-Free Onlus, 2016 e <i>Mondi connessi la migrazione femminile dalla Nigeria all'Italia e la sorte delle donne rimpatriate</i> , ActionAid Ong 2019 e di altri rapporti di ricerca.	Rm	Cap. 1 Cap. 6
8	O. E.	Ente anti-tratta Progetto Vittime del Gruppo Abele Torino	F.	Responsabile del <i>Progetto Vittime</i> del Gruppo Abele nonchè operatrice nel medesimo. Giornalista professionista, ha rappresentato l'Italia al Consiglio Europeo sul tema della tratta di esseri umani e ha fatto parte di gruppi di coordinamento nazionali sul tema. Autrice e coautrice di rapporti ed articoli in materia di tratta di esseri umani.	To	Cap. 1 Cap. 6

9	O. E.	Ente anti-tratta Tampep Torino	M.	Responsabile della progettazione e comunicazione dell'Associazione per le vittime di tratta Tampep di Torino ed operatore nel medesimo. Fu Direttore dell'Associazione anti-tratta Liberazione e Speranza di Novara. Responsabile della comunicazione per la Piattaforma Nazionale Anti-Tratta. Membro del gruppo nazionale per la Prevenzione della Tratta presso il Dipartimento delle Parti Opportunità ed esperto di diritti umani presso il Comitato Regionale dei diritti umani della Regione Piemonte.	To	Cap. 1 Cap. 6
10	E.		F.	Giornalista di <i>Mondo e Missione</i> . Dal 2007 segue un progetto dedicato alla tratta di donne nigeriane per lo sfruttamento sessuale, denominato “ <i>Mai più Schiave</i> ”. Co-autrice di <i>Schiave, Trafficate, vendute, prostitute, usate, gettate donne</i> Edizioni San Paolo 2010, <i>Spezzare le catene. La battaglia per la dignità delle donne</i> , Rizzoli 2012. Co-autrice di <i>Il coraggio della libertà. Una donna uscita dall'inferno della tratta</i> Paoline Editoriale Libri 2018.	Mi	Cap. 1
11	E.		M.	Antropologo - etnopsichiatria Presidente della cooperativa IndieWatch e Programme Expert sul tema migrazione presso la ONG Action Aid Italia. Co-autore del rapporto <i>Mondi connessi la migrazione femminile dalla Nigeria all'Italia e la sorte delle donne rimpatriate</i> , Action Aid Ong 2019 e di altri rapporti di ricerca.	Rm	Cap. 1
12	E		M.	Professore ordinario dell'università Sapienza di Roma (dipartimento Scienze Sociali ed economiche – Scienze tecniche di Servizio sociale). Consulente esperto di diversi progetti di ricerca e monitoraggio inerenti la tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale, nonché di numerose NGO che in Italia offrono servizi per le vittime	Rm	Cap. 1

				<p>di tratta per sfruttamento coatto della prostituzione.</p> <p>Autore di diverse monografie ed articoli scientifici sul tema tra cui: <i>Vite capovolte. La tratta degli esseri umani. Pratiche di sfruttamento sessuale e lavorativo sul territorio laziale.</i> mon. Maggioli Editore 2020. <i>La tratta di esseri umani. Alcuni aspetti delle principali forme di sfruttamento,</i> mon. Libereditazioni, Aprimondo, 2012. <i>Speranze violate. Cittadini nigeriani gravemente sfruttati sul lavoro e in altre attività costrittive,</i> Ediesse, 2013.</p>		
13	E.		F.	<p>Giudice Ordinario del Foro Romano. Professoressa associata all'Irish Center for Human Right, School of Law, National University of Ireland, Galway.</p> <p>Special Representative and Cordinator for Combating Trafficking in Human Beings delle Nazioni Unite.</p>	Rm	Cap.1
14	E.		F.	<p>Avvocata del Foro di Firenze.</p> <p>Coordinatrice per l'Associazione Studi Giuridici per l'Immigrazione (ASGI) del gruppo tematico su tratta e grave sfruttamento. <i>Rappresentante per l'Italia dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr).</i></p> <p>Consulente di diverse NGO internazionali e nazionali che offrono assistenza e tutela alle vittime della tratta degli esseri umani.</p>	Fi	Cap.1
15	E.		M	<p>Policy Officer presso il Dpt. Adovacy e Policy Ita-Eu di Save the Children. Dal 2017 collabora nella redazione del Rapporto Piccoli Schiavi Invisibili, in materia di tratta e grave sfruttamento dei minori e ne ha coordinato l'ultima edizione (2019). Dal 2017 lavora come Data&Reporting Officer nell'ambito del progetto Vie d'Uscita, in collaborazione con alcuni degli enti anti tratta, gestendo i dati di progetto, impostando e analizzando i report attività e compiendo missioni di sopralluogo per la supervisione delle attività.</p>	Rm	Cap.1

Sezione analisi documentale.

Un'introduzione sulla vulnerabilità.

Nell'ambito della riflessione scientifica la discussione sulla vulnerabilità sembra esseri ormai consolidata attorno ad un ottica soggettivista, che, riprendendo Orsetta Giolo, si pone come obiettivo quello di indagare la relazione esistente tra il soggetto (giuridico-politico) contemporaneo e la condizione di vulnerabilità²⁵².

Questa visione non ha però conosciuto uno sviluppo uniforme, tant'è che al possono essere individuate almeno due diverse prospettive, tra loro autonome e a tratti contrapposte: quella **filosofica-giuridica/filosofica-politica**, e quella **giuridico-normativa/giuridico-politica**. Allo stesso interno di queste correnti, il binomio vulnerabilità-soggetto, assume portata diversa a seconda che venga intesa in senso particolarista (solo alcuni sono vulnerabili), o universalista (siamo tutti vulnerabili)²⁵³.

Sebbene entrambe le riflessioni adottino la medesima ottica soggettivista, esse procedono in direzioni diverse a volte persino opposte. La prospettiva filosofica avviata ormai da tempo e fautrice di un'ampia letteratura²⁵⁴, tenta di analizzare la nozione di vulnerabilità in generale, al fine di comprenderne la portata teorica e darvi una definizione. Quella giuridica, di più recente produzione, si incardina invece intorno al suo uso normativo: in particolar modo quando riferita a categorie di soggetti, c.d. vulnerabili²⁵⁵. I contributi filosofici appaiono pressoché unanimi nel ribadire la portata universale della vulnerabilità, da intendersi come caratteristica intrinseca e costitutiva dell'essere umano in quanto tale (siamo tutti vulnerabili). La produzione giuridica, all'opposto, mira ad individuare normativamente le classi di soggetti che perché vulnerabili hanno bisogno di tutela e protezione. In particolare, come vedremo, nella sua dimensione atomistica (solo alcuni sono vulnerabili), la riflessione giuridica tende a focalizzarsi sulle specifiche e differenti forme che la

²⁵² Per maggiori approfondimenti sul punto si rimanda a Giolo O. *La vulnerabilità neoliberale. Agency, vittime e tipi di giustizia*. Cap. XVI, in *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, a cura di Giolo O, e Pastore, B., Carroci Editore, Roma, prima edizione, 2018, pp. 253-273, e Giolo O., *Conclusioni. La vulnerabilità e la forza: un binomio antico da ritematizzare*. Cap. XIV, libro *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*. A cura di M.G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo, L. Re, IF Press Srl – Roma, 2018, pp. 341-350

²⁵³ Giolo O. *La vulnerabilità neoliberale. Agency, vittime e tipi di giustizia*. Cap. XVI, in *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, a cura di Giolo O, e Pastore, B., Carroci Editore, Roma, prima edizione, 2018, pp. 253-273

²⁵⁴ Per una ricognizione in merito si rinvia in particolare ai contributi contenuti nei volumi: *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, a cura di Giolo O, e Pastore, B., Carroci Editore, Roma, prima edizione, 2018, e *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*. A cura di M.G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo, L. Re, IF Press Srl – Roma, 2018, e al 5 volume, n.3 anno 2016 della rivista *Genero&Direito, International Journal*, periodico de Nucleo de Estudio e Pesquisas sobre Genero e Direito, Centro de Ciencias Jurídicas – Universidade Federal de Paraíba.

²⁵⁵ Viene altresì riferita a cose o situazioni, come per esempio un terreno sottoposto a rischi climatici o geologici

vulnerabilità può assumere in circostanze concrete. Secondo quest'ultima visione, la vulnerabilità deve essere intesa come una condizione fissa, riducibile ad uno status, predeterminato e facilmente classificabile²⁵⁶.

Quindi: se la riflessione filosofica tende a decostruire la categoria del soggetto vulnerabile, quella giuridica la positivizza²⁵⁷.

Data l'estesa pervasività di questa nozione in un ampio range di settori disciplinari, diventa fondamentale comprenderne il significato, confrontarne gli usi più comuni: infatti, alla definizione di vulnerabilità e/o di alcuni individui o gruppi come *vulnerabili* sono legate profonde conseguenze politiche e sociali, che vanno dalla costruzione delle strategie di welfare e di previdenza sociale, alla loro interpretazione ed applicazione e al conseguente ampliamento o costrizione della sfera di diritti e garanzie riconosciute ai loro destinatari.

Se così pensato questo concetto assume un'importanza saliente, divenendo la chiave tramite cui poter sfidare alcune idee fondamentali dell'etica, della politica, del diritto, e conseguentemente individuare, sempre in prospettiva critica e normativa, modelli istituzionali, prassi giuridiche e politiche pubbliche capaci di rispondere alle sfide che la società globale pone²⁵⁸.

Ciò premesso, la presente ricerca si inserisce all'interno dei dibattiti scientifici sulla vulnerabilità sviluppatasi nel panorama internazionale ed ancora poco esplorati nel contesto italiano, rifacendosi in particolare alle teorie della filosofa giuridica Martha Albersson Fineman. Come si evidenzierà nei seguenti capitoli, le critiche promosse da Fineman nel contesto statunitense ci invitano a riflettere, anche nel contesto italiano, ed in particolare nel panorama della tratta di esseri umani sui rischi legati ad una interpretazione acritica della vulnerabilità, che per la sua indeterminatezza e malleabilità presta il fianco a usi strumentali, discriminatori e stigmatizzanti. Invero, riconoscere la doppia natura della vulnerabilità come teorizzata nel paradosso di Fineman, e dunque come una costante dell'essere umano ed al contempo come un effetto di relazioni economiche, sociali ed istituzionali, disvela la molteplicità degli attori e fattori che nel caso della tratta di esseri umani concorrono ai processi di vulnerabilizzazione individuale, portandoci fuori da letture binarie e categoriali.

In questa sezione ci si propone di tracciare una panoramica dei significati e degli usi attribuiti alla vulnerabilità sia in campo filosofico-giuridico che giuridico-normativo e interpretativo. Tale mappatura sarà funzionale a creare una griglia di significati per costruire (prima) e analizzare (dopo)

²⁵⁶ Gilson, Erin C., *Vulnerability and victimization: Rethinking key concepts in feminist discourses on sexual violence*, article, *Journal of Women in Culture and Society* vol. 42, no. 1, 2016, pag. 1-28

²⁵⁷ Giolo O *La vulnerabilità neoliberale. Agency, vittime e tipi di giustizia*. Cap. XVI, in *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, a cura di Giolo O, e Pastore, B., Carroci Editore, Roma, prima edizione, 2018, pp. 253-273

²⁵⁸ Giolo O., e Pastore B., *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, premessa, Editore, Roma, prima edizione, ottobre 2018, pag. 11-12

le interviste con i testimoni privilegiati: ossia quegli attori che a diverso titolo si interfacciano con le vittime della tratta di esseri umani e che nella loro relazione diretta con quest'ultime esprimono un sindacato sulla vulnerabilità²⁵⁹.

In particolare, nel capitolo terzo, dopo una panoramica di ampio respiro del significato di vulnerabilità in campo filosofico-giuridico/filosofico-politico, si prenderanno in esame i contributi della filosofa giuridica statunitense Martha Fineman. Infine, si cercherà di costruire un ponte tra le teorie finemaniane, e il caso della tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale, con un occhio attento ai dibattiti concernenti le migrazioni ed il mercato del sesso, attesa la loro intrinseca connessione con il tema trattato.

Invece, per quanto attiene il filone giuridico, a cui è dedicato il capitolo quarto, si procederà per gradi. Si premette fin da ora che vista l'enorme pervasività di questo concetto, la ricostruzione dei significati di vulnerabilità in ambito normativo avrà ad oggetto unicamente il suo uso relativo ai soggetti (vulnerabilità-persona) ed in particolare alla tratta di esseri umani. Verranno pertanto escluse tutte le altre declinazioni, come ad esempio quelle in ambito ambientale, dell'edilizia, delle infiltrazioni mafiose...e via dicendo.

In specifico, dopo una ricostruzione generale del dibattito dottrinale esistente sull'utilizzo di questa nozione giuridica, si guarderà alla sua traduzione normativa (alla tipizzazione legislativa) ed infine alla sua interpretazione giurisprudenziale. Rispetto a quest'ultimo punto, in particolare, verranno analizzati tre diversi attori scelti per l'importanza del ruolo che le loro opinioni giocano nel riempire di significato i precetti normativi: la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione Penale.

²⁵⁹Per maggiori dettagli rimanda al capitolo metodologico.

CAPITOLO TERZO:

MAPPA FILOSOFICO-GIURIDICA DEL CONCETTO DI VULNERABILITÀ

1. La prospettiva filosofica-giuridica, filosofica-politica: una panoramica.

Intorno al paradigma della vulnerabilità in ambito filosofico sono andati sviluppandosi ampi dibattiti e la produzione letteraria ha raggiunto dimensioni rilevanti, anche se molto spesso gli studi presentano in modo ripetitivo le medesime tesi argomentative²⁶⁰. Invero la maggior parte dei contributi accademici si è andata assestando intorno alla dimensione ontologica della vulnerabilità, ossia quale aspetto ineliminabile della soggettività umana, una condizione fondamentale, costitutiva del nostro essere ed unanimemente condivisa²⁶¹. Essa ha però assunto diverse declinazioni: da quelle universaliste (siamo tutti vulnerabili), a quelle particolariste o patogene, come quelle di matrice neo-liberale (solo alcuni sono vulnerabili), ed intermedie (siamo tutti vulnerabili in quanto esseri umani ma sperimentiamo tale condizione in modo difforme)²⁶². Rispetto a quest'ultimo filone, Fineman, come vedremo nel paragrafo dedicatole, sviluppa in c.d. *paradosso della vulnerabilità*: se essa è universale e costante perché inerente la condizione umana è al tempo stesso particolare, perché sperimentata diversamente dai singoli soggetti, in quanto differentemente posizionati all'interno di relazioni economiche, sociali, e istituzionali e possessori di un diverso ordine di risorse e di potere²⁶³.

²⁶⁰ Giolo O., *la vulnerabilità neoliberale. Agency, vittime e tipi di giustizia*. Cap. 16, in *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, a cura di Giolo O., Pastore B., Carrocci Editore, Roma, 2018

²⁶¹ Giolo e Pastore 2018 *ibidem*, pag. 11

²⁶² Fineman, Martha A., *the vulnerable subject: anchoring equality in the human condition*, Yale

²⁶³ Sulla stessa linea si iscrive, sebbene con le dovute differenziazioni, la filosofa giuridica Butler, la quale, descrive la già invocata vulnerabilità *ontologica*, come *precariousness*, distinta ma non opposta alla *precarity*. In particolare Butler sostiene, al pari della Fineman, che la precarietà (vulnerabilità) è una condizione intrinseca della vita umana, che ci accompagna per tutta la vita e dipende dalla nostro essere soggetti corporei. Come tali non siamo indipendenti, in quanto corpi, siamo e rimaniamo espressione di bisogno. Se calati all'interno di un contesto socio culturale prestiamo però il fianco alle condizioni indotte politicamente ed istituzionalmente che ci circondano e che possono far venir meno o non predisporre le condizioni necessarie ad una "liveble life" una buona vita, creando pertanto discriminazioni ed esponendoci all'offesa, alla violenza, alla morte, o, detto in altre parole, a quella *precarity*, socialmente e contestualmente indotta. Per maggiori approfondimenti sul tema si rimanda a Butler J., Gambetti Z., Sabsay L. (a cura di), *vulnerability in resistance*, monografia, Durham, NC and London: Duke UP, 2016 e Casadei T., Casadei T., *La vulnerabilità in prospettiva critica*, in *vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, a cura di Pastore B e Giolo O., monografia, Carrocci editore, prima edizione, 2018, pag. 73-95

2. LA VULNERABILITA' UNIVERSALE: Le radici lontane della prospettiva universalista.

I primi contributi intorno a tale nozione hanno radici ben lontane. Infatti, secondo alcuni autori²⁶⁴ è proprio sulla vulnerabilità, intesa in senso etimologico come esposizione alla ferita, che trovano fondamento le principali visioni filosofiche dell'ordine politico moderno²⁶⁵. Secondo questa interpretazione, la vulnerabilità, pur rimanendo però sempre sullo sfondo, rappresenta la pietra angolare intorno alla quale si sono sviluppate le teorizzazioni liberali (e non solo)²⁶⁶. Infatti, riprendendo Verza, sarebbe stata la stessa preoccupazione per la fragilità del corpo umano (che tutti accomuna) a rendere conveniente, se non addirittura necessario, lo spogliarsi di alcune libertà personali (come l'utilizzo della forza individuale) per affidarsi ad un potere politico e normativo superiore. Secondo questa interpretazione lo stesso Hobbes, avrebbe fatto dell'universale vulnerabilità il *push factor* capace di motivare la stipula del contratto sociale: tramite cui l'individuo delega parte della propria libertà ad un'entità superiore, il Leviatano, al fine di trovare protezione. Detto in altri termini, sarebbe stata proprio la consapevolezza della comune caducità umana e dell'esposizione al rischio di essere feriti (l'essere potenzialmente vulnerabili), a dare motivo ai singoli di rinunciare all'aggressività naturale che li contraddistingue al fine di porre un limite a quella altrui nei loro confronti. In tal senso, sarebbe stato il bisogno di sicurezza, che si esprime tramite la monopolizzazione della violenza nelle mani del Leviatano (*rectius*: dello Stato), che la controlla razionalmente a favore di soggetti autonomi e razionali, però costitutivamente vulnerabili, la pietra fondatrice della modernità²⁶⁷.

²⁶⁴ Si vedano ex multis i contributi di Verza A., *il concetto di vulnerabilità e la sua tensione*, cap. XV, in *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, a cura di Giolo O. e Pastore B., Carroci Editore, Roma, 2018, pp. 229-249, Re L., *introduzione: la vulnerabilità fra etica, politica e diritto*, in *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, a cura di Bernardini M.G., Casalini B., Giolo O., Re L., If Press, Roma 2018, pp. 7-27, Fineman M., *The Vulnerable Subject and the Responsive State*, articolo in *Emory Law Journal*, Vol. 60, n.2 pp. 251-271.

²⁶⁵ Re L., *introduzione: la vulnerabilità fra etica, politica e diritto*, in *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, a cura di Bernardini M.G., Casalini B., Giolo O., Re L., If Press, Roma 2018, pp. 7-27,

²⁶⁶ Verza A., *il concetto di vulnerabilità e la sua tensione*, cap. XV, in *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, a cura di Giolo O. e Pastore B., Carroci Editore, Roma, 2018, pp. 229-249.

²⁶⁷ Verza A., *il concetto di vulnerabilità e la sua tensione*, cap. XV, in *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, a cura di Giolo O. e Pastore B., Carroci Editore, Roma, 2018, pp. 229-249.

In conclusione, secondo tali ricostruzioni critiche²⁶⁸, sebbene con le dovute differenze²⁶⁹, nel pensiero contrattualista è la comune preoccupazione per la vulnerabilità individuale, ad aver dato impulso alle teorie filosofiche dell'ordine politico moderno²⁷⁰.

3. La vulnerabilità particolare nell'ontologia neo-liberale.

Proseguendo nel ragionamento di questo filone teorico²⁷¹, a questa vulnerabilità, intesa come esposizione alla ferita, e condizione uguale e normalmente costitutiva dell'essere umano, se ne affianca un'ulteriore, declinata in senso strettamente comparativo, e divenuta poi perno delle teorie critiche dell'ontologia liberale, su cui avremo modo di soffermarci nel prossimo paragrafo: nel momento in cui la vulnerabilità universale supera l'asticella della normalità, essa diventa speciale è qualificata. Parafrasando George Orwell²⁷², *siamo tutti ugualmente vulnerabili ma alcuni lo sono più degli altri*. Quindi sebbene nessun soggetto possa dirsi invulnerabile, in quanto fatto di carne, e come tale esposto al male, è altresì vero che alcuni soggetti sperimentano livelli maggiori (anormali) di vulnerabilità.

Per questo filone, la vulnerabilità nella sua declinazione comparativa ha assunto nella retorica neo-liberale un'accezione negativa: questo eccesso di vulnerabilità è stato associato ad una condizione di fragilità, di mancanza e di dipendenza propria di quei soggetti che oltrepassando quel limite comune necessitano di un intervento correttivo superiore. Questi soggetti, deboli ed inferiori (che nelle diverse fasi storiche sono stati associati alle donne, ai minori, ai folli, ai detenuti, ai colonizzati, agli schiavi,

²⁶⁸ Si rimanda per maggiori approfondimenti ai contributi di Verza A., *il concetto di vulnerabilità e la sua tensione*, cap. XV, in *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, a cura di Giolo O. e Pastore B., Carroci Editore, Roma, 2018, pp. 229-249, e Re L., *introduzione: la vulnerabilità fra etica, politica e diritto*, in *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, a cura di Bernardini M.G., Casalini B., Giolo O., Re L., If Press, Roma 2018, pp. 7-27, oltre che, come avremo modo di approfondire nel proseguo del capitolo Finemann M.,

²⁶⁹ Se nella costruzione hobbesiana è il Leviatano che imponendo dall'alto un comportamento razionale ai propri sudditi li trasforma in soggetti politici e giuridici capaci di agire all'interno del patto sociale, per altri autori contrattualisti, da Rousseau a Locke, sarebbero invece gli individui stessi che, muniti di razionalità, frenerebbero le proprie pulsioni aggressive e violente ed accetterebbero il potere dello Stato in funzione auto-conservativa, così Re L. *introduzione. La vulnerabilità fra etica, politica e diritto*, cap. I in *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*. A cura di M.G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo, L. Re, If Press, Roma, 2018, pp. 7-27.

²⁷⁰ Per altri autori e autrici, come Goodin, Kittay, e Nussbaum, il contrattualismo non terrebbe in alcun modo in considerazione la vulnerabilità e la dipendenza. Per maggiori approfondimenti di rimanda a Verza A., *il concetto di vulnerabilità e la sua tensione*, cap. XV, in *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, a cura di Giolo O. e Pastore B., Carroci Editore, Roma, 2018, pp. 229-249.

²⁷¹ Verza A., *il concetto di vulnerabilità e la sua tensione*, cap. XV, in *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, a cura di Giolo O. e Pastore B., Carroci Editore, Roma, 2018, pp. 229-249

²⁷² "all animal are equal, but some animal are more equal than others", in G. Orwell, *Animal Farm, a fairy story*, Mariner Books, New York, p. 192

agli omosessuali, ai disabili), rappresentano un fallimento, una distorsione rispetto al modello, autosufficiente e razionale, intorno al quale si sono costruiti i paradigmi liberali.

Tale dualità pertanto ha permesso di affiancare al soggetto politico-giuridico liberale, fautore del patto sociale, il vulnerabile, l'individuo (oltremodo) fragile, che superando l'asticella di quella comune condizione umana si mostra incapace di auto governo e deve essere espulso dallo spazio pubblico.

In altre parole, nell'ontologia neo-liberale, dimenticata l'accezione universale, si è fatta spazio la visione comparativa della vulnerabilità. Questa condizione risalta per eccesso e come tale deve essere fuggita perché propria di coloro che fuoriescono dal limite della normalità. Su quest'ultima, come vedremo nel prossimo paragrafo, si sono incardinate, in modi diversi, le teorie critiche dell'ontologia neo liberale e del razionalismo moderno.

3.1.La vulnerabilità particolare nelle critiche femministe:

Per analizzare più approfonditamente la declinazione particolare della vulnerabilità ci si vuole servire della lente interpretativa offerta dalle critiche femministe al razionalismo moderno e all'ontologia neo-liberale. Questa scelta di campo muove da due ordini di considerazioni: in primo luogo, perché è indubbio che sia stato proprio grazie ai loro elaborati teorici che il dibattito sulla vulnerabilità ha ricevuto rinnovato vigore, scatenando dall'etica, alla politica e al diritto un'ampia discussione²⁷³. In secondo luogo, perché dalla seconda metà del secondo scorso ad oggi, nei filoni giuridico femministi²⁷⁴ la vulnerabilità è stata strumento utile sia per criticare e sfidare le retoriche neo-liberali, sia per promuovere una revisione totale della categoria 'vulnerabilità' in se per se²⁷⁵. Tant'è che negli studi sulla vulnerabilità, soprattutto quelli legati alla produzione femminista, possiamo individuare una doppia sfida teorica²⁷⁶: da una parte sono volti ad affermarne il potenziale emancipativo: la vulnerabilità viene intesa come un strumento tramite il quale valorizzare la comune condizione di

²⁷³ Quest'ultime, infatti, rimaste non indifferenti alla forte capacità performativa e alle sfide poste dal paradigma della vulnerabilità ne hanno fatto uno tra i temi centrali della loro riflessione.

²⁷⁴ tra cui si menzionano le teorie dell'etica della cura di Kittay e Tronto, gli studi sulla precarietà di Butler e Meckenzie, quelli sulle capabilities e sulle scelte preferenziali di Nussbaum e Sen, nonché le teorie giuridiche sul soggetto vulnerabile di Fineman

²⁷⁵ Bernardini, *Vulnerability and the (disability) law: status, challenges and promises of a controversial category*, articolo, *Genere e Diritto*, V. 5 – N° 03- 2016, pag. 133

²⁷⁶ La Prof.ssa Casalini, sostiene che le correnti femministe che si sono sviluppate intorno al concetto di vulnerabilità si muovano su due fronti separati, sebbene tra loro profondamente connessi. Per maggiori approfondimenti si rimanda a Casalini B., *Politics, Justice and the vulnerable subject, the contribution of feminist thought*, journal article, *Genere&Diritto*, Universidade Federal de Paraiba, V.5 N.3 2016, pag. 15-29, si rimanda altresì al suo contributo, Casalini B., *Le teorie femministe contemporanee, dal paradigma della sovranità al paradigma della vulnerabilità*, in *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, a cura di Bernardini M.G., Casalini B., Giolo O., Re L., If Press, Roma 2018, pp. 27-49

fragilità umana e reinterpretare i concetti di dignità, solidarietà, equità ed eguaglianza. Dall'altra, gli studi sulla vulnerabilità sono funzionali ad analizzare gli strumenti politici, sociali, culturali, economici e giuridici di vulnerabilizzazione, sulle cui basi sono state costruite, e vengono riprodotte, le gerarchie di potere tra i diversi gruppi sociali.

Inoltre, per quanto concerne il primo filone, la filosofa statunitense Fineman, su cui torneremo più in seguito, sostiene che il riconoscimento della vulnerabilità, come condizione, al contempo, ontologica e particolare, dell'essere umano sia il punto di partenza necessario per ridisegnare politiche di welfare e chiedere un intervento statale più responsabile e responsivo²⁷⁷. Inoltre, come vedremo, il paradigma sulla vulnerabilità, nella sua doppia dimensione universale e contestuale, ci invita a riflettere sulla natura relazionale, interconnessa ed interdipendente propria dell'essere umano. Secondo questa visione la vulnerabilità rinvia al tema della relazione e del riconoscimento reciproco: infatti essendo caratteristica intrinseca di tutti gli esseri umani, essa spinge per una consapevolizzazione della nostra strutturale interdipendenza²⁷⁸. La vulnerabilità, in questo senso, fugge le retoriche neo-liberali costruite intorno al falso mito del soggetto autonomo ed indipendente e propone una nuova visione fondata sulla relazione²⁷⁹. Quest'ultimo elemento deve necessariamente essere assunto come punto di partenza delle politiche sociali e di welfare, per un riconoscimento dei bisogni concreti dei consociati e per la loro traduzione in diritti effettivi.

Per quanto concerne la seconda sfida teorica, che qui ci interessa analizzare al fine di estrapolarne la visione '**particolare**' della vulnerabilità neo-liberale, il punto centrale è rappresentato dalla critica del razionalismo moderno e dell'ontologia neo-liberale. In specifico questo filone muovendo dalla produzione critica femminista sul disvelamento della non neutralità del discorso giuridico e del suo soggetto protagonista²⁸⁰, approda allo smantellamento di quello che la filosofa giuridica Fineman definisce il mito dell'autonomia²⁸¹. In altri termini, le teoriche di questo

²⁷⁷ Come per Fineman, nella visione butleriana, la vulnerabilità nella sua duplice chiave (ontologica-*precariousness* e contestuale-*precarity*) si fa formula morbida, malleabile, plurale e differenziata, contrapposta a quella visione fissa, data, ed immutabile propria delle teorie neo-liberali. Questa interpretazione della vulnerabilità, secondo Butler, permette di rifuggire gli etichettamenti e i rischi legati ad una tassonomia del vulnerabile severa che include o esclude singoli o gruppi sulla base di standard rigidi, chiedendone il superamento. Per maggiori dettagli sul tema si rimanda a Casadei, T., *La vulnerabilità in prospettiva critica*, in *vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, a cura di Pastore B e Giolo O., monografia, Carrocci editore, prima edizione, 2018, pag. 84

²⁷⁸ Giolo O., e Pastore B., *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, premessa, Editore, Roma, prima edizione, ottobre 2018, pag. 11

²⁷⁹ Fineman, M., *The autonomy myth. A theory of Dependency*, monografia, New York: The New Press, 2004

²⁸⁰ Per un maggior approfondimento sul tema si rimanda (ex multis) a Carol Smart, journal article, *The woman and the legal discourse*, in *Social and Legal Studies*, n. 1, 1992, pag. 29-44 e Pitch, T., *un diritto per due, la costruzione giuridica di genere, sesso sessualità*, il Saggiatore, Milano, 1998.

²⁸¹ M. Fineman, monography, *the Autonomy Myth: lies we tell to ourselves about dependency and self-sufficiency*. New York Press, 2004, in Casalini Brunella, journal article, *Politics, Justice and the vulnerable subject, the contribution of feminist thought*, *Genero&Direito*, Universidade Federal de Paraiba, V.5 N.3 2016, pag. 15.

movimento evidenziano che nell' ideologia neo-liberale al soggetto politico e giuridico, considerato falsamente generale ed astratto (ed invece profondamente sessuato: maschio, indipendente, proprietario, autonomo ed autodeterminato) viene contrapposto l'individuo vulnerabile, (debole, dipendente, non autodeterminato), l'eccezione rispetto alla regola che deve essere corretta o eliminata.

In questa prospettiva, la vulnerabilità assume un'accezione negativa sulla cui base sono state disegnate le gerarchie di potere tra individui, fortemente razziste e genderizzate, e sono state attuate azioni politiche e sociali profondamente intrusive e paternaliste²⁸².

Gilson Erinn per esempio scrive in un suo recente articolo:

*“despite frequent invocation of the concept and the differing senses it possesses, the meaning and definition of vulnerability is often taken for granted, or a common-sense understanding is presumed.”*²⁸³

Riferendosi in specifico al significato di vulnerabilità che domina l'immaginario socio culturale nella parte occidentale, industrializzata e capitalista del mondo, ed in particolar modo gli Stati Uniti. Secondo questa accezione la vulnerabilità viene intesa come una condizione di debolezza, dipendenza, passività, incapacità, inabilità e mancanza di mezzi²⁸⁴. Interpretazione, da cui non possono che scaturire conseguenze negative. In primo luogo perché la vulnerabilità assume un'accezione riduttiva e svilente, essa risulta essere una proprietà, un valore negativo (*- is bad – and thus is to be avoided*²⁸⁵), in secondo luogo perché tende ad essere considerata una caratteristica relativamente immutabile, uno status proprio e fisso di alcuni soggetti “i presunti vulnerabili”, condizione dalla quale è difficile fuoriuscire, in terzo luogo perché partendo dal presupposto che consista nella medesima cosa per tutti coloro che sono ritenuti vulnerabili, viene standardizzata, annullando così specificità e differenze, ed infine perché viene distribuita in maniera diseguale tra i soggetti, determinandone in tal modo una gerarchizzazione sociale: tra invulnerabili e vulnerabili.

²⁸² B.Casalini, journal article, *Politics, Justice and the vulnerable subject, the contribution of feminist thought*, Genero&Direito, Universidade Federal de Paraiba, V.5 N.3 2016, pag. 21

²⁸³ “nonostante le frequenti invocazioni del concetto e dei differenti significati che possiede, il significato e la definizione di vulnerabilità è spesso data per scontata, o ne è comunque presunto un senso commune” (traduzione propria) in Gilson, Erinn C., *Vulnerability and victimization: Rethinking key concepts in feminist discourses on sexual violence*, article, *Journal of Women in Culture and Society* vol. 42, no. 1, 2016, pag. 71-98

²⁸⁴ Gilson *ibidem* pag. 74

²⁸⁵ Gilson *ididem* pag. 74

*The attribution of vulnerability as a fixed property entails that it characterizes some and does not pertain to other, and this attribution is accompanied by a hierarchical ascription of value in terms of agency and other desirable capacities and traits*²⁸⁶.

In questa visione, coloro che vengono identificati come vulnerabili sono considerati incapaci di trasformare la propria situazione o di esercitare alcuna forma di autodeterminazione.

*“agency is regarded as incompatible with vulnerability, which is conceived as a hindrance, and thus, by definition, the vulnerable person is weak, incapable, and powerless”*²⁸⁷.

Ad uno sguardo più attento, come evidenziato da Gilson Erinn nel suo articolo *vulnerability and victimization: rethinking key concepts in feminist discourses on sexual violence*, l'equiparazione tra vulnerabilità e debolezza rimanda ad una precisa retorica sulla vittima: passiva, inerme, sottomessa, debole e sfruttabile. Caratteristiche non dissimili a quelle riscontrate per il soggetto vulnerabile. Non è infatti un caso che vittima e vulnerabile siano concetti che vengono spesso utilizzati insieme.

Riprendendo le parole di Gilson, ci troviamo di fronte ad una vittima:

*often interpreted as a stable, fixed identity and thus is a label with which many do not identify*²⁸⁸.

Allo stesso modo che per il soggetto vulnerabile quindi, ci troviamo di fronte alla complessa contrapposizione tra una vittima *ideale* e una vittima *reale*, in un tentativo di stigmatizzazione che ostacola il pieno riconoscimento della persona *reale* (umana e per ciò stesso complessa contraddittoria ed inevitabilmente fatta di chiaro scuri)²⁸⁹. Se così interpretata è conseguenza ovvia che si verifichi una discrasia tra il concetto dominante di vittima o di vulnerabilità (statico, dicotomico e preciso), e l'esperienza personale di ciascuno (varia, ambigua e particolare) e che ciò determini il mancato riconoscimento delle vittime (o del soggetto vulnerabile) come tali anche se non corrispondenti agli standard predefiniti.

²⁸⁶ Gilson, *ibidem* pag. 74

²⁸⁷ Gilson, *ibidem* pag. 74

²⁸⁸ Gilson, Enrinn *ibidem* pag. 9

²⁸⁹ Vezzadini S., *Per una sociologia della vittima. Laboratorio Sociologico, diritto, sicurezza e processi di vittimizzazione*, Franco Angeli, sesta ristampa, Milano, 2012

“...*Being a true victim or a culturally approved victim entail demonstrating significant suffering, distress, and humiliation and appearing visibly distraught while simultaneously being deferential, proper, and poised; one must be vulnerable in culturally appropriate ways...*”²⁹⁰

Tale stereotipizzazione inoltre, oltre alla mancata identificazione delle vittime non ideali, può portare ad altre forme di vittimizzazione secondaria, come questionare la credibilità della vittima (non sei abbastanza vittima) o a colpevolizzarla, attribuendole la responsabilità di quanto subito (cc.dd. *blaming the victim*²⁹¹). Infine, tale visione acritica può dare alito a misure di protezione e sostegno che invece di tutelare la vittima e rispondere alle sue necessità e bisogni finiscono per promuovere interventi paternalistici e correttivi.

Sulla base di questi rilievi si può estrapolare il concetto di vulnerabilità **particolare**, che trova la sua massima espressione nella filosofia neo liberale: un sinonimo di fragilità, passività, dipendenza, incapacità e mancanza di mezzi. Individuata su base categoriale ed identitaria, rappresentativa di uno status immutabile e fisso, proprio di determinati soggetti o gruppi di individui, e opposta alla capacità di autodeterminazioni.

Proseguendo nella disamina di questo filone filosofico-giuridico, Thomas Casadei sostiene in un suo recente contributo, che la conseguenza di questa visione è la consegna dei soggetti vulnerabili ad un unico orizzonte possibile: la marginalizzazione, l'esclusione e la subordinazione²⁹². Un posizionamento che quasi necessariamente porta a forme di tutela a stampo assistenzialistico. Infatti, seguendo il ragionamento dell'autore il vulnerabile va protetto, o meglio, “salvato”, perché in quanto in deficit di autonomia, necessita un intervento correttivo esterno. A tale narrazione valoriale svalutativa del vulnerabile, corrisponde per converso, l'invulnerabile: inteso come soggetto indipendente, autonomo e che rifugge l'intrusione dei terzi, visti come possibile limite alla propria libertà ed autodeterminazione. Tale accezione di autonomia personale, definita come *individualista*²⁹³, si è infiltrata tra le pieghe delle moderne teorie della giustizia creando un modello di società, il cc.dd. liberalismo moderno²⁹⁴, incardinato sull'individuo, ordinato alla realizzazione del se. Secondo tale idea la società giusta è quella che permetterebbe ai singoli di essere il meno dipendenti possibile dagli altri e dove l'individuo viene valorizzato solo se bravo imprenditore di se

²⁹⁰ Gilson, Enrinn *ibidem* pag 9

²⁹¹ Vezzadini S. *ibidem*

²⁹² Casadei, T., *La vulnerabilità in prospettiva critica*, in *vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, a cura di Pastore B e Giolo O., monografia, Carrocci editore, prima edizione, 2018, pag. 73-99

²⁹³ Casadei, T., *ibidem*, pag. 78

²⁹⁴ Casadei, T., *ibidem*, pag. 78

stesso, -colui che rischia, accettandone le possibili conseguenze-, senza parassitare o dipendere dagli altri o dallo Stato.

Correnti del femminismo, hanno inoltre denunciato come la dimensione dicotomica ed oppositiva “invulnerabile/vulnerabile, forte/debole, dipendenza/autonomia ecc. sottesa alla retorica neo liberale abbia inevitabilmente finito per collegare l’essere donna e più in generale la femminilità con uno status subalterno, intrinsecamente compromesso²⁹⁵. Secondo questo orientamento, l’oggettificazione, la violenza, lo sfruttamento a cui storicamente è stato sottoposto il corpo delle donne ed il genere femminile, avrebbe portato ad una equiparazione tra vulnerabilità (intesa in senso di fragilità e debolezza) e femminilità. In particolare il femminile verrebbe considerato, secondo la cultura dominante, come il sesso debole, mentre, al contrario, il maschile sarebbe immaginato come innatamente aggressivo e forte e conseguentemente inviolabile ed invulnerabile. Secondo questa visione pertanto le donne verrebbero di per se stesse considerate vulnerabili e la loro condizione dipenderebbe in primo luogo, dalla loro fragilità corporale, una condizione fissa, innata ed immutabile, e in secondo luogo, dalla dimensione di genere che le avrebbe costrette ad una subordinazione strutturale rispetto al genere maschile.

4. La vulnerabilità intermedia: Martha Alberson Fineman e il paradosso della vulnerabilità.

Tra i contributi femministi, emblematico è il percorso teorico della filosofa giuridica statunitense Fineman, madre della teoria della vulnerabilità, e fautrice del c.d. *vulnerable turn*. I suoi lavori infatti, sono stati e rimangono tutt’oggi, il seme e la terra fertile del dibattito sul tema della vulnerabilità e delle sue implicazioni giuridiche-filosofiche, riscontrando dagli Stati Uniti all’Europa ampi consensi e stimolando critiche.

Fineman descrive²⁹⁶ la vulnerabilità come una costante dell’essere umano che discende direttamente dal nostro essere corporei: La caducità della carne porta inevitabilmente con se la possibilità immanente di essere esposti alla ferita e al dolore. A questo rischio si aggiungono inoltre i processi biologici interni, come l’invecchiamento, la malattia, che ci rendono universalmente e intrinsecamente soggetti fragili ed interdipendenti. Tale condizione corporale (vulnerabilità corporea) può essere altresì aggravata da altri elementi esogeni, che impattano sugli individui in maniera differente: essi possono essere rappresentati da fattori economici, sociali ed istituzionali, come per esempio la perdita del lavoro, o la presenza di discriminazioni, di disparità. Essi possono altresì

²⁹⁵ Così Gilson, *ibidem*, pag. 75-76

²⁹⁶ Fineman, M. A, *the vulnerable subject and the responsive state*, article *Emory Law Journal*, 60, 2010, pag. 151-275

trasferirsi da una generazione all'altra, creando per esempio famiglie svantaggiate, o incancrendo situazioni di fragilità sociale, familiare ed economica. Rispetto a questo differenziale di potere e di accesso alle risorse Fineman sviluppa il c.d. **paradosso della vulnerabilità**, punto nodale della filosofia finemaniana, che riprendendo le parole dell'autrice nel suo testo *the vulnerable subject and the responsive state* può essere riassunto come segue:

*“se tutti gli esseri umani si trovano, proprio perché tali, costantemente in una posizione di vulnerabilità, vi si posizionano all'interno in maniera differente”*²⁹⁷.

Infatti, se la vulnerabilità è universale e costante, poiché intrinsecamente inerente la condizione umana, è al tempo stesso particolare, perché sperimentata diversamente dai singoli individui. Ciascuno di noi ha modi differenti di realizzarsi ed è diversamente situato all'interno di reti di relazioni economiche e istituzionali. Ne consegue che, sebbene essa sia un carattere proprio ed trasversale del genere umano, la vulnerabilità differisce per grandezza e potenziale a livello individuale²⁹⁸. In altre parole, essa esprime una doppia natura, universale e particolare, ed il modo in cui essa viene sperimentata e vissuta da ciascuno varia a seconda della qualità e dalla quantità di risorse di cui dispone o potrebbe disporre: se nella sua prima dimensione essa rivela un tratto proprio e peculiare dell'essere umano, nella seconda, rappresenta una condizione accidentale e mutevole, in quanto determinata dalle variabili della vita di ciascun individuo e dalle diverse modalità in cui si instaurano e si articolano le relazioni intersoggettive²⁹⁹.

Alla base del modello teorico finemaniano vi sono due finalità, in primo luogo lo smantellamento del soggetto giuridico e politico liberale statunitense, cristallizzato sul falso mito dell'autonomia e dell'indipendenza, e in secondo luogo la sua sostituzione con un nuovo centro d'interessi: il soggetto vulnerabile. Quest'ultimo si fa strumento chiave per ridefinire il principio di uguaglianza formale e chiedere la presenza di uno stato più responsabile e responsivo, che limiti i danni attraverso un diritto e una politica inclusivi, basati su un'equa distribuzione delle ricchezze, e soprattutto sulla presa di coscienza della comune condizione di fragilità (sia corporea che sociale) che ci caratterizza³⁰⁰.

Nell'elaborazione del suo teorema, Fineman parte dall'individuazione degli impedimenti teorici e concettuali che hanno ostacolato la presa di coscienza della condizione di fragilità umana e sono stati posti a fondamento della cultura neo-liberale statunitense.

²⁹⁷ Fineman, M. A., *the vulnerable subject and the responsive state*, article Emory Law Journal, 60, 2010, pag. 151-275

²⁹⁸ Fineman, M. A., *the vulnerable subject and the responsive state*, article Emory Law Journal, 60, 2010, pag. 151-275

²⁹⁹ per maggiori approfondimenti, si rimanda a Pastore, B., *Soggettività giuridica e vulnerabilità*, articolo in Pastore, B., Giolo, O., (a cura di) *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, monografia, Carroci Editore, prima edizione, 2018, pag. 127-145

³⁰⁰ Fineman, M. A., *the vulnerable subject and the responsive state*, article Emory Law Journal, 60, 2010, pag. 151-275

Questi vengono individuati dall'autrice: in primo luogo nel **mito dell'autonomia**, che si è tradotto nel binomio **uguaglianza formale-autonomia** e nella speculare **retorica della non interferenza** da parte dello Stato, in secondo luogo (e consequenzialmente) **nella teoria identitaria della non-discriminazione**, ed infine nella divisione tra sfera pubblica e privata.

Rispetto ai primi due: Fineman sostiene che ogni società abbia il suo mito fondativo. Nel mondo occidentale questo sarebbe rappresentato dalla teoria del contratto sociale, erede dell'individualismo liberale di John Locke, per il quale soggetti liberi per natura si sono messi insieme e tramite autonome espressioni di consenso hanno dato vita allo Stato. Secondo l'autrice questa visione del mondo avrebbe condotto a statuizioni come:

“...*all human beings are born free...*”³⁰¹

frase che costituisce l'inizio della Dichiarazione Universale dei Diritti umani, adottata dalle Nazioni Unite nel 1948, e che, per l'autrice, esemplifica la concezione liberale che tutti gli esseri umani nascono liberi e rimangono autonomi per tutta la vita³⁰².

Secondo Fineman, il mito fondativo del contratto sociale, ha portato l'autonomia a svolgere un ruolo centrale nel costruito politico statunitense come di molte civiltà occidentali moderne. Essa, definita in termini di aspettative di autosufficienza e di indipendenza, si è fatta metro di valutazione individuale modulando tutte le relazioni sociali. Gli individui infatti, considerati come intrinsecamente autodeterminati e liberi, interagiscono con lo Stato e le sue Istituzioni, nonché tra loro, attraverso processi di negoziazione basati sull'espressione del consenso, il quale si presume libero e non influenzabile. Da cui consegue che il principio fondamentale, radice dell'intero ordinamento, è rappresentato dalla libertà personale, che trova la sua massima espressione nella libertà contrattuale. È evidente che questa visione dell'autonomia ne impedisce una riconciliazione positiva con concetti come vulnerabilità e/o dipendenza, e diviene il motivo per cui tutti coloro che ricorrono a forme di assistenza statale sono invitati a cedere libertà di scelta e riservatezza e vengono stigmatizzati come un fallimento.

Negli Stati Uniti il mito dell'autonomia si è tradotto nei paradigmi di *equal protection law* (uguaglianza formale), e di non discriminazione su base identitaria. Il primo si esprime per un verso nella necessità di pari trattamento tra gli individui, e dall'altra nell'opposizione a qualsiasi differenziazione, quant'unque favorevole, perché percepita come discriminatoria nei confronti del

³⁰¹ Art. 1 dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, consultabile online al sito: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf

³⁰² John Lock, sostiene che gli individui sono free-born (nati liberi) e intrinsecamente uguali in quanto analogamente possessori dei diritti naturali inalienabili in Fineman, M. A., *The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition*, Yale J.L. & Feminism, Vol 20, n.1, 2008, pp. 1-24

resto della compagine sociale o stigmatizzante per i beneficiari. Il secondo nell'individuazione di specifiche categorie o classi di soggetti o gruppi di individui che per discriminazioni storicamente sedimentate sono riconosciute dal legislatore Statunitense come meritevoli di forme di protezione più accentuate.

Detto in altre parole, per Fineman, nel modello liberale statunitense, specularmente al suo mito fondativo, tutti gli individui sono considerati uguali, egualmente portatori delle medesime opportunità e capaci di affrontare allo stesso modo (su base meritocratiche) le sfide poste dal libero mercato. Lo Stato deve quindi astenersi dall'interferire con questo meccanismo perché altrimenti falserebbe la concorrenza tra gli individui, privilegiando alcuni a discapito di altri. In questo sistema esistono però delle condizioni sintomatiche, figlie di discriminazioni acclamate e facilmente inquadrabili in categorie o classi identitarie di soggetti o gruppi di individui: sulla base per esempio, del genere, della razza, del credo religioso, e nei confronti delle quali lo stato assume un ruolo attivo, rappresentato dal dovere di rimuovere le disparità di trattamento. È bene evidenziare che non tutti possono accedere a queste forme di tutela rinforzata: infatti, perché una disuguaglianza possa considerarsi discriminatoria deve essersi storicamente sedimentata e deve essere identificabile in una categoria o in uno status. Ne consegue che gli individui che intendano far riconoscere la propria sofferta discriminazione devono organizzarsi intorno a categorie identitarie e lottare per essere riconosciuti come classe protetta. In tutti gli altri casi le eventuali differenze di trattamento non sono che ascrivibili alla responsabilità personale, all'incapacità del singolo, alla mancanza di una sufficiente autodeterminazione e pertanto non devono ne essere compiaciute né corrette tramite un intervento da parte dello stato. Ciò perché porterebbe solamente ad una discriminazione ingiustificata nei confronti della restante compagine sociale.

Per l'autrice il modello statunitense si è rivelato doppiamente fallimentare: poiché inadeguato a sfidare le forme preesistenti di subordinazione e dominio e poiché si è fatto strumento tramite cui sono state tollerate, e giustificate le profonde disuguaglianze economiche e sociali che caratterizzano la società americana. Il falso mito dell'uguaglianza e il paradigma identitario delle discriminazioni, hanno finito infatti per lasciare indisturbate, validandole, tutte quelle costrizioni istituzionali e sociali non tradizionalmente categorizzate, basate sulla differente distribuzione di risorse e di potere e che privilegiano alcuni e svantaggiano altri, come la povertà. Tutto ciò a maggior ragione considerato che il sistema americano non garantisce il pari accesso ai diritti sociali di base (es: istruzione, sanità, casa, cibo).

Detto in altre parole, per l'autrice, il **paradigma della non-discriminazione**, può forse essere utile, e non sempre vi riesce, per proteggere contro le discriminazioni *de jure* (ovverosia quelle che si

verificano quanto le leggi penalizzano evidentemente una classe protetta), ma certamente non riesce a proteggere le discriminazioni *de facto* (ovverosia quelle che trascendono ogni categoria o status)³⁰³.

Il terzo impedimento teorico è rappresentato dal binomio **pubblico-privato**, ovverosia nell'aver relegato le condizioni di fragilità all'interno delle istituzioni famigliare: nel sistema neo liberale statunitense le differenze di potere, il diverso accesso alle opportunità, e più in generale le variabili contestuali e situazioni che influenzano il vivere non vengono prese in considerazione, e le situazioni di vulnerabilità che ne derivano vengono assunte come o passeggero, o frutto di fallimenti personali. Inoltre le fragilità legate al nostro essere corporei, come per esempio quelle legate alla vecchiaia, all'infanzia, alla disabilità, alla malattia, sono relegate nel privato, e la famiglia è diventata il meccanismo tramite il quale nasconderle ed ignorarle. Fineman in particolare individua due forme di dipendenza entrambe, più o meno esplicitamente, ignorate dal sistema politico statunitense: la dipendenza inevitabile e quella derivata. La prima, specchio della vulnerabilità ontologica, coinvolge direttamente tutti, in quanto riferita al nostro essere corporeo e alla nostra caducità naturale. La seconda, espressione della vulnerabilità particolare ed indotta, è propria di coloro i quali si prendono cura, e che a loro volta sono dipendenti dalle risorse disponibili per compiere tale servizio. Questa seconda forma di dipendenza (*vulnerabilità*) non è inevitabile né universalmente sperimentata ma socialmente determinata e specchio di come vengono pensate e costruite le politiche sociali. Nel suo articolo *The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition*³⁰⁴, l'autrice evidenzia che nelle logiche liberali la dipendenza inevitabile non viene di per se disconosciuta, quanto piuttosto ignorata, assunta come qualcosa di passeggero, una fase della vita, di fatto "adeguatamente" affrontata e gestita (*managed*) da parte della popolazione. Mentre la seconda viene proprio disconosciuta: anzi, in ossequio alle politiche di non interferenza, essa è stata ignorata e relegata nella sfera privata famigliare, chiamata a farsene carico³⁰⁵. Infatti le persone che si fanno carico del compito di cura, non devono essere considerate soggetti a loro volta dipendenti e necessitanti strumenti per far fronte al loro servizio, quanto piuttosto individui che secondo le logiche dell'autodeterminazione, liberamente ed autonomamente, hanno accettato di assumersi tale compito e che pertanto non devono ne essere commiserati per la loro scelta né sostituiti nel suo espletamento.

Questo meccanismo sociale pubblico-privato, non solo ha permesso di non occuparsi né delle condizioni di vulnerabilità inevitabili (dipendenza inevitabile) né derivate, bensì ha dato modo di costruire ed alimentare l'inganno (*rectius: mito*) dell'autonomia, cuore del pensiero politico

³⁰³ Fineman, M. A., *the vulnerable subject and the responsive state*, article Emory Law Journal, 60, 2010, pag. 251-275

³⁰⁴ Fineman, M. A., *The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition*, Yale J.L. & Feminism, Vol 20, n.1, 2008, pp. 1-24

³⁰⁵ Per ulteriori approfondimenti si rimanda a Fineman, M. A., *The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition*, Yale J.L. & Feminism, Vol 20, n.1, 2008, pp. 1-24

statunitense ed il suo soggetto giuridico: adulto, autonomo e razionale; intonso dalle fragilità naturali a cui ciascuno di noi è esposto ed indipendente dalla cura altrui.

Con la sua teoria della vulnerabilità Fineman, raccogliendo i lasciti delle teorie femministe della dipendenza e del care work, disvela la bugia del soggetto liberale mostrando come anch'esso sia inserito all'interno di rapporti di cura e di dipendenza. Questa natura relazionale della vulnerabilità non può essere celata all'interno della dimensione privata. Infatti, sebbene istituzioni come quella familiare possono fornire un primo rifugio, non possono però eliminare la trasversale e comune vulnerabilità individuale. Inoltre, esse stesse sono strutture fragili, pronte a sgretolarsi di fronte agli imprevisti e all'insufficienza di risorse per farsi carico del compito di cura.

Riassumendo, la teoria finemaniana propone un concetto di vulnerabilità universale, volto in primo luogo a smantellare il falso mito liberale dell'autonomia, che non è una condizione naturale dell'essere umano quanto piuttosto un prodotto sociale. In secondo luogo si prefigge di superare il paradigma della discriminazione su base identitaria. La teoria della vulnerabilità chiede invero una virata post-identitaria: che permetta una presa di coscienza del fatto che siamo tutti partecipi della medesima condizione e non solamente quelle categorie formalmente individuate come discriminate (sulla base del genere, della razza o dell'orientamento religioso). Detto in altre parole, il paradigma della vulnerabilità permette l'emersione di tutte quelle disuguaglianze sociali ed economiche che permeano la società americana e che vengono ignorate o relegate nel privato familiare e/o sono considerate frutto di responsabilità personale. Infine la sua teoria chiede lo sviluppo di un linguaggio giuridico e politico che riconosca il paradosso della relatività della vulnerabilità (siamo tutti ugualmente vulnerabili però sperimentiamo questa condizione in modi diversi) e si dimostri responsivo e responsabile promuovendo azioni di uguaglianza sostanziale. Le istituzioni infatti, sebbene non possano eliminare la condizione di vulnerabilità però possono sicuramente limitarne i danni (vulnerabilità particolare e/o dipendenza derivativa), creando degli strumenti di azione sociale volti a promuovere l'empowerment e la resilienza del singolo e di chi se ne fa carico.

Il pensiero della Fineman non è andato esente da critiche, e le sue teorie hanno prestato il fianco ad alcuni fraintendimenti soprattutto nel dibattito Europeo. Questi, riprendendo il recente contributo di Giolo, possono essere riassunti in tre grandi punti: l'origine statunitense del modello teorico, le pericolose e sottaciute assonanze con l'ideologia neoliberale e lo scollamento tra riflessione liberale classica e quella contemporanea³⁰⁶.

Per quanto concerne il primo rilievo, sebbene la filosofa statunitense avesse fin dall'inizio esplicitato che l'intento del proprio lavoro fosse quello di muovere una dura critica al sistema

³⁰⁶ Per maggiori riferimenti si rimanda a Giolo O., *la vulnerabilità neoliberale. Agency, vittime e tipi di giustizia*. Cap. 16, in *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, a cura di Giolo O., Pastore B., Carrocci Editore, Roma, 2018

giuridico politico statunitense imperniato sul concetto di eguaglianza formale, la sua teoria non ha esordito in patria particolare successo, trovando invece seguaci ed ampio sviluppo nel panorama europeo. E qui sta per Giolo il primo e più grande fraintendimento: l'esportazione del modello teorico finemaniano non ha infatti tenuto conto delle ripercussioni che una tale nozione di vulnerabilità avrebbe ingenerato nel nostro panorama giuridico, dove ha determinato, paradossalmente, effetti opposti a quelli sperati. La principale conseguenza è stata per Giolo, il progressivo smantellamento del principio di uguaglianza, in Europa già intesa in senso sostanziale, e la sostituzione di termini teoricamente e giuridicamente consolidati (come eguaglianza, diseguaglianza, differenze, discriminazioni) con la vaghissima e problematica categoria della vulnerabilità. Secondo Giolo, all'interno di quest'ultima, avrebbero finito per confluire, senza distinzione alcuna, identità e differenze, nonché senza operare alcuna distinzione tra le cause di fragilità particolari e soggettive (come l'essere donna, anziano, disabile, appartenere ad un credo religioso piuttosto che ad un altro) e quelle contestuali e situazionali (come l'essere povero, disoccupato eccetera). Detto in altre parole, per Giolo, la pretesa finemaniana di superare o ridefinire alcuni principi giuridici fondamentali come quello dell'uguaglianza, così come concepiti nella cultura giuridica europea, e sostituirli con la vulnerabilità avrebbe condotto ad un appiattimento ed una omogeneizzazione delle situazioni di diseguaglianza e di discriminazione ed al conseguente slittamento da politiche di giustizia distributiva e politiche di giustizia correttiva. Ottenendo così, paradossalmente, esattamente il contrario di quelli che erano gli intenti originari della teoria finemaniana.

Inoltre, spostare l'attenzione sulla comune condizione di vulnerabilità avrebbe posto in secondo piano, ignorandolo, il quadro sistemico che produce tali condizioni; siano esse determinate da discriminazioni su base identitaria o a svantaggi situazionali/contextuali. Ciò, secondo Giolo, sarebbe espressione del secondo grande fraintendimento insito nella teoria della vulnerabilità di Fineman, ossia la possibile sovrapposizione tra soggetto neoliberale e soggetto vulnerabile. Giolo sostiene che la chiamata post-identitaria della teoria finemaniana avrebbe condotto, al pari della teoria neoliberale, a concentrarsi troppo sul soggetto e sulla sua condizione finale di vulnerabilità, con la conseguente rimozione (perché non considerate) delle differenti cause (identitarie o contestuali) che l'hanno generata. Tale processo avrebbe promosso altresì, in modo sostanzialmente identico al modello neoliberale, a differenziare tra chi ha bisogno e chi no, con la conseguenziale chiamata allo stato e alle istituzioni a farsi carico unicamente di chi si trova in condizioni di fragilità e debolezza, proteggendolo o prendendosene cura. Visione che secondo la critica, appare distante dalle retoriche

sull'uguaglianza e sui diritti fondamentali che teorizzano il soggetto in chiave attiva e rivendicativa e non passiva e meramente necessitante³⁰⁷.

Infine, l'ultimo rilievo che viene mosso alle teorie finemaniane, concerne quello che Giolo definisce lo scollamento tra la concezione liberale e quella neo-liberale della vulnerabilità. La critica che viene mossa all'autrice statunitense è di non aver preso in esame, nella costruzione del suo modello teorico, i classici del pensiero filosofico-giuridico liberale. Infatti, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, secondo alcuni autori³⁰⁸ la vulnerabilità, intesa in senso etimologico come esposizione alla ferita, rappresenterebbe il fondamento intorno al quale si sono sviluppate le teorie politiche moderne: Invero sarebbe stata proprio la consapevolezza della comune fragilità umana (il nostro essere potenzialmente vulnerabili), a spingere gli individui a rinunciare ad alcune prerogative personali (come l'utilizzo della forza privata) e consegnarne il monopolio, attraverso il contratto sociale, al Leviatano (rectius allo Stato). Secondo Giolo, la mancata considerazione da parte di Fineman di questa produzione, avrebbe portato a due ordini di conseguente:

- a) In primo luogo alla confusione, nella teoria finemaniana tra la vulnerabilità, propria delle teorie liberali classiche ed intesa come esposizione alla ferita e dunque come condizione universale e costitutiva dell'essere umano, con un'altra accezione di vulnerabilità, declinata in senso strettamente comparativo e figlia delle retoriche neo-liberali, che si verifica nel momento in cui quella vulnerabilità universale supera l'asticella della normalità, divenendo speciale è qualificata. In altre parole, Fineman, avrebbe finito per confondere queste due accezioni di vulnerabilità: Una, quella universalmente condivisa, latente e taciuta, che funge da motore stesso del patto sociale, e nella quale si possono intravedere le radici stesse delle teorie universaliste della vulnerabilità ontologica; L'altra, quella comparativa, che risalta per

³⁰⁷ Sul punto si contesta, che Fineman, parlerebbe espressamente di resilienza e di empowerment nei propri lavori. L'autonomia per l'autrice non è e non può essere considerata una condizione intrinseca dell'essere umano, bensì un prodotto sociale, che per essere raggiunto deve essere valorizzato. Nel suo articolo *the vulnerable subject and the responsive state*, Fineman richiede meccanismi statali che non siano finalizzati all'invulnerabilizzazione del soggetto, bensì alla promozione della sua resilienza e che siano idonei a garantire una distribuzione più equa delle risorse e conseguentemente dei privilegi e del potere all'interno della società statunitense. Detto in altri termini, la filosofa giuridica chiede un intervento attivo dello stato tramite azioni positive che siano volte, essenzialmente, a promuovere quel principio di uguaglianza sostanziale che caratterizza il contesto europeo, basato invero, sulla presa di coscienza delle differenze esistenti tra individui e sulla necessità di interventi diversificati. Effettivamente Fineman, sostiene la necessità di andare oltre alle rigide categorie, proprie del paradigma americano della non discriminazione su base identitaria, ma non per ignorarle, bensì per sollecitare una presa di coscienza che esse non sono le uniche forme di disuguaglianza e di differenziale di potere che caratterizzano la società statunitense: in altri termini la teoria della vulnerabilità è funzionale a far rendere conto allo stato e alle istituzioni che esistono anche altre condizioni di vulnerabilità, oltre a quelle categorizzate, e che hanno natura multiforme e diversificata (sociale, famigliare, economiche..) e che al pari delle prime hanno bisogno di essere riconosciute.

³⁰⁸ Si rimanda al paragrafo dedicato all'accezione liberale di vulnerabilità.

eccesso, e come tale viene fuggita in quanto caratteristica negativa propria di coloro che fuoriescono dal limite della normalità.

- b) In secondo luogo avrebbe depotenziato, nel modello teorico finemaniano e nei dibattiti che ne sono conseguiti, la portata della nozione di vulnerabilità, schiacciandola sul soggetto, e spogliandola della tematizzazione dell'uso della forza e della sua regolamentazione da parte delle istituzioni. Tale censura si riflette, secondo Giolo, nella già menzionata rimozione, nelle teorie finemaniane (così come in quelle neoliberali) delle cause sistemiche che producono le condizioni di vulnerabilità. Tutto ciò avrebbe condotto ad una sostituzione del bersaglio critico nelle teorie sulla vulnerabilità dall'uso della forza all'eguaglianza. Infatti se nella formulazione liberale la vulnerabilità, in quanto fondamento implicito e latente del contratto sociale e delle istituzioni giuridiche moderne, metteva in discussione la forza, nella riflessione finemaniana e neoliberale la vulnerabilità destabilizza l'eguaglianza³⁰⁹, determinando un possibile arretramento di alcuni concetti filosofico-giuridici europei come quello dell'eguaglianza sostanziale.

Tutto ciò premesso, sebbene sia fondamentale tenere in considerazione le critiche mosse alla teoria finemaniana, ed in particolar modo all'origine statunitense del suo modello, tale paradigma rappresenta lo strumento critico capace di svelare la non neutralità del soggetto giuridico, e le storture incarnate dall'individualismo moderno e dal modello neo-liberale di società basate sulla finzione di un sé totalmente indipendente, sull'egemonia del soggetto maschile e sul misconoscimento della fisiologica interdipendenza tra soggetti e della centralità delle relazioni³¹⁰. Invero, le critiche promosse da Fineman nel contesto statunitense ci invitano a riflettere, anche nel contesto italiano, sui rischi legati ad una interpretazione acritica della vulnerabilità, che per la sua indeterminatezza e malleabilità prestano il fianco a possibili usi strumentali, discriminatori e stigmatizzanti, nonché possono dare alito a politiche paternalistiche e di controllo.

Tutte queste circostanze risultano più che evidenti nella tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale in Italia. In questo contesto infatti, come vedremo nel prossimo paragrafo, un'interpretazione acritica di vulnerabilità come contrapposta all'autodeterminazione può dare alito a visioni stereotipate dello sfruttamento e delle sue vittime e portare ad una negazione o limitazione dei loro diritti.

³⁰⁹ Per maggiori riferimenti si rimanda a Giolo O., *la vulnerabilità neoliberale. Agency, vittime e tipi di giustizia*. Cap. 16, in *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, a cura di Giolo O., Pastore B., Carrocci Editore, Roma, 2018

³¹⁰ Tommasi, W., *Relazioni, dipendenza e vulnerabilità*, articolo in in Pastore, B., Giolo, O., (a cura di) *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, monografia, Carrocci Editore, prima edizione, 2018, pag. 101-126

5. Un ponte tra la vulnerabilità e il caso della tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale:

Questo paragrafo si pone come obiettivo quello di creare un ponte tra la teoria della vulnerabilità elaborata da Fineman e la tratta di esseri umani³¹¹. Si ritiene infatti che la capacità performativa della vulnerabilità messa in luce dalla filosofa giuridica statunitense, trovi pieno riscontro nel campo della tratta di esseri umani, dove il tentativo di incasellare gli individui in costruzioni socio-politiche preconfezionate *trafficked – smuggled, vittime - criminali, prostituzione– vittime di tratta, migrazioni volontarie-migrazioni forzate*³¹², spesso avviene sulla base della denunciata contrapposizione dicotomica tra *autodeterminazione* e *vulnerabilità*³¹³. Al riconoscimento della prima viene disconosciuta la seconda, con conseguenze non indifferenti in termini di accesso a quei diritti e a quelle tutele garantiti solamente ai soggetti intesi come vulnerabili.

Questo processo, alla stregua del meccanismo della non-discriminazione su base identitaria, finisce inevitabilmente per proporre quella lettura binaria che divide la popolazione tra ‘autonomi’ e ‘dipendenti’, nonché riprodurre tra quest’ultimi lo stereotipo del ‘*genuinamente vulnerabile*’ e della ‘*vera vittima*’ dividendo tra chi merita e chi non merita di essere ‘salvato’.

Pertanto, capire come vengano intese ed interpretate ‘*vulnerabilità*’ e ‘*autodeterminazione*’, anche nei dibattiti concernenti la tratta di esseri umani, diventa dirimente per sciogliere e superare la lettura dicotomica che poggia sulla contrapposizione oppositiva tra questi due concetti, svelare gli stereotipi e le retoriche che essi veicolano e comprendere quali siano i reali bisogni dei soggetti definiti come

³¹¹ Un tentativo in tal senso è stato già proposto da Giorgia Serughetti che propone di applicare le riflessioni sulla vulnerabilità elaborate dalle femministe Butler, Fineman e Cavarero al caso delle donne nigeriane richiedenti asilo, identificate come potenziali vittime di tratta. In specifico l’autrice attraverso un’analisi delle problematiche legate all’applicazione di etichette burocratiche fisse (*trafficked/smuggled, migrazioni volontarie/forzate*) ad identità migratorie sempre più fluide ed eterogenee mette in risalto gli stereotipi di genere e neo-coloniali che informano la nostra visione dell’autodeterminazione e della vulnerabilità. Sul punto, l’autrice critica la lettura binaria che vede tali concetti come tra loro contrapposti e l’immagine di vittima vulnerabile che ne consegue come: *donna, fragile, passiva, inerme ed incapace di scegliere*, alla quale non è riconosciuta alcuna forma di autodeterminazione. Alla luce di ciò, il tentativo dell’autrice è in primo luogo quello di mettere in luce l’effetto vulnerabilizzante che hanno le politiche migratorie e di ‘accoglienza’ degli stati di destinazione sull’esperienza delle donne migranti, ed in secondo luogo, sulla scia delle teorie della Fineman, chiedere un intervento statale più responsabile e responsivo. Per maggiori approfondimenti Serughetti, G., *smuggled or trafficked? Refugee or job seeker? Deconstructing rigid classifications by rethinking women’s vulnerability*, articolo, *Anti-trafficking review*, 11, 2018, pag 16-35

³¹² Per maggiori approfondimenti sul tema si rimanda ad Ambrosini, monografia, “*Sociologia delle migrazioni*” Edizioni Mulino, Bologna, 2005. S. Plambech, “*Between Victims and Criminals: Rescue, Deportation, and Everyday Violence Among Nigerian Migrants*”, journal article, *Social Politics* Vol 21 N 3, 2014 pag. Serughetti, G., *Smuggled or Trafficked? Refugee or job seeker? Deconstructing rigid classifications by rethinking women’s vulnerability*, articolo, *Anti-Trafficking Review*, fascicolo 11, 2018, pp. 16–35, www.antitraffickingreview.org.

³¹³ Fineman, M. A., *The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition*, *Yale J.L. & Feminism*, Vol 20, n.1, 2008, pp. 1-24

tali. Tutto ciò appare ancora più vero e necessario se si tiene conto, come abbiamo visto, che tali paradigmi inevitabilmente finiscono per interrogare altri concetti fondamentali come quello della *libertà individuale* e della *dignità dell'essere umano*, che al pari dei primi rappresentano le fondamenta di qualsiasi politica di welfare e di intervento sociale.

In conclusione, questo paragrafo si pone l'obiettivo di applicare le teorie finemaniane al contesto della tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale, in quanto si ritiene che la vulnerabilità possa rappresentare una chiave di lettura privilegiata. Tale analisi sarà condotta con un occhio attento ai contesti in cui questo fenomeno sta ricevendo maggiore attenzione ed intorno ai quali si stanno sviluppando fruttuosi dibattiti: il mercato del sesso e le migrazioni contemporanee, ambiti profondamente interconnessi in quanto la quasi totalità delle persone all'interno del primo è migrante o immigrata.

5.1. **Tratta di esseri umani, femminismi e mercato del sesso. Le sfide del contesto attuale:**

Come abbiamo visto, la vulnerabilità e l'inseparabile autodeterminazione, molto hanno fatto discutere le correnti femministe, che gli hanno assunti come chiave di lettura e lente interpretativa per svelare i paradossi e le contraddizioni dell'epoca contemporanea.

L'immaginario sulla vittima, sulla donna e sul soggetto vulnerabile che le teorie analizzate hanno messo in luce si riscontrano all'interno del parallelo e interconnesso dibattito sul mercato del sesso e in particolare sulla tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale. Quest'ultimo rappresenta il framework all'interno del quale chi debba essere considerato vittima vulnerabile e chi no, che cosa si debba intendere per *capacità di autodeterminazione e libertà di scelta*, sta ad oggi facendo sempre più discutere. Ciò a maggior ragione se si tiene conto che, essendo il mercato del sesso a panaggio per la quasi totalità della popolazione migrante, inevitabilmente finisce per intrecciarsi con i dibattiti concernenti le migrazioni e la loro divisione tra forzate e volontarie (rectius: *tra chi merita di essere 'salvato' e chi invece debba essere deportato*). Infatti, come vedremo nel corso di questo paragrafo, le dinamiche che governano il mercato del lavoro ed il mercato del sesso (all'interno del quale troviamo, per dirlo con un gioco di parole, forme di sfruttamento più o meno severe accanto a forme di libera imprenditorialità personale più o meno forzata), gli squilibri tra primo e terzo mondo, i flussi migratori moderni e i processi di globalizzazione sfidano le costruzioni categoriali giuridiche e sociologiche³¹⁴, mettendone nero su bianco storture e paradossi.

³¹⁴ Si rimanda nuovamente ad Ambrosini, monografia, *“Sociologia delle migrazioni”* Edizioni Mulino, Bologna, 2005, S. Plambech, *“Between Victims and Criminals: Rescue, Deportation, and Everyday Violence Among Nigerian Migrants”*, journal article, Social Politics Vol 21 N 3, 2014 pag. Serughetti, G., *Smuggled or Trafficked? Refugee or job seeker?*

Ciò risulta estremamente evidente nella fallace contrapposizione tra esperienze di *smuggling* (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, *rectius: migrazioni volontarie ed illegali*) e di *trafficking* (tratta di esseri umani, *rectius: migrazioni forzate ed involontarie*). Secondo il diritto internazionale³¹⁵ infatti, la tratta di esseri umani si differenzia dal favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nell'introduzione illegale di individui all'interno delle frontiere di un stato, in quanto quest'ultimo implica un'azione volontaria del migrante, il quale si assoggetta liberamente ad un'organizzazione criminale al fine di realizzare il proprio progetto migratorio³¹⁶. Nel trafficking, al contrario, il consenso eventualmente rilasciato dalla vittima al proprio sfruttamento è considerato irrilevante se prestato in presenza di una delle forme di coercizione individuate dalla Convenzione³¹⁷. In altre parole, agire attivamente per il raggiungimento del proprio obiettivo migratorio, attraverso la volontaria sottomissione ai trafficanti, può escludere il riconoscimento del o della migrante come vittima vulnerabile titolare di protezione³¹⁸. Secondo diversi autori³¹⁹, tale retorica ha portato ad immaginare le categorie 'trafficking' e 'smuggling' come fisse ed opposte, delineando in tal modo una realtà sociale dove gli esseri umani sono: o liberi di scegliere ed esercitare self-sovereignty, oppure sono schiavi, senza autodeterminazione e ridotti a condizione di oggetti³²⁰. Nel panorama

Deconstructing rigid classifications by rethinking women's vulnerability, articolo, Anti-Trafficking Review, fascicolo 11, 2018, pp. 16–35, www.antitraffickingreview.org

³¹⁵ Questi elementi saranno affrontati nei capitoli a seguire. In ogni caso, si fa in particolar modo riferimento ai due protocolli addizionali della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale, ed in particolare il protocollo addizionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria. <http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2000/12/6077.pdf> e il protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2005/6067.pdf>.

³¹⁶ Gallagher A., "Human Rights and the New UN Protocols on Trafficking and Migrant Smuggling: A Preliminary Analysis", journal article, Human Rights Quarterly 23 975–1004 © 2001, The Johns Hopkins University Press, 2001.

³¹⁷ F. Nicodemi, "Le vittime della tratta di persone nel contesto della procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Quali misure per un efficace coordinamento tra i sistemi di protezione e di assistenza", articolo di giornale, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza fascicolo n.1/2017 reperibile online al sito (consultato il 27/01/19) <https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/saggi/fascicolo-2017-n-1/59-le-vittime-della-tratta-di-persone-nel-contesto-della-procedura-di-riconoscimento-della-protezione-internazionale-quali-misure-per-un-efficace-coordinamento-tra-i-sistemi-di-protezione-e-di-assistenza>.

³¹⁸ Enrica Rigo "Donne attraverso il Mediterraneo. Una prospettiva di genere sulla protezione internazionale". In notizie di POLITEIA, XXXII, 2016, pp.82-94 e Graycar, A. "Trafficking in human beings", paper presented at the International Conference on Migration, Culture and Crime, Israel 7 July, 1999, citato in Salt J., "Trafficking and Human Smuggling: A European Perspective" International Migration Special Issue 2000/1 IOM, 2000

³¹⁹ Si rimanda in particolare ai contributi di Ambrosini, monografia, *"Sociologia delle migrazioni"* Edizioni Mulino, Bologna, 2005, Genovese D., "tra dignità e libertà: la tratta di esseri umani e lo sfruttamento lavorativo dei migranti" tesi di dottorato di ricerca in scienze giuridiche, curriculum in teoria e storia del diritto, Ciclo XXXI, Università degli studi di Firenze, Serughetti, G., *Smuggled or Trafficked? Refugee or job seeker? Deconstructing rigid classifications by rethinking women's vulnerability*, articolo, Anti-Trafficking Review, fascicolo 11, 2018, pp. 16–35, www.antitraffickingreview.org, Enrica Rigo "Donne attraverso il Mediterraneo. Una prospettiva di genere sulla protezione internazionale", Notizie di POLITEIA, XXXII, 2016, pp.82-94, O'Connell Davidson, J., *troubling freedom: Migration, debt, and modern slavery*, articolo, Migration Studies, vol. 1, N 2, 2013, pag. 176-195

³²⁰ O'Connell Davidson, J., *troubling freedom: Migration, debt, and modern slavery*, articolo, Migration Studies, vol. 1, N 2, 2013, pag. 176-195

delle migrazioni attuali ciò ha generato la tendenza di pensare ai migranti come suddivisibili tra coloro che migrano a causa di forze fuori dal loro controllo, (*richiedenti asilo e/o vittime di tratta*) e coloro che possono esercitare autodeterminazione, e controllano il loro progetto migratorio (*migranti economici*), inclusi coloro che attraversano illegalmente i confini di uno stato (*smuggled*) ‘servendosi’ dei trafficanti (*smuggler*)³²¹.

Come vedremo nel capitolo dedicato alla descrizione del fenomeno, attualmente risulta tutt’altro che agevole tracciare una linea di demarcazione netta tra coercizione e libera scelta. In una esperienza migratoria infatti, spesso esistono entrambi gli aspetti di scelta e di obbligo. Durante il viaggio si sovrappongono tratti regolari e tratti irregolari ed un percorso iniziato come smuggling (migrazione volontaria) può facilmente tradursi, durante il viaggio, a destinazione o in un momento ancora successivo, in una situazione di trafficking (migrazione forzata), a causa per esempio del debito contratto per la realizzazione del progetto migratorio³²². Inoltre è pure possibile che le persone condotte illegalmente in un paese ai fini di sfruttamento abbiano inizialmente dato il loro consenso a questo processo e/o non si riconoscano come vittime di tratta³²³. Infatti, a dispetto delle aspettative e delle costruzioni dottrinali e giuridiche, sempre più sta emergendo che la tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale è fortemente interconnessa con decisioni consapevoli e concordate di migrare al fine di raggiungere l’obiettivo di migliorare le proprie condizioni di vita³²⁴.

A fronte di ciò, come definire queste esperienze migratorie? Sono *vittime* o *criminali*? L’ortodossa concettualizzazione binaria *trafficked-smuggled, forced-voluntary, slavery-freedom* non può che generare paradossali ossimori: *free choice victim of trafficking* (vittime di tratta per libera scelta) o *voluntary slave* (schiavi volontari)³²⁵.

Riuscire a trovare un bilanciamento tra le diverse istanze di riconoscimento e protezione risulta un gioco estremamente complesso e molto dipende dal modo in cui i concetti di *vulnerabilità* ed

³²¹ Si rimanda a Genovese D., “*tra dignità e libertà: la tratta di esseri umani e lo sfruttamento lavorativo dei migranti*” tesi di dottorato di ricerca in scienze giuridiche, curriculum in teoria e storia del diritto, Ciclo XXXI, Università degli studi di Firenze.

³²² Per maggiori approfondimenti si rimanda a Baldoni, E., “*Scenari emergenti nella tratta a scopo di sfruttamento sessuale verso l’Italia*” in *Rev.Inter.Mob.Hum.*, Brasilia, Ano XIX, N°37, 2011, pag.43-58 e Gallagher A. *Human Rights and the New UN Protocols on Trafficking and Migrant Smuggling: A Preliminary Analysis*, articolo, in *Human Rights Quarterly* n. 23, Johns Hopkins University Press, pag. 975–1004.

³²³ Ambrosini, M., *Sociologia delle migrazioni, monografia, Edizioni Mulino, Bologna, 2005*

³²⁴ Questo punto sarà analizzato nel capito dedicato all’analisi del fenomeno. Per completezza, si rimanda agli studi condotti da Dal Pra Pocchiesha Mirta *La Tratta degli esseri umani in Italia. Evoluzione nel tempo*, articolo, pubblicato per Gruppo Abele, 2015, consultabile online al sito: http://185.71.8.123/wp-content/uploads/2016/02/Fenomeno-tratta_Mirta-Da-Pra.pdf (con. 10.07.2019). **Befree Cooperativa Sociale contro Tratta, Violenza, Discriminazioni Inter/rotte. Storie di tratta, percorsi di Resistenze**, Roma, Aprile 2016, O’Connell Davidson, J., *troubling freedom: Migration, debt, and modern slavery*, articolo, *Migration Studies*, vol. 1, N 2, 2013, pag. 176-195

³²⁵ O’Connell Davidson, J., *troubling freedom: Migration, debt, and modern slavery*, articolo, *Migration Studies*, vol. 1, N 2, 2013, pag. 176-195, cit. pag.182

autodeterminazione vengono interpretati e percepiti: Come abbiamo visto nei precedenti paragrafi il rischio di rappresentazioni stereotipate della vulnerabilità è estremamente alto visto che questo paradigma finisce inevitabilmente per interrogare concetti (come *libertà, dignità, capacità di scelta, autodeterminazione*) fortemente legati a costrutti morali e valoriali propri di ciascun contesto sociale e di ogni individuo.

Nel fenomeno oggetto di studio ne sono un esempio lampante i modelli teorici che si sono sviluppati intorno alla tratta di esseri umani e al mercato del sesso: Da una parte interpretazioni monolitiche possono condurre alla costruzione di una vittima ideal-tipica: *donna, sottomessa, illusa, incapace di compiere scelte consapevoli e razionali* ed il cui consenso deve sempre considerarsi viziato³²⁶. Tale visione non solo nega la capacità di autodeterminazione delle donne *nello sfruttamento*³²⁷, ma può portare, nel peggiore dei casi ad una lettura stereotipata del fenomeno e a costruire misure di intervento standardizzate e a stampo assistenzialistico, incapaci di cogliere le reali esigenze delle persone cui sono dirette. Dall'altra parte, un'immagine utopistica e romantica della libertà femminile e della sua capacità decisionale, come quella sostenuta dalle femministe liberal o libertarian³²⁸, può portare, per converso, ad ignorare gli squilibri di potere, di genere, economici e sociali e le variabili contestuali che possono condizionare, influenzare o svuotarla di significato l'esercizio del consenso dei soggetti all'interno del mercato del sesso. Inoltre questa visione, nel peggiore dei casi, può situare le vittime (attuali o potenziali) di sfruttamento sessuale in una posizione di particolare svantaggio perché nel caso in cui queste non possano rappresentare la propria situazione come totalmente

³²⁶ Tale visione si riscontra nella corrente femminista radical o dominante, rappresentata per citarne alcune da MacKinnon, Barry, Jeffreys, Raymond, Farley, lo scambio *sexo-denaro* è, sempre e comunque, una forma di violenza maschile contro le donne che in alcun modo si differenzia rispetto allo stupro. Conseguentemente per queste teoriche, non può essere tracciata una differenziazione tra prostituzione volontaria e prostituzione coatta, in quanto il consenso, quant'unque presente è da ritenersi sempre e comunque viziato. Esse sostengono che il mercato del sesso a pagamento sia lo specchio del dominio maschile sul femminile e degli squilibri di potere esistenti tra uomo e donna che, direttamente o indirettamente, informano e condizionano tutti i rapporti di genere. Pertanto, alla luce di queste considerazioni, sui cui assunti sono stati costruiti i modelli neo-abolizionista e neo-proibizionista, tutte le donne all'interno di questo mercato devono essere considerate vittime, in quanto soggetti vulnerabili la cui autodeterminazione è stata viziata dal sostrato valoriale maschilista che permea la società. Per ulteriori approfondimenti sul tema si rimanda a Serughetti, G., *Rethinking force and consent, victimisation and agency: a feminist approach to prostitution policy*, articolo, *Femeris*, Vol 3, N. 2, 2017, pag. 79-107

³²⁷ Enrica Rigo, "Re-gendering the Border: Chronicles of women's resistance and unexpected alliances from the Mediterranean border", journal article, *ACME international journal for critical geographies*, 2017.

³²⁸ Per la corrente femminista liberal (Chapkis, Nussbaum, McElroy, Kempadoo, Doezema), sui cui assunti è nato il modello regolamentarista, tracciare una linea di demarcazione tra prostituzione forzata e volontaria è possibile. La seconda infatti è espressione dell'autodeterminazione sessuale (femminile) e del dominio del soggetto sul proprio corpo: "il corpo è mio e me lo gestisco io". Pertanto per queste teoriche, le c.d. sex worker devono essere considerate imprenditrici economiche, capaci di assumere decisioni consapevoli razionali e coscienti al pari di qualsiasi altra lavoratrice. Per maggiori approfondimenti sul tema si rimanda a Serughetti, G., *Rethinking force and consent, victimisation and agency: a feminist approach to prostitution policy*, articolo, *Femeris*, Vol 3, N. 2, 2017, pag. 79-107

involontaria, o non si autodefiniscano come vittime, diventano destinatarie di un trattamento meno tutelante³²⁹.

A ben vedere, entrambi i posizionamenti si focalizzano su una lettura binaria “*vulnerabile- invulnerabile*”, “*vittima-non vittima*”, che rischia di scivolare in quei problemi di stereotipizzazione (esagerando: tutte le donne sono vulnerabili) o di misconoscimento (se sei autodeterminato allora non puoi essere vulnerabile), denunciati dalla teoria sulla vulnerabilità di Fineman. Quest’ultima, come abbiamo visto metteva in guardia rispetto alle criticità insite in una lettura categoriale della vulnerabilità e che negli Stati Uniti trova espressione nel paradigma della non discriminazione su base identitaria e nel ‘*equal protection law*’.

La doppia natura della vulnerabilità come teorizzata nel paradosso di Fineman, e dunque sia *universale* che *particolare*, può aiutarci a superare la lettura binaria *autodeterminazione-vulnerabilità* e a comprendere le cause che possono esacerbarla. Invero considerare la dimensione contestuale e situazionata della vulnerabilità ci permette di cogliere quegli espedienti che possono determinare o esasperare le condizioni di fragilità di alcuni soggetti o gruppi di individui (come situazioni di instabilità politica, di conflitto armato, di emergenze umanitarie, di crisi ambientale, di ineguale accesso alle risorse, discriminazione o violenza domestica). Infatti riconoscere la vulnerabilità come una costante dell’essere umano ed al contempo come un effetto di relazioni economiche, sociali ed istituzionali, svela la molteplicità degli attori che nel caso della tratta di esseri umani concorrono ai processi di vulnerabilizzazione individuale, portandoci fuori dalla lettura binaria e categoriale trafficking/smuggling. A ben vedere infatti, attualmente la vulnerabilità dei migranti dipende in gran parte proprio da quell’ineguale distribuzione dei privilegi e risorse nonché dal ruolo giocato delle istituzioni statali e sovranazionali, denunciate da Fineman nel suo paradosso della vulnerabilità. Ne sono un esempio le politiche europee di controllo delle frontiere che, limitando le modalità di ingresso regolare, invece di determinare una decrescita del flusso, aumentano la domanda di migrazione irregolare e conseguentemente i fattori di pericolo e di vulnerabilità dei migranti. L’effetto vulnerabilizzante degli stati non si limita solamente alle modalità di arrivo ma si dipana anche nelle procedure di identificazione che suddividono tra chi debba essere protetto e chi deportato sulla base di una visione neo coloniale e distorta di chi sia la vittima meritevole.

Concludendo, alla base di queste storture è facile individuare quella retorica neo-liberale denunciata da Fineman: che da una parte mette insieme la ‘*meritevolezza di protezione con l’assenza di autodeterminazione*’, e dall’altra, ‘*resistenza, forza e resilienza con invulnerabilità*’. Per superare questo impasse ci viene nuovamente in aiuto la teoria della vulnerabilità di Fineman, in cui,

³²⁹ Enrica Rigo, “*Re-gendering the Border: Chronicles of women’s resistance and unexpected alliances from the Mediterranean border*”, journal article, ACME international journal for critical geographies, 2017.

raccogliendo i lasciti delle teorie femministe sul care-work sulla dipendenza³³⁰, autodeterminazione e vulnerabilità non devono essere considerati come opposti, bensì inscindibilmente connessi: sono entrambi parte ed espressione della condizione umana³³¹. Riconoscerlo rappresenta, l'unico modo per mettere nero su bianco l'effetto vulnerabilizzante delle politiche migratorie e di accoglienza e chiedere un intervento statale più responsivo e responsabile.

Su quest'ultimo punto, non troppo distante si posiziona Susanne Asman, la cui teoria dell' *'embedded agency'* merita menzione³³². Invero, l'autrice, utilizzando come nodo centrale di analisi non tanto la vulnerabilità quanto il concetto speculare di autodeterminazione riesce a metterne in risalto un'ulteriore criticità, forse sottovalutata nella teoria della vulnerabilità di Fineman, e che può rilevarsi strumento utile nel caso della tratta di esseri umani in Italia.

In particolare. Asman si sofferma, criticandolo, sul significato dato al concetto di autodeterminazione dalle correnti femministe dominanti. Questa viene intesa generalmente come resistenza, come capacità del soggetto di scontrarsi *contro* lo status quo, nonché come lo strumento di empowerment e di forza politica necessario per emanciparsi e liberarsi dal dominio maschile. L'autrice sostiene invece che per comprendere davvero le motivazioni che muovono gli individui ad agire, sia necessario andare oltre le generalizzazioni proprie del femminismo bianco e occidentale: l'agire intenzionale non è solamente "azione di resistenza e di conflitto", determinata dal desiderio di cambiare l'ordine delle cose. Al contrario l'autodeterminazione dovrebbe essere legata ad altri aspetti, come alla capacità di *sopportare, di soffrire, di persistere e di integrarsi*. Essa non deve essere intesa unicamente come sinonimo di resistenza alla dominazione, ma anche come **'embedded agency'** ovvero sia come capacità di agire *nella* dominazione. Per dirlo con altre parole: esercitare autodeterminazione per l'autrice significa anche saper trovare spazi di azione nella vita quotidiana di ogni giorno, la quale è caratterizzata da dinamiche di dominio e di squilibrio di potere tra i soggetti.

³³⁰ Si rimanda in particolare alla *scelta di Sophie* elaborata da Kittay. In particolare tale espressione, mutuata dall'omonimo Styron, serve a definire la scelta immorale ed impossibile tra due beni tra loro incomparabili che però vengono messi in contrapposizione. Questa teoria, individua un soggetto pienamente consapevole dell'ingiustizia che sta subendo e che ciononostante assume volontariamente una scelta fortemente penalizzante perché non trova altre alternative percorribili. Tale lettura della vulnerabilità non nega la presenza di un'autodeterminazione, ma al contrario la valorizza. Per maggiori approfondimenti sul tema si rimanda a Eva Feder Kittay, *Il danno morale del lavoro di cura migrante: per un diritto globale alla cura*, Sifp Società Italiana di Filosofia Politica, consultabile al sito <http://www.sifp.it/didattica/inediti/eva-feder-kittay-il-danno-morale-del-lavoro-di>, ultimo accesso 02.02.2019 e E.F. Kittay, *Dipendenza*, journal article, *Genero&Direito*, Universidade Federal de Paraiba, V.5 N.3 2016, pag. 49-57

³³¹ La resilienza per esempio, altro non sarebbe se non la capacità umana di far fronte alla propria condizione ontologica di soggetto vulnerabile e la resistenza la capacità del vulnerabile di mobilitarsi per il riconoscimento della propria condizione e per la rivendicazione dei propri diritti

³³² L'autrice nel suo testo Asman, S., *Bombay going: migration, return and anti-trafficking in the lives of Nepali Migrant sex workers*, Lexington Books, monografia, 2018 a cui si rimanda, sfida le retoriche dominanti inerenti il mercato del sesso nepalese alimentate dalle organizzazioni anti-trafficking che dipingono la donna unicamente come vittima, passiva e priva di alcun capacità di determinarsi.

Se calata nel mercato del sesso e in particolar modo nella tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale, questa accezione dell'autodeterminazione può aiutarci in primo luogo a superare la retorica che vede la volontarietà e la consensualità come falsate, non consapevoli o come espressione di una internalizzazione delle dinamiche di oppressione patriarcale; ed in secondo luogo a comprendere che sono molteplici le modalità, le risorse e le motivazioni che spingono individui o gruppi a combattere per ottenere ciò che desiderano³³³. A ben vedere, questa nozione di autodeterminazione ben può inserirsi all'interno del modello teorico proposto da Fineman, ampliandone ulteriormente la portata.

Riassumendo, l'insieme delle teorie fin qui analizzate se applicate al fenomeno della tratta di esseri umani propongono una visione della vulnerabilità che permette un'espansione di diritti dei soggetti vulnerabili e non ne nega l'autodeterminazione, ma anzi ne sottolinea la rilevanza. Questa chiave interpretativa chiede infatti una lettura dell'autodeterminazione che ridia voce e forza alla scelta delle donne che consapevolmente scelgono di entrare nel mercato della prostituzione forzata per poter raggiungere obiettivi e rispondere ai bisogni propri e dei propri famigliari non avendo, nell'universo delle possibilità a loro disposizione, reali alternative per farlo. Lungi dal considerare la scelta di queste donne come viziata o falsata (sulla falsariga delle femministe radical), non si vuole neppure negare le condizioni di vulnerabilità (sia ontologiche che patologiche) che accompagna e sottostà a tale decisione (alla stregua delle femministe liberal). In questo modo si ottengono una nozione di autodeterminazione e di vulnerabilità capaci di riconoscere la potenza insita nell'agire di queste donne e la forza delle loro scelte promosse per ottenere, ad ogni costo, quanto per loro è necessario e prioritario; e che al contempo non metta in dubbio le condizioni contestuali (personali, sociali, economiche, culturali, geografiche ...) che possono porre tali soggetti in una posizione di svantaggio, e rendere inaccettabili le alternative per il raggiungimento dei loro scopi. Inoltre, tali accezioni si fanno strumento per superare la retorica vittimizzante legata allo stereotipo della *vittima vulnerabile* che *deve essere salvata* e quindi per costruire dei modelli di intervento capaci di offrire alternative reali ed effettive per le donne che decidano di aderirvi.

³³³ Per completezza: per l'autrice ciò che ad una prima analisi può apparire come un'azione che rinforza e riproduce il dominio maschile sul femminile, rappresenta, ad una seconda lettura, un'azione intenzionale e motivata, parte del processo di auto determinazione femminile. Per Asman, la scelta di entrare nel mercato del sesso, può rappresentare uno strumento di empowerment per il singolo, nonché, sul lungo periodo un mezzo capace di determinare mutamenti di ben più ampio respiro. Ad un occhio più attento la decisione delle donne nepalesi studiate dall'autrice ha infatti portato significativi cambi nella struttura sociale, negli equilibri di forza tra uomo e donna, nelle relazioni famigliari e nelle pratiche matrimoniali ed ereditarie: La donna attraverso i guadagni ottenuti nel mercato del sesso è diventata il *breadwinner*, la colonna portante della famiglia, andando in questo modo a ridisegnare i ruoli di potere all'interno del nucleo famigliare. Per maggiori dettagli si rimanda a S., *Bombay going: migration, return and anti-trafficking in the lives of Nepali Migrant sex workers*, Lexington Books, monografia, 2018

CAPITOLO QUARTO:

MAPPA GIURIDICO-NORMATIVO-GIURISPRUDENZIALE DELLA VULNERABILITÀ NELLA TRATTA DI ESSERI UMANI

1. La prospettiva giuridico-normativa/giuridico-politica: una panoramica.

La categoria giuridica di vulnerabilità è relativamente giovane. Sebbene fosse già di largo utilizzo tra interpreti e studiosi del diritto, ha visto solo di recente la positivizzazione normativa unitamente al ricorso a locuzioni come soggetti o gruppo vulnerabili³³⁴.

Un forte impulso ad una sua codificazione è arrivato dal panorama internazionale ed europeo³³⁵, dove trova menzione in diversi atti e convenzioni, assumendo declinazioni ed accezioni diverse, talvolta contraddittorie. Infatti è stata utilizzata in relazione alla protezione dei dati sensibili³³⁶, ai cambiamenti climatici, all'ambiente, al rischio sismico per gli edifici, alla pesca all'agricoltura, all'ambito bancario e finanziario³³⁷, alla persona fisica³³⁸. Rispetto a quest'ultima, la quale rappresenta il nostro campo di indagine, lo stesso modo in cui viene declinata risulta fortemente disomogeneo: alle volte viene intesa come un elemento costitutivo di fattispecie delittuose, come nel caso della tratta di esseri umani o dello sfruttamento lavorativo, altre una come una qualifica, propria di determinati soggetti o gruppi di individui, che per ragioni soggettive (legate a caratteri personali, ad esempio l'età, il genere, la presenza di malattie o disabilità) od oggettive (determinate dal contesto o dalla situazione, come essere vittime di determinati reati, o venire da zone di conflitto...) versano in tale condizione. Neppure a livello giurisprudenziale viene utilizzata ed interpretata in maniera uniforme, infatti, il suo significato muta a seconda che venga assunta una prospettiva atomista, che ragiona per categorie fisse; ontologica, che la considera una condizione universale e trasversale degli esseri umani che trascende ogni status, oppure intermedia, che si esprime nell'individual assessment, nella valutazione individuale basata sull'analisi del caso concreto.

³³⁴ M.G.Bernardini, *il soggetto vulnerabile. Status e prospettive di una categoria (giuridicamente) controversa*. Articolo, Riv. Filosofia del diritto, fascicolo 2, dicembre 2017, pp. 365-384

³³⁵ Di Martino, A. *stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù. Contenuti e metodi fra diritto nazionale e orizzonti internazionali*. art. Archivio Penale 2019/2, pp. 1-48

³³⁶ GDPR 676/2016

³³⁷ Virgilio, M., *la vulnerabilità nelle fonti normative italiane*, articolo in Pastore, B., Giolo O., (a cura di) *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, mon. Carroci Editore, prima edizione, 2018, pag. 161-170

³³⁸ La vulnerabilità rispetto alla persona fisica trova menzione con riferimento, per esempio alla tutela delle vittime di reato Direttiva Europea 2012/29/UE, nella protezione internazionale Direttiva Europea 2013/33/UE, nel caso della tratta di esseri umani Direttiva Europea 2011/36/UE

Tutto ciò considerato, l'evidente capacità pervasiva di questa nozione, insieme alla sua natura atecnica ed ambigua hanno contribuito a renderne estremamente complesso ogni tentativo definitorio³³⁹.

Muovendo dalla teoria della vulnerabilità finemaniana, nel corso di questo paragrafo, il tentativo è quello di offrire una mappatura delle accezioni che la vulnerabilità assume nel campo giuridico normativo e giuridico interpretativo. Per ovvie ragioni di brevità e di specificità, l'analisi di questa nozione sarà riferita unicamente alla sua declinazione in relazione alla persona fisica, ed in specifico con riferimento alla tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale. In particolare saranno analizzati due diversi piani: quello legislativo e quello giurisprudenziale.

Per quanto concernerne il primo, si guarderà al dato normativo, ossia come il legislatore (internazionale, europeo e nazionale) ha declinato tale concetto e le criticità che ne sono seguite. Per quanto concerne il secondo si guarderà all'interpretazione e all'uso di questo concetto promossa dalla Corte Europea dei Diritti Umani (Corte EDU o CEDU)³⁴⁰, dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione Penale.

2. Due visioni a confronto:

Con riferimento alla vulnerabilità relativa alla persona fisica, in talune convenzioni internazionali e direttive europee³⁴¹, il legislatore internazionale ed europeo si è mosso, nella maggior parte delle occasioni, in una prospettiva atomistica, ovvero si soffermandosi su specifiche categorie di soggetti, considerate intrinsecamente vulnerabili e pertanto bisognose tout court di forme di tutela e protezione accentuate. In altri testi normativi invece³⁴², la vulnerabilità assume una valenza contestuale, situazionale e circostanziale, non più legata ad uno status predeterminato, bensì dinamica e contingente.

³³⁹ C. Amalfitano, *la vittima vulnerabile nel diritto internazionale e dell'unione europea*, Riv.it.med.leg.2/2018, pp. 523-551

³⁴⁰ Si precisa fin da ora che con riferimento alla Corte Edu, l'analisi verrà affrontata ampliando lo spettro di indagine, in quanto, per esiguità dei casi, restringere l'interpretazione solo alla vulnerabilità nella tratta di esseri umani non avrebbe permesso di estrapolare la valutazione della Corte.

³⁴¹ ad esempio la Convenzione di Lanzarote del 2007, concernente la protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, e quella di Istanbul del 2011, sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, la direttiva 2013/33/UE per citarne una.

³⁴² Come ad esempio nel Protocollo addizionale sulla tratta degli esseri umani del 2000, la successiva Convenzione del Consiglio D'Europa sulla lotta contro tratta degli esseri umani del 2005, e la direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione del traffico degli esseri umani e alla protezione delle vittime nella parte in cui riprende definizione di tratta data dalla sopra citata Convenzione del 2005.

2.1. La prospettiva atomistica:

Per quanto concerne la prima visione il termine vulnerabile viene spesso utilizzato³⁴³ per sottolineare la necessità di una protezione particolare che deve essere garantita a determinati soggetti in ordine ad alcune loro caratteristiche personali (vulnerabilità c.d. soggettiva) o per le peculiari condizioni in cui vivono (vulnerabilità c.d. oggettiva). Secondo questa prospettiva per esempio partecipano di tale condizione i minori, le donne incinta, i disabili, gli anziani, i rifugiati, le vittime di particolari reati...³⁴⁴.

Questo trend è presente per lo meno sin dall'inizio del 21 secolo³⁴⁵, e ne è un esempio la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani la protezione delle vittime, nella quale al paragrafo 12 del preambolo, l'Unione Europea chiede agli stati membri che nel sviluppare una definizione normativa di soggetto vulnerabile tengano conto di espedienti come l'età, il genere, le condizioni di salute, la disabilità mentali o fisiche, la presenza di torture, violenze sessuali e/o di genere:

*“...Nel contesto della presente direttiva, fra le persone vulnerabili dovrebbero essere compresi almeno i minori. Altri elementi che si potrebbero prendere in considerazione nel valutare la vulnerabilità della vittima comprendono, ad esempio, il sesso, la gravidanza, lo stato di salute e la disabilità. Se il reato è particolarmente grave, ad esempio qualora sia stata messa in pericolo la vita della vittima, o se il reato è stato perpetrato con ricorso a violenze gravi, quali la tortura, il consumo forzato di droghe/medicinali, lo stupro o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, o ha altrimenti causato un pregiudizio particolarmente grave alla vittima, ciò dovrebbe altrettanto tradursi in pene più severe...”*³⁴⁶

Sullo stesso piano si pone la direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, che dedica l'intero capo IV alle persone vulnerabili. In particolare all'art. 21 prevede un'elencazione **puntuale e tassativa** delle persone che versano in tale

³⁴³ Così, come vedremo, nel diritto interno.

³⁴⁴ Per maggiori approfondimenti si rimanda a C. Amalfitano, *la vittima vulnerabile nel diritto internazionale e dell'unione europea*, Riv.it.med.leg.2/2018, pp. 523-551, e Bernardini M. G. *Vulnerability and the (disability) law: status, challenges and promises of a controversial category*, art. in Genero&Direito, international journal, V. 5 n. 3, Università Federal de Paraíba, 2016, pp. 132-152

³⁴⁵ Vedi Bernardini M. G. *Vulnerability and the (disability) law: status, challenges and promises of a controversial category*, art. in Genero&Direito, international journal, V. 5 n. 3, Università Federal de Paraíba, 2016, pp. 132-152

³⁴⁶ Cit. par. 12, preambolo Direttiva 36/2011/UE.

condizione e sancisce l'obbligo per gli stati di tenerne conto nella predisposizione delle misure nazionali di attuazione della direttiva.

In particolare sono considerati tali:

“i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili³⁴⁷”.

Aggiungendo altresì al successivo paragrafo 3 del medesimo articolo che:

“...solo le persone vulnerabili ai sensi dell'articolo 21 possono essere considerate come persone con esigenze di accoglienza particolari e possono pertanto beneficiare del sostegno particolare previsto conformemente alla presente direttiva...”³⁴⁸.

Sulla stessa linea si pone anche la direttiva 2011/29/UE concernente la protezione delle vittime di reato, nella quale la vulnerabilità viene intesa come particolare esposizione al rischio di subire vittimizzazione secondaria. In altre parole, determinati soggetti o gruppo di individui, per le loro caratteristiche personali (fattori soggettivi: età, infermità fisica o mentale,...) o per il tipo o la natura del reato e per le circostanze stesse in cui si è verificato (fattori oggettivi: se a stampo razzista, xenofobo, terroristico, o per le modalità della sua commissione...) sono considerati particolarmente esposti al rischio di subire sofferenze più accentuate rispetto a quelle sofferte dalla generalità delle vittime: prima, durante o a conclusione di un procedimento penale³⁴⁹.

Tutto ciò considerato, schematicamente e senza pretese di esaustività, possiamo concludere che il modello atomistico tenta una tipizzazione della vulnerabilità, tramite l'individuazione delle categorie di soggetti o dei gruppi vulnerabili, sulla base di caratteristiche o qualità personali e soggettive (come l'età, il genere, la disabilità), ovvero oggettive (come la tipologia del reato subito, l'essere vittima di violenza, violenza di genere, fuggire da zone di conflitto...).

³⁴⁷ Art. 21 principi generali, capo IV direttiva 2013/33/UE <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0033>

³⁴⁸ Art. 21 par. 3 capo IV direttiva 2013/33/UE <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0033>

³⁴⁹ C. Amalfitano, *la vittima vulnerabile nel diritto internazionale e dell'unione europea*, Riv.it.med.leg.2/2018, pp. 523-551

2.1.2 I risvolti critici del modello atomistico:

Nell'ottica del legislatore europeo ed internazionale, la declinazione della vulnerabilità in chiave atomistica, e dunque il riferimento a diversi classi di vulnerabili, è finalizzata alla valorizzazione delle differenze e, tramite la frammentazione del soggetto, al riconoscimento delle particolarità individuali che necessitano forme e gradi diversi di attenzione³⁵⁰. Infatti il fatto di versare in una condizione di vulnerabilità (a prescindere che sia di natura personale/soggettiva o oggettiva) garantisce, da una parte, e legittima, dall'altra, l'adozione di strumenti normativi finalizzati ad offrire una protezione maggiore. Tutela che può tradursi sia in un accrescimento che in una limitazione, delle risorse e dei diritti a disposizione degli individui vulnerabili: per esempio nei confronti di persone affette da infermità totale o parziale di mente, o dei minorenni, si assiste ad una forte costrizione della capacità giuridica giustificata dall'esigenza di tutelarne gli interessi.

Rispetto a questo modello in dottrina si sono sviluppati diversi orientamenti, riscontrando sia consensi che critiche:

Per alcuni autori, essa rappresenta una strategia di contrasto alla sussunzione indiscriminata, di tutti e ciascuno, ad un modello unico di soggetto di diritto, generale ed astratto (erede del soggetto unitario dei giusnaturalisti del Seicento e del Settecento)³⁵¹ all'interno del quale ogni differenziazione sostanziale viene meno. In altre parole, secondo tale visione, il riconoscimento di una molteplicità di categorie di vulnerabili implicherebbe una rimodulazione, in concreto, della stessa nozione di eguaglianza giuridica. Quest'ultima dovrebbe essere intesa non più meramente nella sua accezione formale e dunque come presupposto e fine di una legge generale ed astratta, con il divieto di ogni distinzione meramente soggettiva. Bensì nella sua dimensione sostanziale, con la riscoperta e la valorizzazione del molteplice (*rectius*: delle differenze) e la conseguente frammentazione del soggetto di diritto. In questo senso, nel principio di eguaglianza sostanziale, troverebbero fondamento da una parte le misure di tutela volte alla rimozione degli ostacoli e dell'impatto negativo di determinate differenze (differenza-esclusione) e dall'altra di promozione e di valorizzazione delle specificità dei singoli e dei gruppi (differenza-specificità)³⁵².

³⁵⁰ M.G. Bernardini, *il soggetto vulnerabile. Status e prospettive di una categoria (giuridicamente) controversa*. Articolo, Riv. Filosofia del diritto, fascicolo 2, dicembre 2017, pp. 365-384

³⁵¹ Pastore, B., *soggettività giuridica e vulnerabilità*, capitolo 7, in *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, a cura di Giolo, O., Pastore B., Carrocci Editore, 1' ed. 2018, pp. 127-147

³⁵² Per un maggior approfondimento si rimanda a Pastore, B., *soggettività giuridica e vulnerabilità*, capitolo 7, in *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, a cura di Giolo, O., Pastore B., Carrocci Editore, 1' ed. 2018, pp. 127-147

Per altri, tale orientamento, solleva diversi rilievi problematici. Alcuni autori³⁵³ sostengono che questa frammentazione del soggetto del diritto (*rectius* del soggetto vulnerabile), tramite la sua parcellizzazione in diverse categorie (disabili, minori, anziani, donne, lavoratori... etc) finalizzata a renderlo più plurale ed avvicinarlo alla concretezza del reale, finisce inevitabilmente per inciampare nel medesimo impasse proprio del modello unitario. Invero, attraverso questo processo vengono create nuove categorie di individui che sebbene plurali e diversificate, non rappresentano altro che nuovi modelli, volti ad una semplificazione del reale ed esposti al consequenziale rischio di una omogeneizzazione delle differenze tramite l'individuazione di *status* giuridici ideal-tipici. Per gli studiosi, tali modelli assumo un carattere generale ed astratto e sanciscono che tutti coloro che partecipano di una medesima categoria versano nella stessa condizione, con l'inevitabile rischio di standardizzazioni. I nuovi soggetti del diritto, pertanto, e contrariamente alle finalità perseguite, rimangono ideal-tipici e ben lontani dalla concretezza del reale. Questi assunti, a ben vedere ricalcano nel contesto giuridico-normativo le perplessità sollevate dalla filosofa giuridica, Martha Albersson Fineman, la quale, come abbiamo visto, si schiera in maniera netta contro qualsiasi suddivisione in gruppi (vulnerabili, non vulnerabili) su base categoriale ed identitaria.

Invero, andare a delimitare preventivamente attraverso predisposizioni normative le tipologie di soggetti o gruppi di individui che rientrano in tale categoria significa definire a priori e in astratto la platea di soggetti che subiscono le conseguenze giuridiche legate a tale nozione, con **rischi evidenti di sotto e sopra inclusione**: tutti quelli che non rientrano nella definizione predeterminata a priori sono di de-fault esclusi da forme di maggior protezione, con evidenti rischi di discriminazione. Tale differenziazione infatti:

- in primo luogo suggerisce l'idea di una alterità del soggetto vulnerabile rispetto all'invulnerabile, con una conseguenze gerarchizzazione delle relazioni sociali che legittima da una parte, e giustifica dall'altra, trattamenti giuridici differenziale, i quali possono scadere in forme di stampo paternalistico e correttivo³⁵⁴.
- in secondo luogo può condurre alla percezione che tutti coloro i quali non rientrano nella categoria data di vulnerabilità non necessitano di sostegno alcuno, con la loro conseguente esclusione dagli strumenti di tutela e protezione individuati solo per i soggetti considerati

³⁵³ Ex multis, Bernardini M. G., *vulnerability and the (disability) law. Status, challenges and promises of a controversial category*. Articolo in *Genero e Diritto*, V. 5 – N° 03- 2016, pp. 132-151, Santoro E., Santoro, E., *La vulnerabilità nei testi normativi internazionali e regionali sulla tratta*, relazione nel seminario *La vulnerabilità nel discorso giuridico*, a cura di L'altro diritto, Centro Interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni, Firenze, 30 maggio 2019.

³⁵⁴ Casalini, B., *Politics, Justice and the vulnerable subject, the contribution of feminist thought*, *Genero&Dereito*, Universidade Federal de Paraiba, V.5 N.3 2016, pag. 21.

vulnerabili³⁵⁵. La scelta di far rientrare solo alcuni soggetti o gruppi di individui e non altri in tale categoria, presta altresì il fianco a valutazioni arbitrarie e discrezionali da parte del legislatore.

- Infine, ragionare in termini di categorie può condurre a forme di stereotipizzazione (*legislative stereotyping*)³⁵⁶ che impediscono una valutazione individualizzata delle capacità e dei bisogni di ciascun individuo. Si rischia infatti di considerare, comunque ed in ogni caso, come vulnerabili soggetti che sulla base delle circostanze concrete e contestuali non sarebbe necessario definire tali.

Tutto ciò può accadere sia nel caso in cui la definizione legislativa venga fatta su **basi formali** e quindi tramite la definizione per categorie tassative legate a caratteristiche personali (donne, immigrati, disabili, minori..) che **sostanziali**³⁵⁷. In questa seconda ipotesi l'individuazione viene fatta tramite l'identificazione degli elementi essenziali o delle proprietà che un soggetto o un gruppo di persone devono possedere per poter essere considerati vulnerabili, e dunque non sulla base di qualità intrinseche all'individuo bensì sulla situazione in cui egli versa (per esempio: devono essere considerati tali tutti coloro che si trovano in una situazione di dipendenza, perché privati della libertà personale, o perché affidati alla custodia, responsabilità, cura, assistenza, vigilanza, controllo di altre persone, criterio che porterebbe ad includere i detenuti, i disabili, i minori...). Eppure, anche in questo secondo caso i canoni di selezione, se elencati in modo tassativo, rischiano di risultare o troppo restrittivi o eccessivamente ampi, riproducendo quei problemi di sovra o sotto inclusione prima esaminati (nell'esempio di prima rimarrebbero infatti escluse le innumerevoli altre situazioni che non rispondono al criterio di 'dipendenza nei confronti di altri soggetti', come i disoccupati in cerca di lavoro, le vittime di un terremoto.. ecc.. ecc.)³⁵⁸.

Ulteriori profili problematici sollevati rispetto al modello atomistico sono legati alla tendenziale indifferenziazione, operata dal legislatore internazionale, tra le diverse fonti di vulnerabilità che interessano i soggetti identificati come tali³⁵⁹. Per i critici, si assiste invero ad una

³⁵⁵ Gilson, E. C., *Vulnerability and victimization: Rethinking Key concepts in feminist discourses on sexual violence*, articolo, *Journal of Women in Culture and Society* vol. 42, n. 1, 2016 pp. 71-98

³⁵⁶ Chenal R., *La definizione della nozione di vulnerabilità e la tutela dei diritti fondamentali*, art. *Ars interpretandi*, V. 2, luglio-dicembre, 2018, pp. 35-55

³⁵⁷ In questo senso, la differenziazione tra definizione **formale** e **sostanziale** a ben vedere può essere sovrapposta a quella prima definita come **soggettiva** (qualità personali) ed **oggettiva** (determinata contesto, dalla situazione in cui versa la persona). Come si avrà modo di vedere in seguito, però, nel panorama giuridico l'utilizzo oggettivo-soggettivo viene variamente declinato, risultando alle volte fuorviante, se non adeguatamente specificato e motivato.

³⁵⁸ Per maggiori approfondimenti sulla definizione legislativa formale e sostanziale si rimanda a Chenal R., *La definizione della nozione di vulnerabilità e la tutela dei diritti fondamentali*, art. *Ars interpretandi*, V. 2, luglio-dicembre, 2018, pp. 35-55

³⁵⁹ Virgilio, M., *la vulnerabilità nelle fonti normative italiane*, articolo in Pastore, B., Giolo O., (a cura di) *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, mon. Carroci Editore, prima edizione, 2018, pag. 161-170

sostanziale equiparazione tra le varie cause della vulnerabilità, tant'è che condizioni tra loro radicalmente diverse (donna, disabilità, minor età, anzianità...) vengono trattate alla medesima maniera, a prescindere che la posizione di vulnerabilità sia oggettiva o soggettiva, personale, sociale, transeunte, stabile, o contingente³⁶⁰.

Come vedremo nel proseguo del paragrafo, uno dei correttivi individuati al modello atomistico rigido, è quello dell'individual assessment: ovverosia la **valutazione del caso concreto**. In questo caso i fattori di vulnerabilità, e/o le categorie di soggetti/gruppi vulnerabili divengono un'elencazione aperta e non tassativa. Essi rappresentano un campanello di allarme della possibilità (da verificare in concreto) di trovarsi di fronte ad una condizione di vulnerabilità, utile all'interprete sia dal punto di vista procedurale (prioritizzazione della domanda, predisposizione delle modalità di ascolto, onere della prova eccetera) che sostanziale (valutazione delle dichiarazioni). D'altra parte, come premesso e come evidenziato dall'autrice Fineman in riferimento al paradigma di non-discriminazione su base identitari, è difficile che una volta individuato un'elencazione di classi, quantunque aperta, questa non porti a scadere in forme di automatizzazione, semplificazione e stereotipizzazione.

2.2 La prospettiva situazionale e contestuale:

Altri testi normativi invece declinano la vulnerabilità secondo un'accezione completamente diversa: non più legata a status, formali o sostanziali bensì contestuale, situazionale e circostanziale.

Questo orientamento, allarga le maglie della definizione della vulnerabilità liberandosi dalla trappola dei criteri o delle categorie astratte. Tale concetto non viene più declinato in relazione a status, bensì rispetto ad elementi di contesto che richiedono una valutazione circostanziata e caso per caso.

Tale accezione di vulnerabilità compare per la prima volta nel Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini, noto anche come Protocollo di Palermo del 2000, dove accanto alla declinazione atomistica, si fa spazio una concezione situazionata e dinamica di vulnerabilità.

Come verrà approfondito nel paragrafo che segue, in tale documento la vulnerabilità ha natura bifronte: da una parte delinea la condizione di quei soggetti o gruppi di individui che versando in tale situazione sono maggiormente esposti al rischio di cadere vittime dello sfruttamento, e dall'altra, nella veste di "*abuso di una posizione di vulnerabilità*" viene elencato nel già citato art. 3, come uno

³⁶⁰ Virgilio, M., *la vulnerabilità nelle fonti normative italiane*, articolo in Pastore, B., Giolo O., (a cura di) *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, mon. Carroci Editore, prima edizione, 2018, pag. 161-170

tra i mezzi di coercizione del consenso. Eppure, sebbene tale concetto sia di cruciale importanza, nessuna delle sue due anime viene definita.

Cosa che può portare a diversi ordini di problemi: l'erronea applicazione della vulnerabilità o un suo uso acritico, possono infatti condurre al mancato riconoscimento delle possibili vittime di tratta, con una violazione dei loro diritti fondamentali, e una mancata prevenzione del fenomeno, così come, specularmente, una lesione del diritto del soggetto accusato a ricevere un giusto processo³⁶¹. Invero, perché si configuri il reato di tratta di esseri umani è necessario che la vulnerabilità sussista e venga accertata in entrambe le sue accezioni. L'esistenza di una vulnerabilità della sospetta vittima può essere indizio della presenza della fattispecie delittuosa, ma questa non potrà dirsi integrata sino a quando non viene altresì dimostrato che l'agente ha abusato di tale condizione, fino al punto da comprometterne il consenso. Infine, un'erronea applicazione può portare ad una iper-dilatazione del reato in esame, con un discostamento della fattispecie dalla sua vocazione sanzionatoria severa e rivolta unicamente alle gravi violazioni dei diritti fondamentali³⁶². Pertanto, il pregio di tale declinazione della vulnerabilità, ossia il suo rifuggire agli status predeterminati e statici, finisce per rappresentare anche il suo maggior limite: l'indeterminatezza. Ciò, mette sotto scatto diversi ordinamenti giuridici, quello italiano in primis, in cui il principio di determinatezza³⁶³ del dato normativo assume importanza centrale, essendo una tra le colonne portanti del nostro ordinamento costituzionale³⁶⁴.

Tutto ciò considerato comprendere il significato da attribuire al termine vulnerabilità assume un ruolo centrale, sia dal punto di vista criminologico (in chiave sia preventiva che punitiva) che sociologico. Infatti, da una parte essa diviene strumento per individuare e proteggere le possibili vittime e perseguirne gli autori del reato, dall'altra si fa lente per analizzarlo. In merito a quest'ultimo punto, i sostenitori dell'applicabilità della labelling theory ai fenomeni giuridici e sociali, osservano

³⁶¹ UNODC, *Guidance Note on 'abuse of a position of vulnerability' as a means of trafficking in persons in Article 3 of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, Issue Paper, Vienna 2012, consultabile online https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2012/UNODC_2012_Issue_Paper_-_Abuse_of_a_Position_of_Vulnerability.pdf, ultimo accesso 20/01/2020.

³⁶² UNODC, *ibidem*.

³⁶³ Il principio di legalità, o di determinatezza, si estrinseca nella necessità che il legislatore specifichi con sufficiente precisione tutti gli elementi che costituiscono la fattispecie di reato. Difatti, la determinatezza della fattispecie incriminatrice rappresenta una condizione indispensabile perché la norma penale possa efficacemente fungere da guida del comportamento del cittadini. Invero, questi non potrebbero orientare i propri comportamenti e obbedire al precetto penale se non hanno modo di conoscerne con chiarezza il contenuto. Il principio di determinatezza si pone altresì a tutela del diritto, costituzionalmente tutelato alla difesa. Infatti, sarebbe impossibile difendersi di fronte ad un capo di imputazione impreciso e in assenza di una puntuale descrizione legale del fatto contestato. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a Fiandaca, G., Musco, E., *diritto penale parte generale*, Zanichelli Editore S.p.A., Torino, 2018, set.ed.

³⁶⁴ Di Martino, A. *stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù. Contenuti e metodi fra diritto nazionale e orizzonti internazionali*. art. Archivio Penale 2019/2, pp. 1-48

che comprendere chi nel nostro e negli altri ordinamenti viene considerato una plausibile vittima di tratta è il modo migliore per cogliere le giustificazioni che hanno guidato la concettualizzazione del reato di sfruttamento stesso³⁶⁵.

3. La vulnerabilità nella tratta di esseri umani. Un concetto alla ricerca di una definizione legislativa:

Il concetto di vulnerabilità legato alla tratta di esseri umani nasce in seno al *Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini*, noto anche come Protocollo di Palermo, perché ivi adottato nel 2000 congiuntamente con il *Protocollo contro il traffico di migranti via terra, mare e aria* ed il *Protocollo sulla lotta contro la fabbricazione ed il traffico di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni*. Tale trattato, ratificato dall'Italia nel 2006, all'art. 3 definisce la tratta di esseri umani come un processo – *reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone* – eseguito tramite l'utilizzo di strumenti coercitivi - *minaccia o l'uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una **posizione di vulnerabilità** o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra*³⁶⁶ – con il fine ultimo di sfruttamento. In tutti questi casi il consenso della vittima, anche se eventualmente prestato all'organizzazione criminale, viene considerato irrilevante se carpito o estorto tramite l'utilizzo di uno qualsiasi dei mezzi di coercizione elencati dalla convenzione³⁶⁷.

Come già accennato, l'irrilevanza del consenso, vale, insieme ad altri elementi, a distinguere la tratta di esseri umani dal traffico di migranti, in inglese (*smuggling of migrants*), ossia il crimine che consiste nello spostamento illegale di una o più persone da uno stato all'altro con l'accordo della persona trafficata e senza finalità di sfruttamento³⁶⁸. In realtà, come vedremo nei capitoli successivi, spesso i due fenomeni si sovrappongono e si confondono: può invero accadere che una persona

³⁶⁵ Serughetti, G., *Smuggled or trafficked? Refugee or job seeker? Deconstructing rigid classifications by rethinking women's vulnerability*, articolo in *Anti-trafficking Review* vol. 11, 2018, pp. 16-35

³⁶⁶ Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, art. 3, consultabile online al sito <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2005/6067.pdf>, ultimo accesso 30/01/20

³⁶⁷ “Il consenso di una vittima di tratta di esseri umani allo sfruttamento di cui alla lettera (a) è irrilevante laddove sia stato utilizzato uno qualsiasi dei mezzi di cui alla lettera (a);” art. 3, lett. b, Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, art. 3

³⁶⁸ La differenza principale tra le due nozioni risiede nel fatto che mentre nello *smuggling* il migrante ha un ruolo attivo nel contattare l'organizzazione ed esiste dunque un accordo tra le parti, in caso di tratta si riscontra l'uso di mezzi violenti, coercitivi o quanto meno ingannevoli. Inoltre, nello *smuggling* il rapporto tra il migrante e il trafficante termina una volta raggiunta la destinazione, mentre nella tratta l'arrivo nel Paese di destinazione coincide con l'inizio dello sfruttamento. Sul punto si tornerà più pedissequamente nel capitolo dedicato alla descrizione del fenomeno.

*diventi vittima di tratta solo in un momento successivo, per esempio durante il viaggio che aveva spontaneamente deciso di compiere, o alla conclusione dello stesso, a causa per esempio del debito contratto o dell'inganno da parte del trafficante*³⁶⁹.

Preme evidenziare fin da subito che il bene giuridicamente tutelato nel delitto della tratta di esseri umani è lo *status libertatis* della vittima. L'obiettivo della fattispecie è prevenirne (e punirne) gli abusi e i rapporti di padronanza che possono determinare (tramite i mezzi coercitivi elencati dalla convenzione e tra cui figura anche l'abuso di una posizione di vulnerabilità) la privazione della capacità di autodeterminazione individuale della persona offesa e l'annientamento integrale della sua libertà morale³⁷⁰. Così facendo i concetti di *vulnerabilità* ed *autodeterminazione* vengono messi in contrapposizione³⁷¹.

Ciò premesso, come abbiamo visto, nella tratta di esseri umani la vulnerabilità configura sia una tra le condotte tipiche del reato della tratta di esseri umani, ossia uno tra i mezzi di coercizione del consenso della vittima, che il suo presupposto: infatti perché la condotta di **abuso di una posizione di vulnerabilità** si integri è necessario che la **vittima versi in tale stato**. In nessuna delle due accezioni però, essa viene definita. Invero né la condotta dell'agente, né quello che dal punto di vista penalistico ne rappresenta il presupposto materiale, ricevono specificazione alcuna³⁷².

3.1 Vulnerabilità come esposizione al rischio di tratta:

La vulnerabilità nella sua dimensione di fattore di esposizione al rischio di tratta non trova nel Protocollo sulla tratta di esseri umani espressa codificazione.

Un tentativo definitorio proviene dallo studio condotto dall'United Nation Office for Drugs and Crime (UNODC) sul concetto di vulnerabilità all'interno della definizione di tratta di esseri umani, effettuato nel 2010 su mandato degli stessi Stati firmatari del Protocollo³⁷³. Infatti

³⁶⁹Per maggiori informazioni si rimanda al sito dell'Osservatorio Nazionale Anti-Tratta del Dipartimento per le Pari Opportunità consultabile al sito, ultimo accesso 20 marzo 2020: <https://www.osservatoriointerventitratta.it/che-cose-la-tratta-di-esseri-umani/>

³⁷⁰ Virgilio, M., *ibidem* pag. 163

³⁷¹ Tale assunto appare particolarmente problematico, soprattutto nel contesto dell'odierno mercato del lavoro e delle migrazioni contemporanee, dove la coartazione della volontà di una persona e il suo assoggettamento difficilmente saranno totali. Infatti, attualmente si assiste a modalità ambigue e meno severe di sfruttamento basate sempre più su forme contrattuali e consensuali di asservimento che mal corrispondono a sopradetta definizione, per maggiori approfondimenti si rimanda a Virgilio, M., *ibidem* pag. 163

³⁷² Di Martino, A. *stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù. Contenuti e metodi fra diritto nazionale e orizzonti internazionali*. art. Archivio Penale 2019/2, pp. 1-48

³⁷³ Per tale ragione nel 2010 l'United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC), ha condotto una ricerca particolarmente approfondita sugli elementi più critici del reato di tratta. Tale lavoro, mira a chiarificarne alcuni elementi centrali al fine di darne una definizione più chiara e permettere l'implementazione ed l'applicazione effettiva del trattato. Lo studio contiene una dettagliata ricostruzione dei lavori preparatori al Protocollo, una review della letteratura rilevante sul tema della tratta, l'analisi approfondita delle normative adottate dagli stati firmatari e delle prassi, le interviste in

l'indeterminatezza di alcuni concetti, come quelli di vulnerabilità e di abuso della stessa, è risultata assai problematica, mettendo sotto scacco legislatori e organi giudicanti.

Dalla ricerca emerge con chiarezza che questa vulnerabilità deve essere intesa come una condizione che incidendo sulla capacità di scelta ed autodeterminazione del soggetto vulnerato, lo espone al maggior rischio di cadere preda di abusi e sfruttamento da parte dei trafficanti. Invero essa deve essere interpretata come quell'insieme di circostanze **ambientali o contestuali, situazionali e personali** che limitando il ventaglio di opportunità e di riscatto di individui o gruppi ne incrementano la suscettibilità al traffico. In particolare, secondo lo studio citato, le prime (ambientali o contestuali) potrebbero essere legate, senza alcuna pretesa di esaustività, alla condizione di ristrettezza economica o di disoccupazione della vittima potenziale, quelle situazionali alla sua irregolarità, o al suo isolamento sociale o linguistico e quelle personali a disabilità mentali o fisiche. La ricerca sottolinea inoltre che la povertà, l'ineguaglianza, le discriminazioni e le violenze di genere, sono tutti fattori che contribuendo a creare quello stato di bisogno e di deprivazione economica e sociale della possibile vittima possono accentuarne o determinarne la vulnerabilità.

Secondo l'UNODC, i fattori di vulnerabilità possono preesistere alla situazione di traffico (*pre-existen vulnerability*) oppure esserne il prodotto stesso (*created vulnerability*). Rientrano nella prima categoria la povertà, le disabilità fisiche e psicologiche, l'età, il genere, lo stato di gravidanza, la cultura, le credenze, le situazioni familiari. Le vulnerabilità create dal traffico invece, sono generalmente determinate dall'isolamento culturale, linguistico, sociale della vittima, dalla sua condizione di irregolarità sul territorio, dalla dipendenza da droghe, da un attaccamento romantico o emotivo al proprio sfruttatore, o dall'utilizzo di rituali religiosi o voo-doo.

Tali fattori non impattano tutti in maniera omogenea. Diversi studi³⁷⁴ inerenti il profilo delle vittime di tratta sostengono che sebbene la vulnerabilità al traffico non sia un carattere fisso e predeterminato di taluni gruppi o individui, esistono tutta una serie di condizioni che concorrono ad esacerbarne l'esposizione al rischio. Tali ricerche sostengono che, per esempio, la vulnerabilità tenderebbe ad incidere in maniera maggiore su soggetti che già sperimentano una limitazione di potere e di status sociale, come le donne, i bambini, i migranti, i rifugiati e gli sfollati³⁷⁵. Si può dire

profondità condotte con gli esperti di 12 diversi stati firmatari rappresentanti differenti regioni del mondo e tradizioni normative (common law, civil law). Per un maggior approfondimento si rimanda a UNODC, *Guidance Note on 'abuse of a position of vulnerability' as a means of trafficking in persons in Article 3 of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, Issue Paper, Vienna 2012, consultabile online https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2012/UNODC_2012_Issue_Paper_-_Abuse_of_a_Position_of_Vulnerability.pdf, ultimo accesso 20/01/2020.

³⁷⁴ Si rimanda per approfondimenti a Gallagher, A. T., *The international Law of Human Trafficking*, monografia, Cambridge University Press, New York, 2010, pp. 415.

³⁷⁵ Gallagher, A. T., *ibidem* pp. 415

altrettanto per determinate professioni, come la prostituzione o la cura domestica, che in assenza di strumenti di tutela giuridica o di adeguata regolamentazione possono esacerbare o addirittura produrre i fattori di vulnerabilità³⁷⁶.

Ad una prima analisi, tale interpretazione della vulnerabilità, intesa nella sua accezione di maggior esposizione al rischio di cadere vittima di tratta, riflette, da una parte, un tentativo di tipizzazione, a stampo atomistico, tramite la pre-individuazione astratta, sia delle “categorie” più a rischio (individuazione formale o soggettiva), che degli elementi o delle proprietà che un soggetto o un gruppo di persone devono possedere per poter essere considerati tali (individuazione sostanziale o oggettivo-situazionale), dall'altra la presa di coscienza che tali fattori devono essere analizzati con uno sguardo attento al singolo caso, in quanto impattano gli individui in maniera disomogenea.

Possiamo pertanto sostenere che si tratti di un posizionamento intermedio, che risponde, da un lato alla necessità di semplificare e di guidare l'interprete nell'individuazione delle situazioni di vulnerabilità attraverso la predisposizione di una elencazione, meramente esemplificativa, dei soggetti, dei gruppi di individui e/o dei fattori che allo stato dell'arte sono 'notoriamente' riconosciuti come possibili indicatori di una condizione di vulnerabilità. Dall'altro alla necessità di ancorare la valutazione della vulnerabilità al caso concreto, attesa la variabilità delle condizioni, contestuali, ambientali, situazionali che contraddistinguono ciascuna esperienza individuale.

3.2. Vulnerabilità come mezzo di coercizione: l'abuso della condizione di vulnerabilità:

Nell'altra accezione la vulnerabilità, o meglio il suo abuso, rappresenta uno tra i mezzi attraverso il quale la tratta viene perpetrata. Essa viene elencata nel già nominato art. 3 del Protocollo di Palermo tra le condotte coercitive tipiche della fattispecie di reato in esame e considerate idonee a limitare o azzerare la capacità di autodeterminazione della vittima: Di fatto, la tratta di esseri umani ha come nodo centrale l'involontarietà del soggetto trattato, in quanto si presume che il suo consenso, anche se eventualmente prestato all'organizzazione criminale, sia irrilevante in quanto viziato dall'essere stato estorto tramite l'utilizzo di un mezzo coercitivo.

Il concetto di abuso di una posizione di vulnerabilità era, al tempo della sua adozione, un *unicum* del Protocollo sulla tratta di persone³⁷⁷, non trovando pari in nessun'altra convenzione. Ciò rendeva, e rende, ancora più oneroso tracciarne dei confini definitivi.

³⁷⁶ Indentificare quelle situazioni che esasperano l'esposizione al rischio di tratta di determinati individui o gruppi risulta dirimente per le politiche di prevenzione e di riduzione del danno. Gallagher, A. T., *ibidem* pp. 415

³⁷⁷ Gallagher, Anne T., AO, McAdam M., *abuse of a position of vulnerability within the definition of trafficking persons*, article, BePress, 2018, pp. 185-196, available at https://works.bepress.com/anne_gallagher/69/, consultato in data 18/01/2020

Un timido tentativo in tal senso proviene proprio dai lavori preparatori del Protocollo in esame, che definiscono la posizione di vulnerabilità come:

*“any situation in which the person involved has no real and acceptable alternative but to submit to the abuse involved”*³⁷⁸

ovverosia, la mancanza di reali ed accettabili alternative se non soggiacere all’abuso di cui si è vittima. Ad eccezione di queste parole dai lavori preparatori non emerge nessuna ulteriore specificazione, lasciando all’interprete il compito di delineare che cosa si debba intendere per “reale ed accettabile alternativa” e come questa definizione debba trovare applicazione nella pratica³⁷⁹.

La nomenclatura dell’abuso di una posizione di vulnerabilità proposta dai lavori preparatori al Protocollo di Palermo è stata poi recepita all’interno di altri strumenti giuridici posteriori, che se da una parte hanno fatto tesoro dei pregi legati ad una definizione ampia e non su base categoriale, non hanno però apportato grandi chiarimenti sui contenuti e sulla portata del concetto.

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla tratta di esseri umani firmata a Varsavia nel 2005, riproduce la definizione di tratta data da Protocollo di Palermo, inserendo l’abuso di una posizione di vulnerabilità tra gli strumenti di coercizione del consenso.

Nell’Explanatory Report di accompagnamento alla medesima i codificatori hanno cercato di sviluppare, sulla scia dei lavori preparatori del Protocollo di Palermo, una esemplificazione di questo concetto. È bene sottolineare però, che tale previsione non essendo stata inserita nel testo normativo ha portata meramente chiarificatrice, rappresentando un ausilio all’interprete senza però assumere valenza prescrittiva e legislativamente vincolante.

In ogni caso, il paragrafo n. 83 dell’Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Being³⁸⁰ recita:

“By abuse of a position of vulnerability is meant abuse of any situation in which the person involved has no real and acceptable alternative to submitting to the abuse. The vulnerability may be of any kind, whether physical, psychological, emotional, family-related, social or economic. The situation might, for example, involve insecurity or illegality of the victim’s administrative status, economic

³⁷⁸ Guida all’interpretazione, lavori preparatori ufficiali (travaux préparatoires) della negoziazione sulla *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto* (A/55/383/Add.1) par.63.

³⁷⁹ Gallagher, Anne T., AO, McAdam M., *abuse of a position of vulnerability within the definition of trafficking persons*, article, BePress, 2018, pp. 185-196, available at https://works.bepress.com/anne_gallagher/69/ consultato in data 18/01/2020

³⁸⁰ Consultabile presso: <https://rm.coe.int/16800d3812>, ultimo accesso 06/07/19 ore 11:12

*dependence or fragile health. In short, the situation can be **any state of hardship** in which a human being is **impelled to accept being exploited**. Persons abusing such a situation flagrantly infringe human rights and violate human dignity and integrity, which no one can validly renounce”.*

È interessante notare che rispetto alla dicitura dei lavori preparatori al protocollo nella definizione dell'explanatory report³⁸¹ i commentatori cercano di fare un passettino ulteriore: esplicitando quali possono essere i fattori che determinano quella situazione di vulnerabilità il cui abuso integra la condotta di reato. Ciononostante è sufficiente una semplice occhiata per osservare che anche in questa occasione, viene data una definizione estremamente lata di che cosa possa costituire, nel contesto della tratta di esseri umani, una situazione di vulnerabilità: **any hardship**. Alla luce della Convenzione del Consiglio d'Europa essa può essere di qualunque natura, fisica, psicologica, emozionale, legata ad una situazione familiare, sociale, economica. In altre parole qualsiasi **situazione di sofferenza e privazione che possa limitare la capacità di autodeterminazione di un soggetto e condurlo ad accettare di essere sfruttato**³⁸².

Un passo ulteriore viene fatto dalla Direttiva 36/2011/UE, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI. Con essa, la dicitura ampia di vulnerabilità (come contenuta nei Lavori Preparatori al Protocollo) entra a far parte del testo normativo medesimo. Così facendo tale nozione assume una portata prescrittiva ed una valenza e non più meramente chiarificatrice ed esplicativa:

“Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima”³⁸³.

In questa occasione però i legislatori europei non hanno replicato l'esempio dell'Explanatory Report alla Convenzione di Varsavia: preferendo non affiancare alla definizione di 'situazione di vulnerabilità' l'elencazione (per quanto estremamente lata) di quei fattori che possono esserne o l'espressione o la causa. Invero, dalla lettura del testo normativo comunitario, sembrerebbe che i codificatori abbiano preferito mantenere separati (e distanti) i due concetti: proponendo nel preambolo alla direttiva stessa una esemplificazione di quegli elementi che gli Stati membri

³⁸¹ L'explanatory report, è bene ricordarlo, è del 2005 quindi precedente alla citata ricerca condotta dall'UNODC sulla vulnerabilità nella tratta di esseri umani.

³⁸² Di Martino, A. *stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù. Contenuti e metodi fra diritto nazionale e orizzonti internazionali*. art. Archivio Penale 2019/2, pp. 1-48

³⁸³ art 2 co.2 Direttiva 2011/36/UE

dovrebbero prendere in considerazione al fine di costruire una definizione normativa di soggetto o gruppo vulnerabile³⁸⁴.

Tutte queste proposizioni, a partire da quella offerta dai lavori preparatori del Protocollo, se da un lato hanno il pregio di fuggire la visione atomistica di vulnerabilità e privilegiarne una concezione contestuale ed esistenziale, dall'altra non aiutano, nella fase pratico-applicativa, a delineare confini e portata di questo termine: Questo rilievo ci porta a chiederci la funzione di tale previsione legislativa. Perché è stata inserita?

Sbirciando dietro alle quinte e guardando all'evoluzione storica di questo concetto, diversi autori³⁸⁵ hanno osservato che, alla base della scelta di inserire nel Protocollo di Palermo del 2000, l'abuso di una posizione di vulnerabilità, e dell'indeterminatezza della definizione data, stava l'esigenza di trovare un accordo politico: Da un lato vi era infatti la necessità di individuare una condotta che avesse una portata sufficientemente ampia da ricomprendere le più svariate ed indefinibili forme di coazione del consenso della vittima (accanto a quelle di più facile definizione, come la minaccia, l'abuso di potere, la violenza, l'inganno...), e dall'altra che essa fosse abbastanza vaga da non imporre una presa di posizione sul tema della prostituzione. Su quest'ultimo punto gli autori osservano che l'abuso di una posizione di vulnerabilità è servito proprio come *circuit-breaker*, come strumento per fuoriuscire dal corto circuito creatosi tra gli stati firmatari del Protocollo intorno a tale questione³⁸⁶. La prostituzione risultava, e tutt'oggi risulta, estremamente problematica per via delle diverse posizioni assunte dagli stati. Invero, dall'analisi storico-comparatistica emerge con chiarezza l'amplessissima gamma di risposte: da una parte abbiamo la soluzione regolamentarista, fondata sull'autodeterminazione sessuale e sulla libertà di autogestione del corpo, secondo la quale è necessario operare una differenziazione tra prostituzione coatta (sfruttamento della prostituzione) e prostituzione volontaria. Quest'ultima viene permessa, regolata e considerata alla stregua di una libera professione, nei confronti della quale l'ordinamento deve fare un passo indietro lasciando ai singoli la scelta di praticarla, di fruirne e di agevolarla. Dall'altra, abbiamo le prospettive proibizioniste e abolizioniste, per le quali la prostituzione, in ogni sua forma, costituisce un fenomeno da contrastare, anche penalmente, in ragione delle sue ricadute negative sul piano individuale e sociale. Secondo tali accezioni la prostituzione viene percepita come intrinsecamente lesiva della

³⁸⁴ Sul punto si rimanda all'inizio del paragrafo.

³⁸⁵ Ex multis Gallagher, Anne T., AO, McAdam M., *abuse of a position of vulnerability within the definition of trafficking persons*, article, BePress, 2018, pp. 185-196, available at https://works.bepress.com/anne_gallagher/69/ consultato in data 18/01/2020, e Di Martino, A. *stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù. Contenuti e metodi fra diritto nazionale e orizzonti internazionali*. art. Archivio Penale 2019/2, pp. 1-48

³⁸⁶ Ex multis Gallagher, Anne T., AO, McAdam M., *abuse of a position of vulnerability within the definition of trafficking persons*, article, BePress, 2018, pp. 185-196, available at https://works.bepress.com/anne_gallagher/69/ consultato in data 18/01/2020,

dignità umana ed il consenso del soggetto che si prostituisce come intrinsecamente viziato. In quest'ottica la prostituzione viene collocata nell'ambito di una disciplina di sfavore, variamente calibrata a seconda di chi si decide di punire: entrambe le parti (sia il cliente che la prostituita) nel modello proibizionista (adottato per esempio negli Stati Uniti), una sola di esse (il cliente) nel modello neo-proibizionista (o anche c.d. Modello Nordico, poiché nato in Svezia, ma poi adottato anche in Norvegia, Finlandia, Islanda, Irlanda e Francia), ovvero soltanto le condotte parallele alla prostituzione e dunque i comportamenti dei terzi che vi entrano in relazione inducendo, favorendo o agevolando la persona ad esercitarla, e/o traendone utili (modello abolizionista, adottato per esempio dall'Italia)³⁸⁷.

Riassumendo, l'abuso di una condizione di vulnerabilità è stato inserito tra i mezzi di coercizione del consenso perché poteva potenzialmente permettere un'espansione del concetto di

³⁸⁷ È interessante rilevare che gli approcci assunti dai diversi ordinamenti statali rispecchiano (o meglio sono il risultato) dell'acceso dibattito femminista nato sull'argomento. Sebbene diverse siano le sfumature, possono essere individuate due correnti maggioritarie: la prospettiva radicale, o dominante ('*radical feminism*' o '*dominant feminism*') da una parte e la '*liberal perspective*' o '*choice feminism*' dall'altra. La prima, promotrice del c.d. modello nordico o neo-abolizionista, dipinge la prostituzione come il nocciolo duro della violenza maschile sulla donna, del suo sfruttamento sessuale, e della strutturale subordinazione del femminile al maschile. La seconda, sui cui assunti si fonda il modello regolamentazionista, si incentra sulla *libertà femminile*, ed enfatizzando l'autodeterminazione delle donne e il loro potere di autogestione del corpo, rivendica una distinzione tra prostituzione libera e tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale. Entrambe le correnti, interrogandosi sull'autodeterminazione individuale e sulla vulnerabilità, hanno fatto del *consenso* il concetto chiave delle loro analisi teoriche, ragione per la quale è utile soffermarsi sui loro assunti: Se per la corrente dominante il consenso viene considerato sempre inesistente ed impossibile, per quella libertaria esso è l'elemento in base al quale distinguere forme volontarie da forme involontarie di prostituzione. Più specificamente, per la corrente radicale, (rappresentata, per citarne alcune, da MacKinnon, Barry, Jeffreys, Raymond, Farley) lo scambio *Sesso-denaro* è considerata, sempre e comunque, una forma di violenza contro le donne. Di conseguenza, per queste teoriche, non possono esistere né effettivo consenso né forme di prostituzione volontaria. Esse sostengono che il mercato del sesso a pagamento sia l'esplicitazione del dominio maschile sul femminile e degli squilibri di potere tra uomo e donna che –direttamente o indirettamente- condizionano tutti i rapporti di genere. Alla luce di questi ragionamenti tutte le donne all'interno di tale mercato sono da considerarsi oggetti sessuali, comprate per essere vendute, esse, le 'prostitute' (e non prostitute) e dunque **vittime di sfruttamento sessuale**. Da questo assunto discende la conseguenza che le prostitute (rectius: prostitute) devono sempre essere considerate soggetti vulnerabili per via del lavoro che esercitano, e il loro consenso a prestare servizi sessuali, sempre e comunque viziato. Al contrario per le teoriche *liberal* e *libertarian* (Chapkis, Nussbaum, McElroy), e le *post-strutturaliste* (Kempadoo, Doezema), tracciare una linea di demarcazione tra prostituzione forzata e volontaria è possibile. Invero, la seconda rappresenterebbe un'espressione della libertà femminile, del dominio della donna sul proprio corpo e della sua autodeterminazione. Per queste teoriche, dunque, le sex workers sono imprenditrici economiche, che al pari di qualsiasi altra lavoratrice, sono capaci di assumere decisioni consapevoli e coscienti, anche a fronte di situazioni che potrebbero influenzare o contrarre la loro libertà. Riassumendo, per le femministe liberal e libertarian, concordemente con l'accezione liberale di sovranità individuale, la 'scelta' delle sex workers, altro non sarebbe che l'espressione della loro autodeterminazione in quanto soggetti capaci di scelte razionali, consapevoli ed informate. Per la corrente dominante invece, il consenso prestato dalle prostitute all'atto sessuale pagato altro non sarebbe che una finzione, un mito: esse non stanno 'scegliendo', esse compiono atti sessuali definiti da dinamiche di potere patriarcali, dalle tensioni del mercato ed interamente modellati dal desiderio dei clienti. Secondo questa corrente la prostituzione pertanto, sarebbe più giustamente descritta come una strategia di sopravvivenza femminile, piuttosto che come espressione di autodeterminazione individuale. Per maggiori approfondimenti sul tema si rimanda a Serughetti, G., *Rethinking force and consent, victimisation and agency: a feminist approach to prostitution policy*, articolo, *Femeris*, Vol 3, N. 2, 2017, pag. 79-107

tratta, però rimanendo al tempo stesso sufficientemente vago da evitare di imporre agli Stati firmatari una visione predeterminata sulla prostituzione.

Come sostiene Di Martino in un suo recente contributo³⁸⁸, la genesi compromissoria dell'abuso di una posizione di vulnerabilità ha avuto il pregio di dare a questo termine una portata sia contestuale che una torsione personalistica, nel senso della mancanza di alternative esistenziali. Secondo l'autore bisogna infatti riconoscere che il significato di vulnerabilità che si ricava da queste normative ha una portata dirompente rispetto alle definizioni maturate in seno ad altre direttive europee. Essa infatti parla di una vulnerabilità *situazionata e dinamica*, che si verifica, per l'appunto, quando la persona non ha un'altra scelta effettiva ed accettabile se non quella di cedere all'abuso di cui è vittima. Tale accezione pertanto si discosta dall'opposto orientamento che declina la vulnerabilità in senso meramente atomistico, proponendo modelli statici e predeterminati. La vulnerabilità nel contesto della tratta di esseri umani, sembrerebbe invece richiedere una lettura individuale e contestuale, che tenga conto sia della realtà sociale, economica, ordinamentale in cui la vicenda si colloca, che della diversa percezione che del medesimo possono avere le vittime³⁸⁹ (per esempio un cittadino straniero potrebbe non auto percepirsi come vittima di uno sfruttamento in quanto le condizioni di approdo gli appaiono di gran lunga migliori rispetto a quelle di partenza). Visione che è certamente più rispondente al modello finemeniano.

Ciò nonostante, non si può nascondere, la natura indeterminata di questa definizione ne rende particolarmente oneroso l'esame, a maggior ragione considerando che essa rappresenta uno tra gli elementi tipici di una fattispecie di reato. Tale accezione infatti, essendo ampia e dai confini estremamente sfumati, può dare alito a milioni di interpretazioni diverse. A ben vedere inoltre, essa chiama in gioco altre categorie concettuali come quella di *dignità, integrità, libertà*, che al pari della vulnerabilità fanno riferimento a valori del contesto sociale e culturale all'interno del quale maturano e alle percezioni e categorizzazioni proprie di quella collettività in quel dato tempo e spazio³⁹⁰.

³⁸⁸ Di Martino, A. *stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù. Contenuti e metodi fra diritto nazionale e orizzonti internazionali*. art. Archivio Penale 2019/2, pp. 1-48

³⁸⁹ UNODC, *Guidance Note on 'abuse of a position of vulnerability' as a means of trafficking in persons in Article 3 of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, Issue Paper, Vienna 2012, consultabile online https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2012/UNODC_2012_Issue_Paper_-_Abuse_of_a_Position_of_Vulnerability.pdf, ultimo accesso 20/01/2020.

³⁹⁰ Santoro, E. *ibidem*

3.2.1 Segue: La proposta dell'UNODC

Proprio per questa ragione, e a distanza di diversi anni dall'emanazione del Protocollo sulla Tratta, l'indeterminatezza e l'ambiguità di questo termine hanno condotto gli stessi Stati firmatari a chiedere nuovamente l'intervento delle Nazioni Unite per chiarificarne la portata e tacitarne dubbi e criticità. L'esito della già menzionata ricerca condotta dall'UNODC³⁹¹, è stato a dir poco sconcertante: la ricognizione legislativa e giurisprudenziale condotta sui Paesi firmatari, ha confermato una incoerenza diffusa: Infatti se per la maggior parte degli Stati le altre modalità di prevaricazione e di coercizione del consenso individuate dall'art. 3 del Protocollo sono di più immediata percezione, l'abuso di una posizione di vulnerabilità, intesa come “mancanza di alternative reali ed accettabili” rimane vago, indeterminato e costante fonte di perplessità.

Tutto ciò a maggior ragione, se si considera che attualmente si assiste a modalità sempre più ambigue e meno severe di sfruttamento basate sempre più su forme contrattuali e consensuali di asservimento, capaci di falsare la differenziazione tra i reati di *smuggling* e *trafficking* e la visione dicotomica che contrappone *autoderminazione* e *vulnerabilità*³⁹². In particolare, visto che secondo la normativa internazionale il consenso della vittima al proprio sfruttamento è in ogni caso considerato irrilevante, se carpito attraverso una delle condotte coercitive individuate dalla normativa stessa, nessun dubbio può sorgere in relazione a situazioni di assoggettamento facilmente rilevabili come quelle c.d. dirette (inganno, violenza, minaccia...). Di più difficile esperimento sono invece le ipotesi dubbie e sfumate (tra le quali regna sovrana l'abuso di una posizione di vulnerabilità) e in cui la ricostruzione degli elementi di fatto appare molto più sfumata³⁹³.

Secondo la ricerca UNODC il nodo problematico insito nella definizione data di abuso di una posizione di vulnerabilità sta nella locuzione “*alternativa reale ed accettabile*”, ed in particolare nelle parole “reale” ed “accettabile”. Dall'analisi del citato rapporto UNODC emergono diversi punti irrisolti intorno ai quali si sta svolgendo ancora oggi il dibattito sulla vulnerabilità che possono essere riassunti nelle seguenti domande:

- a) Che cosa si deve intendere per **alternativa reale**?
- b) Deve trattarsi di una alternativa specifica? Effettivamente disponibile?

³⁹¹ UNODC, *Abuse of a Position of Vulnerability and Other Means Within the Definition of Trafficking in Persons*, Vienna, UNODC 2012, Hereafter UNODC Study.

³⁹² Virgilio, M., *la vulnerabilità nelle fonti normative italiane*, articolo in Pastore, B., Giolo O., (a cura di) *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, mon. Carroci Editore, prima edizione, 2018, pag. 161-170

³⁹³ Giammarinaro, M. G. *verso una nuova strategia contro la tratta di esseri umani*. Cap. in Nocifora E., a cura di, *quasi schiavi: paraschiavismo e super sfruttamento nel mercato del lavoro del 21° secolo*. Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014, pp. 124-124

- c) È necessario che l'esistenza di questa alternativa sia dimostrata oggettivamente o è sufficiente che esista?
- d) In questo caso l'esistenza di tale alternativa deve essere conosciuta solo dalla vittima? anche dallo sfruttatore? o da entrambi?
- e) Che cosa si deve intendere per "accettabile"?
- f) Che cosa la rende tale? E chi definisce i parametri di tale accettabilità?
- g) Deve essere accettabile da un punto di vista oggettivo, oppure soggettivo (secondo la prospettiva della vittima?), o di entrambi?

Per quanto concerne l'**accettabilità** dell'alternativa, un primo elemento critico legato all'interpretazione del concetto di vulnerabilità risiede nella presenza di due possibili modi di intenderla, uno puramente oggettivo, e l'altro personale, o soggettivo³⁹⁴, ovvero sia che tiene conto anche del punto di vista della vittima.

Il rapporto istituzionale UNODC sulla vulnerabilità nella tratta di esseri umani, si pone in modo intermedio. Nelle risultante della sua ricerca indica la necessità di una lettura contestuale, sottolineando l'importanza di tener conto oltre che della dimensione oggettiva, ossia relativa al quadro sociale, economico, e ordinamentale in cui prende piede la vicenda; anche della diversa percezione che del medesimo contesto può avere la vittima³⁹⁵. Invero, secondo l'Unodc, capita assai frequentemente, a maggior ragione alla luce dei cambiamenti inerenti il fenomeno della tratta di esseri umani, che il soggetto non si auto percepisca vittima di uno sfruttamento, e che la differenza tra lo stato di partenza e quello di arrivo, lo portino ad accettare, con coscienza e volontà, condizioni che ai nostri occhi appaiono gravose o degradanti.

3.2.2 Segue: dalla ricerca UNODC al Model Law UNODC:

Visto che adottare l'una o l'altra prospettiva (o entrambe) muta notevolmente la portata che può assumere il concetto di abuso di una posizione di vulnerabilità e di conseguenza del precetto penale, i compilatori delle Nazioni Unite hanno realizzato, sulla base delle risultanze della ricerca condotta dall'Unodc, una proposta (non prescrittiva) di "Model Law", modello legislativo. Quest'ultimo era (è) finalizzato ad assistere gli Stati³⁹⁶ nell'attuazione nei loro ordinamenti interni

³⁹⁴ Di Martino, A. *stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù. Contenuti e metodi fra diritto nazionale e orizzonti internazionali*. art. Archivio Penale 2019/2, pp. 1-48

³⁹⁵ Di Martino, A. *ibidem*, p. 7

³⁹⁶ sia gli stati già firmatari che quelli che intendono prendere parte al Protocollo sulla tratta, per maggiori dettagli si rimanda all'introduzione esplicativa del documento in esame: Unodc, Model Law Against Trafficking in Persons, United

delle disposizioni contenute nel Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare le donne e i bambini.

Innanzitutto in questo documento operativo, con riferimento all'abuso di una posizione di vulnerabilità, vengono fatte diverse raccomandazioni: In particolare viene esplicitamente richiesto agli Stati firmatari di prevedere una **definizione espressa** di che cosa si debba intendere per questo concetto, proprio perché la sua ambiguità pone, come evidenziato dalla ricerca condotta dall'Unodc tra il 2010-12, diversi problemi pratici.

“It is recommended to include a definition of this crime element in the law, as in practice it appears to pose many problems”³⁹⁷

Nel Model Law, vengono ammesse diverse declinazioni: sia meramente oggettive, che soggettive, che miste:

“Many other definitions of abuse of a position of vulnerability are possible, including elements such as abuse of the economic situation of the victim or of dependency on any substance, as well as definitions focusing on the objective situation or on the situation as perceived by the victim”³⁹⁸.

In ogni caso la preferenza dei compilatori del Model Law, contrariamente alle indicazioni emerse dalla ricerca Unodc 2010-2012, sembrerebbe propendere per una definizione oggettiva e che leghi la vulnerabilità all'abuso da parte dell'agente, e ciò sia al fine di tutelare maggiormente la vittima che di facilitare il momento probatorio, che in questo modo avrebbe ad oggetto circostanze di fatto piuttosto che un'indagine sull'auto-percezione del soggetto passivo.

“In order to better protect the victims, Governments may consider adopting a definition focusing on the offender and his intention to take advantage of the situation of the victim. These may also be easier to prove, as it will not require an inquiry into the state of mind of the victim but only that the offender was aware of the vulnerability of the victim and had the intention to take advantage of it”³⁹⁹.

Nation, 2013, consultabile online https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/UNODC_Model_Law_on_Trafficking_in_Persons.pdf

³⁹⁷ Unodc, Model Law Against Trafficking in Persons, United Nation, 2013, cit. p. 9, consultabile online https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/UNODC_Model_Law_on_Trafficking_in_Persons.pdf

³⁹⁸ Unodc, Model Law Against Trafficking in Persons, United Nation, 2013, cit. p. 9

³⁹⁹ Unodc, Model Law Against Trafficking in Persons, United Nation, 2013, cit. p. 9 e 10

In ogni caso, nel Model Law vengono ipotizzate delle vere e proprie proposte di tipizzazione legislativa, sia secondo l'alternativa soggettiva, che oggettiva.

Soggettiva: *“Abuse of a position of vulnerability” shall refer to any situation in which the person involved **believes** he or she has no real and acceptable alternative but to submit”*

Oggettiva: *“Abuse of a position of vulnerability” shall mean taking advantage of the vulnerable position a person is placed in **as a result of** [provide a relevant list]:*

(i) Having entered the country illegally or without proper documentation; or

(ii) Pregnancy or any physical or mental disease or disability of the person, including addiction to the use of any substance; or

(iii) Reduced capacity to form judgements by virtue of being a child, illness, infirmity or a physical or mental disability; or

(iv) Promises or giving sums of money or other advantages to those having authority over a person; or

(v) Being in a precarious situation from the standpoint of social survival; or

(vi) Other relevant factors.”

In particolare, tra i vari esempi di modelli legislativi individuati nella ricerca condotta nel 2010-12, il Model Law riporta diversi esempi considerati validi: se ne riportano due: uno misto soggettivo/oggettivo (il primo) e uno strettamente oggettivo (il secondo)

*“Abuse of a position of vulnerability means such abuse that the person **believes** he or she has no reasonable alternative but to submit to the labour or services demanded of the person, and includes but is not limited to taking advantage of the vulnerabilities **resulting from** the person having entered the country illegally or without proper documentation, pregnancy or any physical or mental disease or disability of the person, including addiction to the use of any substance, or reduced capacity to form judgments by virtue of being a child.”*

(Source: US State Department Model Law to Combat Trafficking in Persons, 2003)⁴⁰⁰

*“State of vulnerability – special state in which a person is found such that he/she is inclined to be abused or exploited, especially **due to**:*

⁴⁰⁰ Unodc, Model Law Against Trafficking in Persons, United Nation, 2013, cit. p. 10

“a) his/her precarious situation from the standpoint of social survival;
“b) situation conditioned upon age, pregnancy, illness, infirmity, physical or mental deficiency;
“c) his/her precarious situation due to illegal entry or stay in a country of transit or destination.”
(Source. Republic of Moldova, Law on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings No. 241-XVI, 20 October 2005, article 2, paragraph 10)⁴⁰¹

Riassumendo, dalle ricerche condotte dall’Unodc e dal Model Law che ne è seguito emergono dei punti cardine:

1. La posizione di vulnerabilità, deve essere intesa, alla stregua dei lavori preparatori al Protocollo in esame come la “*situazione in cui la persona non ha reali od accettabili alternative se non sottomettersi all’abuso di cui è vittima*”
2. Tale accezione ha una portata contestuale e situazionale
3. È necessario e dirimente che gli stati forniscano una definizione chiara di che cosa intendano per questo concetto
4. Tale tipizzazione può assumere sia una valenza soggettiva, che oggettiva, o mista.
5. Sarebbe preferibile un’accezione o *mista* o *oggettiva*, che leghi la posizione di vulnerabilità all’abuso dell’agente e che individui, dei fattori (anche senza fornire un elenco tassativo) che siano espressione e/o causa di tale condizione, in modo da renderla, nella pratica, più facilmente individuabile.

Pertanto: dall’analisi di questi documenti emerge con chiarezza la propensione per una lettura della vulnerabilità fondata da una parte su un **individual assessment** (*valutazione individuale, contestuale e situazionale*), e dall’altra sull’esemplificazione, **su base categoriale** (sia su caratteri/qualità soggettive che su vicissitudini oggettive) dei fattori di vulnerabilità, finalizzata a facilitare il compito di individuazione pratica.

3.2.3 Segue: critiche al Model Law UNODC:

Rispetto alle indicazioni proposte dal Model Law, ci sono alcuni punti irrisolti:

Per alcuni autori⁴⁰² sarebbe preferibile propendere per una visione strettamente oggettiva, la quale dal punto di vista del diritto penale sostanziale sembrerebbe essere quella più appropriata. Una

⁴⁰¹ Unodc, Model Law Against Trafficking in Persons, United Nation, 2013, cit. p. 10

⁴⁰² Di Martino, A. *stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù. Contenuti e metodi fra diritto nazionale e orizzonti internazionali.* art. Archivio Penale 2019/2, pp. 1-48, Santoro E.,

declinazione soggettiva infatti, non sarebbe compatibile con diversi principi cardine degli stati democratici. Non sarebbe invero pensabile delegare alla vittima del reato il compito di selezionare i fatti punibili: ciò sia per (auto evidenti) ragioni di maggior tutela vittima, che, specularmente, una conoscibilità e una prevedibilità del contenuto del precetto penale nel rispetto del principio di determinatezza e del diritto dell'accusato ad un giusto processo. Inoltre, come hanno sottolineato gli stessi compilatori del Model Law, assumere una visione oggettiva faciliterebbe altresì l'onere probatorio, il quale avrebbe in tal modo ad oggetto circostanze di fatto, obiettivamente rilevabili, e non un'indagine inerente lo stato mentale e l'auto-percezione del soggetto passivo⁴⁰³.

Altri autori però, evidenziano che ad adottare un posizionamento puramente oggettivo si corre inevitabilmente il rischio di cadere o in atteggiamenti etnocentrici, per i quali le condizioni di provenienza e l'attitudine soggettiva della vittima sono assolutamente irrilevanti (lo sfruttamento viene misurato unicamente con riferimento alla legge del posto in cui si instaura il procedimento), e/o per restringere le opzioni di riscatto degli individui, ivi compresi quelli considerati vulnerabili⁴⁰⁴. Nell'individuazione della vittima e nella persecuzione del criminale infatti, non ci si può e non ci deve spingere fino al punto di considerare tutte le categorie soggettive o le situazioni di difficoltà personali come suscettibili di elidere tout court l'autodeterminazione individuale. Tale accezione, riprendendo il paradosso della vulnerabilità elaborato da Fineman, finirebbe per suggerire che la capacità di scegliere coscientemente siano un privilegio riservato solo di chi possiede stabilità, mezzi economici e non rientra in tali classi predeterminate⁴⁰⁵: Come sostiene la *Special Rapporteur per le Nazioni Unite sulla tratta di esseri umani*, Giammarinano⁴⁰⁶, tale processo ermeneutico invece di aumentare il livello di protezione dei soggetti vulnerabili, potrebbe paradossalmente portare all'infantilizzazione del mercato del lavoro, a violare diritti fondamentali individuali (come la libertà di scelta e la libertà contrattuale) e, nel peggiore degli scenari possibili a tradursi in interventi statali paternalistici e correttivi fortemente stigmatizzanti nei confronti dei soggetti considerati (su base categoriale) vulnerabili.

Detto in altre parole, predisporre un elenco dei soggetti vulnerabili o dei fattori di vulnerabilità, pone tutti quei problemi di sovra e sotto inclusione già sollevati in riferimento al modello atomistico.

Infine, come vedremo nei paragrafi dedicati all'interpretazione giurisprudenziale del concetto in esame, questi rilievi critici mettono in discussione lo stesso concetto di tratta. Quale dovrebbe

⁴⁰³ Di Martino, *ibidem* pp. 8, 9, 23, 24

⁴⁰⁴ Di Martino, *ibidem* pp. 8

⁴⁰⁵ Fineman, M. A., The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition, *Yale J.L. & Feminism*, Vol 20, n.1, 2008, pp. 1-24, e Perez, J. L., *A criminal reading of the concept of vulnerability: a case study of Brazilian Trafficking victims*, art. *Social & Legal Studies*, vol. 25, 2015, pp. 23-42

⁴⁰⁶ Giammarinano, M. G., *il protocollo sulla tratta di esseri umani*, in Rosi, E. (a cura di), *Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano*, Ipsoa, 2007, pp.417-449.

essere il parametro per valutare se una persona ne è oggetto o meno? Bisogna tener conto per esempio del beneficio ricavato dal soggetto nell'essere giunto nel paese di destinazione e di vivere in condizioni di gran lunga migliori rispetto a quelle in cui versava nel paese d'origine? In altre parole, riprendendo i contributi di Santoro e Genovese, l'aspetto centrale della questione è, di fatto, comprendere se siano nella disponibilità del titolare, e in che misura, i diritti che attengono alla sua *libertà di scelta e dignità*⁴⁰⁷.

4. Dall'internazionale al nazionale:

Nell'ambito nazionale la categoria della vulnerabilità è entrata a far parte del diritto positivo solo recentemente⁴⁰⁸. Nell'ordinamento interno, essa ha, al pari che nel panorama internazionale, una portata estremante pervasiva, emergendo in una molteplicità ed eterogeneità di settori (dalla vulnerabilità ambientale e dei territori, al rischio sismico per gli edifici, dall'esposizione degli enti locali a infiltrazioni mafiose alla sanità, dalla protezione dei dati sensibili, allo spazio cibernetico...). Con riferimento alla persona fisica essa trova menzione in tre diversi ambiti: la tratta di esseri umani, la protezione internazionale e quello relativo alle vittime e alle persone offese del reato⁴⁰⁹. Talora assume una dimensione collettiva, come quando è chiamata a connotare "categorie" o "gruppi", tal altre individuale. In alcune ipotesi di reato è prospettata come una "posizione", una "situazione" o una "condizione" in cui versa la vittima, come nella tratta di esseri umani o nella schiavitù⁴¹⁰, oppure, se riferita agli strumenti di tutela processuale per i soggetti particolarmente vulnerabili, assume una forma graduabile e apparentemente quantificabile⁴¹¹.

Nella tratta di esseri umani il riferimento prioritario va alla già citata direttiva 2011/36/UE che ha trovato attuazione con il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 24 "*attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro del 2002/696/GAI*". Con l'art. 2 del medesimo decreto, la parola vulnerabile fa per la prima volta ingresso all'interno del nostro codice penale, dove, nel modificare il testo dell'art. 600 (*riduzione o mantenimento in schiavitù*) e 601 (*tratta di persone*) viene intesa come

⁴⁰⁷ Genovese, Santoro *l'art. 18 (t.u. immigrazione) e il contrasto allo sfruttamento lavorativo: la fantasia del giurista tra libertà e dignità*, art. *Giornale del diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 2018, pag. 543-579

⁴⁰⁸ Virgilio, M., *la vulnerabilità nelle fonti normative italiane*, articolo in Pastore, B., Giolo O., (a cura di) *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, mon. Carroci Editore, prima edizione, 2018, pag. 161-170

⁴⁰⁹ Virgilio, M., *ibidem*

⁴¹⁰ Cfr. artt. 600 e 601 c.p.

⁴¹¹ Cfr. art. 90 quater c.p.p.

la *‘situazione di cui approfitta chi riduce o mantiene altri in schiavitù, servitù o chi pone in essere le condotte della tratta di persone’*⁴¹².

Bisogna subito evidenziare che la definizione europea di posizione di vulnerabilità, intesa ex art. 2 Direttiva 36/2011/UE, come *“situazione in cui la persona non ha alternativa reale ed effettiva se non sottomettersi all’abuso di cui è vittima”*, non è stata ripresa dalla nostra normativa interna. Il legislatore nazionale infatti, invece di adottare questa formula ampia di vulnerabilità ha elabora un elenco di persone identificate come tali:

all’art. 1 D.lgs. 24/2004, infatti si legge: *“...delle persone vulnerabili quali i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere...”*

Tale disposizione non sembra raccogliere i lasciti dell’orientamento internazionale ed europeo che propendono, nel caso della tratta di esseri umani, per una concezione della vulnerabilità fluida, dinamica e profondamente ideografica. Al contrario, il legislatore interno, frammentando il soggetto vulnerabile in un’enumerazione di categorie personali (*minori, donne, anziani, disabili, genitori singoli con figli minori...*) o oggettive (essere state vittime di particolari vicende: *torture, stupri, forme di violenza psicologica...*), parrebbe propendere per l’orientamento atomistico e dunque, per la creazione di modelli di vulnerabilità, che per quanto molteplici, assumo portata generale ed astratta. L’art. 1 del Dlg. 24/2014 inoltre, lungi dall’adottare un unico criterio interpretativo, accumuna sotto la stessa egida situazioni tra loro estremamente eterogenee, che vanno dal fattore generazionale, a quello di genere, ad aver subito particolari reati o violenze⁴¹³.

5. DALLA NORMA ALLA GIURISPRUDENZA: Introduzione

Prima di passare all’analisi giurisprudenziale alcune precisazioni sono dirimenti.

Perché analizzare la giurisprudenza? Soprattutto in un ordinamento come il nostro, incardinato su una prospettiva giuspositivista e in cui, in linea di principio, qualsiasi problema giuridico può essere

⁴¹² Virgilio, M., *ibidem* pag. 164

⁴¹³ Virgilio, M., *la vulnerabilità nelle fonti normative italiane*, articolo in Pastore, B., Giolo O., (a cura di) *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, mon. Carroci Editore, prima edizione, 2018, pag. 161-170

affrontato mediante una serie di operazioni logiche che condurrebbero all'unica soluzione possibile⁴¹⁴?

A ben vedere, lo stesso ordinamento giuridico, nel regolare la gerarchia delle decisioni, ammette, tramite l'individuazione di più gradi di giudizio che il giudice non rivesta l'asettico ruolo di *bocca della legge*: la possibilità di ricorrere in appello contro la sentenza del giudice di primo grado e in Cassazione contro la sentenza d'appello costituisce infatti l'ammissione del fatto che la decisione possa essere il prodotto di un errore giudiziario. Inoltre, le rilevazioni empiriche condotte dai ricercatori che hanno ad oggetto il ragionamento giudiziario, e quindi le modalità attraverso le quali gli operatori del diritto assumono le loro decisioni, hanno messo in luce l'esistenza di una tensione tra astrattezza e rigidità delle fattispecie teoriche e l'imprevedibilità e malleabilità dei casi concreti sottoposti all'interprete e che questi deve giudicare, mettendo in luce: a) che la sentenza non è l'atto di chi munito di imperio risolve, sulla base di un processo sillogistico rigido, una lite, bensì il modo attraverso cui il giudice dà risposta alle domande che le parti del processo gli hanno rivolto e soprattutto agli argomenti che questi gli hanno sottoposto, b) che il giudice gode di uno spazio di discrezionalità ermeneutica che varia a seconda dei casi c) che gli elementi di contesto (sociali, valoriali, culturali, compresa la realtà criminale sottesa alla norma) condizionano gli esiti decisorii, d) che l'interprete giudiziale è egli stesso fonte del diritto, quantomeno del diritto vivente⁴¹⁵.

Guardare alle interpretazioni giurisprudenziali, è funzionale per descrivere e spiegare non tanto il diritto (o una categoria giuridica) che **deve valere**, bensì il diritto che, in un dato **periodo, e per dati contesti, di fatto vale**. Il procedimento interpretativo infatti, è una operazione che scarta alcuni significati possibili di una norma o di un concetto e ne accoglie altri, istituendo in questo modo un rapporto (o, meglio, una *mediazione*) tra regola e/o categoria generale ed astratta e il caso concreto⁴¹⁶. La regola giuridica, di fatto, non è che una scatola vuota, nel quale l'interprete colloca la vicenda su cui è chiamato a giudicare. Nella realtà empirica, i processi cognitivi interpretativi non partono dall'esame formale della norma o del concetto normativo, bensì da un fatto, da un caso o da una situazione reale che richiede una soluzione, una valutazione o una decisione. L'interpretazione della

⁴¹⁴ Solo nei casi di dubbi o negli hard cases il giudice è chiamato a chiarire, e quindi interpretare il significato della norma, anche in questo caso però, l'ordinamento definisce in modo preciso i criteri per l'interpretazione a cui egli si deve attenere: art. 12 preleggi.

⁴¹⁵ Per ulteriori approfondimenti sulla sentenza come documento di ricerca empirica si rimanda a De Felice D., Giura G., *Selettività della giurisprudenza di merito. Giudizio di legittimità e giurisprudenza locale*, Sociologia del diritto V. 1, 2016, Franco Angeli, pp. 135-158 e Ghezzi M., Mosconi G., Pennisi C., Prina C., Prina F., Raiteri M., *Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica*, mon. Maggioli Editore 2017.

⁴¹⁶ Per maggiori informazioni sull'attività interpretativa del giudice si rimanda a Fiandaca G., Musco E., *Diritto penale. Parte generale*, mon. Zanichelli Editore, Set. Edizione, 2018, pp. 124 e ss.

norma giuridica subentra in una seconda fase, come giustificazione giuridica della decisione assunta, rappresentandone, di fatto, il patentino di legittimazione formale.

Pertanto, guardare, attraverso l'analisi delle sentenze, a come i grandi attori giuridici (Corte Edu, Corte Costituzionale, Corte di Cassazione Penale) interpretino il concetto di vulnerabilità assume un'importanza centrale. È infatti nella fase di interpretazione ed applicazione della norma che questa si riempie di significato: lasciando l'inchiostro del testo scritto e trasformandosi in espressione di diritto vivente.

6. LA VULNERABILITA' NELLE SENTENZE DELLA CORTE DI STRASBURGO.

Passando dall'analisi del dato normativo a quello giurisprudenziale, il primo grande attore che merita menzione è la Corte di Strasburgo (o Corte Europea dei Diritti dell'Uomo). Questa rappresenta lo strumento di tutela giurisdizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che è parte integrante del diritto positivo italiano⁴¹⁷.

Sebbene le parole «vulnerabile» e «vulnerabilità» («vulnerable» e «vulnerability», «vulnérable» e «vulnérabilité») non compaiano nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu)⁴¹⁸, negli ultimi decenni la nozione di vulnerabilità ricorre sempre più spesso nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte Edu).


Considerando il semplice dato quantitativo, si può osservare che le sentenze contenenti queste parole erano 7 nel 2000 (ossia l'1% del totale delle sentenze prodotte in quell'anno), 16 nel 2004 (il 2,2% del totale), 42 nel 2008 (il 2,7% del totale), 70 nel 2013 (il 7,6% del totale)⁴¹⁹.

⁴¹⁷ La Cedu è parte integrante del diritto positivo italiano attraverso la legge di ratifica, legge 4 agosto 1955, n. 848 e l'art. 117 Cost. così come interpretato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 348 e 349 del 2007. Allo stato attuale del diritto positivo italiano e tralasciando il dibattito relativo ai rapporti tra diritto interno, Cedu e rispetto dei vincoli derivanti dal diritto internazionale, la Cedu costituisce una norma di rango subcostituzionale. Tutte le autorità pubbliche nazionali hanno l'obbligo di conformare la loro azione ai parametri convenzionali. Tra queste, il giudice ha l'obbligo di effettuare un'interpretazione conforme alla Cedu, e all'interpretazione della Corte Edu, e nel caso in cui non sia possibile risolvere in via interpretativa il contrasto tra la norma interna e la Cedu in ragione dei limiti posti dalla lettera della disposizione da applicare, egli deve sollevare questione di legittimità costituzionale.

⁴¹⁸ Diciotti E., *La vulnerabilità nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, *Ars interpretandi*, V.2, luglio-dicembre 2018, pp. 13-34.

⁴¹⁹ Diciotti E., *La vulnerabilità nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, *Ars interpretandi*, V.2, luglio-dicembre 2018, pp. 13-34.

Numero delle menzioni della vulnerabilità nelle sentenze della Corte Edu.



420

Anno	N. totale sent. C. Edu	N. sent. vulnerabilità	Percentuale
1959-1999	1014	16	1.6%
2000	695	7	1.0%
2001	888	15	1.7%
2002	844	8	0.9%
2003	703	12	1.7%
2004	718	16	2.2%
2005	1105	15	1.4%

⁴²⁰ I dati del presente grafico sono stati estratti dal lavoro di ricerca di Al Tamini, avente ad oggetto tutte le sentenze della Corte, dalla sua costituzione fino al 2013, in cui le parole "vulnerabilità", "vulnerabile" o "vulnérabilité" hanno svolto un ruolo effettivo nel giudizio. Con quest'ultimo s'intende che tali termini sono stati usati dalla Corte Edu per: descrivere i fatti inerenti al caso, o facevano parte della sua valutazione e del giudizio, o sono state utilizzate in riferimento all'utilizzo di documenti di diritto internazionale pertinenti al caso. Per maggiori dettagli si rimanda a Al Tamini Y., *The Protection of Vulnerable Groups and Individuals by the European Court of Human Right*, consultabile online <http://njb.nl/Uploads/2015/9/Thesis-The-protection-of-vulnerable-groups-and-individuals-by-the-European-Court-of-Human-Rights.pdf>

2006	1560	25	1.6%
2007	1503	26	1.7%
2008	1543	42	2.7%
2009	1625	76	4.1%
2010	1499	76	5.1%
2012	1157	80	6.9%
2012	1093	82	7.5%
2013	916	70	7.6%

421



Basta un semplice sguardo a questi numeri per rendersi conto immediatamente del vertiginoso aumento nel numero di menzioni della vulnerabilità nelle sentenze della Corte Europea, tanto da

⁴²¹ Al Tamini Y., *The Protection of Vulnerable Groups and Individuals by the European Court of Human Right*, consultabile online <http://njb.nl/Uploads/2015/9/Thesis-The-protection-of-vulnerable-groups-and-individuals-by-the-European-Court-of-Human-Rights.pdf>

poterlo definire un “*vulnerable turn*” giuridico. Cosa che, vista la sua concomitanza con l’inizio degli anni duemila, potrebbe spiegarsi con il crescente interesse accademico suscitato da tale concetto nei medesimi anni⁴²². Invero, anche se non ci sono indicazioni scientifiche al riguardo, è innegabile che a partire dalla teoria sulla vulnerabilità di Martha Fineman si sia diffusa in ogni ambito la consapevolezza dell’importanza e della centralità (anche giuridica) di questo concetto.

Eppure, nonostante questo innegabile incremento, la Corte Edu non ha fornito alcuna definizione giuridica del termine in questione⁴²³, rifiutandosi di produrre un elenco dei gruppi o dei soggetti considerati tali, ovvero delle ragioni poste fondamento delle sue valutazioni. Ciò, se da un lato riflette l’esercizio dei suoi poteri discrezionali, dall’altro solleva il problema della correttezza e della controllabilità (e prevedibilità) delle sue decisioni⁴²⁴.

Tutto ciò considerato, guardare alla giurisprudenza europea, e cercare di comprendere il modo in cui essa interpreta tale concetto nonché i criteri del suo utilizzo, ha importanza dirimente: Infatti essa rappresenta, in primo luogo un orientamento interpretativo vincolante per il nostro giudice interno⁴²⁵, ed in secondo luogo perché riflette (di fatto) il significato che nel sostrato valoriale e socio-cultural-giuridico europeo viene attribuito a tale termine.

Ciò premesso: nel corso di questo paragrafo il tentativo sarà quello di ricostruire brevemente gli usi che vengono fatti della vulnerabilità nella giurisprudenza della Corte europea, guardando in primo luogo a se esistono gruppi o soggetti a cui tale termine viene più frequentemente associato e per quale ragione, in secondo luogo a quali sono le implicazioni giuridiche, ed infine al motivo per cui manca una definizione giurisprudenziale.

Una nota metodologia: Nel caso della Corte Edu si è ritenuto opportuno guardare a come tale termine venisse considerato nella generalità delle situazioni in cui è associato ad un soggetto od ad un gruppo di individui (e quindi unicamente con riferimento a vulnerabilità-persona). Questa scelta si è resa necessaria visto da un lato l’enorme rilevanza che tale termine sta ricevendo a livello europeo e

⁴²² Nello stesso periodo questo concetto, declinato in vari modi, ha trovato sempre maggiore diffusione nel discorso giuridico, etico e sociologico: si veda Diciotti E., *La vulnerabilità nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo*, *Ars interpretandi*, V.2, luglio-dicembre 2018, pp. 13-34.

⁴²³ Per un ulteriore approfondimento sul tema si rimanda a Chenal R., *La definizione della nozione di vulnerabilità e la tutela dei diritti fondamentali*, art. *Ars interpretandi*, V. 2, luglio-dicembre, 2018, pp. 35-55

⁴²⁴ Pastore B., *Introduzione*, art. *Ars interpretandi*, V. 2, luglio-dicembre, 2018, pp. 7-12

⁴²⁵ Con le sentenze gemelle 348 e 349 del 2007 la Corte Costituzionale ha stabilito che le disposizioni Cedu come interpretate dalla Corte Edu si impongono ex art. 117 co.1 Cost. alla legislazione nazionale, purchè interpretate in modo coerente con i principi Costituzionali. Da ciò consegue che il giudice di merito è tenuto ad interpretare le norme interne in modo conforme alla Cedu, ed in caso di contrasto tra norma interna e una norma convenzionale non risolvibile dal giudice di merito per via interpretativa questi è tenuto a sollevare una questione di legittimità Costituzionale. Per maggiori approfondimenti si rimanda a Barbera A., Fusaro C., *Corso di diritto Costituzionale*, mon. Il Mulino, 2012, pp. 170 e 171.

dall'altra l'esiguità numerica delle sentenze (in generale) inerenti la tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale.

Per farlo sono stati utilizzati dati di secondo livello, ed in particolare: il lavoro di ricerca condotto da Al Tamini, avente ad oggetto tutte le sentenze della Corte, dalla sua costituzione fino al 2013, in cui le parole "vulnerabilità", "vulnerabile" o "vulnérabilité" hanno svolto un ruolo effettivo nel giudizio, e che offre una panoramica di più di 60 anni di lavoro della Corte Edu; le riviste scientifiche classe A di dottrina giuridica 'Ars Interpretandi' e 'Rivista Italiana di Medicina Legale' che hanno dedicato un'intera pubblicazione al tema della vulnerabilità con un focus sul ruolo giocato da questo termine nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

6.1. La vulnerabilità nell'interpretazione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: individual assessment, interpretazione categoriale, o vulnerabilità funzional-sistemica?

Una premessa: Come vedremo nel corso del paragrafo la Corte Edu generalmente associa la parola vulnerabile con una forma di *debolezza*, o *fragilità*, posseduta in grado diverso da persone (o cose), che le *rendono maggiormente esposte al rischio di subire dei danni* (prodotti da un'eterogeneità di fattori: proprietà naturali, dinamiche sociali, forme di oppressione, discriminazioni, regole o istituti giuridici, altri soggetti...).

Nelle sentenze della Corte essa solitamente assume una valenza prescrittiva e valutativa insieme in quanto:

-da una parte evidenzia la presenza di diseguglianze tra individui (i vulnerabili e i non vulnerabili) determinata dall'esistenza di una situazione svantaggiosa di taluni rispetto ad altri,

-dall'altra connota tale differenza come ingiusta o comunque come un fenomeno sul quale è dirimente intervenire allo scopo di evitare che si verificano conseguenze ulteriori e/o rimediare alle stesse.


In tal senso 'vulnerabile' diviene un termine 'valutativo', il cui significato può essere precisato solo sulla base di giudizi di valore⁴²⁶ e che, come vedremo, riflette il carattere intrinsecamente funzionale legato all'utilizzo di questo termine⁴²⁷.

⁴²⁶ Diciotti E., *La vulnerabilità nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, Ars Interpretandi, V.2, luglio-dicembre 2018, pp. 13-34.


⁴²⁷ Chenal R., *La definizione della nozione di vulnerabilità e la tutela dei diritti fondamentali*, art. Ars Interpretandi, V. 2, luglio-dicembre, 2018, pp. 35-55

6.1.1. Segue: I soggetti vulnerabili:

Ciò premesso, come anticipato, la Corte non ha esplicitato i soggetti o i gruppi che per i caratteri che posseggono o per la situazione in cui versano possano ritenersi più svantaggiati. Ciononostante vi sono alcuni individui o gruppi che, ricorrono con molta frequenza, nonostante non possano essere considerati un elenco tassativo: i detenuti, i minori, le vittime, i non cittadini comunitari (nel cui gruppo vengono ricompresi sia i richiedenti asilo, che più generalmente la popolazione migrante), i detenuti con problemi mentali, gli indagati e la minoranza Rom.



⁴²⁸ I dati del presente grafico sono stati estratti dal lavoro di ricerca di Al Tamini, avente ad oggetto tutte le sentenze della Corte, dalla sua costituzione fino al 2013, in cui le parole "vulnerabilità", "vulnerabile" o "vulnérabilité" hanno svolto un ruolo effettivo nel giudizio. Con quest'ultimo s'intende che tali termini sono stati usati dalla Corte Edu per: descrivere i fatti inerenti al caso, o facevano parte della sua valutazione e del giudizio, o sono state utilizzate in riferimento all'utilizzo di documenti di diritto internazionale pertinenti al caso. Per maggiori dettagli si rimanda a Al Tamini Y., *The Protection of Vulnerable Groups and Individuals by the European Court of Human Right*, consultabile online <http://njb.nl/Uploads/2015/9/Thesis-The-protection-of-vulnerable-groups-and-individuals-by-the-European-Court-of-Human-Rights.pdf>



Di questi, se ne prendono in esame alcuni per la rilevanza degli assunti ricavabili:

Detenuti: I detenuti, con 236 menzioni, rappresentano di gran lunga la categoria più citata nelle sentenze della Corte. Dopo un’iniziale individuazione delle categorie più fragili tra i detenuti (quelli oggetto di maltrattamenti, mentalmente deboli o che non parlano la lingua dell’ufficiale giudiziario)⁴³⁰, la Corte è presto giunta alla conclusione che tutte le persone in stato di reclusione si trovano, **in virtù della loro condizione**, in una posizione di vulnerabilità.

“In the light of the importance of the protection afforded by Article 2, the Court must subject deprivations of life to the most careful scrutiny, taking into consideration not only the actions of State agents but also all the surrounding circumstances. Persons in custody are in a vulnerable position and the authorities are under a duty to protect them.”⁴³¹

⁴²⁹ in Al Tamini Y., *The Protection of Vulnerable Groups and Individuals by the European Court of Human Right*, consultabile online <http://njb.nl/Uploads/2015/9/Thesis-The-protection-of-vulnerable-groups-and-individuals-by-the-European-Court-of-Human-Rights.pdf>

⁴³⁰ Corte Edu, 29 aprile 1999, sent. n. 25644/94 (*T.W. v. Malta*) in Al Tamini Y., *The Protection of Vulnerable Groups and Individuals by the European Court of Human Right*, consultabile online <http://njb.nl/Uploads/2015/9/Thesis-The-protection-of-vulnerable-groups-and-individuals-by-the-European-Court-of-Human-Rights.pdf>

⁴³¹ Corte Edu, Grande Camera, 27 giugno 2000, sent. n. 21986/93 (*Salman v. Turkey*) in Al Tamini Y., *The Protection of Vulnerable Groups and Individuals by the European Court of Human Right*, consultabile online <http://njb.nl/Uploads/2015/9/Thesis-The-protection-of-vulnerable-groups-and-individuals-by-the-European-Court-of-Human-Rights.pdf>

Tale previsione assume un'importanza non secondaria in quanto evidenzia un'interpretazione della vulnerabilità non solo basata sulle caratteristiche personali/soggettive proprie dell'individuo considerato tale, bensì una lettura situazionata, legata alla posizione in cui questi versa e proprio in ragione della stessa. Per tale motivo, la Corte considera vulnerabile una persona detenuta (e può dunque accedere alle misure di maggior tutela legate a tale posizione, come l'inversione dell'onere probatorio) per tutto il tempo, e non oltre, in cui la sua reclusione continua. Una volta terminata la detenzione viene meno anche la posizione di vulnerabilità le correlate misure di protezione⁴³².

Minori: Subito dopo i detenuti, sono i minori i soggetti più frequentemente menzionati nella giurisprudenza della Corte Edu. Questi, vengono riconosciuti vulnerabili di de fault in ragione della loro minor età. Tale associazione: minori=soggetti vulnerabili viene data per scontata, implicita, non trovando, se non in rarissimi casi, spiegazione o esplicitazione. In tale accezione la vulnerabilità assume una declinazione essenzialista/atomistica, in virtù della quale, il minore viene automaticamente considerato tale in quanto portatore di quelle caratteristiche e qualità (minor età) che tipicizzano la categoria.

Rispetto all'utilizzo (rectius alla funzione) del termine vulnerabile o vulnerabilità con riferimento ai minori è bene osservare che l'orientamento della Corte non è unitario né uniforme: il caso *M. e M. contro Corazia*⁴³³, rappresenta un esempio emblematico. In questa ipotesi considerare il minore come soggetto vulnerabile è servito alla forte per espandere la portata normativa dell'art. 3 della Cedu⁴³⁴ ed in particolare di considerare come inumani e degradanti atti che, se commessi nei confronti di un adulto, sarebbero al più potuti essere considerati come una limitazione del diritto alla vita privata ex art. 8 Cedu⁴³⁵. D'altra parte però la Corte ha affermato che la medesima qualifica non può arrivare al punto di azzerare il diritto del minore ad autodeterminarsi. Per la Corte sarebbe invero illegittimo negare al minore il diritto di essere ascoltato in sede di giudizio di separazione in merito alla sua preferenza rispetto a che genitore vuole essere affidato.

⁴³² Corte Edu, 12 ottobre 2010, sent. n. 24397/03 (*Ayan v. Turkey*) in Al Tamini Y., *The Protection of Vulnerable Groups and Individuals by the European Court of Human Right*

⁴³³ Corte Edu, 3 settembre 2015, sent. n. 10161/13, 3 in Chenal R., *La definizione della nozione di vulnerabilità e la tutela dei diritti fondamentali*, art. *Ars Interpretandi*, V. 2, luglio-dicembre, 2018, pp. 35-55

⁴³⁴ Art. 3 Cedu, Proibizione della tortura "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti". Consultabile online al sito https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf

⁴³⁵ Art. 8 Cedu, *Diritto al rispetto della vita privata e familiare* "1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui". Consultabile online al sito https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf

In altre parole: in questo caso la vulnerabilità del minore ha assunto una doppia valenza: da una parte è stata funzionale a garantire al bambino una maggior protezione e tutela di fronte agli atti violenti del padre, dall'altra come argine rispetto ad eventuali misure legislative nazionali restrittive rispetto alla sua possibilità di autodeterminarsi (non tutti gli stati permettono ai minori, sotto una certa età, di essere sentiti in sede di giudizio di separazione e/o affidamento, al fine di tutelarne l'interesse preminente ad una crescita serena).

Dall'esame di questa sentenza si possono estrapolare due conclusioni: Da una parte che la definizione di vulnerabilità, anche quando legata ad una "categoria" (il minore) non può prescindere dal contesto in cui si vuole applicare, o meglio dall'impatto (dalle conseguenze) che il suo utilizzo ha sulla tutela dei diritti fondamentali dell'interessato. Dall'altra che la portata di questa nozione non è coerente ed unitaria, il suo contenuto sembrerebbe infatti mutare **in funzione** del contesto in cui tale concetto entra in gioco⁴³⁶.

Le vittime: Le vittime rappresentano la terza 'categoria' più nominata.

Rispetto a questa categoria la Corte considera le vittime vulnerabili in ragione dei danni che hanno subito, in altre sentenze invece si sofferma sul "*sentimento di vulnerabilità*" che questi devono aver provato, a prescindere poi dall'entità dell'ingiuria sofferta.

Con riferimento alle vittime è interessante notare che nella maggior parte delle situazioni la Corte adotta una prospettiva individuale (individual assessment), ovverosia una valutazione che tiene conto del caso specifico, e difficilmente tratta le vittime come un gruppo, o una categoria astratta.

Esistono però alcune eccezioni, come nel caso delle vittime di torture maltrattamenti, rispetto alle quali la Corte propende per un approccio categoriale, fondato sulla tipologia di reato.

*"In this connection the Court notes (...) the need to take into account the particular vulnerability of victims of torture and ill treatment."*⁴³⁷

Un'altra specificità che concerne le sentenze relative alle vittime, è la tendenza della Corte a far riferimento, più che in tutte le altre ipotesi, ai trattati internazionali: ne sono un esempio i numerosi rimandi alla Dichiarazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne, o alle relazioni della Commissione sui diritti umani del Consiglio

⁴³⁶ Per maggiori approfondimenti sul punto si rimanda a Chenal R., *La definizione della nozione di vulnerabilità e la tutela dei diritti fondamentali*, art. Ars Interpretandi, V. 2, luglio-dicembre, 2018, pp. 35-55

⁴³⁷ Corte Edu, 20 gennaio 2011, sent. n. 14811/04 (*Gisayev v. Russia*); Corte Edu, 25 settembre 1997, sent. n. 23178/94 (*Aydin v. Turkey*); Corte Edu, 3 giugno 2004, sent. n. 33097/96, e n. 57834/00 (*Bati and others v. Turkey*) in Al Tamini Y., *The Protection of Vulnerable Groups and Individuals by the European Court of Human Right*

Economico e Sociale delle Nazioni Unite. Rispetto a ciò, invero, si nota come in talune circostanze la Corte si sia servita di tali trattati e convenzioni internazionali proprio per denotare le vittime (per esempio di violenza domestica) come una classe di soggetti vulnerabili. In questi casi quindi la Corte sembrerebbe abbandonare l'individual assessment per adottare, al contrario un approccio categoriale, basato sul "gruppo" vittime.

*"...The Court notes in this respect that the particular vulnerability of the victims of domestic violence and the need for active State involvement in their protection has been emphasised in a number of international instruments"*⁴³⁸

Si può dunque affermare che anche nei confronti delle vittime la Corte assuma un approccio altalenante, considerandole alle volte come una **classe vulnerabile**, in ragione del loro essere vittime, alle altre rifiutando lo sguardo categoriale e preferendo un **individual assessment** basato sulla valutazione del caso concreto. Per esempio:

- a) Nel caso *Valiuliené contro Lituania*⁴³⁹ la Corte europea, rifiutando alcun tipo di automatismo su base identitaria ha rigettato la tesi avanzata dalla ricorrente la quale sosteneva di appartenere ad un gruppo di soggetti vulnerabili in quanto donna e in quanto vittima di atti di violenza domestica (essere considerata vulnerabile le avrebbe conferito il diritto a ricevere un più elevato grado di protezione da parte dello stato). Ugualmente nel caso *A. contro Croazia*⁴⁴⁰, la Corte non ha considerato le donne né in quanto tali, né in quanto vittime di violenza di genere come **necessariamente** vulnerabili⁴⁴¹.
- b) Al contrario, nel caso *Opuz contro Turchia*⁴⁴² la Corte ha riconosciuto le **donne** del sud-est della Turchia come **categoria vulnerabile** in ragione del loro essere donne e come tali maggiormente esposte al rischio di subire danni.

Gli stranieri: Gli stranieri, rappresentano forse l'esempio più rivoluzionario in quanto è proprio su di loro che si instaura la diafrasi tra approccio categoriale (atomistico) e valutazione individuale (calata nella specificità del caso).

⁴³⁸ Corte Edu, 12 giugno 2008, sent. n. 71127/01 (*Bevacqua and S. v. Bulgaria*); Corte Edu, 30 novembre 2010, sent.n. 2660/03 (*Hajduova v. Slovakia*); Corte Edu, 16 luglio 2013, sent.n. 61382/09 (*B. v. The Republic of Moldova*).

⁴³⁹ Corte Edu, 26 marzo 2013, sent. n. 33234/07, *Valiuliené c. Lituania*

⁴⁴⁰ Corte Edu, 14 ottobre 2010, sent. n. 55164/08, *A. contro Croazia*

⁴⁴¹ per maggiori approfondimenti sul punto si rimanda a a Chenal R., *La definizione della nozione di vulnerabilità e la tutela dei diritti fondamentali*, art. *Ars Interpretandi*, V. 2, luglio-dicembre, 2018, pp. 35-55

⁴⁴² Corte Edu, 9 giugno 2009, sen. n. 33401/02, *Opuz contro Turchia*

Nella letteratura giurisprudenziale il caso emblematico è rappresentato dalla sentenza M.S.S. contro Belgio e Grecia⁴⁴³. In questo episodio la Corte fa più volte riferimento alla vulnerabilità utilizzandola per descrivere la situazione di fragilità e di esposizione al rischio di subire un danno in cui versava il ricorrente afgano in ragione della sua qualità di richiedente asilo. Invero, in questo caso la Corte assume un approccio prettamente atomistico, considerando la vulnerabilità un attributo intrinseco della categoria dei richiedenti, proprio in ragione della condizione in cui essi versano,

“(...) the applicant’s distress was accentuated by the vulnerability inherent in his situation as an asylum seeker.”

Oppure

“the Greek authorities have not had due regard to the applicant’s vulnerability as an asylum seeker”⁴⁴⁴.

A sostegno della statuizione richiedenti asilo=gruppo vulnerabile, la Corte, al pari che nelle sentenze aventi ad oggetto le vittime, si richiama a tutte le convenzioni internazionali concernenti i richiedenti asilo. Rinvio che viene fatto con il primario fine di evidenziare il generale consenso mostrato dagli stati firmatari in merito alla necessità di garantire a tale gruppo (categoria) una protezione particolare:

“The Court attaches considerable importance to the applicant’s status as an asylum seeker and, as such, a member of a particularly underprivileged and vulnerable population group in need of special protection (see, mutatis mutandis, Oršuš and Others v. Croatia [GC], no. 15766/03, § 147, ECHR 2010-...). It notes the existence of a broad consensus at the international and European level concerning this need for special protection, as evidenced by the Geneva Convention, the remit and the activities of the UNHCR and the standards set out in the European Union Reception Directive.”⁴⁴⁵

⁴⁴³ Corte Edu, Grande Camera, 21 gennaio 2011, sent. n. *M.S.S. contro Belgio e Grecia*. Per maggiori dettagli sul caso si rimanda a Al Tamini Y., *The Protection of Vulnerable Groups and Individuals by the European Court of Human Right*

⁴⁴⁴ Corte Edu, Grande Camera, 21 gennaio 2011, sent. n. *M.S.S. contro Belgio e Grecia*. Per maggiori dettagli sul caso si rimanda a Al Tamini Y., *The Protection of Vulnerable Groups and Individuals by the European Court of Human Right*

⁴⁴⁵ Corte Edu, Grande Camera, 21 gennaio 2011, sent. n. *M.S.S. contro Belgio e Grecia*, in Al Tamini Y., *The Protection of Vulnerable Groups and Individuals by the European Court of Human Right*

Ciò premesso è interessante riportare l'opinione del giudice dissenziente Sajò, che rifiutando l'approccio categoriale assunto in questa occasione dalla Corte, veicola all'interno della giurisprudenza europea il dibattito atomistico-individual assessment.

In particolare il giudice Sajò propende per il secondo, affermando che i richiedenti asilo non possono essere considerati tout court una categoria particolarmente vulnerabile. Per il magistrato infatti essi non rappresentano un gruppo omogeneo, non versano tutti nella medesima condizione e la loro vulnerabilità varia in base alle specifiche circostanze del caso concreto (in ragione per esempio dei mezzi di sussistenza, del tipo di trattamento o di persecuzione di cui sono stati vittime, dell'età, della situazione familiare, dello stato di salute e dell'eventuale disabilità).

Nella sua memoria dissenziente però il giudice Sajò ritiene che se determinati soggetti o gruppi partecipano tutti, in maniera omogenea, uniforme, storicamente evidente e sedimentata della medesima condizione (sia essa di discriminazione, di assoggettamento, di disuguaglianza) allora possono essere riconosciuti come categoria o classe di vulnerabili. Circostanza che per il Giudice può essere facilmente riscontrata nel caso della popolazione Rom, la quale, in virtù delle persecuzioni a cui è stata ed è tutt'oggi assoggettata può essere considerata una classe intrinsecamente vulnerabile. Medesima cosa, non può invece dirsi per il caso dei richiedenti asilo.

Il magistrato sottolinea altresì il rischio insito alla creazione di un "precedente". Sulla base del principio di non contraddizione infatti, considerare la vulnerabilità come un tratto intrinseco di tutti i richiedenti asilo, significherebbe invero che la Corte dovrebbe riconoscerla in tutti i casi concernenti tali soggetti. Allo stesso modo, questo principio dovrebbe valere, per tutti gli altri gruppi nei confronti dei quali la Corte applica un approccio categoriale, come nel caso dei minori, o alle volte delle vittime...

A ben vedere, la diatriba tra individual assessment e approccio categoriale emersa in questa sentenza è stata al centro del dibattito giuridico filosofico analizzato nei precedenti paragrafi. In particolare, Martha Fineman con la sua teoria giuridica sulla vulnerabilità, si è schierata in maniera forte contro l'approccio identitario, rappresentato negli Stati dal paradigma della non discriminazione su base identitaria ed incardinato proprio sull'individuazione di categorie specifiche di vulnerabilità in ragione delle discriminazioni storicamente accertate. Ella si oppone all'idea di considerare un qualsiasi gruppo (siano essi minori, vittime, rom, richiedenti asilo...) come intrinsecamente vulnerabile. In questo modo pertanto l'autrice differisce dalle statuizioni di Sajò, nel senso che a differenza di quest'ultimo, essa rifiuta qualsiasi approccio identitario, a prescindere da quanto omogeneo e definito possa essere quel gruppo (come per il giudice i Rom). Secondo l'autrice la vulnerabilità è una caratteristica universale, inerente a tutti gli esseri umani, sebbene essa possa essere sperimentata in maniera diversa dai singoli individui (c.d. paradosso della vulnerabilità) in ragione

delle risorse (economiche, sociali, familiari) di cui essi dispongono. Per l'autrice, definire automaticamente delle classi di vulnerabili non può che avere effetti negativi in quanto veicola da una parte l'idea le persone siano normalmente autonome e indipendenti, disconoscendo tutte le altre condizioni di vulnerabilità (sociale, economica, familiare, esistenziale, corporale...) in cui possono versare gli individui, dall'altra giustificare trattamenti differenziati, alle volte correttivi e a stampo paternalistico, nei confronti dei soggetti considerati automaticamente come vulnerabili. Come abbiamo visto, l'approccio finemaniano, marcatamente post-identitario, è stato criticato da alcune filosofe giuridiche europee, in quanto, se applicato nel nostro contesto giuridico può portare a svuotare di significato alcuni principi fondamentali (come quello dell'uguaglianza e della disuguaglianza) e misconoscere determinate discriminazioni sociali e culturali (come quelle nei confronti di determinati gruppi sociali) con un affievolimento delle tutele nei loro confronti.

Da quanto riportato, non risulta possibile individuare nelle sentenze della Corte un'interpretazione della vulnerabilità unitaria. Riassumendo, da una prima analisi emerge chiaramente quello che ci si potrebbe aspettare dall'utilizzo di un concetto di recente sviluppo e privo di una definizione o di criteri interpretativi guida: una grande varietà di applicazioni e notevoli discrepanze giurisprudenziali. Invero, ci sono casi in cui la vulnerabilità viene associata a soggetti in ragione delle loro caratteristiche personali o soggettive (interpretazione soggettiva o personale), altre in cui è la stessa condizione o la posizione in cui tali soggetti versano ad essere considerata tale (interpretazione oggettiva o contestuale). In alcune sentenze la Corte propende per una valutazione individualizzata, riconoscendo *il soggetto singolo* come vulnerabile (individual assesment), ed altre in cui essa assume un approccio categoriale (approccio atomistico), in cui è *l'intero gruppo* a cui l'individuo appartiene ad essere considerato vulnerabile. Ancora, ci sono casi in cui la Corte ritiene che il soggetto sia *particolarmente vulnerabile*, o *maggiormente vulnerabile*, definendo così una graduazione di vulnerabilità e tracciando una differenziazione tra il *normalmente* e il *particolarmente* vulnerabile, ulteriore rispetto alla dicotomia non vulnerabile-vulnerabile. Infine, e senza pretesa di esaustività, ci sono casi in cui la Corte descrive la vulnerabilità come una *caratteristica del soggetto* ed altri in cui la corte ritiene che il soggetto “*si senta*” tale⁴⁴⁶.

⁴⁴⁶ Al Tamini Y., *The Protection of Vulnerable Groups and Individuals by the European Court of Human Right*, consultabile online <http://njb.nl/Uploads/2015/9/Thesis-The-protection-of-vulnerable-groups-and-individuals-by-the-European-Court-of-Human-Rights.pdf>

6.2. Le ragioni della vulnerabilità:

Un ulteriore assunto che si può ricavare dall'analisi dei casi concerne "le ragioni della vulnerabilità", o meglio, se esista, nella giurisprudenza della Corte un ragionamento coerente riguardo ai motivi per cui determinati soggetti vengono considerati tali.

Se esistessero, estrapolare le determinanti della vulnerabilità potrebbe servire da una parte per spiegare quali caratteristiche o espedienti spingano la Corte a considerare un soggetto o un gruppo, piuttosto che un altro, come vulnerabile, e dall'altra per tentare una generalizzazione delle valutazioni di quest'organo giudiziario, e dunque costruire dei modelli teorici applicabili anche in altri casi.

Sul punto, nella dottrina giuridica emergono tre posizioni contrastanti:

- 1) Un primo gruppo sostiene che non sia possibile estrapolare delle determinanti, per esempio Truscan⁴⁴⁷ afferma che la Corte Edu raramente fornisca spiegazioni su come determini la vulnerabilità. Allo stesso modo Peroni e Timmer⁴⁴⁸, sostengono che non sia chiaro che cosa leghi tutti i diversi gruppi o individui definiti dalla Corte come vulnerabili, in quanto questa non ha (ancora) sviluppato un insieme coerente di indicatori.
- 2) Un secondo gruppo invece, sostiene che esisterebbero delle direttrici nel ragionamento della Corte Edu, più o meno ricorrenti. In particolare, riprendendo i contributi di Al Tamini, sembrerebbero emergere tre principali fattori determinanti:
 - il versare in uno stato di detenzione o di controllo statale (o di altri organi istituzionali),
 - la presenza di una di una discriminazione storicamente e socialmente riconosciuta ed accertata (come, negli esempi sopra riportati, nel caso della minoranza Rom),
 - e il riferimento a documenti internazionali e comunitari, funzionale a sottolineare il comune consenso degli stati firmatari a che quei determinati soggetti (come per esempio le vittime di maltrattamenti o di violenza di genere) richiedano una protezione speciale.

Secondo Al Tamini, nel corso del tempo, tali indicatori sarebbero rinvenibili, in maniera esplicita od implicita, nella maggior parte delle sentenze della Corte Edu, rappresentando la giustificazione teorica della definizione di *detenuti, vittime, richiedenti asilo, indagati, Rom, persone mentalmente o fisicamente disabili e persone infette da HIV* come vulnerabili. L'autore sostiene infatti che sebbene i soggetti appena elencati siano solamente una parte della vasta gamma di persone che sono state riconosciute dalla Corte come vulnerabili, se sommati, essi rappresentano, per numero di menzioni, quasi il 70% del totale dei casi in cui la Corte

⁴⁴⁷ Truscan, *Considerations of vulnerability: from principles to action in the case law of the European Court of Human Rights*, art. Nordic Journal of Law and Justice, 2013, pp. 64-83, p. 75

⁴⁴⁸ Peroni e Timmer, *Vulnerable Groups: the Promise of an Emergent Concept in European Human Rights Convention Law*, International Journal of Constitutional Law, V. 11, n. 4, 2013, pp. 1056-1085, p.1064.

utilizza la nozione di vulnerabilità. Dato che non può essere ignorato. L'unico grande gruppo che la Corte definisce automaticamente come vulnerabile senza però mai fornire una spiegazione della sua scelta è rappresentato dai minori. In ogni caso, Al Tamini ammette che l'opinione contraria espressa dagli altri critici potrebbe essere il risultato del fatto che solamente in un numero limitato di casi le sentenze della Corte contengono una spiegazione esauriente, un ragionamento esplicito, del perché determinati soggetti vengano considerati come vulnerabili. Invero, nella maggior parte dei casi la Corte preferisce non indicare i propri criteri di valutazione. Ciononostante Al Tamini sostiene che tali elementi possono essere desunti, ancorché implicitamente, guardando le sentenze della Corte in ottica comparatistica.

- 3) Infine, si riporta un ultimo contributo, forse quello più accattivante. Chenal, nel suo articolo *“La definizione della nozione di vulnerabilità e la tutela dei diritti fondamentali”* propone un'ottica interpretativa completamente differente confutando la stessa premessa che accomuna tutti gli autori sopra citati ovvero: che la Corte Edu sarebbe chiamata a determinare in astratto, in modo unitario e coerente, le categorie e criteri atti a definire la nozione di vulnerabilità, indicatori ai quali poi essa stessa dovrebbe attenersi per la risoluzione dei casi futuri in osservanza del principio di coerenza del sistema giuridico europeo⁴⁴⁹. Secondo Chenal invece la Corte Edu fuggirebbe una predeterminazione astratta del concetto di vulnerabilità in quanto una definizione giuridica formale (al pari di una legislativa), unitaria e tassativa, presterebbe il fianco a problemi di sovra o sotto inclusione, e inoltre negherebbe al potere giudiziario la libertà di valutare caso per caso se un dato soggetto versi in una posizione di vulnerabilità. Per Chenal, la Corte Edu nell'usare la nozione di vulnerabilità partirebbe sempre da una valutazione delle **specifiche circostanze concrete**, e **dell'impatto e delle conseguenze giuridiche legate al suo utilizzo**. In quest'ottica la vulnerabilità assumerebbe una portata **relazionale**, poiché non declinata su basi categoriali ma relativa alla specificità del caso, e **funzional-servente** ossia legata alla sua utilità giuridica. Invero, la Corte, come abbiamo visto, associa questa nozione ad una vasta ed eterogenea gamma di soggetti, gruppi o alla posizione in cui essi versano. E nonostante gli sforzi della dottrina di trovare un comun denominatore l'unico elemento che accomuna tutti i casi è rappresentato, per Chenal, **dalla necessità di effettuale un esame individualizzato della**

⁴⁴⁹ Tale responsabilità sarebbe infatti stata attribuita alla Corte Edu dalla dottrina in maniera esplicita o implicita, per esempio Chenal cita Peroni e Timmer: *“what exactly ties these groups together is still not entirely clear, as the Court has not (yet) fully developed a coherent set of indicators to determine what renders a group vulnerable”* e Al Tamini *“although the Court rarely mentions the determinants of vulnerability, the Court has clarified the determinants of the most-mentioned vulnerable subjects in its case-law”* Chenal R., *La definizione della nozione di vulnerabilità e la tutela dei diritti fondamentali*, art. Ars Interpretandi, V. 2, luglio-dicembre, 2018, pp. 35-55.

posizione del ricorrente che tenga conto delle sue peculiarità e che ciò, in base al diverso grado di vulnerabilità riscontrato, porti ad un maggior o minore grado di protezione.

Effettivamente come rileva Chenal, la vulnerabilità, a differenza di altri diritti o nozioni (come per esempio l'autodeterminazione, esplicitamente tutelata dall'art. 8 della Cedu) non ha un'autonomia concettuale, né tantomeno definitoria, ma svolge un ruolo prettamente **funzional-servente**, volta alla tutela effettiva dei diritti fondamentali.

A ben vedere sono riconducibili all'utilizzo di tale nozione alcune importanti conseguenze giuridiche:

- In primo luogo un ampliamento degli obblighi positivi dello stato: in particolare, al riconoscimento di un soggetto come vulnerabile discende l'obbligo positivo in capo allo stato di predisporre le misure volte a garantirgli una protezione speciale e specifica. In questo senso gli Stati sono tenuti a operare in modo da rendere le persone vulnerabili (per esempio i minori) meno esposte delle persone non vulnerabili alla violazione di un loro diritto.
- Specularmente la vulnerabilità può agire come argine per limitare l'intervento statale quando questo si riveli troppo severo o addirittura ingiusto o discriminatorio. Per esempio, la Corte ha considerato illegittima perché ingiustificatamente restrittiva la limitazione legislativa al diritto di voto, imposta dallo Stato Ungherese alle persone affette da disabilità mentale e sottoposte a tutela totale o parziale, nella parte in cui escludeva dal voto anche le persone di fatto capaci di discernimento⁴⁵⁰. In questo modo la Corte ha utilizzato la nozione di vulnerabilità per ridurre una forma di discriminazione, diretta in questo caso verso le persone poste sotto tutela, impedendo che si portasse ad ulteriori conseguenze una forma di vulnerabilizzazione istituzionalizzata.
- Ancora, vulnerabilità è stata altresì utilizzata per invertire l'onere probatorio: nei casi concernenti i ristretti per esempio la Corte sostiene che, proprio a causa della posizione di vulnerabilità in cui versano, essi faticano ad accedere agli strumenti probatori ed è lo Stato che è tenuto a fornirli.

Peranto, per Chenal, quando la Corte fa ricorso a tale nozione è perché constatata che il soggetto si trova una situazione particolare che lo legittima a ricevere un esame individualizzato della sua posizione ed una protezione rafforzata dei suoi diritti.

Concludendo, la lettura **funzionale** della vulnerabilità messa in luce da Chenal è forse quella che più fra tutte permette di superare il paradigma della non-discriminazione su base identitaria,

⁴⁵⁰ Corte Edu, 20 Maggio 2010, sent. n. 38832/06 (Alajos Kiss contro Ungheria)

promuovendo invece una **valutazione individualizzata** basata sull'analisi delle circostanze del caso concreto non dissimile dal modello finemaniano.

Tale orientamento presta però il fianco a due possibili critiche: una nozione della vulnerabilità così ampia e indeterminata potrebbe infatti dare alito ad un **utilizzo arbitrario e discrezionale**, e in aperto contrasto con i principi di determinatezza, di certezza del diritto e di coerenza dell'ordinamento giuridico, nonché **impedire una prevedibilità delle decisioni giurisprudenziali e limitare il potere di controllo** della correttezza delle statuizioni assunte.

7. LA VULNERABILITA' NELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE:

La Corte Costituzionale è un organo del tutto peculiare nell'ordinamento italiano, rappresentandone la garante. Tra le sue varie funzioni, le è demandato il compito di giudicare la legittimità degli atti dello Stato e delle Regioni rispetto all'insieme dei valori e delle regole che informano il nostro sistema costituzionale.

Estrapolare l'interpretazione che questo Organo dà alla nozione di vulnerabilità, rappresenta pertanto un tassello imprescindibile della mappatura di significati: il punto di vista della Corte Costituzionale infatti racchiude in sé l'insieme dei principi posti a fondamento del nostro panorama valoriale.

Una nota metodologica: La nozione di vulnerabilità emerge più volte nelle sentenze della Corte Costituzionale, con riferimento agli argomenti più diversi⁴⁵¹, che vanno dall'ordinamento penitenziario alla previdenza, dalle pensioni agli ammortizzatori sociali e sostegno all'occupazione, dall'ambiente e ai reati ambientali all'immigrazione e ai delitti contro la persona.

Con riferimento alla vulnerabilità nel caso della tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale non esistono al momento sentenze, e l'unica che per affinità di argomenti ed attualità merita attenzione è la n. 114 del 2019, concernete il reato di favoreggiamento e reclutamento della prostituzione.

Per questo motivo, l'analisi dell'interpretazione della vulnerabilità della Corte Costituzionale sarà effettuato, al contrario di quanto fatto per la Corte Edu, tramite il solo esame di questo caso giurisprudenziale⁴⁵² e del dibattito dottrinale che ne è susseguito.

⁴⁵¹ In particolare inserendo nel motore di ricerca della banca dati giuridica Giuffrè-De Jure le parole "vulnerabile" "vulnerabilità" risultano 28 sentenze della Corte Costituzionale.

⁴⁵² merita comunque una menzione la sentenza 242 del 22 novembre 2019, con cui la Suprema Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 580c.p. (istigazione o aiuto al suicidio), nella parte in cui "*non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dalla norma in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento (art. 1 e 2 della l. 22 dicembre 2017, n. 219), agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale ed affetta da patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e*

In particolare, al contrario di quanto fatto per la Corte Edu, in cui sono stati utilizzati dati di secondo livello, in questo caso il lavoro è stato condotto utilizzando direttamente la sentenza della Corte Costituzionale come documento da cui estrarre informazioni utili in merito all'interpretazione della vulnerabilità da parte di questo organo nel caso della prostituzione (coatta o volontaria che sia) ed ipotizzarne un'applicazione alla vulnerabilità nel caso della tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale.

In aiuto alla disamina della sentenza si è fatto riferimento al parametro della dignità in senso oggettivo, utilizzata da alcuni autori come chiave interpretativa della vulnerabilità nel caso della tratta ai fini di sfruttamento lavorativo ma che, come vedremo, trova perfetta applicazione anche nel caso della prostituzione (coatta e/o volontaria) e, della tratta per sfruttamento sessuale.

7.2. La dignità come parametro:

Metodi di tratta e di traffico basati sempre più su forme contrattuali, in cui violenza e minaccia lasciano il passo a forme di convincimento e persuasione più sottili, ci portano ad interrogarci sul concetto di vulnerabilità rispetto alle libertà di scelta ed autodeterminazione. Il panorama delle migrazioni moderne mette sotto scacco il rapporto tra il contesto di partenza e quello di arrivo, facendo risaltare la differenza di prospettive, di priorità e di bisogni dei soggetti in movimento. Infatti,

consapevoli. Sempre che le sopradette condizioni della persona malata, e le modalità di esecuzione, siano verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”⁴⁵². Tale sentenza rileva per tre diversi ordini di ragioni:

- a) In primo luogo perché la Corte riconosce e valorizza, il diritto all'autodeterminazione individuale, in questo caso terapeutica, di quei soggetti considerati (dalla Corte medesima) come estremamente vulnerabili per via delle condizioni psico-fisiche in cui versano. Invero con questa sentenza la Corte, rifiuta la contrapposizione automatica tra autodeterminazione e vulnerabilità, mettendo in evidenza che non necessariamente un soggetto che versa in tale condizione, quantunque estrema, non sia per questo capace di formare ed esprimere un consenso libero e consapevole.
- b) In secondo luogo, perché, nonostante la precedente affermazione, richiede un intervento legislativo chiaro che permetta di controllare in maniera efficace la capacità del malato terminale di assumere delle decisioni libere e consapevoli. Ciò, proprio a tutela dei soggetti più vulnerabili: *“In assenza di una specifica disciplina della materia, infatti, «qualsiasi soggetto - anche non esercente una professione sanitaria - potrebbe lecitamente offrire, a casa propria o a domicilio, per spirito filantropico o a pagamento, assistenza al suicidio a pazienti che lo desiderino, senza alcun controllo ex ante sull'effettiva sussistenza, ad esempio, della loro capacità di autodeterminarsi, del carattere libero e informato della scelta da essi espressa e dell'irreversibilità della patologia da cui sono affetti. È necessaria una regolazione della materia, intesa ad evitare simili scenari, gravidi di pericoli per la vita di persone in situazione di vulnerabilità...”*
- c) Infine perché la Corte Costituzionale mette in guardia il legislatore rispetto ai rischi che dovrà affrontare nella stesura del precetto normativo richiestogli. Invero la Corte evidenzia che tale legge è suscettibile di investire una pluralità di scenari, variamente declinabili sulla base di scelte discrezionali del legislatore, come per esempio, la modalità di verifica dei presupposti in presenza dei quali la persona può chiedere aiuto (es: l'effettività e la libertà del suo consenso, il 'quantum' di vulnerabilità che lo legittima al suicidio) e pertanto potenzialmente problematici rispetto a possibili derive paternalistiche o discriminatorie.

quello che può apparire per taluni accettabile, e frutto di una scelta libera, cosciente e responsabile può non esserlo per altri.

Come abbiamo visto nell'analisi del dato normativo, alla luce di queste considerazioni trovare una chiave di lettura (soggettiva-oggettiva) del concetto di vulnerabilità appare dirimente per individuare le situazioni che necessitano tutela e le ipotesi di abuso che devono essere perseguite, nondimeno senza limitare o svilire la capacità dei singoli di autodeterminarsi.

Alcuni autori⁴⁵³, propongono come possibile parametro interpretativo quello della dignità, già adottato con riferimento allo sfruttamento lavorativo ma che, come avremo modo di osservare, trova perfetta applicazione anche al caso della tratta di esseri umani, soprattutto alla luce dei recenti orientamenti costituzionali⁴⁵⁴.

Nell'ambito dello sfruttamento lavorativo la dignità, intesa in senso oggettivo, viene assunta quale criterio per valutare l'equità delle condizioni di lavoro, nonché come argine contro le possibili storture determinate dalle leggi del mercato, ed in particolar modo del dumping sociale.

Nell'ideologia neo-liberale, come abbiamo visto analizzando la teoria finemaniana, la libertà contrattuale viene considerata l'unica forza capace di controllare le leggi del mercato e stabilire, secondo la logica della concorrenza, le condizioni lavorative: al diminuire dei vincoli aumentano le possibilità di autodeterminazione dei singoli. Come evidenziano Santoro e Genovese in un loro recente contributo⁴⁵⁵, già Weber agli inizi del Novecento aveva contestato la correttezza di questo assunto. La libertà di un lavoratore a concludere un contratto dal qualsiasi contenuto, con un imprenditore non implica di per se che questi abbia altresì il potere di determinare le proprie condizioni lavorative. Al contrario, è molto più facile che sia il datore di lavoro che imponga in maniera unilaterale le clausole contrattuali lasciando poi ai lavoratori la possibilità di scegliere, "liberamente", se aderirvi o meno.

Questo meccanismo si osserva maggiormente in tempi di crisi: dove all'aumentare dell'offerta di manodopera e al diminuire delle possibilità di impiego, il differenziale di potere tra datore e lavoratori aumenta sproporzionalmente. In questo contesto l'acclamata libertà contrattuale diviene strumento di potere, utilizzato da chi è economicamente più forte nei confronti di chi è più debole, per forzarlo ad acconsentire (nella necessità e nell'urgenza di lavorare) alle condizioni unilateralmente imposte. Sempre seguendo il ragionamento degli autori, parafrasando Adam Smith, non è certo la generosità

⁴⁵³ Genovese, Santoro *l'art. 18 (t.u. immigrazione) e il contrasto allo sfruttamento lavorativo: la fantasia del giurista tra libertà e dignità*, art. *Giornale del diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 2018, pag. 543-579, A. Sciarba "Vulnerabilità, consenso, responsabilità: alcuni casi di grave sfruttamento lavorativo e tratta delle donne migranti in Italia", journal article, in *Cosmopolis*, rivista di filosofia e teoria politica, vol XIII 2016

⁴⁵⁴ Eius-Corte Costituzionale, sent. 7 giugno 2019, n.141

⁴⁵⁵ Genovese, Santoro *ibidem*.

del panettiere che ci fa trovare il pane pronto ogni mattina, ma la sua necessità di lavorare. Pertanto è evidente che in mancanza di un argine, come può essere quello della dignità, si troverà sempre qualcuno disposto ad accettare anche le condizioni più inique.

Nell'ordinamento interno il limite della dignità trova piena espressione a livello costituzionale. Si menziona in particolare l'art. 41 Cost.⁴⁵⁶ che dopo aver affermato che l'iniziativa economica è libera precisa al secondo comma che essa non può in ogni caso svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Pertanto in questo senso la dignità viene esplicitamente adottata come parametro sia valutativo delle condizioni economiche lavorative che come criterio per stabilire i limiti alla libertà di iniziativa economica privata (*rectius*: libertà contrattuale). Tale brocardo si traduce poi a livello normativo in strumenti di tutela, sia penale che civile della dignità dell'essere umano, operata per esempio attraverso l'annullamento dei contratti lesivi della medesima.

Il limite imposto dal criterio della dignità oggettiva rischia però di trasformarsi in uno strumento paternalistico di controllo sociale: *Chi decide che cos'è degno?*

Come abbiamo visto nella parte dedicata all'analisi normativa: una **concezione eteronoma di dignità**, intesa come qualcosa di esterno al soggetto e derivante da parametri di tipo sociale e morale, può infatti finire per imporre ai singoli un unico modello astratto di "vita degna" che non tiene conto delle propensioni dell'individuo e che gli impedisca di autodeterminarsi rispetto alle proprie scelte di vita. Tale accezione di dignità normativa finirebbe per imporre dall'alto un'unica visione del giusto e dello sbagliato, ledendo aspirazioni e possibilità di riscatto del singolo.

Dall'altra parte è pur vero che una visione meramente soggettiva della dignità, ossia che lasci al singolo la piena libertà di decidere che cosa sia degno o indegno, riproporrebbe il falso mito, criticato da Weber, della libertà contrattuale senza essere in grado di tutelare il lavoratore dal dumping sociale, ovvero sia dal meccanismo per il quale gli individui si trovano costretti ad accettare condizioni di lavoro inique per abbattere la concorrenza e per la necessità di lavorare.

Per alcuni autori⁴⁵⁷, per andare esenti da queste problematica, sarebbe necessaria una lettura della dignità che non limiti la libertà di scelta individuale. Sarebbe di base necessario che il soggetto venisse posto nella posizione di poter scegliere, ovvero sia di poter esprimere il proprio potere di autodeterminarsi in condizioni di libertà e responsabilità. Detto in altre parole, che avesse sempre a disposizione un'alternativa accettabile. In quest'ottica si dovrà considerare lesa la dignità del

⁴⁵⁶ art. 41 Cost.: "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali". art. 41 Cost.

⁴⁵⁷ Genovese, Santoro *l'art. 18 (t.u. immigrazione) e il contrasto allo sfruttamento lavorativo: la fantasia del giurista tra libertà e dignità*, art. *Giornale del diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 2018, pag. 543-579

lavoratore quando lo sfruttamento diventa la sola scelta praticabile a fronte di una alternativa peggiore.

La connessione tra dignità e libertà di scelta sembrerebbe essere centrale della nozione stessa di posizione di vulnerabilità che si ricava dal Protocollo sulla tratta di esseri umani e poi ripresa sia dalla convenzione di Varsavia e dalla Direttiva 2011/36/UE, che la definiscono come “*la situazione in cui la persona non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima*”. Secondo la teoria proposta da Santoro e Genovese, la dignità potrebbe essere il parametro per misurare l’accettabilità dell’alternativa. Invero tale definizione sembrerebbe suggerire l’idea che per garantire la dignità della persona non si deve privare il soggetto della propria libertà di scelta, bensì fare in modo che egli possa scegliere ed autodeterminarsi in assenza di condizioni di vulnerabilità di cui chiunque può approfittarsi.

In ogni caso, porsi queste domande non è affatto un mero esercizio accademico. Nel secolo scorso in Francia lo scontro tra autodeterminazione e concezione oggettiva di dignità sono stati al centro di un interessante caso, poi diventato di scuola. La vicenda riguardava la proibizione, con ordinanza del sindaco, della pratica del “lancio del nano” poiché considerata lesiva della dignità umana. Tale atto veniva prontamente impugnato dallo stesso interessato, il quale lamentava una lesione della propria autodeterminazione, libertà economica e, detto in altre parole, della possibilità stessa di lavorare. Il Consiglio di Stato Francese però, nonostante fosse stato lo stesso nano (la dignità del quale si voleva in astratto tutelare) ad aver sollevato la questione, diede ragione al sindaco ritenendo legittima la sua ordinanza. In particolare i giudici francesi utilizzarono un concetto oggettivo della dignità, che prescindeva totalmente dalle scelte di vita e dalle propensioni del nano⁴⁵⁸. La medesima problematica si è poi via via ripresentata in diverse situazioni, non da ultimo in materia di prostituzione. Il 6.02.2018, la Corte Costituzionale italiana è stata interpellata dalla Corte di Appello di Bari in merito alla legittimità della Legge Merlin⁴⁵⁹ nella parte in cui *configura come illecito penale il reclutamento ed il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata*⁴⁶⁰, rispetto al principio di offensività (in base al quale possono essere puniti solamente atti idonei a ledere o a mettere in pericolo un bene giuridicamente tutelato dall’ordinamento), ad un diritto fondamentale (art. 2 Cost.) e alla libertà di iniziativa economica

⁴⁵⁸ Conseil D’Etat, Assemblée, 27.10.1995 n. 136727, disponibile al sito: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007877723> in Genovese, Santoro *l’art. 18 (t.u. immigrazione) e il contrasto allo sfruttamento lavorativo: la fantasia del giurista tra libertà e dignità*, art. *Giornale del diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 2018, pag. 543-579

⁴⁵⁹ Legge 20 febbraio del 1958 n. 75 in materia di “*abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui*”.

⁴⁶⁰ Sent. C.Cost. n. 114 del 2019, consultabile online, ult. acc. 27.01.2020 <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=141>

privata (art. 41 Cost.). In specifico, la Corte rimettente muoveva dal rilievo che, nell'attuale contesto storico, la prostituzione non è un fenomeno unitario, ma che accanto alla prostituzione coattiva e a quella per bisogno, vi sarebbe invero una prostituzione totalmente libera e volontaria. Quest'ultima troverebbe la propria espressione paradigmatica nella figura della Escort (accompagnatrice retribuita disponibile anche a prestazioni sessuali), figura ignota all'epoca dell'approvazione della legge Merlin. Su tale premessa la corte di Bari assumeva che la scelta di offrire prestazioni sessuali verso corrispettivo costituirebbe una forma di estrinsecazione della libertà di autodeterminazione sessuale, tutelato dall'art. 2 in quanto diritto fondamentale della persona umana. Per la Corte Pugliese tale libertà verrebbe compromessa da disposizioni, come quelle contenute nella legge che è stata oggetto di scrutinio, che sanzionano penalmente l'attività di terzi che si limitano a mettere in contatto la persona che si prostituisce con i clienti (come nel caso del reclutamento) o a semplificarle l'attività (come nel caso del favoreggiamento). Tali normative violerebbero altresì la libertà di iniziativa economica privata, tutelata all'art. 41 Cost. e che troverebbe la propria espressione nell'esercizio volontario della prostituzione, da considerarsi quale normale attività professionale svolta al fine di profitto. Invero, la Corte rimettente sottolinea che le norme denunciate, precludendo con la minaccia di una sanzione penale, qualsivoglia forma di agevolazione, supporto o intermediazione, di tale iniziativa economica finirebbero per svilire ogni possibilità di sviluppo imprenditoriale. Infine le norme censurate si porrebbero altresì in contrasto con il principio di necessaria offensività del precetto penale, ricavabile dal combinato disposto degli art. 13, 25 co.2 e 27 Cost⁴⁶¹. Invero secondo la giurisprudenza di legittimità più recente il bene protetto dalla legge 75 del 1958 non andrebbe identificato nel valore paternalistico e anacronistico della pubblica morale e del buon costume, ma proprio nella libertà di espressione e di autodeterminazione della persona che si prostituisce. In questa prospettiva, secondo la Corte rimettente, le condotte di reclutamento e di favoreggiamento della prostituzione liberamente e volontariamente esercitata risulterebbero del tutto inoffensive in quanto

⁴⁶¹ Il principio di offensività o di necessaria lesività impone che si considerino condotte penalmente rilevanti solo quelle idonee a ledere o esporre a pericolo un bene giuridico tutelato dall'ordinamento. Trova la propria fonte codicistica all'art. 49. 2 co. c.p., e, sebbene manchi una definizione esplicita, da una lettura combinata degli art. 13, 25 co.2 e 27 co. 1 e 3 della costituzione. Dall'art. 49 c.p., in materia di reato impossibile, si evince che il danneggiamento o la messa in pericolo del bene giuridicamente tutelato costituisce un requisito autonomo della fattispecie criminosa, la quale non potrà trovare applicazione allorquando a fronte di comportamenti conformi al modello legale non vi sia stata un'effettiva lesione. Il giudice del caso sarà pertanto di volta in volta chiamato a valutare in via preliminare se il fatto concretamente verificatosi corrisponda al tipo descritto dal codice e, se così fosse, ad accertare con giudizio ex post (che tenga conto della situazione verificatasi in concreto) se l'azione abbia determinato una lesione del bene protetto, configurandosi altrimenti un reato impossibile, ex art. 49 cp. Tali osservazioni devono essere ricollegate con quelle derivanti dagli art. 13 e 27 co. 1 e 3 cost. In particolare il primo sancisce l'impossibilità di comprimere il diritto inviolabile della libertà personale se non in funzione della tutela giuridica di un bene di pari rango. Il secondo, in merito alla responsabilità personale del reo e alla finalità rieducativa della pena, postula la necessità di riconoscibilità di un disvalore oggettivo del fatto in quanto solo il soggetto in grado di percepire il disvalore della propria condotta può essere effettivamente rieducato.

proiettate ad agevolare la realizzazione della scelta della prostituta, avvantaggiando e non danneggiando la pienezza dello stesso bene giuridico tutelato.

Secondo la Corte Costituzionale ogni rilievo sollevato deve essere considerato infondato. La Corte adita, partendo da un'attenta disamina del quadro normativo e giurisprudenziale italiano relativo al thema decidendum (*rectius* la prostituzione), analizza l'orientamento abolizionista, all'interno del quale si posiziona anche il nostro ordinamento. Secondo tale prospettiva, nata in seno ad un movimento di protesta inglese, la prostituzione costituirebbe un fenomeno da contrastare, anche penalmente, in ragione delle sue ricadute negative sul piano individuale e sociale, ed in particolare in merito ai diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili, della dignità umana (intesa in senso oggettivo), quello della salute individuale e collettiva e quello dell'ordine pubblico. Questo orientamento si declina in diversi modelli di intervento: quello proibizionista (adottato per esempio dagli Stati Uniti, con alcune eccezioni) che prevede la punizione di tutte le parti del mercimonio (sia la persona dedita alla prostituzione, che il cliente); quello neo-proibizionista che invece sanziona unicamente una parte, il cliente, ed infine il modello abolizionista puro, al quale appartiene il nostro ordinamento, il quale non considera la prostituzione un reato, ma punisce tutte le condotte ad esso parallele (ossia i comportamenti dei terzi che vi entrano in relazione, inducendo la persona ad esercitare tale attività, ovvero favorendola o traendone profitto). **Il postulato di partenza di quest'ultimo è che la prostituzione costituisca un'attività lesiva della dignità delle persone che la esercitano in quanto si ritiene che queste non avrebbero verosimilmente operato una simile scelta in diverse e più favorevoli condizioni economiche e sociali.** Secondo questa prospettiva, la prostituzione andrebbe totalmente eradicata e a questo risultato non si può giungere punendo chi esercita tale attività (perché in tal modo si finirebbe per colpire due volte i soggetti che sono vittime di un sistema sociale) né tantomeno il cliente (perché si scaricherebbe sul fruitore una responsabilità di cui si dovrebbe far carico lo stato). L'obiettivo dovrebbe invece essere, da una parte quello di rimuovere le cause sociali del fenomeno stesso e dall'altra di farne terra bruciata attorno, reprimendo severamente le attività ad esso collegate (come il lenocinio, l'induzione, lo sfruttamento o anche il semplice favoreggiamento o reclutamento della stessa) in modo tale da non consentirne una proliferazione.

La Corte Costituzionale riprendendo i lavori preparatori alla legge Merlin, oggetto della disamina, evidenzia come tale normativa trovi il proprio fondamento nei principi abolizionisti. In particolare osserva che per il legislatore del tempo “...*la scelta di esercitare la prostituzione trovi la sua matrice in una condizione di vulnerabilità, normalmente legata a cause individuali e sociali (relazionali, familiari, legate alla scarsa educazione, ad una condizione di bisogno, anche economico, od ad un*

quadro ambientale di moralità degradata...) ...⁴⁶²». Pertanto secondo la Corte, **la persona che mercifica il proprio corpo è potenzialmente, sempre una vittima, per lo meno del contesto sociale nel suo complesso.** Da qui la necessità che lo Stato si astenga dal rendersi complice dell'industria del sesso⁴⁶³, e che si impedisca che possa esistere una prostituzione autorizzata e regolamentata. Secondo la Corte Costituzionale, questi principi trovano, ora come allora, fondamento nel nostro dettato costituzionale, e proprio per questo motivo tutte le rimostranze mosse dalla Corte pugliese devono ritendersi infondate e la questione di illegittimità deve essere rigettata. In particolare, e per quello che ci interessa, per la Corte adita non si può ritenere fondato l'assunto che la legge Merlin sia incostituzionale per contrasto con l'art. 2 della Cost.

La Corte Costituzionale sostiene infatti che la prostituzione volontaria non rappresenti una modalità di autoaffermazione della persona umana, tutelata dall'art. 2 della Cost., e che si esprimerebbe in termini di erogazione della propria corporeità e genitalità contro la dazione di diversa utilità. Secondo la Corte adita, infatti, l'offerta di prestazioni sessuali verso corrispettivo non configurerebbe affatto uno strumento di tutela e di sviluppo della persona umana, quanto piuttosto una particolare forma di attività economica. Invero, la sessualità di un individuo, nel caso della prostituzione non sarebbe altro che un mezzo per conseguire un profitto. Essa non avrebbe nulla a che vedere con l'invocata libertà di autodeterminazione sessuale tutelata dall'art. 2 della Cost. Quest'ultimo articolo infatti vi appresta una tutela in negativo per il quale la libertà sessuale si estrinseca nel diritto ad opporsi da intrusioni altrui, non volute, nella propria sfera sessuale. La Corte adita sottolinea inoltre che sebbene il vigente ordinamento italiano non vieti, di per se, l'offerta di sesso a pagamento, ciò non significa che tale attività configuri espressione di un diritto costituzionalmente tutelato. Anzi, la scelta di non punire chi esercita la prostituzione risponde propriamente alle finalità centrali del modello abolizionista.

La Corte Costituzionale rigetta anche il secondo assunto, ovvero che la legge in esame si porrebbe in contrasto con l'art. 41 Cost, in quanto inibendo con la minaccia di una sanzione penale la collaborazione di terzi impedirebbe alla persona dedita alla prostituzione di svolgere la propria attività economica privata in modo organizzato, ed eventualmente anche nella forma di una vera e propria impresa. In particolare la Corte adita evidenzia che l'art. 41 co.2 Cost. sancisce che la libertà di iniziativa economica è tutelata a condizione che essa non comprometta altri valori che la Carta Costituzionale considera preminenti, essa infatti non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o

⁴⁶² Sent. C.Cost. n. 114 del 2019, consultabile online, ult. acc. 27.01.2020, pag. 27. <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=141>

⁴⁶³ *“allo stato, che ha gli stessi doveri verso tutti i cittadini, non è lecito di sacrificare una parte della popolazione, la più debole e la più miserabile, agli uomini che vogliono abusarne”*, in questi termini la relazione del senatore Pico, 21 gennaio 1955 alla prima commissione permanente del Senato della Repubblica, citata nella sentenza costituzionale in esame. Sent. C.Cost. n. 114 del 2019, consultabile online, ult. acc. 27.01.2020, pag. 27. <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=141>

in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Anzi, **per la Corte Costituzionale la compressione delle possibilità di sviluppo dell'attività della prostituzione che deriva dalle norme censurate sarebbe espressione stessa di tali principi fondamentali. L'obiettivo primo della legge 75 del 1958 infatti risiederebbe nella tutela dei diritti delle persone vulnerabili ed in particolare della dignità umana.**

In particolare la Corte adita sostiene che, anche se nell'attuale momento storico accanto a forme di prostituzione forzata esistono forme più o meno blande di esercizio volontario, *“la scelta di vendere sesso trovi la sua radice, nella larghissima maggioranza dei casi, in fattori che limitano e condizionano la libertà di autodeterminazione dell'individuo, riducendo, talora drasticamente, il ventaglio delle sue opzioni esistenziali”*⁴⁶⁴. Per la Corte Costituzionale tali fattori, sono espressione di una posizione di vulnerabilità e possono essere sia di ordine economico, che sociale, affettivo, relazionale, in ogni caso capaci di indebolire la *“naturale riluttanza verso una scelta di vita quale quella di offrire prestazioni sessuali contro mercede”*⁴⁶⁵. Pertanto la legge oggetto di scrutinio non può essere considerata incostituzionale in quanto risulta necessaria al precipuo scopo di garantire i diritti fondamentali delle persone vulnerabili.

Tutto ciò considerato, la Corte ritiene che la dignità umana (nella cornice della previsione dell'art. 41 co 2 Cost.), alla cui tutela è finalizzata la norma impugnata, deve essere inteso in senso oggettivo e non in senso soggettivo, ovvero sia quale lo concepisce il singolo imprenditore o il singolo lavoratore: *“È il legislatore che facendosi interprete del comune sentimento sociale in un determinato momento storico ravvisa nella prostituzione, anche volontaria, un'attività che degrada e svilisce l'individuo, in quanto riduce la sfera più intima della corporeità a livello di merce a disposizione del cliente”*⁴⁶⁶. Tutto ciò considerato, per la Corte Costituzionale la normativa in esame non può essere considerata illegittima. Anzi, la scelta del legislatore italiano di inibire con le norme impuginate la possibilità che la prostituzione formi oggetto di attività imprenditoriale esprime la finalità di tutelare la dignità umana, intesa in senso oggettivo, e di limitare tutte quelle forme di iniziativa economica privata che possano in qualche modo lederla, in ossequio al secondo comma dell'art. 41 Cost.

⁴⁶⁴ Sent. C.Cost. n. 114 del 2019, consultabile online, ult. acc. 27.01.2020, pag. 36. <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=141>

⁴⁶⁵ Sent. C.Cost. n. 114 del 2019, consultabile online, ult. acc. 27.01.2020, pag. 36. <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=141>

⁴⁶⁶ Sent. C.Cost. n. 114 del 2019, consultabile online, ult. acc. 27.01.2020, pag. 37. <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=141>

In ogni caso, concludendo, la sentenza analizzata, ci offre un piccolo prospetto del significato che viene attribuito nel nostro ordinamento alla vulnerabilità in riferimento alla prostituzione, coercitiva o volontaria che sia, e alla dignità come parametro per valutarla:

La prima emerge nella sua accezione contestuale e situazionale, normalmente legata a cause individuali o sociali, di tipo relazionale, familiare, educativo, o legate a situazioni di bisogno economico, affettivo o determinate da un quadro ambientale di moralità degradata. In altre parole, qualsiasi situazione che sia in grado di limitare o falsare la capacità di autodeterminazione individuale.

La seconda, viene intesa in senso meramente oggettivo, ossia quella definita dal legislatore (e dall'interpretazione giurisprudenziale) che traduce il comune sentimento sociale di un determinato contesto e momento storico, e a prescindere dalle prospettive e le inclinazioni personali del soggetto direttamente interessato.

A ben vedere si viene a creare un piccolo corto circuito: La prostituzione viene considerata un'attività degradante ed indegna (secondo parametri oggettivi) da cui la Corte fa discendere l'assunto che la scelta di esercitarla non può essere considerata volontaria e consapevole, bensì l'espressione stessa della posizione di vulnerabilità in cui versa l'esercente. Per la Corte infatti, solamente la mancanza di alternative reali ed accettabili, e dunque la presenza di quella situazione di vulnerabilità capace di limitare o falsare l'autodeterminazione individuale, possono portare un soggetto a immettersi nel mercato della prostituzione.

7.1. Le critiche alla visione della Corte Costituzionale:

La lettura offerta dalla Corte Costituzionale non è andata esente da critiche. In particolare è stata additata di essere intrinseca di moralismi e di rischiare di trasformarsi in uno strumento paternalistico di controllo sociale, calando dall'alto una visione normativa della dignità che non tiene conto delle aspirazioni e delle propensioni personali dei singoli soggetti interessati.

Invero ben prima della sentenza costituzionale diversi movimenti, non da ultimo alcune branche del femminismo radicale, avevano denunciato una lettura genderizzata e stereotipata della prostituzione e della capacità di autodeterminazione della donna, che andava ad inficiare i modelli di emersione e di tutela delle vittime dello sfruttamento.

Secondo alcuni autori⁴⁶⁷, ne rappresenterebbe un esempio la protezione sociale ex art. 18 c.p. (testo unico per l'immigrazione) TUI⁴⁶⁸, la quale nasce come uno strumento utile per contrastare la vulnerabilità e lo sfruttamento tramite l'offerta di un percorso alternativo. L'attuazione pratica dell'art. 18 dovrebbe svestirsi dell'impostazione integralista secondo cui tutte le donne che si prostituiscono sono tutte schiavizzate. In particolare Giammarinaro, sostiene che la mancanza di un approccio laico sia alla prostituzione che alla tratta di esseri umani ha portato ad escludere da forme di tutela tutte quelle donne che pur chiedendo aiuto, non vogliono entrare nei programmi di protezione o, in diversi casi, si rifiutano di denunciare i propri sfruttatori. L'art. 18 è pensato unicamente per coloro che decidono di uscire dal circuito della prostituzione in modo definitivo e che sono soggette a qualche forma di condizionamento, anche se non necessariamente comparabile con la schiavitù, ma che sia comunque tale da metterle in una condizione di pericolo se dovessero decidere di lasciare l'attività. Non vi rientrerebbero pertanto tutte quelle donne che sperano di ottenere una maggior autonomia o un supporto per negoziare con i propri sfruttatori in una posizione di minore debolezza, senza però necessariamente abbandonare l'attività.

Sul punto vi è però da dire che il limite non sta tanto nella modalità in cui sono stati costruiti i programmi anti-tratta e il relativo permesso di soggiorno ex art. 18, quanto piuttosto l'assenza di canali di tutela alternativi.

⁴⁶⁷ Giammarinaro M.G., *L'innovazione e le prospettive ed i limiti dell'art. 18 del D.lgs. n 286/98*, in *On the Road*, a cura di, *Prostituzione e tratta. Manuale di intervento sociale*. Milano, Franco Angeli 2002, in Genovese, Santoro *l'art. 18 (t.u. immigrazione) e il contrasto allo sfruttamento lavorativo: la fantasia del giurista tra libertà e dignità*, art. *Giornale del diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 2018, pag. 543-579

⁴⁶⁸ L'Art. 18 del testo unico sull'immigrazione prevede la possibilità di rilasciare uno speciale permesso di soggiorno per protezione speciale a stranieri vittime di "violenza o grave sfruttamento" e che risultino esposte ad un grave ed attuale pericolo per la loro incolumità a causa delle dichiarazioni rese nel procedimento penale o comunque a causa della loro decisione di sottrarsi alla situazione di sfruttamento.

Non a caso si parla di sistema a "doppio binario", in quanto duplice è la modalità di rilascio di tale permesso, o, appunto, in seguito alla collaborazione della vittima con l'autorità giudiziaria oppure, in assenza di una denuncia-querela della vittima, quanto l'emersione della situazione di grave sfruttamento avvenga nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali. Questo particolare permesso è subordinati all'attivazione dei cc.dd. "*programmi di assistenza ed integrazione sociale*" che dal '99 hanno iniziato ad attivarsi su tutto il territorio nazionale. Ha durata semestrale e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.

Con la legge 2007 n 17 è stato introdotto il comma 6bis dell'art. 18 TUI, che prevede che "le disposizioni del presente articolo si applichino, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione Europea che si trovano in una situazione di gravità e attualità di pericolo" (ex art. 6, legge 2007/17).

8. LA VULNERABILITA' nella GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE PENALE:

Infine, l'ultimo grande attore che necessariamente deve essere esaminato al fine di completare la mappatura di significati attribuiti alla vulnerabilità nella tratta di esseri umani, è la Suprema Corte di Cassazione. Infatti, in Italia tale organo è posto al vertice della giurisdizione ordinaria e tra le sue principali funzioni⁴⁶⁹ vi è quella nomofilattica ed unificatrice del diritto, ovverosia finalizzata ad assicurare a livello nazionale: “*l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione del diritto*”⁴⁷⁰. L'interpretazione di quest'Organo svolge pertanto una funzione primaria nel riempire di significato i precetti normativi e nel guidare l'intero ordinamento nazionale nella corretta ed omogenea applicazione degli stessi.

Il tentativo di questo paragrafo è quello di fornire una panoramica dei significati e degli usi attribuiti alla nozione di vulnerabilità nel caso della tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale, dalla Corte di Cassazione.

Una nota metodologica: Non essendoci contributi scientifici in materia (al contrario che nel caso della Corte Edu), si è proceduto tramite la lettura e l'analisi delle sentenze emesse della Suprema Corte Penale relative ai reati di cui agli artt. 600c.p. e 601 c.p., rispettivamente *riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e tratta di persone*, nelle quali la nozione in esame giocava un ruolo.

L'individuazione delle sentenze, è stata fatta tramite l'utilizzo delle Banche dati giuridiche, De Jure, Leggi D'Italia P.A. e dell'Osservatorio Nazionale Anti-Tratta⁴⁷¹. In particolare gli indici di ricerca sono stati, accanto agli articoli 600 c.p. e 601 c.p., le parole “vulnerabilità”, “vulnerabile”, “abuso di una posizione di vulnerabilità”, “sfruttamento sessuale”. Tali parametri hanno permesso di scremare il campo di analisi e restringerlo alle sole sentenze concernenti la vulnerabilità nella tratta di esseri umani o nei casi di riduzione o mantenimento in schiavitù e servitù, individuati dalla banca dati.

⁴⁶⁹Dalla legge fondamentale sull'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12 art. 65

⁴⁷⁰ Per maggiori approfondimenti sul ruolo e sulle funzioni della Suprema Corte di Cassazione si rimanda al suo sito web: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/funzioni_della_corte.page

⁴⁷¹ La banca dati giurisprudenziale dell'Osservatorio Anti-Tratta raccoglie tutte le massime e le sentenze della Corte di Cassazione nonché delle Corti di merito relative alla tratta di esseri umani. <https://www.osservatoriointerventitratta.it/giurisprudenza-nazionale/>

Una nota introduttiva: Sono state prescelte queste due fattispecie delittuose perché sono state entrambe oggetto di modifiche, intervenute con il D.Lgs. 24 del 2014, attuativo della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e ne rappresentano l'espressione normativa interna. Tale decreto, come anticipato nei paragrafi precedenti, da una parte fornisce una elencazione (prospettiva atomistica, in chiave soggettiva ed oggettiva) dei soggetti vulnerabili, in particolare *“minori, minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere”* e dall'altra, inserisce agli artt. 600 c.p. e 601 c.p. un nuovo mezzo di coercizione del consenso: *l'approfittamento di una situazione di vulnerabilità della vittima*, senza però spiegarne il significato. Infatti, nel precetto normativo italiano non è confluita la definizione di vulnerabilità di matrice internazionale, come declinata dall'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE: *“una situazione in cui la persona non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima”*.

La mancanza di questo richiamo rende ancora più interessante l'analisi dell'interpretazione giurisprudenziale ma, prima di passare alla presentazione dei risultati ottenuti, ci sono due nodi centrali sui quali la Corte di Cassazione Penale è intervenuta più volte e che meritano di essere riportati, in quanto immani a tutta la successiva analisi:

In primo luogo, in questo contesto la vulnerabilità gioca un doppio ruolo, rappresentando sia la condotta lesiva, che il suo presupposto materiale. Invero, perché si abbia approfittamento di una condizione di vulnerabilità è necessario che la vittima versi in tale stato. Per questa ragione la Corte sottolinea che è dirimente, perché si configuri la fattispecie delittuosa, che il giudice di merito accerti tanto l'uno quanto l'altro aspetto della vulnerabilità. Invero, perché venga rispettato il principio di colpevolezza⁴⁷², la dimostrazione della condotta di approfittamento non può essere assorbita dal mero riscontro dell'esistenza di una condizione di vulnerabilità della persona offesa, e tantomeno, non può essere considerata sufficiente la prova della conoscenza da parte del reo dell'esistenza di tale

⁴⁷² Il principio della colpevolezza o della responsabilità colpevole, sancisce quale essenziale requisito di imputazione, oltre alla coscienza e alla volontà dell'azione o dell'omissione, almeno la colpa quale collegamento soggettivo tra l'autore e il dato addebitato. Tale principio trova il proprio fondamento costituzionale all'art. 27 co. 1 e 3 nonché nell'evoluzione giurisprudenziale della Corte Costituzionale. Esso è posto a salvaguardia della libertà di autodeterminazione di ciascun consociato, in quanto impone di considerare illegittima ogni ipotesi di responsabilità senza dolo o colpa. Infatti, ammettere forme di responsabilità oggettiva (e non personale) significherebbe accollare all'agente le conseguenze incontrollabili delle sue azioni, frustrando ogni sua possibilità di scelta in quanto impossibilitato a prevedere le conseguenze penali dei propri comportamenti. Affinché la responsabilità penale sia realmente personale occorre pertanto che all'agente possa essere mosso un rimprovero almeno a titolo di colpa in relazione a ciascuno degli elementi del fatto antiggiuridico (Corte Cost. Sent. n. 1085/85). Per maggiori approfondimenti sul principio di colpevolezza si rimanda a Fiandaca G., Musco E., Diritto penale. Parte generale, mon, Zanichelli, 8 ed., 2019.

posizione, senza che ne venga altresì dimostrata una sua specifica intenzionalità (elemento soggettivo) in ordine all'approfittamento.

In secondo luogo, il bene giuridico tutelato delle fattispecie delittuose in esame (tratta di esseri umani, art. 601 c.p. e riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, art. 600 c.p.) è rappresentato dallo *status libertatis* della vittima, ovvero sia dalla sua capacità di formulare delle scelte libere e di autodeterminarsi. Ciò significa che, senza dilungarsi eccessivamente in una disamina del dato normativo⁴⁷³, le condotte coercitive poste in essere dal reo, tra le quali figura *l'approfittamento di uno stato di vulnerabilità*, per essere considerate offensive⁴⁷⁴, devono essere idonee a comprimerlo. In questo modo, l'approfittamento di una posizione di vulnerabilità e lo *status libertatis* vengono messe in contrapposizione: se vi è l'una, non ci può essere l'altra. Perché si configurino le ipotesi di reato infatti, è necessario che la condotta dell'agente sia tale da *"...compromette radicalmente la libertà di scelta della vittima, che non ha altra scelta se non quella di sottostare all'abuso..."* (Cass. pen. sez. V, 17/06/2016, n.31647), e tale compromissione deve essere rilevante. Per l'orientamento prevalente infatti, sebbene, non sia richiesta l'integrale negazione della libertà personale della persona offesa, è però necessario che vi sia una costrizione sostanziale della sua autodeterminazione, ovvero sia della sua capacità di scegliere liberamente e di esprimere un consenso volontario e consapevole⁴⁷⁵. Detto in altri termini: *"...siffatta libertà di scelta non può essere ritenuta coartata dalla sola circostanza dell'essere il lavoratore straniero, sia lo stesso o meno in condizioni di clandestinità..."* *"... un effettivo condizionamento della volontà nell'accettare condizioni lavorative quali quelle descritte non può essere ravvisato nella mera esigenza di prestare un lavoro per ottenere sostentamento, identificabile nella generalità delle situazioni personali e non corredata da connotati qualitativi ulteriori negli stranieri regolarmente o irregolarmente entrati nel territorio nazionale alla ricerca di migliori condizioni di vita; occorrendo che a detta condizione si aggiungano fattori di ulteriore e più stringente incidenza sulla libertà personale e di circolazione della vittima..."* Cass. pen. sez. V, 26/10/2011, n.251⁴⁷⁶.

⁴⁷³ Per un'analisi puntuale dei reati in esame, dell'evoluzione, delle modifiche e delle differenze, si rimanda a Genovese D., *Capitolo III, Difficoltà applicative nell'ordinamento italiano. Il quadro giuridico-repressivo in materia di schiavitù, tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo: quali prospettive?* ADIR, centro di ricerca Interuniversitario, 2015, Consultabile online al sito, ultimo accesso 26.03.2020: <http://www.adir.unifi.it/rivista/2015/genovese/cap3.htm>

⁴⁷⁴ Il principio di offensività o di necessaria lesività impone che si considerino condotte penalmente rilevanti solo quelle idonee a ledere o esporre a pericolo un bene giuridico tutelato dall'ordinamento, per maggiori approfondimenti si rimanda a Fiandaca G., Musco E., *Diritto penale. Parte generale*, mon, Zanichelli, 8 ed., 2019.

⁴⁷⁵ Cass. pen. Sez. V, n. 25408 del 05/11/2013,

Cass. Pen. Sez. V, n. 44385 del 24/09/2013,

Cass. pen. Sez. V, n. 10426 del 09/01/2015 relative al reato di cui all'art. 600 c.p.

⁴⁷⁶ in senso conforme: Cass. pen. sez. III, 08/11/2016 n.1298 e Cass. pen. sez. V, 19/10/2016, n.48290, Cass. pen. Sez. V, 10/2/2011, n. 13532.

Ciò premesso, rileva ora rispondere alla seguente domanda: *per la Corte di Cassazione Penale, in che condizione deve versare la vittima (presupposto) affinché l'approfittamento (condotta coercitiva) da parte dell'agente possa determinarne la coercizione del consenso?*

Sul punto dalla lettura delle sentenze emerge un riscontro interessante.

Il Supremo Organo alle volte perviene ad una vera e propria **definizione (3.1)** di che cosa si debba intendere per vulnerabilità, altre volte individua i **fattori di vulnerabilità (3.2)**, ossia le ragioni determinanti tale condizione.

8.1. Un tentativo di definizione: Dallo stato di necessità alla posizione di vulnerabilità.

La definizione che la Corte di Cassazione Penale attribuisce a posizione di vulnerabilità può essere desunta in negativo. Dall'analisi delle sentenze emergono due elementi, l'uno consequenziale all'altro:

- a) nella maggior parte dei casi l'approfittamento di una condizione di vulnerabilità viene sovrapposto e/o interscambiato⁴⁷⁷ con la locuzione "stato di necessità" (il cui approfittamento, è bene ricordarlo, configurerebbe un altro mezzo coercitivo del consenso individuato dalle norme in esame)
- b) per spiegare che cosa si debba intendere per stato di necessità, il cui approfittamento costituisce condotta integrante dei reati in esame, la Corte si rifà alla nozione di *posizione di vulnerabilità* indicata nella disciplina comunitaria, ed in particolar modo a quella della decisione quadro dell'Unione Europea del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta di esseri umani e poi confluita nella direttiva 2011/36/UE, in un cortocircuito di interessante portata, se si tiene conto della fumosità del concetto di posizione di vulnerabilità contenuta in tali documenti internazionali.

Ciò premesso, pertanto il significato che la Corte attribuisce a "*posizione di vulnerabilità*" può essere dedotto in negativo, per converso, guardando a come viene definito lo stato di necessità.

Per giurisprudenza pressochè costante, e risalente a fin prima dell'emanazione del D.Lgs. 24/2014, la Corte stabilisce che

⁴⁷⁷ Ex multis Cass. Pen. Sez. III, 26.10.06 n. 2841; Cass. pen. sez. V, 28/05/2019, n.49148; Cass. pen. sez. I, 16/12/2015, n.11940, Cass. Pen. Sez. III, 26/10/2006, n. 2841; a titolo di esempio: "...da far rientrare in detta definizione [...] ogni situazione di necessità in cui versi la vittima, intesa come "posizione di vulnerabilità", e cioè come situazione di debolezza o di deficienza materiale o morale del soggetto passivo così accentuata da condizionarne e menomarne in modo significativo la volontà..." Cass. pen. sez. I, 09/12/2009, n.4076.

“...l'approfittamento della condizione di necessità non deve essere confusa con lo stato di necessità, di cui all'art. 54 c.p., ma va piuttosto correlata alla **nozione di bisogno indicata nel delitto di usura aggravata**. (Sez. 3, n. 21630 del 06/05/2010, Rv. 247641). La situazione di necessità va, quindi, intesa come **qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale del soggetto passivo, adatta a condizionarne la volontà personale: in altri termini, coincide con la definizione di "posizione di vulnerabilità" indicata nella decisione quadro dell'Unione Europea del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani, alla quale la L. n. 228 del 2003 ha voluto dare attuazione**. (cfr. sez. III, 26.10.2006 n. 2841 del 2008, Djordjevic e altri, RV 236022; sez. V, 200604012, Latri ed altri, RV 233600; sez. III, 200503368, Galiceami ed altro, RV 231113). Disciplina convenzionale richiamata, infatti, anche dal P.M. impugnante con riferimento alla direttiva comunitaria 2012/29/UE, nella quale sono declinati gli indicatori delle vittime particolarmente vulnerabili, intese, **in sostanza, come persone che si trovino in una situazione esistenziale che non consente altra effettiva e accettabile scelta di vita, se non cedendo all'abuso di cui sono vittime**. Da siffatta indicazione, proviene, d'altro canto, la stessa definizione di vittima vulnerabile che si rinviene nel D.Lgs. n. 24 del 2014, in cui sono comprese **le vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere...**” Cass. pen. Sez. V, 03/12/2019, n. 49148.

in senso conforme⁴⁷⁸: “...il concetto di situazione di necessità, che ovviamente si riferisce alla vittima del reato e costituisce un presupposto della condotta approfittatrice dell'agente - paragonabile alla nozione di bisogno di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3 ed è intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale del soggetto passivo, adatta a condizionarne la volontà personale; tale situazione **in sostanza coincide con la posizione di vulnerabilità**, concetto espresso nella decisione quadro UE, a sua volta definito come la **condizione del soggetto che per condizioni di necessità fisica o psichica o per stringente necessità non abbia altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima...**” Cass. Pen. sez. V 16/11/2018, n. 8545

Dalla dissezione degli estratti si ricava:

⁴⁷⁸ In senso conforme: Cass. pen. sez. V, 28/05/2019, n.49148

Cass. pen. sez. V, 16/11/2018, n.8545

Cass. pen. sez. V, 21/06/2017, n.47833

Cass. pen. sez. I, 16/12/2015, n.11940

Cass. pen. sez. V, 11/01/2012, n.10784

Cass. pen. sez. III, 06/05/2010, n.21630

Cass. pen. sez. I, 09/12/2009, n.4076

Cass. pen. sez. III, 26/10/2006, n. 2841. ...

- a) La coincidenza **sostanziale tra situazione di necessità e posizione di vulnerabilità** come espressa dalla normativa comunitaria, ed in particolare nella decisione quadro dell'Unione Europea del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani (oggi confluita nella direttiva UE 36/2011): “...*in sostanza, come persone che si trovino in una situazione esistenziale che non consente altra effettiva e accettabile scelta di vita, se non cedendo all'abuso di cui sono vittime...*” Cass. pen. Sez. V, 03/12/2019, n. 49148
- b) Per converso che la situazione di necessità, e dunque, vista la coincidenza sostanziale dei concetti, la posizione di vulnerabilità, sia paragonabile alla nozione di bisogno indicata nel delitto di usura aggravata ex art. 644 co. 5 n. 3 c.p. ossia: come “... *qualsiasi situazione di debolezza o mancanza materiale o morale del soggetto passivo atta a condizionarne la volontà personale...*”. Cass. pen. Sez. V, 03/12/2019, n. 49148.

Riassumendo:

- a) Per vulnerabilità deve intendersi una condizione di debolezza e fragilità in cui versa il soggetto passivo **idonea**, se abusata, **a menomarne la libertà di scelta e la capacità di esprimere un consenso volontario ed incondizionato**.
- b) Tale situazione deve però essere di portata non indifferente: deve ledere in concreto il bene giuridico tutelato, e dunque **comprimere sensibilmente l'autodeterminazione** del soggetto passivo.
- c) Il suo significato può essere desunto in negativo, guardando alla definizione di stato di necessità a cui è sostanzialmente equiparata.
- d) La sua portata viene racchiusa tra due estremi, da una parte viene accostata alla **nozione di bisogno** indicata nel delitto di usura aggravata e dall'altra alla definizione (quantunque lata) di **vulnerabilità** data dalle **convenzioni comunitarie**.

Quest'ultimo punto promuove porta ad una conclusione ulteriore:

- e) Lo stato di bisogno in cui versa la vittima e che ne determina la condizione di vulnerabilità/necessità, non può essere ridotta ad un contenuto meramente patrimoniale, come espresso dall'interpretazione civilistica (carenza di difficoltà economiche momentanee), bensì, visto il riferimento alla dicitura comunitaria, **ha una portata anche esistenziale**.

Soffermandosi sul punto e):

Invero, nella giurisprudenza più risalente, la nozione di stato di bisogno contenuta all'art 644 co. 5 n. 3 c.p. è stata più volte accostata allo stato di bisogno individuato dall'art. 1448 c.c. e relativo all'istituto della rescissione del contratto. Questo abbinamento finiva inevitabilmente per collocare lo stato di bisogno in una prospettiva meramente patrimoniale. Il rimedio civilistico ex art. 1448 c.c. è

infatti riferito alla sproporzione (*ultra-dimidium*) tra le prestazioni dedotte in contratto, quale effetto di uno stato di bisogno di una parte e del quale l'altra è a conoscenza e ne ha profittato per trarne vantaggio: in questo caso la parte danneggiata può chiedere la rescissione del contratto⁴⁷⁹. Il quadro interpretativo individuato dalla norma civilistica è evidentemente quello dei rapporti patrimoniali, ragione per la quale lo stato di bisogno in questo orizzonte di significati non può che essere considerato come una situazione, anche momentanea, di difficoltà economica, o di carenza di liquidità di carattere transitorio, o anche di altri beni diversi dal danaro, sempre che la loro mancanza comporti un danno di carattere patrimoniale⁴⁸⁰.

Nel quadro della normativa penale, la lesione patrimoniale quale "orizzonte di senso" contenuta nell'istituto civilistico della rescissione del contratto non può evidentemente essere l'unica chiave interpretativa. Invero, in ambito penalistico tale posizionamento finirebbe inevitabilmente per portare:

1. o a dei paradossi. Si pensi ad esempio al caso della tratta di esseri umani per sfruttamento lavorativo, rispetto alla quale non avrebbe senso alcuno pensare come rimedio ad una rescissione del contratto di lavoro (se presente) che anzi il soggetto passivo ha tutto l'interesse a mantenere e non certo a rescindere (anche se chiaramente a condizioni diverse, nel rispetto delle regole e della dignità);
2. o ad una costrizione ingiustificata della nozione di *vulnerabilità*. A ben vedere un'interpretazione così restrittiva finirebbe inevitabilmente per escludere (ignorandole) tutte quelle condizioni di vulnerabilità determinate da mancanza di alternative non patrimoniali, bensì esistenziali, capaci di condizionare profondamente la libertà di scelta individuale.

Alla medesima considerazione è pervenuta la Corte di Cassazione che accortamente ha racchiuso la nozione di stato di necessità da una parte nello stato di bisogno ex art. 644 co. 5 n. 3 (*qualsiasi situazione di debolezza o mancanza materiale o morale del soggetto passivo atta a condizionarne la volontà personale*) e dall'altra nella definizione comunitaria di posizione di vulnerabilità (*situazione esistenziale che non consente altra effettiva e accettabile scelta di vita*). Questo ragionamento chiama necessariamente ad un'accezione ampia di questo concetto, non esclusivamente patrimoniale, bensì

⁴⁷⁹ Per maggiori approfondimenti sul tema si rimanda a Galgano F., *Diritto Privato*, mon. Cedam, XVI ed., 2013, pag. 355

⁴⁸⁰ "...Lo stato di bisogno non coincide con l'assoluta indigenza o con una pressante esigenza di danaro, ma deve tuttavia intendersi come una ricorrenza, anche se contingente, di una situazione di difficoltà economica riflettentesi non solo sulla situazione psicologica del contraente di modo da indurlo ad una meno avveduta cautela derivante da una minorata libertà di contrattazione, ma anche sul suo patrimonio..." Cass. civ. sez. II 12/06/18 n. 15338, in senso conforme (*ex multis*) Cass. civ. sez. III 19/01/17 n. 1284, Cass. civ. sez. II 01/02/10 n. 2328, Cass. civ. sez. I 13/02/09 n. 3646, Cass. civ. sez. II 06/03/07 n. 5133

profondamente esistenziale e personale. Tale rilievo, vista l'equiparazione sostanziale promossa dalla Corte tra necessità e vulnerabilità, vale anche a chiarire il significato di quest'ultima⁴⁸¹.

8.1.1 Segue: la doppia contestualità della vulnerabilità.

Tutto ciò considerato, ragionare sulla portata non meramente patrimoniale (e quindi facilmente quantificabile ed identificabile) bensì esistenziale della vulnerabilità ci (ri)porta inevitabilmente a riflettere su un altro elemento: il carattere contextually relative di questo concetto. Elemento, che come abbiamo visto rappresenta uno tra i punti centrali della diatriba attuale sulla nozione di posizione di vulnerabilità a livello internazionale. In particolare, quale punto di vista deve assumere la valutazione giuridica? meramente oggettivo e dunque relativo unicamente al contesto storico, sociale e giuridico in cui la vicenda dev'essere collocata, ovvero deve tener altresì conto della diversa percezione che dello stesso contesto può avere la vittima (soggettivo)?

Come abbiamo visto la Corte Costituzionale, chiede di assumere, un posizionamento oggettivo, basato sul principio della *lex loci*. Alle medesime conclusioni è pervenuta la Corte di Cassazione Penale, la quale, alla stregua della prima valuta la condizione di vulnerabilità non sulla base della percezione (o auto-percezione) della vittima, che potrebbe non ritenersi tale (per esempio per le enormi differenze tra il contesto di provenienza e quello di arrivo), bensì alla luce del sentimento giuridico e socio-valoriale del nostro ordinamento. Una prospettiva soggettivistica pura, invero, per la Corte non sarebbe in alcun modo compatibile con le caratteristiche fondamentali del diritto italiano (non si può delegare alla vittima il compito di selezionare i fatti punibili sulla base di valutazioni interiori basate sulla propria auto-percezione o convenienza personale).

D'altra parte, tale linea interpretativa, corre inevitabilmente il rischio di sconfinare in logiche etnocentriche, per le quali la condizione di provenienza, l'attitudine soggettiva e le valutazioni personali sarebbero sempre assolutamente irrilevanti (perché lo sfruttamento è tale alla sola luce delle *lex loci*) o pericolosamente paternaliste che determinando dall'alto che cosa si debba considerare degno, o accettabile, possono condurre ad una restrizione indebita delle opzioni di riscatto a disposizione degli individui, compresi quelli astrattamente considerati come vulnerabili. L'esclusione programmatica della validità del consenso dato da chi proviene da situazioni socio-economiche

⁴⁸¹ Per maggiori approfondimenti sull'argomento, con particolare riferimento all'accostamento tra stato di necessità e stato di bisogno si rimanda a Di Martino A. *Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù. Contenuti e metodi tra diritto nazionale e orizzonti internazionali*. art. in *Archivio Penale* V.1, n.1, 2019, pp. 1-48.

precarie, potrebbe paradossalmente produrre stigmatizzazioni o lesioni di altri diritti fondamentali (autodeterminazione, libertà contrattuale) invece che proteggere e tutelare le vittime⁴⁸².

Oltre alla necessità di adottare una prospettiva oggettiva, la Corte di Cassazione evidenzia altresì la necessità di ancorarla al contesto storico-sociale ed ordinamentale di volta in volta rilevante. Riprendendo lo studio condotto da Di Martino sullo sfruttamento lavorativo, in Italia, per esempio, non potrebbe essere considerato rilevante **un bisogno** riferibile alle necessità di una copertura assicurativa per il caso di malattia, in quanto il nostro sistema di organizzazione sanitaria pubblica garantisce a chiunque le prestazioni sanitarie. Anzi, lo stesso art. 35 co. 3 e 4 del Testo Unico sull'Immigrazione prevede che un qualsiasi cittadino straniero presente sul territorio italiano (quant'unque irregolare) abbia accesso alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali per malattia ed infortunio, e tali prestazioni sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti se privi di risorse economiche sufficienti (sempre fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità dei cittadini italiani)⁴⁸³. Questa conclusione potrebbe essere rovesciata in un ordinamento che non preveda le medesime garanzie sanitarie⁴⁸⁴. Oppure, e per converso, come abbiamo visto nell'analizzata sentenza della Corte Costituzionale, in materia di prostituzione, quello che nel nostro ordinamento viene considerato, quasi automaticamente come espressione di uno stato di vulnerabilità, non lo è in altri sistemi giuridici: L'Italia, infatti, ha assunto un posizionamento abolizionista per il quale la prostituzione è percepita come un'attività in se lesiva della dignità umana (intesa in senso oggettivo, ossia come principio che si impone a prescindere dalla volontà e dalle convinzioni del singolo). E solo un tale ordine di valori morali, può portare a conclusioni, come le seguenti

“... "vendere sesso" trova alla sua radice, nella larghissima maggioranza dei casi, fattori che condizionano e limitano la libertà di autodeterminazione dell'individuo, riducendo, talora drasticamente, il ventaglio delle sue opzioni esistenziali”, cosicchè la nozione di vulnerabilità viene ricondotta a "fattori di ordine economico, ma anche di situazioni di disagio sul piano affettivo o delle relazioni familiari e sociali, capaci di indebolire la naturale riluttanza verso una "scelta di vita" quale quella di offrire prestazioni sessuali contro mercede"...” Cassazione penale sez. III - 17/09/2019, n. 364⁴⁸⁵.

⁴⁸² Di Martino A. *Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù. Contenuti e metodi tra diritto nazionale e orizzonti internazionali.* art. in Archivio Penale V.1, n.1, 2019, pp. 1-48.

⁴⁸³ art. 35 co. 3 e 4 TUI

⁴⁸⁴ Di Martino A. *Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù. Contenuti e metodi tra diritto nazionale e orizzonti internazionali.* art. in Archivio Penale V.1, n.1, 2019, pp. 1-48.

⁴⁸⁵ La Corte di Cassazione Penale riporta a sostegno delle proprie conclusioni un estratto della Sent. 7 giugno 2019 n. 141 della Corte Costituzionale.

che non avrebbero la medesima pregnanza in ordinamenti come quello tedesco che hanno invece assunto una prospettiva regolamentarista e nei quali la prostituzione è considerata espressione di autodeterminazione sessuale del soggetto esercente e che pertanto deve essere regolata alla stregua di qualsiasi altra attività economica.

Quanto fin qui considerato consente quindi di affermare che il contenuto minimo della posizione di vulnerabilità nell'accezione della Corte di Cassazione Penale si esprime *in una situazione di fragilità e debolezza o mancanza materiale o morale del soggetto passivo, come presupposto per soccombere ad un assoggettamento personale.*

- Definizione che non ha una portata meramente patrimoniale bensì esistenziale.

Le cause di tale condizione non hanno di per se rilevanza ai fini del reato, potendo per tanto essere delle più varie e determinate da fattori personali o situazionali. Ciononostante, accertare che la persona versi in tale stato è dirimente, in quanto tale condizione rappresenta il presupposto materiale della condotta integrante il reato. Nel farlo, devono essere tenute in considerazione due variabili:

- in primo luogo **la dimensione contestuale ed oggettiva della vulnerabilità**. Ed in specifico, con riferimento unicamente alla lex loci e all'ordine di valori e principi morali ed etici che governano lo Stato il caso in cui prende piede.
- in secondo luogo **la portata non esigua**, ossia che questa condizione sia tale, se abusata, da comprimere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie di reato.

8.2 I fattori di vulnerabilità

In un discreto numero di sentenze la Corte di Cassazione Penale non definisce la posizione di vulnerabilità, limitandosi a individuare le ragioni della stessa, ovvero sia i fattori che considera idonei a produrla e a porre il soggetto passivo in quella condizione che rappresenta il presupposto materiale della condotta penalmente rilevante.

Si osserva sin da subito che la Corte si muove su due fronti, specchio di due orientamenti diversi: secondo un **modello atomistico** o applicando **l'individual assessment**.

8.2.1 Il modello atomistico/esistenziale:

In alcuni casi la Corte assume un modello atomistico/esistenziale, individuando i soggetti o i gruppi di soggetti che per via di caratteristiche o qualità personali (fattori di vulnerabilità su base soggettiva), oppure per determinate vicissitudini (fattori di vulnerabilità su base oggettiva), devono essere

considerati vulnerabili, statuendo, alle volte implicitamente altre esplicitamente, una correlazione automatica tra tali categorie e condizione di vulnerabilità.

I fattori soggettivi riscontrati dalla Corte di Cassazione Penale sono legati:

a) alla minor età:

“...Preso atto di ciò, pertanto, non può ritenersi che la posizione del minore indotto non differisca da quella della maggiorenne, proprio per la particolare situazione di vulnerabilità che caratterizza la situazione soggettiva del primo, che impone di esaminare con parametri valutativi differenziati l'idoneità (trattandosi nella specie di delitto tentato) della condotta induttiva dell'agente, tenuto conto del "notorio" rappresentato dalla minore capacità di "resistenza" (al comportamento "persuasivo" dell'agente) del soggetto minore rispetto al maggiorenne...”. Cass. pen. sez. III, 28/02/2018, n.29635

Medesime considerazioni che si riscontrano in altri 4 casi⁴⁸⁶, in uno dei quali la vulnerabilità viene declinata rispetto ad una molteplicità di fattori, sia soggettivi (minor età, minore straniero non accompagnato) che oggettivi (indigenza economica):

*“...mediante approfittamento della vulnerabilità ed inferiorità psichica e fisica della persona offesa (derivante dalla minore età, dalla circostanza di essere una minore non accompagnata in territorio straniero, dalla condizione di estrema povertà della medesima)...”*Cassazione penale sez. III, 10/05/2017, (ud. 10/05/2017, dep. 08/11/2017), n.50923

b) alla condizione di clandestinità

“... clandestino e quindi in condizioni di particolare vulnerabilità...”, Cass. pen. sez. I, 23/10/2014, n.46010

c) svolgere l'attività di meretricio in strada⁴⁸⁷

d) essere vittima di tratta,

⁴⁸⁶ Cass. pen. sez. III, 16/10/2018, n.1509 e Cass. pen. sez. III, 19/01/2011, n.8777, Cass. pen. sez. III, 26/10/2006, n.2841

⁴⁸⁷ Cass. pen. sez. III, 17/09/2019, n.364

“...il superamento dello stato di soggezione della vittima dei reati di tratta e sfruttamento di esseri umani, di solito straniera e costretta allo sfruttamento nel nostro territorio e/o in altri Stati, vittima che si connota per la sua particolare "vulnerabilità", fino al recupero della capacità di autodeterminazione della stessa, alla presa di distanza dagli sfruttatori, all'allontanamento dagli stessi, nonostante il grave pericolo di vita ed, eventualmente, alla loro denuncia...” Cass. pen. sez. III, 16/07/2015, n.40270

e) **indigenza economica:**

“*approfittamento delle sue condizioni di indigenza e quindi di vulnerabilità*” Cass. pen. sez. V, 22/11/2013, n.8751

f) **per la sommatoria di più fattori soggettivi** (stato di clandestinità), ed **oggettivi** (indigenza economica, stato di isolamento fisico e psicologico) di vulnerabilità:

“...L. avesse sfruttato economicamente la situazione di vulnerabilità in cui i cittadini rumeni si trovavano a causa sia del loro ingresso clandestino in Italia, sia della situazione di assoluta indigenza economica, nonchè dello stato di isolamento fisico e psicologico in cui vivevano...” Cass. pen. sez. V, 21/05/2010, n.29352

Oppure: “...ella era già madre e priva di qualsiasi mezzo di sostentamento. M. era un "amico di famiglia", si legge in sentenza, e dunque ben informato circa le reali condizioni di debolezza (psicologica ed economica) della I. e, quindi, del suo stato di vulnerabilità...” Cass. pen. sez. V, 03/06/2015, n.34403

Questo modello riflette la preferenza del legislatore interno accordata alla definizione di vulnerabilità su basi categoriali ed esemplificata nel citato D.Lgs. 24/2014. Decreto che, come abbiamo visto, nel dare attuazione alla Direttiva 36/2011/UE⁴⁸⁸, non ripropone la definizione ampia di vulnerabilità di cui all'art. 2 della medesima “*Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima*”, bensì fornisce un elenco di soggetti considerati tali, in base a fattori

⁴⁸⁸ concernente la lotta alla tratta di esseri umani e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, consultabile online <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:IT:PDF>

soggettivi, ossia qualità o caratteristiche personali (*i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici*), od oggettivi, ossia relativi a vicissitudini particolari (*..le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere*)⁴⁸⁹.

Questa visione, risulta sicuramente più affine da una parte al ragionamento giuridico proprio degli ordinamenti di civil law, cui appartiene il nostro e che si costruisce su categorie generali ed astratte, e dall'altra ai principi di determinatezza, certezza del diritto e del giusto processo che rappresentano i pilastri fondamentali del sistema costituzionale italiano. Infatti, individuare la posizione di vulnerabilità in base a categorie predeterminate (il cui abuso, ricordiamo, deve essere accertato) permette di limitare il potere discrezionale dell'organo giudiziale che potrebbe arbitrariamente riempire di significato la portata di tale concetto (cosa che, come abbiamo visto può accadere di fronte ad una nozione di ampio respiro, come quella racchiusa nel citato art. 2 della Direttiva 36/2011/36). Inoltre, una definizione formale, consente di restringere il campo di applicazione della fattispecie giuridica, circoscrivendone la portata ai soli casi di estrema severità.

Ciononostante, come già ricordato per la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, un modello prettamente atomistico nasconde in se tutta quella serie di insidie evidenziate dalla teoria della vulnerabilità di Fineman: in primo luogo, può condurre ai già menzionati problemi di sotto o sovra inclusione, e dunque a non considerare le vulnerabilità di quei soggetti che non rientrano nelle categorie date, o, al contrario, a considerarli automaticamente tali se rientrano in una classe anche laddove, sulla base delle circostanze del caso, non ve ne fosse la necessità. In secondo luogo, e consequenzialmente, ad una stigmatizzazione dei soggetti vulnerabili, al punto da considerali intrinsecamente deboli, ed incapaci di autodeterminarsi. Infine, tale atteggiamento, può, nel peggiore degli scenari possibili, legittimare e/o giustificare interventi statati a stampo paternalistico e di giustizia correttiva con una limitazione severa degli interessi e dei diritti dei c.d. vulnerabili al fine di "salvarli".

8.2.2 L'individual assessment: approccio individualizzato e circostanziato.

Accanto alle sentenze in cui la posizione di vulnerabilità viene ricondotta de fault al fatto di rientrare in una determinata classe (es: è minore quindi è vulnerabile), vi sono invece ipotesi in cui la Corte motiva pedissequamente le ragioni di tale condizione, e dunque perché determinate caratteristiche e

⁴⁸⁹ Art. 1 D.Lgs. 24/2014 consultabile online <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/13/14G00035/sg>

qualità soggettive, vicissitudini personali, o la compresenza di entrambe, siano capaci, nel caso concreto, di menomare sensibilmente la capacità di autodeterminazione del soggetto passivo.

Per esempio:

“misere condizioni esistenziali della vittima, dal punto di vista culturale e materiale, trattandosi di vittima connazionale, e a lui legata da rapporti di parentela e, quindi, dell'effetto costrittivo che esso avrebbe generato nella giovane [...] Come segnalato in ricorso, si tratta, infatti, di donne appartenenti a etnia e cultura fortemente discriminatorie nei confronti del genere femminile, (ne è testimonianza il coinvolgimento nel reato degli stessi genitori), circostanze alle quali si aggiungono il basso livello di istruzione e la estrema povertà, tutte condizioni che, di fatto, lasciano poco, se non nullo, spazio, alle possibilità di scegliere consapevolmente un destino differente” Cass. pen. sez. V, 28/05/2019, n.49148

Oppure:

“Si è precisato che l'uomo, nel periodo di tempo in cui lavorò alle dipendenze del P. e venne alloggiato nel ricovero destinato agli animali, non aveva la possibilità di scegliere altri lavori ed altre sistemazioni abitative, in ragione delle proprie condizioni di persona straniera, da pochi mesi presente in Italia, senza denaro nè conoscenze, con scarsa o nulla consapevolezza della propria situazione e dei propri diritti. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la parte offesa non si determinò liberamente a svolgere una attività lavorativa gravosa, sottopagata e in condizioni disagiate ma lo fece in quanto condizionata dall'assenza di alternative praticabili, in quel periodo, in quel contesto locale e temporale e in ragione delle proprie condizioni personali... ”. Cass. pen. sez. V, 17/06/2016, n.31647

*“...Attraverso una puntuale disamina dei fatti, che ricostruisce compiutamente, la corte territoriale evidenzia come la Om. in maniera pressochè continuativa, sfruttando la grave situazione di vulnerabilità della giovane connazionale - che non conosceva la lingua italiana, non aveva alcun mezzo di sostentamento, nè un luogo ove riparare, era ignara degli usi e dei costumi del Paese dove era giunta, sfornita di qualsiasi permesso o autorizzazione - facendosi da lei consegnare ogni provento della prostituzione (così da protrarne la condizione di totale povertà) ...”*Cassazione penale sez. V, 13/04/2015, (ud. 13/04/2015, dep. 24/09/2015), n.38952

“...anche perchè la condizione di particolare vulnerabilità e, quindi, intimidabilità, di A. è emersa aliunde (per lo stato di separazione dei suoi genitori ed il senso di abbandono da lui provato per

dover vivere con i nonni a differenza del fratello maggiore)...”. Cass. pen. sez. III, 15/04/2010, n.21397

Concludendo, in questi casi la Corte ha adottato un individual assessment, una valutazione individuale, scivolando all'interno del caso concreto. Nel farlo però non dimentica quasi mai le categorie soggettive ed oggettive individuate dal D.Lgs. 2014/24. Al contrario la Corte vi fa spesso riferimento, sebbene non si limiti all'elenco individuato dalla normativa proponendone di ulteriori e le riempiendole di significato, motivando perché in quel caso specifico, possedere una determinata qualità soggettiva (es. essere donna) o aver vissuto vicissitudini particolari (es. essere stato vittima di violenza di genere...) abbia portato quel determinato soggetto a versare in una condizione di vulnerabilità.

L'adozione di un individual assessment (valutazione individuale situazionale e contestuale) soddisfa, forse più della precedente, la teoria finemaniana. Invero, da una parte Fineman spinge perché si superi l'impostazione categoriale ed identitaria della vulnerabilità e dall'altra perché se ne riconosca la portata universale, ed il suo carattere relativo e paradossale (tutti gli esseri umani sono vulnerabili, ma ciascuno sperimenta tale condizione in modo diverso in base alla qualità e quantità di risorse (economiche e relazionali) di cui dispone).

Tutto ciò premesso, questo modello, se da una parte riesce a superare le problematiche rilevate rispetto al modello atomistico, può condurre per converso, ad un ampliamento del potere discrezionale del giudice oltre che, in assenza di una definizione, porre problemi in ordine alla valutazione della correttezza delle decisioni assunte.

Quest'ultima problematica invero, può potrebbe essere superata ancorando l'uso da parte del giudice della nozione di vulnerabilità all'obbligo di motivare ed esplicitare le ragioni del suo utilizzo nel caso concreto. In tal modo non verrebbero date per scontato né la portata di questa nozione né il suo significato.

Sezione ricerca empirica

CAPITOLO QUINTO

RISULTANZE DAL CAMPO SULLE TRASFORMAZIONI DELLA TRATTA NEGLI ULTIMI DIECI ANNI⁴⁹⁰

1. Introduzione e rilevazioni dal campo.

La ricostruzione del quadro fenomenologico fornita nel primo capitolo ha lasciato aperti numerosi interrogati. Invero, nonostante la tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale sia al centro dell'attenzione mediatica e politica contemporanea, autorevoli fonti⁴⁹¹ denunciano l'assenza, soprattutto dagli anni 2015 in avanti, di una letteratura scientifica nazionale capace di fornire una descrizione complessiva del fenomeno e delle sue evoluzioni nel contesto italiano (chiaramente per quanto possibile, vista la sua connaturale fluidità e dinamicità). Infatti, sebbene siano diverse le voci che denunciano la presenza di un forte mutamento nel sistema tratta, così come molteplici gli studi avviati e i convegni tenuti, manca, ad oggi, un tentativo di inquadramento sistematico⁴⁹².

Si suppone che questo dipenda da un diverso ordine di ragioni: In primo luogo dalla difficoltà nel raccogliere dati. Invero, come già anticipato nel capitolo primo⁴⁹³, ad oggi le informazioni di cui disponiamo sono parziali e frammentarie. Non si posseggono infatti dati statistici univoci e precisi. La maggior parte degli studi attengono solo ai casi di vittime registrate, correttamente identificate ed assistite, lasciando invece scoperta la restante parte del fenomeno: il non emerso⁴⁹⁴. Inoltre i dati statistici relativi alle presunte vittime sono da sempre di difficile acquisizione, stante la natura sommersa della tratta, l'ambiguità definitoria, e le difficoltà riscontrate dalle Autorità ad intercettare le vittime stesse. Infine, la forte dinamicità e mutevolezza del fenomeno, supera la capacità produttiva della letteratura scientifica in materia, che rimane, di conseguenza, sempre un passo indietro. In particolare le evoluzioni e i cambiamenti che hanno caratterizzato la tratta negli ultimi 5 anni risultano, ad oggi ancora descritti in modo frammentario.

⁴⁹⁰ Il periodo di rilevazione arriva al luglio del 2020

⁴⁹¹ Prof. Carchedi Francesco, intervista Roma 15.05.2019

⁴⁹² Prof. Carchedi Francesco, intervista Roma 15.05.2019

⁴⁹³ Si rimanda in particolare al capitolo primo par. 5 e ss.

⁴⁹⁴ Commissione nazionale per il diritto di asilo, Ministero dell'interno e Unhcr: *l'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale*. Linee Guida elaborate nell'ambito del progetto "Meccanismi di coordinamento per le vittime di tratta", realizzato dalla commissione Nazionale per il diritto di asilo e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati – Unhcr. Roma 2017.

Pertanto, come esplicitato nel capitolo secondo⁴⁹⁵, con l'intento di fornire un quadro il più possibile completo del panorama attuale, sono state condotte delle interviste semi strutturate a 13 esperti nel campo della tratta di esseri umani.

I risultati ricavati sono stati funzionali a completare ed ampliare le informazioni estrapolate dai report elaborati da organizzazioni governative e non governative e della letteratura scientifica in materia ed analizzati nel capitolo primo. In altre parole, le interviste sono state utilizzate come una fonte di informazione tra le altre, finalizzata ad **accompagnare** ed **integrare** i dati già esistenti sul tema.

Prima di passare all'analisi delle interviste alcune precisazioni preliminari sono necessarie.

In generale il quadro presentato dagli intervistati risulta omogeneo sia rispetto ai dati elaborati riportati nei report e nei documenti analizzati nel capitolo primo, sia tra le diverse interviste.

Ci sono però alcuni aspetti in cui si sono riscontrate diversità di vedute e elementi dissonanti, sia tra le dichiarazioni degli intervistati, che tra il contenuto delle medesime e la documentazione esaminata, inoltre in diversi casi dalle testimonianze sono emersi dettagli ulteriori e non riscontrati nei dati analizzati e riportati nel primo capitolo.

Questo può dipendere da un diverso ordine di ragioni. In primo luogo e per quanto concerne la difformità rispetto ai documenti ufficiali, essa può derivare dal fatto che molte interviste sono state eseguite successivamente alla pubblicazione degli stessi, a maggior ragione tenuto conto che diversi tra gli attori chiave contattati fanno parte o hanno collaborato a stretto contatto con le medesime organizzazioni governative o non governative che hanno prodotto tali report.

In secondo luogo e per quanto concerne invece le difformità tra le dichiarazioni rese dagli intervistati, questo si può spiegare tenendo conto che si tratta di un fenomeno per definizione eterogeneo, che si sviluppa in maniera diversa a seconda dei contesti e che raccoglie in se una miriade di variabili e sfaccettature. Pertanto ognuno degli intervistati finisce inevitabilmente per riportare il proprio spaccato di tratta, sulla base delle proprie esperienze personali e professionali.

Tutto ciò premesso si può dire fin da subito che il fenomeno, per come verrà presentato: E' l'insieme di tutte queste sfumature.

⁴⁹⁵ Si rimanda al capitolo secondo par. 3.2 per tutto quello che concerne la selezione degli intervistati e i profili metodologici.

2. I mutamenti:

Rispetto al quadro prospettato nel capitolo primo, dal campo sono emersi diversi profili di novità, di seguito elencati per maggior chiarezza esplicativa:

- **Mutano le modalità di reclutamento:**
 - Sovrapposizione tra le categorie di migranti c.d. volontari, asilanti e persone vittime di tratta.
 - Nuove forme di fidelizzazione della vittima tramite la costruzione di legami familiari
 - **Mutamento delle modalità del viaggio e del percorso per giungere in Europa:**
 - Iper frammentazione del percorso
 - perdita di centralità della figura della madame nella tratta nigeriana.
 - maggiore fidelizzazione della vittima all'organizzazione criminale.
 - **L'impatto sul sistema di accoglienza e anti tratta**
 - Strumentalizzazione dal sistema di accoglienza e della protezione internazionale da parte delle organizzazioni criminali
 - Nascita di nuove forme di sfruttamento sessuale: all'interno delle stesse strutture di accoglienza e/o rivolte ai richiedenti protezione internazionale medesimi.
 - Nascita di nuove forme di sfruttamento sessuale basate sempre più sulla ricerca del consenso della vittima e conseguenze.
 - **Mutamento del profilo delle vittime**
 - Nuovi profili di vittima
 - Sono consapevoli?
 - Perché non denunciano?
 - **Criticità riscontrate dal sistema anti-tratta:** la non concorrenzialità rispetto alle organizzazioni criminali.
- a. Mutano le modalità di reclutamento:**
- Sovrapposizione tra le categorie di migranti c.d. volontari, asilanti e persone vittime di tratta:

Un primo elemento rimarcato da diversi tra gli intervistati è legato all'eterogeneità del fenomeno oggetto d'analisi e alla conseguente necessità di rivedere le categorie giuridiche e criminologiche fino ad ora utilizzate.

Diversi esperti, in conformità con quanto denunciato dai report e dalla letteratura scientifica sul tema⁴⁹⁶, hanno evidenziato la fallacità insita nella contrapposizione tra i fenomeni di *smuggling* e *trafficking* di esseri umani, così come descritti nelle già menzionate Convenzioni internazionali, normative Comunitarie e Nazionali. Per diversi intervistati⁴⁹⁷ la distinzione quadripartita⁴⁹⁸: confini, consenso, scopo, bene giuridico tutelato, tra *smuggling* e *trafficking*⁴⁹⁹, fallisce nel catturare la complessità e la fluidità delle situazioni reali. Invero se a livello teorico potrebbe sembrare facile tracciare un confine netto tra persone *smuggled* e persone *trafficked*, non lo è sul piano empirico, dove inquadrare i migranti in una delle due categorie risulta spesso un mero vezzo accademico:

*“In realtà si tratta di due fenomeni che, soprattutto negli ultimi anni, e in particolare con la Crisi europea dei rifugiati e migranti 2015/2016, si sono sovrapposti. Per cui operare una distinzione troppo netta rischia di essere fuorviante, ma è necessario considerarli coesistenti nelle diverse fasi del percorso migratorio”*⁵⁰⁰.

La denunciata confluenza della tratta, in prevalenza nigeriana, all'interno del flusso dei richiedenti asilo ha, come anticipato nel capitolo primo, provocato un diverso ordine di conseguenze: il massiccio

⁴⁹⁶ Sul punto si rimanda ai lavori di **Salt J.**, *“Trafficking and Human Smuggling: A European Perspective”* International Migration Special Issue 2000/1 IOM, 2000. **Nicodemi F.** *“Le vittime della tratta di persone nel contesto della procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Quali misure per un efficace coordinamento tra i sistemi di protezione e di assistenza”*, articolo, Diritto, Immigrazione e Cittadinanza fascicolo n.1/2017, 2017, J. O’Connell Davidson *“New slavery, old binaries: human trafficking and the border of freedom”* articolo, Global Networks V.10/2, 2010, 244-261. J. O’Connell Davidson and Bridget Anderson *“is trafficking in human beings demand driven? A multi-country pilot study”*, IOMmigration research series n.15, 2003. **Kook, K.**, *“I Want to Be Trafficked so I Can Migrate!”: Cross-Border Movement of North Koreans into China through Brokerage and Smuggling Networks*. Articolo, *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, vol. 676, no. 1, 2018, pp. 114-134. Enrica Rigo, *“Donne attraverso il Mediterraneo. Una prospettiva di genere sulla protezione internazionale”*. In notizie di POLITEIA, XXXII, 124, 2016. ISSN 1128-2401, 2016, pp.82-94.

⁴⁹⁷ Così Davide Tuniz, Francesca Nicodemi, Enrica Rigo, Francesca de Masi,

⁴⁹⁸ Si rimanda al capitolo primo.

⁴⁹⁹ La quale rispecchia la differenza tra i beni giuridici tutelati dalle due ipotesi delittuose: la gestione dei flussi migratori e la protezione delle frontiere, nel caso del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina; la persona umana e la sua dignità, nel caso della tratta di esseri umani. Per maggiori approfondimenti si rimanda alla nota 115.

⁵⁰⁰ Paolo Howard, Policy Officer presso il Dpt. Advocacy e Policy Ita-Eu di Save the Children, intervista 2.10.2019. Dottore di ricerca in Ordine Internazionale e Diritti Umani e specializzato in materia di tutela dei diritti dei migranti e richiedenti asilo. Ha collaborato con diverse realtà del terzo settore che intervenivano sul campo a tutela dei migranti, quali il Consiglio Italiano per i Rifugiati, e dalla fine del 2015 con il Dpt Protezione Minori Migranti di Save the Children. Attualmente ricopre il ruolo di Policy Officer presso il Dpt. Advocacy e Policy Ita-Eu di Save the Children. Dal 2017 collabora nella redazione del Rapporto Piccoli Schiavi Invisibili, in materia di tratta e grave sfruttamento dei minori e ne ha coordinato l’ultima edizione (2019). Sempre dal 2017 lavora come Data&Reporting Officer nell’ambito del progetto Vie d’Uscita, in collaborazione con alcuni degli enti anti tratta, gestendo i dati di progetto, impostando e analizzando i report attività e compiendo missioni di sopralluogo per la supervisione delle attività

ingresso di vittime di tratta (attuali o potenziali) all'interno dei circuiti di accoglienza per richiedenti protezione internazionale e la sovrapposizione tra *smuggling*, *trafficking* e *asylum seekers*, Tale confusione ha messo in luce l'aumento esponenziale di migranti che **non hanno iniziato il viaggio come vittime di tratta** ma lo sono diventati **durante il percorso**, per esempio in Libia, o a **conclusione dello stesso**.

a. **Durante il percorso:**

“... le persone partono dai propri paesi non come vittime di tratta, ma partono realmente per fare il viaggio, o come asilanti e diventano vittime lungo il percorso, nel momento in cui per esempio finiscono i soldi e quindi per forza di cose si rivolgono ai trafficanti, o nel momento in cui succedono degli eventi per cui rimangono fermi impantanati in un paese per motivi politici [...] Diventi vittima di tratta in Libia, che è il caso classico [...] perché rimani in un posto dove non hai soldi, dove devi sopravvivere, dove ti si chiede il pagamento in natura o in denaro che normalmente non hai, per l'accoglienza e l'ospitalità in Libia”⁵⁰¹.

b. **Una volta giunti nel paese di arrivo:**

- **per ripagare il debito contratto con l'organizzazione criminale:**

“Oppure diventi vittima di tratta in Italia per ripagare il debito...”⁵⁰²

- **per forme di sfruttamento c.d. familiari**

“arrivi [nel paese di destinazione]⁵⁰³ magari con il compagno, il marito, il fidanzato o pseudo tale che ti ha portato in Europa perché aveva bisogno di una compagna, dai modi più strumentali “perché si ha bisogno di qualcuno con cui dividere i rischi del viaggio” ai modo un po' più raffinati nel senso “ho saputo che se si arriva come famiglia, se ci si dichiara come famiglia sia un trattamento più favorevole” (e per cui su è iniziato ad assistere anche al fenomeno di questi giovani di classe medio bassa che da Benin City battono i villaggi più rurali di Edo state offrendo alle famiglie una sorte di dote, una sorte di invito ai genitori a mandare la loro figlia in viaggio con lui o meglio a fidanzare la figlia con lui dietro offerta, di una piccola dote per affrontare il viaggio per l'Europa in coppia.. con il fine di guadagnarci in termini di sicurezza etc..) queste persone però una volta che arrivano

⁵⁰¹ Intervista Davide Tuniz, Torino, 22.05.2019. Davide Tuniz si occupa di formazione sulla tratta di esseri umani e comunicazione da più di 20 anni, sia a livello nazionale che internazionale (in particolare è stato responsabile per la formazione e la progettazione dei programmi di azione contro la tratta di esseri umani della Regione Nord del Brasile). In Italia, è stato Direttore dell'Associazione anti-tratta Liberazione e Speranza di Novara, responsabile della Comunicazione per la Piattaforma Nazionale Anti-Tratta, membro del gruppo nazionale per la Prevenzione della Tratta presso il Dipartimento delle Parti Opportunità ed esperto di diritti umani presso il Comitato Regionale dei diritti umani della Regione Piemonte. E' attualmente responsabile della progettazione e comunicazione dell'Associazione Tampep di Torino, associazione per le vittime di tratta, nonché formatore per diversi progetti educativi in tema.

⁵⁰² Intervista Davide Tuniz, Torino, 22.05.2019

⁵⁰³ Inciso personale

qua facilmente aprono gli occhi o hanno contatti, o maturano contatti, già anche in Libia o hanno poi contatti con trafficanti qua in Italia, per cui si accorgono che è redditizio mettere la compagna su una strada o in un appartamento, che è un modo per fare soldi... e questo è una sorta di sfruttamento possiamo dire casalingo.. familiare”⁵⁰⁴.

- Per mancanza di alternative nel paese di arrivo:

“Ci sono poi le vittime di tratta che arrivano davvero come richiedenti asilo, questo non tanto dalla Nigeria ma da tanti altri Paesi dell’Africa, Costa D’Avorio o Gambia, e che arrivano qui come richiedenti asilo e diventano vittime di tratta nei centri di accoglienza per esempio nel momento in cui scappano dai CAS e si ritrovano a dover sbarcare il lunario, per così dire, e quindi prendono contatto o vengono contattati dalle madam o da chi comunque gestisce il traffico”⁵⁰⁵

Ugualmente secondo Mirta Da Pra Pocchiesa⁵⁰⁶ e Francesca de Masi⁵⁰⁷, il perdurare della crisi nigeriana, la forte disoccupazione, la mancanza di prospettive future, spingono ogni anno migliaia di giovani, in gran parte nigeriani, a cercare il modo di raggiungere il *paese delle luci*⁵⁰⁸ e conquistare il sogno europeo. Questo grande impulso accompagnato dall’inesistenza di canali di migrazione regolare⁵⁰⁹ fa fiorire il mercato dell’immigrazione irregolare determinando una sovrapposizione tra percorsi di *smuggling* e di *trafficking* e ad una vittimizzazione dei e delle migranti durante le diverse fasi del viaggio.

⁵⁰⁴Intervista Davide Tuniz, Torino, 22.05.2019

⁵⁰⁵ Intervista Davide Tuniz, Torino, 22.05.2019

⁵⁰⁶Mirta Da Pra Pocchiesa, intervista Torino 24.05.2019. è una giornalista professionista e responsabile da diversi anni del Progetto vittime del Gruppo Abele (Torino). Ha rappresentato l’Italia al Consiglio Europeo sul tema della Tratta di esseri umani e ha fatto parte di gruppi di Coordinamento nazionali sul tema. Su tali fenomeni ha scritto diversi testi, ed è riconosciuta dalla comunità scientifica come esperta della tematica.

⁵⁰⁷ Francesca De Masi intervista Roma 29.05.2019. Francesca De Masi: Operatrice di Be Free Cooperativa Sociale, co-autrice del libro *inter-rotte storie di tratta e percorsi di resistenza*, ricercatrice autonoma sul tema della tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale con uno sguardo attento alla tratta nigeriana. Insieme alla cooperatrice Be Free si è occupata di promuovere diversi seminari formativi (rivolti in particolar modo agli enti Anti-Tratta e ai centri di prima e seconda accoglienza) sul territorio nazionale inerenti la tratta nigeriana di esseri umani per sfruttamento sessuale, le modificazioni di questo fenomeno e delle sue forme di sfruttamento. Essendo sia operatrice sociale che sociologa le sue analisi uniscono ricerca accademica con l’esperienza lavorativa diretta. Attualmente sta svolgendo un progetto di ricerca in Nigeria sulla tratta Subhariana per sfruttamento sessuale.

⁵⁰⁸ Modo con cui viene spesso definita l’Europa, Mirta Da Pra Pocchiesa, intervista Torino 24.05.2019

⁵⁰⁹ Enrica Rigo, intervista Roma 15.05.2019: professoressa associata di Filosofia del Diritto e Law and Gender all’università degli studi Roma tre, nonché direttrice della Clinica Legale dei diritti della migrazione e della cittadinanza, che ha seguito il caso delle 66 Nigeriane vittime (attuali o potenziali) di tratta per sfruttamento sessuale, rimpatriate in Nigeria in pendenza di giudizio sulla loro inespellibilità. Accademica nota nella comunità scientifica nazionale per aver creato un ponte tra le *feminist legal theory*, le *gender theory* e la sociologia delle migrazioni, oltre che per le pubblicazioni relative ai fatti del CPR di ponte Ponte Galeria di Roma, dove erano detenute le vittime di tratta nigeriane illegittimamente espulse dal territorio nazionale. In particolare è una delle poche accademiche che attraverso uno studio sul campo, il caso delle 66 nigeriane, ha restituito un’immagine diversa di vittime di tratta, ampliando e sfidando l’attuale dibattito coercizione-consenso-agency nel caso della tratta per sfruttamento sessuale e lavorativo

“... Le NGO nigeriane che abbiamo intervistato a Benin City e a Lagos, e ci hanno detto che è cambiato il rapporto tra trafficante e vittima. Nel senso che adesso sono le vittime (rectius: quelle che diventeranno vittime) che cercano un modo per partire e per questo, per cercare un modo di partire, incappano nei trafficanti. Una della Caritas Nigeria mi diceva non più i trafficanti che cercano le vittime ma sono le vittime che nel cercare un modo di uscire dalla Nigeria appunto incappano nei trafficanti. Questo significa che a volte capita che un viaggio di traffico durante il percorso diventi di tratta ...”⁵¹⁰

Alla luce di ciò la differenziare tra *migrazioni forzate* e *migrazioni volontarie*, tra *trafficking* e *smuggling* non appare null'altro che un puro esercizio teorico.

Per l'allora Responsabile Comunicazione della Piattaforma Nazionale Anti Tratta, Davide Tuniz⁵¹¹, bisogna andare ancora oltre. Gli accadimenti geopolitici, le politiche migratorie, lo sfociare di nuovi focolari di conflitto, nonché il mutamento dei flussi migratori e la loro crescita esponenziale, hanno contribuito a creare nuove declinazioni e modalità di sfruttamento. Questo ci obbliga a spogliarci delle vecchie retoriche sulla tratta e a guardare al fenomeno non come ad un unicum, ma come ad una costellazione.

L'esperto critica l'immaginario contemporaneo della tratta per sfruttamento sessuale, secondo il quale la vittima sarebbe unicamente la donna, inconsapevole e non consenziente, che viene ingannata o rapita nel villaggio, che, per quanto concerne la rotta subsahariana, subisce una cerimonia voodoo, contrae il debito e parte per arrivare in Italia ed essere sfruttata sessualmente. Questa visione per Tuniz rappresenta oggi, *un* aspetto della tratta, *una* delle modalità con cui essa si verifica, e non il modello classico, o per meglio dire, il modello unico. Questa visione rigida e schematica della tratta di esseri umani non riesce a cogliere le trasformazioni ed evoluzioni del fenomeno, risulta cieca ed impreparata ad affrontarlo:

“come se in qualche modo esistesse una old school della tratta e noi continuassimo ad intervenire sulla tratta con strumenti non adeguati, sulla base di aspetti che non esistono, o che comunque non sono più l'aspetto principale”⁵¹². Sempre seguendo il ragionamento dell'esperto “oggi ci si trova, di fronte alla necessità non solo di rivedere la definizioni di vittima di tratta, ed in particolar modo di

⁵¹⁰ Francesca De Masi, Roma 29.05.2019

⁵¹¹ E' attualmente responsabile della progettazione e comunicazione dell'Associazione Tampep di Torino, associazione per le vittime di tratta, nonché formatore per diversi progetti educativi in tema.

⁵¹² Estratto da intervista a Davide Tuniz, Torino 22 Maggio 2019

*vittima di tratta per sfruttamento sessuale, ma anche i modi con cui questa persona viene accolta ed i relativi percorsi d'uscita!"*⁵¹³.

Secondo l'autore pertanto non è sufficiente fuoriuscire dalla, già a più voci⁵¹⁴ criticata, contrapposizione tra smuggling e trafficking, ma bisogna altresì parlare di trattE e non di tratta. Secondo Tuniz infatti, solo una declinazione al plurale riesce a mettere sotto scatto quella velleitaria pretesa classificatoria che ci chiede di incasellare storie complesse in categorie burocratiche predeterminate e di comprimere la complessità del reale alla staticità del teorico. La rigidità della definizione data infatti, seppure riesce nel suo intento di semplificazione, finisce per perdersi le sfumature, e riducendo la molteplicità delle esperienze ad una sola può, nel peggiore dei casi, escludere coloro che non corrispondono al canone dato.

Per Davide Tuniz, la tratta di esseri umani non può che essere descritta come un fenomeno dinamico, sistemico e liquido:

*"... la tratta si è atomizzata in una serie di rivoli, ognuno dei quali vive di vita propria, cioè non c'è un grande burattinaio che li controlla tutti, ma ci sono tutta una serie di micro crimini legati alla questione della tratta, tanto è vero che secondo me oggi dobbiamo parlare di trattE e non di trattA ... al plurale. Quella vecchia definizione è ormai datata, e gli eventi, gli accadimenti geopolitici la situazione della Libia, le nuove normative europee, il grande numero di persone arrivate, tutto questo ha contribuito a creare nuove modalità, nuove "tratte" di essere umani. Una volta quando si studiava il fenomeno si diceva, c'è lo smuggling e c'è il trafficking, oggi esistono tante diverse declinazione"*⁵¹⁵.

- Nuove forme di fidelizzazione della vittima tramite la costruzione di legami familiari

Nel contesto della tratta Est Europea, alcuni intervistati denunciano la nascita di nuove forme di 'aggancio' della vittima. Davide Tuniz, denuncia che accanto al già noto copione del lover boy che inganna le sue vittime facendole innamorare, negli ultimi anni si stanno osservando diversi casi di donne o ragazze che hanno costruito una vera e propria famiglia con il proprio sfruttatore, il quale utilizza questi legami affettivi e fa leva sulla presenza di minori per mantenerle legate e per costringerle a rimanere in strada.

⁵¹³ Estratto da intervista a Davide Tuniz, Torino 22 Maggio 2019

⁵¹⁴ Sul punto si rimanda ai paragrafi precedenti.

⁵¹⁵ Estratto da intervista a Davide Tuniz, Torino 22 Maggio 2019

Un tale meccanismo di ancoraggio comporta una maggior difficoltà della vittima a fuoriuscire dallo sfruttamento e denunciare quello che nonostante tutto è il padre dei propri figli, o di colui che lei credeva essere il proprio compagno di vita.

Inoltre per l'esperto, nella maggior parte dei casi non si tratterebbe più di forme di violenza o coercizione fisica, bensì psicologica, basate prevalentemente sui ricatti morali, raggiri e violenza psicologica⁵¹⁶.

2.2 Mutamento delle modalità del viaggio e del percorso per giungere in Europa

- Iper frammentazione del percorso
- perdita di centralità della figura della madame
- maggiore fidelizzazione della vittima all'organizzazione criminale.

Cambiano i sistemi di arrivo ma cambiano anche le **modalità di reclutamento e di viaggio**.

Francesca De Masi, rileva che lo scoppio della Primavera Araba e l'instabilità del contesto libico ha avuto ripercussioni enormi sulla gestione del traffico delle donne nigeriane⁵¹⁷.

Secondo l'esperta, infatti se prima le organizzazioni criminali nigeriane riuscivano a seguire l'intero tragitto, dal reclutamento delle donne e delle ragazze a Benin City fino allo sbarco sulle coste italiane, adesso si assiste ad una frammentazione del percorso. Infatti, secondo l'esperta oggi le grandi organizzazioni criminali non riuscirebbero più ad agire linearmente sul territorio libico, dove è diffusa la presenza di bande armate.

Il viaggio quindi non è più unidirezionale ma appare suddiviso in tranches e coinvolge un numero sempre più ingente di soggetti (*trolley boy, connection boy, trafficanti libici* eccetera).

Tale spezzettamento ha portato ad una serie di conseguenze:

- **perdita di centralità della madam**

⁵¹⁶ Così anche Gianfranco Della Valle, Mestre 04.06.2019: Gianfranco Della Valle: Responsabile Comitato scientifico del Numero Verde Anti Tratta e dell'Osservatorio Nazionale sulle vittime di Tratta del Dipartimento delle Pari Opportunità.

⁵¹⁷ Francesca De Masi, operatrice del centro antiviolenza ed anti tratta di Roma, Be Free Cooperativa Sociale, ha condotto una ricerca approfondita sulla tratta di esseri umani con un focus sulla tratta nigeriana e la confluenza all'interno del sistema asilo. In particolare, i dati dichiarati dall'esperta si basano su circa 100 interviste a donne nigeriane, condotte con un gruppo di lavoro, che le hanno dato modo di comprendere le nuove tendenze e declinazioni delle modalità di sfruttamento in Libia, le configurazioni emergenti nei meccanismi di assoggettamento e l'adattabilità del sistema di sfruttamento alle nuove circostanze politiche. Tali ricerche hanno poi portato alla pubblicazione del report: *Inter-rotte, storie di tratta e percorsi di resistenza*, BeFree Cooperativa Sociale contro Tratta, Violenze, Discriminazioni, Roma 2016.

La Madam (*mamam*), il perno di questo tipo di tratta, che una volta organizzava e controllava tutto il processo adesso, non riuscendo più a coordinare l'intero percorso, sembrerebbe rivestire un ruolo più marginale.

L'organizzazione criminale nigeriana non può più agire indisturbata in Libia ed è costretta a cedere le proprie donne agli uomini libici, per poi riacquistarle in un secondo momento. Sembrerebbe infatti che al confine tra Niger e Libia si realizzino delle vere e proprie compravendite di donne tra l'organizzazione nigeriana e le bande di uomini arabi. Quest'ultimi le conducono nei *ghetti libici*⁵¹⁸ o nelle *connection houses*⁵¹⁹, luoghi chiusi e di smistamento dei migranti, dove vengono generalmente costrette a prostituirsi sia come strategia didattica in vista del loro inserimento nel mercato del sesso europeo, sia per iniziare a ripagare i debiti di viaggio. Le donne vi rimangono segregate finché la *maman* operante in Italia contatta i libici e compra il numero di donne di cui ha necessità, pagando il prezzo della loro *liberazione*.

- **Maggior fidelizzazione della vittima all'organizzazione criminale.**

Secondo l'esperta, questa seconda compravendita, riveste un'importanza peculiare perché costruisce un forte legame (*fidelizzazione-ricatto*) tra la vittima e la propria sfruttatrice: non solo vincola la prima a restituire il prezzo pagato dalla *maman* per il riscatto dagli uomini libici, ma fa della sfruttatrice colei che, nonostante tutto, ha reso possibile il raggiungimento dell'Europa, il coronamento del sogno migratorio e la salvatrice, ossia colei che pagando il prezzo della sua liberazione l'ha riscattata dal *ghetto* o dalla *connection house*.

La forte fidelizzazione vittima-madam diminuisce ulteriormente la propensione delle donne a denunciare i propri trafficanti.

Per l'esperta la frammentazione del viaggio ha portato con se anche altre ripercussioni:

- **Reclutamento di un numero maggiore di donne:**

In primo luogo, complici anche la permeabilità del sistema di accoglienza e la diminuzione del costo del viaggio, ha portato ad un reclutamento più ingente di donne. Una delle strategie adottate per contenere i rischi legati alla scarsa controllabilità delle vittime durante gli spostamenti e durante la permanenza in Libia è stata appunto quella di immetterne di più nel mercato, sapendo che una parte di queste donne era destinata a dispersi.

- **Minor credibilità delle dichiarazioni delle vittime.**

⁵¹⁸ I ghetti sono prigioni miste, dove i migranti, uomini e donne, sono costretti a fermarsi in attesa di proseguire il viaggio. In questi luoghi le donne non sono formalmente costrette a prostituirsi, sebbene siano tenute a pagare per il tempo della loro permanenza. Sono luoghi degradanti dove violenze e soprusi sono all'ordine del giorno. Francesca De Masi intervista Roma 29.05.2019

⁵¹⁹ Le *connection houses* sono piccoli appartamenti che ospitano dalle 7 alle 10 donne, in cui esse vengono costrette a prostituirsi. Si assiste ad un forte interscambio di donne tra ghetti e *connection houses*. Francesca de Masi 29.05.2019

In secondo luogo la suddivisione del viaggio in tranches, le compravendite e la presenza di un numero elevato di “accompagnatori” rende estremamente difficoltoso per la vittima comprendere che dietro vi sia un'unica figura, un'unica organizzazione. Le vittime non sono più in grado di ricollegare tutti i passaggi del percorso, né tutte le figure ad un unico mandante, ed il loro racconto risulta sfuocato e confuso, illogico. Ciò ha ripercussioni notevoli sia in sede di audizione d'innanzi alle commissioni territoriali, dove il rischio è che tali narrazioni vengano considerate poco credibili e le venga negato lo status, sia per la persecuzione dei criminali, se infatti in passato la donna riusciva a ricostruire nel ruolo della maturan il filo conduttore dalla Nigeria ai marciapiedi Italiani, fornendo elementi idonei al perseguimento dei propri sfruttatori, ora non è più in grado di farlo.

- **Maggior vulnerabilizzazione e traumatizzazione delle vittime:**

Infine, questa nuova tipologia di viaggio aumenta il grado di traumatizzazione e vulnerabilizzazione delle vittime. La ‘pausa’ libica infatti esacerba i tempi di percorrenza, costringendo le donne ad affrontare nei ghetti o nelle connection houses condizioni disumane e degradanti oltre che a soprusi e sfruttamento per un tempo di gran lunga maggiore rispetto a prima.

2.3 L'impatto sul sistema di accoglienza e anti tratta:

2.3.1 Strumentalizzazione dal sistema di accoglienza e della protezione internazionale da parte delle organizzazioni criminali (inteso in senso ampio: Strutture di Accoglienza per richiedenti protezione internazionale e titolari di protezione internazionale e Commissioni Territoriali per la protezione internazionale)

Per Francesca Nicodemi, Alto Rappresentante delle Nazioni Unite per i Rifugiati⁵²⁰, così come per il Coordinatore del Numero Verde Nazionale Anti tratta, Gianfranco Della Valle e diversi altri esperti⁵²¹, la sovrapposizione/confusione tra vittime di *tratta*, *migranti*, e *richiedenti protezione internazionale* ha reso particolarmente oneroso e difficile per il

⁵²⁰ Avvocata del Foro di Firenze, da oltre quindici anni è consulente per diverse NGO che in Italia offrono assistenza e tutela alle vittime della tratta degli esseri umani. È coordinatrice per l'Associazione Studi Giuridici per l'Immigrazione (ASGI) del gruppo tematico su tratta e grave sfruttamento, nonché *Rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati* (Unhcr). Ad oggi rappresenta una delle massime esperte sul tema della tratta di esseri umani sul quale ha pubblicato diversi articoli, manuali, organizzato e tenuto corsi formativi, seminari e convegni. Nei suoi più recenti studi ha denunciato i forti mutamenti nel sistema della tratta di esseri umani, in particolare per sfruttamento sessuale, delle sue vittime, dei suoi perpetuatori e delle loro modalità di reclutamento e sfruttamento, ha evidenziato la sovrapposizione tra i fenomeni del traffico e della tratta di esseri umani, e della loro confluenza nel flusso dei richiedenti protezione internazionale oltre che delle carenze dei nostri strumenti di contrasto. Ha collaborato alla definizione delle prime linee guida UNHCR per l'identificazione e l'emersione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e al loro aggiornamento

⁵²¹ Anna Pozzi, Cinzia Bragagnolo, Davide Tuniz.

sistema di accoglienza italiano reagire alle modificazioni del fenomeno in quanto non predisposto per far fronte ad un numeri così elevati, né tantomeno predisposto per accogliere e proteggere vittime di tratta di esseri umani. Tale complessità e mancanza di competenze specifiche hanno portato, secondo gli intervistati⁵²², ad una **strumentalizzazione del sistema accoglienza** da parte delle organizzazioni criminali, che, riprendendo le parole della giornalista, ricercatrice Anna Pozzi, ha finito per trasformarsi una sorta di magazzino dove tenere la merce al fresco⁵²³.

Secondo gli esperti, inserire le vittime di tratta all'interno del circuito della protezione internazionale si è rivelato essere particolarmente conveniente per i trafficanti⁵²⁴: la mancanza di un controllo pregnante degli ospiti dei centri di accoglienza (soprattutto delle grandi strutture, Hub e Cas, che possono arrivare ad ospitare più di 600-1'000 persone), e di una preparazione degli operatori sul tema della tratta, sommata alla regolazione temporanea degli ospiti⁵²⁵ hanno reso possibile per le organizzazioni criminali immettere nel circuito dello sfruttamento più vittime, ad un minor costo e con minori rischi (in quanto temporaneamente regolari e quindi non soggette a deportazione), e di iniziare a sfruttarle sin dalle prime fasi. A parere degli esperti nella maggior parte dei casi sono i trafficanti stessi ad indicare alle vittime di presentare domanda di protezione internazionale non appena giunte in Italia, ciò sia al fine di regolarizzarle temporaneamente sul territorio, che di inserirle all'interno dei centri di accoglienza, dove stazionarle senza doversene fare carico in attesa di immetterle nello sfruttamento, o, nel peggiore delle ipotesi iniziando già con la vittima ospitata nel centro.

Secondo sia Gianfranco Dalla Valle, che Cinzia Bragagnolo⁵²⁶ e Davide Tuniz, tutto ciò è reso ancora più evidente dalla notevole diminuzione del prezzo di viaggio. Per esempio nel corso dell'ultimo decennio il debito che grava sulle donne nigeriane sarebbe passato da 60

⁵²² Francesca Nicodemi, Anna Pozzi, Cinzia Bragagnolo, Davide Tuniz, Gianfranco Dalla Valle

⁵²³ Anna Pozzi, intervista Milano 21.05.2019. Anna Pozzi: giornalista di "mondo e missione" e scrittrice, dal 2007 segue un progetto dedicato alla tratta di donne nigeriane per lo sfruttamento sessuale, denominato "Mai più Schiave". Ha pubblicato con suor Eugenia Bonetti, *Schiave, Trafficate, vendute, prostitute usate gettate donne* (Edizioni San Paolo 2010) e *Spezzare le catene. La battaglia per la dignità delle donne*. (Rizzoli 2012) e recentemente con Blessing Okoedion il libro "Il coraggio della libertà. Una donna uscita dell'inferno della tratta" (Paoline Editoriale Libri 2018).

⁵²⁴ In particolare: Gianfranco Della Valle, Davide Tuniz, Francesca Nicodemi, Cinzia Bragagnolo, Anna Pozzi

⁵²⁵ Infatti dal momento della presentazione della domanda di protezione internazionale alla risposta da parte delle commissioni, il o la migrante è regolarmente presente sul territorio nazionale, con un permesso temporaneo come richiedente asilo.

⁵²⁶ Cinzia Bragagnolo: Coordinatrice tecnica del progetto Nave di Venezia, nonché membro del comitato scientifico del Numero Verde Nazionale in aiuto alle vittime di tratta, e dell'osservatorio Nazionale sulle vittime di Tratta del Dipartimento delle Pari opportunità. Segue la tratta fin dal 1990, e ha fatto parte di gruppi di coordinamento nazionali sul tema. Infine è una nota formatrice in tema, da anni attiva sul territorio nazionale.

mila euro a circa 20-25 mila⁵²⁷. Se il primo ammontare si ripagava nel giro di 4-7 anni, adesso il tempo di restituzione è molto inferiore, circa 2/2 anni e mezzo. Ciò si spiega, riprendendo le parole del Presidente del Numero Verde Anti-tratta nella volontà da parte delle organizzazioni criminali di sfruttare soggetti ‘regolari’. La procedura d’asilo richiede infatti all’incirca due anni per essere completata (senza calcolare la proposizione dell’eventuale ricorso) e dal momento in cui viene avvita, il richiedente è regolare sul territorio, titolare di un permesso temporaneo per richiedente protezione internazionale. Ciò ha dato la possibilità alle organizzazioni criminali di usufruire tranquillamente delle donne senza avere il timore di una loro deportazione⁵²⁸.

“... le giovani ragazze nigeriane arrivano in Italia, facevano richiesta di protezione internazionale, il famoso c3, spesso stavano nelle strutture di accoglienza, e proprio in quel momento entravano in contatto con le madam, o con chi le sfruttava. Quindi dal momento in cui arrivano in Italia esse avevano regolare permesso di soggiorno in Italia, fino al momento dell’audizione. L’intasamento del sistema di accoglienza e delle procedure di richiesta d’asilo ha dato bene o male un paio d’anni, tra il tempo in cui si fa richiesta di protezione internazionale e il momento in cui si riceve un verdetto [...] un paio d’anni che è esattamente lo stesso tempo che serviva alle organizzazioni internazionali per far restituire il debito alle ragazze. Quindi il debito che negli anni passati noi lo osservavamo essere intorno ai 65’000/70’000 euro e che quindi si pagava con il lavoro di strada, in 4, 5, 6, 7 anni di strada e si è ridotto molto. Sono aumentati i numeri delle ragazze e si è ridotto il debito, guarda caso, ripagabile in un paio d’anni. Adesso parliamo di somme da 20/ 25’000 euro pagabili in due anni di lavoro in strada. Questo ha significato che molte ragazze hanno potuto continuare a lavorare in strada in attesa di capire cosa fare in attesa della loro regolarizzazione in questo paese ...”⁵²⁹

“... questi che arrivano e lo sfruttatore che gli dice fai la richiesta di asilo, perché è l’unico modo per poter girare per un po’ con una ricevuta in tasca non essere rimandato indietro”⁵³⁰.

“Il percorso della richiesta di asilo è spesso strumentale su indicazione dei trafficanti per facilitare la perpetrazione dello sfruttamento (nei CAS o negli ex SPRAR le persone hanno più libertà di movimenti)”⁵³¹

⁵²⁷ Gianfranco Della Valle, Cinzia Bragagnolo intervista Mestre 4.06.2019, Davide Tuniz Torino 22.05.2019

⁵²⁸ Intervista Gianfranco Della Valle, Mestre 4.06.2019

⁵²⁹ Gianfranco Della Valle, intervista Mestre 4.06.2019

⁵³⁰ Mirta Da Pra Pocchiesa, Torino 29.05.2019

⁵³¹ Paolo Howard, Roma (intervista scritta)

“le problematiche emergenti sono sicuramente il tentativo dei trafficanti di indottrinare, prima dell’arrivo in Italia le vittime, creando una convergenza delle vittime di tratta nel sistema dei richiedenti protezione internazionale, asilo, affinché possano essere sfruttate immediatamente all’arrivo”⁵³².

“allora il problema è che all’interno di questo grosso calderone dei richiedenti asilo, naturalmente i trafficanti, che io lo dico sempre sono un passo avanti, è chiaro che vedono il sistema come la gallina dalle uova d’oro cioè... dicono alle donne “ che storia devono raccontare, che abbia determinate caratteristiche, che poi andranno davanti ad una commissione, e che in questo modo prenderanno lo status.. ”⁵³³

“Il grande cambiamento di questi primi anni riguarda il fatto che i trafficanti hanno usato le rotte del Sahara per far arrivare la loro merce in IT e in EU, e l’altro grande cambiamento riguarda le modalità di sfruttamento, perché hanno individuato nel sistema di accoglienza italiano un sistema che poteva essere funzionale ai loro scopi, per cui tutte arrivavano e facevano richiesta di protezione internazionale, cosa che ha però fatto sì che la stragrande maggioranza di queste donne sia finita all’interno dei sistemi CAS e SPRAR che per loro natura non sono strutture che proteggono adeguatamente i loro ospiti, specialmente se questi ospiti sono donne e sono state portate in Italia a scopo di sfruttamento sessuale. Per cui queste donne sono state fatte prostituire mentre erano nei centri di accoglienza e anche per questa ragione il debito è diminuito parecchio, prima era dai 50’ agli 80 mila euro e negli ultimi anni si aggira intorno ai 20 mila euro, che è quello che le donne riuscivano a restituire nel periodo in cui le donne riuscivano a restituire nel periodo in cui facevano la procedura per lo status di rifugiato, quindi i trafficanti hanno approfittato di questo periodo e della procedura di riconoscimento di uno status per farle prostituire e far restituire loro il debito, quindi questi sono i grandi cambiamenti, i flussi e le modalità di restituzione del debito, che ha visto implicati le madam, ma anche negli ultimi anni gli uomini, che hanno trovato il modo di far prostituire queste donne nel periodo di accoglienza. Esiste in Italia un sistema nazionale anti tratta che però nel 2018 ha assistito circa 2’000 donne, ne ha fatte emergere circa 850 la gran parte delle

⁵³² Suor Eugenia Bonetti, Roma 2019. Suor Eugenia Bonetti: Socia Fondatrice e Presidente dell’Associazione *Slaves no More*. Responsabile del settore “Tratta donne e minori” per gli uffici centrali dell’Unione Superiore Maggiori d’Italia (USMI). Coordina il servizio di circa 250 religiose, appartenenti a 80 diverse congregazioni, che operano in un centinaio di piccole case di accoglienza, sparse in tutta Italia. Svolge attività di advocacy in rete con diverse ong nazionali e organizzazioni governative e religiose per sollecitare legislazioni adeguate contro i trafficanti e di protezione e reintegrazione delle giovani vittime.

⁵³³ Davide Tuniz, Torino 22.05.2019

quali sono nigeriane, 88%, a scopo di sfruttamento sessuale, ma che chiaramente sono solamente una piccola percentuale, di tutte le altre che invece hanno scelto di fare richiesta di protezione internazionale, sia perché avevano l'indicazione in tal senso da parte dei trafficanti, il fatto di fare una richiesta d'asilo e di non denunciare”⁵³⁴.

“tu immagina di costruire un sistema di accoglienza in cui hai delle richiedenti asilo che sono vittime di tratta nel 80% dei casi, dicono potenziali, che vanno a finire dentro ai cas, governati da un capitolato che sostanzialmente ti da un tetto è un pasto, a che cosa le stai condannando?[...] cioè è chiaro, diventano bacini, quelli, bacini dove reclutare la gente”

Interviene Francesca Masi: “lo sono già..”⁵³⁵

2.3.2 Nascita di nuove forme di sfruttamento sessuale connesse al sistema di accoglienza:

Nelle interviste si denuncia la comparsa di nuove forme di sfruttamento connesse al sistema di accoglienza: *sfruttamento delle ospiti*, e *sfruttamento per gli ospiti*.

- Lo sfruttamento delle ospiti del centro di accoglienza:

Il sovraccarico di persone all'interno dei centri, la mancanza di strutture adeguate, l'insufficienza del personale così come la formazione superficiale o assente sul tema della tratta ha permesso il nascere del fenomeno della prostituzione delle ospiti del centro, che potevano lavorare indisturbate iniziando a ripagare il debito senza dover lasciare il centro di accoglienza nel quale erano state inserite⁵³⁶.

- Lo sfruttamento per gli ospiti del centro di accoglienza:

Allo stesso modo sono il Responsabile della Comunicazione della Piattaforma Nazionale Anti Tratta denuncia il nascere di un canale di prostituzione dedito specificamente agli ospiti dei centri di accoglienza:

⁵³⁴ Anna Pozzi, Milano 21.05.2019

⁵³⁵ Intervista congiunta con Fabrizio Coresi (NGO action aid) e Francesca De Masi (NGO beefree), Roma 29.05.2019. Fabrizio Coresi: Antropologo con specializzazione in etnopsichiatria, attualmente policy advisor sul tema migrazione presso la ONG Action Aid Italia, in partidolare è il referente per ActionAid - in qualità di osservatori permanenti - presso il DPO per la redazione del nuovo piano nazionale antitratta (tavolo tecnico e cabina di regia politica). Autore e curatore di pubblicazioni, dossier e inchieste sociali sulle migrazioni e sulle condizioni di vita dei migranti in viaggio e in Italia. Lavora dal 2005 nel terzo settore prevalentemente con stranieri, richiedenti asilo e rifugiati in particolare, con diverse realtà associative romane. Dal 2011 impegnato altresì come formatore in tema di: antropologia applicata al lavoro sociale, mediazione culturale, relazione d'aiuto, sistema d'accoglienza, diritto d'asilo e educativa di strada

⁵³⁶ Davide Tuniz, intervista Torino 22.05.2019 e Francesca Nicodemi, Firenze 30.05.2019

“... esiste una forma di sfruttamento della prostituzione per richiedenti asilo, quindi appartamenti in cui vengono messe ragazze che vengono fatte prostituire specialmente per i richiedenti asilo, che comunque sono persone che un minimo di possibilità economica ce l'hanno. Questa specializzazione, per così dire, fa parte della natura economica, della natura di business della tratta: la clientela si diversifica, la clientela cambia e dunque il business va dietro a quelle che sono le nuove esigenze della clientela ...⁵³⁷”

2.3.3 Nascita di nuove modalità di sfruttamento: basate sempre più sulla ricerca del consenso della vittima e le conseguenze:

Non solo le tipologie di tratta sessuale si diversificano e si adeguano al contesto, bensì anche le stesse modalità di ancoraggio e di sfruttamento vi si adattano. Gli esperti intervistati concordano che stanno emergendo forme “contrattuali” di tratta per lo sfruttamento sessuale, basate sulla ricerca del consenso delle vittime e sulla costruzione di modelli contrattualistici e di fidelizzazione⁵³⁸.

Secondo gli esperti, tali modalità, forse più facilmente riconoscibili nello sfruttamento lavorativo⁵³⁹, sono frutto dell'esistente differenziale di potere tra sfruttatore e sfruttato e si baserebbero sull'abuso di una posizione di vulnerabilità delle vittime. Infatti quest'ultime, versando in uno stato di bisogno (economico, sociale, familiare, di irregolarità sul territorio... eccetera), accetterebbero, volontariamente, condizioni di sfruttamento al fine di raggiungere il loro scopi (progetto migratorio, necessità economiche personali e/o familiari, mandare le rimesse a casa...)

Secondo Francesca Nicodemi⁵⁴⁰, accanto alle situazioni di costrizione fisica e segregazione abitativa serrata, oggi, anche diverse donne e ragazze provenienti dall'Africa Subsahariana (prevalentemente nigeriane) vittime di tratta vivono una situazione di controllo molto più lato, ed il cui sfruttamento si esprime nel dovere di restituire, periodicamente, un'ingente somma di danaro, espressione del debito contratto per partire.

⁵³⁷ Davide Tuniz, intervista Torino 22.05.2019

⁵³⁸ Filippi, S., Guarna. A., *The Italian Case and the Challenges of Migration Theories through an Analysis of Female Migration*, articolo, *Studia Politica, Romanian Political Science Review*, articolo, vol. 18, n. 4, 2018, pp.679-710

⁵³⁹ Ne sono un esempio i lavoratori che per necessità di guadagnare accettano di lavorare a condizioni inique, per esempio con un monte ore ingente, un salario molto basso, condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro assenti o precarie, e/o senza contratto.

⁵⁴⁰ L'Alto Rappresentante per l'Unhcr, sottolinea che tali informazioni derivano non da studi scientifici ma dalle percezioni, raccolte durante la sua attività di monitoraggio e di consulenza sul territorio nazionale, degli operatori anti tratta e dei centri di accoglienza.

“...ragazze che non vivono una condizione di costrizione fisica, abitativa così serrata, di controllo così serrato...ma il cui sfruttamento si esprime, esclusivamente con la convinzione che se non concludo il debito, verrà messo in atto il rito voodoo o verranno minacciate le rispettive famiglie, rimanendo però libere sul territorio, libere di organizzarsi per esempio in termini abitativi... quindi accanto a forme di controllo serrate, esistono anche situazioni in cui le donne sono più libere di muoversi. Per esempio donne nigeriane che decidono di rimanere dentro i cas perché sono comunque libere di muoversi e di andare in strada⁵⁴¹”

“È come se si stesse mettendo in atto un meccanismo di controllo che è parzialmente più raffinato! un po' come è successo anche con le donne bianche dell'Est Europa... in cui magari quella parte di soldi che gli sfruttatori le lasciavano, quella maggiore libertà che le veniva lasciata... induceva nelle vittime una percezione di minor sfruttamento. In questo modo viene data la sensazione che la persona stia portando avanti il suo progetto personale e migratorio, solo che in tutto questo deve restituire una somma. Poi, sulle modalità di come viene fatto o anche in quanto tempo viene fatto ci si viene, tra virgolette, incontro. Esiste una possibilità di contrattare questo debito, cosa prima avveniva meno. Quindi ecco la percezione che ho è di modalità, anche di reclutamento, e in particolare di sfruttamento, diversificate. Non più soltanto così, appunto, violente, serrate e di controllo continuo⁵⁴²”.

Ugualmente, la giornalista Anna Pozzi e la Special Rapporteur per le Nazioni Unite sulla tratta di esseri umani, Maria Grazia Giammarinaro⁵⁴³, osservano che accanto a forme di sfruttamento caratterizzate da violenze efferate o forme di coercizione più o meno severe, si individuano, anche per la tratta nigeriana, forme di sfruttamento più blando.

“Il fatto è che i meccanismi sono cambiati, che ci può essere consenso, che non ci sia una forzatura così violenta oggi, ossia che ci sia una sorta di negoziazione, per cui è diminuito il periodo, è

⁵⁴¹ Francesca Nicodemi, 30.05.2019

⁵⁴² Estratti dell'intervista con Francesca Nicodemi, Firenze 30.05.2019

⁵⁴³ Mariagrazia Giammarinaro: giudice del Foro Romano, professoressa associata all'Irish Center for Human Right, School of Law, National University of Ireland, Galway, tra le massime esperte internazionali sul tema della tratta di esseri umani è stata la “Special Representative and Coordinator for Combating Trafficking in Human Beings” delle Nazioni Unite. Membro scelto della delegazione italiana del Committee sull'elaborazione della Convenzione della Nazioni Unite contro il traffico di esseri umani e del protocollo allegato sulla prevenzione, la soppressione e la punizione della tratta di persone in particolare donne e bambini.

*diminuito il debito... sono diminuite le violenze, e quindi queste donne si percepiscono ancora meno come delle vittime*⁵⁴⁴.

*“Nella stragrande maggioranza dei casi il modus operandi dei trafficanti non è più quello di sottoporre le donne a forme efferate di violenza, anche se sono modalità che comunque permangono, però non sono più la forma più diffusa, perché i trafficanti hanno ben compreso che se il modo diventa più negoziato, si possono creare situazioni per loro più favorevoli, non lo fanno certo per altruismo, ma perché è più conveniente... hanno capito che se fanno partecipare ad una quota anche minima dei guadagni le donne, queste avranno anche meno desiderio di liberarsi, scappare, sottrarsi..”*⁵⁴⁵

2.4 Un nuovo profilo di vittima: sguardi diversi.

Cambiano le rotte, cambiano le modalità di sfruttamento ma **cambiano anche le vittime**. Su questo ultimo profilo le informazioni estrapolate dalle interviste, dai report e dalle ricerche consultate sembrano in parte discordanti. Come si è anticipato all’inizio del paragrafo rimane vero l’assunto che essendo la tratta un fenomeno liquido, difforme e diversificato è probabile che ciascuno dei punti di vista presentati sia in realtà il riflesso di uno degli aspetti del variegato ventaglio di esperienze ricomprese sotto l’ombrello ‘vittime di tratta’.

Rispetto ai dati ricavati dall’analisi del materiale documentale (sia report che letteratura scientifica) sono emerse alcune novità, le quali possono essere ricondotte a tre macro categorie:

- a. Caratteristiche soggettive delle vittime (par. 3.4.1).
- b. La consapevolezza ed il consenso allo sfruttamento dalla Nigeria all’Est Europa (par. 3.4.2).
- c. I limiti all’auto identificazione come vittime, alla denuncia e alla fuoriuscita dal sistema di sfruttamento (par. 3.4.3).

2.4.1 Le caratteristiche soggettive delle vittime.

Diversi esperti intervistati descrivono il mutamento delle caratteristiche delle vittime di tratta, attuali o potenziali⁵⁴⁶.

1. La provenienza: il ritorno dell’Albania?

⁵⁴⁴ Anna Pozzi, intervista, Milano 21.05.2019

⁵⁴⁵ Giammarinaro Maria Grazia, intervista Roma, 29.05.2019

⁵⁴⁶ Si premette che gli esperti intervistati fanno quasi esclusivamente riferimento alle vittime identificate, ossia quelle entrate nei programmi ex art. 18, oppure a quelle incontrate dall’ente anti-tratta per un o più colloqui, in seguito ad una segnalazione, proveniente, nella maggior parte dei casi dalla Commissione Territoriale per richiedenti protezione internazionale.

In primo luogo, e concordemente a quanto già riportato dall'analisi documentale, la maggior parte delle vittime accolte nei progetti ex art. 18, o comunque segnalate all'ente anti-tratta, proviene dall'Africa Subsahariana ed in particolare dalla Nigeria. Tanto che il sistemi asilo ed anti-tratta parlano di nigerizzazione dell'accoglienza e dei programmi art. 18.

*“noi oggi assistiamo al fatto di avere un mono target nigeriano”*⁵⁴⁷

L'arrivo massiccio di queste donne e ragazze attraverso i flussi migratori non programmati tra il 2014 e il 2016, ha inciso anche sugli equilibri dello sfruttamento della prostituzione outdoor. Si evidenzia però che anche nel periodo di maggior affluenza non hanno mai superato il 50% delle presenze in strada:

*“Naturalmente è chiaro che le ragazze nigeriane hanno inciso fortemente sulle presenze in strada, però, da sempre, anche nel momento in cui sono arrivate tantissime, in strada erano al massimo il 50% delle donne. Calcola che la situazione italiana della prostituzione in strada ormai si è stabilizzata da tempo su questa situazione: 80-81-82 % donne, 16 % transessuali, 1 o 2 % uomini. E stiamo della prostituzione per uomini. Della componente femminile, quindi dell'80% fino ad un po' di tempo fa avevamo 50% Africa, che significava 90% Nigeria, e 50% Est Europa, che significava 75% Romania, 20% Albania 5% Bulgaria, è un po' moldava.”*⁵⁴⁸

Secondo il responsabile del Numero Verde Anti Tratta, l'arrivo massiccio di donne nigeriane attraverso la rotta mediterranea ha iniziato a decrescere a partire dall'agosto del 2017, ovverosia dai primi accordi (c.d. accordi Minniti) con la Libia. Il che, sempre a parere dell'esperto non significa che le nigeriane non siano più 'usate' ma che il numero di ingressi via mare sta diminuendo, e si inizia ad osservare la riapertura della rotta Spagnola, Etiopica o attraverso i paesi medio-orientali, come l'Arabia Saudita⁵⁴⁹.

⁵⁴⁷ Gianfranco Dalla Valle, Mestre 22.06.2019

⁵⁴⁸ Gianfranco Dalla Valle, Mestre 22.06.2019

⁵⁴⁹ Gianfranco Dalla Valle, Mestre 22.06.2019 *“Che poi in questo momento che dall'agosto del 2017, Cioè da quando Minniti ha fatto i primi accordi con la Libia il numero delle ragazze nigeriane è andato progressivamente diminuendo fino ad azzerarsi. Tu Calcola che nel 2017 sono arrivate 5300s ragazze nigeriane, l'anno scorso ne sono arrivate e 278, quest'anno fino a oggi siamo a zero. Allora è chiaro che quel fenomeno, noi dopodomani non sappiamo che cosa succedere... in questo momento è contenuto... questo non significa che le ragazze nigeriane non sono più usate, significa che stanno arrivando in altro modo, se non attraverso la rotta mediterranea, attraverso la Spagna o peggio, Peggio per loro, attraverso i paesi del mediorientali, arabia saudita in testa, la rotta etiopica”*.

Questa decrescita di affluenza sembrerebbe rispecchiarsi anche sul fenomeno della prostituzione coatta outdoor, nel senso che ad oggi le nigeriane rappresentano al massimo il 30% delle presenze, con una ripresa della componente Est Europea, con un aumento della componente Albanese.

“Quindi l’arrivo delle nuove erano quelle che andavano a potenziare la truppa di persone che lavorava in strada, diminuendo le ragazze in arrivo mi sono diminuite anche le ragazze in strada. . dal 2017 in poi.. Quindi noi lo vediamo in strada.. noi adesso siamo passati dal 50% a neanche il 30% di donne nigeriane, invece le donne dell’est sono rimaste uguali e noi abbiamo pure il sentore che stiano aumentando, soprattutto quelle di area Albanese... perché questo? Questo perché nella prostituzione c’è una regola, il vuoto non esiste! se la strada resta vuota arriva qualcun altro”⁵⁵⁰.

2. **Abbassamento dell’età anagrafica delle vittime nigeriane⁵⁵¹.**
3. **Aumento delle vittime provenienti da contesti rurali sempre più remoti, invece che dai centri urbani più grossi⁵⁵².**
4. **Aumento delle situazioni critiche: scolarizzazione sempre più bassa, se non assente, aumentano i casi di fragilità psicologica e psico-fisica.**

“A un certo punto le organizzazioni hanno cominciato a cercare le persone più vulnerabili, non gli anni passati abbiamo avuto delle persone più vulnerabili e di una situazione anche sono difficili poi da inserire.. hanno cercato le più fragili cioè quelle con qualche problema psichiatrico, quelle carine pero' tontolone, non malate però neanche tanto sane.. per cui gli ultimi anni sono stati difficilissimi per le associazioni, perché abbiamo avuto persone scelte perché erano vulnerabili, che li non avrebbero potuto fare un tubo, però me lo meno qui potevano fare le prostitute, per cui “sacrifichiamo quella”. Invece una volta i migranti erano i migliori che partivano, i più forti i più sani...poi invece abbiamo avuto la chiara situazione che scelgono quelle che più facilmente sono soggiogabile, quelle che non si ribellano, che non denunciano”⁵⁵³.

⁵⁵⁰ Gianfranco Dalla Valle, Mestre 22.06.2019

⁵⁵¹ “L’età delle vittime è cambiata, sono sempre più giovani”. Suor Eugenia Bonetti, Roma 2019

⁵⁵² Francesca De Masi Roma 29.05.2020: “...una NGO nigeriana che ho intervistato diceva però queste ragazze ormai vengono prese dai villaggi [...] dove manca l'elettricità, non arrivano le informazioni ...”

⁵⁵³ Mirta Da Pra Pocchiesa, Torino 24.06.2019

2.4.2 La consapevolezza ed il consenso allo sfruttamento: dalla Nigeria all'Est Europa.

Uno dei profili più dibattuti riguarda la consapevolezza delle vittime di sfruttamento sessuale della propria destinazione al mercato del sesso, sia alla partenza che una volta giunte sul territorio italiano, e l'accettazione del rischio.

Preliminarmente occorre premettere che il fatto che il soggetto sia consapevole e consenziente non assume rilevanza alcuna sotto il profilo giuridico-normativo: in quanto, ai sensi della Protocollo di Palermo sulla tratta il consenso, anche eventualmente rilasciato dalla vittima al proprio sfruttamento è considerato irrilevante se carpito attraverso uno dei mezzi di coercizione individuati dalla normativa in materia. La consapevolezza e la consensualità della vittima assumono invece una rilevanza sociale enorme. Essi infatti inevitabilmente limitano o sfalsano l'auto-percezione delle vittime di versare in una condizione di sfruttamento, e di conseguenza, inficiano la loro propensione a denunciare i propri trafficanti e/o ad entrare nei programmi anti-tratta (a cui si accede unicamente su base volontaria), ed infine, la loro credibilità come vittime di tratta in sede di colloquio in Commissione, ai fini del rilascio della protezione internazionale⁵⁵⁴.

Dall'analisi documentale emergeva una discordanza tra letteratura internazionale ed interna. Dove nella seconda, al contrario che nella prima, si riscontrava la tendenza a negare una qualsivoglia consapevolezza delle vittime della destinazione al mercato del sesso.

Dalle interviste agli esperti, emergono invece, al pari che nella letteratura scientifica internazionale, tutti gli scenari possibili:

- I. vittime totalmente consapevoli e che volontariamente entrano nel mercato del sesso,
- II. vittime consapevoli che andranno a prostituirsi ma ignare delle condizioni del lavoro, dell'ammontare del debito e della limitazione della libertà cui saranno soggette
- III. vittime totalmente inconsapevoli, raggirate ed ingannate con false promesse.

2.4.2.1 Il contesto nigeriano:

Per quanto concerne il contesto nigeriano tutti gli attori intervistati concordano nel dire che le donne trattate generalmente hanno un sogno od un progetto migratorio alle spalle. Questo ha messo in luce quanto oggi siamo distanti dall'immaginario della vittima rapita e coartata sin dall'inizio. Infatti, sebbene episodi di questa natura si continuino a verificare, la maggior parte delle vittime di tratta

⁵⁵⁴ Nel senso che se la vittima era consapevole della propria destinazione al mercato del sesso e ha acconsentito al proprio sfruttamento non è considerata in una situazione di pericolo nel caso di rimpatrio, tale da giustificare il rilascio di una protezione internazionale.

inizia il viaggio volontariamente. Esse stesse, o le loro famiglie, cercando il modo per intraprendere il viaggio, contattano le organizzazioni criminali, e normalmente tra il momento dell'aggancio al momento della partenza passano pochissimi giorni.

Francesca De Masi: “... *Una della Caritas Nigeria mi diceva che non sono più i trafficanti che cercano le vittime ma le vittime che, nel cercare un modo di uscire dalla Nigeria, incappano nei trafficanti ...*”⁵⁵⁵

Anna Pozzi: “... *Tutte le ragazze che ho incontrato mi dicevano, prima parto meglio è, il loro sogno è quello di partire il prima possibile [...] Per le nigeriane non c'è mai coercizione all'origine, c'è qualcuno che viene da te o dalla tua famiglia, o magari è la famiglia stessa che cerca un modo per far partire la figlia ...*”⁵⁵⁶

Ciò su cui gli esperti non concordano è la consapevolezza della loro destinazione al mercato del sesso. Rimane quindi aperta la questione “consapevolezza sì, consapevolezza no” già evidenziata nel paragrafo precedente.

I. Vittime consapevoli e consenzienti:

Per alcuni attori le ragazze e le donne nigeriane sarebbero totalmente consapevoli della loro destinazione al mercato della prostituzione:

Per Gianfranco Della Valle “... *le ragazze nigeriana che vengono da Benin City è del tutto evidente che sanno perfettamente cosa verranno a fare, sono consapevoli, spesso le famiglie le vendono, sono consapevoli, spesso la primo genita viene “sacrificata”, quella più vulnerabile... cioè le ragazze sanno perfettamente che verranno prese impacchettate e che verranno a prostituirsi e che attraverso la prostituzione ripagheranno il debito che hanno contratto per venire in Europa ...*”⁵⁵⁷

E questo ha delle ripercussioni enormi dal punto di vista sociale e della concreta capacità del sistema anti-tratta di “agganciare” queste vittime ed essere competitivi rispetto al sistema criminale.

⁵⁵⁵ Francesca De Masi, intervista, Roma 29.05.2019

⁵⁵⁶ Anna Pozzi, intervista Milano 21.05.2019

⁵⁵⁷ Gianfranco Dalla Valle intervista Mestre 2019

“perché ha una valenza sociale allora? Perché è chiaro ed evidente che se tu ti sei messo in mano a dei criminali, che ti hanno fatto passare il confine della Nigeria, ti hanno fatto attraversare il Niger, ti hanno fatto attraversare la Libia, che ti hanno [...] fatto passare il mediterraneo, [...] ti hanno portato in Italia, dove ti hanno messo in una struttura di accoglienza dove ti hanno dato subito da mangiare, e ti hanno fatto avere un permesso di soggiorno attraverso il c3, e poi ti chiedono di restituire i soldi.. tu che motivo hai di dire che sei costretto? Tu lavori in strada, restituisci piano piano 1'000, 1'500, 2'000 euro al mese, questa è più o meno la cifra, ne guadagno un altro po di soldi con cui riesco a prendermi dei vestiti, a comprarmi il cellulare, magari mandare i soldi a casa... quindi perche io devo andare dall'operatore anti tratta a denunciare la mia rete di sfruttamento che alla fin fine mi ha fatto un piacere?”⁵⁵⁸

II. Vittime consapevoli della propria destinazione al mercato del sesso ma totalmente ignare delle condizioni lavorative cui saranno assoggettate, dell'ammontare del debito contratto, della tempo necessario per restituirlo etc etc

Altri esperti invece sottolineano che le vittime, sebbene consapevoli della loro destinazione al mercato della prostituzione non lo sono delle condizioni di lavoro che dovranno affrontare, dell'effettivo ammontare del debito, delle limitazioni alla libertà personale ecc.. Si tratterebbe pertanto di una consapevolezza fallace, priva di gran parte degli elementi fattuali e circostanziali necessari per riempirla di significato.

Francesca De Masi “... molte donne, anche a detta delle Ngo nigeriane, lo sanno quello che andranno a fare in Europa [...] Quello di cui non sono assolutamente a conoscenza è sia l'estensione dello sfruttamento, di come avverrà questo sfruttamento e soprattutto il pagamento del debito, perché appunto non sanno l'ammontare del debito, non conoscono il cambio Naira-Euro [...] Quindi diciamo che vengono date loro tutta una serie di informazioni false [...] di informazioni mancanti...oppure informazioni appositamente mistificate ...”⁵⁵⁹

Ugualmente per Mirta Da Pra Pocchiesia: “per me la prostituzione per molte ragazze è teorica, perché non è che si stanno prostituendo già lì, adesso, qualcuna inizia già a prostituirsi in alcune zone, c'è una piccola percentuale, una volta assolutamente no, quindi che cosa significhi davvero fare la

⁵⁵⁸ Gianfranco Dalla Valle intervista Mestre 2019

⁵⁵⁹ Francesca De Masi, intervista, 29.06.2019

prostituta per molte rimane totalmente teorico... magari le dicono che andrà a fare la prostituta, ma rimane proprio un salto nel buio... ”⁵⁶⁰.

Per le esperte, la maggior parte di queste vittime, quantunque consapevoli, non sa di avere delle alternative, in altre parole e riassumendo con una frase di Mirta Da Pra Pocchiesa: *“la maggior parte delle nostre donne non sa di avere diritto di avere diritti”*.

III. Vittime totalmente ignare della loro condizioni, raggirate ed ingannate.

Altri autori invece mantengono una posizione di dubbio rispetto alla effettiva consapevolezza delle vittime della loro destinazione al mercato del sesso.

Paolo Howard, di Save The Children: *“E’ una questione molto controversa quella della consapevolezza dello sfruttamento: parlerei piuttosto di necessità di portare a termine il proprio progetto migratorio, di estinguere il debito che la propria famiglia ha contratto nel Paese d’origine onde evitare ritorsioni contro di essa. Nella mia personale esperienza non ho mai riscontrato casi di persone che dal proprio paese di origine sono partiti consapevolmente per farsi sfruttare sessualmente in strada o lavorativamente in un industria manifatturiera ”⁵⁶¹.*

Francesco Carchedi: *“dopo 20 anni appare evidente che non esiste un’acquisizione di consapevolezza proporzionale al fenomeno, perché le donne continuano a cascarci, allora è difficile spiegarsi come mai perché visto che le informazioni circolano, ci sono servizi ovunque, questi non riescano a drenare il reclutamento”⁵⁶²,*

Infine, Anna Pozzi, che denuncia la presenza di vittime sempre più giovani ed ingenue, scelte appositamente perché le più vulnerabili, e spesso con il benestare dalla famiglia, che decide di sacrificarle per il benessere del nucleo. Esse vengono reclutate in villaggi sempre più remoti dove difficilmente arrivano le informazioni sui rischi legati al viaggio e sul pericolo di cadere vittime di trafficanti. La sommatoria di questi elementi secondo l’autrice, rende molto difficile credere che vi sia la presenza di una consapevolezza delle vittime della loro destinazione.

⁵⁶⁰ Mirta da Pra Pocchiesa, Torino, 24.06.2019

⁵⁶¹ Estratto intervista Paolo Howard, Roma 15.02.2019

⁵⁶² Francesco Carchedi, Roma 15.05.2019

Anna Pozzi: “... è possibile che dopo tutti questi anni le donne non sappiano che cosa vengano a fare? e dove vano a finire?.. veramente non lo so, anche perché molte di queste ragazze sono veramente giovani, ma veramente giovani, hanno 14, 15, 16 anni, con un livello di istruzione veramente basso.. ti dicono “because that river is very dangerous” non sanno neanche che devono attraversare un deserto, un mare.. io mi chiedo ma quanta consapevolezza hanno di quello che vengono veramente a fare, uno, e due mettiamo anche che abbiano consapevolezza che vengono a prostituirsi ma non hanno consapevolezza che vengono qua e verranno ridotte in uno stato di schiavitù e che devono restituire un debito enorme ...”⁵⁶³

2.4.2.2 Il contesto Est europeo:

Al parti che nel contesto nigeriano anche per la tratta Est Europea la maggior parte degli intervistati concorda che le donne generalmente hanno un sogno od un progetto migratorio alle spalle.

Diversi esperti inoltre riportano la presenza di donne consapevoli della loro destinazione al mercato del sesso, e per le quali la prostituzione rappresenta lo strumento più rapido ed accessibile per il raggiungimento dei propri obiettivi economici e di mobilità sociale.

Accanto ai casi di raggiri, inganni e costruzione di falsi progetti di vita, alcuni esperti sostengono che alcune di queste donne/ragazze entrano o permangono nel mercato del sesso ‘volontariamente’ perché a fronte dell’esiguo ventaglio di possibilità che hanno a loro disposizione, non trovano altra strada, altrettanto rapida ed altrettanto redditizia, per realizzare il loro desiderio di riscatto sociale ed economico, e per garantire a se stesse e ai propri cari un futuro diverso. Per alcune di queste donne infatti, riprendendo le parole di Cinzia Bragagnolo, responsabile del progetto anti-tratta Nave di Mestre, la scelta è tra prostituirsi in strada, anche assoggettandosi ad organizzazioni criminali, o lavorare in condizioni di altrettanto, se non peggior, degrado e con un’entrate economica di gran lunga inferiore⁵⁶⁴.

Alla luce di queste nuove tipologie di vittima, tracciare con precisione una linea di demarcazione tra tratta e prostituzione diviene una sfida sempre più complessa.

Sul punto Giammarinaro, Special Rapporteur on Trafficking in persons, especially in women and children for the United Nation, sostiene che se rimane pur vero che il consenso prestato dalla donna all’organizzazione criminale è irrilevante nel momento in cui esiste uno strumento coercitivo, non tutte le situazioni di povertà o difficoltà possono automaticamente essere considerate ‘posizioni di

⁵⁶³ Anna Pozzi intervista Milano 21.06.2019

⁵⁶⁴ Cinzia Bragagnolo, intervista 4 giugno 2019, Mestre.

vulnerabilità' e rendere irrilevante l'espressione di volontà prestata da un soggetto, pena violazione di altri suoi diritti fondamentali ed un'infantilizzazione del mercato del lavoro⁵⁶⁵.

2.4.3 I limiti all'auto identificazione come vittime, alla denuncia e alla fuoriuscita dal sistema di sfruttamento.

Ma perché non escono dal sistema, perché non denunciano? Oltre alla consapevolezza e dalla consensualità delle vittime di tratta, gli attori intervistati hanno messo in luce anche altri fattori che in vario modo influenzano l'auto-percezione delle vittime come tali e che minano la propensione a svincolarsi dall'organizzazione criminale e denunciare.

Oltre agli elementi già evidenziati dalla letteratura esistente sul tema⁵⁶⁶ sono emersi dalle interviste agli esperti altri profili.

- la presenza di nuove modalità di sfruttamento sempre più basate sulla ricerca del consenso della vittime, che accentuano il vincolo di fidelizzazione tra vittima e trafficante
- gli obblighi assunti nei confronti dei famigliari, che non solo hanno investito sul successo del progetto migratorio ma hanno altresì molte pretese nei confronti del migrante.
- la considerazione del debito come normale e necessaria contropartita per il raggiungimento dell'Europa, e l'accettazione di forme di sfruttamento come mezzo per poterlo ripagare.
- la *temporaneità* della condizione di sfruttamento. La condizione di vittima viene percepita come temporanea, destinata ad estinguersi una volta ripagato il debito.

Davide Tuniz: "... Perché non hai altre alternative oppure perché questa temporalità della questione per te è affrontabile, [...] e quindi dici io stringo i denti e questa cosa qua la faccio perché so che se la faccio per due anni poi sono libera. Poi bisogna vedere che cosa significa questa cosa... Però l'idea è quella, è chiaro che è più difficile intervenire da questo punto di vista perché in questo caso la consapevolezza di essere vittima e più sfumata cioè sono consapevole di essere vittima ma è una vittima temporanea, vedo la fine ..."⁵⁶⁷

⁵⁶⁵ Intervista a Giammarinaro, M.G. Roma, 30.05.2019. (sul ruolo del consenso nella tratta di esseri umani si rimanda al suo contributo:

Protocollo sulla tratta di esseri umani, cap. XII nel libro, Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano, a cura di Elisabetta Rosi, Ipsoa, prima ed. 2007, pp. 417-449).

⁵⁶⁶ In particolare: le minacce, la paura di ripercussioni su se stesse o sulla propria famiglia, i vincoli culturali e tradizionali (es il ju ju nella tratta nigeriana), il vincolo di fidelizzazione e di dipendenza (anche affettiva come nel caso della tratta est-europea) dall'organizzazione criminale...

⁵⁶⁷ Davide Tuniz, intervista, Torino 22.05.2019

- l'enorme **differenza** economica e sociale, **tra contesto di partenza e contesto di arrivo**,

Davide Tuniz: *“mi è venuto in mente prendendo spunto dallo sfruttamento lavorativo, non è tanto diverso, quando tu parli con una signora cinese che lavora nei centri massaggi, è difficile far passare a questa persona l'idea che lei è in qualche modo vittima o che in qualche modo i suoi diritti sono abusati.. perché dal momento che io a casa mia esperimento lo sfruttamento lavorativo da sempre, in varie forme legali o meno, nel momento in cui proprio...terra terra, semplicemente replico in Italia gli stessi meccanismi che avevo al mio paese o addirittura meccanismi migliorativi... se io al mio paese stavo con i piedi in una risaia per 14 ore al giorno e qui me ne sto al caldo in un centro massaggi in cui sostanzialmente i clienti me li scelgo io, mi tengo 60% dell'incasso e mi fanno i regalini e mi portano i pasticcini alla domenica... Eh beh.. È difficile a dirti “Guarda che questa cosa qui è una lesione dei tuoi diritti fondamentali”*⁵⁶⁸

- **fidelizzazione tra vittima e trafficante**

I propri trafficanti vengono visti come angeli-demoni, coloro che nonostante tutto hanno realizzato il loro sogno europeo, le hanno condotte nella *città delle luci*⁵⁶⁹, rappresentando in ogni caso l'unica rete di supporto a loro disposizione a su cui fanno affidamento.

Davide Tuniz: *“... c'è un sentimento di gratitudine rispetto alla persona che ti ha portato qua. Ora forse il concetto di gratitudine ai nostri occhi occidentali è un concetto che non implica lo sfruttamento e tutto quello che tu hai passato durante il viaggio e in Libia, se vuoi possiamo trovare una parola più sfumata che gratitudine, ma c'è un sentimento di riconoscenza del fatto io comunque a questa persona qualcosa gli devo.. io comunque qua ci sono arrivata.*

*Ed è esattamente quel meccanismo di fidelizzazione che usano adesso con le persone dell'est.. io con te creo un legame affettivo o comunque di vicinanza, di dipendenza naturalmente, per cui faccio un figlio insieme, per cui in qualche modo dimostro il mio interesse per te eccetera eccetera ...”*⁵⁷⁰

Gianfranco Della Valle *“... Perché è evidente che se tu per primo ti sei messo in mano a dei criminali, che ti hanno fatto passare il confine della Nigeria, ti hanno fatto attraversare il Niger, ti hanno fatto attraversare la Libia, che ti hanno fatta passare il mediterraneo dove muore un sacco di gente, ti*

⁵⁶⁸ Davide Tuniz, intervista, Torino 22.05.2019

⁵⁶⁹ Mirta Da Pra Pocchiesa intervista Torino 24.05.2019

⁵⁷⁰ Davide Tuniz, intervista, Torino 22.05.2019

*hanno portato in Italia, dove ti hanno messo in una struttura di accoglienza, dove ti hanno dato subito da mangiare, e ti hanno fatto avere un permesso per rimanere legalmente sul territorio consigliandoti di fare domanda per protezione internazionale.. e poi ti chiedono di restituire i soldi.. tu che motivo hai di dire che sei costretto? Tu lavori in strada, restituisci piano piano il debito, e nel mentre riesci anche a mandare una rimessa a casa.. perche io dovrei denunciare la rete di sfruttamento che alla fin fine mi ha fatto un piacere? Quindi questo si che diventa un problema perché la rete anti-tratta diventa non competitiva con la rete criminale, in quanto non viene offerta una alternativa adeguata o comunque allettante ...”*⁵⁷¹

- la poca appetibilità delle alternative offerte dal sistema anti tratta

Il sistema anti-tratta a fronte di ciò sembra presentarsi con le armi spuntate, offrendo un’alternativa poco appetibile, sia in termini di permesso di soggiorno che di alternative reali ed accettabili alla prostituzione forzata, forse poco corrispondente ai bisogno espressi da queste donne: ciò mina ulteriormente la propensione della vittima a denunciare e uscire dalla tratta.

Davide Tuniz “... lo capisci che per tutte queste persone che sono in questa condizione di richiedenti asilo vittime di tratta e che tu incontri sulla strada la proposta che tu li fai non può competere con quello che gli hanno messo nella testa i trafficanti. Cioè se io ti ho detto “guarda tu vieni in Italia, ti fai un annetto due sulla strada perché tanto mi devi ripagare il debito, però nel frattempo vai davanti alla commissione, gli racconti questa storia che io ti dico, ottieni i documenti”... e per contro io operatore ti dico “no guarda che se fai questa cosa qui significa essere sfruttato, se tu stai sulla strada in questo momento sei sfruttato dal punto di vista sessuale, e se che tu denunci il tuo sfruttatore puoi avere 6 mesi di permesso di soggiorno, magari convertibili, ma poi va vediamo un po'...” Cioè capisci che in questo momento tu operatore non hai assolutamente una carta in mano di uguale valore per poter controbattere! Per cui oggi ci sono ragazze che dicono Io sono consapevole del fatto che mi hanno ingannata per venire qua a vendere il mio corpo, che lo sfruttatore/trice mi ha detto che venivo a fare la parrucchiera e invece mi ha messo sulla strada però so anche che se io stringo i denti e sto qua per questo periodo poi avrò i documenti ...”⁵⁷²

Gianfranco Della Valle: “...è evidente che l'articolo 18, che si basa proprio sul meccanismo premiale..”tu collabori, e io in qualche modo ti dò un permesso che ti permette di stare nel paese e

⁵⁷¹ Gianfranco Della Valle, intervista Mestre, 04.06.2019

⁵⁷² Davide Tuniz, intervista, Torino 22.05.2019

di poterlo convertire” e questo era l'essenza dei progetti articolo 18. È chiaro che tutta questa questione della possibilità di richiedere asilo me lo ha reso non competitiva. Il meccanismo del permesso non era più un motivo importante per le ragazze per rompere con la rete criminale, per uscire dalla rete di criminalità. In fin dei conti, avevano già un regolare permesso di soggiorno, spesso vivevano in una struttura di accoglienza [...] dove spesso avevano tutto il tempo di andare in strada, lavorare, restituire il debito e chiudere il tuo percorso di sfruttamento, spesso proprio in concomitanza con la fine del processo per la richiesta della protezione internazionale ...”⁵⁷³

Gianfranco Della Valle: “Con i progetti anti-tratta tu li proponi di andare in una struttura, dove ti mettono chiusa, non puoi usare il cellulare, ti danno un permesso che dura appena sei solo mesi e nella maggior parte dei casi solo se denunci, È un percorso molto faticoso e quindi o tu entri talmente in crisi con quella rete criminale o col tuo lavoro in strada per cui sei disposto ad accettare qualsiasi cosa.... Altrimenti..no, altrimenti sopporti lo sfruttamento”.⁵⁷⁴

Allo stesso modo, Francesca De Masi: Allora prima di tutto c'è stato un passaggio epocale, che è quello di una presa in carico [da parte degli enti anti-tratta]⁵⁷⁵ di vittime a cui noi non eravamo abituati. Prima, la maggior parte, anzi la quasi totalità delle donne che seguivano erano quelle che stavano in struttura protetta, quindi diciamo era molto più semplice, si trattava di donne che avevano anche subito un lungo periodo di sfruttamento e che non ce la facevano proprio più.... a cui se l'è enti antitratta dicevano te dobbiamo togliere il telefono per sei mesi quella diceva “Va bene ok” perché stava ad un livello di mancanza di sopportazione molto forte. Adesso qui, adesso con le ragazze di adesso non funziona più questa cosa...”⁵⁷⁶

Gianfranco Della Valle: “La non competitività del sistema anti tratta rispetto a queste nuove forme di sfruttamento è tale al punto che a fronte delle 3000 segnalazioni inviate agli enti anti-tratta per il referral dalle Commissioni Territoriali, al fine di un parere, perché secondo le commissioni c'erano indicatore di tratta, di cui 2500 circa sono state viste dagli operatori anti-tratta e di cui circa 2000 sono state identificate come realmente vittime di tratta. Quante sono entrato in programmi? 120, il 7%. Solo il 7% delle 2000 identificate ha accettato di entrare nei progetti articolo 18, con permesso

⁵⁷³ Gianfranco Della Valle, intervista Mestre, 04.06.2019

⁵⁷⁴ Gianfranco Della Valle, intervista Mestre, 04.06.2019

⁵⁷⁵ Aggiunta della scrivente.

⁵⁷⁶ Francesca De Masi Roma 29.05.2019

*art. 18 o come richiedenti o titolari di una protezione internazionale. Questa è la questione! Perché la competitività con le reti criminali è bassissima”.*⁵⁷⁷

Francesca De Masi: “...l'appetibilità del nostro sistema... che non è appetibile per niente [...] per questo dicevo che sono cambiate le tipologie di vittime.. ma noi non siamo ancora, secondo me, è in grado di cambiare la nostra tipologia di intervento ...”⁵⁷⁸

- **allo stesso modo per la tratta est-europea**

Gianfranco Della Valle: “... le donne dell'est, invece, che non hanno il problema del documento perché sono comunitarie.. nella maggior parte delle volte per le donne dell'est lo sfruttamento sessuale si svolge all'interno della famiglia: marito fidanzato fratello.. e questo, naturalmente le questioni sono un po' più complesse perché è difficile che tu arrivi a denunciare il tuo compagno, marito... Dopo di che c'è anche nel mondo dell'est, [...] l'elemento di emancipazione, perfino, per queste donne rom, è alto[...] ho conosciuto donne che sono venute qui da noi tranquillamente col marito e mi dicono, si io lavoro per strada e guadagno €2500. Se restavo in Bulgaria e andava a fare l'operaio guadagnavo €120 al mese, poi visto che sono rom probabilmente mi avrebbero pagata 80. E voi in italia, avete la possibilità di offrirmi un lavoro? Sì, certo, se va bene per 800, 900 euro al mese, per 40 ore a settimana. Allora francamente, di che cosa stiamo parlando? Mi domando... come si chiama questo? sfruttamento della prostituzione? Emancipazione? ...”⁵⁷⁹

Mirta Da Pra Pocchiesia: “... le cose che offriamo noi [anti-tratta] non sono adeguate. Soprattutto per le donne dell'est. No non sono adeguate perché noi, con le donne dell'Est certo... Noi non possiamo offrire quei soldi che loro vedono girare, che poi non finiscono nelle loro mani, ma una mi dice, io li vedo girare €3000 al mese, non li guadagni neanche tu ...”⁵⁸⁰

⁵⁷⁷ Gianfranco Della Valle, intervista Mestre, 04.06.2019

⁵⁷⁸ Francesca De Masi Roma 29.05.2019

⁵⁷⁹ Gianfranco Della Valle, intervista Mestre, 04.06.2019

⁵⁸⁰ Mirta da Pra Pocchiesia, Torino, 24.06.2019

3 Conclusioni:

Analizzando i contributi degli esperti, le nuove modalità di tratta, caratterizzate da una ricerca del consenso delle vittime ed ad una loro collaborazione stanno portando a diversi ordini di conseguenze, soprattutto relative al riconoscimento e all'emersione del fenomeno e delle sue vittime. Per due diversi ordini di ragioni:

a) **Il primo interno, legato alle vittime:**

- In primo luogo, le vittime di fronte a questi sistemi più blandi di trafficking faticano ad auto-percepirsi come tali, e in ogni caso sono meno propense ad uscire dal sistema o a denunciare, e questo sia perché hanno una qualche forma di ritorno (sia in termini economici che di compimento della propria missione migratoria, legata per esempio a mandare le rimesse a casa), sia per la forte fidelizzazione con i criminali, i quali, nonostante tutto, rappresentano comunque coloro che le ha garantito il viaggio, il raggiungimento dell'Europa e una qualche forma di regolazione sul territorio.
- In secondo luogo viene denunciata una modificazione del profilo delle vittime, sempre più consapevoli della loro condizione e, per mancanza di alternative, disposte ad accettarla pur di raggiungere lo scopo del loro viaggio.

b) **Il secondo esterno, legato all'apparato giuridico e alle risposte dei sistemi asilo ed anti-tratta, impreparati a far fronte al mutato panorama fenomenico.**

- In primo luogo perché queste modalità contrattualistiche di assoggettamento si basano, nella maggior parte dei casi sull'abuso di una posizione di vulnerabilità (sia essa soggettiva, oggettiva, contestuale o situazionale) della vittima. Invero, come avremo modo di approfondire più pedissequamente, tale concetto, viene definito dai lavori preparatori del già nominato Protocollo di Palermo del 2000, e dalle successive Convenzione di Varsavia del 2005 e Direttiva Europea 36/2011/UE, con una formulazione volutamente molto ampia ed ambigua come la "mancanza di alternative reali ed accettabili se non quelle di assoggettarsi allo sfruttamento" che nel contesto delle migrazioni moderne risulta difficilmente dimostrabile.
- In secondo luogo perché ha messo sotto scacco i Progetti articolo 18 e lo stesso permesso di soggiorno speciale ex art. 18 TUI, rendendoli poco appetibili e concorrenziali rispetto alle organizzazioni criminali.

Pertanto, alla luce di quanto fin d'ora analizzato, sebbene le contraddizioni emerse, è evidente che le modificazioni del fenomeno, delle modalità di reclutamento e sfruttamento, nonché del profilo delle vittime hanno messo sotto scacco le definizioni e l'immaginario di che cosa sia la tratta di esseri umani e di chi siano le sue vittime, nonché delle modalità di intervento predisposte, le quali falliscono di fronte alla diversità di bisogni, desideri di cui queste donne si fanno portatrici.

CAPITOLO SESTO

ANALISI OPERATORI ENTI ANTI TRATTA

1. Introduzione

La parte più corposa di questo lavoro di dottorato è stata raccogliere ed esaminare le interviste ai testimoni privilegiati, suddivisi tra operatori degli enti anti tratta e funzionari delle commissioni territoriali, al fine di dare risposta alle domande di ricerca.

Prima di passare all'analisi, alcune precisazioni si rendono necessarie. Una delle maggiori difficoltà incontrate è stata l'elaborazione unitaria dei risultati ottenuti. Infatti, l'eterogeneità contestuale degli attori coinvolti, in quanto variamente dislocati sul territorio nazionale, nonché la natura stessa degli interrogativi proposti hanno richiesto dapprima uno studio caso per caso, intervista per intervista, e solo in un secondo momento, un tentativo di sintesi. Invero ogni testimone privilegiato avrebbe ben potuto rappresentare un caso di studio a se stante. Infatti, la tipologia delle domande effettuate, essendo focalizzata sulle valutazioni, le interpretazioni, le opinioni personali ha promosso valutazioni fortemente legate al vissuto personale di ciascun rispondente nonché al contesto spazio-temporale in cui è inserito. Questo ha reso particolarmente onerosi tutti quei processi di "generalizzazione, sovrapposizione e sintesi" dei risultati, e l'analisi del materiale ha dovuto necessariamente tener presente il carattere fortemente situazionato, contestuale e personale delle risposte.

Ciò premesso in questo capitolo si è tentato di promuovere alcune riflessioni d'insieme finalizzate a dare una risposta alle domande di ricerca e dal confronto tra le interviste sono emerse ponderazioni ricorrenti, interpretazioni alcune volte simili altre profondamente discordanti se non addirittura contraddittorie.

Come già ampiamente spiegato nel capitolo secondo, l'obiettivo del presente lavoro era quello di ricostruire e mappare le percezioni della vulnerabilità all'interno della tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale da parte degli operatori che si interfacciano direttamente con le vittime e che promuovono un sindacato sulle medesime. In particolare, partendo dalle teorie di Martha Fineman, l'intenzione era quella di raccogliere le interpretazioni degli attori di *front line*: ovverosia coloro che stanno là, dove succedono le cose, dove le norme e i concetti giuridici sono chiamati a confrontarsi con la concretezza del reale. Tutto ciò sia al fine di comprendere quale sia il significato che essi attribuiscono a tale concetto, che, e consequenzialmente, di individuare e raccogliere i possibili *effetti* di tali rappresentazioni e interpretazioni. A ben vedere infatti, è proprio in base a come s'intende "vulnerabilità" che vengono costruiti i modelli di intervento, identificati i loro legittimi destinatari e

i bisogni di cui quest'ultimi si fanno portatori. Pertanto, l'analisi delle interviste si è focalizzata intorno a tre macro tematiche: a) la **definizione** di vulnerabilità nella tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale, b) i **fattori** determinanti, c) la **funzione** della vulnerabilità e le conseguenze, positive e negative, legate alla medesima (**effetti**).

Nella confronto con gli operatori, oltre alle domande relative ai precedenti 3 cluster e nel tentativo di scavare più in profondità e meglio comprendere che cosa i testimoni privilegiati intendessero per vulnerabilità si sono utilizzati altri tre espedienti: il *rapporto tra vulnerabilità ed autodeterminazione*; la descrizione (se esistente) di un *profilo tipico di vittima di tratta*, ed infine, *l'esistenza di eventuali criticità* emerse nel lavoro e nella relazione con gli altri attori del sistema anti tratta, in particolare con le Commissioni Territoriali.

Per quanto concerne il primo aspetto, come è stato messo in luce nel capitolo metodologico e teorico, il tentativo è stato quello di ragionare insieme agli intervistati sul rapporto esistente tra vulnerabilità ed autodeterminazione, nonché sul significato attribuito a quest'ultima. Ciò -muovendo dalla teorie sulla vulnerabilità di Martha Fineman- al fine di comprendere se per gli operati tali concetti fossero tra loro considerati contrapposti oppure se potessero coesistere.

Per quanto riguarda il secondo punto invece, l'obiettivo è stato quello di estrapolare maggiori dettagli sull'immaginario di vulnerabilità nella tratta di esseri umani: invero se le vittime di tale fenomeno sono considerate vulnerabili, allora comprendere quale sia (se esistente) un profilo "ricorrente" di vittima poteva essere funzionale a mettere in luce le caratteristiche di questo concetto, nonché l'eventuale presenza di letture stereotipate.

Infine, con l'ultimo espediente si è voluto indagare sull'esistenza di criticità o problematiche nel sistema anti tratta al fine di far emergere gli effetti e le conseguenze legate ad una o all'altra interpretazione della vulnerabilità nella tratta di esseri umani.

2. Definizione di vulnerabilità nella tratta di esseri umani: un concetto a caccia di definizione.

Il primo elemento che emerge con forza dalla lettura delle interviste è l'enorme eterogeneità di vedute: non esiste un'interpretazione uniforme e condivisa di che cosa si debba intendere né per vulnerabilità in generale né in specifico per vulnerabilità nella tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale o di chi siano i soggetti e/o i gruppi da considerarsi tali. In altre parole, quella molteplicità di interpretazioni e degli usi attribuiti alla vulnerabilità osservata nella sezione teorica⁵⁸¹, si riflette nella varietà delle risposte dei testimoni privilegiati. Neppure il loro approccio è unitario: alcuni

⁵⁸¹ Si rimanda ai capitoli terzo e quarto

propongono un ragionamento deduttivo, fornendo una definizione di vulnerabilità, mentre altri ne danno il significato quasi per scontato, come se fosse “auto-evidente”. Infine altri intervistati “aggirano il problema” dando al posto di una definizione di vulnerabilità, o i *fattori* che la determinano, oppure le categorie di soggetti o di gruppi di individui da considerarsi tali. In questi ultimi due casi il significato di vulnerabilità è stato estrapolato in negativo, desumendolo tra le righe tramite un ragionamento induttivo, dal particolare (per esempio dai casi in cui si manifesta la vulnerabilità o dai fattori che la determinano) all’universale (che cosa intendono per vulnerabilità).

Sebbene le definizioni siano molteplici, vi sono alcuni profili ricorrenti. Si premette sin da ora che nella maggior parte dei casi lo stesso intervistato ha attribuito alla vulnerabilità significati diversi a seconda di che cosa voleva sottolineare e/o far emergere.

In specifico è stata descritta come:

- Una condizione di *precarietà*, e/o *fragilità*, e/o *instabilità*, e/o *debolezza*, e/o *incapacità*, e/o *passività* (non necessariamente queste “condizioni” sono considerate sussistenti insieme da tutti gli operatori)
- Uno *stato di necessità* e/o *bisogno non solamente economico bensì anche socio esistenziale*
- Una *mancaza di alternative materiali ed esistenziali tali da condurre e/o obbligare il soggetto ad acconsentire a forme di abuso.*
- Una *restrizione del ventaglio di opportunità, di possibilità di scelta a disposizione del soggetto, tale da limitarne fortemente (se non azzerare) la sua libertà di scelta e di autodeterminazione*
- Una *forma di esposizione al rischio di diventare vittime di tratta*

La particolarità di queste definizioni è che sebbene siano state riscontrate in una pluralità di interviste non sempre sono tra loro cumulabili in quanto hanno assunto un significato profondamente diverso a seconda della chiave di lettura utilizzata dal singolo operatore. Per tale ragione si è reso necessario approfondire l’indagine e guardare, oltre che alle parole utilizzate, anche agli approcci interpretativi di cui i testimoni privilegiati si sono serviti.

2.1.Lettura statico-categoriale / sistemica-contestuale della vulnerabilità.

Un primo criterio di analisi è rappresentato dalla lettura **statico-categoriale** o **sistemico-contestuale** della vulnerabilità. Invero, come a ricalcare i posizionamenti assunti sia nella letteratura filosofico-giuridica che giuridico normativa⁵⁸², gli intervistati si sono suddivisi in tre grandi gruppi: un primo

⁵⁸² Per maggiori approfondimenti sul punto si rimanda rispettivamente ai capitoli terzo e quarto

che propone una visione statica e categoriale della vulnerabilità, un secondo che all'opposto la considera necessariamente contestuale e situazionata ed un terzo che si posiziona in modo intermedio. Come osservato nella sezione teorica è evidente che le definizioni di vulnerabilità date (fragilità, debolezza, precarietà, esposizione al rischio, ecc...) mutano radicalmente di significato se lette secondo un approccio categoriale e statico, che associa in modo automatico e diretto ad una categoria di soggetti tale condizione, oppure dinamico situazionale legato invece alle circostanze contestuali e situazioni in cui versa l'individuo o il gruppo di individui e suscettibile di modificarsi ed evolvere nel tempo.

Ciò premesso:

- a) Un primo gruppo di intervistati individua le classi di soggetti che per qualità o caratteristiche personali, e/o per vicissitudini particolari versano automaticamente e “per natura” in una posizione di vulnerabilità. Così facendo questi testimoni privilegiati propongono una visione statico-categoriale, basata sull'individuazione di modelli generali, astratti e predeterminati di soggetti vulnerabili. Tale posizionamento a ben vedere riflette, interamente, l'approccio **particolarista** analizzato nel capitolo teorico-filosofico e/o **atomistico** descritto nel capitolo teorico-giuridico. Entrambi propongono una tipizzazione di tale condizione tramite l'individuazione delle categorie di soggetti o dei gruppi che sulla base di caratteristiche o qualità personali (come l'età, il genere, la disabilità), ovvero oggettive (come la tipologia del reato subito, l'essere vittima di violenza, violenza di genere, fuggire da zone di conflitto...) devono essere considerate intrinsecamente vulnerabili.

Come esposto nel capitolo quarto, questa visione se da un lato trova il favore di una parte della comunità giuridica internazionale (in quanto capace di garantire certezza al diritto), dall'altra predisponendo un elenco di soggetti vulnerabili o di fattori di vulnerabilità corre l'inevitabile rischio di **sovra o sotto inclusioni**, nonché di scendere in atteggiamenti etnocentrici, per i quali l'attitudine soggettiva della vittima, le variabili contestuali e situazioni sono assolutamente irrilevanti.

Emblematico è il caso di un'operatrice dell'anti tratta che alla domanda “potrebbe darmi una definizione di vulnerabilità nella tratta di esseri umani” risponde:

*“... Sicuramente ci sono delle **categorie stabilite per legge**, di gruppo di persone vulnerabili, e le **donne** vengono in genere **collocate e viste come una categoria vulnerabile in quanto tali**, a maggior ragione le **donne migranti**...quindi diciamo le ragazze che vengono sottoposte allo sfruttamento sessuale e **essendo donne ed essendo donne migranti sono di per se vulnerabili [...]** Quindi se*

guardiamo alle donne vittime di tratta in questi termini, sono da considerare vulnerabili a prescindere...”⁵⁸³

In questo caso vengono individuate le categorie di soggetti o gruppi vulnerabili, e nello specifico le donne, in particolare se migranti, che per qualità personali (genere femminile) e/o per l’aver sperimentato determinate vicissitudini (migrare) vengono automaticamente definite tali.

Negli stessi termini si pone anche un’altra intervistata:

“... *Ne sono un esempio i migranti, le donne, le donne migranti, e i migranti minori non accompagnati [...] le donne, più di tutti, sono soggetti fragili e a rischio, sia nei paesi di origine che in quelli di transito e di arrivo. Con loro un’altra categoria, più soggetta di altre, ed in aumento, sono i minori non accompagnati ...*”⁵⁸⁴

Per queste due operatrici come per altri intervistati la vulnerabilità deve essere intesa come una condizione **auto-evidente**, una caratteristica intrinseca e data in cui un soggetto versa per specifiche qualità soggettive, come il *genere, l’età, la provenienza geografica* (Nigeria, Est-Europa), o/e oggettive come *l’esperienza migratoria o la soggezione allo sfruttamento stesso*. Infine all’interno di questo gruppo un posizionamento particolarmente marcato lo si ritrova nell’intervista n.4, l’operatore in questione parlando dei profili di vittima dichiara

“... *le ragazze vengono convinte, i maschi credo che siano più migranti economici ...*”.

In alcuni casi la visione categoriale si arricchisce di un altro significato, suddividendo i veri vulnerabili -*le vere vittime*- da chi lo è solo in modo transitorio: le donne, al contrario degli uomini, sono più vulnerabili, nel senso di maggiormente esposte al rischio tratta in quanto più facilmente raggirabili, ingannabili e convincibili.

Se analizziamo questi interventi attraverso le teorie-critiche femministe al modello neo-liberale⁵⁸⁵ notiamo una distinzione tra uomini, percepiti come attori protagonisti del proprio progetto migratorio, più propensi all’accettazione del rischio, all’infrazione delle regole, non necessitanti protezione e più facilmente etichettabili come migranti economici, e donne,

⁵⁸³ Operatrice anti tratta Bologna MD, intervista n. 5

⁵⁸⁴ Operatrice anti tratta Napoli, intervista n. 6

⁵⁸⁵ Si rimanda al capitolo terzo par. 4.1

considerate soggetti passivi, in balia degli eventi, vittime vulnerabili, nel senso di passive ed inconsapevoli della loro stessa oppressione.

Tale suddivisione dei percorsi migratori se portata all'estreme conseguenze potrebbe condurre⁵⁸⁶ ad una negazione dell'autodeterminazione femminile e a una visione gender-based della stessa: *le donne vengono convinte, i maschi scelgono*, finendo così per **semplificare** la moltitudine delle istanze che si celano dietro ogni percorso migratorio.

È bene precisare che nonostante gli operatori ricompresi in questo gruppo individuino delle categorie di soggetti vulnerabili sulla base di specifiche qualità intrinseche e tipiche (donne, in particolare se migranti, e/o minori stranieri non accompagnati) al medesimo tempo sostengono che tale condizione di precarietà ed instabilità è suscettibile di modificarsi del tempo: il minore per esempio può svulnerabilizzarsi al raggiungimento dell'età adulta, così come la condizione di rischio determinata dall'essere donna può *attenuarsi* (ma non scomparire) al mutare del panorama culturale e valoriale di riferimento e/o al ritrovamento di una stabilità territoriale e giuridica.

Inoltre, su queste "classi di vulnerabili" influiscono degli elementi esterni: i fattori di vulnerabilità⁵⁸⁷. Quest'ultimi, al contrario delle categorie che sono tipiche, sono multiformi ed incidono in modo diverso sulle prime: acuedone o affievolendone il **gradiente** di vulnerabilità. In altre parole, se le categorie sono rappresentative di una dimensione interna in quanto riferite ad attributi propri del soggetto interessato (come la giovane età, il genere, la provenienza geografica) i secondo sono esterni (come le politiche migratorie, il sistema di accoglienza etc..) e ricadono sui soggetto indipendentemente dalla loro volontà: aumentando o diminuendo l'intensità della sua condizione di fragilità, bisogno, e/o l'esposizione al rischio di sfruttamento.

- b) Un secondo gruppo di intervistati, propone una visione della vulnerabilità come multiforme e a geometria variabile dove molto incide la *persona, il contesto e il qui ed ora*⁵⁸⁸. In altre parole, essa viene descritta come una condizione fortemente circostanziata, che rifugge qualsiasi forma di tipizzazione e categorizzazione e la cui valutazione deve essere parametrata sulla base di criteri personali, contestuali, ambientali e temporali. Chiunque può versare in tale condizione, essa non è infatti una caratteristica statica e fissa di determinati individui,

⁵⁸⁶ Rigo E. *Re-gendering the Border: Chronicles of women's resistance and unexpected alliances from the Mediterranean border*" articolo, ACME international journal for critical geographies, n.18, 2017 pag. 173-86

⁵⁸⁷ Questo profilo verrà approfondito nei successivi paragrafi a cui si rimanda.

⁵⁸⁸ Operatrice anti tratta Venezia PN

bensì è dinamica e pertanto suscettibile di evolvere e modificarsi nel tempo (in positivo o in negativo) al mutare delle variabili personali e contestuali.

La differenza rispetto al primo gruppo sta nell'approccio. Se nel primo caso vengono individuate delle classi di soggetti intrinsecamente vulnerabili, nel secondo al contrario si rifiuta una qualsiasi forma di incasellamento aprioristico, sebbene nessuno tra gli operatori neghi che determinate qualità o vicissitudini personali (come l'essere donna, minorenni, migrare, versare in una condizione di precarietà economica) possano avere un'incidenza. In altre parole, possiamo dire che la differenza sta nell'automatismo: da una parte donna = vulnerabile, dall'altra "l'essere umano può, al ricorrere di determinati fattori contestuali, situazionali, personali, diventare vulnerabile"

In particolare, se ne ricava una interpretazione della vulnerabilità incentrata sul ventaglio di opportunità a disposizione del singolo: **quanto è più ampia la sua gamma di opzioni tanto più forte e libera sarà la sua capacità di scegliere e determinarsi e, conseguentemente, tanto minore sarà la sua vulnerabilità.**

"... questa caratteristica dinamica ed evolutiva, o involutiva, della vulnerabilità è fortemente influenzata dalla situazione personale del soggetto coinvolto e da una serie di elementi e fattori esterni che influiscono sul qui e ora, sul breve, medio e lungo periodo, così come su come le storie personali si intrecciano con la legislazione che invece regola il macro ..."

Questa concezione da una parte riempie di significato la locuzione "mancanza di alternative reali ed accettabili" racchiusa nella normativa europea ed internazionale di riferimento fornendone una interpretazione fortemente ancorata allo studio del singolo caso concreto. Dall'altra ricalca sostanzialmente la teoria proposta da Fineman che propone una vulnerabilità fortemente situazionata e legata alla quantità e alla qualità di risorse (possibilità) a disposizione del singolo (il paradosso della vulnerabilità)⁵⁸⁹.

In particolare, nella tratta di esseri umani riconoscere la vulnerabilità come una costante dell'essere umano ed al contempo un effetto di relazioni economiche, sociali ed istituzionali svela la molteplicità di attori che concorrono ai processi di "vulnerabilizzazione individuale". Essa mette in luce la presenza di **altri "nemici"**, come l'ineguale distribuzione delle ricchezze e dei privilegi, così come il ruolo giocato dalle politiche migratorie statali e sovranazionali, che concorrono, alla stregua che in un enorme meccanismo di **dumping sociale**, a porre gli individui nella condizione di dover **accettare** condizioni inique al fine di soddisfare necessità

⁵⁸⁹ Cap. terzo, par. 5

ulteriori⁵⁹⁰. Detto in altre parole, tale visione, smentisce la retorica neo-liberale che oppone in maniera binaria “vulnerabilità e autodeterminazione” e dichiara che se un individuo dispone di una gamma di alternative *reali ed accettabili*, ogni sua scelta deve essere considerata valida e autodeterminata anche ove le decisioni che assume potrebbero (da un punto di vista esterno) apparire contrarie al suo interesse.

Dall'altra parte però, come abbiamo avuto modo di vedere nel capitolo teorico giuridico, questo posizionamento, non risolve affatto l'annosa questione di *che cosa e per chi* debba essere considerata alternativa *valida ed accettabile*, ma al contrario si affida totalmente alla sensibilità del singolo operatore.

In altre parole, questa concezione di vulnerabilità pecca di indeterminatezza, aprendo a possibili utilizzazioni arbitrarie e fortemente discrezionali, alla mancanza di un controllo sulle decisioni giudiziarie, e ad un'impossibilità di “certezza” e “prevedibilità” delle medesime.

- c) Infine, un terzo gruppo, rappresentato dalla quasi totalità degli intervistati, propone una definizione intermedia. In particolare, essi da una parte individuano, alla stregua dei primi, una serie di categorie di soggetti o gruppi di vulnerabili sulla base di qualità o caratteristiche personali oggettive (*appartenenza di genere, età, status giuridico...*) o di vicissitudini/esperienze personali (*essere vittime di tratta, migranti, versare in condizione di indigenza economica, isolamento sociale...*), dall'altra, come i secondi, considerano tale condizione dinamica e mutevole. In altre parole, per questo gruppo di intervistati sebbene sia più facile riscontrare la presenza di posizioni di vulnerabilità in presenza di determinati elementi (oggettivi o soggettivi) questi non sono né tassativi né statici: la condizione in cui versa il soggetto è sempre suscettibile di modificarsi al mutare delle variabili personali (per esempio al compimento della maggiore età), contestuali e situazionali (raggiungimento di un paese sicuro, della parità di genere, di una stabilità economica...). I fattori o le classi di vulnerabilità fungono da semplice “*campanello d'allarme*” dell'esistenza di un maggior rischio che il soggetto che li presenta sia (o possa divenire) vittima di tratta. Ogni automatismo, come: donna = possibile vittima, deve essere rifiutato e condannato, e la valutazione deve essere sempre fatta sulla base del singolo caso concreto.

Questo posizionamento si pone in modo intermedio: come il primo gruppo individua un elenco di casi di vulnerabilità, anche se in questo caso lo considera aperto e non tassativo; e

⁵⁹⁰ Genovese, Santoro *l'art. 18 (t.u. immigrazione) e il contrasto allo sfruttamento lavorativo: la fantasia del giurista tra libertà e dignità*, art. *Giornale del diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 2018, pag. 543-579

come il secondo evidenzia la necessità di confrontarsi sempre con le specificità individuali rifiutando ogni automatismo.

Tale lettura “mista” richiama quell'*individual assessment*⁵⁹¹ proposto a più riprese dalle analizzate normative internazionali e nazionali e dalla relativa giurisprudenza inerenti la tratta di esseri umani. Invero, secondo la questa prospettiva esistono delle categorie di soggetti/gruppi vulnerabili ma esse sono un'elencazione aperta, non tassativa e oggetto di costate aggiornamento. Tali classi rappresentano un indicare della possibilità (da verificare in concreto) di trovarsi di fronte ad una condizione di vulnerabilità alla tratta, utile all'interprete sia dal punto di vista procedurale (prioritizzazione della domanda, predisposizione delle modalità di ascolto, onere della prova eccetera) che sostanziale (valutazione delle dichiarazioni).

D'altra parte, come evidenziato in riferimento al primo gruppo, e come emerso dalle stesse letture critiche proposte dagli operatori intervistati, è difficile che una volta individuata un'elencazione di classi, quantunque aperta, questa non porti a scadere in forme di “*prassi conoscitiva*”, ossia automatizzazioni, semplificazioni e *stereotipizzazioni*⁵⁹².

2.2. Autodeterminazione e vulnerabilità: opposte o coesistenti?

Nell'analisi della vulnerabilità nella tratta di esseri umani un elemento centrale e ricorrente nella narrazione di tutti gli intervistati è rappresentato dal concetto di autodeterminazione.

Quest'ultima gioca un ruolo non secondario e comprendere come venga intesa e posta in relazione alla vulnerabilità ne consente uno studio ancora più approfondito: *un soggetto vulnerabile è capace di autodeterminarsi? Sono due concetti tra loro opposti?* Infatti, come è emerso nella sezione teorica a seconda di come gli operatori leggono il rapporto tra autodeterminazione e vulnerabilità deriva una interpretazione profondamente diversa di quest'ultima, del fenomeno della tratta, di chi siano le sue vittime e della tipologia di interventi reputati opportuni.

L'autodeterminazione -intesa dagli operatori come **capacità di scelta consapevole e volontaria**- viene considerata in alcuni casi come totalmente opposta alla vulnerabilità in altri no. In particolare possiamo suddividere gli operatori in tre grandi gruppi:

⁵⁹¹ Per maggiori approfondimenti si rimanda al cap. quarto, par. 8.1 e 10.2

⁵⁹² Sugli effetti delle interpretazioni di vulnerabilità si veda par. 4 del presente capitolo

- a) Per un primo gruppo⁵⁹³ autodeterminazione e vulnerabilità sono totalmente inconciliabili, ove sussiste l'una non può esistere l'altra. Per questi operatori nella tratta di esseri umani non esiste nessuna forma di scelta, non vi sono né consapevolezza, né volontarietà o consensualità alcuna.

Ne deriva una lettura della vulnerabilità nella tratta di esseri umani come una fragilità ed una passività tali da determinare una totale “incapacità di assumere scelte” e caratterizzata dalla presenza un **doppio grado di involontarietà**: sia alla partenza (la vittima viene coartata, rapita, raggirata contro la propria volontà) che nell'azione (nell'agire/subire lo sfruttamento).

“... Secondo me la posizione di vulnerabilità si può spiegare come la situazione in cui una persona si trova quando, contro la propria volontà, viene costretta ad intraprendere un viaggio, o a attuare atteggiamenti, comportamenti, azioni contro la propria volontà, sotto minaccia, per sé o per la sua famiglia...”⁵⁹⁴

Questa visione richiama la lettura neo-liberale di vulnerabilità criticata da Fineman e finisce per negare qualsiasi forma di forza e determinazione delle vittime, relegandole in una condizione di **totale subordinazione** da cui **devono essere salvate**⁵⁹⁵. Essa propone, -se calata nel panorama delle migrazioni contemporanee- una suddivisione binaria dei percorsi migratori tra forzati e volontari sulla base della contrapposizione *volontarietà-coercizione* e della retorica *vulnerabile= involontario/ invulnerabile= volontario*⁵⁹⁶, e di una costruzione di una vittima ideal-tipica, totalmente passiva ed in balia degli eventi⁵⁹⁷. Il rischio più grande che si cela dietro questa lettura della vulnerabilità può essere il mancato ascolto delle necessità e i bisogni delle vittime con la conseguente creazione di forme di intervento “sostitutive” con l'imposizione dall'alto delle scelte e delle soluzioni considerate più opportune.

- b) Un secondo gruppo di intervistati (la maggioranza) sebbene sostenga, alla stregua del primo, l'inconciliabilità di questi due concetti, non nega la sussistenza di forme di decisione da parte delle vittime all'interno del sistema di sfruttamento. Ritiene però che tali scelte, anche quando

⁵⁹³ Intervista n. operatore anti tratta Bologna P.G. XXIII, Intervista n. operatrice anti-tratta Napoli.

⁵⁹⁴ Operatrice anti tratta Napoli

⁵⁹⁵ Casadei, T., *La vulnerabilità in prospettiva critica*, in *vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, a cura di Pastore B e Giolo O., monografia, Carrocci editore, prima edizione, 2018, pag. 73-99

⁵⁹⁶ G Serughetti, ‘*Smuggled or Trafficked? Refugee or job seeker? Deconstructing rigid classifications by rethinking women’s*

vulnerability’, *Anti-Trafficking Review*, issue 11, 2018, pp. 16–35, www.antitraffickingreview.org

⁵⁹⁷ per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo terzo par. 6 e ss.

esprese con coscienza e consapevolezza, non possano dirsi libere in quanto determinate e viziate dalla sussistenza di profili di vulnerabilità. Invero, quest'ultima viene considerata come quella condizione che *limita, se non azzerà, il ventaglio di opzioni a disposizione della vittima, rilegandola vittime ad un unico orizzonte possibile: lo sfruttamento.*

Pertanto la relazione esistente tra vulnerabilità ed autodeterminazione si esprime in modo circolare ed oppositivo: nel momento in cui il soggetto ha effettive possibilità di scelta allora non può dirsi vulnerabile e le sue espressioni di volontà sono reali e devono essere considerate valide, al contrario nel momento in cui la scelta è solo apparente, in quanto costretta dalla mancanza di alternative, allora non può che considerarsi vulnerabile e le sue espressioni di volontà devono considerarsi viziate.

“... Ora è evidente che, come dire, se noi abbiamo una persona che ha percorso personale indolore, se ha dei buoni strumenti culturali, se ha un profilo professionale che gli consente di scegliere in che fascia di emancipazione, di reddito, di opportunità si può collocare, può decidere se fare il cardiocirurgo o se andare a lavorare in strada...allora siamo effettivamente di fronte ad una libera scelta: potevo scegliere di fare il cardiocirurgo, la commessa, o la prostituta allora sì, si tratta di una libera scelta. Qua la questione è che scelgono tra andare a fare le scale in nero di notte o andare a prostituirsi, o rubare o fare l'elemosina [...] Di fronte a questa cosa in cui la tua situazione ti porta comunque a una gamma di scelta che è limitata, non necessariamente per tue condizioni personali, ma anche per le condizioni ambientali che hanno influito su questa situazione è difficile dire che non ci sia stato un abuso di una posizione di vulnerabilità ...”⁵⁹⁸

“... io faccio l'esempio del signore che vende un rene per comprare le medicine al figlio, per comprarsi una mucca, perché non ha altro. Allora quel signore lì o non sa che cosa fa? cioè sa che sta vendendo un rene, così come quella che sa che viene a fare la prostituta ma non puoi dirmi che lo fa per libera scelta. Siamo nella stessa situazioni. Probabilmente non ha altra possibilità per comprare le medicine al figlio o per comprarsi una mucca... non intravede altre possibilità nella sua vita. È più facile capirlo sul rene, ma è la stessa roba ...”⁵⁹⁹

Queste considerazioni vengono promosse a prescindere che sussista o meno una consapevolezza delle vittime della propria destinazione al mercato del sesso, già alla partenza o comunque acquisita in un secondo momento, o un'accettazione, apparentemente volontario,

⁵⁹⁸ Operatrice anti tratta Venezia intervista n.

⁵⁹⁹ Operatrice anti tratta Torino intervista n.

dello sfruttamento. Anche in queste ipotesi infatti, sebbene la persona astrattamente assuma una scelta, si tratta di una decisione viziata, falsata e costretta dalla condizione di vulnerabilità in cui versa, ossia dalla mancanza di alternative.

Detto in altre parole, sebbene in alcuni casi possa riscontrarsi la presenza di una dichiarazione di volontà e di un consenso della vittima all'organizzazione criminale, non c'è mai libertà di scelta all'interno della tratta: in questo fenomeno non c'è autodeterminazione, bensì assoggettamento.

*“... loro scelgono di non aver bisogno in quel momento del nostro aiuto. Però dire che sono autodeterminate... no no secondo me no... perchè comunque rimangono assoggettate, **anche quando scelgono di non chiedere il nostro aiuto**, di non esplicitare la loro condizione, vivono comunque in una condizione di assoggettamento... perchè è magari la rete che le sta aiutando per la casa, per l'ospitalità, piuttosto che promesse di regolarizzazione sul territorio... quindi secondo me c'è sempre una situazione di assoggettamento e non di una scelta libera... è una scelta dettata da uno stato di necessità ...⁶⁰⁰”*

Neanche la scelta di rimanere all'interno dell'organizzazione criminale, di fronte alla proposta dell'ente di fuoriuscire, è libera. Essa è determinata dalla mancanza di alternative, percepite come reali ed accettabili dal soggetto interessato e da uno stato di necessità latente che sovrasta ed influenza la formazione di ogni scelta individuale.

“... autodeterminazione è poca, soprattutto durante lo sfruttamento, quello che noi cerchiamo di fare è lavorare appunto su quello... e quindi trasmettere empowerment della scelta e quindi di scegliere per se stesse, sul proprio corpo e sulla propria vita. Quindi sicuramente, con le condizioni di grandissimo vulnerabilità in cui arrivano e in cui si trovano, di autodeterminazione ce n'è poca, non hanno molta possibilità di scelta...a prescindere...anche la donna più emancipata non avrebbe molta possibilità di scelta in quel contesto lì... ed è quello su cui noi cerchiamo di lavorare nei nostri progetti ...”⁶⁰¹

“... Quindi... questi sono tutti elementi che condizionano... io non so quanto la chiamerei autodeterminazione... cioè sono davvero molto influenzate... È vero che in alcuni casi lo accettano... ma non so quanto in realtà abbiano una alternativa... cioè magari anche una che non ha uno

⁶⁰⁰ Operatrice anti tratta Bologna CdD intervista n.

⁶⁰¹ Operatrice anti tratta Bologna MD intervista n.

sfruttatore o una madam alle spalle ha magari 5 figli e i genitori che ci sono indebitati, mi riferisco soprattutto alle ragazze del Sud America...cioè magari la famiglia si è indebitata fino all'inverosimile, per permetterle di viaggiare, di arrivare qui e magari di comprare o ottenere il visto turistico che è scaduto e nel frattempo non si sono regolarizzate...hanno bisogno di quei soldi perché il loro progetto era quello di venire in Europa per poter stare meglio.. Ok magari sono in strada e si prostituiscono in maniera consapevole, autonoma però in realtà quali alternative hanno? [...] chi ha scelto veramente liberamente tra le donne che sono in strada? insomma se messe davanti ad una alternativa vera... continuerebbero a farlo? ...”⁶⁰²

Da queste considerazioni emerge una visione della vulnerabilità come una *situazione di fragilità e precarietà economica, sociale ed esistenziale, determinata da tutta una serie di variabili che azzerano il ventaglio di scelte a disposizione della vittima* e, nel caso della tratta la rendono dipendente dall'organizzazione criminale.

Al contrario che nel primo gruppo questi operatori non sostengono che la vittima *non sia in grado di scegliere e/o che non abbia scelto, bensì che le sue espressioni di volontà, quantunque presenti, debbano essere considerate viziate dall'assenza di alternative.*

Questo paradosso della “scelta non scelta” espresso dagli operatori rimanda alle riflessioni promosse dalla giurisprudenza costituzionale italiana⁶⁰³ nonché ad alcune delle teorie femministe analizzate nel capitolo terzo. Per quest'ultime possiamo citare le teorie di Kittay sul mercato della cura e di O'Connell Davidson sul mercato del lavoro. La prima ha costruito il paradigma della *scelta di Sofia*, espressione mutuata dall'omonimo film di Styron, per definire la scelta immorale ed impossibile tra due beni tra loro incomparabili che però vengono messi in contrapposizione⁶⁰⁴. Allo stesso modo O'Connell Davidson si interroga sull'effettiva libertà di scelta delle donne e delle ragazze che nell'odierno mercato del lavoro, dei flussi migratori di massa e dei moderni processi di globalizzazione (*elect*) scelgono di prostituirsi piuttosto che unirsi alla massa di lavoratrici femminili sottopagate⁶⁰⁵. Riprendendo direttamente le parole di quest'ultima autrice, descrivere questi individui come “... *as exercising rights of self-sovereignty seems as spurious as stating that their*

⁶⁰² Operatrice anti tratta Bologna MD intervista n.

⁶⁰³ Si rimanda al capitolo quarto par. 10

⁶⁰⁴ Eva Feder Kittay, *Il danno morale del lavoro di cura migrante: per un diritto globale alla cura*, Sifp Società Italiana di Filosofia Politica, consultabile al sito <http://www.sifp.it/didattica/inediti/eva-feder-kittay-il-danno-morale-del-lavoro-di>, ultimo accesso 02.02.2019

⁶⁰⁵ O'Connell Davidson, J., *The rights and wrongs of prostitution*, articolo, *Hypatia*, 17(2), 2002 84-98

*prostitution represents a violation of their right to dignity. There is no dignity in poverty, which denies the person full power of agency...*⁶⁰⁶.

Queste visioni, se calata nel fenomeno della tratta di esseri umani, descrivono la vulnerabilità delle vittime come quella condizione in cui, anche se pienamente consapevoli dell'ingiustizia che stanno subendo, assumono una scelta fortemente penalizzante perché non trovano, o non hanno, altre alternative percorribili.

Lo stesso emerge dall'analisi della giurisprudenza costituzionale italiana, per la quale autodeterminazione e vulnerabilità non possono coesistere nel mercato del sesso, volontario o coatto che sia. Esso rappresenta un universo in cui non vi è reale libertà di scelta, né di entrarvi, né di permanervi, e ogni eventuale decisione in tal senso deve essere considerata viziata in quanto, anche ove consapevole, è espressione di vulnerabilità. Per la Corte infatti, solamente la mancanza di alternative reali ed accettabili, e dunque la presenza di condizioni capaci di limitare o falsare l'autodeterminazione individuale, possono portare il soggetto ad assumere questo tipo di scelte⁶⁰⁷.

- c) Infine per un terzo gruppo di intervistati, autodeterminazione e vulnerabilità non devono essere messe in contrapposizione, anzi anche all'interno del mondo tratta esistono spazi di scelta e di volontarietà da parte delle vittime. Questi operatori, lungi dal considerare le scelte delle vittime (per esempio di entrare o permanere all'interno dello sfruttamento) come viziate o falsate, allo stesso tempo non nega la sussistenza di una condizione di vulnerabilità (sia personale che contestuale e situazionale) che accompagna e influisce tali decisioni. In altre parole: la presenza di una condizione di vulnerabilità non fa inevitabilmente venir meno la capacità dell'individuo di determinarsi e di assumere delle scelte, valide ed effettive, anche all'interno dello sfruttamento e degli squilibri di potere che lo governano.

Anzi, per questi operatori l'autodeterminazione esiste e rappresenta una componente centrale del fenomeno attuale della tratta di esseri umani in cui accanto a forme di coercizione pura si

⁶⁰⁶ O'Connell Davidson, J., *ibidem* pag. 94: "... *descrivere questi individui come esercenti il loro diritto ad autodeterminarsi, sembra tanto presuntuoso quanto statuire che il loro prostituirsi rappresenta una violazione della loro dignità. Non c'è dignità nella povertà, povertà che nega piena capacità di scelta ed agency ...*" Come O'Connell Davidson anche altri autori ed autrici, prima tra tutte Fineman, hanno evidenziato la necessità di prendere in considerazione l'influenza determinante che sulla capacità di autodeterminazione hanno **strutture materiali, istituzionali e risorse personali**, altrimenti si corre il rischio di assumere una rappresentazione romantica e/o puramente ideologica della libertà femminile e del sex work.

⁶⁰⁷ Per maggiori approfondimenti si rimanda al cap. quarto, par. 9 e ss.

affiancano metodi di assoggettamento più blandi, basate su una ricerca di collaborazione attiva e di un consenso delle vittime⁶⁰⁸.

*“... oggi ci sono ragazze che dicono: io sono consapevole del fatto che mi hanno ingannata per venire qua a vendere il mio corpo, che lo sfruttatore/trice mi ha detto che venivo a fare la parrucchiera e invece mi ha messo sulla strada, però so anche che se io stringo i denti e sto qua per questo periodo poi avrò i documenti ...”*⁶⁰⁹

*“... le stesse ragazze, qualcuna di loro, si rendono conto di poter divenire imprenditrici di loro stesse ...”*⁶¹⁰

*“...nel momento in cui tu trovi persone che ti dicono: ma io so benissimo che sono sfruttata so benissimo che sono sulla strada, ma mi son detta se stringo i denti per un po' di tempo dopo sarò una persona libera. Questo mette un po' in crisi il sistema, perché in qualche modo il sistema **essendo tu vittima** non prevede il libero arbitrio... non so come dirti...cioè la mia vittima di tratta ideale non è quella che ha deciso di andare sulla strada.... la mia vittima di tratta ideale non è quella che ti fa il discorso: Guarda che io sapevo che sarei venuto a fa sta cosa qua, è vero che ho pagato eccetera, quindi è vero che sono vittime di tratta, però in qualche modo accetto che questa sia una fase transitoria della mia vita in cui sto male in cui ci sono chiarissimi meccanismi di sfruttamento in cui la persona agisce violenza psicologica su di me bla bla bla bla bla però in qualche modo io questa cosa la so e tra virgolette me la gestisco ...”*⁶¹¹

Per esempio, un operatore antitratta torinese, statuisce che molte tra le donne coinvolte nel trafficking, lo percepiscano come una occasione, forse l'unica a loro disposizione, di crescita economica e riscatto: una sorta di strumento gender based di mobilità sociale e di emancipazione proprio dei processi di globalizzazione contemporanea. Preme sottolineare che per l'operatore la consapevolezza e la consensualità di queste donne non fanno venir meno le vittimizzazione e le violenza che esse subiscono, né tantomeno la loro identificazione come vittime di tratta. Tuttavia esse evidenziano la presenza di narrazioni diverse e distanti rispetto alla retorica da lui definita “*mean stream*” della tratta, fondata sulla ricerca di una

⁶⁰⁸ Si rimanda al capitolo 5 par. 2.3.3.

⁶⁰⁹ Operatore anti tratta Torino Tampet

⁶¹⁰ Operatore anti tratta Torino Tampet

⁶¹¹ Operatore anti tratta Torino Tampet

involontarietà delle vittime e sulla pretesa distinzione dei migranti nelle categorie “*smuggled*” “*trafficked*”.

Nei medesimi termini si pone un secondo operatore.

*“...noi in strada abbiamo il nero e il bianco, che sono i due estremi: il nero è la ragazza in catene che non decide, il bianco è la ragazza che lo fa perché guadagna molto di più che facendo qualsiasi altro lavoro e dentro questo range ci sono tutte le sfumature possibili ...”*⁶¹²

*“... Dopo di che io faccio sempre questo esempio delle donne bulgare che abbiamo qua a Venezia, dove **l'elemento di emancipazione**, perfino, per queste donne rom, è alto... al punto tale che io ho imparato conoscendole a essere molto prudente nei giudizi. Nel senso che io ho conosciuto donne che sono venute qui da noi [...] e che mi dicono, si io lavoro per strada e guadagno €2500. Se restavo in Bulgaria e andava a fare l'operaia guadagnavo €120 come paga, poi visto che sono rom probabilmente mi avrebbero pagata 80... E voi in Italia, avete la possibilità di offrirmi un lavoro? Sì, certo, se va bene per 800, 900 euro al mese, per 40 ore a settimana. Allora francamente, di che cosa stiamo parlando? Mi domando... come si chiama questo? Sfruttamento della prostituzione? Emancipazione? Apro un canale ...”*⁶¹³

*“... per cui io contrasto molto di chi dice “nessuna ragazza sceglie di fare la prostituta”, allora dico non credo che nessuna bambina dica che bello da grande vado a fare la puttana, la volgarizzo, però io non ho neanche mai sentito nessun bambino dire che bello vado a lavorare in miniera 800 metri sotto terra... e poi mi perquisiscono dappertutto per vedere se ho i diamanti... allora, se la volontarietà sta nel fatto che l'ho desiderato per tutta la mia vita è ovvio che non c'è... Però se invece **la volontarietà sta nel fatto che non ci sono alternative possibili per sopravvivere, dentro la mia esistenza, dentro il mio gruppo etnico, dentro il mio buco dove vivo eccetera, allora è chiaro che cambia completamente la visione ...**”*⁶¹⁴

Le considerazioni promosse da questo gruppo di operatori ricalcano grandemente quella proposta dall'autrice Asman⁶¹⁵ per il mercato del sesso nepalese. Essa definisce l'autodeterminazione come la capacità di determinarsi e di scegliere in modo consapevole e

⁶¹² Operatore anti tratta Venezia

⁶¹³ Operatore anti tratta Venezia

⁶¹⁴ Operatore anti tratta Venezia

⁶¹⁵ Si rimanda al capitolo terzo, par. 6 e ss.

volontario anche all'interno dei meccanismi di squilibrio di potere che caratterizzano l'orizzonte di possibilità personali.

Questa lettura del rapporto tra autodeterminazione e vulnerabilità si scontra con quelle proposte dal primo gruppo che non le pongono in contrapposizione, ma costruiscono altresì una visione della vittima basata sulla ricerca di una doppia involontarietà. Questo gruppo di intervistati, al contrario rimarca la forza e la resilienza di queste persone, considerandole, sebbene vulnerabili, capaci di determinarsi.

2.2.1. Autodeterminazione come forma di *svulnerabilizzazione*.

Dall'analisi delle interviste emerge un'ulteriore lettura del rapporto tra autodeterminazione e vulnerabilità che si accompagna e si sovrappone alle considerazioni precedenti.

La quasi totalità degli operatori definisce l'autodeterminazione all'interno della tratta di esseri umani altresì come una forma di *svulnerabilizzazione*, ossia come la capacità della vittima di riscattarsi, di fuoriuscire ed affrancarsi dallo sfruttamento.

Anche in questo caso trapela una relazione circolare ed elastica della tra questi due concetti: nel momento in cui un soggetto inizia a scegliere nel proprio interesse, chiedendo aiuto e distanziandosi dal sistema di sfruttamento, allora sta attivando un processo di *svulnerabilizzazione*. Al contrario il mancato distacco dall'organizzazione criminale, sia essa una scelta consapevole e meno, può avvenire per tutta una serie di cause, a loro volta espressione della sussistenza/permanenza di condizioni di vulnerabilità.

Questa visione, se per i primi due gruppi di intervistati appare come l'unica concepibile, per il terzo si affianca, senza escluderla, a quella che ammette l'esistenza di margini di scelta anche all'interno dello sfruttamento.

2.3. Letture comparative: non si è vulnerabili in se, lo si è se paragonati a qualcun altro.

Dall'analisi delle interviste è emerso la presenza di una lettura comparativa di questo concetto: non si è vulnerabili in se, lo si è se paragonati a qualcun altro.

Tale interpretazione presta intrinsecamente il fianco a diverse insidie, in primo luogo essa necessariamente promuove una visione binaria della vulnerabilità che posiziona gli individui in relazioni gerarchiche e di squilibrio di potere: esisterà sempre qualcuno "più" o "meno" vulnerabile. In secondo luogo la sua portata dipende da: a) da dove viene posto il limite, o per dirlo con altre parole, l'asticella dell'invulnerabilità al di sotto della quale si diviene vulnerabili; c) quali sono le

conseguenze legate al rientrare nell'una o nell'altra categoria. Per esempio: se lo scopo è tutelare e sostenere i vulnerabili, una lettura comparativa comporta che alcune "vulnerabilità" avranno maggior peso di altre, e pertanto che determinati soggetti saranno considerati più necessitanti di altri.

Queste valutazioni, che a ben vedere stanno alla base di tutte le politiche di welfare, sono lo specchio della "visione del mondo" propria di un determinato contesto socio-culturale e rappresentano la giustificazione di ogni distribuzione di risorse personali ed economiche.

Ciò premesso, la lettura "comparativa" della vulnerabilità sebbene diversamente declinata compare nella maggior parte delle interviste, ed in particolare viene proposta con riferimento:

- Al punto di vista dell'operatore *interno/esterno*;
- Al *contesto*;
- Al *genere*;
- Alla *provenienza nazionale*;
- All'*età*
- Al profilo di vittima *passato/presente*.

2.3.1 Il punto di vista interno/esterno:

Una delle diatribe più rilevanti, che come un filo rosso si riscontra nella maggior parte delle interviste analizzate, concerne **il punto di vista** assunto dagli operatori nel modo di intendere la vulnerabilità, soprattutto quando riferita a soggetti migranti e dunque provenienti da contesti "*altri*".

In diversi casi⁶¹⁶, gli intervistati assumono un punto di vista **interno**, ossia legato al proprio contesto socio/culturale, valoriale e giuridico (Italia). In altri, mantengono un posizionamento intermedio, prendendo in considerazione anche le percezioni personali della vittima.

Nel primo caso, gli operatori per definire un soggetto come vulnerabile muovono dalla loro visione di che cosa si debba intendere per "*accettabilità delle alternative*", "*dignità*", "*libertà di scelta*", "*normalità*". Così facendo, promuovono una comparazione tra quello di cui gode un soggetto "normalmente" libero nel contesto italiano ed un soggetto che invece appartiene ad una realtà socio-economica molto distante. Mentre nel secondo, tengono conto anche della valutazione di *normalità* e *libertà* della vittima di tratta (attuale o potenziale). A ben vedere, il dissidio su quale sia il punto di vista più corretto lo si ritrova anche nell'annosa questione giuridica divampata intorno al significato

⁶¹⁶ Operatrice anti-tratta Torino Abele, Operatrice anti-tratta Bologna MD, Operatore anti-tratta Bologna PGXXIII, Operatrice anti-tratta Napoli intervista n.

da attribuire alla locuzione “*accettabilità delle alternative*” del protocollo di Palermo, ad oggi ancora irrisolta⁶¹⁷.

Ciò premesso, il posizionamento interno, richiama la “*visione oggettiva*” sposata dalla giurisprudenza nazionale, che appunto interpreta la vulnerabilità sulla base della *lex loci*, dei valori morali e dei sentimenti che permeano il contesto socio/culturale italiano, e che non tiene conto delle propensioni, delle valutazioni personali e della lettura del mondo del soggetto direttamente interessato.

Questa lettura della vulnerabilità, sebbene sia di più “immediato esperimento”, visto che non richiede alcuno sforzo di immedesimazione, e garantisca maggior coerenza del sistema, in quanto assume il medesimo punto di vista per tutti i casi, può condurre, se portata alle sue estreme conseguenze, a forme di etnocentrismo, incapaci di comprendere fino in fondo la ragnatela di bisogni e di aspirazioni personali che stanno alla base delle scelte individuali, nonché a modelli di welfare a stampo assistenzialistico e sostitutivo.

Questo punto di vista (interno ed oggettivo) racchiude in se un paradosso che può essere riassunto in questo esempio: nel panorama culturale Pakistano rappresenta la normalità lavorare in condizioni che qui vengono considerate degradanti, non dignitose e di sfruttamento, ma, capovolgendo la frittata, per un praticante forense italiano è considerato accettabile lavorare per 18 mesi presso uno studio legale senza essere pagato. Tale pratica viene valutata come “struttamento lavorativo” in Germania o in Inghilterra.

“... quando tu parli con una signora cinese che lavora nei centri massaggi, è difficile far passare a questa persona l'idea che lei è in qualche modo vittima o che in qualche modo i suoi diritti sono abusati... perché dal momento in cui questa ha sperimentato lo sfruttamento lavorativo da sempre, in varie forme legali o meno, nel momento in cui, semplicemente ha replicato in Italia gli stessi meccanismi che aveva al suo paese o addirittura meccanismi migliorativi...per esempio se io al mio paese stavo con i piedi in una risaia per 14 ore al giorno e qui me ne sto al caldo in un centro massaggi in cui sostanzialmente i clienti me li scelgo io, mi tengo 60% dell'incasso e mi fanno i regalini e mi portano i pasticcini alla domenica... Eh beh... È difficile a dirle “Guarda che questa roba qui è lede i tuoi diritti fondamentali” ... il concetto [...] di essere in qualche modo vittima di un abuso, di una privazione, di una limitazione tuoi diritti.... ma il primo passo per denunciare è fatto che tu sia consapevole che stai subendo un abuso, che sei in una situazione di illegalità... perché se tu questa cosa non ce l'hai chiara diventa una forzatura, diventa una forzatura che al primo refolo di vento si smonta ...”⁶¹⁸

⁶¹⁷ Per maggiori approfondimenti sul punto si rimanda alla sezione teorica, cap. quarto par. 5.1. e ss.

⁶¹⁸ Operatore anti-tratta Torino Tampep,

Parafrasando le parole di un testimone privilegiato⁶¹⁹, che invece assume un posizionamento intermedio, per noi occidentali è difficile accettare che per altri soggetti alcune cose, per noi non dignitose ed inaccettabili, non lo siano anche per loro. Non siamo pronti a questa *normalizzazione* della violenza, a questo auto-assoggettamento, anche consapevole e autodeterminato, a condizioni per noi aberranti. È come se in qualche modo vi fosse sempre la necessità di trovare una spiegazione alternativa, che giustifichi e ci renda moralmente accettabili le decisioni assunte da queste persone: *non è consapevole, non è capace di scegliere, è stato costretto, oppure non è veramente vulnerabile e quindi non necessità (o non merita?) il nostro aiuto*. Per l'intervistato esiste una tendenza a mantenere una visione intrisa di valutazioni e giudizi morali che non sempre trovano un riscontro, una “traduzione”, nell'immaginario del soggetto direttamente interessato, che perciò può non comprenderli e respingerli.

Tutto ciò per l'operatore porta ad una risposta stereotipata di intervento, a stampo tendenzialmente assistenzialistico e fondata sull'equazione: *il soggetto vulnerabile deve essere salvato in quanto non ha capacità di scegliere per se stesso: ha bisogno di cura, e in particolare di quella specifica cura*⁶²⁰, preordinata dall'alto.

Invero è estremamente difficile che il punto di vista della persona direttamente interessata venga preso in considerazione, c'è poca pazienza rispetto ai tempi individuali. **Verbalizzare** la propria condizione di vittima infatti, significa prenderne consapevolezza e dunque anche accettare un parametro di valutazione diverso dal proprio. Tutto questo richiede tempo: e il sistema asilo/anti-tratta, soprattutto nel caso dell'attivazione del procedimento di *referral* che presenta tempi contingentati, non sempre riesce a garantire questi spazi di rielaborazione del proprio vissuto e della propria condizione.

Sul punto, vi è però da evidenziare, che nella maggior parte dei casi gli operatori sebbene esplicitassero in modo chiaro che cosa considerassero per scelta degna, per libertà, per accettabilità delle alternative non si sono spinti al punto da sostituirsi alla volontà del soggetto direttamente interessato (se maggiorenne)⁶²¹.

Questa lettura comparativa interno/esterno mette in luce un **ulteriore profilo paradossale**: la dipendenza del sistema penale dalla percezione individuale.

“... il fatto che tu sia consapevole o consenziente non sposta di una virgola sul reato di tratta, il protocollo di Palermo lo dice in modo chiaro, il fatto che la vittima sia consapevole non incide

⁶¹⁹ Operatore anti-tratta Torino Tampep,

⁶²⁰ Operatore anti-tratta Torino Tampep

⁶²¹ Sul punto si rimanda al seguente paragrafo “lettura comparativa in base all'età”

*minimamente sull'accusa di tratta nel momento in cui c'è una fase di reclutamento, di spostamento e di restituzione di un debito, ma ha una forza valenza sociale. Significa dire che il sistema anti tratta ha perso. Perché è chiaro ed evidente che se tu Ti sei messo in mano a dei criminali, che ti hanno fatto passare il confine della Nigeria, ti hanno fatto attraversare il Niger, ti hanno fatto attraversare la Libia, che ti hanno fatto evitare delle situazioni di XXX in Libia, ora magari no, ma comunque ti hanno fatta passare il mediterraneo dove muore un sacco di gente... ti hanno portato in Italia, dove ti hanno messo in una struttura di accoglienza dove ti hanno dato subito da mangiare, e ti hanno fatto avere un permesso di soggiorno attraverso il c3, e poi ti chiedono di restituire i soldi... **tu che motivo hai di dire che sei costretto?** Tu lavori in strada, restituisci piano piano 1'000, 1'500, 2'000 euro al mese, questa è più o meno la cifra, ne guadagno un altro po' di soldi con cui riesco a prendermi dei vestiti, a comprarmi il cellulare, magari mandare i soldi a casa... quindi **perché io devo dire all'operatore anti tratta a denunciare la mia rete di sfruttamento che alla fin fine mi ha fatto un piacere?** Quindi questo sì che diventa un problema perché **noi non siamo competitivi rispetto alla rete criminale**, anzi ce la giochiamo ad armi impari... anzi tu li proponi di andare in una struttura, dove ti metto chiusa, non puoi usare il cellulare, ti do un permesso di soggiorno che dura sei mesi, devi fare un corso di italiano, poi devi provare a lavorare.... Eccetera... o tu entri talmente in crisi con quella rete criminale o col tuo lavoro in strada per cui non accetti questa cosa.... Altrimenti... al punto tale che, le commissioni territoriali hanno mandato in un anno ai progetti anti tratta circa tremila persone, come valutazione, perché secondo le commissioni c'erano indicatore di tratta, 2500 circa sono state viste dagli operatori, di cui circa 2 mila sono realmente vittime di tratta. *Quante sono entrato in programmi? 120, il 7% ...*"⁶²²*

Come abbiamo visto nell'analisi giuridica infatti, nel contesto normativo e giurisprudenziale italiano⁶²³, a nulla rileva il punto di vista del soggetto (percezione dell'accettabilità delle alternative e/o della dignità delle scelte), al fine di considerarlo come vulnerabile, e dunque vittima di tratta. Tale valutazione viene infatti promossa sulla base di un punto di vista meramente oggettivo: la lex loci ed il contesto socio-culturale e valoriale italiano. Allo stesso tempo però, la macchina penale ha indirettamente un disperato **bisogno** di prestare ascolto alle vittime e al loro punto di vista. Per combattere il fenomeno è infatti necessario che queste collaborino alle indagini, forniscano informazioni, denuncino. Pertanto vi è necessità che prendano consapevolezza della condizione di sfruttamento in cui versano, si convincano ed acconsentano a distaccarsi dall'organizzazione criminale. Tutte queste operazioni hanno come elemento centrale il punto di vista soggettivo. In altre

⁶²² Operatore anti-tratta Venezia NV

⁶²³ Sul punto di rimanda al capitolo quarto par. 10 e ss.

parole, il fatto che la vittima non si auto-percepisca come tale, o che decida di non affrancarsi accedendo ai programmi di emersione e protezione (a cui si accede **solo su base consensuale**), non solo rappresenta un fallimento nella sua tutela, ma si ripercuote a cascata (bloccandolo) sull'intero sistema penalistico: sulla lotta alla tratta di esseri umani e sulla persecuzione dei criminali.

2.3.2. La comparazione tra contesti.

Una seconda comparazione concerne i contesti. In questo caso la vulnerabilità viaggia su tre diversi ordini di comparazioni: quel soggetto rispetto ai connazionali nel territorio di provenienza, quel soggetto rispetto ai connazionali nel territorio di arrivo e quel soggetto rispetto alla popolazione italiana.

Con riferimento al **contesto di provenienza**, alcuni operatori nel processo di individuazione dei fattori di vulnerabilità ricercano le variabili che rendono il soggetto *maggiormente* vulnerabile rispetto alla generalità di consociati **nel** paese di **provenienza**. In questo caso la vulnerabilità emerge come “*situazione di svantaggio*” e “*mancaza o differenziale di potere*” che affligge la vittima, attuale o potenziale, esponendola maggiormente al rischio di tratta: es donna nigeriana rispetto alle altre donne nigeriane in Nigeria.

Medesimo discorso viene condotto con riferimento al paese di **destinazione**, dove la comparazione viene promossa tra il soggetto e l'ambiente in cui arriva, sia rispetto ai propri conterranei, che rispetto alla popolazione italiana in generale: per es. donna nigeriana rispetto alle altre donne nigeriane in Italia, donna nigeriana rispetto alle altre donne italiane.

2.3.3. Comparazione in base del genere.

Una terza chiave di lettura profondamente collegata alla precedente è rappresentata dal **genere**.

Nelle diverse interviste questa lente interpretativa viene variamente declinata. In particolare se ne possono ricostruire due usi principali:

- 1) Il genere come “criterio di paragone” **tra** il maschile ed il femminile, dove quest'ultimo, è più esposto del primo a diventare vittima di tratta.

*“...quindi diciamo le ragazze che vengono sottoposte allo sfruttamento sessuale e essendo donne ed essendo **donne migranti sono di per se vulnerabili** [...]Ovviamente **la tratta è un fenomeno che può riguardare anche gli uomini ma corrisponde sostanzialmente alla visione patriarcale della donna***

*come oggetto, della donna che si sfrutta che viene messa in strada soltanto per lo sfruttamento sessuale. Quindi se vediamo alle donne vittime di tratta in questi termini, sono da considerare vulnerabili a prescindere ...*⁶²⁴

- 2) Il genere come “fattore di vulnerabilità” “immanente” che, a cascata, determina e/o acuisce tutti gli altri fattori di vulnerabilità.

*“... è il ruolo delle donne che produce vulnerabilità. Perché se tu devi scegliere tra un maschio e una femmina chi mandare a scuola scegli il maschio, o chi accede alle cure sanitarie, scegli il maschio... Entrambe le cose sono costosissime in Nigeria... la violenza di genere è molto diffusa ... [...] anche parlare di povertà non è un fatto neutro proprio perché le ragazze le donne nigeriane sono considerate le vittime sacrificali che devono mantenere la famiglia ...”*⁶²⁵

Nel suo primo uso, in alcune interviste, il paragone maschile/femminile si sovrappone alla lettura categoriale-statica analizzata nei paragrafi precedenti. Secondo questa visione alcuni soggetti per qualità personali ed intrinseche, come l'appartenenza di genere, sono da considerarsi vulnerabili tout court.

Secondo alcune critiche femministe⁶²⁶, tale concezione della vulnerabilità può risultare altamente problematica: se portata alle estreme conseguenze infatti, individua nel genere femminile una sorta di *infirmity* che condiziona (limitandola) ogni scelta e forma di auto-determinazione. Il genere femminile sarebbe esposto, per ragioni di carattere strutturale, alle violenze maschili, a forme di disequilibrio di potere e di prevaricazione: condizione a cui, all'immutare del contesto, rimarrebbe costretto senza possibilità di riscatto.

Questa lettura se calata all'interno del panorama migratorio attuale e della tratta di esseri umani, può portare a un diverso ordine di conseguenze. In primo luogo ad una costruzione gerarchica e sulla base del genere delle migrazioni e della meritevolezza di protezione. In secondo luogo ad una idealizzazione della vittima di tratta: tipicamente donna, ingenua, rapita contro la propria volontà. Quest'ultima visione situa le stesse donne migranti in una posizione doppiamente sfavorevole, da una parte perché, finisce per negare ogni forma di determinazione e capacità di scelta al genere femminile, e dall'altra perché nel caso in cui le stesse vittime (attuali o potenziali) di sfruttamento non possano

⁶²⁴ Operatrice anti-tratta Bologna MD

⁶²⁵ Operatrice anti-tratta Roma

⁶²⁶ Si rimanda al cap. 3 par. 6 e ss.

rappresentare, come nella maggior parte dei casi accade, la propria situazione come totalmente involontaria diventano destinatarie di un trattamento meno tutelante⁶²⁷.

Nel suo secondo uso, per la maggioranza degli operatori intervistati⁶²⁸ esiste un differenziale di potere molto forte tra uomini e donne, che condiziona tutta l'esistenza di quest'ultime rendendole più vulnerabili. Per esempio se *subire o essere esposti a violenze* è un fattore vulnerabilizzante in se, appartenere al genere femminile espone le donne sia a maggiori rischi di caderne vittima che a forme specifiche di violenza: la violenza di genere. Allo stesso modo la *provenienza da paesi sottosviluppati* determina per il genere femminile una *minor* rilevanza e valore sociale, uno *scarso* potere contrattuale e un *minor* accesso a cure ed istruzione. Ugualmente la *povertà*, ha una rilevanza diversa tra genere maschile e femminile, sia in termini di incidenza che di conseguenze.

In altre parole, in determinati contesti, l'essere donna rappresenta in se una condizione di vulnerabilità, in quanto limita notevolmente la gamma di scelte a disposizione dell'individuo, rendendolo, maggiormente esposto al rischio di divenire vittima di tratta.

Se incrociata questa lente interpretativa con la precedente ne emerge un'ulteriore lettura comparativa:

- Quella donna rispetto agli uomini nel contesto nativo
- Quella donna rispetto alle altre donne nel contesto nativo
- Quella donna rispetto agli uomini nel contesto di destinazione
- Quella donna rispetto alle altre donne nel contesto di destinazione ...

2.3.4. Comparazione della vulnerabilità delle vittime sulla base della provenienza nazionale.

Invero, in diverse interviste, emerge una valutazione comparativa della vulnerabilità alla tratta per sfruttamento sessuale femminile in base alla **nazionalità di provenienza delle vittime**. Ciò avviene in due direzioni:

- Da una parte tra le nazionalità alcune sono considerate più a rischio di altre. Ne è un esempio il c.d. fenomeno della **nigerizzazione della tratta**, che ha portato ad una monopolizzazione

⁶²⁷ Per maggiori informazioni sul punto si rimanda ai contributi di Serughetti, G., *smuggled or trafficked? Refugee or job seeker? Deconstructing rigid classifications by rethinking women's vulnerability*, articolo, Anti-trafficking review, 11, 2018, pag 16-35; Genovese D., *“tra dignità e libertà: la tratta di esseri umani e lo sfruttamento lavorativo dei migranti”* tesi di dottorato di ricerca in scienze giuridiche, curriculum in teoria e storia del diritto, Ciclo XXXI, Università degli studi di Firenze, Rigo E., *“Donne attraverso il Mediterraneo. Una prospettiva di genere sulla protezione internazionale”*, Notizie di POLITEIA, XXXII, 2016, pp.82-94, e O'Connell Davidson, J., *troubling freedom: Migration, debt, and modern slavery*, articolo, Migration Studies, vol. 1, N 2, 2013, pag. 176-195

⁶²⁸ Operatrice anti tratta Torino Abele, Operatrice anti tratta Bologna CdD, Operatrice anti-tratta Bologna MD, Operatrice anti tratta Napoli, Operatrice anti tratta Roma, Operatrice anti tratta Venezia. Operatrice anti tratta Roma.

dell'attenzione mediatica, istituzionale e “popolare” unicamente sul fenomeno della tratta nigeriana per sfruttamento sessuale, a discapito delle altre tipologie di sfruttamento e delle altre nazionalità.

“... In più c'è tutta la questione di chi invece non è richiedente asilo e che in qualche modo viene un po' tra virgolette snobbata. La prostituzione dell'est, la prostituzione sudamericana, cioè quella che rimane fuori dal circuito dei richiedenti asilo oggi secondo me è considerata un po' come la non 'emergenza e quindi in qualche modo è diventata marginale, non si concentrano più le forze ...”⁶²⁹

- Dall'altra, tra le vittime stesse, quelle provenienti da alcune zone geografiche vengono percepite più vulnerabili rispetto alle altre. In specifico il paragone avviene tra vittime nigeriane ed Est-Europee.

Nella valutazione dei profili di vulnerabilità diversi operatori distinguono nettamente, mettendole a confronto, le vittime (attuali, presunte o potenziali) provenienti da queste due aree geografiche.

Per alcuni operatori le nigeriane sono percepite come più vulnerabili rispetto alle Est-Europee sia nel grado di esposizione al rischio di diventare vittime di tratta, sia nella fase stessa dello sfruttamento, che nei processi di svulnerabilizzazione una volta affrancatesi dalle organizzazioni criminali. In questo caso le vittime nigeriane vengono descritte come più facilmente raggirabili, ingenuie, prive di mezzi personali e spesso vittime di forme di sfruttamento violento e di tipo coercitivo. Inoltre rispetto alle est-europee, anche una volta inserite in nei programmi anti-tratta risultano più difficilmente integrabili nel tessuto socio-lavorativo italiano a causa della maggior differenza culturale e dell'esiguità estrema degli strumenti personali di cui dispongono.

Le est-europee al contrario, nonostante siano ugualmente vittime di soprusi e sfruttamento vengono considerate, più forti e determinate e con maggiori spazi di autodeterminazione anche all'interno del fenomeno della tratta stesso.

“... le nigeriane, richiedenti asilo, loro sono sicuramente tutte vittime di uno sfruttamento... con modalità diverse, magari... però sono vittime di sfruttamento [...] Nello sfruttamento delle donne est

⁶²⁹ Operatore anti-tratta Torino Tampep

europee non c'è più ricatto sul documento, le donne hanno più consapevolezza, sono più autodeterminate, hanno più libertà di vivere il guadagno, di avere un ricavo, un benefit di qualche tipo dalla loro attività di prostituzione, e quindi accettano di farlo per un periodo, per un motivo x, per esempio mantenere un figlio a casa ...”⁶³⁰

Per esempio, l'operatrice anti-tratta Bolognese, nel descrivere lo sfruttamento delle donne est-europee sottolinea la presenza di una consapevolezza della propria condizione e di un consenso, in una sorta di capitalizzazione del proprio corpo, all'esercizio di questa attività al fine di soddisfare altre necessità (per esempio per mantenere un figlio a casa). Invero l'operatrice parla esplicitamente di **autodeterminazione**, intesa come presenza di spazi di libertà e capacità di gestire la propria situazione, sebbene questa sia di sfruttamento e nasca dalla una condizione di bisogno.

Ugualmente un altro operatore anti-tratta Bolognese:

“... cioè oggi noi parliamo di ragazze che pensano che l'Europa sia al confine con la Nigeria... cioè non sanno...cioè siamo a dei livelli bassi bassi bassi... quindi una mancanza di consapevolezza enorme per quelle dell'africa. Nell'est siamo di fronte a situazioni di povertà economica e anche culturale perché ancora, a parte le grosse città dell'Albania, ma tutte le campagne c'è gente che non mangia... e ... chi organizza questi giri, ha tutto l'interesse a prendere le ragazze che sono là in mezzo, poi magari le fanno fare 4 piste di coca, una volta alla settimana le portano a ballare, le bruciano, e queste stanno in strada che fanno le matte... se tu vai in zona fiera, dove hanno i camper, sono allucinanti. Però se tu prendi una donna rumena o albanese o moldava, hanno già una mentalità Europea, una volta ripresa dallo shock, se non hanno particolari problemi psichiatrici, sono comunque abituati o al lavoro dei campi...non fanno fatica a immergersi nel mondo del lavoro, non faranno l'os. Invece se tu prendi una ragazza nigeriana, non ti guardano negli occhi quando fai le domande, il datore ci guarda a queste cose... fanno molta fatica...” ⁶³¹

“... In strada sono tutte vittime, altrimenti è impossibile starci...anche le donne est europee sono vittime, cioè sono sfruttate... vittime di tratta sono quelle dell'Africa, le altre sono vittime di sfruttamento... cioè difficilmente vengono prese oggi forzatamente dalla loro paese, vengono via

⁶³⁰ Operatrice anti-tratta Bologna CdD

⁶³¹ Operatore anti-tratta Bologna PGXXIII

*magari perché si innamorano di questi falsi fidanzati che magari hanno 5, 6 donne... il racket europeo funziona così ...”*⁶³²

Ne emerge una lettura comparata della vulnerabilità delle vittime sulla base della nazionalità. Invero, sebbene essa caratterizzi entrambe le ipotesi di sfruttamento, ha un peso e una rilevanza diversa.

Per altri operatori⁶³³ invece le donne est europee verserebbero in una condizione di maggiore vulnerabilità rispetto alle nigeriane, determinata soprattutto dall'inesistenza di un sistema di "aggancio". Invero, secondo questa visione, il fatto che queste vittime siano cittadine europee (nel caso delle rumene) o comunque provengano dall'area Schengen, e che quindi siano in possesso di un titolo di soggiorno regolare, ne rende più difficile l'identificazione e l'emersione. Al contrario le extra comunitarie, in particolare se inserite all'interno dei flussi dei richiedenti protezione internazionale e confluite nei centri per richiedenti asilo, continuano a ricevere informative sulla tratta e più facilmente entrano in contatto con del personale esperto in materia in una qualche fase del loro percorso di regolazione (allo sbarco, in sede di colloquio davanti alla commissione territoriale, in caso di referral...). In altre parole, la necessità delle donne nigeriane di ottenere un permesso di soggiorno, questione che invece non riguarda la maggior parte delle est-europee, funziona anche come strumento di emersione nonché come escamotage per convincerle a fuoriuscire dallo sfruttamento. Le donne est-europee invece sono meno visibili, anche e soprattutto dal punto di vista legale, condizione che le rende più isolate e vulnerabili.

*“... per una serie di circostanze l'effetto Nigeria noi ce lo siamo viste proprio sotto gli occhi [...]abbiamo più facilità nell'agganciare una ragazza nigeriana magari anche sfruttata perché magari è in un progetto Cas, o perchè magari ci viene mandata dalla Commissione... e quindi magari una su 100 riesci a prenderla... mentre secondo me le ragazze dell'est Europa secondo me sono molto più difficili da avvicinare proprio, da agganciare, sono sottoposte a **un controllo proprio fortissimo**, mentre le ragazze nigeriane sono tutte nei CAS, e bene o male tutte fanno il percorso della commissione e del referral...gli è consentito questo... e quindi magari per qualcuna è realmente un'opportunità. Mentre le ragazze dell'est sono proprio meno vicina avvicinabili...proprio dal punto di vista della tutela legale. E questo accade anche in strada, quello che ascolto ai tavoli delle unità di strada è che loro raccontano proprio di una difficoltà di contatto... quindi probabilmente anche*

⁶³² Operatore anti-tratta Bologna PGXXIII

⁶³³ Operatrice anti-tratta Bologna MD

questo fattore crea una maggiore vulnerabilità dal punto di vista della tutela legale...mentre le ragazze nigeriane a tappeto sono sottoposte a informative su informative su informative. Ovviamente non è che su tutta ha la stessa presa, però magari qualcuna riusciamo ad agganciarla! ...”⁶³⁴

2.3.5. Comparazione tra vecchia e nuova tratta:

Un ulteriore lettura comparativa della vulnerabilità nella tratta è rappresentata dal paragone tra il vecchio ed il nuovo fenomeno. In diverse interviste (la quasi totalità) emerge un confronto tra i profili di vittime passate e quelle attuali, sebbene, come per la “nazionalità”, anche in questo caso non si riscontra un’unanimità di vedute. Il limite temporale individuato (questo ampiamente condiviso) è rappresentato dalla confluenza di parte del fenomeno della tratta sub sahariana tra le fila dei richiedenti asilo e dalla conseguente “emergenza nigeriana”. Il confronto verte principalmente su due aspetti:

a) *La vulnerabilità in relazione all’autodeterminazione*

b) *La capacità di fuoriuscire dal circuito dello sfruttamento.*

In alcuni casi gli intervistati sostengono che un tempo le vittime di tratta erano donne **forti e decise**, le migranti “**migliori**”, con strumenti personali ed auto-determinate al punto da assoggettarsi, anche consapevolmente, a forme di sfruttamento. Quest’ultimo veniva visto come una possibilità, **l’unica a disposizione**, per l’ottenimento di risultati ulteriori (soddisfacimento del progetto migratorio, riscatto personale e della propria famiglia...). Le modalità di sfruttamento in cui versavano erano molto più severe e violente rispetto a quelle attuali e soventemente le vittime entravano in contatto con i servizi dopo un medio lungo periodo di assoggettamento. Quest’ultimo elemento, insieme ai precedenti, garantiva una maggior collaborazione delle donne con l’ente anti tratta e una maggior propensione all’affrancamento. Infatti, secondo alcuni operatori le vecchie vittime più facilmente contattavano direttamente gli enti anti tratta o da questi venivano agganciate, in quanto li consideravano una risposta alternativa valida alla loro condizione.

Secondo questi posizionamento, le nuove vittime, al contrario delle precedenti, sono molto più ingenua, con strumenti personali molto più ridotti, spesso psichiatriche o borderline, più giovani ed inconsapevoli, e pertanto molto più facilmente coercibili e raggirabili. In altre parole, molto più vulnerabili rispetto alle precedenti ed incapaci di autodeterminarsi. Esse acconsentono alle organizzazioni criminali senza sapere a che cosa vanno incontro e una volta inserite nel sistema tratta difficilmente sono capaci di dissociarsene. Al contrario delle vecchie, le nuove vittime non scelgono quasi mai di contattare di propria sponte gli enti anti tratta ma nella maggior parte dei casi vi vengono

⁶³⁴ Operatrice anti-tratta Bologna MD

inviata dalle Commissioni Territoriali, per esempio in sede di referral, quando magari lo sfruttamento non ha ancora avuto luogo, o comunque senza che esse abbiano una “consapevolezza” delle condizioni in cui versano. Infine, anche quando vengono inserite nei programmi anti tratta risultano molto più difficili da gestire e da integrare nel tessuto sociale italiano.

“...c'è stata una differenza... allora i primi anni le nigeriane, le albanesi, le rumene, eccetera erano comunque quasi sempre delle donne forti, cioè determinate. Se tu pensi che anche solo in Romania all'inizio degli anni 80, queste donne arrivavano da paesetti, di terra battuta, con il pozzo in strada, senza acqua in casa, con genitori mariti, vicini di casa, che bevono alla grande, che le picchiano... cioè una situazione disastrosa... però erano tutte persone che dicevano un sì teorico, loro non si prostituivano lì... decidevano di fare la prostituta per un periodo di tempo, mettevano in campo l'unica cosa che hanno il loro corpo, non venivano a rubare... erano donne comunque determinate, partite dal paesetto in periferia di Bacau piuttosto che da Bucarest, che arrivano in Italia facendo dei viaggi tremendi... vendute in Albania magari due o tre volte durante il viaggio, arrivavano qui, all'inizio magari alcune ingannate, pensando di venir a fare la barista e poi scoprivano che erano state vendute dal fidanzato... dicevano “bene, sopporto, sopporto per cambiare la mia vita, e magari qualcuna perché ha qualche figlio piccola casa. Nel caso delle nigeriane succedeva e anche qualche albanese rumena... però determinate a fare! Se tu gli davi delle possibilità uscivano, perché avevano anche degli strumenti, avevano anche tanta voglia di riscatto. Le organizzazioni criminali erano molto severe, picchiavano uccidevano [...] a un certo punto le organizzazioni hanno cominciato a cercare le persone più vulnerabili. Noi gli anni passati abbiamo avuto delle persone molto più vulnerabili, in condizioni tali che erano molto difficili da inserire. Le organizzazioni hanno iniziato a cercare le persone più fragili, cioè quelle con qualche problema psichiatrico, quelle carine però tontolone, non malate però neanche tanto sane... per cui gli ultimi anni sono stati difficilissimi per le associazioni, perché abbiamo avuto persone scelte perché estremamente vulnerabili, che lì non avrebbero potuto fare un tubo, però per lo meno qui potevano fare le prostitute, per cui “sacrifichiamo quella”. Invece una volta i migranti erano i migliori che partivano, i più forti i più sani...poi invece abbiamo avuto la chiara sensazione che le organizzazioni scelgano quelle più facilmente sono soggiogabile, quelle che non si ribellano, che non denunciano ...” ⁶³⁵

*“... io faccio questo lavoro dal 1996 e c'è un **abbassamento delle capacità delle ragazze** e molte sono borderline, quasi **psichiatriche**, noi ne abbiamo un sacco e infatti rimangono in carico per moltissimo tempo, perché **non si riesce a inserirle** nel mondo del lavoro, **analfabete**...con tutto quello che*

⁶³⁵ Operatrice anti-tratta Torino Abele

*concerne perché se è analfabeta deve far fare qualche anno di scuola, deve imparare a leggere **non sanno sostenere un colloquio di lavoro...** questo è un grossissimo problema perché poi, tendono, perché si sentono più sicure, viste le loro difficoltà a rimanere nel loro gruppo etnico, e nel loro gruppo etnico quelli che sono i più inseriti sfruttano gli altri.... Quindi loro potrebbero teoricamente uscire da un giro di prostituzione e tranquillamente entrare in un altro tipo di sfruttamento... oppure oggi vengono utilizzate per fare il corriere della droga, vengono nei negozi African Market così lavorano, un sacco di ore e li pagano €300 al mese... Poi magari li danno un po' di riso...capito? i cinesi addirittura hanno scoperto questo manodopera! Quindi è un problema molto grande, perchè ti dico, **non hanno strumenti per stare in Europa, fanno molta fatica ...**”⁶³⁶*

Altri operatori invece presentano uno scenario completamente opposto: essi descrivono al contrario dei primi le nuove vittime come “*imprenditrici di loro stesse*”, consapevoli della loro destinazione nel mercato del sesso fin dalla partenza, condizione a cui, in mancanza di alternative, si sono consensualmente assoggettate, al fine di soddisfare esigenze ulteriori, in una sorta di capitalizzazione del proprio corpo. Esse vedono la tratta come una sorta di “pena a termine” a cui devono sottostare fino al pagamento del debito contratto. Questi elementi, insieme a forme di sfruttamento più blande e basate sulla ricerca del consenso delle vittime ne rende difficile l’affrancamento, anche perché spesso queste non vedono nell’ente anti tratta un’alternativa appetibile alla loro condizione. In ogni caso questi operatori non considerano le nuove vittime come meno vulnerabili rispetto alle precedenti, quanto più autodeterminate e consapevoli. Dove con autodeterminazione essi intendono la capacità di trovare spazi di scelta anche all’interno dello status quo (in questo caso, all’interno dello sfruttamento) in cui versano.

“... oggi ci sono ragazze che dicono io sono consapevole del fatto che mi hanno ingannata per venire qua a vendere il mio corpo, che lo sfruttatore/trice mi ha detto che venivo a fare la parrucchiera e invece mi ha messo sulla strada però so anche che se io stringo i denti e sto qua per questo periodo poi avrò i documenti ...”⁶³⁷

⁶³⁶ Operatore anti-tratta Bologna PGXXIII

⁶³⁷ Operatrice anti-tratta Torino Tampep

2.3.6. Comparazione tra minori/adulti con riferimento all'autodeterminazione e alle modalità di intervento

L'ultima lettura comparativa emersa dalle interviste concerne il binomio adulti/minori e ha messo in luce diverse considerazioni.

- 1) In primo luogo che la vulnerabilità si modula in modo diverso rispetto all'età. Nel caso della minor età infatti, essa è considerata in modo pressoché unanime da tutti gli operatori (e pertanto anche nel caso nel gruppo che rifiuta posizionamenti categoriali e predeterminati) come una caratteristica immanente ed intrinseca del soggetto.
- 2) In secondo luogo che la vulnerabilità ha una natura al contempo predeterminata e necessariamente dinamica: da una parte la condizione in cui versano i minorenni è destinata a modificarsi con il raggiungimento della maggior età; dall'altra esistono delle categorie di vulnerabili individuate sulla base di parametri normativi precostituiti e statici, in questo caso i maggiori o minori degli anni 18, in virtù dei quali vengono modulate modalità e tipologie di intervento.

In altre parole, con riferimento ai minorenni, gli individui sono considerati vulnerabili o meno sulla base di una qualità personale (maggiore o minore età), numerica e predefinita, senza guardare alle vicissitudini e alle caratteristiche concrete e specifiche del singolo caso. A ben vedere però, tale soglia d'età –sebbene sia considerata un parametro universale- non segna necessariamente per tutti il raggiungimento dell'effettiva maturità di assumere delle decisioni nel proprio interesse.

- 3) In terzo luogo, che nel caso della minor età la vulnerabilità legittima una sostituzione del potere decisionale dal minore al soggetto che se ne assume la responsabilità (genitore, curatore, tutore, operatore...) con il fine di tutelarne maggiormente gli interessi.

Nel caso delle vittime di tratta (attuali o potenziali) minorenni il riconoscimento della vulnerabilità serve per individuare quelle fragilità su cui l'ente anti tratta può lavorare tramite un processo di **consapevolizzazione**, di una **chiarificazione** di che cosa sia “**giusto**” o “**sbagliato**”, di che cosa faccia “**bene**” e cosa “**male**” ed **offrire alternative degne**. Questo ragionamento può essere fatto unicamente nei confronti delle vittime (attuali o potenziali) minorenni la cui giovane età se da una parte le rende *strutturalmente* più vulnerabili, dall'altra legittima a livello normativo interventi esterni (dello Stato e degli enti sociali) più incisivi, che possono comportare anche un restringimento del loro libero arbitrio ed una sostituzione di scelta. Medesimo discorso non può essere invece promosso nei confronti dei maggiorenni: per esempio, se un maggiorenne decide di rimanere all'interno del circuito dello sfruttamento

non può esservi alcuna forma di imposizione in senso contrario. Infatti se nei confronti delle minorenni l'affrancamento è un dovere (anche normativamente) imposto e la sostituzione nella scelta individuale è legittima e giustificata, lo stesso non si può dire per i maggiorenni. Per quest'ultimi, al contrario che nei primi, la decisione di fuoriuscire dallo sfruttamento deve, necessariamente, essere volontaria. Non possono essere "*presi con la forza*".

Queste considerazioni evidenziano il ruolo diverso giocato dalla vulnerabilità: essa, comporta degli effetti e legittima degli interventi diversi a seconda dell'età!

Invero, al contrario che nel caso dei minorenni, dove è proprio l'età ad imporre a livello normativo il dovere, sia morale che giuridico, di agire, per le vittime maggiorenni il ragionamento è differente. Nei confronti di quest'ultime, la vulnerabilità impone un dovere, questa volta unicamente MORALE, di offrire un'alternativa. Questo onere non può però travalicare il diritto del soggetto di determinarsi e di scegliere se affrancarsi o meno dal sistema. Da ciò il paradosso: nonostante per diversi operatori la vulnerabilità venga intesa come quella condizione che limita notevolmente la capacità di scelta individuale, ci sono decisioni dei soggetti vulnerabili che possono, anzi devono, essere ignorate, (minori) e scelte che invece devono essere rispettate (maggiorenni). In altre parole, la vittima di tratta maggiorenni è, alla stregua del minore, vulnerabile, ma ciò nonostante la scelta di affrancarsi dal sistema di sfruttamento deve essere autonoma e volontaria e la sua condizione di vulnerabilità non può legittimare una costrizione del libero arbitrio o una sostituzione nell'assunzione delle scelte.

3. I fattori di vulnerabilità:

Per comprendere il significato che gli operatori e le operatrici danno a questo termine una domanda centrale è stata quella relativa ai fattori di vulnerabilità, ovverosia le cause che la determinano o che ne acquiscono la severità. Questi possono essere suddivisi tra quelli **determinanti** la tratta (*pre-esistenti*) ossia tali da esporre il soggetto a maggiori rischi di divenire vittima, e **determinati dalla** tratta (*compresenti e susseguenti*) ovverosia quelli che sono stati causati dall'assoggettamento stesso.

- a) lo stato di necessità materiale (povertà),**
- b) la situazione sociale ed economica del paese di provenienza**
- c) l'appartenenza a determinate minoranze etniche o provenire da determinate zone del mondo**
- d) l'assenza di una rete di supporto virtuosa**

“... L’altro elemento che può fare spesso la differenza è [...] la comunità di appartenenza. Non è il percorso classico con la comunità che mi accoglie, come i veneti in argentina. Nel caso della tratta i “miei veneti” che mi accolgono sono i miei stessi sfruttatori, per cui non è un una rete migratoria sana, di supporto, è una rete migratoria che mi sta sfruttando. E se io esco da quella rete sono sola. Questo legame con la comunità di appartenenza aumenta, nelle persone che hanno delle credenze religiose, come le ragazze che arrivano dalla Nigeria dove comunque la parte religiosa legata ai riti voodoo, gioca un ruolo molto grande [...] Perché io mi sento vincolata perché ho fatto un rito in cui io credo, e non è il rito di per sè negativo perché fa parte della cultura, parte del credo, ma è applicato in modo distorto e manipolatorio ...”⁶³⁸

Per l’intervistata la “comunità etnica” di appartenenza presente sul territorio di destinazione può trasformarsi in un ulteriore fattore di vulnerabilità se non è virtuosa, come quando è la stessa rete di connazionali che agevola o agisce lo sfruttamento. In quest’ultimo caso, essa rappresenta un’arma a doppio taglio: perchè se da una parte uscire dalla comunità di appartenenza può significare isolamento completo, senso di smarrimento ed abbandono, dall’altra permanervi vuol dire restare oggetto di sfruttamento.

Questa riflessione viene promossa sia rispetto al rimanere ancorati ai valori e alle credenze della comunità di provenienza –per esempio le ritualità voodoo nel caso della prostituzione subsahariana- sia in relazione al supporto che tale cerchia di connazionali può materialmente offrire sul territorio di destinazione (abitazione, vitto, rete di contatti... etc... etc...).

e) la giovane età

Questa da una parte espone maggiormente il soggetto al rischio di tratta, rendendolo prede più appetibili per le organizzazioni criminali, dall’altra è spesso la causa dell’accettazione da parte delle vittime, (attuali o potenziali) delle condizioni di sfruttamento. Per alcuni operatori invero sono proprio l’immaturità, l’ingenuità, la percezione di forza ed invincibilità, la speranza di queste giovani vittime che facilitano il loro assoggettamento a compromessi e condizioni altrimenti inaccettabili.

⁶³⁸ Operatrice anti tratta Torino Abele

“le ragazze sono stra-colme di speranze e desideri e accettano con più facilità compromessi e condizioni altrimenti indegne ed inaccettabili”⁶³⁹.

“Un ruolo centrale è giocato dalla speranza perché comunque queste ragazze sono giovani, perché hanno il fatto di essere giovani dalla loro, hanno tanta voglia di cambiare, come i tutti giovani vogliono bruciare i tempi”⁶⁴⁰.

f) la mancanza di strumenti personali e l'enorme ingenuità

“... lei non voleva denunciare e sfruttatori perché ha detto: “Ma loro sono bravi hanno regalato un triciclo a mio figlio”, per cui capisci che se tu ti scegli persone di questo livello sei più tranquillo... se non prostituendosi, chiedendo l'elemosina, o andando a rubare portafogli ...”⁶⁴¹.

g) La bassa scolarizzazione,

h) La famiglia

Un fattore di vulnerabilità immanente a tutto il percorso migratorio, dalla partenza fino alla destinazione è rappresentato dalla famiglia, per un diverso ordine di ragioni:

- in quanto il percorso migratorio non è quasi mai individuale ma corrisponde ad un investimento fatto dalla famiglia su un membro della stessa al fine di aiutare l'intero nucleo, e si traduce, nel paese di arrivo in una richiesta costante. Essa rappresenta un vincolo morale e psicologico difficilmente infrangibile, le vittime non vogliono tradirne le aspettative e le richieste, fino al punto da rimanere ancorate all'organizzazione criminale pur di soddisfarle.
- in alcuni casi sono i famigliari stessi ad aver dato origine al meccanismo di sfruttamento
- la famiglia può diventare un mezzo di ritorsione: spesso viene minacciata dall'organizzazione criminale al fine di vincolare la vittima.

“il progetto migratorio non è mai individuale: è collettivo, e il successo o il fallimento altrettanto, non sono mai individuali. La famiglia è un punto di debolezza enorme. La maggior parte delle ragazze quando vengono qui in comunità non sono tranquille. La famiglia continua a chiedere, si

⁶³⁹ Operatrice anti tratta Torino Abele

⁶⁴⁰ Operatrice anti tratta Torino Abele

⁶⁴¹ Operatrice anti tratta Torino Abele

*ammalato tuo nonno, si è ammalato tuo fratello, è successo questo, quell'altro...continuano a chiedere soldi. E se tu dici "non posso" ...maccome non puoi? ..."*⁶⁴²

*"... poi c'è anche la componente del fallimento del progetto migratorio, queste donne hanno tutta una famiglia alle spalle che si aspetta dei gran soldoni per il solo fatto che loro sono in Europa. Molto spesso infatti è proprio la prima figlia, la più grande, che viene sacrificata e viene mandata in Europa, e viene venduta dai familiare!!! Per es. abbiamo una ragazza accolta che veniva chiamata costantemente dalla mamma che le diceva "Guarda che **devi tornare in strada** perchè io ho bisogno dei soldi, tuo fratello deve andare a scuola, tuo fratello è malato...quindi torna in strada, perchè io ho bisogno dei soldi..." mentre lei era in protezione, nel momento in cui questa ragazza ha detto che non poteva assolutamente tornare in strada in Italia perché aveva chiesto al governo italiano la protezione...la mamma le ha detto di andare in un altro paese!!!! ..."*⁶⁴³

- i) **la componente di genere** (come ombrello che a cascata si ripercuote su tutti gli altri fattori esacerbandoli),
- j) **l'esposizione alla violenza (in particolare se di genere) e/o torture,**
- k) **Il danaro**

*"... il danaro anestetizza, italiani, stranieri, tutti... il danaro anestetizza ..."*⁶⁴⁴.

Un ulteriore fattore di vulnerabilità è rappresentato dal *potere economico* e dal suo *paradosso*: esso non è un elemento neutro e si comporta sia come causa di vulnerabilizzazione che come antidoto alla medesima.

Da una parte, la mancanza di danaro ed il desiderio di ottenerlo sono una delle maggiori cause di migrazione. Invero, nel contesto di partenza la ricerca di una stabilità finanziaria rappresenta spesso la medicina contro la di vulnerabilità, una soluzione dei problemi individuali e del proprio nucleo familiare.

Dall'altra parte però, in assenza di risorse neanche affrontare questa "missione" è indolore, anzi, la penuria economica può portare il soggetto ad indebitarsi, o a contattare o farsi raggirare da organizzazioni criminali, anche dedite allo sfruttamento, non vedendo altra alternativa possibile per il raggiungimento del proprio scopo.

⁶⁴² Operatrice anti tratta Torino Abele

⁶⁴³ Operatrice anti tratta Bologna MD

⁶⁴⁴ Operatrice anti tratta Torino Abele

Pertanto, già nel contesto di provenienza il danaro, la cui disponibilità viene considerata l'antidoto alla vulnerabilità, diviene di fatto un fattore di rischio.

Lo stesso paradosso opera durante tutto il percorso migratorio, fino a destinazione, dove, la presenza di un debito da saldare con i propri trafficanti diviene spesso il motivo stesso dello sfruttamento.

Infine, in terra di arrivo il danaro svolge un'ulteriore funzione. La scelta operata da alcune organizzazioni criminali di lasciare alla vittima la possibilità di gestire parte dei propri ricavi è spesso un'arma vincente per convincerla a non fuoriuscire dal sistema. Il danaro, in questo modo si fa anestetico: possederlo o la speranza di possederne in futuro, sebbene in quantità ridotte, porta la vittima a considerare accettabili compromessi altrimenti iniqui e degradanti.

*“... il danaro dà sicurezza è un palliativo contro la vulnerabilità ...”*⁶⁴⁵

Riassumendo, il *potere economico*, che dalla maggior parte delle vittime viene considerato un antidoto alla vulnerabilità, si fa esso stesso causa della medesima. Infatti se da una parte esso rappresenta “potere di scelta” e “potere contrattuale”, dall'altra, la sua ricerca costante può tramutarsi in un fattore di rischio allo sfruttamento. Infine il danaro è il miglior palliativo contro le sofferenze determinate dalla tratta: un accesso limitato a risorse economiche rappresenta spesso la ragione per cui le vittime scelgono di non affrancarsi dall'organizzazione criminale.

l) La fidelizzazione all'organizzazione criminale e/o al/alla proprio/a sfruttatore/trice:

Un ulteriore fattore di vulnerabilità che si accompagna e discende dal precedente è la fidelizzazione all'organizzazione criminale. Nonostante tutto infatti, questo rappresenta un angelo/demone: è pur sempre colui che ha permesso il viaggio e di raggiungere il sogno europeo, che garantisce vitto e alloggio, o l'unico contatto in un territorio straniero...

m) Lo scarso accesso al lavoro, e a strutture sanitarie,

n) l'essere migranti,

o) l'isolamento nel contesto di arrivo,

p) la mancata conoscenza della lingua,

⁶⁴⁵ Operatrice anti tratta Torino Abele

“... *L'altro elemento è ovviamente la lingua, perché se io non imparo la lingua mi raccontano quello che voglio, sono in balia del mondo...*”⁶⁴⁶

q) L'assenza o la parzialità delle informazioni (gap-informativo).

Un ulteriore fattore di vulnerabilità considerato capace di limitare profondamente la capacità di autodeterminazione individuale è **la mancanza di informazioni**.

Essa si estrinseca in ogni fase dello sfruttamento, sia alla partenza (nell'inconsapevolezza del soggetto rispetto al proprio destino, alle modalità del viaggio, all'ammontare del debito, alle modalità di esercizio della prostituzione) che nel luogo di destinazione, rispetto alle proprie possibilità e ai propri diritti.

“... *la maggior parte delle donne non sa di avere diritto ad avere diritti ...*”⁶⁴⁷

Questa penuria intensifica la condizione di precarietà e di fragilità del soggetto in quanto limita, **oscurandola**, l'ampiezza delle possibilità a disposizione dell'individuo, **viziando** consequenzialmente la libera formazione del suo consenso. L'assenza di informazioni costituisce infatti un paraocchi, un muro invalicabile che impedisce al soggetto di assumere delle decisioni in maniera responsabile e cosciente. Per gli operatori infatti, solo se la persona ha tutte le carte sul tavolo e le informazioni sulle possibilità e sui rischi legati ad ogni sua scelta è realmente capace di decidere. La penuria informativa richiama le teorie elaborate dal sociologo Ambrosini⁶⁴⁸, il quale rifacendosi ad una ricerca del Cespi, sostiene che questa *asimmetria informativa* tra organizzazione criminale e vittima di sfruttamento ne garantisca, insieme ad altri elementi (come la presenza di un consenso iniziale, e un contesto di partenza svantaggiato) la collaborazione. Infatti per il sociologo, la remissività e la lealtà degli individui sfruttati si regge sull'inconsapevolezza dell'esistenza di possibilità alternative rispetto a quella proposta dall'organizzazione criminale.

r) La diffidenza nei confronti delle istituzioni

Un ulteriore fattore di vulnerabilità è costituito dalla sfiducia nei confronti delle istituzioni locali (come le Commissioni Territoriali, gli enti anti tratta, la questura, la polizia...). Spesso, tale

⁶⁴⁶ Operatrice anti tratta Torino Abele

⁶⁴⁷ Operatrice anti tratta Torino Abele

⁶⁴⁸ Per un maggior approfondimento sul punto si rimanda al capitolo secondo par. 6 e ss.

condizione nasce e matura nel contesto di partenza dove ogni rapporto l'amministrazione è mediato dal danaro, la polizia medesima è profondamente corrotta ed esistono forti pregiudizi nei confronti della prostituzione, per poi riproporsi nel paese di destinazione. In questo contesto infatti gli operatori notano una mancanza di fiducia da parte delle vittime nei confronti dell'arma (polizia, carabinieri...) e di ogni organismo istituzionale, giudiziale e sociale (commissioni territoriali, questura, tribunali...) con un consequenziale diffidenza e/o rifiuto di ogni proposta di aiuto e supporto.

Tale meccanismo per alcuni operatori⁶⁴⁹ è esacerbato dalla presenza, anche nel contesto italiano di pregiudizi e stereotipizzazioni nei confronti della prostituzione e della tratta di esseri umani: molto spesso i soggetti che entrano in contatto il fenomeno tendono ad assumere un atteggiamento giudicante, svalutativo, carico di giudizi morali, colpevolizzante e paternalistico e che può tradursi o in un allontanamento della vittima, o nella creazione di relazioni totalmente disequilibrate.

s) Il mercato del sesso, coatto o volontaria che sia.

Un altro fattore di vulnerabilità è quello che nasce dall'agire stesso la prostituzione, volontaria o coatta che sia. Per diversi intervistati dal momento in cui un individuo entra nel mercato del sesso sperimentano un trauma fisico e psicologico estremamente profondo, in cui si mescolano senso di fallimento personale, di colpa, di vergogna e perdita totale di autostima. La ferita è talmente profonda da limitare la capacità di queste persone di sognare, di sperare e di avere la forza di riscattarsi.

“... la prostituzione [...] è vissuto con vergogna, è vissuta con fatica, o per chi crede come senso di peccato. Nelle biografie delle ragazze quando ci parli in comunità ti dicono “nessuno mi perdona, nessuno mi vorrà, sono sporcata...” e si riscontrano queste cose qui: vergogna, colpevolizzazione... e tutto questo ti rende ancora più vulnerabile. Perché tu non hai un amore di te, la retorica è “io sono sporca, io ho sbagliato”, non a caso alle volte c'è il ricatto con la famiglia...”⁶⁵⁰.

t) La condizione di irregolarità sul territorio:

Uno dei fattori di vulnerabilità che ricorre nella totalità delle interviste è rappresentato dallo stato di irregolarità o di precarietà giuridica in cui versano i migranti nel territorio di destinazione e che li espone al rischio di diventare vittime di tratta. Invero, è proprio la mancanza di canali legali di migrazione e di regolazione sul territorio di destinazione che spesso conduce gli stessi individui a

⁶⁴⁹ Operatrice anti tratta Torino Abele, Operatrice anti tratta Roma.

⁶⁵⁰ Operatrice anti tratta Torino Abele

contattare direttamente le organizzazioni criminali dedite allo sfruttamento al fine di raggiungere i loro obiettivi.

Tale condizione oltre a rappresentare un fattore di rischio sta impattando sull'intero sistema tratta-asilo, comportando una modifica delle stesse funzioni ripercuotendosi, a cascata sulla loro efficacia. Per esempio la richiesta di protezione internazionale, pensata come uno strumento di tutela e protezione degli asilanti rispetto al paese di origine, sempre più si sta trasformando in un uno strumento, l'unico a disposizione della popolazione migrante, per regolarizzarsi sul territorio nazionale, per lo meno per tutto il tempo che trascorre tra la proposizione della domanda e il suo vaglio da parte degli organi competenti. Paradossalmente, la richiesta di protezione internazionale si rivela essere non più un arma **contro** la vulnerabilità determinata dalle condizioni di partenza (paese di origine) quanto **contro** la vulnerabilità indotta dalla condizione di precarietà ed irregolarità presente **nel territorio di destinazione**.

u) La confluenza di parte del fenomeno all'interno delle fila dei richiedenti protezione internazionale

Quest'ultimo fattore di vulnerabilità sebbene ricorra nelle narrazioni di tutti gli intervistati viene diversamente modulato ed interpretato.

In particolare gli operatori possono essere suddivisi in tre grandi gruppi: chi considera la confluenza della tratta nei flussi migratori non programmati e lo strumento della protezione internazionale come una ulteriore fonte di vulnerabilità, chi all'opposto predilige il sistema asilo e la protezione internazionale svalutando il permesso ex art. 18 T.u.i., ed infine chi invece sposa un posizionamento intermedio.

- 1) Per il primo gruppo la protezione internazionale (e la sua richiesta) rappresenta un'ulteriore fonte di rischio perché:

“... Ecco questo è stato l'altro grosso cambiamento... questi che arrivano e lo sfruttatore che gli dice fai la richiesta di asilo, perché è l'unico modo per poter girare per un po' con una ricevuta in tasca e non essere rimandato indietro [...] il pericolo è che se tu vittima hai la richiesta di asilo però non hai fatto un passaggio, un percorso di consapevolezza di che cosa ti ha reso vittima... allora [...] poi puoi far fatica a denunciare [...] e tu devi riuscire a far fare la denuncia perché rappresenta un elemento terapeutico tra virgolette perché io metto una distanza tra me e che mi ha sfruttato, senza quella io avrò la mia ricevuta del Protezione internazionale ma continuo a fare la prostituta...”⁶⁵¹.

⁶⁵¹ Operatrice anti tratta Torino Abele

*“... Se poi prendi quelle che sono nei grandi centri di accoglienza, cas o sprar, dove lì ci sono solo quattro regole... ma proprio quattro, loro continuamente vengono agganciate... per esempio se tu vai fuori da uno Sprar femminile... ci sono delle persone che le prendono e le portano a prostituirsi e poi le riportano lì la sera. [...] i dati del 2016 dell'Hub di Bologna hanno registrato 800 accessi in un anno di donne nigeriane, di cui un 50% è scomparsa in pochissimo tempo, cioè lo sfruttare se le è venute a prendere, le altre sono entrate in percorsi di accoglienza... Ma quando entrano in accoglienza, chi gestisce tali progetti non è formato... non gli fanno un lavoro personale [...] i progetti articolo 18, sono diversi dalla accoglienza Cas sprar, sono un percorso, quindi tu per un primo periodo stai senza telefono in modo che non ti mette in pericolo...”*⁶⁵²

*“... D'altra parte però questo fenomeno ha creato anche un'altra questione, che per noi è stato abbastanza preoccupante, cioè quella delle giovani ragazze nigeriane che arrivate in Italia, facevano richiesta di protezione internazionale, il famoso c3, e spesso stavano nelle strutture di accoglienza, e proprio in quel momento entravano in contatto con le madam, o con chi le sfruttava. Quindi dal momento in cui arrivano in Italia esse avevano regolare permesso di soggiorno in Italia, fino al momento dell'audizione... l'intasamento del sistema di accoglienza e delle procedure di richiesta d'asilo ha dato bene o male un paio d'anni di tempo che intercorrono tra il momento in cui viene fatta la richiesta di protezione internazionale e il momento in cui si riceve un verdetto sulla mia richiesta di protezione internazionale... un paio d'anni che è esattamente lo stesso tempo che serviva alle organizzazioni internazionali per far restituire il debito alle ragazze ...”*⁶⁵³

*“... È chiaro che tutta questa questione me lo ha reso non competitivo. Il meccanismo del permesso art. 18 non era più un motivo importante per le ragazze per rompere con la rete criminale, per uscire dalla rete di criminalità. In fin dei conti, avevano un regolare permesso di soggiorno e spesso vivevano in una struttura di accoglienza. Ed è evidente che in cui quei luoghi lì non c'è alcun tipo di controllo, per cui le vittime hanno avuto tutto il tempo di andare in strada, lavorare, restituire il debito e chiudere il percorso di sfruttamento...spesso quando arrivano davanti alla Commissione Territoriale ormai non c'era più pericolo, perché avevano restituito i soldi, non c'era più nessuno che le obbligava e quindi creando tutta un'altra tipologia di problema ...”*⁶⁵⁴

⁶⁵² Operatore anti tratta Bologna XXIII

⁶⁵³ Operatore anti tratta Venezia (N.V.)

⁶⁵⁴ Operatore anti tratta Venezia (N.V.)

- Si teme sia strumentalizzata da parte delle organizzazioni criminali al fine di avere vittime regolari sul territorio nazionale
 - Impedisce che le vittime di tratta vengano gestite dal personale anti tratta specializzato relegandole all'interno di grandi strutture di accoglienza in cui possono essere facilmente agganciate o addirittura sfruttate da parte delle organizzazioni criminali
 - Non permette la presa in carico e la predisposizione di programmi di consapevolezza ed emancipazione adeguati
 - Svalisce la lotta alla tratta e alle organizzazioni criminali. Infatti il permesso di soggiorno ex art. 18 T.u.i., al contrario della protezione internazionale, permette, oltre alla presa in carico della vittima, di perseguire gli autori del reato. Il permesso per protezione sociale viene per la quasi totalità dei casi attivato solo in caso di denuncia.
- 2) Per il secondo gruppo⁶⁵⁵, la confluenza della vittime all'interno dei flussi dei richiedenti protezione internazionale avrebbe permesso un'emersione maggiore del fenomeno, nonché la possibilità per questi soggetti di accedere ad una forma di regolazione (e protezione) più stabile e duratura. L'art. 18 T.u.i. infatti, viene considerato come un permesso estremamente fragile e precario. Quest'ultimo inoltre richiede nella quasi totalità dei casi, la proposizione della denuncia, elemento che non rispettando le tempistiche (a volte lunghe) delle vittime di tratta, può spaventarle e portarle ad allontanarsi dai servizi.
- 3) Per il terzo gruppo infine, il fattore di vulnerabilità non è determinato dalla tipologia di permesso - atteso che le vittime, in presenza dei relativi requisiti richiesti, potrebbero accedere sia all'uno che all'altro percorso – quanto le operazioni di tipizzazione e stigmatizzazione che questi comportano, finalizzate a rispondere ad una semplificazione del reale e a suddividere le esperienze biografiche personali all'una, piuttosto che all'altra classe giuridica (asilo / tratta). Cosa che porta inevitabilmente a costruire un modello di tutela rigido e a spostare la centralità dalla vittima (e le sue necessità), all'esigenza di una categorizzazione delle esperienze.

“... ora al netto che la persona ne sia consapevole o che abbia un agito non razionale della scelta che fa.. In questo momento le persone, penso alle nigeriane, ma penso anche alle donne dell'Est, cioè non necessariamente lo targettizzerei solo su una appartenenza geografica, hanno la possibilità di

⁶⁵⁵ Rappresentato invero solo dall'operatrice anti-tratta bolognese MD

scegliere da *Quale sistema di accoglienza farsi aiutare. Per cui il fatto di incasellarle dentro alle vittime di tratta è un'esigenza nostra, non è un'esigenza loro. Penso alle donne nigeriane che arrivano e che si trovano davanti al sistema tratta ma anche ai cas, ma anche agli sprar e scelgono pur di fronte all'informazione, che vogliono restare dentro un Cas, perché gli garantisce maggiore autonomia di spostamento [...] Oppure le donne dell'Est che decidono per sganciarsi dalla situazione di sfruttamento che vivono, di far emergere la situazione di violenza di genere e non quella di sfruttamento, è pur sempre una scelta. Ora la nostra volontà di categorizzare le vittime di tratta necessariamente come vittime di tratta quando loro si rappresentano in maniera diversa... la dovremmo anche leggere con un meccanismo di empowerment della persona. Perché poi le persone scelgono e quindi in questo momento io sono convinta che se andassimo a leggere dentro gli altri sistemi di accoglienza che sono paralleli e di confine, e penso ai minori di stranieri non accompagnati, gli sprar, i cas, i centri antiviolenza... troveremmo un sacco di vittime di tratta, e non necessariamente sono dentro altri sistemi perché gli operatori non sono stati in grado di leggerle come vittime di tratta ma perché le persone hanno voluto farsi identificare per altri aspetti.. e non per quelli, o che anche se identificate hanno fatto una scelta di stare dentro quei dispositivi per una serie di valutazioni loro, che possiamo discutere, approfondire, ma che io sempre li leggo dentro una forma di autodeterminazione ...”⁶⁵⁶*

4. Gli effetti delle diverse letture di vulnerabilità:

L'ultimo obiettivo della ricerca era di osservare gli effetti legati alle diverse interpretazioni di vulnerabilità. Infatti, come emerso nella sezione teorica e nel capitolo metodologico, alla *definizione di vulnerabilità* e/o di alcuni *individui* o *gruppi* come *vulnerabili*, sono legate profonde conseguenze politiche e sociali, che vanno dalla costruzione delle strategie di welfare e di previdenza sociale, alla loro interpretazione ed applicazione, e al conseguente ampliamento o costrizione della sfera di diritti e garanzie riconosciute ai loro destinatari.

Nella tratta di esseri umani la capacità performativa della vulnerabilità appare ancora più evidente: non solo a livello generale, ossia in relazione alla costruzione delle strategie di intervento, alla individuazione dei destinatari e alla comprensione dei loro bisogni, bensì anche in relazione all'interpretazione stessa del fenomeno e di chi siano le sue vittime.

4.1. Stereotipi e nascita di prassi conoscitive e la non neutralità dell'ascolto:

⁶⁵⁶ Operatrice anti-tratta Venezia P.N.

Molti operatori hanno evidenziato la presenza di una lettura stereotipata del fenomeno della tratta di esseri umani, sia per quanto concerne la *tipologia*, che il *profilo delle vittime*, con la conseguente formazione di una iper-specializzazione rispetto a solo alcuni aspetti del fenomeno, la creazione di prassi conoscitive, e una non neutralità nell'ascolto delle vittime.

“... In più c'è tutta la questione di chi invece non è richiedente asilo e che in qualche modo viene un po' tra virgolette snobbata. La prostituzione dell'est, la prostituzione sudamericana, cioè quella che rimane fuori dal circuito dei richiedenti asilo oggi secondo me è considerata un po' come la non 'emergenza e quindi in qualche modo è diventata marginale, non si concentrano più le forze ...”

“... io credo che il problema sia l'esigenza di una **semplificazione**, l'esigenza di una **tipizzazione**, cioè che la vittima di tratta **sia fatta in quel modo lì**, che quando io la tocco **risponda in quel modo lì**... e cioè che per la persona vittima di sfruttamento sessuale che ci sia un passato di sfruttamento in tutte le fasi del percorso, che l'ha portata fino a qua che abbia strumenti culturali limitati, che venga da un **certo posto del mondo**.... per cui la vittima di tratta turca o eritrea o spagnola sfugge ...”⁶⁵⁷

“... Sicuramente **l'effetto Nigeria ha monopolizzato tantissimo l'attenzione**...perchè se andiamo a vedere le segnalazioni della Commissione Territoriale di Bologna **le nigeriane vengono segnalate tutte, a prescindere**, anche quelle che uscivano un pochino dagli indicatori di tratta... e questo te lo dico perché la Commissione Territoriale quando ci invia una persona, oltre a mandarci il consenso della vittima all'incontro protetto ci fa manda anche un sunto, un estratto di quello che ha individuato come indicatore di tratta che rappresenta il motivo per cui hanno deciso di segnalarla, chiedendoci di lavorare su quello... e **effettivamente le nigeriane, proprio perché nigeriane, vengono tutte inviate per un referral!** Cosa che invece non avviene per le altre nazionalità [...] la sensazione era proprio della presenza di uno stereotipo: è nigeriana e quindi è vittima di tratta, cosa che non veniva fatta con le altre nazionalità... anche se poi in realtà la provenienza delle vittime è molto molto più ampia di quello che ci si potrebbe aspettare ...”⁶⁵⁸

⁶⁵⁷ Operatore anti tratta Torino Tampep

⁶⁵⁸ Operatrice anti tratta Bologna MD

*“... Perché ci aspettiamo che in Commissione arrivano solo le nigeriane vittime di tratta e al primo maschio che ci racconta una violenza sessuale si chiude, non c'è ascolto... Perché si ha una commissione che è orientata solo per raccogliere quella storia lì, e chiude rispetto alle altre [...] abbiamo creato un sistema di accoglienza e di tutela nei confronti di queste giovani donne, dimenticandoci di tutte le violenze che subiscono gli altri ...”*⁶⁵⁹

In questo panorama, le altre forme di tratta, profili di vittima, e nazionalità hanno perso centralità. È come se fossero improvvisamente spariti dal radar, in quanto mediaticamente e politicamente meno impattanti.

Per gli operatori questo ha determinato una sorta di *iper-specializzazione* dell'emersione e dell'identificazione delle vittime di tratta con riferimento ad un unico profilo: la **tratta nigeriana per sfruttamento sessuale**. Per esempio, sebbene le Commissioni Territoriali siano chiamate a rilevare qualsiasi forma di sfruttamento, gli enti anti tratta nel corso delle procedure di referral ricevono segnalazioni inerenti quasi unicamente lo sfruttamento sessuale, femminile e, nella maggioranza dei casi, relativo a giovani e donne **nigeriane**. In altre parole: diversi operatori evidenziano la presenza di una iper-specializzazione delle Commissioni rispetto al fenomeno nigeriano, come se si fosse costruita una “prassi conoscitiva” basata sull'**automatismo**: donna nigeriana = vittima di tratta, cosa che non accade né per le altre nazionalità, né per l'altro sesso, né per le altre tipologie di tratta. Ciò, oltre a ridurre l'attenzione sugli altri aspetti del fenomeno, ha altresì portato a un diverso ordine di conseguenze:

- A problemi di **sovra e/o sotto inclusione**: i soggetti che presentano questi profili sono automaticamente considerati presunte vittime, mentre chi non vi rientra non viene segnalato e non emerge.
- **Ad un sovraccarico** non giustificato degli enti anti tratta, chiamati ad attivare procedimenti di referral più del necessario.
- Ad un **rallentamento delle decisioni** rispetto a quei soggetti che non necessiterebbero un referral o dell'attesa della relazione per ottenere o meno la protezione internazionale, per esempio perché la decisione può essere già assunta senza attendere la risposta dell'ente anti tratta.
- Ad un **burn-out** dei funzionari delle Commissioni rispetto a questo target, che per esempio può esprimersi nella meticolosa ricerca degli elementi “tipici” e “ricorrenti” di tratta (indicatori) e all'incapacità di cogliere forme sfumate e differenti del fenomeno

⁶⁵⁹ Operatrice anti tratta Venezia PN

e pertanto a considerare il soggetto che non li rispecchia come non credibile (credibilità esterna).

- Ad un **ascolto non neutrale** delle narrazioni delle presunte vittime, e al mancato riconoscimento di profili di vulnerabilità **altri o ulteriori** rispetto a quelli legati alla tratta e che potrebbero comunque dare alito a forme di protezione. Per gli intervistati i funzionari spesso hanno un *pensiero già orientato*, e nel momento in cui riscontrano dei profili tipici di tratta tendono in modo automatico a dare per scontato di essere di fronte ad una vittima. Su quest'ultimo punto, preme invero ricordare che sono i funzionari stessi che nel corso del colloquio con il richiedente protezione, proponendo e gestendo le domande **selezionano** quali parti del discorso approfondire e quali altri tralasciare. Una non neutralità nell'ascolto potrebbe paradossalmente condurre ad insistere sulla presenza di tratta (magari pure assente) e non indagare altri elementi (che potrebbero invece portare al riconoscimento della protezione internazionale).

4.2.Stereotipo di intervento – stereotipo di vittima: la non appetibilità del sistema anti-tratta.

Un elemento, emerso nella quasi totalità delle interviste⁶⁶⁰ è una lettura critica del sistema anti tratta, colpevole di essere intriso di stereotipi, sia rispetto a chi sia la vittima vulnerabile che, di conseguenza, di quale sia il tipo di intervento adeguato a farvi fronte. Per diversi operatori infatti il sistema anti tratta, come attualmente modulato, pecca di rigidità ed arretratezza rispetto alle evoluzioni del fenomeno, rivelandosi spesso incapace di corrispondere alle esigenze espresse dalle nuove vittime, e ai mutamenti in atto⁶⁶¹.

“... ci si trova di fronte alla necessità di rivedere non solo la definizione di vittima di tratta e di vittima di tratta per sfruttamento sessuale, ma anche, e soprattutto, di come questa viene accolta e del percorso di uscita ...”⁶⁶²

“... è un fenomeno dinamico e l'anti tratta è un passo indietro perchè continua a trattarlo come un fenomeno rigido, come se esistesse una old school della tratta e si continua ad intervenire con

⁶⁶⁰ Fanno eccezione intervista operatore anti tratta Bologna PGXXIII, operatore anti tratta Napoli

⁶⁶¹ Come abbiamo visto nel capitolo secondo, par. 3.3.2. let. b), gli enti anti tratta offrono tutta una serie di servizi per le vittime di questo fenomeno volti in primo luogo a proteggerle, permettendogli di sottrarsi dall'organizzazione criminale in sicurezza ed in secondo luogo al loro reinserimento sociale, tramite varie forme di sostegno (psicologico, lavorativo, esistenziale...). Come mettono in luce i testimoni privilegiati, è chiaro che questi programmi sono modulati sulla base di come viene pensata la vittima di tratta e di quali siano le vulnerabilità che necessitano di un intervento.

⁶⁶² Operatore anti tratta Torino Tampep

*strumenti non adeguati sulla base di aspetti che non esistono più o che comunque non sono l'aspetto principale! ...*⁶⁶³

*"... stereotipo di che cosa sia la tratta ma anche stereotipo sul modo di combatterla, perché anche il modo di combatterla è stereotipato..."*⁶⁶⁴

Questo si esprime nel fatto che, in primo luogo sia rivolto, quasi unicamente, al fenomeno dello sfruttamento sessuale femminile, ed in secondo luogo che esso è strutturato su “pacchetti” chiusi, difficili da modulare rispetto alle esigenze specifiche del singolo caso concreto e che molto spesso risultano troppo severi e limitativi dalla libertà personale e di movimento degli utenti, al punto da non rappresentare sempre un’alternativa appetibile per tutte le vittime.

*“... nostro sistema non è appetibile per niente [...] per esempio se una ragazza non vuole entrare in struttura protetta, perché non vuole accedere a tutto il pacchetto... No perché è come se fosse un pacchetto e tu non hai la possibilità di spacchettare sto pacchetto....o è così, o nulla, prendere o lasciare ...”*⁶⁶⁵

*“... noi enti anti-tratta siamo molto rigidi... per questo dicevo che sono cambiate le tipologie di vittime.. ma noi non siamo ancora, secondo me, in grado di cambiare la nostra tipologia di intervento ...”*⁶⁶⁶

*“... prima si trattava di donne che avevano anche subito un **lungo periodo di sfruttamento** e che **non ce la facevano proprio più**.... a cui se l'è enti anti-tratta dicevano ti dobbiamo togliere il telefono per sei mesi quella diceva “Va bene ok” perché stava ad un **livello di mancanza di sopportazione molto forte**. Adesso qui, **adesso con le ragazze di adesso non funziona più questa cosa ...**”*⁶⁶⁷

Il “pacchetto” anti-tratta, per come è attualmente organizzato, prevede infatti che le vittime vengano nascoste in case rifugio ad indirizzo segreto e vengano isolate rispetto a qualsiasi contatto (telefonico, o telematico). Ciò al fine di farne perdere le tracce all’organizzazione criminale ed impedire che

⁶⁶³ Operatore anti tratta Torino Tampep

⁶⁶⁴ Operatore anti tratta Torino Tampep

⁶⁶⁵ Operatrice anti tratta Roma

⁶⁶⁶ Operatrice anti tratta Roma

⁶⁶⁷ Operatrice anti tratta Roma

vengano in alcun modo rintracciate. Questa severità, secondo diversi intervistati⁶⁶⁸, era idonea a far fronte alla tratta precedente⁶⁶⁹ dove le vittime versavano in condizioni di violenza e sfruttamento quasi sempre critiche e prolungate, e vedevano nell'ente anti tratta una via di fuga reale rispetto a quello che stavano sperimentando. Non risulta invece efficace nei confronti delle “nuove vittime” per una serie di ragioni. In primo luogo perché gli operatori denunciano il nascere di modalità di sfruttamento più morbide, basate sulla ricerca di compromessi e di contrattazione con la vittima, la quale pertanto non sempre riesce a rendersi conto dell'ingiustizia che sta subendo, e spesso deve essere “convinta” a fuoriuscire dall'organizzazione criminale. In secondo luogo, (soprattutto in seguito alla confluenza di parte del fenomeno all'interno dei percorsi per richiedenti protezione internazionale) perché diverse vittime vengono intercettate ancor prima di subire lo sfruttamento vero e proprio e non hanno quindi percezione della loro condizione di rischio e devono esserne consapevolizzate. Infine, perché non sempre gli enti anti-tratta rappresentano una alternativa allettante per le vittime in quanto non vengono da esse considerati in grado di corrispondere alle loro esigenze effettive.

4.3. La necessità di una certificazione / verbalizzazione della vulnerabilità.

“... la Commissione, diciamo, la Commissione vuole in qualche modo la certezza che la ragazza non sia in una situazione di sfruttamento attuale per rilasciare la protezione. [...] Quello che noi vediamo è una sorta di reticenza nel rilasciare lasciare dei permessi di soggiorno a donne ancora sottoposte ad uno sfruttamento... cioè la fuoriuscita dallo sfruttamento facilita il rilascio dello status di rifugiato o di un permesso.... Cioè con una relazione che ti dice: la ragazza non è sfruttata, ma è stata sfruttata... sicuramente arriva uno status, mentre negli altri casi, in cui c'è un po' di grigiore, fanno più fatica ...”⁶⁷⁰

“...qui a Bologna il nostro parere viene tenuto tanto in considerazione, noi veniamo interpellati in quanto in quanto esperti... ci usano come un parere esperto... e da quello che noi percepiamo, insomma, è che lo tengono tanto in considerazione anche ai fini della decisione. A volte anche nei decreti veniamo citate. Quindi su Bologna la percezione che noi abbiamo è di grande dialogo confronto con la commissione e veniamo investiti di una grandissima responsabilità, forse anche un po' scomoda perchè appunto... dopo i referral chiedono degli approfondimenti, chiedono di ogni

⁶⁶⁸ Operatrice anti tratta Roma, Operatrice anti tratta Torino Abele, Operatore anti tratta Torino Tampep, Operatrice anti tratta Bologna CdD, Operatrice anti tratta Venezia.

⁶⁶⁹ Si rimanda al paragrafo 2.3.5.

⁶⁷⁰ Operatrice anti tratta Bologna MD

*continuare a vedere la ragazza...e a volte è complesso...anche perchè alle volte ti rendi conto che oltre un tot non riesci ad andare... e io sono molto per rispettare il tempo, cioè io preferisco che le ragazze mi dicano guarda, io non posso adesso... E invece spesso la commissione ci chiede di **continuare a vederle, sentirle, di fare, di brigare... anche se in realtà tutto quello che doveva emergere è emerso e per il momento in cui ci troviamo non riusciamo ad andare oltre ...***⁶⁷¹

*“... io ritengo che è un po' difficile pensare che rispetto ad una situazione simile in ogni territorio e in ogni commissione, ci sia la stessa valutazione...oggettiva, imparziale... Uno delle elementi che risultavano dal nostro osservatorio era che anche laddove il referral funziona e il servizio antitrattra dice “la persona è vittima di tratta, ci sono tutti gli indicatori” ma la persona **non ha scelto di entrare in un programma di protezione sociale, viene dato il diniego**”...perché è quasi come se fosse... che... il fatto che non abbia aderito non porti ad una valutazione di volontà di emancipazione e quindi in quanto tale di penalizzazione. Però ci sono situazioni, in cui invece **il fatto stesso che il servizio certifichi che la situazione di trafficking c'era, l'istruttoria ha un buon fine e gli viene dato lo status...** quindi in alcuni casi non viene proprio considerato l'oggetto che dovrebbe stare in capo alle commissioni territoriali, che è la valutazione degli elementi di violenza, sulla situazione di violenza **nel proprio paese d'origine**, ma basta che ci sia, in qualche modo, **un parere di parte... quasi fosse una perizia**, perché io ti riconosca lo status ...”*⁶⁷²

*“... Per la commissione di Roma, se tu non ti identifichi come vittima di tratta ti dà un diniego [...] E' come se le commissioni avessero paura di diventare complici dei trafficanti dando un permesso di soggiorno ad una ragazza che è trattata.. Io penso che è una ragazza trattata con un permesso di soggiorno sia molto più forte, rispetto anche alla volontà di riscatto, di una di una donna che invece è senza permesso di soggiorno ed invece è sotto il ricatto anche del permesso di soggiorno. Quindi è una visione claustrofobica, la chiamo io, cioè nel senso che ti toglie ti toglie il respiro ...”*⁶⁷³

*“... quando c'è da c'è da **stabilire** se sono meritevoli una protezione internazionale oppure no ha molto peso la denuncia... Perché la denuncia viene considerato come un ulteriore fattore di credibilità, no? se una donna è pronta a denunciare, allora è più probabile che stia dicendo la verità è più probabile che si stia affrancando...”*⁶⁷⁴

⁶⁷¹ Operatrice anti tratta Bologna MD

⁶⁷² Operatrice anti tratta Venezia PN

⁶⁷³ Operatrice anti tratta Roma

⁶⁷⁴ Operatrice anti tratta Roma

Diversi operatori denunciano richiesta (nella maggior parte dei casi implicita) da parte dei funzionari delle Commissioni Territoriali di una “**certificazione**” della vulnerabilità delle presunte vittime al fine di riconoscere o meno forme di protezione. Tale “attestato” si esprimerebbe tramite o una **verbalizzazione** da parte delle vittima stessa della propria condizione, o attraverso **comportamenti performativi**: come la denuncia dell’organizzazione criminale, l’affrancamento della medesima, e/o l’ingresso nei programmi anti-tratta, che confermino la credibilità dell’enarrato.

Secondo gli operatori, questa necessità delle Commissioni Territoriali si sarebbe ripercossa sullo stesso meccanismo di referral⁶⁷⁵, fino al punto da snaturarne la funzione ed essere considerato alla stregua di un parere istruttorio decisivo. Esso verrebbe inteso alla stregua di un “certificato medico” che attesti che la sospetta vittima inviata all’ente sia effettivamente tale. In altre parole, per diversi intervistati la relazione dell’ente anti tratta si sarebbe trasformata in “parere **vincolante**” con un potere enorme sulle valutazioni delle Commissioni.

Questo meccanismo avrebbe portato a due ulteriori conseguenze. In primo luogo ad una delega di responsabilità dalle commissioni agli enti, a tratti inquisitoria e decisionale. Quest’ultimi verrebbero investiti di una funzioni (inquisitoria) che non pertiene al loro mandato e che ne snatura il ruolo e il rapporto con le vittime. In secondo luogo ad uno **travisamento della protezione internazionale**: la richiesta di una collaborazione attiva da parte della vittima (per esempio tramite denuncia) e/o del suo affrancamento suggerisce infatti una visione premiale della concessione del permesso, basato sul un giudizio di meritevolezza, e che nasconde meccanismi fortemente vittimizzanti⁶⁷⁶.

⁶⁷⁵ Si rimanda al capitolo secondo par. 3.3.2. let. c)

⁶⁷⁶ Per completezza, secondo gli intervistati, tutto questo potrebbe dipendere:

- Dalla necessità delle Commissioni **di ottenere una rassicurazione** rispetto a possibili **strumentalizzazioni** ed abusi del sistema asilo e della protezione internazionale da parte delle **organizzazioni criminali**, che li vedono come strumenti per regolarizzare le proprie vittime sul territorio nazionale ed europeo.
- Dalla necessità di scongiurare **usi distorti** della protezione internazionale da parte **dei richiedenti** stessi, che lo intendono non come uno strumento appunto di “protezione” quanto di regolazione sul territorio.
- Dalla necessità di **giustificare il dispendio di risorse economiche** investite per la tutela di questi individui: secondo questa visione la concessione della protezione internazionale alle vittime di tratta o della protezione ex art. 18 T.u.i. dovrebbero per lo meno garantire che la persona a cui viene concessa sia effettivamente vittima (nel primo caso), e/o si sia affrancata dall’organizzazione criminale e collabori nella persecuzione della stessa e nella lotta al traffico (nel secondo caso).

CAPITOLO SETTIMO

ANALISI FUNZIONARIE COMMISSIONI TERRITORIALI

1. Introduzione.

L'ultimo capitolo di analisi dati riguarda le funzionarie delle Commissioni Territoriali che nel corso delle loro attività svolgono (o hanno svolto) colloqui con richiedenti protezione internazionale potenziali o effettive vittime di tratta.

Come premesso nel capitolo metodologico per selezionarle sono state contattate tutte le Commissioni Territoriali attive sul territorio Nazionale che in soli 4 casi si sono rese disponibili a collaborare con il presente progetto di ricerca. Il numero delle funzionarie intervistate per ciascuna sezione varia (da un minimo di 1 ad un massimo di 4) sulla base della grandezza della medesima, delle valutazioni di opportunità promosse dal suo Presidente, nonché della disponibilità di ciascuna commissaria.

L'avvento della crisi sanitaria (pandemia Covid-19) ha determinato un forte rallentamento dei lavori e la stessa modalità di raccolta dati ne ha risentito, obbligando ad un mutamento in corso d'opera. L'obiettivo iniziale era quello di condurre interviste semi strutturate in presenza ma a causa del lockdown ci si è riusciti in un unico caso, con la Commissione di Firenze. Le altre 3 sezioni hanno richiesto la predisposizione di un questionario di domande aperte a cui ciascuna operatrice ha risposto singolarmente da casa.

Questa diversità nelle modalità di raccolta dati, sebbene inerente i medesimi punti, è stata tenuta presente nel momento di confronto delle risposte ottenute in quanto capace di incidere sui risultati. Il questionario a domande aperte infatti, non ha consentito la medesima profondità ottenuta tramite l'interazione personale, ne ha permesso di chiedere delucidazioni o di approfondire temi nati dalle reciproche sollecitazioni. La domanda scritta infatti non permette di cogliere "giudizi di valore" e "modi di intendere" ambigui. La sua analisi inoltre è risultata molto più esposta al rischio di possibili fraintendimenti, o, per dirlo con altre parole, ad una "sovrapposizione" tra punto di vista del ricercatore e dell'intervistato. Infine, lo strumento del questionario, dando il tempo di trasformare in lettera scritta il proprio pensiero, non ha permesso di raccogliere il linguaggio non verbale filtrando le reazioni immediate e i pensieri spontanei. D'altra parte però, questo strumento, annullando gli spazi di interazione e costringendo l'interlocutore a rispondere unicamente al quesito proposto ha agevolato e semplificato il lavoro di analisi, anche perché, al contrario di quanto può avvenire in sede di intervista semi strutturata, non ha permesso divagazioni.

Ciò premesso, prima di passare all'analisi si rendono necessarie delle precisazioni.

In primo luogo una nota di stile, essendo la quasi totalità delle donne (tutte tranne uno) si è deciso di declinare l'intero paragrafo al femminile, per evitare forzature e rendere più scorrevole possibile la lettura.

In secondo luogo, come per gli operatori anti tratta, anche in questo caso è stato particolarmente difficoltoso tracciare una sintesi delle risultanze emerse. Invero, per le Commissioni il problema si è posto a due livelli, sia macro che micro. Nel primo caso, la difficoltà è stata determinata, alla stregua che per gli enti anti-tratta, dall'eterogeneità contestuale delle Commissioni (in quanto diversamente dislocate sul territorio nazionale) e dalla natura stessa dei quesiti posti (volti appunto a raccogliere le interpretazioni, i moventi di ciascun interlocutore). Nel secondo caso, perché all'interno delle medesime sezioni sono state intervistate più funzionarie tra le quali sono emerse divergenze, e ciò, nonostante esse siano tra loro colleghe, condividano spazi, tempistiche e modalità di lavoro, partecipino delle stesse variabili situazionali, contestuali ed ambientali, siano sottoposte agli stessi indirizzi politici (per esempio del presidente di sezione) e alle medesime tensioni, svolgano gli stessi corsi di formazione e di specializzazione e si confrontino quotidianamente tra loro. Questo ha determinato la necessità di promuovere sia un confronto interno -tra le funzionarie della medesima sezione- che esterno -tra le Commissioni- di cui si cercherà di dar conto nel corso del capitolo.

2. I quesiti proposti.

Con l'obiettivo di rispondere alle domande di ricerca, i quesiti proposti si sono focalizzati sui tre macro temi *definizione, fattori, funzioni-effetti*. Come per gli operatori anti tratta anche in questo caso, per suscitare riflessioni più approfondite e comprendere al meglio il punto di vista delle intervistate si sono utilizzati alcuni espedienti, di seguito analizzati.

Per quanto concerne la “**definizione di vulnerabilità**” nella costruzione delle domande si è voluto fin da subito ancorare ogni valutazione delle funzionarie alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e al caso specifico della tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale.

- *Nelle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale che cosa s'intende per vulnerabilità? Può darsene una definizione?*
- *Mi potrebbe declinare la vulnerabilità all'interno della tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale (per esempio: se esistono dei connotati specifici, particolari)?*

Ciò perché, come anticipato nel capitolo metodologico⁶⁷⁷, all'interno del sistema asilo l'emersione di profili di vulnerabilità, tra i quali rileva anche "l'essere vittima di tratta", ha conseguenze in ogni fase del procedimento, ripercuotendosi sia a livello procedurale (come nella preparazione specifica del *setting* dell'intervista o nell'attivazione del *referral* con gli enti anti tratta) che sostanziale (come nella valutazione dell'enarrato e della sua credibilità). Ciò premesso, se da una parte essere "vittime di sfruttamento" dà accesso a tutte queste accortezze, dall'altra è però necessario essere correttamente identificate come tali. Quest'ultimo processo richiede ai funzionari un altro sforzo interpretativo, che a sua volta comporta un'ulteriore sindacato sulla vulnerabilità. Infatti le Commissioni per comprendere se si trovano o meno di fronte ad una vittima (attuale o potenziale) devono rifarsi alle specifiche normative⁶⁷⁸ internazionali, europee e nazionali sulla tratta, nel testo delle quali la vulnerabilità, o meglio il suo abuso, compare come uno tra i mezzi di coercizione.

Tutto quanto premesso evidenzia la centralità del ruolo giocato dalle Commissioni Territoriali in questo fenomeno e, conseguentemente, delle loro interpretazioni e rappresentazioni della vulnerabilità.

Vista la complessità che circonda questo concetto, e considerato il limite *connaturale* dello strumento utilizzato (il questionario scritto a domanda aperta), si è reso necessario avvalersi di alcuni espedienti per sollecitare riflessioni ulteriori e far emergere il più possibile l'interpretazione delle funzionarie.

In primo luogo si è richiesto un **sinonimo** di vulnerabilità. Questa domanda è stata predisposta in quanto costringe l'interlocutore a fornire una parola diversa ma che abbia fondamentalmente lo stesso significato della prima. Nel caso in cui il termine di partenza, come la "vulnerabilità", sia estremamente ambiguo, richiedere un sinonimo vuol dire, di fatto, chiedere all'intervistato di riempirlo di significato, permettendo così di coglierne l'interpretazione.

- *Se dovesse trovare un sinonimo di vulnerabilità quale sarebbe?*

In secondo luogo, come per gli operatori anti tratta, si è chiesto alle funzionarie di descrivere, se esistente, un **profilo tipico** di vittima. L'idea che sta alla base di questo quesito può essere così riassunta: se le vittime di tratta sono considerate una categoria di soggetti vulnerabili, comprendere quali siano gli indicatori di tratta, i profili più ricorrenti e più in generale "l'immaginario" di vittima dell'interlocutore, aiuta a capire come esso riempia di significato tale concetto. In altre parole,

⁶⁷⁷ Cap. secondo par. 3.3.2. e ss.

⁶⁷⁸ Analizzate nella sezione teorica cap. 3 par. 3 e ss.

comprendere **chi** e perché è identificato come vittima di tratta, può aiutare a delineare **chi** viene considerato vulnerabile.

- *Mi potrebbe disegnare un profilo di vittima (attuale o potenziale) di tratta per sfruttamento sessuale? Esistono degli elementi ricorrenti?*

In terzo luogo, memori dell'acceso dibattito giuridico esistente sul punto, si è richiesto di **interpretare il dettato normativo** concernente il reato di tratta di esseri umani ed in specifico la locuzione “*vulnerabilità come mancanza di alternative reali ed accettabili se non acconsentire all'abuso di cui si è vittime*” di cui all'art. 2 della direttiva 36/2011/Ue.

- *All'art. 2 della direttiva 36/2011/UE la posizione di vulnerabilità viene descritta come: mancanza di alternative reali ed accettabili se non acconsentire all'abuso di cui si è vittima, secondo lei che cosa si deve intendere per questa locuzione? Potrebbe farmi qualche esempio?*

Infine, e conseguenzialmente, si è richiesta una riflessione sul rapporto tra vulnerabilità ed autodeterminazione. Come si è visto per gli operatori anti tratta, la relazione tra questi due concetti permette di delineare in maniera più chiara i confini della vulnerabilità, ed in particolare di comprendere se un soggetto che versa in tale condizione è considerato capace di determinarsi o meno, con tutte le conseguenze che questo comporta.

- *Versare in una posizione di vulnerabilità incide sulla capacità di autodeterminazione della vittima? se sì come ed in che misura?*

Per quanto concerne i **fattori di vulnerabilità** nella predisposizione del questionario si è esplicitamente richiesto innanzi tutto se esistessero e, nel caso di risposta positiva, se per la loro individuazione facessero riferimento ad una normativa specifica (se sì quale), oppure se avessero stilato un'elencazione degli elementi più ricorrenti, e se questi, dovessero essere considerati un elenco chiuso e tassativo oppure aperto. Queste domande erano orientate a comprendere, in primo luogo se esistono degli espedienti in presenza dei quali il soggetto/o un gruppo di individui viene percepito come vulnerabile ed in secondo luogo se le funzionarie abbiano un'immagine della vulnerabilità nella tratta di esseri umani come categoriale e pre-determinata al sussistere di specifiche variabili (fattori

di vulnerabilità) oppure se sia una condizione eterogenea, suscettibile di modificarsi nel tempo al modificarsi delle circostanze personali, ambientali e contestuali.

In ultimo, per quanto concerne la “**funzione della vulnerabilità**” ed i relativi “**effetti**” sono stati inseriti due quesiti. Un primo esplicito e volto a comprendere quale sia nell’immaginario delle funzionarie il ruolo giocato da questo concetto nelle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale:

“Nelle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale che ruolo gioca la vulnerabilità?”.

Invero, chiedere quale sia la “funzione” della vulnerabilità permette, in negativo, di valutarne anche i relativi effetti. Ed un secondo, nato in seguito al confronto con gli operatori anti tratta e volto a valutare l’impatto che “collaborazione ed affrancamento” delle vittime hanno sul procedimento asilo. Infatti dall’analisi del primo ciclo d’interviste sono emerse diverse criticità rispetto all’operato delle Commissioni Territoriali e alla loro valutazione della credibilità dell’enarrato dei richiedenti protezione internazionale, come:

- La necessità di una certificazione della vulnerabilità alla tratta di esseri umani e l’utilizzazione degli enti anti tratta e del meccanismo di *referral* alla stregua di un “certificato medico” sulla cui base assumere le proprie decisioni, con tutte le conseguenze in termini di delega di responsabilità, sconfinamento e snaturamento dei ruoli che questo comporta.
- La iper specializzazione solo su alcune tipologie e profili di tratta
- Una non neutralità nell’ascolto dell’enarrato dei richiedenti
- La richiesta alla sospetta vittima di verbalizzare la propria condizione, o di preformarla (es tramite denuncia)
- Oppure di far dipendere la concessione del permesso dalla scelta della vittima di affrancarsi all’organizzazione criminale.

Pertanto, si è ritenuto interessante aggiungere a conclusione del questionario una domanda relativa a questi elementi:

La collaborazione della/del richiedente protezione internazionale (attuale o potenziale) vittima di tratta (per esempio: l’accettazione di confrontarsi con un ente anti-tratta, e/o di entrare in un programma di protezione per vittime di tratta) come incide, se incide, sulla valutazione della sua credibilità?

Invero, come abbiamo visto nel capitolo metodologico, nel caso delle vittime di tratta una delle problematiche maggiori⁶⁷⁹ è rappresentato proprio dalla valutazione della credibilità della loro storia. Alcuni operatori anti tratta per esempio, ma così altrettanto Linee Guida Unhcr/Commissione Nazionale 2017⁶⁸⁰, hanno evidenziato che soventemente l'enarrato di questi soggetti possa risultare ambiguo ed incoerente. E il dettaglio, la plausibilità e la non contraddittorietà sono esattamente quegli elementi su cui le Commissioni basano la valutazione della credibilità dell'enarrato⁶⁸¹. Inoltre, spesso le sole dichiarazioni del richiedente rappresentano l'unica fonte di prova disponibile sulla cui base fondare la valutazione del fondato timore e dell'effettività ed attualità del pericolo in caso di rimpatrio. Da ciò discende che spesso il giudizio di credibilità dell'enarrato si fonda sulle sole parole di coloro che propongono la domanda (e che quindi hanno tutto l'interesse ad ottenerla).

3. La definizione di vulnerabilità

Dal confronto con le commissioni territoriali sono emersi diversi elementi comuni.

Le funzionarie nella quasi totalità dei casi (tranne che in un'ipotesi Fr3), alla richiesta di fornire una definizione di vulnerabilità nelle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, richiamano le normative europee. In specifico, si rifanno alle direttive qualifiche 2011/95/Ue, procedure 2013/32/Ue ed accoglienza 2013/33/Ue, e i relativi decreti nazionali attuativi, il d.lgs. 25/2008, come modificato in seguito al recepimento delle summenzionate direttive e il d.lgs. 142/2015, che individuano i soggetti vulnerabili: *i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime di tratta, le persone con malattie o disturbi psichici, chi ha subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.*

⁶⁷⁹ Si rimanda in particolare al capitolo fenomenologico e all'analisi delle interviste con gli operatori anti tratta

⁶⁸⁰ Si rimanda al cap. 2

⁶⁸¹ Questo può dipendere da un diverso ordine di ragioni: in primo luogo, dal modificarsi del fenomeno che ha visto la suddivisione del percorso di tratta in diverse tranches spesso caratterizzate da atti di compravendita e dal cambio di "accompagnatore", cosa che aumentando la complessità della storia crea confusione ed impedisce alle vittime di collegare tra loro i diversi pezzetti del puzzle ed individuare l'unico mandante. In secondo luogo dal trauma determinato dall'esperienza tratta: dalle violenze subite alle ripercussioni a cui le vittime andrebbero in contro se raccontassero il proprio vissuto, tutti elementi che possono portare alla "rimozione" degli aspetti più traumatici, o a censurare parti della storia e, conseguentemente, all'incoerenza, all'assenza di dettaglio o non plausibilità della stessa. In terzo luogo, dall'inconsapevolezza delle vittime della propria condizione o dalla mancata percezione di loro stesse come tali e, pertanto, dall'incapacità di far emergere nel proprio enarrato questi aspetti. In quarto luogo, dalla poca fiducia riposta dalle vittime nelle istituzioni e negli organi di polizia, o ancora dal basso livello di scolarizzazione che spesso caratterizza le persone oggetto di questo traffico o da sistemi di fidelizzazione della vittima all'organizzazione criminale... e così via dicendo. Tutti elementi che a cascata si ripercuotono sull'enarrato della vittima (attuale o potenziale) rendendolo incoerente, scarsamente dettagliato, ed impedendo la concessione di forme di protezione.

In tre casi⁶⁸² le funzionarie si riferiscono altresì alla direttiva 36/2011/Ue –inerente la tratta di esseri umani- che all’art. 2 statuisce che per posizione di vulnerabilità si “*intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima*”.

Ciò premesso, si sono riscontrate alcune peculiarità:

3.1.Vulnerabile come soggetto “portatore di esigenze particolari”.

Per la maggior parte delle funzionarie la vulnerabilità rappresenta una condizione di fragilità -di cui partecipano i soggetti individuati dalle normative europee- tale da renderli “*portatori di esigenze particolari*”. Esse la descrivono, in modo pressoché unitario come:

- una “... *condizione personale [che] non è più intatta, un **equilibrio** che è stato **intaccato**, o che è fragile, precario, e che rischia di essere intaccato e che ha quindi **bisogno di attenzione e protezione** ...*”
- o una “... *condizione di quanti risultano particolarmente esposti alla possibilità di essere feriti, colpiti, in qualche modo danneggiati ...*”
- o quella “... *condizione di fragilità per la quale il soggetto può essere più facilmente sopraffatto ...*”
- e come la situazione in cui versa “... *chi può essere facilmente sopraffatto perché non ha mezzi sufficienti di difesa versando in una condizione di fragilità ...*”.

Ne emerge una visione della vulnerabilità declinata in senso **strettamente comparativo**, una condizione che risalta **per eccesso**, o per **difetto** e che richiede misure di intervento specifiche (“*maggior attenzione rispetto alle altre persone*”, “*categorie portatrici di esigenze particolari*”) volte a sopperire a questa mancanza. In altre parole la vulnerabilità si esprime come una situazione tale per cui il soggetto che ne è affetto è fragile, **maggiormente** esposto al rischio di subire danni e proprio per tale ragione, necessitante di **attenzioni particolari**.

Da cui, una riflessione sorge spontanea: *come mai determinate condizioni vengono considerate più traumatiche rispetto ad altre? E come vengono individuate?* Invero, comprendere quali siano le “fragilità” e “debolezze” che vengono considerate meritevoli di maggior tutela ed attenzione ci permette a livello macro di leggere in che modo vengono pensate e costruite le politiche di accoglienza e a livello micro come la singola funzionaria le applichi nel caso concreto. Come

⁶⁸² Fm2d, Fm1b, Fm1a,

premessi, le funzionarie si richiamano gli elenchi contenuti nelle summenzionate normative, sebbene ne facciano un uso differenziato.

3.2. Il ruolo giocato dal contesto

Un'altra peculiarità che emerge dalle interviste è la natura evolutiva e dinamica della vulnerabilità. Nella maggior parte dei casi le funzionarie la definiscono una condizione che **non incide in modo uniforme sui soggetti**: la sua portata ed intensità mutano al modificarsi delle variabili situazionali, personali e contestuali. Con riferimento a quest'ultimo fattore (il contesto) una commissaria della sezione milanese ne rimarca la centralità. Per l'intervistata se da una parte la vulnerabilità è determinata dal contesto (es. di origine o di destinazione) e la sua valutazione deve sempre tenerne conto, dall'altra è essa stessa capace di incidere sul medesimo, ed in specifico sul modo in cui il soggetto vi si relaziona ed interagisce. In altre parole, per la funzionaria la vulnerabilità è -ad un tempo- sia determinata dalle variabili contestuali, che capace di incidere sulle medesime.

“... La vulnerabilità assume connotati diversi in base al sesso, al genere, all'età, in un dato contesto sociale e culturale. La vulnerabilità, inoltre, influisce sulla capacità della persona di interagire con l'ambiente circostante ...” m1b

3.3. La valutazione caso per caso

Con riferimento alla vulnerabilità nelle procedure per la richiesta di protezione internazionale un altro aspetto che emerge in quasi tutte le interviste è la **necessità di una valutazione caso per caso**. Invero, sebbene le funzionarie facciano riferimento agli elenchi contenuti nelle normative europee e nazionali, nella maggior parte dei casi esse sostengono che la vulnerabilità abbia natura “graduale” e sia fortemente personale in quanto è capace di variare in intensità e problematicità da soggetto a soggetto. Per questo motivo il giudizio deve essere fortemente ancorato alla peculiare esperienza biografica di ciascun richiedente. Essa può essere associata a:

- ad una **determinata fase transitoria dell'esistenza** in cui si trova il/la richiedente (*minori, donne in stato di gravidanza*), pertanto suscettibile di modificarsi nel tempo al mutare delle variabili personali (minore che raggiunge la maggiore età etc..);
- ad un **disturbo, un'alterazione funzionale o una diversa abilità** (*disabili, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, anzianità*), ovvero ad una condizione **fisiopatologica** più o meno **permanente** del soggetto;

- a specifiche condizioni inerenti **la struttura familiare** del/la richiedente asilo, che possono essere **permanenti o contingenti** perché, per esempio, meramente legate alle circostanze dell'espatrio (minori non accompagnati o genitori singoli con figli minori);
- ad un **passato di violenza e persecuzione** di cui è stato/a vittima il/la richiedente (vittime della tratta di esseri umani, persone per le quali è accertato che abbiano subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali).

Questa lettura del dato normativo, si discosta notevolmente dalla visione categoriale ed atomistica analizzata nel capitolo teorico e restituisce una visione della vulnerabilità come “complessa” e “disomogenea” e “multi-forme”, difficilmente definibile se non nel senso di **condizione per la quale il soggetto che ne è affetto, quale ne sia il motivo che l’ha generata, risulta portatore di esigenze particolari**. Sul punto è interessante il posizionamento della Commissaria di Firenze che nel proporre questa riflessione (della necessità di una valutazione individualizzata), la specifica ulteriormente. Per la funzionaria non esiste alcun automatismo: tutte le qualità personali e le vicissitudini certificate ed individuate dalle citate normative possono *potenzialmente* rendere un soggetto vulnerabile, ma sempre e comunque. Invero, ciò che rende vulnerabile uno non per forza affligge allo stesso modo e con la medesima intensità un altro. Per questa ragione ogni valutazione deve essere declinata con riferimento al singolo caso concreto. Da qui si ricava una visione di questo concetto come altamente flessibile e da graduare rispetto alle caratteristiche soggettive individuali di ciascun richiedente.

*“...A livello pratico abbiamo una definizione informale che viene utilizzata in commissione... che può essere una persona **potenzialmente fragile**, potenzialmente, **potenzialmente ripeto**, potenzialmente **debole**, potenzialmente più esposta a delle problematicità, ed è una persona che ha bisogno di accortezze specifiche ...” (Ff)*

3.4. Le vulnerabilità multiple

Un ulteriore elemento di interesse che emerge dall’analisi di alcune interviste⁶⁸³ è il concetto di **vulnerabilità multiple**: ossia la condizione per la quale un richiedente è esposto a differenti forme di vulnerabilità determinate da una molteplicità di fattori. Invero un soggetto potrebbe essere **poco vulnerabile** rispetto ad una specifica forma di vulnerabilità se singolarmente valutata (es appartenenza di genere), ma **estremamente vulnerabile** rispetto alla sommatoria dei fattori che lo affliggono. Da cui la necessità di una lettura del vissuto personale individuale attenta ad ogni dettaglio

⁶⁸³ in specifico intervista alla F.F e Fr.1

e che non si limiti o non si concentri unicamente su una causa di vulnerabilità (per esempio la minor età) ma sia capace di adoperare uno sguardo d'insieme.

3.5. La non tassatività degli elenchi

Infine pressoché tutte le intervistate concordano nel non considerare i summenzionati elenchi normativi come tassativi ed esaustivi, bensì come aperti e meramente esemplificativi e quindi nella possibilità di individuare anche in *itinere* (per es. già in fase di audizione) delle altre ed ulteriori forme di vulnerabilità. In altre parole, per le funzionarie anche laddove non si riscontrino i profili di vulnerabilità predefiniti dalla norma è pur sempre possibile che tale condizione esista, emerga successivamente (in *itinere*), o derivi da cause differenti rispetto a quelle tipiche e/o si espliciti nella sommatoria di una pluralità di fattori (vulnerabilità multifattoriali). Motivo per il quale è sempre necessario far riferimento alla specifica situazione di ciascun individuo (individual assessment) e al suo contesto socio-culturale, ambientale e relazionale.

3.6. Un sinonimo di vulnerabilità:

Come premesso per approfondire il significato attribuito dalle commissarie alla vulnerabilità si è utilizzato l'espedito del "sinonimo". I risultati ottenuti sono particolarmente interessanti. Nella quasi totalità dei casi, tranne uno, le funzionarie associano la vulnerabilità al termine "**fragilità**", anche se, come si vedrà nel proseguo del paragrafo, si differenziano tra loro rispetto al modo di delinearne la portata e/o da che cosa essa dipenda.

In particolare in 4 ipotesi le funzionarie aggiungono accanto al termine fragilità delle specificazioni.

Una commissaria della sezione territoriale di Roma la descrive come una **fragilità psico-fisica** che riflette un insieme di aspetti psicologici, sociali e biologici sedimentatisi nel corso dell'esperienza migratoria o pregressi e che condizionano, negativamente, il soggetto dal punto di vista cognitivo e comportamentale, generando un gap nei rapporti sociali. Per la funzionaria romana, la vulnerabilità è una **condizione disomogenea per cause e per intensità**, non tipizzabile a priori, **ma comune negli effetti che comporta**: appunto una fragilità psico-fisica, un disfunzionamento, che differisce il soggetto che ne è affetto dalla normalità dei consociati e tale da renderlo bisognoso di attenzioni particolari e specifiche.

Un'altra funzionaria, sempre della commissione romana, risponde con "**fragilità sociale**" e "**bisogno di protezione**". La scelta di affiancare la parola *sociale* a fragilità ci restituisce una visione della vulnerabilità come **relazionale**, e **contestuale**, ovvero sia fortemente condizionata dalla quantità

e qualità di **risorse**, anche e soprattutto, **socio-relazionali**, di cui un individuo dispone. Questa lettura riflette una visione dell'essere umano come fortemente *inter-dipendente* e richiama la critica proposta da Fineman al mito dell'**autonomia**, basato, appunto, sul falso miraggio dell'indipendenza e della non necessità dell'altro.

Invece, le funzionarie della commissione centrale milanese (sezione centrale) accanto alla parola fragilità pongono in un caso la parola "**debolezza**" e in un altro "*poca resilienza*" (m1b). Quest'ultima associazione risulta particolarmente interessante in quanto suggerisce una contrapposizione tra "vulnerabilità e resilienza", ossia la capacità individuale di resistere e superare dei traumi. Da cui emerge una visione della vulnerabilità come di passività, incapacità di agire e reagire. Tale lettura si scontra con quella proposta da Fineman⁶⁸⁴ per la quale vulnerabilità, resistenza e resilienza non devono essere considerate opposte bensì inscindibilmente connesse: la resilienza infatti altro non sarebbe se non la capacità umana di far fronte alla propria condizione ontologica e costitutiva di vulnerabilità, e la resistenza, la capacità del vulnerabile di mobilitarsi per il riconoscimento della propria condizione e per la rivendicazione dei propri diritti.

In un unico caso la parola vulnerabilità non viene associata a quella di fragilità. Invero, una funzionaria romana⁶⁸⁵ alla richiesta di fornirne un sinonimo risponde proponendo, di fatto, una definizione della medesima: "*condizione di particolare esposizione al danno, inteso come compressione dei diritti fondamentali*". Per la prima volta il concetto di vulnerabilità non viene legato una condizione di fragilità e/o debolezza, bensì all' "**rischio di essere danneggiati**" (sebbene nella spiegazione tali termini ritornino e si accompagnino, altresì, al concetto di "*soggetto portatore di esigenze particolari*"). Tale visione richiama il paradosso della vulnerabilità elaborato da Fineman - ciascun essere umano è, proprio perché tale, esposto al rischio di subire un danno (vulnerabilità ontologica) ma l'intensità dello stesso, dipende dalla quantità e dalla qualità di risorse di cui dispone (vulnerabilità particolare)- ragione per la quale tale condizione deve essere sempre declinata con riferimento al singolo caso concreto e valutata con attenzione alle condizioni ambientali, contestuali e inter-relazionali all'interno delle quali questo è inserito.

3.7. La vulnerabilità nella tratta di esseri umani.

Dall'analisi delle interviste la vulnerabilità quando declinata in riferimento al caso specifico della tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale assume delle caratteristiche peculiari ed ulteriori rispetto a quelle precedentemente individuate. In particolare:

⁶⁸⁴ Si rimanda alla sezione teorica capitolo terzo.

⁶⁸⁵ Questionario fr1

- a) Dalle parole di diverse funzionarie emerge il carattere fortemente funzionale della vulnerabilità in questo contesto: riconoscere la presenza di vulnerabilità alla tratta (**determinanti** la stessa o a essa **determinate**) permette infatti di attivare tutta quella serie di strumenti e attenzioni (sia procedurali che sostanziali) che possono rappresentare per la vittima la prima, se non l'unica occasione, di accedere alle procedure di referral ed essere messa in contatto con personale anti tratta specializzato, di ricevere informazioni circa tutte le possibilità di fuoriuscita dal sistema di sfruttamento, di poter beneficiare di un sistema reticolare di assistenza ed integrazione sociale, oltre che delle relative forme di protezione (protezione internazionale o permesso ex. art. 18 t.u.i).
- b) Nella maggior parte dei casi essa viene altresì declinata sia come una condizione che **determina** la tratta che da essa **viene determinata**. Nel primo caso la vulnerabilità si esprime come quell'insieme di fattori che *espongono il soggetto al rischio di* diventare vittima e che rendono possibile l'approfittamento da parte delle organizzazioni criminali. Nel secondo caso invece, la vulnerabilità emerge come posizione determinata dall'esperienza tratta: sia per la migrazione vissuta dalla vittima e connotata da elementi peculiari e specifici, sia per le vicende sperimentate nel territorio di destinazione. Da questa interpretazione emerge il carattere fortemente **multifattoriale della vulnerabilità nella tratta** degli esseri umani. Per alcune funzionarie la condizione di fragilità e precarietà che caratterizza le vittime di tratta è il portato della sommatoria di diversi elementi: sia **pre-esistenti** allo sfruttamento e **determinanti** lo stesso, che ad essa **susseguenti** e causati in parte direttamente dall'esperienza tratta (violenze, soprusi, raggiri...) ed in parte ad essa collaterali (per esempio il fatto di trovarsi soli e senza punti di riferimento in una terra straniera) (Ff).
- c) In diversi casi viene descritta come una **condizione di assoggettamento al controllo dello sfruttatore** (fr2), o uno stato di **soggiogazione psicologica** (fr3), o una **fragilità emotiva** (m2a) tale da **determinare un'impossibilità di azione** (fr1) e impedire all'individuo di emanciparsi, distaccarsi dall'organizzazione criminale, anche ove posto d'innanzi alle alternative offerte dallo stato italiano (m2b).
- d) Viene anche descritta come una forma di "**disparità di potere**" (di qualsiasi natura essa sia) "*... la vulnerabilità raramente non ha a che fare con una disparità di potere, sia pur basata su motivazioni diverse ...*" (m2a).
- e) Infine per alcune funzionarie la condizione di vulnerabilità delle vittime di tratta le rende "più fragili tra i fragili". Così dichiarando esse mettono in luce una interpretazione "**graduata**" della vulnerabilità: le vittime di tratta sono vulnerabili al pari degli altri

richiedenti che sono stati ugualmente oggetto di violenze/abusi/trattamenti inumani e degradanti, rispetto ad essi però la condizione in cui versano presenta un livello maggiore di intensità e gravità, proprio in ragione delle caratteristiche stesse della tratta. Questo fenomeno infatti si qualifica per un livello di **violenze grave, costante e continuativo** nonché in una posizione di completo assoggettamento della vittima al suo sfruttatore (fr3). Tutti elementi che rendono le vittime di tratta le più vulnerabili tra i vulnerabili.

3.8. Vulnerabilità come mancanza di alternative reali ed accettabili:

All'art. 2 della direttiva 36/2011/UE la posizione di vulnerabilità viene descritta come: mancanza di alternative reali ed accettabili se non acconsentire all'abuso di cui si è vittima, secondo lei che cosa si deve intendere per questa locuzione? Potrebbe farmi qualche esempio?

Tale locuzione, che come abbiamo visto nel capitolo quarto teorico giuridico ha messo e continua a mettere in difficoltà i legislatori nazionali ed europei, è stata, come era prevedibile, diversamente interpretata anche dalle funzionarie.

Rispetto alla richiesta di riempire di significato questa perifrasi notiamo due diversi posizionamenti che a loro volta evidenziano l'esistenza di scarti tra dato normativo ed applicazione pratica: un primo riferito a quale sia il punto di vista da assumere nella valutazione dell'accettabilità delle alternative (**oggettivo/soggettivo**), ed un secondo legato alla considerazione dell'abuso di una posizione di vulnerabilità o come strumento di coercizione autonomo e costitutivo del reato di tratta, oppure come elemento dipendente e determinato dal sussistere di altri mezzi (**autonomia /dipendenza**).

3.8.1. L'abuso di una posizione di vulnerabilità: mezzo di coercizione autonomo o dipendente?

Con riferimento al secondo punto, le funzionarie possono essere tra loro suddivise in tre gruppi:

- a) Da una parte vi è chi considera la "posizione di vulnerabilità ed il suo abuso" come elementi costitutivi e tipici del reato in questione, aventi rilevanza propria ed autonomi rispetto agli altri strumenti coercitivi individuati dalla normativa sulla tratta.
- b) Dall'altra, al contrario, vi è chi considera la posizione di vulnerabilità come: o fattore di rischio alla tratta o come una fragilità determinata dallo sfruttamento. Per queste funzionarie pertanto la locuzione "mancanza di alternative reali ed accettabili" viene letta come quello

stato di assoggettamento inevitabile e determinato dal sussistere di altri fattori di coercizione: per esempio dalla presenza di violenze, inganni, minacce.

c) Infine, un terzo gruppo sceglie di non interpretare tale locuzione considerandola “*self-evident*”.

a) **Autonomo**: Per il primo gruppo l’abuso di una posizione di vulnerabilità, definita dalla normativa europea come “*manca di alternative reali ed accettabili se non sottostare all’abuso di cui si è vittima*”, rappresenta un mezzo di coercizione a se stante, al ricorrere del quale sussiste il reato di tratta. Secondo queste funzionarie la posizione di vulnerabilità sussiste in modo autonomo e indipendente dalla presenza di altri fattori di coercizione.

Per esempio essa viene definita tramite una formula aperta, come

“...quella condizione capace di ricomprendere tutte quelle situazioni in cui la vittima per le **ragioni più disparate** non ha la possibilità di compiere una scelta diversa dal sottostare all’abuso da parte del trafficante ...” m2a.

“... La formula relativa all’assenza di alternative reali ed accettabili - la cui ampiezza è stata probabilmente ricercata intenzionalmente - ricomprende una **pluralità di situazioni** che possono verificarsi nel paese di origine, transito o di destinazione in cui, per descriverla in termini generali, è in gioco la **violazione dei diritti fondamentali e della dignità umana** ...” (fr3)

La vulnerabilità emerge come quell’insieme di situazioni che possono verificarsi in tutte le fasi del percorso della tratta (origine, transito, destinazione) in cui è in gioco la **violazione dei diritti fondamentali e della dignità umana e su cui far leva** (abusare) per convincere la persona di non avere alternative e sottometterla allo sfruttamento. Da queste parole emerge l’intenzione di dare alla locuzione “abuso di una posizione di vulnerabilità” portata autonoma ed indipendente senza necessariamente subordinarla alla presenza di altri mezzi di coercizione.

Questa lettura a ben vedere richiama un’interpretazione della vulnerabilità situazionista e contestuale, che rifugge qualsiasi tipo di categorizzazione aprioristica e che richiede necessariamente una valutazione in concreto e caso per caso. Per esempio una funzionaria milanese che descrive la posizione di vulnerabilità come la situazione di una persona “*sola all’estero, non integrata nel tessuto sociale, senza punti di riferimento che per mantenersi si affida alla rete criminale*”⁶⁸⁶. Da queste parole possiamo ricavare una lettura simile a quella proposta dalla giurisprudenza interna: per la Corte

⁶⁸⁶ fm1a

di Cassazione Penale⁶⁸⁷ la vulnerabilità (data da una serie di fattori: isolamento, mancata integrazione...) rappresenta la ragione stessa per cui il soggetto **si affida** all'organizzazione criminale (che abusando di tale condizione la sfrutta), divenendo quindi vittima di tratta per poter sopravvivere, non avendo (o non pensando di avere) alternative reali ed accettabili. In altre parole, dalle parole della funzionaria emerge una interpretazione della vulnerabilità come quella condizione di necessità materiale e/o esistenziale che limitando fortemente il ventaglio di opzioni a disposizione dell'individuo lo portano ad acconsentire a forme di assoggettamento non avendo alternative reali ed accettabili (in questo caso) per mantenersi.

b) Dipendente: Per il secondo gruppo invece “posizione di vulnerabilità” non ha portata autonoma ma emerge come quella condizione di **fragilità di involontarietà** della vittima, determinata da violenze fisiche, psicologiche e morali (minacce, violenze, inganni, raggiri...). Essa non viene riempita di significato in se, ma viene sempre legata e fatta dipendere dalla presenza di altri mezzi di coercizione di più facile esperimento.

“... le vittime di tratta si trovano spesso sotto minaccia, personale o verso familiari ed affetti e stretto controllo da parte della rete della tratta e questi elementi fanno sì che esse non possano far altro che sottostare nella condizione in cui sono vittime...” m2d

“... la locuzione utilizzata nel testo della Direttiva 26/2011/UE per definire la posizione di vulnerabilità si riferisce a mio giudizio al fatto che [...] la persona non può scegliere liberamente di andarsene sia in quanto viene esercitata su di lei una minaccia costante al bene della vita suo o dei suoi cari, sia in quanto molto spesso gli sfruttatori utilizzano dei metodi specifici per impedire alla vittime di denunciare/ emanciparsi. Tali metodi sono esemplificabili nell'uso di minacce e violenze contro la vittima o la sua famiglia, nell'imprigionamento, nella confisca del cellulare e dei documenti, nel controllo capillare [...] nella privazione del cibo [...], nelle pressioni psicologiche ...” m2c

Parafrasando gli esempi proposti da un'altra funzionaria (fm1) “*la vittima non può agire diversamente perché costretta **dalla presenza di ricatti**, perché **indotta a credere**, perché **sottomessa psicologicamente**”*. A ben vedere, in tutte queste narrazioni (fm1) la vulnerabilità della vittima emerge o come **conseguenza**: *la vulnerabilità è determinata dal versare in quella condizione di costrizione e sottomissione*, o come **premessa della tratta**: *la presenza di vulnerabilità agevola*

⁶⁸⁷ Si rimanda al capitolo 4

l'espletamento di altre forme di coercizione: il raggiri, la sottomissione psicologica, l'inganno ma in nessun caso il suo abuso ha valenza di mezzo di coercizione autonomo.

Questa visione restituisce un'interpretazione della vulnerabilità come “**dipendente**”, che si discosta largamente da quelle adottate dalla Cassazione Penale, dalla Corte Costituzionale, nonché dalla dottrina giuridica che, come emerso nel capitolo quarto, invece la definiscono come quello “*stato di necessità esistenziali e/o materiali, tale da limitare fortemente il ventaglio di possibilità a disposizione dell'individuo e porlo nella condizione di **dover** accettare (anche tramite espressioni di volontà formate e consapevoli) lo sfruttamento*”.

Questa visione può nella peggiore delle ipotesi portare le funzionarie a non ricomprendere all'interno del fenomeno tratta quelle ipotesi in cui non emergono altri mezzi di coercizione (violenza fisica, raggiri, inganno...etc). Per esempio quelle situazioni, denunciate dagli operatori anti tratta, in cui la persona acconsente, anche contattando direttamente i trafficanti, allo sfruttamento perché non ha alternative reali o accettabili per il raggiungimento di scopi ulteriori (come il soddisfacimento di un progetto migratorio, sostenere se stesso o la propria famiglia... ecc.).

In questo secondo gruppo parte delle funzionarie interpreta la posizione di vulnerabilità racchiusa nella normativa europea altresì come “**incapacità di affrancarsi dall'organizzazione criminale**” determinata dalla situazione di assoggettamento e/o dalla mancanza di mezzi e strumenti personali.

“... in alternativa o in aggiunta, esse [le vittime] sono spesso inserite in contesti sociali educativi e/o familiari che rendono ancora più difficile trovare alternative reali ed accettabili per arrivare all'affrancamento. Infine, le vittime a volta non hanno gli strumenti per uscire dalla situazione di sfruttamento ...” m2d

A ben vedere, questo posizionamento fornisce una lettura paradossale: se la normativa sulla tratta di esseri umani cerca di definire e tipizzare il reato, e cioè “ a che condizioni” e “quando” questo si verifica, quest'ultima interpretazione al contrario parla di come “affrancarsi” e “come fuoriuscire da questa condizione”, ponendosi pertanto in uno **spazio temporale successivo** rispetto a quello individuato dalla norma e **dando già per scontato** che il soggetto vulnerabile sia una vittima attuale o potenziale di questo fenomeno. In altre parole, lo sguardo delle funzionarie non è rivolto alle ragioni che determinano lo sfruttamento, a come questo si instaura “*creando la vittima*”, bensì su un momento successivo, ossia focalizzato sull'incapacità, determinata dalla condizione di vulnerabilità, di fuoriuscirne. Pertanto, la vulnerabilità ed il suo abuso divengono la ragione per la quale la vittima di tratta, che è diventata tale tramite altri mezzi coercitivi, non riesce ad affrancarsi.

Questa lettura potrebbe portare a ricercare forme di coartazione del consenso iniziale della vittima più efferate e di più semplice esperimento: come *raggiri, inganni, minacce, violenze...* e a relega l'abuso di una condizione di vulnerabilità ad una **condizione funzionale a spiegare perché lo sfruttamento non si interrompe**.

c) Self-evident.

Un terzo posizionamento, del tutto peculiare è rappresentato dalla considerazione della sussistenza di una posizione di vulnerabilità e di un suo abuso come "auto-evidente" e quindi della non necessità di riempire di significato la locuzione oggetto d'analisi.

*"... ok, parlo per la commissione di firenze in questo caso, non in generale per le commissioni in italia, perchè appunto dalle esperienze di formazione comune che abbiamo avuto mi sono resa conto che questa "assenza di alternative" e di "scelte effettive" ed "accettabile" viene declinata in maniera assolutamente diversa da commissione a commissione. Per Firenze, invece la definizione è self evident... nel senso che io valuto gli indicatori di tratta come valuto qualsiasi elemento che emerge dall'intervista ai fini della concessione della protezione internazionale... quindi faccio tutte le mie domande e vado a valutare la credibilità di quell'indicatore che mi viene presentato dal richiedente o dalla richiedente. Tuttavia nel momento in cui reputo credibile gli indicatori che sono emersi nel corso dell'intervista non mi soffermo sull'effettiva possibilità della persona di sottrarsi all'esperienza di tratta [...] se il narrato della richiedente o del richiedente mi risulta secondo i parametri della valutazione della domanda di protezione internazionale credibile, io non... per me... l'assenza di altra scelta effettiva è una conseguenza della sua esperienza... capito? la do per scontata... nel momento in cui io posso ascriverti ad una situazione di tratta **non vado a vedere se tu effettivamente hai provato a sottrarti e se effettivamente non avevi alternativa...** perchè per me deriva automaticamente dal fatto che io reputo credibile che tu fossi in una situazione di tratta ..."*

*"... Firenze non lo riempie di significato, **si basa sulla coerenza esterna** dell'enarrato, cioè appunto, se io ti reputo credibile perchè tutto quello che mi hai raccontato è coerente è dettagliato e ha una sua credibilità ai sensi dei parametri della nostra valutazione... appunto per me, siccome ho una forte coerenza esterna, perchè le fonti mi dicono che l'esperienza di tratta **ha questa e queste caratteristiche** e che è **particolarmente difficile sottrarsi...** come fonti non parlo di fonti normative eh.. parlo dei report, cioè tutto quello che è la descrizione del fenomeno, quello è quello che noi utilizziamo per valutare la credibilità sulla basa della coerenza esterna [...] che io in sostanza **non calco la mano nel valutare il fatto che tu fossi in una situazione in cui non avevi altra scelta***

effettiva [...] qual'è il ragionamento della Commissione? non è rilevante che tu ti sia effettivamente sottratta! Cioè quello che a me rileva è che tu sia effettivamente una vittima di tratta o che tu lo sia stato, e il fatto che tu ti sia slegata in Italia a me non interessa... o se ci hai provato a me non interessa! ...”

Questa visione è estremamente interessante in quanto evidenzia uno scarto tra applicazione pratica ed interpretazione dottrinale e giurisprudenziale: per quest'ultime invero, l'abuso di una posizione di vulnerabilità (nel senso di mancanza di alternative reali ed accettabili) è un elemento costitutivo del reato e pertanto la sua sussistenza deve essere provata in concreto. Per la funzionaria invece la presenza di una posizione di vulnerabilità, se ci sono gli indicatori, viene data per scontato. In altre parole, la scelta della Commissione di Firenze è quella di NON riempire di significato la locuzione “mancanza di alternative”: la valutazione della presenza di una esperienza di tratta si basa unicamente sulla **coerenza esterna** dell'enarrato, ossia sulla sua **corrispondenza** di quanto emerso dal colloquio con il richiedente protezione con gli indicatori di tratta, ricavabili, principalmente report delle organizzazioni internazionali tra cui Easo, Unhcr, Iom, Greta) e -sulla cui base viene appunto valutata la credibilità della presunta vittima-. In particolare dalle parole della funzionaria emerge: che nel momento in cui la storia rappresentata dal richiedente è coerente con gli elementi individuati dai report come “caratteristici della tratta” allora **non è necessario** andare a sindacare **anche la** “mancanza di alternative reali ed accettabili”: questa condizione viene considerata come immanente ed auto-evidente.

A ben vedere anche da questa lettura emerge un'interpretazione della “abuso di una posizione di vulnerabilità” come “**dipendente**”. In questo caso però non *dipende* dal ricorrere di altri mezzi coercitivi, bensì dal sussistere degli indicatori di tratta: essi sono indici della presenza di tale fenomeno, se presenti allora si dà per scontato (autoevidenza) che la persona versi in tale condizione.

3.8.2. Il punto di vista oggettivo/soggettivo.

Come è emerso dall'analisi giuridico normativa, uno dei nodi irrisolti dell'interpretazione della vulnerabilità “come mancanza di alternative reali ed accettabili” è rappresentato dal punto di vista: oggettivo, ossia legato ai costrutti valoriali ed etici del paese in cui viene promossa la valutazione, oppure soggettivo e quindi aperto alla percezione di accettabilità e di normalità dell'individuo direttamente coinvolto. Questo dibattito si ritrova anche nelle risposte delle funzionarie, le quali possono suddivise tra chi assume un posizionamento strettamente oggettivo, e

chi invece intermedio, sottolineando l'importanza di guardare anche alle valutazioni individuali. In ogni caso le funzionarie concordano nella necessità di una valutazione **in concreto**.

Oggettivo: Per il primo gruppo, rappresentato dalla quali totalità delle intervistate, l'inaccettabilità e l'inesistenza di alternative deve essere valutata tenendo secondo un punto di vista oggettivo, ossia assumendo come termine di paragone il sistema socio-valoriale e normativo italiano. Ciò premesso le funzionarie sostengono che la valutazione non possa essere fatta in astratto ma debba scendere nella concretezza del caso specifico e partire dalla peculiarità delle circostanze individuali (quel determinato soggetto, in quelle specifiche condizioni).

Misto: Un secondo orientamento invece si posiziona in modo intermedio: se da una parte, alla stregua del primo sottolinea la necessità di una valutazione in concreto, dall'altra apre al punto di vista e alle percezioni individuali del soggetto direttamente interessato. Per questo gruppo non si può non considerare anche quest'ultime per comprendere la posizione di maggiore o minore vulnerabilità in cui versa un soggetto. Invero le intervistate sostengono che il livello di accettabilità delle alternative e/o la percezione di povertà o di dignità vari al mutare dei contesti -sociali e culturali- individuali. Per esempio: in alcuni casi la rigidità dei ruoli sociali, delle aspettative di genere e familiari, possono giocare un ruolo determinante nel far ritenere inaccettabile (fino al punto di divenire oggetto di stigma) una condizione che in altri contesti sarebbe del tutto normale o almeno socialmente accettato. Questa seconda visione si discosta dall'orientamento giuridico normativo maggioritario che invece tende a valutare la vulnerabilità unicamente sulla base della lex loci e dell'insieme valoriale dello stato in cui si instaura la controversia.

3.9.Vulnerabilità ed autodeterminazione

“... versare in una posizione di vulnerabilità incide sulla capacità della vittima di autodeterminarsi perché molto spesso non sa o non riesce ad avere una valida alternativa...” m2c

“... versare in una posizione di vulnerabilità ha pesanti implicazioni sull'autodeterminazione della vittima in quanto il bisogno e la paura le impediscono di denunciare i suoi sfruttatori. Del resto quando parliamo di tratta non parliamo di una sorta di forma moderna di schiavitù? Si presuppone la soppressione dell'autonomia individuale, della libertà di movimento della vittima che è totalmente controllata dai suoi aguzzini. Per la vittima la mancanza di libero arbitrio scaturisce dall'uso della forza, della minaccia, dell'inganno e di altre forme di coercizione dei suoi sfruttatori ...” m2b

“... la posizione di vulnerabilità è una posizione di debolezza e [...] corrisponde alla mancanza di alternative reali ed accettabili se non consentire all’abuso di cui si è vittima, ossia riduce notevolmente la possibilità di prendere decisioni in piena libertà e consapevolezza, senza condizionamenti. La vittima [...] non ha i mezzi e spesso neanche le forze per autodeterminarsi [...] e tutto ciò non le permette di svincolarsi facilmente ...” m2d

“... La vittima [...] non è del tutto libera nel compiere le sue scelte, non ha piena capacità di scelta autonoma e indipendente...” m2a

*“... più il soggetto è vulnerabile **meno avrà capacità di prendere scelte autonome e indipendenti**, e **maggiormente dipenderà dalle scelte che altri gli imporranno**, ostacolando così la possibilità di costruirsi una **vita libera e indipendente** ...” m1a*

*“... La vulnerabilità influisce largamente **sulla visione che la donna ha di sé stessa e delle sue capacità/risorse/alternative e di conseguenze non può che limitarne l’autodeterminazione**. In altre parole, la mancanza di **una vera consapevolezza**, tanto più è grave ed accentuata, **tanto più limiterà la donna nelle sue scelte e nella sua capacità di resilienza** ...” m1b*

“... i due concetti sembrano essere in rapporto ossimorico tra loro, nel senso che solo il superamento dello stato di vulnerabilità, attraverso l’accettazione del sé e la presa di coscienza della propria condizione, può permettere al soggetto di realizzare pienamente la propria autodeterminazione...” fr3

Da tutte le interviste emerge una lettura oppositiva tra vulnerabilità ed autodeterminazione: alla presenza dell’una viene meno l’altra. Anzi, a ben vedere, la definizione stessa di vulnerabilità viene inscindibilmente legata al concetto di autodeterminazione: alla sua limitazione o assenza.

Invero, tale visione descrive quest’ultimo concetto come **“capacità di scelta”** e restituisce un’immagine della vulnerabilità come quella **condizione che costringendo sensibilmente il ventaglio di possibilità a disposizione del singolo, ne impedisce la formazione libera ed incondizionata del consenso**. In questo panorama l’unica scelta considerata effettiva è quella di **affrancarsi dall’organizzazione criminale**.

In altre parole, tale lettura, considera le vittime di tratta come impossibilitate ad assumere, all’interno dello sfruttamento delle scelte nel proprio interesse: da cui qualsiasi espressione di consenso e forma

di determinazione, diversa da quella di fuoriuscire dall'organizzazione criminale e denunciare i trafficanti, deve necessariamente essere considerata fallace e viziata.

Tale paradigma rivela una visione eurocentrica del “*maggior interesse della vittima*”, che valutando in modo strettamente oggettivo l'accettabilità delle alternative e la dignità delle scelte, non prende in considerazione la sua scala valoriale e di priorità: il punto di vista assunto è interno, legato al contesto storico, culturale e giuridico nazionale.

Questa lettura, se da una parte, come abbiamo visto nel capitolo teorico giuridico, ricalca l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, dall'altra può rischiare di cadere nell'impasse *autodeterminazione = volontarietà, vulnerabilità = involontarietà*.

Se portato alle estreme conseguenze potrebbe portare a ricercare nel percorso delle vittime **due livelli di involontarietà** (sia alla partenza che nell'agire lo sfruttamento) e dunque a non ricomprendere quelle situazioni border-line -testimoniate anche da alcuni operatori anti tratta- in cui le vittime di questo fenomeno si sono volontariamente immesse nel mercato contattando direttamente i trafficanti, o hanno deciso di permanervi per il raggiungimento di scopi ulteriori. Invero, questa contrapposizione binaria tra vulnerabilità ed autodeterminazione si scontra con il fenomeno odierno in cui accanto alle forme coercitive più dure esistono modalità di sfruttamento basate sulla ricerca del consenso della vittima e di una sua collaborazione. Sebbene l'esistenza di questi elementi non abbia rilevanza alcuna dal punto di vista normativo (ogni consenso della vittima deve essere considerato viziato in presenza di un mezzo di coercizione) è facile immaginare che possa portare o ad una negazione della forza, resilienza e capacità di scelta dell'individuo o comunque ad non prestare sufficiente attenzione alle istanze di cui si fa portatore.

Infine, questa visione dell'autodeterminazione unicamente come “capacità di affrancarsi” di “lottare contro”, è stata duramente criticata dalla già citata teorica Asman. Quest'ultima descrive l'autodeterminazione femminile anche come “*embedded agency*” ossia come capacità di determinarsi e di scegliere consapevolmente e volontariamente anche all'interno dello status quo. Quest'ultima visione, permette una conciliazione tra autodeterminazione e vulnerabilità, in quanto non nega la presenza, da una parte di forza, di determinazione e di capacità di agire anche all'interno dello status quo e degli squilibri di potere che lo governano, dall'altra delle vulnerabilità contestuali, personali e situazionali che incidono (limitandolo) sul ventaglio di scelte a disposizione dei singoli.

3.10. Un profilo di vittima

Come più volte evidenziato la domanda relativa al “*profilo*” di vittima riflette da una parte la mascherata intenzione di vedere, se esistente, quale sia nell'immaginario dei funzionari la “vittima ideale” e dall'altra di comprendere chi venga considerato vulnerabile alla tratta.

Rispetto alla richiesta di descrivere un profilo tipico o ricorrente le funzionarie si suddividono tra coloro che propongono un'immagine specifica e precisa di vittima e chi invece utilizza una terminologia più aperta senza individuare un profilo tipico.

In particolare, nella prima ipotesi le funzionarie, in maniera pressoché unanime descrivono la vittima di tratta attuale o potenziale come: **giovane donna tra i 17 e i 25 anni**, con una famiglia numerosa, un basso livello di istruzione, condizioni economiche fortemente disagiate e **proveniente da specifiche aree geografiche**. Rispetto a quest'ultimo punto c'è chi fa riferimento **unicamente alla Nigeria**, e chi si apre anche ad altre nazionalità:

“... *Nigeria, Costa D'Avorio e Albania ...*” m2c , e “... *altre nazionalità africane e sudamericane (ragazze transessuali peruviane e brasiliane per esempio) ...*”m2d

Nel delineare il profilo della vittima esse propongono una sorta di canovaccio estremamente dettagliato, riferendosi alle modalità del viaggio, alla figura delle madame, alla presenza del debito, alla coartazione della volontà della vittima tramite raggiri, minacce, coercizione fisica e psicologica (ad esempio tramite la ritualità jiujiu).

Una raffigurazione così precisa se da una parte evidenzia la grande preparazione di queste funzionarie rispetto alla tratta e alla lettura del fenomeno, può dall'altra far scattare la preoccupazione per la costruzione di una *prassi di conoscenza* e un *burn-out*. Invero, come evidenziato dall'analisi della prima tranche di interviste, per la maggioranza degli **operatori anti tratta** una delle problematiche più grandi è rappresentato dalla **non neutralità di ascolto** dei funzionari delle Commissioni Territoriali, che **iper specializzati** rispetto ad un mono target di tratta rischiano di

- Scadere in automatismi e presunzioni con i relativi problemi di sovra e sotto inclusione che questo comporta;
- Assumere un ascolto non neutrale dell'enarrato dei richiedenti protezione internazionale, che può portare ad oscurare e non cogliere la presenza di altre vulnerabilità che darebbero comunque adito a forme di protezione, perché “distratti” dalla ricerca di elementi che confermino l'esistenza di tratta.

Nonostante queste preoccupazioni, e nonostante la presentazione di un “dettagliato e standardizzato profilo di vittima di tratta” una rassicurazione perviene dal fatto che tutte le funzionarie continuano a rimarcare la necessità di operare una **valutazione individuale**, caso per caso, e dell'opportunità di considerare le informazioni sulla tratta e i relativi indicatori come semplici campanelli d'allarme.

*“... Giovane donna nigeriana, tra i 17 e i 24 anni, con un basso livello di scolarizzazione, proveniente da una famiglia priva di mezzi economici **che vive a Benin City**, o più in generale, **nell’Edo State**. Il basso livello di istruzione e la poca disponibilità di mezzi economici possono anche significare sfiducia nella possibilità di costruire un futuro decoroso e quindi maggiore predisposizione ad accettare proposte di lavoro lontane da casa, per quanto queste possano essere vaghe ...” m1b*

*“... Giovane donna proveniente dalla Nigeria, principalmente da **Benin City** o aree circostanti, con un basso livello di istruzione, con una famiglia numerosa e che versa in critiche condizioni economiche, o priva di legami familiari stabili ...” m1a*

Nella seconda ipotesi invece, le commissarie sottolineano come non sia possibile ricostruire un immaginario “tipico” di vittima. Invero, esse sottolineano che la natura multiforme, in costante evoluzione del fenomeno non consente di disegnare profili standardizzati, e sebbene vengano evidenziati degli elementi ricorrenti (relativi per esempio alla giovane età, alla componente di genere e all’identità di genere, alla provenienza da determinati contesti socio/culturali caratterizzati da povertà, analfabetismo e scarsa educazione, nonché da aree geografiche in cui si sono sviluppati bacini di reclutamento per la tratta) le espressioni utilizzate sono aperte e lasciano spazio alla presenza di elementi ulteriori. Per esempio, la provenienza dalla Nigeria viene nominata come un elemento tra gli altri. Da ciò possiamo desumere una grande attenzione alle diverse sfaccettature e sfumature del fenomeno della tratta, e alla tendenziale assenza di pregiudizi o prassi conoscitive incancrenite (per esempio non si ha l’effetto Nigeria). Tutti elementi che rassicurano rispetto alle sollevate (da parte degli operatori anti tratta) preoccupazioni di possibili forme di “burn out” e di non “neutralità d’ascolto” dei funzionari delle Commissioni Territoriali.

4. I fattori di vulnerabilità

I fattori di vulnerabilità vengono definiti, riprendendo le parole di una funzionaria, come quelle “... situazioni/condizioni in presenza delle quali può sorgere il sospetto di trovarsi di fronte ad una vittima attuale o potenziale di tratta ...” (m2 A).

Pertanto, essi sono lo specchio delle variabili che attirano l’attenzione delle funzionarie nell’individuazione delle vittime di tratta e dei profili di vulnerabilità alla medesima.

Ciò premesso dall’analisi delle interviste emergono diversi elementi.

Innanzitutto si osserva una mancanza di uniformità sia **esterna** (tra le diverse sezioni) che **interna** (tra le funzionarie di una medesima sezione) sia **nei fattori** che delle **fonti** da cui ricavarli. Per quanto concerne quest'ultimo punto, nella maggior parte dei casi le commissarie nominano gli stessi strumenti di soft law: le Linee Guida in materia di identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale Unhcr e Commissione Nazionale 2017 e Linee Guida Unhcr sulla Protezione Internazionale No7 del 2006. In due ipotesi però le commissarie (una funzionaria romana e una della sezione centrale di Milano) non menzionano alcun dato normativo e/o di soft-law, sostenendo che l'individuazione di tali fattori sia il risultato di “**prassi conoscitive**”. Infine, le intervistate della sezione di Roma citano, oltre alle summenzionate, anche altre fonti (il Protocollo di Palermo, la Convenzione del Consiglio d'Europa n. 197 sulla lotta alla tratta di esseri umani del 2005, le direttive 2004/81 e 2011/36 e le disposizioni rilevanti delle Direttive sulla protezione internazionale, l'attività di formazione promossa dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e il protocollo operativo sottoscritto con la Regione Lazio in data 6 febbraio 2018, per l'identificazione delle vittime di tratta per il contrasto dello sfruttamento degli esseri umani tra i richiedenti protezione internazionale).

Come prevedibile, questa eterogeneità tra le fonti e strumenti conoscitivi si riflette anche nella differenza tra i fattori individuati.

Ve ne sono alcuni unanimemente riconosciuti: come la *componente di genere (l'essere donna)*, la *giovane età (tra i 17 e i 25 anni)*, lo *stato di indigenza economica propria e/o della propria famiglia*, la *bassa scolarizzazione*, *provenire da determinate zone del mondo*.

Altri invece vengono differentemente declinati: per esempio una funzionaria riconduce la posizione di vulnerabilità nella tratta ad una **disparità di potere**, di qualsiasi natura essa sia (“... *la vulnerabilità raramente non ha a che fare con una disparità di potere, sia pur basata su motivazioni diverse ...*” fm2a), un'altra al “... *desiderio di emancipazione ...*”, ed infine anche *all'orientamento sessuale e all'identità di genere, ed in particolare all'essere transgender, all'appartenenza ad una religione minoritaria, alla mancanza di prospettive lavorative, al tipo di occupazione, per esempio all'aver esercitato la prostituzione (fr3)*.

Inoltre è interessante notare che l'ampiezza della “lista” dei fattori di vulnerabilità varia da funzionaria a funzionaria e, nella maggior parte dei casi appare molto più ridotta rispetto all'elenco di elementi presentati dagli operatori anti tratta. Per esempio, elementi -come la lingua, la condizione di irregolarità, lo status giuridico sub giudice, l'isolamento sul territorio- che in altri casi sono stati considerati fattori di rischio centrali, non sempre vengono nominati.

Un elemento peculiare, già comparso nella sezione dedicata alla definizione di vulnerabilità, è rappresentato dal concetto di **fattori di vulnerabilità multiple**⁶⁸⁸: ossia la condizione per la quale un richiedente è esposto a differenti forme di vulnerabilità determinate da una molteplicità di fattori. Da questa visione multifattoriale della vulnerabilità alla tratta riflette la necessità di una lettura del vissuto personale individuale attenta ad **ogni** dettaglio e che non si limiti o non si concentri unicamente su una causa di vulnerabilità (per esempio la minor età) ma sia capace di adoperare uno sguardo d'insieme. Invero, un soggetto potrebbe essere poco vulnerabile rispetto ad una specifica forma di vulnerabilità se singolarmente valutata, ma estremamente vulnerabile rispetto alla sommatoria dei fattori che lo affliggono.

Tutta questa difformità riflette il fatto che ciascuna funzionaria nella sua attività opera delle valutazioni personali, sulla base della propria esperienza lavorativa attuale e pregressa, della propria formazione e conoscenza del fenomeno. Ciò detto, l'eterogeneità dei fattori messi in luce potrebbe essere sintomatico di un diverso ordine e grado di attenzione ai “sintomi” di tratta che possono emergere nel corso di un'audizione, con tutti i problemi di sovra-sotto inclusione che questo comporta.

In ogni caso, tutte le intervistate considerano tali indici come **tipici** ma, in nessun caso **tassativi**: se da una parte sostengono che sia più facile riscontrare profili di vulnerabilità alla tratta (nel senso di esposizione al rischio) in presenza di determinate circostanze, dall'altra affermano che esse non possono che fungere che da semplice **campanello d'allarme**.

In altre parole, i fattori devono essere considerati un catalogo aperto ed in continua evoluzione. Da queste considerazioni le intervistate sembrerebbero essere molto attente ad evitare possibili problemi di **standardizzazioni** e di **sovra/sotto inclusione** delle vittime (attuali o potenziali) di tratta e quindi a confrontarsi in maniera critica con tali indicatori.

“... non è un elenco rigido e tassativo di indicatori, in quanto [...] si tratta di elementi che periodicamente devono essere aggiornati ed integrati a seconda delle evoluzioni del fenomeno e delle strategie tecniche adottate dalle organizzazioni criminali. Inoltre nel valutare le domande di protezione internazionale la Commissione deve procedere ad un esame individuale, e questo richiede una certa flessibilità nell'approccio anche a questo tema ...” (m2a)

“...non è possibile operare una generalizzazione, è sempre necessario valutare caso per caso [...] gli elementi più ricorrenti nelle vittime di tratta devono essere considerati come un elenco aperto ed

⁶⁸⁸ Intervista alla Commissaria fiorentina e ad una Commissaria sezione romana.

utile ad orientarsi costituendo un insieme di parametri indicativi che non devono costituire un elenco tassativo...” (m2c)

“...ogni elenco di fattori di vulnerabilità è un elenco aperto in quanto ogni esperienza di tratta è a se stante e il fenomeno può mutare... [...] un elenco chiuso e tassativo non permetterebbe un'individuazione adeguata di potenziali soggetti vulnerabili, rischiando di escludere chi pur essendo vulnerabile o già vittima non presenta i fattori più ricorrenti ...” (m2d)

5. Funzione ed effetti della vulnerabilità:

“... è importante individuare in anticipo i casi di persone vulnerabili [...] a seconda del tipo di vulnerabilità vengono attuate una serie di accortezze ...” (m2 C)

“... ogni vulnerabilità può essere diversa e implicare diverse misure da prendere. Una persona che presenta vulnerabilità ha bisogni particolari ma non tutte le persone vulnerabili hanno gli stessi bisogni [...] la legislazione europea e italiana si sofferma sul concetto di richiedenti vulnerabili e stabilisce garanzie specifiche per i richiedenti con bisogni particolari che spaziano dall'accoglienza, alla procedura per il riconoscimento e la conseguente decisione ...” (m2 D)

“... la vulnerabilità viene in rilievo dall'esame del fascicolo prima dell'audizione da cui possono emergere fattori di vulnerabilità che ci inducono a preparare il colloquio adeguatamente [...] allo svolgimento dell'audizione fino alla valutazione del caso e alla decisione ...” (m2 D)

Dalla risposta di tutte le funzionarie si ricava una lettura **funzional/servente** della vulnerabilità.

Come emerso già nella parte relativa alla definizione: il soggetto vulnerabile è portatore di **“esigenze particolari”** e pertanto la sua individuazione è funzionale ad azionare le relative misure specifiche. Queste si esprimono su due diversi livelli: **procedurale** e **sostanziale**. Il primo si esplica sia **prima del colloquio**, ricadendo per esempi nella prioritarizzazione di quel caso rispetto agli altri, o nella predisposizione di un *setting* di intervista specifico, o sulla scelta del funzionario (del medesimo genere) e dell'interprete, o sull'ammissione di personale esterno di sostegno (es: tutore, etnopsichiatra ...), sulla preparazione del luogo (es: child friendly) ecc... che **durante il medesimo**, per esempio nella richiesta (concordata con il richiedente) di visite mediche, o attraverso l'attivazione di procedure specifiche (si pensi al *referral* nel caso della tratta di esseri umani). A livello sostanziale invece, la funzione della vulnerabilità ricade sulla **modalità di interazione** con il richiedente (nella scelta delle

domande e degli argomenti da approfondire, nell'attenzione a determinati dettagli specifici), nella **valutazione delle risposte** (per esempio: la presenza di vulnerabilità potrebbe ostacolare la costruzione di un discorso lineare, coerente e dettagliato, o la capacità di ricostruire e raccontare vissuti traumatici) e, soprattutto **nell'assunzione delle decisioni** (la presenza di determinate vulnerabilità invero può condurre al riconoscimento di forme specifiche di protezione).

Rispetto a queste considerazioni che ricorrono in tutte le interviste, in un caso (funzionaria milanese sezione distaccata) la portata funzional-servente della vulnerabilità si arricchisce di un ulteriore particolare:

*“... Nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale è necessario **valutare la vulnerabilità dell'individuo per comprendere il timore soggettivo e per comprendere la sua unica e specifica capacità di sottrarsi al pericolo di una persecuzione, o al rischio effettivo di subire un danno grave ...**” m2b*

Dalle dichiarazioni di questa commissaria emerge un ulteriore spunto di riflessione: a livello sostanziale la vulnerabilità non è una categoria da tenere in conto unicamente per valutare la **credibilità del dichiarato** – in quanto la presenza di condizioni di vulnerabilità potrebbe intaccare ed influenzare la capacità del richiedenti di esporre la stessa storia- bensì rappresenta anche un **elemento sulla base del quale** giudicare **il timore soggettivo** del richiedente e quindi la **sua** capacità di sottrarsi al pericolo di una persecuzione o al rischio effettivo di subire un danno in caso di rimpatrio. In altre parole, tale concetto impatta:

- a livello procedurale sulla predisposizione e conduzione del colloquio,
- a livello sostanziale sulla valutazione della credibilità delle dichiarazioni
- a livello decisionale sulla sussistenza in concreto del timore di persecuzione e di rischio in caso di rimpatrio **e sull'opportunità di concedere la protezione.**

In quest'ultimo caso essa assume portata fortemente situazionata e la sua valutazione deve essere operata sulla base del caso concreto tenendo in considerazione le peculiarità specifiche del singolo individuo. Invero, quest'ultimo potrebbe essere **astrattamente vulnerabile**, nel senso di possedere caratteristiche o qualità personali che potrebbero farlo ritenere come *“portatore di esigenze particolari”* (per esempio minore, anziano, donna in stato di gravidanza, vittima di tortura...) ma, **concretamente non vulnerabile** e non necessitante misure di protezione in quanto **soggettivamente capace di sottrarsi al pericolo di persecuzione o dal rischio di subire un danno** .

Ciò premesso, l'esistenza di “*fragilità*” e “*di esigenze particolari*” nella maggior parte dei casi viene pre-individuata dalla lettura del fascicolo del richiedente protezione internazionale, sebbene possa sempre emergere anche **durante** il colloquio.

Ne consegue che normalmente vengono individuate le posizioni di vulnerabilità:

- a) “**oggettive / auto-evidenti**” ossia quelle legate a qualità personali o vicissitudini particolari che non necessitano di particolari od ulteriori specificazioni (minor età, stato di gravidanza, disabilità...)
- b) “**accertate e certificate**”: per esempio dalla presenza di un certificato medico
- c) o quelle su cui si è costruita una **prassi di conoscenza**: per esempio nel caso della vulnerabilità data dalla tratta di esseri umani si è formata una prassi di conoscenza relativa alle donne nigeriane richiedenti protezione internazionale potenziali vittime di tratta.

Questa visione, può, se portata alle estreme conseguenze portare ad una lettura *semplificativa e categoriale* di “chi” sia il soggetto vulnerabile e “perché” (lui e non altri) necessiti maggiori attenzioni. Da cui, la vulnerabilità legata a vicissitudini diverse ed ulteriori rispetto a quelle “*tipiche*” più difficilmente emergono, e/o promuovono la predisposizione di misure particolari.

Inoltre **tra** le stesse classi *standardizzate* (quelle individuate dalla normativa) alcune emergono con maggior facilità rispetto ad altre: è auto-evidente che quelle oggettive (per esempio legate al genere, all'età, allo stato di gravidanza) e certificate (malattia...) siano di più semplice rilevamento rispetto a quelle determinate da vicissitudini particolari come l'essere stato sottoposto a violenze, abusi, sfruttamento, e di cui spesso l'unico testimone è il migrante stesso. E se, come nella maggior parte dei casi avviene, la domanda di protezione internazionale non viene accompagnata da una descrizione dettagliata del caso specifico o dell'esistenza di esigenze particolari, queste spariscono, rimanendo nell'ombra, impedendo conseguenzialmente una valutazione corretta della storia individuale e della relativa esigenza di protezione.

Invero, è molto difficile che queste vulnerabilità “non auto-evidenti ” emergano se i richiedenti non sono stati assistiti nella compilazione del modello c3 da operatori esperti che li hanno aiutati a comprenderne il significato e la funzione, o che li hanno guidati nel far emergere le parti salienti e determinanti della propria storia, oppure che hanno autonomamente segnalato la presenza di situazioni particolari (per esempio la presenza di indicatori di tratta). Infatti succede di sovente che un richiedente “lasciato solo” non racconti i propri vissuti traumatici (per es. di violenza, sfruttamento, abuso) per paura, per inconsapevolezza e/o per timore. Pertanto spesso situazioni che potrebbero dare diritto alla predisposizione di misure ad hoc rimangono taciute.

Le summenzionate preoccupazioni sembrano essere condivise in tutto e per tutto da diverse funzionarie. Per esempio l'intervistata della commissione di Firenze riconosce, come limite

all'operato della commissione, il rischio del nascere di visioni stereotipate, e di pregiudizi rispetto al fenomeno della tratta e di come dovrebbero essere le sue vittime. Invero, essa sostiene che sebbene si cerchi di evitarlo attraverso corsi di formazioni costanti e tramite una valutazione individuale ed attenta al caso specifico, è facile che la presenza di **prassi conoscitive** porti ad un **ascolto non neutro** dell'enarrato del richiedente, con tutti i problemi di sovra e sotto inclusione che esso comporta.

“...se io non lo conosco il fenomeno, io non so neanche come farla la domanda! ...” f.f.

*“... quindi comunque dietro ad un fenomeno che ha delle caratteristiche generali si nascondono e si impigliano poi casi che sono i più difficili da scovare, perchè appunto il rischio è di arrivare con un **pregiudizio** rispetto a quello che **dovrebbe essere la vittima di tratta da parte dell'intervistatore. Lo riconosco come un limite su cui noi comunque lavoriamo sempre, cioè nel momento in cui tu hai una narrazione di una potenziale vittima di tratta che però non corrisponde bene bene a quelli che sono gli indicatori classici, quello che è il fenomeno più diffuso, cioè le caratteristiche più diffuse del fenomeno, li devi fare proprio un salto che sembra una cosa scontata se uno lo guarda dall'esterno, ma non lo è quando ci sei dentro [...] quando i fenomeni sono così massicci, soprattutto per quanto riguarda la tratta per sfruttamento sessuale in cui hai numeri importanti, quando hai il caso che si discosta dalla fenomenologia più diffusa è veramente più difficile, è veramente una sfida riuscire a tutelare quella persona tanto quanto tuteli le altre ...”*** f.f.

A bene vedere però, la presenza di pregiudizi è un limite costitutivo di questo tipo di lavoro. In primo luogo perché le domande di protezione internazionale sono molte, il lavoro è tanto, ed è facile che nella pratica quotidiana i “buoni propositi teorici” si perdano e lascino il posto a quelle criticità sollevate dagli operatori anti tratta. In secondo luogo perché per quanto un funzionario possa essere attento, è facile che la sua capacità di far emergere profili di tratta sia **condizionata dalle informazioni di cui dispone**. In altre parole, rispetto a fenomeni multiformi e di cui si sa ancora pochissimo è facile riconoscere solo gli indizi su cui l'occhio è stato “preparato”, e che tutto il resto non venga colto. A cascata, la presenza di questi errori (umani) di valutazione possono impedire la corretta preparazione del setting dell'intervista, o di creare un clima di empatia e di reciproco intendimento con il richiedente protezione internazionale, o di “formulare le domande giuste”, e quindi di riconoscere la presenza di vulnerabilità che darebbero adito a forme di tutela e di protezione. A ben vedere, un fenomeno si riconosce e si sa affrontare solo se è **già emerso** ed è già stato studiato... tutto il resto rimane in ombra.

In conclusione, la vulnerabilità nella procedure per il riconoscimento della protezione internazionale ha una portata **funzional servente**, sia dal punto di vista **procedurale** che **sostanziale**: e si esprime in una “esigenze di tutela e/o attenzioni specifiche”.

Nella maggior parte dei casi, chi sia il soggetto vulnerabile e quali siano le misure adatte a farvi fronte vengono individuate sulla base delle citate categorie normative internazionali e nazionali, sebbene l’elenco non venga considerato tassativo e si sottolinei la necessità di una valutazione individuale.

Il maggior rischio, denunciato dalle funzionarie, è la formazione di una lettura della vulnerabilità

a) **gerchica**: alcune forme vulnerabilità (quelle oggettive o certificate) attivano più facilmente misure di tutela rispetto ad altre,

b) **direzionata**: le vulnerabilità tipiche (individuate dalle normative dalle fonti di soft-law o quelle su cui si sono formate prassi conoscitive) emergono con più facilità rispetto alle altre, con la conseguente disattenzione su quest’ultime.

c) **comparativa**: alcune vulnerabilità sono considerate automaticamente più traumatiche rispetto ad altre, senza una valutazione individualizzata dell’impatto sui soggetti direttamente interessati.

5.1. Collaborazione della vittima con l’ente anti tratta ed affrancamento:

La collaborazione della/del richiedente protezione internazionale (attuale o potenziale) vittima di tratta (per esempio: l’accettazione di confrontarsi con un ente anti-tratta, e/o di entrare in un programma di protezione per vittime di tratta) come incide, se incide, sulla valutazione della sua credibilità?

Come premesso all’inizio del capitolo questo quesito è stato introdotto al fine di trovare un eventuale riscontro alle critiche promosse dagli operatori anti-tratta ad alcune pratiche delle Commissioni Territoriali, ed in particolare:

- della necessità di una certificazione della condizione di vittima di tratta, ottenuta tramite una verbalizzazione o atteggiamenti performativi (affrancamento, denuncia, ingresso in programmi anti-tratta) della vittima medesima
- dell’utilizzazione del meccanismo di *referral* alla stregua di un parere istruttorio decisivo, una sorta di “certificazione medica” da parte dell’ente anti-tratta.

Invero, nonostante esistano difficoltà e rischi, le risposte delle funzionarie contraddicono le preoccupazioni esplicitate dagli enti anti-tratta. Da tutte le interviste emerge che la “collaborazione” della vittima -nel senso di acconsentire a confrontarsi con un ente anti tratta, e/o di aderire ad un

programma art. 18- può incidere o meno sulla valutazione della credibilità della sua storia. Se presente può certamente facilitare il compito di raccolta degli elementi di riscontro su cui basare l'eventuale riconoscimento della protezione internazionale, ma non è di per se ne necessaria, ne sufficiente, a fondare il giudizio. Per le intervistate l'accettazione di un colloquio con l'ente anti tratta rappresenta solo un **utile strumento** per ottenere dalla sospetta vittima di tratta informazioni **ulteriori** e più dettagliate rispetto al suo vissuto, che magari non erano emerse in sede di audizione davanti alla Commissione e che possono essere la base per la concessione di un permesso. Per converso, il rifiuto della persona di aderire ai programmi di protezione non deve portare facili conclusioni rispetto al suo essere o meno vittima, attuale o potenziale, o **all'assenza di rischi** in caso di rientro.

Per le funzionarie la stessa relazione dell'ente anti tratta non rappresenta una "certificazione" o un parere istruttorio decisivo da cui far dipendere la propria valutazione sulla credibilità dell'enarrato della vittima. Non si tratta di una prova in se, quanto piuttosto di un'eventuale **riconferma**, da sola non sufficiente, della credibilità della storia. Infatti se quest'ultima appare come *internamente coerente, dettagliata e plausibile*, (e dunque sulla base dei criteri individuati dal d.lgs. 2007/251) l'eventuale accettazione della vittima attuale o potenziale di confrontarsi con un ente anti tratta incide solamente nella misura in cui l'enarrato riferito agli operatori esperti sia privo di contraddizioni e sostanzialmente identico a quanto dichiarato alla commissione. In altre parole, il confronto della vittima con un ente anti tratta non è in se e per se motivo di maggior credibilità dell'enarrato, quest'ultimo deve essere valutato a prescindere, e l'eventuale collaborazione della vittima può incidere positivamente (o negativamente) solo se riconferma quanto già esposto.

Le intervistate sottolineano che il giudizio sulla concessione o meno la protezione si fonda sulla presenza di un rischio **in caso di rimpatrio**, e non sull'attualità del pericolo nel territorio di destinazione. Ove sia questo il caso, acconsentire di fare ingresso in un programma anti-tratta può al più indicare l'opportunità di sollecitare la questura al rilascio di un permesso ex art. 18 T.u.i.

Alcune intervistate sottolineano altresì che il **rischio** non necessariamente è determinato solo dalla presenza di un'organizzazione criminale o dall'esperienza di tratta sul territorio di arrivo, quanto al possibile re-trafficking e/o alle discriminazioni, ritorsioni che in caso di rientro le vittime potrebbero subire da parte della propria famiglia e/o comunità di appartenenza e, più in generale, alle violazioni di diritti umani, alla sottoposizione di trattamenti inumani e degradanti.

D'altra parte per le funzionarie lo stesso rifiuto categorico di intraprendere una relazione con un ente-anti tratta o un percorso ex art. 18, può essere interpretato come un **indicatore della condizione di vulnerabilità** del/la richiedente, ovvero **del timore di subire ritorsioni** per aver rivelato all'autorità la propria condizione di sfruttamento. In questo caso, evidentemente, **la mancata collaborazione**

non incide negativamente sulla valutazione qualora anche altri elementi facciano pensare che il/la richiedente è effettivamente vittima di tratta.

Questi elementi confutano le preoccupazioni, sollevate da alcuni operatori anti tratta, rispetto allo snaturamento della protezione internazionale e allo sconfinamento dei ruoli tra sistema asilo e sistema anti tratta. Invero, come abbiamo visto nel precedente capitolo, alcuni tra essi denunciano che la concessione dello status molto spesso avviene sulla base di un meccanismo premiale, fondato sulla volontà della vittima di collaborare con le istituzioni giudiziarie e/o dell'ingresso in un programma art. 18 t.u.i.

Infine e contrariamente alle critiche rispetto ad una possibile non neutralità nell'ascolto delle funzionarie, le risposte di quest'ultime ci restituiscono al contrario la presenza di una valutazione molto attenta e capace di approfondire l'intera storia del richiedente. Per esempio, una funzionaria milanese⁶⁸⁹ sottolinea che nella maggior parte dei casi “la persecuzione e l'agente persecutore”⁶⁹⁰ non hanno a che fare con la vicenda di tratta. Questa dichiarazione evidenzia che nella conduzione dell'audizione con la sospetta vittima/richiedente la funzionaria analizza anche elementi e vulnerabilità diverse e non necessariamente legati alla tratta ma che possono dare diritto in se a forme di protezione.

Ciò premesso, occorre sottolineare che soli 4 dei 41 collegi nazionali (19 Commissioni Territoriali e 22 sezioni distaccate), hanno acconsentito a partecipare al presente progetto di ricerca. Essi probabilmente rappresentano quelli più disponibili a mettersi in discussione e a confrontarsi su queste tematiche. Pertanto le informazioni raccolte non possono essere generalizzate per la totalità delle Commissioni Territoriali, né confutare (per lo meno non totalmente) le criticità sottolineate dagli operatori anti tratta.

⁶⁸⁹ “...Spesso il c.d. agente persecutore – la persona o la situazione che ha spinto la donna a lasciare il Paese - **può non avere nulla a che fare con la vicenda di tratta** subita dalla donna e, se questo è il caso, la disponibilità a collaborare nell'ambito del sistema di protezione sociale ex art 18 d.lgs 286/1998 **non necessariamente è un elemento di maggior credibilità della richiedente** ...” mlb

⁶⁹⁰ Elementi da cui dipende il rilascio della protezione internazionale.

Conclusioni

Arrivata al termine di questo percorso è necessario riflettere sugli obiettivi della ricerca e sulle risposte emerse dall'analisi del materiale raccolto.

Il progetto si proponeva di applicare la teoria della vulnerabilità di Fineman, nella sua doppia veste di *strumento di analisi critica* e di *oggetto* d'indagine, nel contesto della tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale in Italia. L'obiettivo era raccogliere e mappare le rappresentazioni della vulnerabilità di quei soggetti che rappresentano l'anello di congiunzione più vicino con il fenomeno oggetto di studio e che promuovono un sindacato sulla medesima, al fine di estrapolarne le interpretazioni che si celano dietro e riempiono di significato il loro agire, mettendo a fuoco (se ed ove presente) lo scarto tra il testo normativo e la sua applicazione concreta, nonché le conseguenze (effetti) di tali letture sulla quotidianità degli interventi (come sul riconoscimento e sull'emersione del fenomeno, sull'identificazione delle vittime... ..).

Attraverso il filtro della vulnerabilità Fineman ha sfidato alcune idee fondamentali dell'etica, della politica e del diritto statunitense, svelando i costrutti tradizionali e le norme sociali. È in quest'ottica che la vulnerabilità si è fatta sia l'oggetto che lo strumento della sua analisi critica: invero la teorica ha palesato come sia proprio sulla base del significato che viene attribuito a "*vulnerabile*" e a "*chi*" e "*perché*" venga considerato tale che si modellano i programmi di intervento sociale, il sistema di welfare, le pratiche giuridiche e le prassi quotidiane. Come nel contesto statunitense, la teoria finemaniana ha offerto ottimi spunti di riflessione nel panorama della tratta di esseri umani, dove la pervasività dei suoi assunti si è mostrata in tutta la sua portata.

Attraverso la mappatura teorica, capitolo terzo, sono state individuate diverse declinazioni della vulnerabilità. In particolare quella neo-liberale, smascherata dalle teorie finemaniane, che la considera o come una situazione passeggera ed eccezionale della vita umana, che caratterizza solamente alcune fasi/momenti della vita (malattia, infanzia...), oppure come una qualità propria ed immutabile di determinati soggetti o gruppi di individui che per qualità personali sono maggiormente esposti al rischio di subire danni. In questa prospettiva, la vulnerabilità viene intesa come una fragilità, una debolezza, assumendo una valenza fortemente negativa e svalutativa: chi versa in tale condizione non è autonomo bensì dipendente ed incapace di prendere decisioni nel proprio interesse. I "fattori di vulnerabilità" e i soggetti "vulnerabili" vengono individuati tramite la codificazione di elenchi tassativi e predeterminati, con possibili conseguenze in termini di stereotipizzazioni (di chi sia il soggetto vulnerabile), omologazioni (tutti quelli che rientrano nella categoria versano nella medesima condizione) e misconoscimento della molteplicità delle altre cause determinanti. Questa accezione è quella che secondo Fineman ha portato negli Stati Uniti a forme di *esclusione* e *rifiuto* del soggetto

vulnerabile, inteso come un fallimento, un'eccezione rispetto alla regola: l'individuo indipendente ed autonomo. Atteggiamento che secondo la teorica si rifletterebbe altresì nella predisposizione di modelli di intervento assistenzialistici, incardinati sul precetto "il soggetto vulnerabile deve essere salvato" e che nelle loro versioni più estreme si traducono in iniziative a stampo paternalistico e correttivo. A questa accezione Fineman contrappone un'altra visione della vulnerabilità, in cui quest'ultima emerge come una condizione al contempo: ontologica (costitutiva ed inevitabile), relativa (eterodeterminata) e profondamente relazionale. Invero, se da una parte la vulnerabilità è una caratteristica costitutiva dell'essere umano, che lo espone al rischio di subire danni e ne evidenzia la sua inevitabile interdipendenza, dall'altra esistono alcuni soggetti che ne soffrono più degli altri in ragione della diversa quantità e qualità di risorse di cui dispongono. Questo differenziale evidenzia la presenza di un'altra forma di vulnerabilità, quella relativa, questa volta evitabile e determinata dalle relazioni familiari, sociali, economiche ed istituzionali in cui ciascun individuo è calato.

Lungi dall'essere solamente un mero esercizio teorico, lo scontro tra queste due diverse accezioni della vulnerabilità "predeterminata e statica" e "ontologica e relativa insieme" è emerso anche dall'analisi giuridico normativa, capitolo quarto: dove accanto ad un modello atomistico ed identitario, fondato sulla tipizzazione dei soggetti vulnerabili e/o dei fattori di vulnerabilità, si posiziona un orientamento situazionista, legato ad una visione dinamica e contestuale della medesima, che rifiuta categorizzazioni generali ed astratte, preferendo una valutazione circostanziata del caso concreto.

Così come a livello normativo, tali orientamenti si contendono altresì la scena giurisprudenziale emergendo sia nelle sentenze della Corte Edu che della Cassazione Penale. Invero, in entrambe, accanto al modello atomistico e a quello situazionista, si affianca un terzo posizionamento: quello intermedio, il quale se da una parte sottolinea la necessità di una valutazione individualizzata dall'altra non disconosce l'importanza di elenchi e/o indici (quantunque aperti) di soggetti e/o fattori di vulnerabilità, considerandoli utili strumenti orientativi per il lavoro del giudice.

Dalle decisioni giudiziarie si sono ricavate però ulteriori particolarità: dalle sentenze europee per esempio è emersa un'interpretazione della vulnerabilità **valutativa**, ossia fondata su giudizi di valore, **comparativa**, tra chi è meno o più vulnerabile e a carattere fortemente **prescrittivo e funzionale-sistemico**, ovverosia il cui significato muta rispetto all'utilizzo e al risultato che si vuole ottenere.

Invece, dalle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale si è estrapolato quale sia il "punto di vista" prediletto dal legislatore e dall'interprete interno: quello oggettivo. La definizione di vulnerabilità nella tratta di esseri umani, in particolare nella sua accezione di "*posizione in cui il soggetto non ha reali ed accettabili alternative se non sottomettersi all'abuso*" viene ancorata

alla *lex loci* ed al comune sentimento sociale di un determinato contesto e momento storico, a prescindere delle inclinazioni personali del soggetto direttamente interessato.

Infine, sempre dall'analisi giurisprudenziale si è ricavato un ultimo spunto di riflessione: la vulnerabilità nella tratta di esseri umani viene posta in contrapposizione con l'autodeterminazione individuale. Essa viene considerata come quella condizione o di precarietà, o fragilità, o di mancanza materiale o morale che -a prescindere da dove derivi- è idonea, se abusata, a menomare od azzerare la libertà di scelta e la capacità della vittima di esprimere un consenso incondizionato e volontario.

Tutti questi elementi sono stati linee guida fondamentali per la costruzione delle interviste ai testimoni privilegiati e soprattutto per la loro analisi. Quest'ultimi hanno rappresentato il naturale punto di arrivo dell'investigazione: invero, essi si situano là dove "tutto ha inizio", dove il nostro sistema incontra ed interloquisce per la prima volta con le vittime di questo fenomeno promuovendo un sindacato sulla vulnerabilità delle medesime. Pertanto, indagare il *loro* significato di vulnerabilità nella tratta, muovendo dagli assunti finemaniani e muniti dei summenzionati strumenti d'indagine, ha permesso di raccogliere quelle *percezioni* che poi a cascata si ripercuotono su tutte le altre fasi del processo di identificazione ed emersione delle vittime. All'analisi delle loro interviste sono stati dedicati il capitolo sesto e settimo del presente elaborato, riferiti, rispettivamente, agli operatori e alle operatrici anti tratta, e alle funzionarie delle Commissioni Territoriali.

Come già rimarcato più volte si tratta di risultati parziali e difficilmente generalizzabili a causa della diversificazione del fenomeno a livello nazionale, dell'eterogeneità contestuale degli intervistati, in quanto variamente dislocati sul territorio e della natura stessa delle domande proposte, poiché fortemente ancorate a valutazioni, sensibilità ed esperienze personali e professionali. A questi elementi si sono summati la limitatezza delle risorse temporali e materiali a disposizione e, per le Commissioni, l'esiguità degli interlocutori coinvolti. In specifico, per quest'ultime, si sono resi disponibili solo 4 collegi sui 41 totali (19 Commissioni Territoriali e 22 sezioni distaccate), forse (?) i più interessati al tema e sicuramente quelli più disposti a mettersi in discussione. Circostanza che traspare dall'attenzione, precisione e desiderio di confronto delle loro risposte.

Ciononostante, il presente lavoro ha comunque permesso, senza alcuna pretesa di esaustività, di raccogliere un frammento della complessità del tema analizzato e di raccontarne luci ed ombre e criticità, dando modo, proprio come fece Fineman nel contesto statunitense, di cogliere gli effetti legati alle diverse interpretazioni della vulnerabilità. Inoltre, la scelta di mettere a confronto operatori anti tratta e commissioni territoriali ha dato modo di osservare lo stesso fenomeno da punti di vista diversi: alle volte tra loro allineati, alle altre in profondo conflitto.

L'eterogeneità delle vedute emersa dalle mappature teoriche e giuridiche si è rispecchiata anche nella diversità delle risposte ottenute dai testimoni privilegiati. Cosa che ha mostrato di avere

delle ripercussioni non indifferenti all'interno del mondo tratta, riflettendosi in ogni fase in cui esiste un sindacato sulla medesima.

Tra gli intervistati non esiste una visione unanime di che cosa sia la vulnerabilità nella tratta di esseri umani, né di chi siano i soggetti da considerarsi tali o di quali siano i fattori che la determinano, ma su una cosa tutti si trovano concordi: essa rappresenta un “*vulnus*”, dal latino, una ferita, un danno che, a prescindere da dove derivi, pone il soggetto offeso in una posizione di svantaggio e disparità, rendendolo necessitante di attenzioni particolari.

A ben vedere, come suggerito dall'analisi delle sentenze della Corte Europea, la vulnerabilità nel contesto della tratta di esseri umani si carica di una valenza profondamente *performativa e funzionale*: essa cambia portata, interlocutori e significato a seconda dell'uso e dell'effetto che se ne vuole ricavare.

Per esempio, dal confronto con gli operatori anti tratta è emerso che la vulnerabilità comporta degli effetti e legittima degli interventi diversi a seconda dell'età! Nel caso dei minorenni per esempio, è proprio quest'ultima ad imporre, a livello normativo, il dovere, sia morale che giuridico, di agire e di sostituirsi al minore nell'assunzione delle scelte nel suo interesse. Per le vittime maggiorenni al contrario, l'onere di offrire un'alternativa non può travalicare il diritto del soggetto di autodeterminarsi e di scegliere se affrancarsi o meno dal sistema. Pertanto sebbene la vittima di tratta maggiorenni sia vulnerabile, alla stregua del minore, la sua condizione non legittima una costrizione del libero arbitrio o una sostituzione nell'assunzione delle scelte.

La versatilità di questo concetto rispetto *ai sistemi* e agli *interlocutori* che se ne servono è emersa in tutta la sua portata nella dissonanza, quasi paradossale, tra universo penale e socio-assistenziale. Dall'analisi giuridica è emerso quanto nel contesto normativo e giurisprudenziale italiano, il sindacato sulla sussistenza di una “posizione di vulnerabilità” -finalizzato a comprendere se ci si trovi o meno di fronte ad una vittima di tratta- viene promosso sulla base di un punto di vista oggettivo (la *lex loci* ed il contesto socio-culturale e valoriale italiano), a nulla rilevando percezione dell'accettabilità delle alternative e/o della dignità delle scelte del soggetto direttamente interessato. Al contrario, questi elementi sono imprescindibili nell'universo socio-assistenziale, in cui l'accesso ai programmi anti-tratta avviene solo su base consensuale (per i maggiorenni). Allo stesso tempo però si è reso evidente quanto la macchina penale abbia un disperato bisogno di prestare ascolto alla vittima e al suo punto di vista. Per combattere il fenomeno è infatti necessario che queste collaborino alle indagini, forniscano informazioni, denunciino. Pertanto vi è necessità che prendano consapevolezza della condizione di sfruttamento in cui versano, si convincano ed acconsentano a distaccarsi dall'organizzazione criminale. Tutte queste operazioni hanno come elemento centrale il loro “sentire soggettivo” e le loro tempistiche. In altre parole, il fatto che le vittime non si auto-percepiscano come

tali, o decidano di non affrancarsi accedendo ai programmi di emersione e protezione non solo rappresenta un fallimento nella loro tutela, ma si ripercuote a cascata sull'intero sistema penalistico, sulla lotta alla tratta di esseri umani e sulla persecuzione dei criminali (bloccandoli).

Proseguendo su questo aspetto, nelle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale la vulnerabilità è **funzionale** ad attivare tutta una serie di accorgimenti e misure specifiche che si esprimono sia a livello **procedurale** (come nella prioritizzazione della domanda, nella predisposizione di un *setting* specifico di intervista, nella scelta del funzionario, nell'attivazione del referral...) che **sostanziale**. In questa seconda ipotesi essa incide sia sulle **modalità di interazione** con il richiedente (ad esempio nella scelta delle domande e degli argomenti da approfondire o nell'attenzione a determinati dettagli specifici); sia nella **valutazione delle risposte e della credibilità dell'enarrato**, in quanto la vulnerabilità è considerata capace di ostacolare la costruzione di un discorso lineare, coerente e dettagliato, o la capacità di raccontare vissuti traumatici; sia **nell'assunzione delle decisioni** in merito alla concessione o meno della protezione, ben potendo rappresentare l'elemento sulla cui base giudicare la sussistenza del timore soggettivo in caso di rientro e/o la capacità di sottrarsi al pericolo di una persecuzione e/o al rischio effettivo di subire un danno. Pertanto definire *cosa sia* la vulnerabilità, *chi siano* i vulnerabili e *come* riconoscerli, gioca un ruolo fondamentale. Dal confronto con le funzionarie è emerso che nelle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale ciò avviene: in parte sulla base delle categorie normative predisposte dal legislatore nazionale ed internazionale (ad esempio direttiva qualifiche, direttiva procedure e direttiva tratta e relativi decreti attuativi), in parte sulla base di strumenti di soft law (si pensi alle linee guida Unhcr), ed in parte è lasciato alla sensibilità, all'esperienza e alla formazione di ciascun funzionario. È evidente che per quanto quest'ultimo possa essere attento e preparato è facile che la sua capacità di far emergere profili di vulnerabilità sia condizionata da una pluralità di variabili, come **dalle informazioni di cui dispone** e/o dal carico di lavoro con cui si deve quotidianamente confrontare. Infatti, dalle interviste è risultato come più sovente emergano solo le vulnerabilità: **“oggettive o auto-evidenti”**, ossia quelle legate a qualità personali o vicissitudini particolari che non necessitano di ulteriori specificazioni (minor età, stato di gravidanza, disabilità...), **“accertate e certificate”** per esempio da un certificato medico, di un parere dell'ente anti tratta, o ancora, da comportamenti performativi della vittima stessa (come la proposizione di una denuncia o l'accesso a strutture specializzate), ed infine, dalla sussistenza di **prassi conoscitive** (come è accaduto per la tratta nigeriana). Tutto questo, porta a scadere in letture *categoriali, gerarchiche ed automatizzate* di chi sia il vulnerabile, e di chi meriti protezione, con il misconoscimento e la disattenzione rispetto a forme di vulnerabilità diverse ed ulteriori rispetto a quelle **“tipiche”** o comunque determinate da vicissitudini particolari (come l'essere stato sottoposto a violenze, abusi, sfruttamento) e di cui spesso l'unico

testimone è il migrante stesso. E se, come nella maggior parte dei casi avviene, la domanda di protezione internazionale non è stata accompagnata da una descrizione dettagliata del caso specifico o dell'esistenza di esigenze particolari, queste spariscono, rimanendo nell'ombra, di conseguenza impedendo una valutazione corretta della storia individuale e della relativa esigenza di protezione.

D'altra parte è normale: *vedere* solo ciò che l'occhio è abituato a *riconoscere*, *chiedere* solo quello che abbiamo imparato a *domandare* ed *agire* secondo le regole che ci hanno *insegnato a rispettare*.

Rispetto all'*agire*, applicare la teoria finemaniana alla tratta di esseri umani ha permesso altresì di mettere a nudo la sussistenza di automatismi e categorizzazioni non solo su chi siano i vulnerabili, bensì anche rispetto alle modalità di intervento. Invero, il problema lungi dall'essere meramente teorico è trasparso dalle criticità, alle volte paradossali, denunciate dai testimoni privilegiati.

Per esempio, dalla quasi totalità delle interviste è emersa una lettura critica del sistema anti tratta, colpevole di essere intriso di stereotipi su chi sia la vittima vulnerabile, quali i suoi bisogni e, di conseguenza, di quale sia il tipo di intervento adeguato. Per diversi testimoni privilegiati infatti il sistema anti tratta, come attualmente modulato, pecca di rigidità ed arretratezza rispetto alle evoluzioni del fenomeno, rivelandosi spesso incapace di corrispondere alle esigenze espresse dai mutamenti in atto: esso è rivolto quasi unicamente al fenomeno dello sfruttamento sessuale femminile ed è strutturato su "pacchetti" chiusi, difficilmente modulabili rispetto alle esigenze specifiche del singolo caso concreto e molto spesso troppo severi e limitativi dalla libertà personale, al punto da non rappresentare un'alternativa valida ed appetibile per alcune vittime.

In egual misura l'accoglienza dei richiedenti asilo, un sistema costruito appositamente per svulnerabilizzare gli utenti, è risultato essere esso stesso un fattore di vulnerabilizzazione alla tratta. Invero è un dato empiricamente confermato da diversi intervistati, che coloro che si trovano nelle strutture di accoglienza in attesa di una decisione in merito al loro status, versano in una condizione di precarietà giuridica e sociale che li espone al rischio di divenire vittime. Spesso è proprio nelle more del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale ed all'interno dei centri di accoglienza che il richiedente viene agganciato o direttamente contattato l'organizzazione criminale, per esempio al fine di cercare una soluzione immediata a necessità da lui considerate primarie ed impellenti (saldare debiti -moralì od economici-, corrispondere alle aspettative della famiglia, mantenere i propri cari in patria etc..).

In questo senso, nella tratta di esseri umani riconoscere la vulnerabilità come una costante dell'essere umano ed al contempo un effetto di relazioni economiche, politiche, sociali ed istituzionali svela la molteplicità di attori che concorrono ai processi di "vulnerabilizzazione individuale". Essa mette in luce la presenza di **altri "nemici"** rispetto alle sole organizzazioni criminali, come l'ineguale distribuzione delle ricchezze e dei privilegi, così come il ruolo giocato dalle politiche migratorie

statali e sovranazionali, che concorrono, come in un enorme meccanismo di **dumping sociale**, a porre gli individui nella condizione di dover **accettare** condizioni inique al fine di soddisfare necessità ulteriori.

Questo ci riporta ad ulteriori due aspetti emersi dallo studio della vulnerabilità e tra loro interconnessi: il punto di vista ed il rapporto vulnerabilità-autodeterminazione. In specifico, nella tratta di esseri umani la **definizione** stessa di vulnerabilità viene inscindibilmente legata al concetto di autodeterminazione, alla sua limitazione o assenza, restituendoci un'immagine di vulnerabilità come di quella *condizione che costringendo sensibilmente il ventaglio di possibilità a disposizione del singolo, ne impedisce la formazione libera ed incondizionata del consenso*. Tale paradigma ricalca l'orientamento giurisprudenziale maggioritario che chiamato ad interpretare vulnerabilità, intesa come *mancaza di alternative reali ed accettabili*, assume un punto di vista oggettivo, fortemente ancorato alla lex loci e alla scala valoriale e culturale interna. Questo posizionamento, riscontrato anche nella maggior parte delle interviste, riflette una visione fortemente eurocentrica di quale sia il *"maggior interesse della vittima"*, della dignità delle alternative e della validità delle medesime", spesso senza prendere in considerazione le valutazioni, la scala di priorità e le visioni del mondo dei soggetti direttamente interessati. In questo panorama l'unica scelta considerata avvalorabile è quella di **affrancarsi dall'organizzazione criminale**. In altre parole, tale lettura, considera le vittime di tratta come impossibilitate ad assumere, all'interno dello sfruttamento, delle scelte nel proprio interesse: da cui qualsiasi espressione di consenso e forma di determinazione, diversa da quella di fuoriuscire dall'organizzazione criminale e denunciare i trafficanti, deve necessariamente essere considerata fallace. Sebbene questo non abbia rilevanza alcuna dal punto di vista normativo (ogni consenso della vittima deve essere considerato viziato in presenza di un mezzo di coercizione) è facile immaginare che possa portare o ad una negazione della forza, resilienza e capacità di scelta o comunque ad non prestare sufficiente attenzione alle istanze di cui ciascun soggetto si fa portatore. Invero, se condotto alle estreme conseguenze questo atteggiamento potrebbe portare a ricercare nel percorso delle vittime **due livelli di involontarietà** (sia alla partenza che nell'agire lo sfruttamento) e dunque a non ricomprendere quelle situazioni border-line in cui le vittime di questo fenomeno si immettono volontariamente nel mercato contattando direttamente i trafficanti, o hanno deciso di permanervi per il raggiungimento di scopi ulteriori. A ben vedere questa contrapposizione tra vulnerabilità ed autodeterminazione si scontra con il quadro emerso dalla ricostruzione del fenomeno, che ha messo in luce come accanto alle forme di coercizione più dure esistano modalità di sfruttamento basate sulla ricerca del consenso della vittima e di una sua collaborazione attiva.

In conclusione, da questo lavoro è emerso quanto la vulnerabilità sia un concetto estremamente complesso, ancora di più se letto all'interno di un fenomeno, come quello della tratta, in continua evoluzione e mutamento.

Studiare le percezioni della vulnerabilità ha significato interrogare le visioni del mondo, i costrutti valoriali, e le norme sociali che vi si celano all'interno e la riempiono di senso.

L'immagine della vulnerabilità che si ricava dagli attori intervistati non è altro che lo specchio della società in cui sono inseriti, degli squilibri di potere che la governano e degli strumenti (se esistenti) pensati per farvi fronte.

Fineman, con lo sguardo rivolto oltre oceano, reclamava la presenza di uno Stato più responsivo e più responsabile, invidiandoci quell'uguaglianza sostanziale propria della nostra cultura giuridica. Dalla ricerca emerge però quanto anche noi siamo ancora ben lontani dallo scopo. Vittime di una visione della vulnerabilità intrisa di moralismi categorizzazioni e semplificazioni appariamo ancora fortemente legati ad un atteggiamento comparativo che suddivide la società tra *forti e deboli*, *vittime e carnefici*, *autonomi e dipendenti*, creando gerarchie sociali che negano la nostra intrinseca interdipendenza. Ciascuno di noi è vulnerabile, alcuni lo sono maggiormente in ragione della differente quantità e qualità delle risorse economiche di cui dispone. Accettarlo significa superare ogni visione categoriale e demandare un sistema modulato sulle prerogative del singolo e capace di ascoltare ed accoglierne peculiarità e differenze. In altre parole significherebbe dare applicazione a all'art. 3 della costituzione che racchiude il principio di uguaglianza sostanziale e che al secondo comma impone alla Repubblica il compito di *“rimuovere quegli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”*.

BIBLIOGRAFIA

1. Vulnerabilità

Barbera A., Fusaro C., *Corso di diritto Costituzionale*, Il Mulino, 2012.

Bernardini M.G., Casalini B., Giolo O., Re L. (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, IF Press Srl – Roma, 2018.

Butler J., Gambetti Z., Sabsay L. (a cura di), *vulnerability in resistance*, mon. Durham, NC and London: Duke UP, 2016

Fineman, M., *The autonomy myth. A theory of dependency*, New York: The New Press, 2004.

Fineman M., *the Autonomy Myth: lies we tell to ourselves about dependency and self-sufficiency*. New York Press, 2004.

Giolo O, e Pastore, B. (a cura di) *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, Carroci Editore, Roma, prima edizione, 2018.

Nifosi Sutton I., *The Protection of Vulnerable Groups under international Human Rights Law*, monografia, Taylor & Francis Ltd, 2017.

Pitch, T., *un diritto per due, la costruzione giuridica di genere, sesso, sessualità*, il Saggiatore, Milano, 1998,

Vezzadini S., *Per una sociologia della vittima. Laboratorio Sociologico, diritto, sicurezza e processi di vittimizzazione*, monografia, Franco Angeli sesta ristampa, Milano, 2012

Genero&Direito, International Journal, periodico de Nucleo de Estudio e Pesquisas sobre Genero e Direito, Centro de Ciencias Juridicas – Universidade Federal de Paraiba, V.5 N.3 2016.

1.1. Articoli e contributi:

Amalfitano C., *la vittima vulnerabile nel diritto internazionale e dell'unione europea*, Riv.it.med.leg.2/2018, pp. 523-551.

Al Tamini Y., *The Protection of Vulnerable Groups and Individuals by the European Court of Human Right*, <http://njb.nl/Uploads/2015/9/Thesis-The-protection-of-vulnerable-groups-and-individuals-by-the-European-Court-of-Human-Rights.pdf>

Bernardini M.G., *il soggetto vulnerabile. Status e prospettive di una categoria (giuridicamente) controversa*, Riv. Filosofia del Diritto, fascicolo 2, dicembre 2017, pp. 365-384,

Bernardini M.G., *Vulnerability and the (disability) law: status, challenges and promises of a controversial category*, Genero e Dereito, V. 5 – N° 03- 2016, pag. 133

Bouchard M., *Sulla vulnerabilità nel processo penale, breve guida giuridico-filosofica sulla vulnerabilità della vittima di reato*, Dpu diritto penale e uomo, Criminal Law and Human Condition, Milano, 2019, pp. 1-25

Casadei, T., *La vulnerabilità in prospettiva critica*, in *vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, a cura di Pastore B e Giolo O., monografia, Carrocci editore, prima edizione, 2018, pag. 73-99.

Casalini B., *Politics, Justice and the vulnerable subject, the contribution of feminist thought*, Genero&Direito, Universidade Federal de Paraiba, V.5 N.3 2016, pag. 15-29.

Casalini B., *Le teorie femministe contemporanee, dal paradigma della sovranità al paradigma della vulnerabilità*, in *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, a cura di Bernardini M.G., Casalini B., Giolo O., *Re L.*, If Press, Roma 2018, pp. 27-49

Chenal R., *La definizione della nozione di vulnerabilità e la tutela dei diritti fondamentali*, art. *Ars Interpretandi*, V. 2, luglio-dicembre, 2018, pp. 35-55.

Diciotti E., *La vulnerabilità nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, Ars interpretandi, V.2, luglio-dicembre 2018, pp. 13-34

Di Martino A., *stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù. Contenuti e metodi fra diritto nazionale e orizzonti internazionali*. art. Archivio Penale 2019/2, pp. 1-48.

Fineman, M. A., *the vulnerable subject and the responsive state*, article Emory Law Journal, 60, 2010, pag. 151-275

Fineman, M. A., *The Vulnerable Subject: anchoring Equality in the Human Condition*, Yale J.L. & Feminism, Vol 20, n.1, 2008, pp. 1-24

Fineman M.A., *Elderly as Vulnerable: Rethinking the Nature of Individual and Societal Responsibility*, the Elder Law Journal, vol. 20, 2012 pag. 75-122.

Fineman M.A., *Vulnerability and social Justice*, ValpoScholar, vol. 53 n. 2, 2019, pp. 342-369.

Ferrarese E., *il geometra e i vulnerabili: gli studi del concetto di vulnerabilità nelle scienze sociali*, Genero&Direito, Universidade Federal de Paraiba, V.5 N.3 2016, pag.152-173.

Gallagher, Anne T., McAdam M., *abuse of a position of vulnerability within the definition of trafficking persons*, article, BePress, 2018, pp. 185-196.

Genovese, Santoro *l'art. 18 (T.u. immigrazione) e il contrasto allo sfruttamento lavorativo: la fantasia del giurista tra libertà e dignità*, Giornale del diritto del lavoro e delle relazioni industriali, 2018, pag. 543-579.

Genovese D., *Capitolo III, Difficoltà applicative nell'ordinamento italiano. Il quadro giuridico-repressivo in materia di schiavitù, tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo: quali prospettive?* ADIR, centro di ricerca Interuniversitario, 2015.

Gilson, Erinn C., *Vulnerability and victimization: Rethinking key concepts in feminist discourses on sexual violence*, article, *Journal of Women in Culture and Society* vol. 42, no. 1, 2016, pp. 71-98.

Giolo O *La vulnerabilità neoliberale. Agency, vittime e tipi di giustizia*. Cap. XVI, in *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, a cura di Giolo O, e Pastore, B., Carroci Editore, Roma, prima edizione, 2018, pp. 253-273

Giolo O., *Conclusioni. La vulnerabilità e la forza: un binomio antico da ritematizzare*, in M.G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo, L. Re (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, IF Press Srl – Roma, 2018, pp. 341-350

Kittay E. F., *Il danno morale del lavoro di cura migrante: per un diritto globale alla cura*, Sifp Società Italiana di Filosofia Politica. <http://www.sifp.it/didattica/inediti/eva-feder-kittay-il-danno-morale-del-lavoro-di>.

Kittay E.F., *Dipendenza*, journal article, *Genero&Direito*, Universidade Federal de Paraiba, V.5 N.3 2016, pag. 49-57

Negri N., *Vulnerabilità sociale. I fragili orizzonti delle vite contemporanee*, *Animazione Sociale*, agosto/settembre 2006, pag. 14-19.

Nussbaum M., *Capabilities as fundamental entitlements: Sen and social justice*, *Feminist Economics*, vol. 9, 2003, pp. 33-59.

Pastore, B., *Soggettività giuridica e vulnerabilità*, in Pastore, B., Giolo, O., (a cura di) *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, Carroci Editore, prima edizione, 2018, pag. 127-145

Perez, J. L., *A criminal reading of the concept of vulnerability: a case study of Brazilian Trafficking victims*, *Social & Legal Studies*, vol. 25, 2015, pp. 23-42.

Peroni e Timmer, *Vulnerable Groups: the Promise of an Emergent Concept in European Human Rights Convention Law*, *International Journal of Constitutional Law*, V. 11, n. 4, 2013, pp. 1056-1085.

Plambech S., *Between Victims and Criminals: Rescue, Deportation, and Everyday Violence Among Nigerian Migrants*”, journal article, *Social Politics* Vol 21 N 3, 2014.

Re L., *introduzione: la vulnerabilità fra etica, politica e diritto*, in Bernardini M.G., Casalini B., Giolo O., Re L. (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, If Press, Roma 2018, pp. 7-27,

Rigo E., *Re-gendering the Border: Chronicles of women’s resistance and unexpected alliances from the Mediterranean border*, journal article, *ACME an international journal for critical geographies*, 18 (1), pp. 173-86, 2017

Rigo E., *Donne attraverso il Mediterraneo. Una prospettiva di genere sulla protezione internazionale*”. In notizie di POLITEIA, XXXII, 2016, pp.82-94

Sciurba A., *Vulnerabilità, consenso, responsabilità: alcuni casi di grave sfruttamento lavorativo e tratta delle donne migranti in Italia*”, *Cosmopolis*, rivista di filosofia e teoria politica, vol XIII 2016

Serughetti, G., *Rethinking force and consent, victimisation and agency: a feminist approach to prostitution policy*, articolo, *Femeris*, Vol 3, N. 2, 2017, pag. 79-107.

Smart C., *The woman and the legal discourse*, in *Social and Legal Studies*, n. 1, 1992, pag. 29-44.

Santoro E., Santoro, E., *La vulnerabilità nei testi normativi internazionali e regionali sulla tratta, relazione nel seminario La vulnerabilità nel discorso giuridico*, (a cura di) L’altro diritto, Centro Interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni, Firenze, 30 maggio 2019.

Tomasino R., *Il valore del precedente: un’analisi critica*, in *La Magistratura Organo della Associazione Nazionale Magistrati*, V. 3 n. 4 luglio-dicembre 2010 pp. 114-123.

Tommasi W., *Relazioni, dipendenza e vulnerabilità*, in Pastore, B., Giolo, O., (a cura di) *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, monografia, Carroci Editore, prima edizione, 2018, pag. 101-126

Truscan, *Considerations of vulnerability: from principles to action in the case law of the European Court of Human Rights*, art. Nordic Journal of Law and Justice, 2013, pp. 64-83.

Verza A., *il concetto di vulnerabilità e la sua tensione*, in Giolo O. e Pastore B. (a cura di) *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, Carroci Editore, Roma, 2018, pp. 229-249

Virgilio, M., *la vulnerabilità nelle fonti normative italiane*, articolo in Pastore, B., Giolo O., (a cura di) *Vulnerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto*, mon. Carroci Editore, prima edizione, 2018, pag. 161-170

UNODC, *Abuse of a Position of Vulnerability and Other Means Within the Definition of Trafficking in Persons*, Vienna, UNODC 2012, Hereafter UNODC Study.

Unodc, *Model Law Against Trafficking in Persons*, United Nation, 2013.

2. Tratta

Asman, S., *Bombay going: migration, return and anti-trafficking in the lives of Nepali Migrant sex workers*, Lexington Books, monografia, 2018

Abbatecola E., *L'altra donna. Immigrazione e prostituzione in contesti metropolitani*, monografia, Franco Angeli, Sec. Edizione 2011.

Ambrosini M., *Sociologia delle migrazioni*, mon., Edizioni Mulino, Bologna 2011.

Baldoni E., *Racconti di Trafficking. Una ricerca sulla tratta delle donne straniere a scopo di sfruttamento sessuale*. Franco Angeli 2007.

Befree Cooperativa Sociale contro Tratta, Violenza, Discriminazioni *Inter/rotte. Storie di tratta, percorsi di Resistenze*, Roma, Aprile 2016,

Barnao C., *Le prostitute vi precederanno. Inchiesta sul sesso a pagamento.*, Rubettino, 2016.

Castelli V. (a cura di), *Punto e a capo sulla tratta. Uno studio sulle forme di sfruttamento di esseri umani in Italia e sul sistema di interventi a tutela delle vittime*, saggio, collana On The Road, Franco Angeli, Caritas-CNCA, 2014.

Carchedi F. *La tratta delle minorenni nigeriane in Italia. I dati, i racconti, i servizi sociali. Rapporto finale*, Unicri, Torino, 2010.

Carchedi F., Becucci S., *Mafie straniere in Italia. Come operano, come si contrastano*, Franco Angeli, 2016.

Carchedi F., Orfano I. (a cura di), *La tratta di persone in Italia – Vol. I Le evoluzioni del fenomeno e gli ambiti di sfruttamento*, Collana On the Road, sezione Osservatorio Tratta, Franco Angeli, Milano, 2007.

Castelli V. (a cura di), *Punto e a capo sulla tratta: uno studio sulle forme di sfruttamento degli esseri umani in Italia e sul sistema di interventi a tutela delle vittime*, Angeli, Milano, 2014.

Cvajner M., *Sociologia delle migrazioni femminili*, Il Mulino, Bologna, 2018.

Consoli T., Ferraris V., *serve un giudice a Berlino? Il sapere giuridico e l'amministrazione. Quali decisioni in materia di protezione internazionale?* In Pennisi C., Prina F., Quiroz M.A.V., Raiteri M (a cura di), *Amministrazione, cultura giuridica e ricerca empirica*, Maggioli Editore, 2018.

Da Pra Pocchiesa, M., (a cura di), *Manuale operativo, richiedenti/titolari di protezione internazionale e vittime di tratta*, Litografia Cirone, Torino, 2015.

Fachile S., Nicodemi F., Conti Nibali M., Alteri G., *La tratta di persone in Italia - Vol.2 le norme di tutela delle vittime e di contrasto alla criminalità*, Collana On the Road, sezione Osservatorio Tratta, Franco Angeli, Milano 2007.

Fiandaca, G., Musco, E., *diritto penale parte generale*, Zanichelli Editore S.p.A., Torino, 2018, set.ed.

Galgano F., *Diritto Privato*, Cedam, XVI ed., 2013

Gallagher, A. T., *The international Law of Human Trafficking*, Cambridge University Press, New York, 2010.

Garofalo Geymonat G., *Vendere e comprare sesso: tra piacere, lavoro e prevaricazione*, Il Mulino, Bologna, 2014.

Garosi E., Becucci S., *Corpi globali. La prostituzione in Italia*, Firenze University Press, 2008.

Giammarinaro M.G., *L'innovazione e le prospettive ed i limiti dell'art. 18 del D.lgs. n 286/98*, in *On the Road*, a cura di, *Prostituzione e tratta. Manuale di intervento sociale*. Milano, Franco Angeli 2002.

Kempadoo K., Doezema J.: *Rights, Global Sex Workers: resistance, and redefinition*, mon., New York, Routledge, 1998.

Lee M., *Trafficking and Global Crime*, mon. SAGE, 2011

Okoedion B., Pozzi A., *Il coraggio della libertà. Una donna uscita dell'inferno della tratta*, Paoline Editoriale Libri, 2017.

Nocifora E. (a cura di), *Quasi schiavi: paraschiavismo e super sfruttamento nel mercato del lavoro del 21° secolo*. Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014.

Pozzi A., *Mercanti di schiavi. Tratta e sfruttamento nel XXI secolo*, San Paolo Edizioni, 2016.

Quiroz Vitale M. A., *Diritti umani e cultura giuridica. Il principio di autodeterminazione e l'invenzione delle nuove schiavitù in Europa*, Mimesis, 2018.

Rosi, E. (a cura di), *Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano, la convenzione Onu di Palermo*, Ipsoa, 2007.

Scevi P., *Nuove schiavitù e diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2014.

Wijers M., Lap-Chew L., *Trafficking in Women Forced Labour and slavery-like Practices. In marriage, domestic labour and prostitution*, mon, Foundation Against Trafficking in Women, Global Alliance Against Traffic in Women, 1999.

Winterdyk J., Perrin B., Reichel P., *Human Trafficking, Exploring the International Nature, Concerns, and Complexities*, mon, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2012

Unicri, United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, *trafficking of Nigerian girls to Italy*, mon. F.lli Scaravaglio & C., 2004.

2.2. Articoli e contributi:

Aronowitz A.A., *Smuggling and trafficking in human beings: the phenomenon, the markets that drive it and the organisations that promote it*, European Journal on Criminal Policy and Research 9, 2001.

Baldoni E., *Scenari emergenti nella tratta a scopo di sfruttamento sessuale verso l'Italia*, Rev.Inter.Mob.Hum., Brasilia, Ano XIX, N°37, p.43-58, jul/dez, 2011.

Bianchelli C., *Il (dis)crimine della tratta. Un'indagine etnografica dei processi penali per riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani*. Parolechiave: nuova serie di problemi del socialismo, n. 55, 2016, pp. 77-88.

Bruno C., *Frontiere chiuse e solidarietà. Storia di 66 nigeriane*, In *Genere*, 2015. <http://www.ingenere.it/articoli/frontiere-chiuse-solidarieta-la-storia-di-66-nigeriane> ultimo accesso 20.07.2019.

Bhabha J., Alfirev C., *Identification and Referral of Trafficked Persons to Procedures for Determining International Protection Needs*, UNHCR External Consultants, Division of International Protection Services, PPLAS/2009/03, ottobre 2009, http://www.hks.harvard.edu/cchrp/isht/pdf/UNHCR_Trafficking_Study_2009.pdf.

Carling J., *Trafficking in Women from Nigeria to Europe*, Migration Policy Institute (MPI), 1 luglio 2005, <https://www.migrationpolicy.org/article/trafficking-women-nigeria-europe>.

Chapkis W. *trafficking, migration and the law: protecting innocents, punishing immigrants*, art., *Gender and Society* 17, 2003.

Chiodo S., *Tratta, violenze, detenzione e ora il rimpatrio per le donne nigeriane rinchiusa a Ponte Galeria*, *il Manifesto*, 18.08.2015.

Colombo F., *Il sistema di accoglienza dei migranti in Italia, spiegato per bene*, Lenius, 7 Gennaio 2020.

Dal Pra Pocchiesa M., *La Tratta degli esseri umani in Italia. Evoluzione nel tempo*, Gruppo Abele, 2015.

Degani P., *Richiedenti asilo e vittime di tratta nel quadro dei flussi migratori misti tra differenziazione dei sistemi di protezione e necessità di coordinamento dei meccanismi di referral*, *Pace diritti umani/ Peace human rights*, riv. Quad. anno IX, n 2, maggio-agosto 2011.

Ellis T., Akpala J. *Making sense of the relationship between trafficking in persons, human smuggling, and the organised crime: the case of Nigeria*, art., *The Police Journal*, V.84, 2000.

Genovese D., *tra dignità e libertà: la tratta di esseri umani e lo sfruttamento lavorativo dei migranti*, tesi di dottorato di ricerca in scienze giuridiche, curriculum in teoria e storia del diritto, Ciclo XXXI, Università degli studi di Firenze.

Genovese, Santoro *l'art. 18 (t.u. immigrazione) e il contrasto allo sfruttamento lavorativo: La fantasia del giurista tra libertà e dignità*, art. *Giornale del diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 2018, pag. 543-579.

Gallagher A. *Human Rights and the New UN Protocols on Trafficking and Migrant Smuggling: A Preliminary Analysis*, *Human Rights Quarterly* v.23, The Johns Hopkins University Press, 2001, pp. 975–1004.

Gallo F., *Audizione e valutazione di credibilità del richiedente davanti alla Commissione territoriale*, in *Questione giustizia*, Fascicolo 2/2018, p. 1-11.

Giammarinaro, M. G. *verso una nuova strategia contro la tratta di esseri umani*, in Nocifora E., (a cura di), *Quasi schiavi: paraschiavismo e super sfruttamento nel mercato del lavoro del 21° secolo*. Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014, pp. 124-124.

Giammarinaro, M. G., *il protocollo sulla tratta di esseri umani*, in Rosi, E. (a cura di), *Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano*, Ipsoa, 2007, pp.417-449.

Giammarinaro M.G., *La direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*, *Diritto Immigrazione e Cittadinanza*, n. 1/2012, pp. 15-33.

Graycar A., *Trafficking in human beings*, International Conference on Migration, Culture and Crime, Israel 7 July, 1999

Goisis, L. *“l’immigrazione clandestina e il delitto di tratta di esseri umani. Smuggling of migrants e trafficking in persons: la disciplina italiana.”* *Diritto Penale Contemporaneo*, 2016, pp. 1-15.

Iroko, *Oba of Benin (Edo State) revokes curses on victims of trafficking*, 21 marzo 2018, <http://www.associazioneiroko.org/slide-en/oba-of-benin-edo-state-revokes-curses-on-victims-of-trafficking/>.

Kohn N.A. *Vulnerability. Theory and the Role of Government*, *Yale Journal of Law and Feminism*, vol. 26, 2014 pag. 1-26.

Kook K, *I Want to Be Trafficked so I Can Migrate!: Cross-Border Movement of North Koreans into China through Brokerage and Smuggling Networks?*. In *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, vol. 676, no. 1, pp. 114-134.

Nicodemi F., *Le vittime della tratta di persone nel contesto della procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Quali misure per un efficace coordinamento tra i sistemi di protezione e di assistenza?* *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, Fascicolo n. 1/2017, pp. 1-29.

Nicodemi F., *La tutela delle vittime della tratta di persone in Italia oggi. Riflessioni sulla capacità di risposta del sistema italiano alle vittime del trafficking rispetto alle evoluzioni del fenomeno.* Diritto Immigrazione e Cittadinanza, n. 2/2015, pp. 83-108.

O'Connell Davidson, J., Anderson, B., *is trafficking in human beings demand driven? A multi-country pilot study*, IOMmigration research series, no.15, 2003, pp. 1-55.

O'Connell Davidson, J., *The rights and wrongs of prostitution*, *Hypatia*, 17(2), 2002 pp. 84-98.

O'Connell Davidson, J., *troubling freedom: migration, debt, and modern slavery*, *Migration Studies*, vol. 1, N 2, 2013, pag. 176-195.

Okojie C., *Trafficking of Nigerian Girls to Italy*, UNICRI, 2003.

Osezua C. A., *Changing Status of Women and the Phenomenon Trafficking of Women for Transactional Sex in Nigeria: A Qualitative Analysis*, *Journal of International Women's Studies*, 14(3), 2013, pp.14-30.

Plambech S., *Between "Victims" and "Criminals"*, *Social Politics*, Volume 21, n 3, 2014.

Rigo E. *Re-gendering the Border: Chronicles of women's resistance and unexpected alliances from the Mediterranean border"* articolo, *ACME international journal for critical geographies*, n.18, 2017 pag. 173-86.

Salt J. and Hogarth, J., *Migrant Trafficking and Human Smuggling in Europe: A review of Evidence with the case studies from Hungary, Poland, and Ukraine"*, IOM, Geneva, 2000.

Salt J, *Trafficking and Human Smuggling: A European Perspecive*, *International Migration Special Issue 2000/1 IOM*, 2000, pp. 31-56.

2.3. Report e manuali operativi:

Caritas Italiana, *Punto e a capo sulla tratta, 1° Rapporto di ricerca sulla tratta di persone e il grave sfruttamento*, Ottobre 2013.

Commissione Europea, *Second report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2018) as required under Article 20 of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims*, Bruxelles, 2018, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/329european-agendasecurity/20181204_com-2018-777-report_en.pdf

Commissione Europea, *Data collection on trafficking 2018 in human beings in the EU. Final report*, Bruxelles, 2018.

Commissione Europea, *Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio (2016) sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*, Bruxelles, 2016, <https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1464218179Relazione%20Tratta%202016.pdf>

Easo COI Report, *Nigeria Sex trafficking of women*, Easo, October 2015, <https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/Plib/BZ0415678ITN.pdf>

Europol, *Situation Report. Trafficking in human beings in the Eu*. Europol public information, 2016. Pp.1-41. https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/situational_report_trafficking_in_human_beings-europol.pdf.

Greta, Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings, *Report on Italy, under Rule 7 of the Rules of Procedure for evaluating implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Being*, 2017, <https://rm.coe.int/16806edf35>

Greta, Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings, *Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Italy. Second evaluation round*, adopted 7 December 2018, Published 25 January 2019. https://www.osservatoriointerventitratta.it/wp-content/uploads/2019/01/GRETA_2018_28_FGR_ITA.pdf.

IOM, Organizzazione internazionale per le migrazioni, *La tratta di esseri umani attraverso la rotta del mediterraneo centrale: dati, storie ed informazioni raccolte dall'organizzazione internazionale per le migrazioni*, Rapporto 2017, Iom, 2017. http://www.italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/RAPPORTO_IOM_Vittime_di_tratta_0.pdf

Notratta, *Vittime di tratta e richiedenti/titolari protezione internazionale*, progetto di ricerca, Roma, 2014.

NoTratta, *Vittime di Tratta e richiedenti/titolari di protezione internazionale*, Position Paper, Roma Ottobre 2015.

On the Road & Regione Emilia Romagna, *Articolo 18: tutela delle vittime del traffico di esseri umani e lotta alla criminalità*. Martinsicuro 2002.

On the Road, *Prostituzione e tratta. Manuale di intervento sociale*, Franco Angeli. 2002.

Parlamento Italiano, *I punti di crisi*, Studi Camera-Istituzioni, 2010 https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_i_punti_di_crisi_c_d_hotspots.html ultimo accesso 15.02.2010.

Regione Emilia-Romagna, Progetto Oltre la Strada: *Cittadini stranieri in Emilia-Romagna. Tratta di esseri umani e grave sfruttamento: il fenomeno e gli interventi*. I quaderni dell'Osservatorio. Centro stampa Regione Emilia-Romagna, giugno 2019.

Seconda mappatura nazionale della prostituzione in strada, consultabile online: <http://www.liberazioneesperanza.it/wp-content/uploads/2018/05/2-MAPPATURA-NAZIONALE-DELLA-PROSTITUZIONE-DI-STRADA-27-ottobre.pdf>

Save The Children, *Piccoli schiavi invisibili*, report, 24 luglio 2019. <https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/piccoli-schiavi-invisibili-2019.pdf>

UNODC, *Global report on trafficking in persons*, UNODC, 2018, www.unodc.org.

2.4.Soft Law

Easo, *Manuale relativo al modulo Tecniche di colloquio*, Lussemburgo, dicembre 2014.

Easo, *Practical Guide: Evidence Assessment*, Introduction, Lussemburgo, 2015.

Guida all'interpretazione, lavori preparatori ufficiali (travaux préparatoires) della negoziazione sulla *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto* (A/55/383/Add.1).

Ministero della Salute, *Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale*. Roma, 2017.
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2599_allegato.pdf

Uk Home Office, *Asylum Policy Instruction Assessing credibility and refugee status*, Gov. Uk. 2012

Uk Home Office, *Asylum policy instruction assessing credibility and refugee status*, Gov. Uk., 2015

Unhcr, UN High Commissioner for Refugees, *Guidelines on International Protection: The Application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees to Victims of Trafficking and Persons at Risk of Being Trafficked*, 2006.

Unhcr – Ministero dell'Interno, *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral. Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale*, Roma, 2017. Consultabile online al sito <https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2018/02/Linee-Guida-identificazione-vittime-di-tratta.pdf>

Unhcr – Ministero dell'Interno, *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral. Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale*, Edizione Aggiornata, Roma 2020.

Unhcr nel 2002 “*linee guida di protezione internazionale. L’applicazione dell’art. 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiato alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta*”

UNODC, *Guidance Note on ‘abuse of a position of vulnerability’ as a means of trafficking in persons in Article 3 of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, Issue Paper, Vienna 2012.

Unodc, *Model Law Against Trafficking in Persons, United Nation*, 2013, https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/UNODC_Model_Law_on_Trafficking_in_Persons.pdf

3. Siti e banche dati

Sito del Dipartimento delle Pari Opportunità, della Presidenza del Consiglio dei Ministri: <http://www.pariopportunita.gov.it/materiale/banca-dati/>

Sito dell’Osservatorio Nazionale Anti-Tratta del Dipartimento per le Pari Opportunità: <https://www.osservatorionazionaleantitratta.it/che-cose-la-tratta-di-esseri-umani/>

Sito: <https://www.ctdatacollaborative.org/>

Sito del parlamento europeo: <https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/world/20161014STO47261/infografica-sono-20-milioni-le-vittime-della-tratta-di-esseri-umani-nel-mondo>

Sito dell’Ambasciata e del Consolato degli Stati Uniti in Italia: <https://it.usembassy.gov/it/tip-2018-italy/>

Sito portale immigrazione e permesso di soggiorno: <https://portaleimmigrazione.eu/modulo-c3-protezione-internazionale/>

Banca Dati Osservatorio nazionale anti tratta Dipartimento Pari Opportunità

Giuffre-De Jure

Istituto Nazionale di Statistica, Istat.

Leggi d'Italia P.A.

The Cunter Trafficking Module Datatbase www.iom.int

The counter trafficking data collaborative: global data hub on human trafficking:
<https://www.ctdatacollaborative.org/>

4. Metodologico

Ambrosini M., *Sociologia delle migrazioni*, mon, Edizioni Mulino, Bologna 2011,

Donatella Della Porta: *l'intervista qualitativa*, monografia, Libri del Tempo Laterza, prima edizione 2010, Bari

Cavalli A., *Incontro con la sociologia*, mon. Il Mulino, Bologna 2001

Corbetta P., *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, mon. Il Mulino, Bologna 1999

Ghezzi M.L., Mosconi G., Pennisi C., Prina F., Raiteri M., *Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica*, Maggioli Editore, 2017.

In Pennisi C., Prina F., Quiroz M.A.V., Raiteri M (a cura di), *Amministrazione, cultura giuridica e ricerca empirica*, Maggioli Editore, 2018.

Bichi R. *Il trattamento del testo parlato: questioni aperte nell'analisi del materiale non-standard*, art. Studi di Sociologia, V. 4 (ottobre-dicembre 2000) anno 38, pp. 387-399.

De Felice D., Giura G., *Selettività della giurisprudenza di merito. Giudizio di legittimità e giurisprudenza locale*, Sociologia del diritto V. 1, 2016, Franco Angeli, pp. 135-158.

Marradi A., *Linguaggio scientifico o torre di Babele?* Rivista Italiana di Scienza Politica, XVII, 1, 1987, pp. 135-156.

5. Normativa

Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone in particolare di donne e bambini
<https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2005/6067.pdf>

Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata, *Against the smuggling of migrants by land, sea and air, supplementing the united nations convention against transnational organized crime*
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/smuggling-migrants/SoM_Protocol_English.pdf

Protocollo di Istanbul, Office of the United nations high Commissioner for human rights, *Istanbul Protocol, Manual on the Effective investigation and documentation of torture and other cruel*, Ginevra, 2004.

Direttiva 2011/36/UE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5/04/2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI

Direttiva Europea 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/10/2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

Direttiva Europea 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

D.lgs. n. 251 del 2007 Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

D.lgs. 25 del 2008 Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

D.Lgs. 24 del 2014, attuativo della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 10 dicembre 1948
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo così come modificata dai Protocolli nn. 11 e 14 Protocolli nn. 1, 4, 6, 7, 12, 13 e 16 https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf

Legge 20/02/1958, n. 75, Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.

Legge 11/08/ 2003 n. 228, Misure contro la tratta di persone.

Codice penale

Legge 20 febbraio del 1958 n. 75 in materia di *abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.*

Convenzione di Ginevra del 1951 Convenzione sullo statuto dei rifugiati, Ginevra il 28/07/1951.

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali, conclusa a Lanzarote il 25 ottobre 2007, approvata dall'Assemblea federale il 27/09/2013.

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, 11/05/2011.

Testo unico sull'immigrazione D.lgs. 25/07/1998 n. 286

6. Giurisprudenza

6.1. Corte Europea dei diritti dell'uomo.

Corte Edu, 29 aprile 1999, sent. n. 25644/94 (*T.W. v. Malta*).

Corte Edu, Grande Camera, 27 giugno 2000, sent. n. 21986/93 (*Salman v. Turkey*).

Corte Edu, 12 ottobre 2010, sent. n. 24397/03, (*Ayan v. Turkey*).

Corte Edu, 3 settembre 2015, sent. n. 10161/13.

Corte Edu, 20 gennaio 2011, sent. n. 14811/04 (*Gisayev v. Russia*).

Corte Edu, 25 settembre 1997, sent. n. 23178/94 (*Aydin v. Turkey*).

Corte Edu, 3 giugno 2004, sent. n. 33097/96, e n. 57834/00 (*Bati and others v. Turkey*).

Corte Edu, 12 giugno 2008, sent. n. 71127/01 (*Bevacqua and S. v. Bulgaria*).

Corte Edu, 30 novembre 2010, sent.n. 2660/03 (*Hajduova v. Slovakia*).

Corte Edu, 16 luglio 2013, sent.n. 61382/09 (*B. v. The Republic of Moldova*).

Corte Edu, 26 marzo 2013, sent. n. 33234/07 (*Valiuliené v. Lituania*).

Corte Edu, 14 ottobre 2010, sent. n. 55164/08 (*A. v. Croazia*).

Corte Edu, 9 giugno 2009, sen. n. 33401/02 (*Opuz v. Turchia*).

Corte Edu, 20 Maggio 2010, sent. n. 38832/06 (*Alajos Kiss v. Ungheria*)

6.2. Corte Costituzionale

Corte Costituzionale sent. 22 novembre 2019, n. 242

Corte Costituzionale, sent. 7 giugno 2019, n.141

Corte Costituzionale, sent. 6 marzo 2019, n. 114.

6.3. Corte di Cassazione

Cass. pen. sez. V, 05/11/2013 n.25408,

Cass. pen. sez. V, 24/09/2013 n. 44385,

Cass. pen. sez. V, 09/01/2015 n. 10426

Cass. pen. sez. III, 08/11/2016 n.1298

Cass. pen. sez. V, 19/10/2016, n. 48290,

Cass. pen. sez. V, 10/2/2011, n. 13532.

Cass. pen. sez. III, 26.10.06 n. 2841;

Cass. pen. sez. V, 28/05/2019, n.49148;
Cass. pen. sez. I, 16/12/2015, n.11940,
Cass. pen. sez. III, 26/10/2006, n. 2841
Cass. pen. sez. I, 09/12/2009, n.4076.
Cass. pen. sez. V, 28/05/2019, n.49148
Cass. pen. sez. V, 16/11/2018, n.8545
Cass. pen. sez. V, 21/06/2017, n.47833
Cass. pen. sez. I, 16/12/2015, n.11940
Cass. pen. sez. V, 11/01/2012, n.10784
Cass. pen. sez. III, 06/05/2010, n.21630
Cass. pen. sez. I, 09/12/2009, n.4076
Cass. pen. sez. III, 26/10/2006, n. 2841. ...
Cass. civ. sez. II 12/06/18 n. 15338
Cass. civ. sez. III 19/01/17 n. 1284,
Cass. civ. sez. II 01/02/10 n. 2328,
Cass. civ. sez. I 13/02/09 n. 3646,
Cass. civ. sez. II 06/03/07 n. 5133
Cass. pen. sez. III, 16/10/2018, n.1509
Cass. pen. sez. III, 19/01/2011, n.8777
Cass. pen. sez. III, 26/10/2006, n.2841
Cass. pen. sez. III, 17/09/2019, n.364